LEGGI PENALI

E

LEGGI DELLA PROCEDURA NE'GIUDIZII PENALI

ANNOTATE

LEGGI PENALI

E

LEGGI DELLA PROCEDURA

NE' GIUDIZII PENALI

ANNOTATE

PER

i varii atti Sovrani e ministeriali
che ne hanno spiegate, ampliate, modificate o abrogate le disposizioni;
una esatta correlazione degli articoli tra loro, e con quelli delle altre parti del
Codice per lo Regno delle Due Sicilie;
le principali massime di giurisprudenza dettate dalla Corte suprema di giustizia in Napoli;
ED UN SUPPLIMENTO
in cui son riportate le diverse altre leggi, decreti, regolamenti ec.
che formano il complemento della nostra legislazion penale,
o che con essa hanno stretta attenenza.

DALL' AVV. G. D' ETTORE.

—

VOL. I.

Leggi penali — Leggi della procedura ne' giudizii penali

NAPOLI
STAMPERIA VICO S. GIROLAMO N.° 1. 2. 3.
1858.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. cc.

—

Veduto il parere del supremo Consiglio di Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge.

Art. 1. Il codice civile, il codice penale, il codice di procedura civile, le disposizioni contenute nel decreto de' 20 di maggio 1808 intorno alla giustizia criminale, ed il codice di commercio, pubblicati durante l'occupazione militare, e per nostra sovrana disposizione provvisoriamente in vigore, saranno pienamente aboliti a contare dal primo giorno di settembre del corrente anno 1819.

2. Dal giorno indicato nell'articolo precedente sarà legge ne'nostri dominî al di quà e al di là del Faro il *Codice per lo regno delle Due Sicilie* ripartito nel seguente modo:

Parte prima — *Leggi civili.*

Parte seconda — *Leggi penali.*

Parte terza — *Leggi della procedura ne'giudizî civili.*

Parte quarta — *Leggi della procedura ne'giudizî penali.*

Parte quinta — *Leggi di eccezione per gli affari di commercio.*

3. Ciascuna delle suddette cinque parti verrà pubblicata a misura che sarà munita della nostra sovrana sanzione. Questa successiva sanzione però, non avendo altro oggetto che di accelerare la pubblicazione di ciascuna parte, non produrrà l'effetto che una parte sia considerata anteriore nel tempo,

ed un'altra posteriore; dovendo l'intero codice considerarsi come sanzionato e pubblicato nel medesimo atto.

4. Ciascuna delle suddette cinque parti del codice avrà una numerazione separata degli articoli in essa contenuti.

5. Due esemplari stampati di ciascuna delle parti componenti il codice per lo regno delle Due Sicilie saranno da Noi sottoscritti, e saranno contrassegnati per ogni foglio di stampa dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere.

6. Gli esemplari di cui si è fatta menzione nel precedente articolo, saranno gli originali del codice, e verranno depositati nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie.

7. Una copia della presente legge sarà posta in fronte di ciascuna delle suddette parti del codice per lo regno delle Due Sicilie, impresse in separati volumi.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 26 di Marzo 1819.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Ministro di grazia e giustizia
Firm. Marchese Tommasi.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firm. Marchese Tommasi.

Pubblicata in Napoli nel dì 31 di Marzo 1819.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

—

Veduta la nostra legge de' 26 di marzo 1819, colla quale è disposto che dal giorno primo di settembre 1819 sarà legge pe' nostri reali domini al di quà e al di là del Faro il *Codice per lo regno delle Due Sicilie;*

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere;

Veduto il parere del supremo Consiglio di Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge.

Art. 1. Le leggi romane, le costituzioni, i capitoli, le prammatiche, i reali dispacci, le consuetudini generali e locali, e generalmente tutte le altre disposizioni legislative non più osservate ne' nostri domini al di quà del Faro dal dì 1.° di gennaio dell'anno 1809 nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute ne' codici provvisoriamente in vigore, continueranno dal giorno primo di settembre dell'anno 1819 a non aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice per lo regno delle Due Sicilie. (*)

2. Le leggi ed i decreti pubblicati durante il periodo della occupazion militare, e le leggi ed i decreti pubblicati da Noi dopo il nostro ritorno

(*) *Il magistrato che giudica la controversia secondo le leggi attuali, ed invoca le leggi romane come ragione scritta in ciò che non è contrario a' nuovi codici, non viola il decreto del 21 maggio 1819.* C. supr. di giust. 26 sett. 1850.

LIBRO III.

PROCEDURA PENALE.

LIBRO I.

Della instruzione delle pruove ne' processi penali.

INDICE

DE' LIBRI , TITOLI , CAPITOLI , ec.

IN CUI SON DIVISE

LA SECONDA E QUARTA PARTE

DEL

CODICE PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE.

LEGGI PENALI.

—

LIBRO I.

Delle pene, e delle regole generali per la loro applicazione ed esecuzione.

LIBRO II.

De' misfatti e de' delitti, e della loro punizione.

CODICE

PER LO REGNO

DELLE DUE SICILIE

PARTE SECONDA

LEGGI PENALI

LIBRO II.

De' giudizii ordinarii.

LIBRO III.

Di alcune procedure particolari, e degli oggetti comuni a tutti i giudizii penali.

ELENCO E SPIEGA DELLE ABBREVIAZIONI.

C. — Leggi civili
P. — Leggi penali
Pc. — Leggi della procedura ne' giudizi civili
Pp. — Leggi della procedura ne' giudizi penali
E. — Leggi di eccezione per gli affari di commercio
S. — Legge de' 29 dicembre 1828 sulla spropriazione forzata
O. — Legge Organica dell' ordine giudiziario de' 29 maggio 1817
Rg. — Regolamento di disciplina per le autorità giudiziarie de'reali domini al di quà del Faro
St. — Statuto penale militare
N. — Legge Organica del sistema notarile de' 23 novembre 1819
Dg. — Legge Organica delle Dogane de' 19 giugno 1826
F. — Legge forestale
AS. — Atto Sovrano
L.Ll. — Legge, Leggi
D Dd. — Decreto, Decreti
Sp. — Statuto penale
R.Rr. — Rescritto, Rescritti
Reg. — Regolamento
Istr. — Istruzione
Ord. — Ordinanza
Ed. — Editto
M.Mm. — Ministeriale, Ministeriali
CM. — Avviso della Commissione consultiva di giustizia comunicato con ministeriale de'......
art. — articolo
s.ss. — e seguente, e seguenti
V. — Vedi
VS. — Vedi il *Supplemento - parte seconda*, alla parola. . . .

LIBRO I.

DELLE PENE, E DELLE REGOLE GENERALI PER LA LORO APPLICAZIONE ED ESEÇUZIONE.

—

TITOLO PRIMO.

Delle pene.

Articolo 1. Ogni *reato* sarà punito, secondo la sua qualità, con pene o criminali, o correzionali, o di polizia. *P*. 2.

Nessuna pena è infamante. L'infamia nascente da reato infamante per sua natura, o per le sue qualità non colpisce altri che la sola individual persona del reo. *C*. 221. 366.

2. Il reato soggetto a pene criminali chiamasi *misfatto*. *P*. 3. 29. 44 — *Pp*. 138 *ss*. — *O*. 77.

Il reato soggetto a pene correzionali chiamasi *delitto*. *P*. 21. 29. 40 *s*. 44 — *Pp*. 342 *ss*. — *O*. 37.

Il reato soggetto a pene di polizia chiamasi *contravvenzione*. *P*. 36. 40 *s*. 44 — *Pp*. 399 *ss*. — *O*. 33. — *F*. 92.

ATTI SOVRANI E MINISTERIALI.

Art. 2. — *R. 9 lug. 1859* — Dall'artic. 2 delle leggi penali è distinto il reato in misfatto, delitto, contravvenzione, secondo che punibile con pena criminale, correzionale o di semplice polizia. — De' reati punibili con pena correzionale alcuni ricevono direttamente dalla legge il nome di delitto, altri per natura del fatto principale han quello di misfatto; ma la pena per motivi attenuanti o scusanti si cangia da criminale in correzionale, sia che la legge stessa ne precisi il cangiamento, sia che lo ponga nella latitudine del giudice. — È quistione se sono applicabili indistintamente nelle cennate due specie di reati le determinazioni che pe' delitti trovansi stabilite — 1.° dagli art. 38, 43 a 47 delle leggi di procedura penale, risguardanti l'esercizio dell'azione penale; — 2.° dall' articolo 615 delle leggi medesime sulla prescrizione in materia di delitti. — Si è per la negativa considerato che le due specie di reati, quantunque portanti a pene correzionali, pure nell' interesse della sicurezza pubblica non sono dalla legge egualmente valutate, nè trattate con egual rigore. Il reato la cui pena per motivi attenuanti o scusanti si cangia da criminale in correzionale, ritiene pel fatto principale il nome di misfatto, ed è sottoposto alla giurisdizione criminale, che lo tratta con le regole di rito criminale, a differenza dell'altra specie di reato, attribuito alla giurisdizione correzionale, che procede con forme correzionali. Si ricordano all' uopo l'art. 148 delle leggi di procedura penale, e gli art. 379, 380, 381, 388 ec. delle leggi penali. — La istanza privata voluta dall'art. 38 affin di esercitare per lieve offesa in giudizio correzionale l'azione penale, non ricercasi per l'azione nascente dall'altra specie di reati, da sperimentarsi in giudizio criminale. Altronde la rinunzia alla istanza privata, che in vigore degli artic. 43 a 47 arresta il giudizio correzionale quando si trovi promosso per effetto d'istanza privata, non è operativa nel giudizio criminale promosso di uffizio dal Ministero Pubblico. — L'art. 615 poi, che a prescrivere le pene correzionali esige il corso di anni cinque, e quello

CAPITOLO I.

Delle pene criminali.

3. La pubblicazione de' beni de' condannati, che nelle antiche leggi del regno era una delle pene per alcuni misfatti, essendo abolita, e generalmente essendo abolite le pene nelle antiche leggi ordinate, le pene criminali sono soltanto le seguenti: *P.* 28 *s.* 44.

1.° la morte; *P.* 4 *ss.*
2.° l'ergastolo; *P.* 7.
3.° i ferri; *P.* 8 *ss.*
4.° la reclusione; *P.* 11.
5.° la relegazione; *P.* 12.
6.° l'esilio dal regno; *P.* 13.
7.° la interdizione da' pubblici ufizi; *P.* 14.
8.° la interdizione patrimoniale. *P.* 15.

4. La pena di *morte* si esegue colla *decapitazione*, col *laccio sulle forche*, e colla *fucilazione*. *C.* 88. 90 — *P.* 3, *1.°* 5 *s.* 67 — *Pp.* 613.

5. La pena di morte non può eseguirsi che in luogo pubblico.

Quando la legge non ordina letteralmente che la pena di morte debba essere espiata col laccio sulle forche, espiar si dee colla decapitazione. *P.* 93. 120 *s.* 155. 418.

La pena di morte si esegue colla fucilazione, quando la condanna sia fatta da una Commessione militare, o da' Consigli di guerra ne' casi stabiliti dallo *Statuto penale militare*. *P.* 4. 6 — *St.* 369 — *Rg.* 561.

---

di anni due per l'azione penale, portasi non applicabile nella enunciata specie di reati sottoposti a giudizio criminale. Si è considerato che periodi così brevi convenevoli alle forme celeri del giudizio correzionale, son disadatti alle forme lente del giudizio criminale. Inoltre nel giudizio correzionale per delitto si condanna anche in contumacia, e la pena profferita non si prescrive che coll'elasso di anni cinque. Nel giudizio criminale al contrario per fatto portante a pena minore del terzo grado di ferri, non si condanna, ma si arresta il procedimento alla iscrizione dell'accusato nell'albo de' rei assenti. In tal caso non si ha pena, ma azion penale. Ove si rendesse applicabile l'art. 615, si giungerebbe alla prescrizione nel breve giro di anni due. Quindi più agevole nel secondo caso la prescrizione, ed in conseguenza meglio favorita la impunità quando è maggiore il reato. — Richiamata sull'oggetto l'attenzione di S. Maestà, la M. S. veduto il parere della Consulta generale del Regno, ha dichiarato che le regole stabilite per reati costitutivi di lor natura semplici delitti perseguitabili in giudizio correzionale, non sono applicabili nel caso di reato, il cui fatto principale costituisce misfatto portante a pena correzionale per motivi attenuanti o scusanti, ma perseguitabile in giudizio criminale.

3. — *D. 4 feb. 1829* — **1.** Nelle congregazioni composte di laici e di ecclesiastici per l'assistenza de' condannati a morte che esistono in Palermo, in Torre del Greco, in Somma, in Capua, in Aversa, in Gaeta, in Sessa, in Nola, in Salerno, in Aquila, in Lecce, in Lucera, in Foggia ed in tutti gli altri comuni de' nostri dominî al di quà e al di là del Faro, l'opera di assistere i condannati a morte sarà esercitata unicamente dagli ecclesiastici senza alcuna miscela di laici di qualunque condizione essi siano.

L. 30 sett. 1839 — **1.** In avvenire gli ecclesiastici ed i religiosi non saranno più condotti sia in una casa di arresto, sia in una prigione, che in tempo di notte, o in legno, e coperti di mantello per nascondere agli occhi del pubblico il loro abito ecclesiastico. — **2.** Gli ecclesiastici saranno detenuti in prigioni particolari per quanto lo permetteranno le località, ed i condannati saranno chiusi in un ergastolo destinato a riceverli. — **3.** Non si faranno più arresti nelle chiese durante il servizio divino, nè senza prevenirne il curato, il priore, in una parola il superiore della chiesa nella quale si fosse rifuggiata la persona colpevole. — **4.** Ogni Vescovo potrà avere nel suo episcopio una prigione o camera di correzione per gli ecclesiastici che crederà di dover fare arrestare e punire. — **5.** Il Governo non dimanderà a' Vescovi la degradazione di un ecclesiastico con-

6. La legge indica i casi ne'quali la pena di morte si debbe espiare con modi speciali di pubblico esempio.

I gradi di pubblico esempio sono i seguenti:

1.° esecuzione della pena nel luogo del commesso misfatto, o in luogo vicino: *P.* 92. 121. 133. 155. 352, 2.° 353.

2.° trasporto del condannato nel luogo della esecuzione, a piedi nudi, vestito di giallo, con cartello in petto a lettere cubitali indicante il misfatto: *P.* 130. 133. 155.

3.° trasporto del condannato nel luogo della esecuzione, a piedi nudi, vestito di nero, e con un velo nero che gli ricopra il volto: *P.* 120 *s.* 123. 352, *1.°*

4.° trasporto del condannato nel luogo della esecuzione, a piedi nudi, vestito di nero, con velo nero che gli ricopra il volto, e trascinato su di una tavola con picciole ruote al di sotto, e con cartello in petto in cui sia scritto a lettere cubitali: *l'uomo empio. P.* 93. 120.

7. La pena dell'*ergastolo* consiste nella reclusione del condannato per tutta la vita nel forte di un'isola, secondo i regolamenti. *P.* 3, 2.° 16 — *P.* 613.

Le donne espieranno l'ergastolo nella casa di reclusione colle restrizioni che s'indicheranno da'regolamenti. *P.* 11.

---

dannato a morte senza prima comunicar loro la sentenza di condanna, in cui debbono essere riferiti tutti i documenti del processo che comprovano il reato. Non trovando i Vescovi osservazione a fare su tali elementi, verranno, senza ritardare inutilmente il corso della giustizia, all'atto della degradazione, invocando in favor del paziente la commiserazione del Sovrano, giusta i dettami del loro istituto. Quante volte poi ritrovassero nel processo gravi motivi in favore del condannato, li rassegneranno a S. M. I rilievi fatti dal Vescovo unitamente ai documenti che ha avuti presenti, saranno d'ordine di S. M. rimessi alla discussione di una commessione composta di tre Vescovi con facoltà apostolica, approvata da S. S. sulla proposta del Re del doppio del numero bisognevole, e di due assessori laici con voto consultivo, la quale deciderà inappellabilmente su' rilievi suddetti. Se la commessione troverà mal fondate le ragioni addotte dal Vescovo, ne avvertirà subito il medesimo, perchè proceda senz'altra replica ed esitazione all'atto della degradazione, e ne farà nel tempo medesimo prevenzione al Governo per sua intelligenza. Qualora poi la commessione troverà fondati i rilievi fatti dal Vescovo, ne rassegnerà motivato rapporto a S. M., raccomandando il condannato alla clemenza Sovrana.

MASSIME DI GIURISPRUDENZA ED AVVISI DELLA COMMESSIONE CONSULTIVA DI GIUSTIZIA.

— *Nel dritto presso noi vigente* non *esiste disposizione che testualmente dichiari incapace a far testamento l'uomo reprobo, che sia stato condannato a subir la pena della morte naturale. E la incapacità di testare nel condannato non può sentirsi disposta per induzioni e per congheitture: in altri termini, non è dato di raccoglierla dal modo d' interpetrare le leggi* ab absurdo. 6 giug. 1835 — De Luca.

6. — *D. 11 lug. 1833* — 1. La esecuzione della pena di morte, inflitta per misfatti commessi da' detenuti ne' luoghi di pena o di custodia, sarà fatta in sito pubblico vicino a quello ove si è delinquito. E pe' condannati alla relegazione, se siasi delinquito nel circuito dell'isola, nel sito pubblico del commesso misfatto, od in sito pubblico vicino. — 2. Il termine per la esecuzione della decisione, stabilito dagli articoli 561 e 567 del Regolamento de' 15 novembre 1828 per la disciplina delle autorità giudiziarie, decorrerà ne' casi dell'articolo precedente dallo arrivo del condannato nel carcere del luogo ove deve subire la pena.

VS. **Morte.**

7. — *D. 16 giug. 1824* — 1. Sarà da ora innanzi esattamente eseguito il regolamento da Noi approvato ed annesso al presente decreto, che stabilisce il modo in cui i condannati all'ergastolo debbono espiare la loro pena, e tutt'altro relativo al di loro mantenimento.

Reg. 16 giug. 1824 — La pena dell'ergastolo, a' termini dell'articolo 7 delle leggi penali, consiste nella reclusione d'un condannato per tutta la vita nel forte d'un'isola, senza ferri. — 2. Pe'Reali domini di quà del Faro i condannati all'ergastolo per ora espieranno la loro pena nell'ergastolo esistente nell'isola di S. Stefano. — . . . . . — 6. I condannati all'ergastolo non saranno obbligati a nessun lavoro o servizio forzato. — La polizia interna del locale di loro reclusione e dell'ospedale particolarmente destinato all'ergastolo suddetto, sarà praticata da' servi di pena a tale oggetto dal comandante destinati. ec.

VS. **Ergastolo.**

8. La pena de'*ferri* sottopone il condannato a fatiche penose a profitto dello Stato. Essa è di due sorte per gli uomini. *P*. 3, 3.° 9 *s*. 17. 19. 34, *1*.°

La prima si espia ne'*bagni*, ove i condannati strascineranno a'piedi una catena, o soli, o uniti a due, secondo la natura del lavoro cui verranno addetti. *P*. 68.

La seconda si espia nel *presidio*. Per questa pena è sottoposto il condannato ai lavori interni di un forte, con un cerchio di ferro nella gamba destra, secondo i regolamenti. *P*. 68.

La pena de'ferri verrà espiata nel presidio ne'soli casi che sono dalle leggi indicati.

9. La pena de'ferri sarà di quattro gradi eguali, ciascuno di anni sei. *P*. 8.

Il primo comincia dagli anni sette, e termina a'dodici. *Pp*. 614.

Il secondo comincia da'tredici, e termina a'diciotto. *Pp*. 614.

Il terzo comincia da'diciannove, e termina a'ventiquattro. *Pp*. 613.

Il quarto comincia da'venticinque, e termina a'trenta. *Pp*. 613.

---

8 e 9. — *R. 22 lug. 1815* — Il rispetto che bisogna coltivare nel popolo verso i Ministri della Religione, ha determinato Sua Maestà ad abolire la pena della gogna verso gli ecclesiastici. — Ha di più la Maestà Sua ordinato che la pena de' lavori forzati cui essi potranno essere condannati, debba espiarsi nelle prigioni, o ne' castelli. Per adempiere questa Sovrana determinazione, in ogni caso di condanna di Ecclesiastici a'lavori forzati, ne sospenderete l'invio a'bagni, e mi farete rapporto, perch' io possa fissare il castello o la prigione, ove il condannato debba essere tradotto. Intanto tratterrete in prigione coloro che si trovano già condannati, e me ne darete avviso per le mie disposizioni, indicandomi la loro patria, e qualche altra considerazione che voi crederete poter influire sul luogo da assegnarsi per espiar la pena. — *Tommasi*. (V.P.5, *L. 30 sett. 1839*.)

R. 15 sett. 1817 — S. M. ha ordinato che ai lavori che si eseguono negli ospedali, quartieri, castelli, e generalmente a qualunque incumbenza che richieda l'occupazione di uno, due o pochi forzati, non sieno addetti se non coloro soltanto fra essi a' quali rimane a subire una pena minore di anni cinque.

R. 21 feb. 1818 — Ordina che la diminuzione di tre quarte parti di pena a' condannati a' lavori forzati addetti agli ospedali militari con attestato de' superiori per la piena soddisfazione del servizio, debba aver luogo ne' soli casi di bisogno straordinario, per morbi contagiosi che si manifestano negli ospedali, e pel solo tempo in cui tale bisogno durerà, da doversi riconoscere ed attestare l'esistenza e la cessazione di detto bisogno dal Consiglio de' medici dell'ospedale sulla richiesta del direttore.

D. 7 ott. 1823 — N.° XVIII. BAGNI DE' CONDANNATI. — *Pianta organica de' suddetti bagni e degl' individui ivi addetti*. — BAGNI di prima classe — Darsena; Carmine; Granili al ponte della Maddalena; Castellammare; Brindisi; Isola di S. Stefano. — BAGNI di seconda classe — Granatello; Pozzuoli; Gaeta; Ponza; Cotrone; Pescara; Ospedale di Piedigrotta.

R. 5 ott. 1824 — In alcune delle prigioni centrali si trovano de' condannati a' ferri nel presidio da spedirsi nel luogo della pena. I Forti destinati alla espiazione della medesima non sono attualmente nel caso di ricevere un maggior numero di presidiari, e degli altri Forti solo quello del Carmine in Napoli ha un locale che può servire alla espiazione della indicata pena. — S. Maestà si è degnata ordinare, che lino allo stabilimento de' nuovi locali, gli anzidetti condannati si mandino ad espiar la pena in quello che esiste nell' indicato Forte del Carmine, e che si conceda loro la diminuzione di un quarto della pena, calcolandosi all'effetto per un anno il periodo di nove mesi, tanto pel tempo in cui i condannati espieranno la pena in detto locale, quanto pel tempo in cui ciascun di essi è stato in carcere dopo che la condanna si rese esecutiva.

D. 9 sett. 1825 — 1. I condannati a'ferri nei bagni 3 mesi prima di compier la pena saranno inviati alla polizia con uno stato in cui sieno essi nominativamente inscritti, e vengano designati i loro misfatti, la condanna, l'autorità che l' ha profferita, ed il giorno preciso del termine della loro pena rispettivamente. — Un duplicato di tale stato si farà pervenire in questa parte del regno al nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, ed al di là del Faro al nostro Luogotenente generale. — 2. Il nostro Ministro Segretario di Stato della polizia generale ed il direttore generale della Polizia al di là del Faro solleciteranno gli adempimenti che per effetto della condanna debbono accompagnare la liberazione de' condannati. Dopo questi adempimenti li faranno porre subito in libertà, ancorchè non siasi giunto al termine della pena, che in questo caso è lor condonata pel tempo che rimarrebbe a compierne la espiazione.

D. 10 lug. 1826 — 1. Vengono estese a' con-

10. Le donne condannate a' ferri saranno impiegate a' lavori nell'interno di una casa di reclusione. *P.* 8. 11. 68.

11. I condannati alla *reclusione* son chiusi in una casa di forza, ed addetti a'lavori, il di cui prodotto potrà per una parte esser impiegato a di loro profitto, secondo i regolamenti che farà il Governo. *P.* 3, *4.*° 17. 19. *22 s.* 34, *1.*° 65 — *Pp.* 614.

La durata di questa pena non sarà minore di sei anni, nè maggiore di dieci.

12. La *relegazione* si esegue trasportandosi il condannato in un'isola, per doversi trattener libero nel corso della condanna. *P.* 3, *5.*° 18 — *Pp.* 614.

La durata di questa pena non è minore di sei anni, nè maggiore di dieci. Un decreto del Governo designerà le isole destinate per questa pena, e ne stabilirà i regolamenti.

In caso di trasgressione, la pena della relegazione si convertirà in altrettanto tempo di reclusione. *P.* 11 — *Pp.* 476 *s.*

---

dannati a'ferri nel presidio le determinazioni prese col decreto de'9 di settembre 1823 per la liberazione de'condannati a'ferri ne'bagni.

Reg. 6 giug. 1831 — I servi di pena da addirsi al servizio dell'ospedale, sia per secondi infermieri qualora ne abbiano la capacità, sia per la polizia, dovranno essere di buona condotta, non condannati per furto, e di bassa condanna. Essi conducendosi bene avranno il vantaggio di valer loro otto mesi di servizio che presteranno nell'ospedale per un'anno della rimanente pena che dovranno espiare, a tenore dell'art. 348 dell'ordinanza dell'amministrazione militare del 1824. Coloro però che dovessero rimandarsi al bagno per cattiva condotta, non godranno di un tal beneficio pel servizio prestato.

D. 27 mar. 1828 — 1. I condannati a' ferri addetti a' lavori nelle nostre Reali delizie, o in altre opere pubbliche, le quali volta per volta dichiareremo, riceveranno la diminuzione di un terzo della pena pel tempo in cui vi avranno lavorato: valutandosi all'effetto per un mese il periodo di venti giorni dell'enunciato servizio. — 2. Il nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina ci proporrà un regolamento contenente le norme per ottenersi un esatto notamento della durata del servizio che ciascun servo di pena presterà, sia con continuazione, sia con interruzione di tempo. In quest'ultimo caso la durata del servizio si avrà nel totale de'periodi diversi in cui il servo di pena vi sarà stato addetto. — 3. Sei mesi prima che per effetto della diminuzione della pena i forzati ne compiranno l'espiazione, il Ministro di guerra e marina farà pervenire al Ministro di grazia e giustizia uno stato che contenga nominatamente ciascun di essi per la formazione de'particolari decreti di grazie concernenti l'enunciata diminuzione di pena. — 4. I forzati che in tempo del servizio evadessero, non solo perderanno il beneficio accordato dall'articolo primo di questo decreto, ma avranno pure l'aumento della pena che per la evasione de'condannati è dalla legge stabilito.

D. 3 ag. 1832 — Veduto il real decreto de'27 di marzo 1828, non che il regolamento annesso all'altro real decreto de' 18 di settembre 1829 ec. — 1. I condannati a'ferri nel presidio, addetti a' lavori del Genio nella real piazza di Gaeta, a somiglianza de' servi di pena, ed ai termini de'citati reali decreti, godranno della diminuzione di un terzo della pena pel tempo che vi avranno lavorato, in guisa che sarà valutato per un mese il periodo di giorni venti di tale servizio.

R. 1 ott. 1835 — Dichiara, che essendo il forte del Carmine un luogo ordinario di espiazione di ferri nel presidio, non debba dal giorno primo gennaio 1836 aver più luogo la diminuzione del quarto della pena che era temporaneamente accordata.

R. 7 nov. *1835* — S. M. si è degnata comandare che i presidiari addetti a' lavori nel Reale Opificio di Pietrarsa, non che quelli destinati a'quartieri militari, alle Caserme de'Forti, agli Ospedali ed a'Padiglioni militari, laddove serberanno buona condotta, godano per massima della diminuzione del terzo di pena pel tempo del lavoro o della loro destinazione negli enunciati locali, secondo è stabilito dall'articolo 348 della Ordinanza Amministrativa militare de' 25 giugno 1824.

V. Statuto penale *pe' reati commessi dai forzati e loro custodi.* — V. Statuto penale *pe' reati de' presidiari e loro custodi.* — VS. **Bagni, Presidio.**

11. — *D. 21 ap. 1845* — (*Decreto col quale si approvano le istruzioni per la classificazione, l'occupazione e la istruzione religiosa-morale de' rinchiusi nelle prigioni, ed il programma per la costruzione delle carceri centrali in tutti i reali domini.*)

VS. **Reclusione.**

12. — *D. 4 ag. 1823* — La pena della relegazione inflitta a' detenuti i quali dopo il giudicato non sono stati spediti nelle isole, dev'esser diminuita della metà pel tempo in cui essi l'avranno subita nel carcere. Quindi il periodo

13. L'*esilio dal regno* si esegue trasportando il condannato fuori del territorio del regno, per non rientrarvi, durante il tempo della pena. *P.* 3, 6.° — *Pp.* 614.

Esso è *perpetuo*, o *temporaneo*. Il temporaneo non è minore di cinque anni, nè maggiore di venti.

In caso di trasgressione dell'esilio temporaneo, questa pena sarà convertita in altrettanto tempo di relegazione. Ma se la durata dell'esilio temporaneo che rimaneva al condannato ad espiare, fosse maggiore del *maximum* della relegazione, questi tornerà dopo la relegazione a subire il resto dell'esilio temporaneo. *P.* 12.

In caso di trasgressione dell'esilio perpetuo, il reo sarà condannato alla reclusione, ed espiata questa pena, tornerà all'esilio perpetuo. *P.* 11.

14. L'*interdizione da' pubblici ufizi* consiste nella esclusione del condannato da ogni funzione o impiego pubblico, e nella incapacità di esser tutore o curatore, tranne pei suoi figliuoli, e col voto del consiglio di famiglia. *C.* 9. 326. 328. 342. 366. 403. 906 — *P.* 3, 7.° 17 *s.* 27 — *Pp.* 614.

15. L'*interdizione patrimoniale* porta il divieto di amministrare il proprio patrimonio. *C.* 113. 365, 2.° 373 *ss.* 428 *a* 432. 434 *s.* 693. 757. 859. 1078 *s.* 1258. 2107. 2158 — *P.* 3, 8.° 17 — *Pp.* 614.

L'amministrazione verrà regolata secondo le norme delle *leggi civili* per le persone interdette. *C.* 412 *ss.*

16. Il condannato all'ergastolo perde la proprietà di tutti i beni che possedeva: la sua successione è aperta a vantaggio de'suoi eredi, come se egli fosse morto senza testamento, non potendo più disporre nè per atto tra vivi, nè per testamento, di tutti o di parte de'suoi beni. *C.* 638 *s.* 814 *s.* 818 — *P.* 7.

Non può nè anche acquistare nè per atto tra vivi nè per causa di morte. Tuttavia la legge lo considera come mezzo ed organo per potere i di lui discendenti con-

---

di sei mesi dell'espiazione di questa pena nel carcere è calcolato per un anno.

Reg. 22 nov. 1825 — Le isole destinate alla relegazione sono Ventotene, Ponza, Capri, Tremiti, Lipari, Ustica, Pantelleria e Favignana.—In ciascun'isola vi sarà un governo militare per la *vigilanza* e per la *disciplina* de' relegati.—22. Ciascuno de'relegati per condanna o per commutazione di pena, tanto in questa, quanto nell'altra parte del Regno, avrà un giornaliero sussidio di baiocchi dieci, compresovi pane e vestiario. ec.

R. 19 ott. 1835 — Tra le persone condannate a rilegazione potranno esservi donne che inviandosi co'condannati per l'espiazione della pena alle isole, rimarrebbero esposti a'pericoli il pudore e la loro onestà. Quindi il bisogno di ritenersi le condannate in carcere per subirvi la rilegazione. — Rassegnato l'affare a S. Maestà, si è la Maestà S. benignata ordinare, che le donne ritenute in carcere per espiarvi la rilegazione, abbiano la diminuzione della pena, uniformemente al decreto de'4 agosto 1825, ed a'Reali rescritti del dì 1.° dicembre 1833 e 13 febbraio 1834.

D. 9 mag. 1838 — Veduto il decreto del dì 4 di agosto 1825 ec. — 1. Il decreto di che trattasi, vigente in questa parte del Regno, è pure applicabile a'condannati a rilegazione nei nostri Reali domini oltre il Faro.

M. 25 ag. 1832 — Ove non potesse aver luogo la spedizione di alcuno di essi (*de'condannati alla relegazione*) per verificata infermità, dovrà allora esservi il passaggio di loi all'ospedale, ed il tempo della permanenza colà non sarà calcolato per tempo di carcere; quindi non ammessibile la diminuzione di pena stabilita col real decreto de'4 di agosto 1825.

R. 5 sett. 1835 — Nel caso di due coniugi condannati alla relegazione S. M. ha ordinato che amendue i condannati espiassero la pena nell'isola, invece di ritenersi la donna nel carcere.

VS. **Relegazione.**

— *Il decreto del 4 agosto 1825, per la quale la pena della relegazione inflitta a' detenuti debb' essere diminuita della metà pel tempo che essi l'avranno subita nel carcere, non è applicabile se non quando concorrano cumulativamente queste due condizioni, cioè la temporanea sospensione dell'invio di condannati per fatto del Governo, e la continuata restrizione nel carcere. Quindi è che il Rescritto del 5 marzo 1827, interpretativo del detto decreto, sebbene dato per un caso speciale, dichiarava non ammissibile la diminuzione della pena pel condannato non spedito al suo destino per infermità, nè ritenuto in carcere dopo il giudicato, ma passato per medela all'ospedale.* 28 ap. 1854 — De Simone.

seguire i dritti successori ed i condizionali che si verificheranno a suo favore. *C.* 646. 653. 666. 814 *s.* 818. 827. 853. 1854.

Non può stare in giudizio civile nè per domandare nè per difendersi, altrimenti che sotto il nome e col ministero di un curatore nominato specialmente da quel tribunale ove l'azione è introdotta.

Il tribunale civile può obbligare i di lui eredi a somministrargli qualche sovvenzione a titolo di alimenti, i quali debbono limitarsi ad un picciolo sollievo. *P.* 17.

17. La condanna a'ferri anche nel presidio, e la condanna alla reclusione porta seco la perpetua interdizione da'pubblici ufizi, e l'interdizione patrimoniale durante la pena. *P.* 8. 11. 14 *s.*

Il condannato in oltre non potrà mai essere impiegato come perito, nè come testimonio negli atti, nè deporre in giudizio per altro oggetto, fuorchè per somministrare sempliri indicazioni. *C.* 906 — *Pp.* 205 — *N.* 9.

Il tribunale civile dispone gli assegnamenti da farsi alla famiglia del condannato, o ad altri che vi abbian dritto.

Dispone i sussidi alimentari in pro del condannato, che debbono limitarsi ad un picciol sollievo. *P.* 16.

I beni gli saranno restituiti dopo la pena: ed il curatore gli renderà conto della sua amministrazione, secondo le norme fissate nelle *leggi della procedura ne' giudizi civili.* *Pc.* 610 *ss.*

---

16 e 17. — *D. 18 ag. 1817* — 1. I pensionisti dello Stato detenuti per cause civili non perdono il diritto di farsi inscrivere sul gran libro, e di esser pagati delle rispettive pensioni. — 2. Coloro che son detenuti per cause criminali, perdono il dritto di cui si parla nell'articolo precedente, non dal giorno dell'arresto ma dal giorno in cui sono stati condannati. — 3. In conseguenza degli articoli precedenti il direttor generale del gran libro, quando conoscerà che un pensionista è detenuto per cause civili, non ritardera il corso alla inscrizione o al pagamento della di lui pensione. — Quando poi conoscerà che un pensionista è detenuto per cause criminali, ne farà rapporto al Ministro delle finanze, dal quale attenderà gli ordini della cancellazione della pensione, senza intanto ritardare il corso ordinario, sia per la inscrizione sia per lo pagamento della medesima. — Il nostro Ministro delle finanze dietro il rapporto del direttore del gran libro scriverà di uffizio al nostro Ministro di grazia e giustizia, acciò gl'indichi il giorno in cui il pensionista detenuto per causa criminale sarà stato condannato, onde poter far cancellare la di lui pensione o impedirne l'inscrizione sul gran libro.

D. 8 giugno 1818 — 1. Quando una condanna a lavori forzati, o a pena più grave pronunziata contro un individuo di un ordine cavalleresco da Noi conferito, sarà passata in cosa giudicata, il condannato issofatto per valore della condanna e senza bisogno di alcuna formalità, rimarrà decaduto da ogni onore e privilegio dell'ordine, e sarà considerato fin da quel momento cassato dal ruolo degl'individui che lo compongono. — 2. Sarà passata subito in tal caso una copia della condanna al nostro Segretario di Stato di Casa reale e degli ordini cavallereschi, per disporre la cancellazione dal ruolo del nome del condannato. — 3. Durante la espiazione di qualunque altra pena minore di quelle prevedute nell'art. 1.°, ancorchè si tratti di pene correzionali o di semplice polizia, non potrà il condannato far uso dell'insegna o distintivo dell'ordine cavalleresco.

R. 9 ap. 1832 — Sul dubbio se possono contrarre matrimonio i condannati alle pene dell'ergastolo, de' ferri e della reclusione, S.M., avuto riguardo alle prescrizioni di legge sulla privazione de' dritti civili per condanna a pene criminali, si è degnata manifestare, che i condannati ad ogni pena sieno capaci di contrarre matrimonio ecclesiasticamente, secondo le regole del Concilio di Trento; che i condannati a'ferri ed alla reclusione sieno anche capaci degli effetti civili del matrimonio, mercè l'adempimento degli atti dello stato civile, giusta le leggi in vigore; che il matrimonio de' condannati all'ergastolo debba procedere senza cotesta formalità civile, a meno che S. M. non si degni di accordarne la dispensa per particolare atto di Sovrana clemenza; e che i condannati rimangono sempre legati alle regole di disciplina de'luoghi ne'quali sono detenuti.

D. 4 ap. 1831 — 1. L'articolo 2 del real decreto de' 18 agosto 1817, che prescrive la perdita delle pensioni pe'condannati ne'giudizi criminali, sarà applicabile secondo la classifica dei pensionisti, sia di grazia, sia di giustizia, e del-

18. La condanna alla relegazione porta seco l' interdizione da' pubblici uflzi per altrettanto tempo dopo espiata la pena, per quanto è durata. *P.* 12. 14.

---

la diversa specie delle pene, giusta le norme seguenti. — 2. Le pensioni iusrritte sul gran libru in seguito di liquidazioni stabilite sulle basi del real decretu de' 3 di maggio 1816, o delle leggi e decreti anteriori relativi a liquidazione di pensioni di giustizia a favore d' impiegati civili o militari, di loro vedove ed orfani, s'intenderanno estinte nelle persone degl'intestatari ne' soli casi delle condanne portanti la pena dell' ergastolo, del quarto e del terzo grado di ferri, senza che occorra farne special menzione nella decisione. — 3. In ciascuno di tali casi, come del pari ne' casi di condanna di morte, la famiglia del condannato riterrà il dritto alla rata della pensione che è concessa dal decreto de' 3 di maggio 1816, secondo le disposizioni ivi espresse. — 4. Ogni pensione che non sia stata accordata per ginstizia, giusta le norme o del decreto suenunciato de' 3 maggio 1816, o delle leggi e decreti anteriori, e che si goda a titolo espresso di pensione di grazia, si rimarrà estinta non solo per le condanne indicate negli articoli precedenti, ma per quelle eziandio al secondo ed al primo grado di ferri. — 5. Ne' misfatti di cui parlasi nel tit. II del libro II delle *leggi penali*, si perderanno sempre le pensioni di grazia, qualunque sia la pena cui sia condannato il concessionario della pensione. — 6. Tanto delle pensioni di grazia, quanto di quelle di ginstizia, da' titolari condannati si riaqnisterà il dritto a percepirle dopo gli anni della pena espiata, e pel beneficio della riabilitazione secondo la regola degli articoli 623 e seguenti delle *leggi penali*. — 7. Gli effetti delle condanne ne' giudizi criminali intorno alla perdita delle pensioni espresse di sopra, avranno luogo sia che le condanne procedano dalle gran Corti criminali, sia che promanino da'Consigli di guerra.

R. 13 ott. 1834 — A' termini dell' art. 17 e 52 delle leggi penali ogni condanna a' ferri ancho nel presidiu porta seco la perpetna interdizione da' pubblici uflizi; e la condanna pe' detenuti s' intende incominciata dal dì in cui è divenuta esecutiva. Quindi incorre il condannato nel giorno stesso nella interdizione perpetna di cui è parola. — Un condannato a' ferri prima che, in esecuzione del giudicato, sia spedito ai bagni, potrà ottenere dalla Sovrana clemenza la condonazione della pena a' ferri. Si è dubitatu se in questo caso, rimanendo estinta con la grazia tal pena, cessi la interdizione che n'è la conseguenza legale. — La circostanza che la interdizione in esame, oltre di essere pena principale, è accessoria a quella de' ferri, non importa che, cessando la prima, debba pur essa aver fine. Anche quando la condanna a' ferri è finita colla espiazione della pena, rimane la interdizione che accompagna il condannato in tutto il corso della sua vita. — Inoltre la grazia, come eccezione del rigore della giustizia e della inviolabilità de' giudicati, non può ricevere un' applicazione estensiva che ecceda il senso del decreto con cui si concede; ed in consegnenza, ristretto il decreto alla pena de' ferri, non può farsi entrare nella grazia la pena accessoria della interdizione. A far cessare questa pena, è stabilita dagli articoli 623 a 643 delle leggi di procedura penale la *riabilitazione*, che sebbene costituisce anch'essa un atto di clemenza Sovrana, pure è ben diversa dalla grazia, di cui trattano le leggi medesime negli articoli 640 a 645, e la fan regolare da norme diverse. — Il condannato a' ferri non ispira la confidenza indispensabile alla persona in carica; e la grazia, che libera dal soffrir tormentoso della pena dei ferri, non cancella la macchia che lo fa indegno di funzioni pubbliche. Potrà egli divenir nuovamente meritevole della fiducia del Governo, ma a conseguir tal favore bisogna lo sperimento di un continuato tenor di vita che comprovi il ritorno di onorevoli abitudini nel condannato. È perciò che in forza delle enunciate leggi la riabilitazione non si accorda subito dopo cessata la pena per espiazione, ma dopo l'elasso di più anni, ed in seguito d' investigazioni, e di attestazioni favorevoli al condannato. — Rassegnato l'affare a S. Maestà, ha dichiarato che la grazia, la quale rimette o commuta la pena de' ferri, non abolisce la interdizione dai pubblici uffizi: e che nondimeno colui, al quale la M. S. siasi degnata accordar grazia, possa domandar la riabilitazione, conformandosi alle regole degli articoli 623 a 634 delle leggi di procedura penale.

M. 25 ap. 1840 — Il padre condannato alla reclusione non perde i dritti di patria potestà sopra i suoi figli, e quindi può consentire al matrimonio de'medesimi. La interdizione di questa specie di condannati è limitata dalla legge all'amministrazione del rispettivo patrimonio, e non può estendersi oltre a questo limite.

R. 12 ap. 1845 — Un vario metodo serbato dalle autorità giudiziarie per la elezione del curatore al condannato interdetto dell' amministrazione del proprio patrimonio durante la espiazione della pena de' ferri o r. — Nel fine di portare la uniformità in questa parte di servizio della giustizia riportandola a' principî delle vigenti leggi, S. M., considerato che nella soggetta specie trattasi di provvedere all'amministrazione del patrimonio soltanto, si è degnata risolvere, che ne' casi di destinazione di curatore per l'amministrazione de' beni del condannato alla pena de' ferri o reclusione, debbano provvedere i tribunali civili della provincia, senza l' avviso del Consiglio di famiglia.

19. Tutti gli stranieri condannati alla reclusione, o a' ferri ne' bagni o nel presidio, terminato il tempo della loro pena, saranno banditi dal regno. *C.* 17. 1934, *12.*°— *P.* 8. 11. 302.

20. Tutte le condanne a pene criminali saranno affisse per estratto nel luogo ove sono state pronunziate, nel comune nel cui territorio è stato commesso il misfatto, in quello ove si farà l'esecuzione, nel comune ove è il domicilio del condannato, ed in quello ove è il domicilio degli offesi o danneggiati. *P.* 3 — *Pp.* 623 *ss.*

CAPITOLO II.

Delle pene correzionali.

21. Le pene correzionali sono *P.* 29. 41. 43 *s.*

1.° la prigionia; *P.* 22.

2.° il confino; *P.* 24.

3.° l'esilio correzionale; *P.* 25.

4.° le interdizioni a tempo. *P.* 27 *s.*

22. La pena della *prigionia* si esegue in una casa di correzione, ove i condannati sono chiusi e costretti ad occuparsi, a loro scelta, di uno de' lavori quivi stabiliti. *P.* 11. 21, *1.*° 23. 26. 40.

23. I prodotti de' lavori di ciascun detenuto per causa correzionale saranno addetti *P.* 22.

1.° a ristorare i danni cagionati dal delitto, se il condannato non ne abbia altri mezzi; *C.* 1336 *s.* — *Pp.* 3 *s.* 35.

2.° alle spese comuni della casa;

3.° parte a procurargli qualche sollievo se egli no sia meritevole, e parte per formargli, dopo espiata la pena, un fondo di riserva: il tutto secondo i regolamenti. *P.* 11.

24. Il *confino* consiste nel prescrivere al colpevole di abitare in un disegnato comune nell'ambito della propria provincia o valle, alla distanza almeno di sei miglia dal comune del proprio domicilio, e da quello del commesso delitto. In caso di trasgressione la pena del confino si convertirà in altrettanto tempo di prigionia. *P.* 21, *2.*° 22. 26. 40.

---

20. — *Circ. 27 feb. 1830* — Perchè l'art. 20 delle leggi penali sia regolarmente ed uniformemente eseguito, e perchè resti tolto qualche dubbio che intorno al medesimo è surto, stimo opportuno dare le seguenti istruzioni:— 1. Le condanne che debbono essere pubblicate, sono le condanne a pene criminali. Sarebbe errore estendero ciò allo condanne a peno correzionali, ancorchè pronunziate o da gran Corti criminali, o da Commessioni militari.— 2. Le suddette condanne a pene criminali debbono pubblicarsi *per estratto*.— 3. L'affissione debb'esserne fatta nei soli cinque luoghi espressi nel citato artic. 20 delle leggi penali. — 4. Il numero degli esemplari di condanne, che si dovrà affiggere in ciascuno di tai luoghi, sarà determinato da' Procuratori generali presso le gran Corti criminali, e da' Capitani relatori presso le Commessioni militari. — 5. Il numero però degli esemplari delle dette condanne da stamparsi affin di farsene l'accennata affissione, non sarà mai maggiore di cinquanta.

21. — VS. **Gendarmi, Militari**.

22. — V. P. 11, *D. 21 ap. 1845* — VS. **Prigionia**.

24. — *R. 15 ott. 1819* — Per la esecuzione della pena del confino S. M. ha sanzionato le seguenti disposizioni. — 1. I comuni capo-luoghi di provincia, ed i siti di reale delizia non possono essere destinati per luogo di espiazione della pena del confino. —2. L'autorità cui sono affidati gli atti e la vigilanza per la esecuzione della pena del confino, è il giudice del circondario che l'ha pronunziata. Egli procede esclusivamente per gli atti di esecuzione; per la vigilanza è rappresentato da'suoi supplenti ne'comuni ov'egli non risiede: è rappresentato dal giudice di circondario, o da'supplenti di costui ne'comuni fuori della sua giurisdizione. — 3. Dopo che la condanna alla pena del confino è

25. L'*esilio correzionale* consiste in allontanare il condannato dal proprio distretto. Egli però non potrà sceegliere il suo domicilio che alla distanza di sei miglia, così dal proprio comune, come da quello del commesso delitto, e dal domicilio degli offesi o danneggiati. In caso di trasgressione la pena dell'esilio si convertirà in altrettanto tempo di prigionia. *P*. 13. 21, 3.° 22. 26. 40.

26. La prigionia, il confino e l'esilio correzionale han tre gradi. *P*. 22. 24 *s*. 82 *s*. 87.

Il primo comincia da un mese, e termina a sei mesi.

Il secondo comincia da sette mesi, e termina a due anni.

Il terzo comincia da due anni ed un mese, e termina a cinque anni.

27. Le *interdizioni a tempo* consistono nel vietare al condannato per un tempo

---

passata in giudicato, il giudice spedirà e farà notificare al condannato un ordine di rendersi al comune fissato per la espiazione della pena, e di presentarsi fra un tempo determinato che non potrà oltrepassare quindici giorni, all'autorità incaricata di vigilarne l'adempimento. — Ove il passaggio della condanna in giudicato sia stato preceduto dallo sperimento del gravame presso la G. C. criminale, o presso la Corte suprema, dovrà il Procuratore generale presso la G. C. criminale avvertirne il giudice di circondario per le sopra enunciate disposizioni. — **4**. Se il luogo destinato per la dimora del condannato sia un comune diverso da quello della residenza del giudice, ma sia nella di lui giurisdizione, questi contemporaneamente alla spedizione dell'ordine sopra stabilito invierà copia di tale ordine e copia della condanna al suo supplente in quel comune. Nel caso che il luogo dell'espiazione della condanna sia fuori del suo circondario, rimetterà la copia dell'ordine e la copia della condanna al giudice nella cui giurisdizione trovasi compreso; e questi la invierà al suo supplente, se tal luogo non sia il comune della di lui residenza. — **5**. Il condannato dovrà presentarsi ogni giorno all'autorità cui è affidata la vigilanza per la esecuzione della pena. Quest'autorità, ove sia un supplente, farà al giudice del proprio circondario in ogni 15 giorni rapporto dell'adempimento: in caso di trasgressione ne formerà processo verbale, e glielo invierà immediatamente. — **6**. Tanto nel caso di non presentazione nel termine stabilito nell'art. 3.°, quanto in caso di trasgressione all'osservanza della pena, si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 24 delle leggi penali: nel primo caso procederà il giudice che ha pronunciato la condanna; nel secondo caso, quegli nella di cui giurisdizione si trova il luogo della pena.

D. 26 lug. 1847 — **1**. Le pene di confino e di esilio correzionale, cui sieno condannate le donne, s'intenderanno espiate colla prigionia ridotta al terzo del tempo della condanna; e ciò quando le donne il domandino, o vi consentano i mariti o i padri.

25. — *R. 13 ott. 1819* — Per la esecuzione della pena dell'esilio correzionale S. M. ha sanzionato le seguenti disposizioni. — **1**. Dopo che la condanna alla pena dell'esilio correzionale avrà fatto passaggio in giudicato, il giudice che l'ha pronunziata, la farà notificare al condannato, coll'ordine di allontanarsi dal distretto o da' luoghi nella sentenza indicati fra un tempo determinato, che non potrà esser maggiore di 15 giorni. — Ove il passaggio della condanna in giudicato sia stato preceduto dallo sperimento de'gravami presso la G. C. criminale, o presso la Corte suprema, dovrà il Procuratore generale presso la G. C. criminale avvertirne il giudice del circondario per le sopraccennate disposizioni. — **2**. Darà il medesimo a'suoi supplenti ne'comuni della propria giurisdizione, ed a tutti i Regi giudici degli altri circondari del distretto avviso della condanna e del termine sopraindicato: questi ultimi comunicheranno tale avviso a' loro supplenti nei comuni dov'essi non fanno residenza.— In caso di trasgressione dell'esilio, o dell'ordine sopra enunciato, l'autorità che ne avrà avuto notizia, ne formerà processo verbale, e lo rimetterà al Giudice che ha profferita la sentenza. Questi procederà, a' termini degli art. 476 e seguenti delle *leggi di procedura penale*, all'applicazione dell'art. 25 delle leggi penali.

V. P. 24, *D. 26 lug. 1847*.

26. — *Circ. 5 lug. 1830* — Nell'articolo 26 delle leggi penali le pene di prigionia, di confino e di esilio correzionale han gradi diversi distinti per mesi e per anni. Poichè varia nel calendario la durata de'mesi, e per le pene in particolare non è determinato il periodo mensile, è surta quistione circa la sua durata. Si crede da una parte che, ritenuto il calendario Gregoriano, il calcolo de'mesi di pena sia da farsi data per data; e dall'altra si crede, che ciascun mese debba avere invariabilmente la durata di giorni trenta. — Secondo lo spirito delle leggi vigenti, delle due opinioni deve ritenersi la prima.

non minore di due mesi nè maggiore di cinque anni uno o più de'seguenti dritti: *P.* 14. 21, 4.° 28. 43.

1.° di voto o di elezione; *P.* 14. 28.

2.° di eligibilità a funzioni o impieghi pubblici; *C.* 9 — *P.* 14. 28.

3.° dell'esercizio de'medesimi; *P.* 28.

4.° di un'arte o mestiere; *P.* 28.

5.° di ottenere il permesso di asportar le armi; *P.* 151.

6.° di accesso in alcuni luoghi;

7.° di esser adoperato come perito ne'giudizl penali; *Pp.* 64 *ss.*

8.° di voto e suffragio nelle deliberazioni del consiglio di famiglia; *C.* 327 *s.* 365 — *P.* 14.

9.° di esser tutore o curatore, eccettochè de'propri figli, concorrendovi il parere del consiglio di famiglia. *C.* 326 *s.* 342. 365 *s.* — *P.* 14.

28. È nelle facoltà del giudice di aggiungere alla prigionia, al confino ed all'esilio correzionale la interdizione a tempo di uno o più de'dritti indicati nell'articolo precedente, come pena accessoria. *P.* 21. 27.

L'interdizione a tempo della eligibilità, o dell'esercizio di taluna carica o mestiere, o del voto in alcune elezioni, sarà sempre aggiunta nella decisione o sentenza di condanna, se il reato siasi commesso esercitando la facoltà di eleggere, o brigando di essere eletto, o abusando della carica o del mestiere. *P.* 100. 153. 167. 211. 234. 239. 297. 317. 332. 371. 392. 401.

CAPITOLO III.

Delle pene comuni alla giustizia criminale ed alla correzionale.

29. Sono pene comuni alla giustizia criminale o correzionale — *P.* 2 *s.* 21.

1.° l'ammenda; *P.* 30.

2.° la malleveria. *P.* 31.

30. Il *minimum* dell'*ammenda* criminale o correzionale è di ducati tre: per le città di Napoli, Palermo e Messina, e loro borghi e sobborghi, il *minimum* è di ducati sei. Il *maximum* di tale ammenda viene dalle leggi indicato ne'casi particolari. Quando però ad un delitto viene delle leggi applicata in termini generali l'*ammenda correzionale*, questa non sarà maggiore di ducati cento.

L'ammenda non è mai data come pena principale nelle materie criminali. *P.* 29, *1.*° 35 *s.* 39. 48 *a* 51.

31. La condanna alla *malleveria* astringe il condannato a dar sicurtà di sua buona condotta per un tempo non minore di tre anni, nè maggiore di dieci. *P.* 29, *2.*° 32. 34. 163.

La somma ricercata per la sicurtà non sarà mai minore di ducati cento, nè maggiore di cinquemila. Questa non può esigersi che in caso di condanna per misfatto o delitto commesso nel tempo della sottoposizione alla malleveria. *P.* 48 *s.* — *Pp.* 126.

Le somme riscosse saranno addette in preferenza alle restituzioni, a'danni ed interessi, ed alle spese cagionate agli offesi dal nuovo misfatto o delitto. *C.* 1336 — *P.* 23, *1.*° 35 — *Pp.* 3 *s.* 35. 123.

---

28. — *D. 2 sett. 1832* — 1. Il notaio condannato alla prigionia, al confino, all'esilio correzionale, rimarrà per effetto della condanna stessa sospeso dall'esercizio delle funzioni di notaio durante il periodo della espiazione della pena. V. P. 16 e 17, *D. 8 giug. 1818.*

30. — *M. 19 giug. 1854* — L'ammenda costituisce pena principale nelle materie correzionali quando non si trova stabilita altra pena. È accessoria quando è aggiunta alla pena afflittiva.

32. Il condannato a dar malleveria, se non può dare la sicurtà ordinata nell'articolo precedente, sarà messo a disposizione della polizia. *P.* 31. 33.

33. Ogni individuo messo a disposizione della polizia dee, secondo i regolamenti, dimostrare al termine di ogni mese di essere nell'esercizio di un'arte o di un mestiere.

Chiunque nol faccia, verrà anche d'ordine della polizia allontanato da un dato luogo, o anche confinato in un luogo determinato del regno, per esservi applicato ad un'arte o ad un mestiere, secondo i regolamenti, per tutto il tempo della condanna. Pur tutta volta potrà essere abilitato ad uscirne,

1.° se adempia alla malleveria, a'termini dell'articolo 31;

2.° se il decurionato del suo comune lo reclami con atto pubblico, di cui la polizia medesima riconosca la verità ed il libero voto.

In questo secondo caso adempirà di nuovo all'obbligo di dimostrare in ogni mese di essere occupato in un'arte o in un mestiere. *P.* 32.

34. La malleveria sarà aggiunta *P.* 31.

1.° nelle condanne alla reclusione o a'ferri, anche se questi vengano espiati nel presidio; *P.* 8. 11. 139. 146. 156. 183. 271. 286.

2.° in tutte le condanne per misfatti o delitti contra lo Stato.

35. Le ammende, egualmente che le somme sopravanzanti dalle malleverie, obbliganze, cauzioni o pleggerie incassate, o dal prezzo degli oggetti confiscati, son destinate al ristoro de'danni ed interessi, e delle spese sofferte principalmente dagl'innocenti perseguitati per errore o calunnia ne'giudizi penali, e quindi da'danneggiati poveri; purchè i colpevoli che debbono per legge soddisfare sì gli uni, che gli altri, non ne abbiano il modo.

Il Governo con decreto particolare organizzerà per ogni provincia o valle l'amministrazione di una cassa chiamata *Cassa delle ammende*, destinata a ricevere siffatte somme. *C.* 1336 — *P.* 29 *ss.* 44 *s.* — *Pp.* 122 *s.* 568. 588.

CAPITOLO IV.

Delle pene di polizia.

36. Le pene di polizia sono *P.* 2. 40 *s.* 44 *ss.*

1.° la detenzione; *P.* 37.

2.° il mandato in casa; *P.* 38.

3.° l'ammenda. *P.* 39.

37. La *detenzione* si espia nella stessa casa di correzione, e nella forma stessa destinata per la prigionia. Non può essere minore di un giorno, nè maggiore di ventinove. *P.* 22. 26. 36, *1.*° 40. 253.

38. Il *mandato in casa* consiste nel prescrivere al condannato di dimorare nella sua abitazione per uno spazio di tempo continuo, che non può esser minore di tre giorni, nè maggiore di ventinove. In caso di trasgressione la pena del mandato si convertirà in altrettanto tempo di dentenzione. *P.* 36, *2.*° 37. 40.

---

35. — *D. 2 gen. 1822* — 1. Le *leggi della procedura ne' giudizi penali* lasciano in tutta la sua integrità la distinzione de'poteri giurisdizionali costituiti dalle leggi de'21 di marzo e de'29 di maggio 1817, le quali rimangono in pieno vigore.—L'articolo 35 delle *leggi penali* non comprende le ammende che sono attribuite a'comuni dall'articolo 194 della legge de' 12 di dicembre 1816, il quale rimane similmente in tutta la sua piena osservanza.

VS. **Ammende**.

37 e 38. — V. P. 16 e 17, *D. 8 giug. 1818*; e 28, *D. 2 sett. 1832*.

39. L'*ammenda di polizia* non è minore di carlini cinque, nè maggiore di ventinove: per le città di Napoli, Palermo e Messina, e loro borghi e sobborghi, il *maximum* di questa ammenda è di carlini cinquantanove. *P.* 30. 35. 40. 48 *s.*

CAPITOLO V.

Delle disposizioni comuni alle pene della giustizia correzionale e della polizia.

40. Nella prigionia, nel confino, nell'esilio correzionale, nella detenzione e nel mandato in casa, i giorni di pena sono interi di ventiquattr'ore. *P.* 22. 24 *s.* 37 *s.* 52.

41. Alle pene correzionali e di polizia si può, quando il caso lo consigli, aggiungere la *pubblica riprensione*. *P.* 21. 36. 42 *s.*

Questa si esegue per l'organo del giudice di circondario: in caso di appello si esegue per l'organo del presidente della gran Corte criminale, dopo passata la sentenza in giudicato. *Pp.* 380. 419.

42. Chiunque nel caso dell'articolo precedente non accolga la riprensione con rispetto, sarà sottoposto alla detenzione di un giorno sino a ventinove; salvo se la mancanza di rispetto non degenerasse in altro reato preveduto dalla legge. *P.* 37. 41. 174 — *Pc.* 183 *s.* — *Pp.* 346.

Alla suddetta pena può essere aggiunta l'ammenda nella somma stabilita negli articoli 30 e 39, secondo le differenti giurisdizioni.

43. Può la giustizia correzionale e di polizia esigere anche *cauzioni* ed *obblighi* dalle parti per provvedere al buon ordine pubblico ed alla loro scambievole sicurezza. *C.* 1883 *ss.* — *P.* 42. 163.

Le *pleggerie* in questo caso per l'osservanza di tali obblighi non possono esser minori nè maggiori della somma fissata per le ammende negli articoli 30 e 39, secondo le varie giurisdizioni. *P.* 30. 39.

Può anche in caso di trasgressione ingiungersi negli obblighi la pena del primo grado di esilio correzionale, o confino, o pure del mandato in casa, secondo la differenza delle giurisdizioni. *P.* 25 *s.* 38.

Per assicurare l'osservanza delle interdizioni a tempo di alcuni dritti, a'termini dell'articolo 27, s'ingiungerà sempre al condannato un obbligo sotto pena dell'ammenda correzionale, o del primo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale, in caso di trasgressione: salve le pene più gravi che la trasgressione potrebbe per se stessa portare. *P.* 22. 24 *ss.* 27.

CAPITOLO VI.

Delle disposizioni comuni a' tre ordini della giustizia penale.

44. La *confiscazione del corpo del delitto* e degl'istrumenti che han servito, o che erano destinati a commetterlo, quando la proprietà ne appartenga al condannato, è comune a'tre ordini di giustizia. Essa accompagna di regola ogni condanna per misfatto o delitto. *C.* 2183 — *P.* 35. 45 — *Pp.* 582.

---

39. — *D. 20 ag. 1840* — 1. Le disposizioni dell'articolo 39 delle *leggi penali* relative al *minimum* dell'ammenda per le città di Napoli, Palermo e Messina, sono estese per la città di Catania.

VS. **Ammende**.

Non può esser pronunziata per le contravvenzioni di polizia, che ne' casi indicati dalla legge. *P.* 465.

45. Il prodotto della vendita degli oggetti indicati nell'articolo antecedente sarà versato nella cassa delle ammende. *P.* 35 — *Pp.* 568.

46. La condanna alle pene stabilite dalla legge si pronunzia sempre senza pregiudizio delle restituzioni, e de' danni ed interessi che possono esser dovuti alle parti. *C.* 1103. 1336 *s.* — *P.* 47.

47. Il colpevole sarà condannato non solo alle restituzioni che fossero dovute, ma anche alle indennizzazioni. Il giudice le determinerà e liquiderà, senza poterne pronunziare, anche col consenso della parte, l'applicazione ad un'opera qualunque. *C.* 1103. 1336 — *P.* 46. 48. 51 — *Pp.* 3 *s.*

48. L'esecuzione delle condanne all'ammenda, alle restituzioni, a' danni ed interessi, alle spese ed al pagamento della malleveria sarà fatta col mezzo della coazione personale. *C.* 1934, 3.° 1940. 1988 — *P.* 30. 39. 49 *ss.* — *Pp.* 378. 637. 639. 645.

49. Ne' casi di ammende o spese a favor dello Stato, se il condannato costituito in prigione in forza dell'articolo precedente dimostri, secondo i regolamenti veglianti, l'assoluta impossibilità di pagare, otterrà la libertà: salva sempre l'azione reale, se sopravvenga in lui qualche possibilità di pagamento. *C.* 1940. 1988 *s.*

---

48 e 49.—*D. 23 dic. 1822* —1. L'imputato di contrabbando si reputerà povero nel solo caso, che a' termini dell'art. 7 del decreto de' 13 gennaio 1817, non possegga veruno stabile, non abbia veruna industria, ma viva soltanto col travaglio giornaliero delle sue braccia. — 2. Il contrabbandiere inabile a pagare le ammende sanzionate pel contrabbando, verrà in luogo delle medesime condannato alla prigionia pel tempo che sarà determinato nel seguente modo: — Se l'ammenda non eccede i duc. 100, la prigionia si applicherà nel primo grado; — Se eccede questo valore, la prigionia si applicherà nel secondo grado. — 3. Nel caso di contrabbando che oltre l'ammenda porta a pena afflittiva, verrà con questa pena cumulata la prigionia, che in forza del precedente articolo si applicherà al contrabbandiere povero. — La espiazione delle pene cumulate sarà eseguita secondo le norme determinate nell'articolo 53 delle leggi penali.

D. 16 feb. 1823—1. Le ammende per trasgressione, che in forza di disposizione di legge si sperimentano con azione civile, non rimangono estinte colla morte del trasgressore, e potrà per le medesime agirsi contra colui che lo rappresenta. — 2. Rimangono abolite colla morte del trasgressore le ammende che si sperimentano con azione penale. Quando però egli vi sia stato condannato prima di morire, e la condanna sia divenuta esecutiva, potrà in questo caso, per la esecuzione del giudicato, agirsi contra colui che lo rappresenta, coll'azione civile.

D. 8 mar. 1826 — 1. Per le restituzioni e per lo rifacimento de' danni ed interessi provegnenti da reato, la coazione personale si eseguirà osservandosi le forme prescritte dalle *leggi di procedura ne' giudizi civili.* — 2. Le stesse forme si osserveranno, ancorchè per decisione delle antiche autorità giudiziarie siasi ordinata la continuazione della pena fino alla restituzione o al soddisfacimento de' danni ed interessi. — 3. Cesserà il bisogno della sentenza che, a' termini dell' articolo 803 delle citate leggi, dee pronunziare espressamente l'arresto, laddove la somma da restituirsi, o quella de' danni e degl' interessi, sia stata liquidata nella stessa decisione penale.

D. 20 giug. 1827 — Veduti i decreti de' 13 gennaio 1817 e de' 21 settembre 1818, del pari che il Reale rescritto de' 23 novembre dello stesso anno, dalla combinazione de' quali risulta — Che per la esecuzione di condanne alle spese di giustizia è ammessa la coazione personale, se il condannato possegga uno o più fondi soggetti a contribuzione maggiore di duc. sei, ovvero abbia una industria visibile; nella mancanza delle quali condizioni, oltre la inammissibilità della coazione personale, non si dà neppur luogo ad agire sopra tali fondi; — Che avverso i militari condannati alle spese di giustizia è sempre esclusa la coazione personale, salvo ad agire sopra i di loro beni; — Volendo Noi determinare le norme nella esecuzione della condanna all' ammenda profferita ne' giudizi penali, abbiamo ec. — 1. Le disposizioni contenute negli enunciati decreti e Reale rescritto circa la condanna al rifacimento delle spese di giustizia, avranno anche luogo per la esecuzione di condanna ad ammenda profferita come *pena accessoria* ne' giudizi penali.—2. Nel caso di condanna ad ammenda che costituisce pena principale del reato, il condannato che a norma dei decreti e del Real rescritto espressi avrà giu-

50. Nel caso di concorrenza dell'ammenda o della confiscazione colle restituzioni e co' danni ed interessi su' beni insufficienti del condannato, queste ultime condanne saranno preferite alle prime. *C.* 1988 — *P.* 46 *s.* 322 — *Pp.* 123.

51. Tutti gl'individui condannati per uno stesso reato son tenuti in solido alle ammende, alle restituzioni, a' danni ed interessi, ed alle spese. *C.* 1159 *s.* — *P.* 47 *s.* — *Pp.* 4.

Ne'casi di risponsabilità civile, che potranno presentarsi ne'reati, si eseguirà il disposto dalle *leggi civili*. *C.* 1336 *ss.*

CAPITOLO VII.

Della esecuzione delle pene.

52. Ogni condanna s'intende cominciata ad espiare pe'detenuti, dal giorno in cui è divenuta irrevocabile; pe'non detenuti, dal momento della esecuzione effettiva. *P.* 40 — *Pp.* 305. 310. 316. 380. 384. 397 *s.* 418. 423. 425.

stificato l'assoluta impossibilità di pagare, verrà in luogo dell'ammenda sottoposto dal giudice che l'ha pronunziata, alla pena a secondo dei casi determinati ne'seguenti articoli. — 3. Se l'ammenda è di polizia, si applicherà la pena del mandato in casa, ovvero quella data detenzione, secondo la diversità delle circostanze. — 4. Se l'ammenda non eccede li duc. 100, si applicherà la prigionia nel primo grado: il giudice potrà discendere alle pene di polizia.— 5. Se l'ammenda sorpassi il valore di duc. 100, si applicherà la prigionia nel primo al secondo grado.
R. 6 giug. 1842 — Il decreto de'16 di febbraio 1823, col quale si permette di agire contro gli eredi del contravventore per la inflizione della multa od ammenda che per legge si sperimenta con azione civile, non si deve restringere alle ammende o multe che tengono luogo di danni ed interessi, ma si deve applicare a tutte le altre in quello contemplate, nel senso più ampio.
M. 8 ott. 1855 — Il sistema di taluni giudici, che nella stessa sentenza con cui si pronunzia la pena dell'ammenda, sostituiscono la pena novella nel caso fosse giustificata la impossibilità di pagamento, è contrario all'articolo 2 del real decreto de' 20 giugno 1827. Perocchè i magistrati debbono poggiare le loro pronunzie sopra fatti discussi, e quindi per la commutazione di pena occorre altro giudizio.
M. 29 nov. 1854 — Pronunziata la pena da sostituirsi all'ammenda, compete l'appello se emessa dal Giudice di circondario, e compete il ricorso per annullamento se profferita dalla gran Corte criminale; poichè, nella possibilità di erronea applicazione della legge, è mestieri che si lasci libera alle parti la produzione de' gravami, non potendosi attribuire alla condanna il carattere di giudicato irretrattabile.

VS. **Ammende, Danni ed Interessi, Spese.**
52. — *R. 26 lug. 1827* — Ove la decisione di condanna profferita in una causa individua s'impugni col ricorso per annullamento da alcuno de'condannati, la espiazione della pena per l'altro che si è acchetato alla condanna, incomincia dal giorno della decisione che l'ha pronunziata, tanto nel caso che si rigetti il ricorso, quanto nel caso che annullandosi la decisione, egli rienisi profittare del dritto che gli accorda la legge per lo sperimento di un nuovo giudizio. (V. Pp. 316.)
R. 3 ott. 1840 — Relativamente alla condanna impugnata con ricorso alla Corte Suprema di giustizia può avvenire: — *1.º* Che al ricorso il condannato rinunzii prima che se ne decida il merito;— *2.º* Che mancando la rinunzia, si profferisca dalla Suprema Corte il rigetto del ricorso.— Proposta la quistione se ne' casi esposti la pena applicata incominci a decorrere pel detenuto dal giorno della condanna, ovvero da quello in cui la Corte Suprema ha deciso, S. M. ha dichiarato, che nel caso di ricorso o di rinunzia al medesimo, la condanna debbe intendersi irrevocabile nel senso dell'articolo 52 leggi penali, e per conseguenza incominciata la espiazione della pena dal dì in cui fu legalmente dedotta la rinunzia al ricorso, o sul medesimo deliberando la Corte Suprema, ebbe pronunziato il rigetto dello stesso.
R. 18 mag. 1855—S. M. si è degnata dichiarare, che nel caso di commutazione di pena temporanea, il periodo già espiato per effetto della decisione di condanna non si debba computare nel periodo della pena sostituita per grazia, il quale periodo debba invece cominciare dalla data del correlativo decreto, purchè non vi sia un espresso ordine Sovrano in contrario.

53. Quando la legge ordina che più pene sieno cumulate contro lo stesso colpevole, allora se queste sieno dello stesso genere, saranno espiate l'una dopo l'altra: se sieno di genere diverso, sempre ne comincerà l'esecuzione dalla pena più forte, salvo il caso dell'ammenda: e la pena più mite correrà dal momento in cui è terminata la prima. *P.* 30. 54. 253.

54. Chiunque in atto che sta espiando la pena, vien colpito da un'altra condanna o dello stesso genere, o di un genere men grave, continuerà ad espiare la prima pena, ed immediatamente dopo verrà sottoposto alla seconda.

Se la seconda è più grave della prima, passerà subito alla nuova pena, e immediatamente dopo tornerà ad espiare il residuo della prima. *P.* 53. 80.

R. 8 giug. 1855 — S. M. ha dichiarato, che la Real determinazione ora espressa (*R. 8 maggio 1855*) debba servire di norma per ogni caso che si possa presentare, senza distinzione di tempo in cui sia avvenuta la commutazione.

53. — *R. 7 sett. 1836* — Le leggi penali negli articoli 53, 80 ed 81 preveggono il cumulo di più pene nell'individuo medesimo, e ne fissano il modo di espiazione. — Il primo degli enunciati articoli dispone, che quando la legge ordina che più pene siano cumulate contro lo stesso colpevole, allora se queste sieno del medesimo genere, saranno espiate l'una dopo l'altra: se sieno di genere diverso, sempre incomincerà l'esecuzione della pena più forte, salvo il caso dell'ammenda; e la pena più mite correrà dal momento in cui è terminata la prima. — L'articolo 80 poi, consecutivo all'articolo 79 che stabilisce l'aumento della pena d'un grado per effetto di recidiva in misfatti, dispone che quando l'aumento porta a pena temporanea, e la prima condanna non si trova ancora espiata, il tempo della nuova pena si cumula. Se questa unione porta una pena che *eccede il quarto grado de' ferri*, il condannato passerà ad espiarla nell'ergastolo, cumulandosi i tempi delle due pene. — Finalmente l'articolo 81 prevede il caso di misfatto commesso nell'ergastolo, e fa distinzione fra il condannato all'ergastolo ed il condannato che trovasi ad espiar nell'ergastolo la *pena temporanea* a' termini del precedente articolo 80. — Il cumulo della pena dei ferri ne' bagni e della pena de' ferri nel presidio può menar le pene cumulate ad una durata che eccede il periodo di anni trenta, massime nella pena de' ferri. Si è domandato, se in questo caso l'espiazione della pena debba esser regolata a norma dell'articolo 53 o dell'art. 80 delle leggi penali: a qual effetto se il condannato, subita la pena de' ferri ne' bagni, debba passare alla espiazione dell'altra nel presidio, ovvero se le due pene sieno da espiarsi nell'ergastolo pel tempo che risulta dal cumulo delle due pene. — Da quanto si è premesso risulta, che son regolati da due articoli l'ordine ed il modo di espiazione di pene cumulate: mentre il primo riportasi a pene che unite non eccedono il quarto grado de' ferri, l'altro si riferisce a pene cumulate che per intensità e durata vanno al di là di tal grado di ferri. E in questo ultimo caso che l'espiazione ha luogo nell'ergastolo, cumulandosi i tempi delle pene. — Quantunque la pena dei ferri ne' bagni e la pena de' ferri nel presidio variino sul modo di espiazione, pure nella scala delle pene criminali, stabilite nell' art. 3 delle leggi penali, figurano esse di genere e di grado identico, occupando indistintamente il posto medesimo tra l'ergastolo e la reclusione. — Mirasi altrettanto negli articoli 53 e 57 delle stesse leggi penali, che regolando il passaggio da uno ad altri gradi di pena, non ammettono passaggio da' ferri nel presidio a' ferri ne' bagni, nè dalla seconda alla prima di queste pene. — Ove dunque il cumulo delle enunciate pene de' ferri nei bagni e de' ferri nel presidio, contemporaneamente applicate, ecceda il periodo di anni trenta, si avrà il caso cui è relativa la determinazione dell'articolo 80 in esame. — Nel Consiglio ordinario di Stato Sua Maestà, a far cessare il dubbio di cui è proposito, ha Sovranamente dichiarato, che ne' casi ne' quali la pena de' ferri ne' bagni cumulata con la pena de' ferri nel presidio ecceda in durata il periodo di anni trenta, questa pena prolungata per l'unione de' due tempi debba espiarsi nell'ergastolo.

TITOLO II.

Delle regole generali per l' applicazione delle pene.

CAPITOLO I.

Del passaggio da una pena ad un'altra.

55. Quando la legge stabilisce in termini generali che si applichi una pena di uno o più gradi inferiore ad un'altra, allora si osserverà la seguente gradazione: *P.* 56 *s.* 66. 69 *s.* 75. 140. 185. 195. 258. 298 *s.* 337. 343. 362 *s.* 382. 391. 399. 432. 454.

1.° morte:
2.° ergastolo:
3.° quarto } grado di ferri:
4.° terzo } grado di ferri:
5.° secondo } grado di ferri:
6.° primo } grado di ferri:
7.° reclusione:
8.° relegazione:
9.° prigionia o confino: *P.* 468.
10.° esilio correzionale o altre pene di polizia.

I ferri nel presidio hanno la stessa gradazione de' numeri *3.°*, *4.°*, *5.°* e *6.°*

56. Per le pene non indicate nel precedente articolo, la gradazione per passare da una pena più grave alla più lieve sarà la seguente. *P.* 55.

I.

1.° Esilio perpetuo dal regno:
2.° esilio temporaneo dal regno:
3.° confino, o esilio correzionale:
4.° pene di polizia, esclusa la detenzione.

II.

1.° Interdizione da' pubblici ufizi:
2.° interdizione a tempo, o esilio correzionale:
3.° ammenda correzionale:
4.° pene di polizia, esclusa la detenzione.

---

55. — *D. 22 dic. 1834* — **1.** Le pene stabilite nelle leggi del Regno potranno, secondo le circostanze, essere diminuite di un grado, quando trattisi di misfatto avvenuto all' estero, di cui occorra farsi giudizio nel Regno. — Non sono compresi in questa disposizione i reati di cui è parola nell' articolo 6 delle leggi di procedura penale.

— *Quondo la legge ho prescritto l' accrescimento o diminuzione di uno o più gradi di pena in termini generali, tole accrescimento o diminuzione è di latitudine e non di necessità; poichè la legge avrebbe altrimenti precisoto esclusivomente il grodo, senza aver bisogno per indicarlo di dire, per esempio, secondo o terzo grodo.* 20 giug. 1828, De Cesare.

La latitudine che la legge concede ol giudice di discendere nell' applicazione della peno di uno o più gradi, è orbitraria, e non va soggetto all'obbligo dello motivazione. 1 ott. 1851, di Dato ed altri.

57. Il passaggio da una pena minore ad una pena maggiore sarà regolato nel modo seguente: *P*. 55. 58 *s*. 79. 86. 95. 149. 175. 182. 192. 236 *s*. 240. 246. 256. 278. 336. 340 *s*. 384. 397.

1.° primo }
2.° secondo } grado di prigionia:
3.° terzo }
4.° relegazione:
5.° reclusione:
6.° primo }
7.° secondo }
8.° terzo } grado di ferri:
9.° quarto }
10.° ergastolo:
11.° morte.

I ferri, anche quando si eseguano nel presidio, prendono la stessa gradazione de' numeri *6.*°, *7.*°, *8.*° e *9.*° di questo articolo.

58. Per le pene non indicate nel precedente articolo, i gradi ascendono nel modo seguente. *P*. 57.

I.

1.° Interdizione temporanea da' pubblici ufizi:
2.° interdizione perpetua:
3.° relegazione: e così progredendo successivamente, sempre con l'aggiunta della interdizione perpetua.

II.

1.° Esilio temporaneo dal regno:
2.° esilio perpetuo dal regno:
3.° primo grado di presidio: e così progredendo successivamente, sempre con l'aggiunta dell'esilio perpetuo.

III.

1.° Confino, o esilio correzionale:
2.° prigionia nello stesso grado della pena precedente: e così progredendo successivamente.

IV.

1.° Interdizione a tempo, o ammenda correzionale:
2.° primo grado di confino: e così progredendo successivamente, sempre con l'aggiunta della interdizione a tempo o ammenda correzionale.

59. Dalle pene di polizia non si può ascendere alle pene superiori senza una disposizione di legge in ciascun caso particolare.

CAPITOLO II.

Delle pene stabilite posteriormente al reato.

60. Niun reato può essere punito con pene che non erano pronunziate dalla legge prima che fosse commesso. Nondimeno se la pena stabilita nel tempo del giudizio, e quella che era fissata nel tempo del reato, fossero diverse fra loro, sarà sempre applicata la più mite. *C.* 2 — *P.* 3. 21. 36 — *Pp.* 294. 619 — *O.* 200.

CAPITOLO III.

Della volontà, della età e dello stato dell'imputato.

61. Non esiste reato, quando colui che lo ha commesso, era nello stato di demenza o di furore nel tempo in cui l'azione fu eseguita. *C.* 412 — *P.* 62. 64 — *Pp.* 148.

62. Non esiste reato, quando colui che lo ha commesso, vi è stato costretto da una forza cui non ha potuto resistere. *P.* 372 *ss.*

63. Niun reato può essere scusato, nè la pena mitigata, che nel caso e nelle circostanze in cui la legge dichiari il fatto scusabile, o permetta di applicare una pena men rigorosa. *P.* 76. 137 *s.* 143. 145. 156. 172. 183. 193. 195. 234. 259 *s.* 267. 271. 279. 377 *a* 391. 405. 433. 454 *s.*

64. I fanciulli minori di anni nove sono esenti da ogni pena. *P.* 61 *s.*

Ne sono egualmente esenti i minori di anni quattordici compiuti, quando si decida che abbiano agito senza discernimento. *C.* 48 — *P.* 65 *s.* — *Pp.* 148. 287.

Il giudice però nel caso di misfatto o delitto debbe o consegnarli a'loro parenti coll'obbligo de ben educarli, o dee inviarli in un luogo pubblico da stabilirsi dal Governo, per esservi ritenuti ed educati per quel numero di anni che la sentenza determini, ma che non potrà oltrepassare il tempo in cui diventeranno maggiori. *C.* 411.

65. Se ne'misfatti siasi deciso che il giovinetto maggiore di anni nove e minore di quattordici compiuti abbia agito con discernimento, allora alla morte, all'ergastolo, al quarto ed al terzo grado de'ferri verrà sostituita la reclusione. Questa pena sarà espiata nella casa di correzione. *P.* 4. 7 *ss.* 11. 64. 66.

Se è incorso in altre pene criminali, soggiacerà al primo o secondo grado di prigionia. *P.* 4, *4.º a 8.º* 22. 26.

Se è incorso in pene correzionali, sarà condannato alle pene di polizia. *P.* 21. 36.

---

61. — *M. 17 mar. 1838* — Niun individuo può essere ricevuto nella casa de'matti in Aversa senza l'approvazione del Ministro dell'Interno. Or nel bisogno di sperimento d'imputati di reato ad oggetto di accertarsi se siano essi nello stato di follia, ed in qualunque altro modo le gran Corti disponessero l'invio di qualche imputato o giudicato nella casa de'matti, dovrà inviarsi al Ministero di grazia e giustizia copia della deliberazione che l'ordina, per dirigere gli uffizi al Ministero dell'Interno pel ricevimento del folle nello stabilimento.

— *L'articolo 61 delle leggi penali contempla il caso esclusivo di demenza o furore, e non già quello del morbo epilettico, dal quale, giusta il sentimento di tutti gli scrittori di medicina legale, quando l'individuo è sorpreso, le sue forze si abbattono in modo che diviene un tronco, e finito il parosismo, con le forze riacquista la ragione e l'intelletto.* 9 dic. 1850, Vernieri.

64. — *M. 19 giug. 1819* — Non vi è luogo a rimborso di spese se un minore ne'suoi falli è riconosciuto di aver agito senza discernimento. E sebbene la sentenza pronunzii che quegli vada in casa di correzione, tale disposizione non è riguardata dalla legge come pena, ma come misura economica per provvedere alla regolare educazione del giovinetto.

65. — *M. 18 mar. 1846* — La diminuzione di pena compete al minore anche quando sia incor-

66. Quando il colpevole abbia compiuto l'anno quattordicesimo, ma non sia giunto all'età di diciotto anni, allora alla morte, all'ergastolo, ed al quarto grado de'ferri vien sostituito il terzo grado de'ferri nel presidio. *P.* 4. 7 *ss.* 65.

Tutte le altre pene criminali saranno diminuite di uno a due gradi; ed i ferri saranno sempre espiati nel presidio. *P.* 3, *3.° a 8.°* 8. *s.* 55.

I soli parricidi saran puniti colla morte, compiuto il loro anno sedicesimo. *P.* 4. 352, *1.°* 385 — *Pp.* 148.

67. Se una donna condannata a morte sia incinta, non soggiacerà alla pena se non dopo il parto. *P.* 4.

68. La pena de'ferri così ne'bagni, che nel presidio, ancorchè ne sia cominciata l'esecuzione, verrà sempre espiata nella casa di reclusione da coloro che abbian compiuto l'anno settantesimo. *C.* 1936 — *P.* 8. 11. — *E.* 711.

CAPITOLO IV.

Del tentativo.

69. Chiunque colla volontà di commettere un misfatto giunge ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanga per la sua parte onde mandarlo ad effetto, se questo non ha avuto luogo per circostanze fortuite ed indipendenti dalla di lui volontà, è punito con un grado meno del misfatto consumato: salve le eccezioni in alcuni casi particolari preveduti dalla legge. *P.* 2. 55 *s.* 70. 72 *s.* 115. 117 *s.* 120 *a* 126. 128. 132. 140. 185. 299. 334. 354 *s.* 418. 451 *ss.*

Questa specie di tentativo chiamasi *misfatto mancato.*

70. Il tentativo di un misfatto che non ha avuto luogo anche per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà del colpevole, se sia manifestato con atti esteriori prossimi alla esecuzione, tali però che ancora rimanga all'autore qualche altro atto per giungere alla consumazione del medesimo, è punito con uno a due gradi meno della pena del misfatto consumato: salve anche le eccezioni in qualche caso particolare dalla legge preveduto. Questa seconda specie di tentativo chiamasi *misfatto tentato.* *P.* 2. 55 *s.* 69. 71 *ss.* 115. 117 *s.* 120 *a* 128. 132. 140. 185. 335. 354 *s.* 451.

---

so in delitto. L'art. 63 delle leggi penali fonda la sua indulgente disposizione a vantaggio del minore sopra una certa debolezza di facoltà intellettuali, alle quali sogliono andar compagne leggerezza, irriflessione, attività nelle giovanili operazioni. Poichè lo stato di una certa naturale debolezza nella intelligenza del giovinetto non cessa per qualità di reato, gli è dovuta la indulgente considerazione così nel misfatto, che nel delitto.

66. — *L'anno diciottesimo, di che nell'articolo 66 delle leggi penali, dev'essere interamente compiuto.* 28 giug. 1844, Fonte — 5 ag. 1844, Tafuri.

È dovuta una minorazione di pena a chiunque, rendutosi colpevole di un reato, sia maggiore di anni quattordici e minore di anni diciotto, tanto se trattasi di misfatto, quanto se di delitto; tanto se la pena sia criminale, quanto se sia correzionale. 17 lug. 1850, Giallanella — 17 nov. 1851, Giudice — 16 feb. 1853, Monaco — 8 giug. 1853, Durante.

69 e 70. — *Se la tentativa contiene per se sola non un misfatto ma un delitto, il procedimento si appartiene al giudice correzionale, poichè la tentativa non è una qualità minorante, o scusante, o personale aggiunta ad altro reato, ma è essa sola indipendentemente da ogni altro che costituisce il reato, ossia il fatto criminoso principale al quale dette qualità possono trovarsi aggiunte.* 5 ap. 1826, Santoro.

Quando non esistono oggetti nel luogo dove si vuol consumare un furto, gli atti esterni di colui che si accinge a commettere il reato e che manifestano la sua rea volontà, non possono esser qualificati atti di vera esecuzione, non che atti prossimi alla esecuzione stessa. 17 gen. 1840, Esposito e d'Abramo.

Vibrato contro un individuo un colpo di arme da fuoco, senza che ne fosse rimasto ferito, può il fatto essere definito e punito come omicidio mancato. 21 ag. 1840, Barillà.

Merita censura la decisione non motivata sul principale requisito del tentativo, cioè il

71. I tentativi de' delitti o delle contravvenzioni non sono imputabili che ne' casi specialmente determinati dalla legge. *P.* 2. 70. 452.

72. Ne' reati mancati o tentati, in modo però che gli atti di esecuzione costituiscano per se stessi un reato consumato, si farà confronto fra la pena di questo reato consumato e quella del reato tentato o mancato, e si applicherà la più grave. *P.* 69 *s.* 451.

73. Se il corso del reato sia stato interrotto per causa del pentimento del colpevole, egli allora non soggiacerà che alla pena degli atti già eseguiti, quante volte questi sieno dalla legge caratterizzati per reati. *P.* 137 *ss.* 143. 156 *s.* 172. 183. 193. 271. 286.

---

concorso delle circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà del giudicabile. 25 ap. 1845, Zuzolo.

Quando trattasi di tentativo (nella specie tentato stupro ed omicidio), la decisione della Gran Corte deve versare sopra i suoi estremi legali. La volontà di commettere il reato è abbandonata al prudente arbitrio de' giudicanti, come tutte le quistioni intenzionali: gli atti prossimi alla esecuzione basta che nascan dalla narrazione de' fatti: le circostanze fortuite possono stare anche nella resistenza che incontra il colpevole, nella conclamazione, nella fuga di altra persona presente. 13 lug. 1846, Cristina.

Quando non concorrono gli elementi legali del tentativo, dee questo escludersi, e non limitarsi a pronunziare il non constare. 28 ap. 1847, Granata.

Non può dirsi omicidio mancato, quando il reo ha desistito da altri otti che pure era in sua facoltà di fare. 24 sett. 1849, Risoli.

Gli atti esteriori e materiali prossimi all'esecuzione d'un reato non debbono di per se stessi essere un reato e punibile, perchè si possano considerare come tentativo di reato. 30 nov. 1849, Terentino.

La quistione se un reato di ferite possa qualificarsi per omicidio tentato, è pura quistione d'intenzione, e quindi di fatto, affidata al criterio morale ed indipendente de' giudici. Nè l'intenzione d'uccidere può desumersi da altro, se non che dal necessario nesso tra gli atti eseguiti e cotesta intenzione, ovvero dalle parole o da altri segni dell'animo del delinquente. 4 mar. 1850, Marino.

L'uso fatto di tre armi da fuoco atte a compromettere la vita, e scariate a breve distanza, mostra che gli autori della esplosione ebbero la volontà di uccidere e non già di ferire semplicemente. Quindi se la uccisione non seguì, fu per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà del colpevole; ed a definire l'omicidio mancato concorrono tutte le condizioni volute dall' articolo 69 delle leggi penali. 23 sett. 1850, Mazza.

Ritenendo ne' fatti semplici che un individuo colpevole di ferite avesse potuto vibrare ancora altri colpi nel tempo in cui ne venne impedito, non può il reato qualificarsi di omicidio mancato, poichè in questa ipotesi egli non sarebbe vero che nulla più restava in suo potere per mandare ad effetto l' omicidio. 9 feb. 1853, Pilone.

In un mancato veneficio non può dirsi difettar gli elementi del reato quando nella decisione abbia la G. Corte espresso essersi data tale e tanta quantità di veleno da poter produrre la morte, e d'altra parte star in fatto che il veleno propinato pose l'uomo in pericolo di vita, il quale se fu salvo, è dovuto a merito dell'arte salutare. 1 giug. 1853, Cosmo.

Per vedere se il reato sia tentato o mancato non basta vedere se il colpevole si sia o no pentito, ma se il pentimento abbia o no influito ad arrestare le conseguenze dell' atto; poichè se ciò sia accaduto per circostanze indipendenti dalla sospensione degli atti per parte del colpevole, ad onta del pentimento, il reato non cessa di esser mancato. 14 gen. 1856, Rodia.

Non occorre neppure vedere se era in potere dell'agente di ripetere gli stessi mezzi inutilmente impiegati per conseguire la consumazione del reato, ma basta soltanto che gli stessi siano capaci di produrli, e siano stati impiegati in tutta la loro ampiezza; e se l'effetto non sia seguito, ciò sia accaduto per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 14 gen. 1856, Scorza.

Il furto non cessa d' esser consumato quantunque al ladro sia stata ritolta la cosa rubata al tempo di trasportarla altrove, oppure dal luogo dov' egli l'avea riposta. 28 mar. 1856, De Lisa.

CAPITOLO V.

De' complici.

74. Sono *complici* di un reato *P.* 75.

1.° coloro che avranno dato commessione o mandato per commetterlo; *C.* 1586 — *P.* 234 — *E.* 87.

2.° coloro che per mezzo di doni, di promesse, di minacce, di abuso di autorità o di potere, di macchinazioni o artifizi colpevoli lo avranno provocato, o avranno dato instruzioni per commetterlo;

3.° coloro che avranno procurato armi, istrumenti, o altri mezzi che han servito all'azione, sapendo che vi doveano servire; *P.* 148.

4.° coloro che scientemente avranno facilitato, o assistito l'autore o gli autori delle azioni ne' fatti i quali le avranno preparate, facilitate, o consumate. *E.* 471. 547 *s.* 591 *s.*

74. — *L. 15 mar. 1820* — 23. I deputati di salute, che non vegliano sulla condotta de' loro subalterni, e non danno immediatamente parte alle autorità superiori delle concussioni che i subalterni medesimi si permettono di fare, o della loro corruzione ed irregolarità, ne saran puniti come complici.

R. 31 dic. 1844—Dubitavasi se nel caso di omicidio per ferite prodotte da' due individui, e giudicate tutte capaci a privare di vita l'offeso, debbano essi in giudizio dichiararsi rei principali o complici corrispettivi nell' omicidio. In dritto il nome di reo principale appartiene a colui che del reato è l'autore materiale. Chiunque in alcuno de' modi precisati nell'art. 74 delle leggi penali abbia spinto l'autore materiale al reato, ovvero lo abbia nella esecuzione scientemente assistito, o favorito, vien denominato complice, la cui punizione varia in ragione dell' influenza del proprio fatto sulla esecuzione del reato. — Di un reato potranno essere più gli autori materiali, che nella loro unione prendono il nome di *correi* ben distinto da *complici*; distinzione che pur si à nell'art. 436 delle leggi medesime: quindi sensibile il divario tra *correità* e *complicità corrispettiva* di maniera che non è dato scambiarle confondendo i correi co' complici.— Nell'art. 390 delle leggi penali incontrasi il caso di correità in omicidio avvenuto in rissa tra più individui. È con esso disposto che chiunque de' rissanti abbia cagionato ferite o percosse pericolose di vita, sarà tenuto di omicidio.— Rassegnato a S. M. il dubbio, nel quale avevansi opinioni in contrasto, la M. S., veduto il parere della Consulta generale del regno, à dichiarato che due autori materiali delle ferite produttive di morte, sono entrambi rei principali, e non già complici corrispettivi in tal misfatto.

— Quando più ladri abbiano concertato un furto, coloro che nell'atto della consumazione di esso si trattengono fuori la casa del derubato attendendo che ne discenda l' esecutore per dargli aiuto, e per agevolarlo nel trasporto degli oggetti involati, possono definirsi complici del furto, ma non rei principali del medesimo. 23 mar. 1821, Votino e Guerriero.

Se aggredito un individuo da due ladri resti derubato ed ucciso, ove di essi venga a liquidarsene un solo, ignorandosi però se sia stato egli positivamente l'autore dell' omicidio, può nondimeno ritenersi come complice corrispettivo in primo grado del misfatto, tostochè il fatto del furto e dell'omicidio sia stato un solo, e del medesimo due ne siano stati gli autori così nella scienza come nell' esecuzione. 11 dic. 1822, Buono.

Non può dichiararsi complice dell'omicidio colui, che senza precedente scienza entra in una rissa e percuote la persona uccisa dopo che il colpo letale fu vibrato. 23 nov. 1823, Gatta.

Per la dichiarazione di colpabilità della complicità di mandato debbono stabilirsi gli elementi di fatto che con certezza la sostengono. 10 ott. 1832, Procaccini.

Di un omicidio commesso in concorrenza del furto a colpo di arma bianca, ed attribuito a più individui de' quali un solo sia portatore dell' arma istessa, non possono essere tutti dichiarati autori materiali del misfatto, ma bensì uno autore e gli altri complici: e quando non sia certo chi fosse il portatore dell'arma, tutti possono essere ritenuti come complici corrispettivi dell' omicidio, ma non mai come autori principali del medesimo. 22 feb 1833, Melaccio ed altri.

Ne' reati di complicità gli elementi che la costituiscono, oltre che debbono essere espressi nella decisione e rapportati ad uno dei quattro numeri dell'articolo 74 delle leggi penali, conviene che sieno palesati a senso del-

75. I complici saranno puniti colle pene degli autori principali del reato: i complici però designati ne' numeri 3.° e 4.° dell'articolo precedente saranno puniti con uno a due gradi meno, solamente quando nella scienza del reato la loro cooperazione non sia stata tale che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso: salvi sempre i casi ne' quali la legge abbia diversamente disposto. *P.* 51. 55. 74. 76 *s.* 131. 136 *s.* 192. 200. 204. 223. 244. 247. 258. 271. 311. 314. 389 *s.* 466 — *E.* 320 *s.* 591.

---

l'articolo 75 delle stesse leggi. 31 lug. 1833, D'Argenio e Spagnuolo.

Una moglie che si sia trovata presente alle criminose operazioni del marito, ma che non abbia dato commessione o mandato allo stesso per commetterle, nè abbia somministrato gli istrumenti o altri mezzi che servirono all'azione, sapendo che vi dovevan servire; nè scientemente l'abbia aiutato o assistito ne' fatti che prepararono, facilitarono o consumarono il misfatto, non può dichiararsi complice del misfatto istesso. 18 sett. 1833, Carelli.

La dichiarazione di reità resa per un individuo di esser coagente principale di un reato, essendo in contraddizione delle regole della legge, importa manifesta violazione degli articoli 74 e 75 delle leggi penali. 22 sett. 1834, Campagna.

In un furto accompagnato da omicidio in cui più individui si trovano implicati, quando la pruova generica presenta che una sia la ferita che abbia prodotto la morte, sorge la necessità di discutere e dichiarare chi sia l'autore materiale dell'omicidio, chi il complice, e quale il grado di complicità. 8 mar. 1837, Miolino e Barletta.

La scienza del complice deve essere espressa nella motivazione; altrimenti la dichiarazione della complicità non potrebbe dirsi motivata. Dettagliata però nella decisione, non è soggetta a censura perchè giudizio di fatto. 5 giug. 1837, Balderi.

Il solo fatto della stampa non prova la complicità del tipografo. 8 gen. 1849, Prestia e Zanghi.

Non può esservi complicità tra due individui, dove il fatto dell'uno sia indipendente dal fatto dell'altro. 14 mar. 1853, Cortese.

La scienza nella complicità è inseparabile dalla volontarietà dell'azione materiale commessa nello scopo di dar vita al reato, e non ha bisogno di altra speciale motivazione. 16 mar. 1853, Ricci ed altri.

Quando più persone concertano un furto e lo eseguono di accordo, distribuendosi rispettivamente le parti, tutti concorrono nella medesima azione. In ciò precisamente la correità è distinta dalla complicità: l'una dinota il concorso di più persone per un reato che si commette in seguito di risoluzione comune a tutti; l'altra offre naturalmente l'idea dell'altrui concorso in un reato che da altri si commette. 11 lug. 1853, Orefice.

Il mandante è tenuto dell'eccesso del mandatario nella esecuzione del mandato sempre che costui ha fatto quello di cui è stato incaricato; ma quando fa aliud pro alio, *opera per suo conto e non può esserne risponsabile il mandante.* 5 ag. 1853, Pulitano.

La premeditazione e la complicità corrispettiva non necessaria non hanno niente di ripugnante tra loro. 9 sett. 1853, Vecchi.

L'assistenza di cui parla la legge per aversi la complicità non è necessario sia cooperativa nel senso che il complice abbia dovuto prendere parte attiva e cooperare materialmente ne' fatti di preparazione ed esecuzione del reato; ma è sufficiente anche quell'assistenza che solo moralmente abbia influito ad agevolare lo evento criminoso. 21 sett. 1853, Terminiello.

Si può cooperare alla sottrazione o nascondimento de' beni mobili del fallito tanto materialmente, quanto moralmente, foggiando registri non esistenti, alterando quelli che esistono, simulando carte di debiti e titoli di compravendita, o cose simili; e quando per mezzo di tali titoli si fa perdere al creditore la roba data a credito al fallito, si verifica quella sottrazione che l'articolo 591 delle leggi di commmercio eleva a caso di complicità; come avviene col firmar biglietti a pro del fallito dopo il fallimento, senza avere la possibilità di pagarli. Del resto non perchè le leggi commerciali hanno espresso un caso di complicità, si deve conchiudere alla esclusione di ogni altro che può verificarsi nel senso dell'articolo 74 delle leggi penali, a cui le leggi di commercio non hanno certamente derogato. 23 ag. 1854, Renaudo.

I fatti che costituiscono la complicità debbono precedere o accompagnare la consumazione del reato. Eseguiti posteriormente, possono costituire per loro stessi un reato, ma non mai una complicità di niuna forma. 11 lug. 1855, Carbone e Nicolai.

La teoria della complicità corrispettiva, introdotta dapprima dalla giuresprudenza ed indi ammessa dal Rescritto de' 31 dicembre 1844, è applicabile solamente a' reati di sangue, e non si può estendere a' reati contro la proprietà. 26 sett. 1855, Caputo e d'Ameto.

75. — V. P. art. 74.

76. Le circostanze personali che accrescono, tolgono o diminuiscono la pena di un complice, o in uno degli autori del reato, non giovano nè nuocciono agli altri. *P.* 61 *s.* 64. 77 *ss.* 456.

77. Le circostanze materiali che aggravano la pena di un reato, non nuocciono che agli autori, o a coloro tra' complici i quali ne hanno avuto la scienza nel momento dell'azione, o della cooperazione costitutiva della loro reità. *P.* 76.

CAPITOLO VI.

Della recidiva e della reiterazione.

78. È *recidivo* chiunque, dopo di essere stato condannato per un reato, commetta altro reato. Si ha per condannato ogni individuo, contra il quale si trova profferita irrevocabilmente una pena, in modo che se ne renda legale l'esecuzione. *P.* 52. 79 *a* 84. 90.

79. Il condannato per misfatto, che commette altro misfatto, soggiacerà ad una pena maggiore di un grado della pena scritta. *P.* 2. 57. 78 — *Pp.* 634.

Questo aumento però non potrà portare che fino alla pena dell'ergastolo, esclusa la pena di morte. *P.* 4. 80 *s.* 86.

---

76. — *Le circostanze personali delle quali parla l'articolo 76 delle leggi penali, sono diffinite da Paolo* quae personae adhaerent, non rei aut causae. *Tale è per esempio la demenza o la minore età; tale è pure la recidiva. Ma nel furto domestico e ne'reati commessi dagli uffiziali pubblici e dagl'impiegati per ragione del loro uffizio, la qualità di domestico a di uffiziale pubblico si trasfonde nel reato e ne cangia la sostanza, in guisa che l'abuso della confidenza e la violazione dell'uffizio sono circostanze costitutive del reato, ne sono elementi integrali, e ne formano la sostanza, il subbietto, la materia. Perlocchè se i correi ed i complici del domestico a dell'uffiziale pubblico si sono scientemente serviti dell'abuso di confidenza a dell'abuso dell'uffizio in un reato per commettere il quale fu necessario violarne la integrità, queste circostanze (abuso di confidenza, abuso di uffizio) diventano parte della materia del reato, e non l'articolo 76, ma l'articolo 77 delle leggi penali è applicabile.* 23 ag. 1841, Gualtieri — 16 ag. 1847, Scielzi e Reibaldi — 21 lug. 1851, Ruggiero.

78. — *Uno straniero condannato nel proprio paese per reato a pena afflittiva, non può nel nostro regno essere punito qual recidivo qualora in questo commetta altro misfatto.* 18 sett. 1818, Voscia — 1 dic. 1819, Villani.

Vi ha recidiva quantunque il secondo reato sia involontario. 14 feb. 1845, Birilli.

Se nella citazione notificata ad un imputato di delitto sia enunciata la fede di perquisizione, dalla quale risulti aver egli espiate altre condanne a pene correzionali, e l'imputato nella pubblica discussione avanti al regio giudice, nel leggersi e discutersi tale documento, non faccia alcuna osservazione, bene il giudice ritiene la recidiva in delitto perchè fondata su fatti legalmente discussi. E la gran Corte viola l'articolo 78 delle leggi penali quando, in grado di appello, esclude la recidiva sul motivo che l'imputato non fu citato con la qualità di recidivo. 1 mag. 1850, Ruggi.

Quando nella citazione in una causa correzionale, che tiene luogo di atto di accusa, l'imputato non viene tratto in giudizio qual recidivo, non può come tale essere ritenuto solo perchè sia stato avvertito del deposito de' documenti a suo carico. 27 nov. 1850, Lembo.

La fuga de'condannati da' luoghi di pena non costituisce recidiva, perchè la legge stessa ha fatto in questa ipotesi eccezione a' principi generali intorno alla recidiva quando, stabilendo con l'articolo 255 delle leggi penali la pena di un tal reato, soggiunge: « questa pena « sarà pe'condannati cumulata alla pena dal- « la quale si sono sottratti. » 14 lug. 1856.

Le sentenze de'Consigli di guerra de' reggimenti svizzeri *stanziati nel regno non possono, per gli effetti della recidiva, essere considerate come profferite da magistrati stranieri.* 17 nov. 1856.

79. —*R. 3 ag. 1850*— S. M. ha ordinato disporsi che l'articolo 79 delle *leggi penali* sia riformato come segue: — « Il condannato per « misfatto a pena criminale, il quale commette « altro misfatto che sarà egualmente punito con « pena criminale, soggiacerà ad una pena maggiore di un grado della pena dovuta pel se- « condo misfatto. »

80. Quando l'aumento porta a pena temporanea, e la prima condanna non si trova ancora espiata, il tempo della nuova pena si cumula. Se questa unione porta una pena che ecceda il quarto grado de'ferri, il condannato passerà ad espiarla nell' ergastolo, cumulandosi i tempi delle due pene. *P.* 3, *3.º a 8.º* 7. 9. 53 *s.* 79. 81.

81. Il condannato all'ergastolo, o colui che sta espiando nell'ergastolo la pena temporanea a'termini dell'articolo precedente, se commette un misfatto che porta il secondo grado de'ferri o una pena maggiore, sarà punito colla pena di morte. Colui però che è stato condannato ad espiare nell'ergastolo la detta pena temporanea, se diviene recidivo dopo il termine della medesima, sarà trattato colle regole stabilite nell'articolo 79. *P.* 4. 7 . 9.

In caso di reati che portano a pene minori del secondo grado di ferri, il condannato all'ergastolo sarà sottoposto ad una più severa restrizione, ed alle pene stabilite da'regolamenti. *P.* 7. 9. 16. 79 *s.*

---

80. — V. P. 53, *R. 7 sett. 1836.*

81. — *D. 9 mar. 1835* — 1. È approvato il regolamento annesso a questo decreto circa la repressione e procedura ne'reati non portanti al secondo grado de'ferri, commessi da'condannati all'ergastolo.

Reg. 9 mar. 1835 —1. Ne'reati contro la disciplina e l'ordine interno dello ergastolo, non portanti al 2.º grado de'ferri, si procederà in *via disciplinale*, ove i reati non costituiscano misfatti: altrimenti la procedura sarà spedita sommariamente in via giudiziaria.— 2. Provvederà in via disciplinale il comandante dell'ergastolo: negli altri casi sarà competente la gran Corte criminale della provincia. — 3. Il comandante dell'ergastolo potrà prescrivere i seguenti castighi disciplinali. — *1.º* La *detenzione* di otto giorni ad un mese nel camerino che trovasi assegnato al condannato, cui non sarà permesso di uscirne per prendere aria, che un giorno sì, ed un giorno no alternativamente;— *2.º* La *catena* al piede del colpevole per dieci giorni a due mesi, la quale catena sia un poco più penosa di quella destinata a'condannati a' ferri; —*3.º* Le *manette* per dieci giorni ad un mese, per un'ora a tre ore al giorno;— *4.º* I *ceppi* per due a dieci giorni, e di una a tre ore per ciascun giorno;—*5.º* Le *legnate* nel numero di trenta a cinquanta.—4. Il comandante dell'ergastolo userà di tali misure nella sua moderazione, secondo la gravità, le circostanze e le conseguenze del reati.—5. Egli farà processo verbale delle notizie e delle pruove raccolte, e delle sue determinazioni eseguite, e lo spedirà al Ministro Segretario di Stato della guerra e marina. — 6. I castighi applicabili dalla gran Corte criminale pei reati costitutivi di misfatto, saranno: —*1.º* La *detenzione* di uno a sei mesi; — *2.º* La *catena* a' piedi del condannato per due a sei mesi, come nell'articolo terzo;—*3.º* Le *manette* per uno a quattro mesi;— *4.º* I *ceppi* per uno a quattro mesi. — La sofferenza così delle manette, come de' ceppi avrà luogo in ogni giorno per un tempo non minore di due, nè maggiore di cinque ore; — *5.º* Le *legnate* nel numero di cinquanta a cento. — Il massimo delle legnate si espierà in due volte nel numero di cinquanta per volta, coll' intervallo di un giorno. — 7. Ne' casi dell'articolo precedente il giudice incaricato della istruzione si condurrà sul luogo, interrogherà l'incolpato, palesandogli le imputazioni, e lo avvertirà di dire quanto creda in sua difesa, e designare i testimoni da esaminarsi per lo scovrimento del vero. — Nel corso dell'istruzione il giudice verserà anche sulle cose esposte nell'interrogatorio *per quanto conducano ad accertare la verità*. — 8. Le dichiarazioni si riceveranno con giuramento, eccetto quelle di persone, cui non è dalla legge permesso di prestarlo. — 9. Compiuta la istruzione, il giudice compilatore formerà il titolo del processo; sentirà nuovamente l'imputato, cui in modo sommario manifesterà il fatto, le pruove ed il titolo di reità che n'è risultato; registrerà i suoi detti, ed invierà le carte compilate al procurator generale del Re presso la gran Corte criminale della provincia. — 10. Ove questo funzionario trovasse nella istruzione qualche vuoto da supplirsi, rimetterà le carte al giudice inquisitore, coll' incarico di adempiervi in breve termine, e di respingerle poi con celerità. — 11. Il procurator generale del Re, al quale perverranno le carte, darà fuori la requisitoria, sulla quale il presidente della gran Corte nominerà il giudice commessario, e darà di officio all'incolpato il difensore: il cancelliere della gran Corte criminale farà notificare al difensore la sua destinazione. Il tutto si adempirà nel termine di tre giorni. — 12. Nell'atto stesso dell'intimazione sarà avvertito il difensore che gli atti son depositati in cancelleria, che son divenuti pubblici, e che possono esser letti così da lui, come dai congiunti e dagli amici dell'imputato, se prendano parte nella difesa. — Non sarà mai permesso di trasportar le carte, documenti od oggetto qualunque fuori dell'uffizio della cancelleria. — 13. Scorsi i cinque giorni, il cancelliere passerà gli atti al giudice commessario, ed il presidente d' accordo col procurator generale appunterà la causa entro altri tre giorni. — 14.

82. Il condannato per misfatto, se commette delitto, sarà per questo punito col *maximum* della pena stabilita, la quale potrà essere ancora duplicata: il reo vi sarà sottoposto dopo il termine della prima condanna, se questa non è ancora espiata. *P*. 2. 26. 53 *s*. 78. 83 *s*.

83. Il condannato per delitto, se commette altro delitto, sarà per questo punito col *maximum* della pena stabilita, la quale potrà essere ancora duplicata. *P*. 2. 26. 53 *s*. 78. 82. 84.

84. Vi ha *recidiva* di contravvenzione, quando ne' sei mesi precedenti il colpevole sia stato condannato per altra contravvenzione. In questo caso il recidivo sarà condannato al *maximum* della pena scritta, la quale potrà essere ancora duplicata. *P*. 2. 36. 78.

85. La *reiterazione* si ha quando il colpevole di un misfatto, per lo quale non è stato ancora legalmente condannato, commette altro misfatto; o il colpevole di delitto commette altro delitto; o il colpevole di contravvenzione commette altra contravvenzione. *P*. 2. 86 *a* 89. 91.

La gran Corte criminale nel giorno stabilito sentirà il rapporto del giudice commessario, e data lettura di carte interessanti, e udito il Ministero pubblico e l'avvocato officioso, si ritirerà nella Camera di consiglio per giudicare. — 15. La decisione sarà redatta e motivata in fatto ed in dritto sommariamente. — 16. La decisione non sarà suscettiva di ricorso; ma pubblicata e notificata, diverrà esecutiva.

V. P. 53, *R. 7 sett. 1836*.

VS. **Bagni**, D. 13 dic. 1835.

82. — *R. 10 ag. 1850* — La lezione dell'articolo 82 delle *leggi penali* è riformata nel modo seguente: — « Il condannato per misfatto a pena « criminale, se commette delitto, sarà per questo « punito col *maximum* della pena stabilita, la « quale potrà essere ancora duplicata: il reo vi « sarà sottoposto dopo il termine della prima « condanna, se questa non è ancora espiata. »

83. — *Sebbene l'articolo 85 non ammetta prescrizione della condanna rispetto alla recidiva in delitto, purtuttavolta questo beneficio è accordato al colpevole di delitto forestale, quando sieno scorsi sei mesi dall'epoca della condanna riportata per simile delitto; art. 94, L. 21 ag. 1826*. 29 mag. 1839, Bartolomeo — 18 feb. 1830, Padormo — 11 mar. 1850, Finelli.

Il reato forestale è sempre un delitto; e per la recidiva è applicabile l'articolo 84 delle leggi penali sol quando il secondo delitto sia della stessa natura. — 30 mar. 1846, Pontorio — 25 nov. 1846. De Meo.

È sempre recidivo colui il quale, avendo commesso un delitto, è stato condannato a pena di polizia per circostanze scusanti o attenuanti, e commette poscia altro delitto. 9 ag. 1850, Caputo.

85. — *R. 12 ap. 1841* — È avvenuto talora che il reo di due misfatti si è, nell'ignoranza del primo, tradotto pel secondo a giudizio, e condannato al minimo della reclusione; che dopo il giudicato si è sottoposto a novello giudizio pel primo misfatto portante anch'esso a reclusione. Vi è stata quistione — 1.° Se nella specie abbiasi reiterazione di due misfatti; — 2.° Nell'affermativa, quale sia la durata da darsi alla pena della reclusione nel secondo giudizio: vale a dire se questa pena combinata con quella di già profferita per l'altro misfatto debba limitarsi al periodo di anni dieci, ovvero se possa portarsi al di là di questo periodo. — S. M., veduto il parere della Consulta Generale del Regno, ha dichiarato che nel caso espresso, il condannato debba ritenersi per reiteratore di due misfatti: che in conseguenza la condanna pe' due misfatti, comecchè divisamente giudicati, non debba eccedere il periodo di anni dieci dalla legge fissato.

— *Per le chiare e testuali disposizioni dell' art. 255 leggi penali, non che per le ragioni le quali le hanno dettate, il reato di fuga violenta dalle prigioni, traendo seco la cumulazione delle pene, esclude la reiterazione in caso di concorso con altri reati di diversa natura. — In caso di ripetizione di più reati di fuga violenta, vi è luogo all' applicazione delle regole della reiterazione*. CM. 17 sett. 1853.

La quistione se sia o no applicabile l' articolo 85 delle leggi penali è una quistione di dritto, alla risoluzione della quale non possano convenire che le due formole: Consta — Consta che non. *Usare l'altra formola*: non consta *è violare gli articoli 274 e 288 della procedura penale. — Perchè vi sia reiterazione non è necessario che sia cominciato un procedimento pel primo reato innanzi di commettersi il secondo*. 20 giug. 1845, Rocca.

Per aversi la reiterazione si richiede che i reati sieno commessi in tempi diversi. 6 ag. 1845, Gambatesa — 8 ag. 1843, Cerino — 5 lug. 1832, Santamaria.

Colui che è stato giudicato e condannato in giudizio sommario, se venga posteriormente tradotto a giudizio con forme ordinarie per misfatto esistente al tempo che fu la prima volta giudicato, non va punito con le norme della reiterazione, come se di ambedue i misfatti venisse sommariamente giudicato, ma sì con la pena dovuta per legge al secondo rea-

86. Il reiteratore di due misfatti sarà punito colla pena che corrisponde al misfatto più grave, la quale sarà applicata sempre nel *maximum* del grado. Il reiteratore di più di due misfatti sarà punito con un grado di più della pena stabilita pel misfatto maggiore, purchè questo aumento non porti alla pena di morte. *P*. 2. 4. 57 *s*. 85. 87 *s*.

87. Contra il reiteratore di due delitti si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascun delitto, purchè non si ecceda il *maximum* della pena stabilita pel delitto maggiore. *P*. 2. 57 *s*.

Contra il reiteratore di più di due delitti si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascun delitto, purchè non si ecceda il doppio del *maximum* della pena stabilita pel delitto maggiore. *P*. 2. 57 *s*. 85 *s*. 88.

88. Contra il reiteratore di due contravvenzioni si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascuna di esse, purchè non si ecceda il *maximum* della pena stabilita per la contravvenzione maggiore. *P*. 2. 36.

Contra il reiteratore di più di due contravvenzioni si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascuna di esse, purchè non si ecceda il doppio del *maximum* della pena stabilita per la contravvenzione maggiore. *P*. 2. 36. 85 *ss*.

89. Quando le amnistie aboliscono il procedimento, se colui che ne ha goduto, commette nuovi reati, sarà giudicato qual reiteratore a' termini degli articoli precedenti, come se non avesse goduto dell'indulto. *P*. 85 *a* 88. 90 *s*. — *Pp*. 635 *ss*.

La stessa regola dee osservarsi ne' casi ne' quali viene interrotto il procedimento per la rinunzia all'istanza della parte privata. *Pp*. 2. 33 *s*. 38 *ss*. 43 *s*. 48.

90. La grazia del Principe che o commuta o condona una pena legalmente pronunziata, non toglie in colui che ne è favorito, il carattere di condannato per gli effetti della recidiva.

L'*aggraziato* sarà tenuto anche alla condizione più severa degli effetti della recidiva, se mai tal condizione è apposta nella grazia. *P*. 78. 89. 91 — *Pp*. 640 *ss*.

91. Qualunque disposizione Sovrana che cancella un'azione dalla classe de' reati, e ne abolisce per regola generale la pena, toglie di dritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna: e chi n'è favorito, benchè in seguito commetta un reato, non sarà riputato nè recidivo nè reiteratore. *C*. 2 — *P*. 78. 85. 89 *s*.

---

to. In questo caso, se la pena sanzionata pel nuovo reato è maggiore della pena risultante dalla precedente condanna, debbe necessariamente applicarsi per la durata che la gran Corte crede nel termine del grado. Nel caso che, valutando il misfatto pe' suoi intrinseci caratteri, credesse dover applicare il massimo, la reiterazione rimane inefficace. E laddove vi sia luogo ad aumento, debbe mettersi a calcolo il tempo della espiazione della prima pena, e vedere se il tempo del legale aumento sia esaurito, o rimane semplicemente diminuito, per regolarne la durata. 22 dic. 1832, Tallarico.

86. — V. P. 85, *R. 12 ap. 1841.*

— *La reiterazione si regola sopra principî diversi dalla recidiva; e si ha sempre la reiterazione di due misfatti, quando anche per uno di essi si applichi all' accusato la pena della prigionia per motivi attenuanti o scusanti.* 13 gen. 1831, Mauro.

89. — *Non è ravvivato da posteriori delitti quello risguardante l'onore oltraggiato di una famiglia, il cui procedimento rimase estinto per rinunzia all'istanza, fatta dall'offeso marito.* 7 gen. 1833, Centola.

Una fede di perquisizione la quale contenga la dichiarazione, che un individuo venne imputato di falsità di scrittura privata, ma che essendosi rinunziato all'uso della scrittura, si pose termine al procedimento istesso, è illegale. La rinunzia all' uso della scrittura, togliendo al fatto la figura di reato, la perquisizione non deve punto farne menzione, dovendosi considerare quel fatto come non mai notato su' registri de' reati. 17 feb. 1833, Maringola.

LIBRO II.

DE' MISFATTI E DE' DELITTI, E DELLA LORO PUNIZIONE.

—

TITOLO PRIMO.

De' reati contra il rispetto dovuto alla religione.

92. Chiunque nell'empio fino di far onta alla religione cattolica apostolica romana incendia o distrugge un tempio al culto divino consacrato, sarà punito colla morte e col primo grado di pubblico esempio. *P.* 4 *ss.* 437 *ss.*

93. Chiunque nello stesso empio fine incendia, disperge o distrugge il corpo santissimo di Gesù Cristo, sarà punito di morte col laccio sulle forche, e col quarto grado di pubblico esempio. *P.* 4 *ss.*

94. Chiunque nell'atto che vengono celebrati i divini misteri, gli disturbi con violenza, e nel fine di profanare le sacre funzioni, sarà punito col primo al secondo grado de'ferri. *P.* 8 *s.* 95. 103 *s.*

95. Chiunque in eseguire il misfatto preveduto nel precedente articolo, sospinto dallo stesso empio fine, apporta in persona di un ministro del santuario una ferita degna per se stessa di pena criminale, sarà punito col grado di pena immediatamente superiore, e col *maximum* del tempo. In caso di omicidio sarà punito colla morte. *P.* 3 *ss.* 57. 103. 356 *ss.*

96. Chiunque nello stesso empio fine dentro i tempî medesimi, o ne'loro vestiboli, calpesta o distrugge vasi sacri o sacre immagini, o violentemente le percuote, o le infrange, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri. *P.* 8 *s.*

97. Chiunque per solo fine di lucro involi da' tempî vasi o suppellettili sacre, o qualunque altro oggetto al culto divino consegrato, sarà punito col secondo grado dei ferri, escluso il *minimum* del tempo. *P.* 8 *s.* 98 *s.* 412, *1.°*

98. Il furto preveduto nell' articolo precedente, se sia commesso con altre circostanze che la legge prevede come aggravanti, verrà punito col terzo grado de' ferri; purchè le stesse circostanze non portino a pene maggiori le quali saranno in questo caso applicate. *P.* 8 *s.* 97. 99. 407. 418 *ss.*

---

97. — *Per dritto Romano e Canonico son da distinguersi le cose sagre, le cose al culto* divino consagrate, *e le cose* addette al servizio divino. *Fra le prime sono comprese la Pisside, il Calice, l'Ostensorio e le sagre Immagini: fra le seconde sono compresi gli arredi simbolici che corredano la persona del sacerdote allorchè esercita le sagre funzioni: fra le ultime sono compresi gli ornamenti degli altari e delle immagini sagre, e tutto ciò che è destinato al servizio divino o ecclesiastico. Però l' articolo 97 non è applicabile al furto di una campana addetta ad una cappella campestre.* 24 sett. 1832, Curto e Caputo — *Nè è applicabile al furto di una tovaglia dell' altare.* 29 sett. 1837, Facchino — 3 dic. 1847, Zefliri.

La sagristia forma parte integrante del tempio, in guisa che il furto in essa commesso di vasi sagri e delle sagre suppellettili va compreso nelle disposizioni dell' articolo 97 leggi penali. 2 lug. 1834, Carluccio — 10 sett. 1834, Santulli.

È furto di oggetto consagrato al culto divino, non già semplicemente qualificato per il luogo, quello commesso in chiesa di una teca di argento con entro reliquie di santi. 9 gen. 1834, De Simone.

99. Chiunque per solo fine di lucro involi la sacra pisside o l'ostensorio colle ostie consagrate, portandole seco, o disperdendole, sarà punito coll'ergastolo. *P*. 7. 97 *s*.

100. Chiunque insegnando, predicando, o in qualunque modo aringando in luoghi pubblici, profferisca, senza empio fine o dolo alcuno, proposizioni contrarie alla religione cattolica, sarà punito della pubblica riprensione, e della interdizione temporanea di uno a due anni dalla carica o professione della quale ha abusato. *P*. 27. 41. 314 *ss*.

Se poi vi concorre l'empio fine di distruggere o alterare i dogmi della religione, sarà punito coll'esilio perpetuo dal regno. *P*. 13.

101. La *bestemmia*, o sia l'empia esecrazione del nome di Dio o de'santi, profferita in chiese aperte al pubblico culto, o in altri luoghi nell'atto di sacre o pubbliche funzioni, sarà punita col terzo grado di prigionia. Senza le dette circostanze la bestemmia in luogo pubblico è punita col primo grado di prigionia, o confino. *P*. 22. 24. 26.

---

99. — *D. 7 mag. 1821* — 10. Restino ferme tutte le disposizioni contenute nel codice attuale su de' reati contro il rispetto dovuto alla religione; salvo i seguenti casi: chiunque involi la sagra pisside, o l' ostensorio colle ostie consagrate, sarà punito colla morte naturale sulle forche. Quando poi tale involamento succeda senza le ostia consagrate, il colpevole avrà la pena dell' ergastolo a vita.

— *Alla esistenza del reato preveduto nell'art. 99 è bastevole che la sottrazione della sagra pisside sia avvenuta per fine di lucro, nè rileva se questo effetto siasi oppur no conseguito. — Essendo inoltre la pisside un oggetto appartenente al culto divino, la qualità della persona che la sottrae, non cangia il reato, perchè le cose consograte al culto divino sono fuori commercio*. 18 lug. 1849, De Cataldo.

101. — *D. 5 mag. 1827* — 1. La bestemmia, o sia l' empia esecraziona del nome di Dio, *o* de' Santi, profferita in chiese aperte al pubblico culto, o in altri luoghi nell' atto di sagre o pubbliche funzioni, sarà punita colla reclusione. Senza tali circostanze, la bestemmia in luogo pubblico sarà punita colla relegazione. — 2. La bestemmia si reputa pronunziata in luogo pubblico allorchè è profferita nelle strade pubbliche, nelle piazze pubblicha, ne'caffè, nelle osterie, nelle bettole, nelle cantine, ne' bigliardi, nelle spezierie, ed in altri luoghi di abituali riunioni aperti nelle strade pubbliche, o nelle pubbliche piazze.

R. 26 gen. 1835 — È quistione — « *1.°* Se tra' caratteri costitutivi della bestemmia entri l'empio fine di far onta alla Religiona Cattolica Apastolica Romana; ed all' effetto se debba nella decisione sul fatto trovarsi elevata e risoluta la quistione intenzionale sul concorso di tal empio fine; — *2.°* Nell' affermativa, se nell'esame della quistione intenzionale debba tenersi conto dell' ebrietà addotta in sua difesa dal bestemmiatora. » — Le leggi penali, che per alcuni reati contro il rispetto dovuto alla Religione esigono l' empio fine di far onta alla stessa, tralasciano di menzionarlo nel reato di bestemmia cbe fa eansistersi unicamente nell' *empia esecrazione* del nome di Dio e de' Santi. La parola *empia* (sinonimo d' irreligiosa) serve, eome aggettivo di *esecrazions*, a designarne la qualità *irreligiosa*, senza entrar punto nel pensiero di chi ba osato pronunziarla. La voce *empia* non può al certo equivalere all' intera espressione di *empio fine di far onta alla Religione* sino a designar sola il senso cbe si ha nell' unione di tutte queste parole. — Giudicare se in un' azione siavi reato, importa giudicare se abbiansi in essa i earatteri espressi dalla legge nel determinarne la forma. Quindi essi soli debbono fare oggetto di discussione, senza vagarsi inutilmente su di altri cbe, non richiesti, sono estranei alla esistenza del reato. È perciò cbe nella giudiziaria quistione di fatto vi nomina il reato nella forma stessa datagli dalla legge, e ne' suoi termini stessi riportasi nella dichiarazione di colpabilità. L' *empio fine di far onta alla Religione* non portato fra gli elementi costitutivi della bestemmia, non deve entrare nel suo giudizio, nè dar luogo a quistione inteuzionale. — L' articolo 274 della procedura penale, cbe determina il modo di elevare in giudizio la quistione di fatto, non vi comprenda la quistione intenzionale. Ciò per altro non importa trascurata la parte morale dell' azione, giacchè nel generale essa comprovasi dal fatto stesso materiale cbe svela la reità dell' agente. Per l' uomo cbe non sia in demenza o in furore nel senso dell' articolo 61 delle leggi penali, è impossibile che egli creda lecito maledire la Divinità ed i Santi fino a pronunciar l' esecrazione de' loro nomi in tutta l' innocenza e purità d' intenzione. Col variare la definiziane legale della bestemmia si darebbe al divieto tanta limitazione da non comprendere la bestemmia profferita per licenza di mal eostume. Favorito il bestemmiatore da siffatta limitazione, potrebbe impunemente anche ne' luoghi santi di adorazione offendere il rispetto dovuto alla Divinità, eontaminar la morale, ed indebolire lo spirito di religione. —

102. Ogni altro atto scandaloso che turbi, o impedisca, o offenda il libero e tranquillo esercizio del culto divino nelle chiese o luoghi pubblici, è punito col primo al secondo grado di prigionia. *P.* 22. 26.

La ebrezza poi non costitutiva di scusa legale ne' reati in generale, non può convertirsi in legal motivo di giustificazione nella bestemmia. — In considerazione delle cose esposte Sua Maestà ha Sovranamente dichiarato, che ne' giudizi di reati di bestemmia non siavi luogo ad elevare quistione intenzionale; e che la ebbrezza ne' reati stessi non sia cagion legale di scusa.

D. 16 mag. 1833 — 1. La bestemmia, o sia l'empia esecrazione del nome di Dio e de'Santi profferita da' militari ne' quartieri, nelle caserme, ne' castelli è punita co' servizi ignobili, o la detenzione in castello a' termini degli articoli 367 n.° 8.°, 377 e 384 statuto penale militare. — I consigli di Guerra, a norma dello statuto penale militare, sono competenti a giudicarne.

R. 20 gen. 1834. — Ne' reati di bestemmia si permettano gli accessi nel solo caso di dubbio.

VS. **Presidio**, Sp. 29 mag. 1826 art. 15. — *L'oggetto delle sanzioni penali rispetto ai reati di bestemmia essendo quello di punire lo scandalo pubblico, si rende necessario stabilire nel fatto della decisione, che alla presenza di molte persone costituenti il pubblico, ed in luogo pubblico sinsi la bestemmia profferita.* 16 ag. 1822, D'Onofrio.

Il carcere non può riputarsi luogo pubblico. 11 dic. 1822, Scalona.

Se alcuno, preso l'appalto della panatica di un comune, destini la propria abitazione per la vendita del pane, questa non è luogo pubblico da render punibile la bestemmia. 2 ott. 1846, Scopino.

L'atto di baciar la terra, una zolla, una pietra, non può venir qualificato bestemmia nè per le leggi canoniche, nè per gli articoli 101 leggi penali, 1 e 2 decreto de' 5 giugno 1827. 23 lug. 1851, Picinocchi.

Il corpo di guardia urbana non è luogo pubblico, onde la bestemmia nel medesimo profferita sia meritevole di punizione. 1 sett. 1852, Lanzellotti.

La qualità di esecranda nella bestemmia non ha bisogno di particolare ragionamento, ma deriva dalle stesse espressioni ritenute per costitutive della bestemmia medesima. 9 mar. 1853, Caputo.

Le parole mannaggia chi lo ha creato *costituiscono l'empia esecrazione del nome di Dio; ed è trarle fuori il comun modo d'intenderle, il dire che la parola creare non può essere assolutamente riferita al Creatore.* — *Il limitare di un macello sporgente sulla pubblica via, del pari che una finestra o un balcone dal quale taluno si facesse a bestemmiare, è da considerarsi luogo pubblico per gli effetti della penalità che alla bestemmia attacca il real decreto del 5 maggio 1827.* 11 mar. 1853, Fasano.

La bestemmia pronunziata nelle strade campestri che conducono da un comune all' altro, non sono da reputarsi come profferite in luogo pubblico. Salvo che in atto non vi sia riunione di gente, come anche in qualunque altro luogo. AC. 11 ap. 1853.

I luoghi di cui fa menzione il decreto dei 5 maggio 1827 come pubblici per rendere la bestemmia punibile, sono esemplificativi e non tassativi, imperocchè lo scopo della punizione essendo diretto ad impedire lo scandalo, ogni volta che questo si verifica, la bestemmia è punibile ovunque si pronunzii. 28 gen. 1856, Marturci.

102. — *D. 7 mag. 1821* — 12. Ogni altro atto scandaloso, che turbi, o impedisca, o offenda il libero e tranquillo esercizio del culto divino nelle chiese, o luoghi pubblici, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri.

— *Un alterco surto in chiesa per un accidente casuale, e senza oggetto di turbare il culto divino, non da luogo al reato contemplato dall' articolo 12 del decreto de' 7 maggio 1821.* 31 gen. 1823, Antoniani.

Sorgere nel tempio di Dio contro il ministro dell' altare, con espressioni d'insulto, nell'atto che sta predicando, non è impedire con vie di fatti e con minacce l' esercizio de' propri dritti, e molto meno uso privato de' mezzi della pubblica autorità, per ragione di un preteso dritto; ma è rento di atti scandalosi con turbamento ed offesa al libero e tranquillo esercizio del culto divino, giusta l' ipotesi dell'articolo 102 delle leggi penali, e dell' articolo 12 del decreto de' 7 maggio 1821, che punisce tal reato con pena di ferri. 14 ag. 1846, Giandonato ed altri.

Mal si definiscono atti scandalosi che turbano il libero e tranquillo esercizio del culto divino, alcune voci profferite in chiesa, non a disprezzo della religione, ma col disegno di esternare il grave dispiacere di aver trovato la messa al punto di non essere più utile ad adempire l' obbligo di buon cristiano. 4 lug. 1851, Cimino.

Sospese le sacre funzioni in chiesa per una rissa quivi avvenuta, poi ripigliate, poi di nuovo interrotte dichiarandosi interdetta la chiesa per essersi rilevato che sangue era stato sparso nella rissa, si ha quanto basta per dirsi applicabile l' articolo 12 del decreto de' 7 maggio 1821, essendo indubitato che una rissa in

103. Fuori de'casi preveduti in questo titolo, i reati commessi in persona de'ministri del santuario per vendetta, ed in atto delle loro funzioni, son puniti con un grado di più della pena ordinaria. *P.* 57. 95 104.

104. Ogni altro reato non preveduto in questo titolo, se vien commesso nelle pubbliche chiese in atto di sacre funzioni, non sarà mai punito col minimo del tempo del grado. *P.* 9 *a* 13. 26. 30 *s.* 37 *ss.* 103.

TITOLO II.

De' reati contro lo Stato.

CAPITOLO I.

De' reati contro la sicurezza esterna dello Stato.

105. Ogni nazionale del regno delle Due Sicilie, che porti le armi contro il Sovrano e lo Stato, sarà punito colla morte. *C.* 25 — *P.* 4 *s.* 115 *s.* — *Pp.* 6.

106. Chiunque per concerto con Potenze straniere o co'loro agenti, abbia contribuito alla dichiarazione di guerra, o ad altra ostilità, sarà punito colla morte. *P.* 4 *s.* 113 *a* 117.

107. Chiunque appresti a' nemici mezzi efficaci a facilitar loro l'ingresso nel regno; chiunque agevoli i loro progressi, soccorrendogli di uomini, di armi, di danaro, di viveri o di munizioni; chiunque per lo stesso oggetto frapponga ostacoli alle operazioni dell'armata del Sovrano, o corrompendo la fedeltà de' suoi ufiziali, de' suoi soldati o de' suoi marinari, o consegnando a' nemici stessi, o facendo loro consegnare città, fortezze, piazze, posti militari, porti, magazzini, arsenali o legni da guerra; sarà punito colla morte. *P.* 4 *s.* 110 *a* 117.

108. Chiunque scientemente e volontariamente ricetti, o faccia ricettare le spie o i soldati nemici mandati a far la scoverta, sarà punito colla morte. *P.* 4 *s.* 115 *s.*

109. L'arrolamento de' nazionali del regno delle Due Sicilie eseguito nel suo territorio per servizio di Potenza nemica, sarà punito colla morte: per servizio di Potenza alleata o neutrale, senza l'autorizzazzione del Governo, sarà punito coll' esilio temporaneo dal regno. *P.* 4 *s.* 13. 115 *s.*

110. Chiunque, di ufizio o per incarico ricevuto, sia consapevole del segre-

---

chiesa nell' atto di celebrarsi i divini uffici, è atto scandaloso nel senso dell'articolo 102 leggi penali. — Di questo reato non è elemento voluto dalla legge l'empio fine di far onta alla religione. 1 sett. 1834, De Benedictis ed altri.

Gli atti scandolosi che seguono la benedizione, la celebrazione del sacrifizio della messa e la predicazione, non rientrano nella ipotesi dell'articolo 102 delle leggi penali; poichè in questo momento non si è nell'esercizio del culto, allora stesso che i fedeli siano ancora in profondo raccoglimento. 7 feb. 1833, Gallo ed altri.

L' atto è sempre scandoloso quando turba il libero e tranquillo esercizio del culto divino, sia che ciò non avvenga di proposito, sia che avvenga per effetto di ire o di passioni soddisfatte in luoghi destinati all' esercizio del culto. 1 ag. 1833, D'Amati.

105. — *L. 8 mar. 1826* — 1. L'autorizzazione a' nostri sudditi per entrare al servizio di una Potenza straniera sarà da Noi conceduta per via della real Segreteria e Ministero di Stato di grazia e giustizia. — 2. Niuno de' nostri sudditi, sia militare, o di qualunque altra condizione, potrà prestar giuramento di servizio ad una Potenza straniera, se non sotto la riserba di non portar mai le armi contro le armi nostre: in mancanza di che egli sarà soggetto a tutte le disposizioni delle leggi penali del regno concernenti il caso.

109. — V. P. 105, *L. 8 mar. 1826.*

to di una negoziazione o spedizione, se lo palesi ad una Potenza nemica o a' suoi agenti, sarà punito colla morte. *P.* 4 *s.* 115 *s.*

Se lo palesi ad una Potenza alleata o neutrale, o a' suoi agenti, sarà punito coll'esilio temporaneo. *P.* 13. 107. 111 *a* 116. 251. 371.

111. Chiunque, di ufizio o per incarico ricevuto, abbia il deposito di piante o piani di fortificazioni, arsenali, porti o rade, e ne faccia comunicazione al nemico o a'suoi agenti, sarà punito colla morte. *P.* 4 *s.* 115 *s.*

Se ne faccia comunicazione ad una Potenza alleata o neutrale, o a' suoi agenti, sarà punito coll'esilio temporaneo dal regno. *P.* 13. 107. 110. 112 *s.*

112. Ogni altra persona che per corruzione, o per frode, o per violenza conosca i segreti indicati nell'articolo 110, o i piani enunciati nell'articolo 111, se gli rivela o gli comunica ad una Potenza nemica o a' suoi agenti, sara punita colla morte. *P.* 4 *s.* 115 *s.*

Se gli rivela o gli comunica ad una Potenza alleata o neutrale, o agli agenti di essa, sarà punita coll'esilio temporaneo dal regno. *P.* 13. 107. 110 *ss.*

113. Quando colui che comunica i piani o le piante mentovate nell'articolo 111, non le abbia conosciute di ufizio, nè per incarico ricevuto, nè per via di pratiche di mezzi illeciti, allora se ne abbia fatta la comunicazione al nemico, sarà punito colla relegazione: e se ne ha fatta la comunicazione a Potenza alleata o neutra, o a'suoi agenti, sarà punito col primo grado di prigionia: salve sempre le pene maggiori ne'casi degli articoli 106 e 107. *P.* 12. 22. 26. 106 *s.* 111.

114. Ogni altra corrispondenza co'sudditi di una Potenza nemica, che, senza aver per oggetto uno de'misfatti enunciati negli articoli 106 e seguenti, abbia però avuto per risultamento quello di aver somministrato a'nemici istruzioni nocevoli alla situazione militare o politica del regno, sarà punita coll'esilio temporaneo dal regno. *P.* 13. 106 *ss.*

115. I misfatti colpiti colla morte dall'articolo 105 e seguenti, se son mancati, verran puniti col terzo grado de'ferri nel presidio; e col primo al secondo, se son tentati. *P.* 8 *s.* 69 *s.* 105 *a* 112. 116.

116. Le pene enunciate nell'articolo 105 e seguenti saranno le stesse, anche quando i misfatti ivi preveduti sieno commessi contro gli alleati del Sovrano in atto che agiscono contro il nemico comune. *P.* 105 *a* 114.

117. Fuori de'casi preveduti negli articoli 106 e 107, chiunque con qualche reato o con atti ostili non approvati dal Governo esponga lo Stato al pericolo di una dichiarazione di guerra, sarà punito colla relegazione. Se la guerra succeda, soggiacerà alla reclusione. Verrà sottoposto a pene maggiori, se il reato o gli atti ostili vi saranno per se stessi soggetti. *P.* 11 *s.* 69 *s.* 106 *s.*

118. Chiunque con qualche reato o con atti non approvati dal Governo faccia soffrire rappresaglie a'nazionali del regno delle Due Sicilie, o gli esponga a questo pericolo, sarà punito colla relegazione. Soggiacerà a pene maggiori, se gli atti commessi vi sieno per se stessi soggetti. *P.* 13.

119. La *pirateria* contro a' nazionali del regno del Due Sicilie, o di nazione alleata o neutra, soggiace al quarto grado de'ferri. Se sia accompagnata da violenza sulle persone, sarà punita coll'ergastolo. Se vi accada omicidio, verrà punita colla morte. *P.* 4 *s.* 7 *ss.* 418 *ss.*

---

119. — VS. **Tratta de' negri.**

CAPITOLO II.

De' reati contra la sicurezza interna dello Stato.

SEZIONE I.

De' reati contro la sacra persona del Re, e la famiglia reale.

120. L'attentato contro la sacra persona del Re è misfatto di *lesa Maestà*, ed è punito di morte col laccio sulle forche, e col quarto grado di pubblico esempio. *P.* 4 *ss.* 124.

La cospirazione contro la stessa sacra persona del Re è anche misfatto di lesa Maestà, ed è punita colla morte e col terzo grado di pubblico esempio. *P.* 4 *ss.* 125 *s.* 134 *s.* 140.

121. L'attentato contro la persona del Duca di Calabria è ancho misfatto di lesa Maestà, ed è punito di morte col laccio sulle forche, e col terzo grado di pubblico esempio. *P.* 4 *ss.* 124.

La cospirazione contra la sua persona è anche delitto di lesa Maestà, ed è punita di morte col primo grado di pubblico esempio. *P.* 4 *ss.* 125 *s.* 134 *s.* 140.

122. L'attentato o la cospirazione contra le reali persone che compongono la famiglia regnante, è punito colla morte. *P.* 4 *s.* 124 *ss.*

Si compone la famiglia regnante dalla Regina e dalla Duchessa di Calabria; dai figli e da' fratelli del Re; dalle loro mogli e figli maschi; e dalle loro figlie femmine, come dalle figlie e dalle sorelle del Re, finchè non sieno passate a marito. *P.* 134 *s.* 140.

123. È misfatto di lesa Maestà, e punito colla morte e col terzo grado di pubblico esempio, l'attentato o la cospirazione che abbia per oggetto o di distruggere o di cambiare il Governo, o di eccitare i sudditi e gli abitanti del regno ad armarsi contro l'autorità reale. *P.* 4 *ss.* 124 *s.* 134 *s.* 140.

124. L'attentato esiste nel momento che si è commesso o cominciato un atto prossimo all'esecuzione di ciascuno de' misfatti contemplati negli articoli precedenti. *P.* 69 *s.* 120 *a* 123.

125. La cospirazione esiste nel momento che i mezzi qualunque di agire sieno stati concertati e conchiusi fra due o più individui. *P.* 74 *s.* 120 *a* 123. 126.

126. Se la cospirazione sia stata progettata, ma non conchiusa nè accettata, allora l'autor del progetto nel caso dell'articolo 120 sarà punito colla reclusione, e col successivo esilio perpetuo dal regno; e nel caso degli articoli 121, 122 e 123 sarà punito coll'esilio perpetuo dal regno. *P.* 11. 13. 125.

---

121. — *AS. 4 gen. 1817* — 1. Il figlinolo primogenito del Re del regno delle Due Sicilie immediato erede della Corona, giusta la legge di successione del Re Carlo III da Noi confermata con la nostra legge degli 8 dicembre 1816, porterà il titolo di Duca di Calabria.

128.—*D. 6 ag. 1837*—1. Lo spargimento di sostanze velenose, ovvero le vociferazioni che si sparga veleno, diretto l'uno e l'altro da disegno di turbare l'interna sicurezza dello Stato, saranno reati di competenza delle commissioni militari. Le commissioni militari saranno convocate e procederanno a' termini del decreto de' 6 marzo 1834. — 2. I reati preveduti nell'articolo precedente saranno puniti colle regole espresse negli articoli 123, 129, 140 e 142 delle leggi penali.

M. 26 ag. 1854 — Il decreto de' 6 agosto 1837 per quanto riguarda la penalità non è stato mai rivocato: sol che non esistendo ora le commissioni militari, la competenza è demandata alle gran Corti speciali, come lo è indistintamente per tutti gli altri reati di Stato.

SEZIONE II.

Dell' uso illegittimo della forza armata, della guerra civile, della devastazione e de' saccheggi.

127. Chiunque senza dritto o motivo legittimo prenda il comando di un corpo d'armata, di una truppa, di una piazza forte del regno, di una flotta o di un legno da guerra appartenente allo Stato; chiunque ritenga un comando militare qualunque contro gli ordini del Governo; qualunque comandante che ritenga unita la sua armata o la truppa dopo che il Governo ne abbia ordinato il congedo o lo scioglimento; sarà punito colla morte. *P.* 4 *s.* 128. 164. 226.

128. Nel caso dell'articolo precedente il misfatto mancato è punito colla reclusione, ed il tentato colla rilegazione. *P.* 11 *s.* 69 *s.* 127.

129. Chiunque ecciterà la guerra civile tra popolazione e popolazione del regno, o tra gli abitanti di una stessa popolazione, armandogli o inducendogli ad armarsi gli uni contro gli altri, è punito colla morte. *P.* 4 *s.* 131 *s.*

130. Chiunque porti la devastazione, la strage o il saccheggio in uno o più comuni, o contro una classe di persone, è punito colla morte e col secondo grado di pubblico esempio. *P.* 4 *ss.* 131 *s.*

131. Chiunque nel caso de'due precedenti articoli prenda parte attiva negli omicidî, nelle devastazioni o ne' saccheggi, è punito colla morte. *P.* 4 *s.* 74 *s.* 129 *s.* 132.

132. Ne'casi preveduti ne'tre articoli precedenti il misfatto mancato è punito come il consumato: il tentativo, la cospirazione, o l'attentato son puniti col secondo al terzo grado de'ferri. *P.* 8 *s.* 69 *s.* 124 *s.*

133. Chiunque avrà organizzato bande armate per invadere o saccheggiare piazze, fortezze, posti militari, magazzini, arsenali, porti o legni da guerra; chiunque vi avrà esercitato una funzione qualunque, o un impiego, o un comando; chiunque avrà scientemente e volontariamente somministrato ad esse o proccurato convogli di viveri, armi, munizioni o strumenti di misfatto; sarà punito colla morte. *P.* 4 *s.* 74 *s.* 134 *s.*

L'organizzatore, o chi vi avrà esercitato impiego o comando, subirà la morte, col primo e secondo grado di pubblico esempio. *P.* 6, *1.° e 2.°*

134. Gl' individui indicati nel precedente articolo saranno egualmente puniti colla morte, quando la banda sia organizzata per saccheggiare danari o effetti pubblici, o per distruggere, saccheggiare o dividere proprietà pubbliche o d'una università di cittadini, o per commettere uno de'misfatti preveduti negli articoli 120 a 123, e negli articoli 129 e 130. *P.* 4 *s.* 120 *a* 123. 129 *s.* 133.

135. Tutti gli altri individui delle bande suddetto non indicati ne'due precedenti articoli, quante volte sien presi ne'luoghi della riunione sediziosa, saranno puniti nel modo seguente. *P.* 74 *s.* 133 *s.*

Se la banda abbia avuto per oggetto uno de'misfatti preveduti negli articoli 120 a 123, saranno puniti di morte. Se la banda abbia avuto per oggetto uno degli altri misfatti preveduti negli articoli 129, 130, 133 e 134, saranno puniti col secondo al terzo grado de'ferri: salve le pene maggiori pe'misfatti di cui avessero potuto rendersi colpevoli. *P.* 4 *s.* 8 *s.* 120 *a* 123. 129 *s.* 133 *s.*

136. Coloro che scientemente e volontariamente somministrino albergo, luogo di riunione o di ricovero alle suddette bande, saran puniti col primo al secondo grado de'ferri. *P.* 8 *s.*

Se lo somministrino abitualmente, ed in modo che senza di questo aiuto la banda

---

129. — V. P. 123, *D. 6 og. 1857.*

non avrebbe potuto organizzarsi, nè potrebbe mantenersi, saran puniti colla morte. *P.* 4 *s.* 74 *s.* 133 *ss.* 159. 260.

137. Non verrà pronunziata alcuna pena per lo solo fatto di associazione in bande, o per lo solo fatto di sedizione, contro colui che, o facendo parte di esse, o essendone complice o ricettatore, al primo avvertimento delle autorità civili o militari, o anche prima, ne faccia seguire l'effettivo scioglimento, o ne arresti il capo o comandante. *P.* 63. 73. 129 *a* 136. 138 *s.* 143. 156. 158. 160. 183.

138. Similmente non verrà pronunziata alcuna pena pel fatto di associazione in banda, o di sedizione, contra coloro che, avendo fatto parte delle suddette bande, senza averle però organizzate, e senza avervi esercitato alcun impiego o funzione, si fossero ritirati al momento che ne sieno stati avvertiti dalle autorità civili e militari, o si fossero ritirati anche dopo, purchè in questo caso concorra la circostanza che sieno presi fuori de' luoghi della riunione sediziosa, senza aver opposto resistenza e senza armi vietate. *P.* 63. 73. 133 *ss.* 137. 139. 148. 158. 178. 183.

Non concorrendovi la sopraddetta circostanza, anzi al contrario se sieno stati presi dopo aver opposto resistenza alla forza pubblica o con armi vietate, soggiaceranno al *maximum* della pena di questi reati. *P.* 151. 178.

139. Le persone che, a' termini de' due articoli precedenti, sono esenti da pena, potranno ciò non ostante esser sottoposte alla malleveria. Saranno in oltre punite de' reati particolari che avessero personalmente commessi. *P.* 31 *s.* 137 *s.*

SEZIONE III.

Degli scritti, discorsi e fatti ingiuriosi contro il Governo.

140. Chiunque con discorsi tenuti in luoghi o adunanze pubbliche, o con cartelli affissi, o col mezzo di scritti stampati abbia provocato direttamente gli abitanti del regno a commettere uno de' reati preveduti negli articoli 120 e seguenti, sarà soggetto alla pena del reato da lui provocato. *P.* 74 *s.* 142. 185. 314.

Nulladimeno nel caso in cui le provocazioni non abbiano avuto effetto, la pena discenderà di due a tre gradi. *P.* 55 *s.* 69 *s.*

141. Chiunque per solo disprezzo, e senza servire ad un fine più criminoso, infranga o deformi stemmi reali, statue o immagini del Re, o della real famiglia, situati ne' luoghi pubblici con ordine o approvazione del Governo, sarà punito colla rilegazione. *P.* 12. 142. 261. 445.

142. Ogni altro discorso, o scritto, o fatto pubblico non compreso negli articoli precedenti, e non accompagnato dal reo fine in questi espresso, quando con essi si abbia soltanto avuto in mira di spargere il malcontento contro il Governo, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia. *P.* 22. 26. 314.

La stessa pena sarà applicata agli ecclesiastici i quali per occasione dell'esercizio delle funzioni del loro ministero faranno la critica di una legge, di un decreto, o di un atto qualunque della pubblica autorità. *P.* 245.

---

140. — V. P. 123, *D. 6 ag. 1857.*

142. — *R. 22 feb. 1822* — Sua Maestà, fissando le norme che devono regolare il procedimento per le espressioni ingiuriose profferite contra il Real Nome e l'Augusta sua Persona, ha ordinato che le indagini saranno prese all'oggetto dagl' incaricati di polizia, e saranno rimesse per mezzo dell'Intendente della provincia alla commessione generale di polizia, la quale darà le provvidenze di giustizia e di prudente economia.

R. 30 ap. 1822 — Volendo S. M. allontanare gli equivoci sulla intelligenza dell'indicata Real determinazione *(R. 22 feb. 1822)*, ha Sovranamente dichiarato, che tranne il fatto criminoso che trovasi in esso designato, qualunque altro fatto contro la sicurezza interna dello Stato dev' essere giudicato dalle gran

CAPITOLO III.

Del rivelamento de' reati contro lo Stato.

143. In tutti i reati preveduti negli articoli 105 e seguenti va esente da pena chiunque fra'colpevoli, prima di ogni esecuzione o tentativo, e innanzi a qualunque procedimento, gli abbia svelati al Governo, o alle autorità amministrative o giudiziarie. *P.* 63. 70. 73. 124. 144. 271.

144. Se il misfatto sia di lesa Maestà, chiunque ne abbia conoscenza, e fra ventiquattr'ore non ne riveli al Governo, o alle autorità amministrative o giudiziarie le circostanze che gliene sieno pervenute a notizia, verrà per la sola omessione del rivelamento punito colla reclusione. *P.* 11. 120 *s.* 123. 143. 145 *s.* 392 — *Pp.* 24.

Se si tratti di altri misfatti preveduti in questo titolo, verrà punito col primo al secondo grado di prigionia: salve sempre le pene maggiori in caso di complicità. *P.* 22. 26. 74 *s.*

145. Chi incorre nel reato preveduto nell'articolo precedente, non sarà ammesso a scusarsene sull'appoggio di non aver approvato i reati da lui conosciuti e non rivelati; nè anche su quello di esservisi opposto, o di aver cercato di dissuaderne gli autori. *P.* 63. 144. 146.

146. La reticenza preveduta ne' due precedenti articoli va esente da pena in persona del coniuge, degli ascendenti o discendenti, de' fratelli e sorelle in secondo grado, e degli affini negli stessi gradi dell'autore del reato non rivelato. *C.* 649 — *P.* 63. 144 *s.*

Pur tuttavolta anche in questo caso il colpevole di non rivelamento può esser sottoposto alla malleveria. *P.* 31 *s.*

Corti speciali, ancorchè punibile con pene correzionali, a norma dell'articolo 426 n.° 1.° delle leggi di procedura penale.

V. P. 123, *D. 6 ag. 1837.*

— *Le ingiurie contro la sacra persona del Re ricadono nella sanzione dell' art. 142 leggi penali.* 20 giug. 1849, Peluso.

I reati de' quali è parola nell' articolo 142 delle leggi penali sono sempre della competenza delle gran Corti speciali, non mai del giudice circondariale. CM. 30 gen. 1850.

Il carattere natio de'reati preveduti nell'articolo 142 è quello di misfatto, e solamente per le circostanze attenuanti si discende ad una penalità minore. E se anche il fatto costituisce delitto, sarebbe strano confonderlo colle ingiurie e delitti verbali contro il privato individuo. Però la prescrizione di tre mesi, di cui è parola negli articoli 616 e 617 della procedura penale, non è applicabile a' medesimi. 17 lug. 1850, Dragone.

Tutti i reati politici tendenti a turbare la sicurezza interna dello Stato, sian misfatti, sian delitti, sono giudicabili dalla gran Corte speciale in forza del Sovrano Rescritto de' 30 aprile 1822. 18 dic. 1850, Pellicciotta — 20 gen. 1851, De Rentiis.

Se per un reato politico la gran Corte ha dichiarato di essere competente a procedere il giudice correzionale, e questi giudica del reato, non può indi la gran Corte istessa rivocare il suo primo giudizio, e dichiarare in grado di appello esser la causa di sua competenza. 10 gen. 1851, Tilio ed altri.

144. — V. P. 309, *L. 28 sett. 1822 art. 14.*

TITOLO III.

Delle violenze pubbliche, e delle minacce.

CAPITOLO I.

Delle violenze pubbliche.

147. È accompagnato da *violenza pubblica* ogni reato commesso da un numero non minore di tre individui riuniti a fine di delinquere, de' quali due almeno sieno portatori d' armi proprie. *P.* 148 *s.* 154 *s.* 408.

148. S' intendono sotto nome di *armi* tutte le macchine da fuoco, tutti gli strumenti, tutti gli utensili incidenti, perforanti e contundenti.

Sono armi proprie quelle, la di cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l' altrui offesa. *Pp.* 39.

Le altre non sono riputate armi, che quando si rivolgano effettivamente all'offesa o difesa; e diconsi *armi improprie. P.* 462, *1.° e 2.°*

Sono *armi vietate* quelle che vengono diseguate per tali dalla legge o da' regolamenti di pubblica amministrazione. *P.* 150 *a* 153.

147.— *Qualora il reato sia stato commesso dietro concerto da un numero non minore di tre individui dei quali due siano portatori di armi proprie, ha luogo la violenza pubblica sebbene i delinquenti abbiano l'autorizzazione di asportarle.* 21 mar. 1823, Arnesano ed altri.

La violenza pubblica non può riconoscersi in un atto arbitrario, che comunque eseguito da più agenti armati della pubblica forza, sia però imputabile al solo capo di essi che lo ha comandato. 3 nov. 1830, Pennucci.

Se una moltitudine di gente armata si riunisce per abbattere il Governo, ed in tale occasione commette un omicidio, questo deve certamente dirsi qualificato per la violenza pubblica, quantunque quella gente non si fosse riunita nel fine specifico di commettere tale misfatto. 17 giug. 1830, De Mattia ed altri.

Per stabilire la violenza pubblica si richiede l'operare insieme ad un antiveduto fine. Non è però necessario che il disegno concertato prima dell'azione sia tale da costituire la premeditazione; ma basta che la deliberazione preceda di qualche momento l'azione. 7 mar. 1831, Baffa ed altri.

Non basta che le armi sieno vietate per costituire la violenza pubblica; ma bisogna che sieno armi proprie. 5 nov. 1831, Liberatore ed altri.

148. — *Ed. 1 gen. 1804*—L'abuso delle armi, viva immagine della prava volontà e corruzione del cuore, e chiara pruova della depravazione del costume, somministrando la prontezza degli stromenti a delinquere, e facilitandone le occasioni e le cause, è la più viva e perenne sorgente de' pericoli e de' mali più fatali e funesti alla pubblica tranquillità. Per eliminare un abuso tanto pernicioso e perverso ec. . . .— 1. Secondo l'espressata gradazione adunque l'asportazione di qualsiasi arma da ferro puntuto, che sia però più atto agli usi della vita che a ferire, e che non sia di quelle che si descriveranno qui appresso, vogliamo e comandiamo che venga punita . . . . Da detti ferri puntuti proibiti in generale si eccettuano i cortelli a piegatoio, ma senza molla. — 3. La stessa pena colle stesse gradazioni e distinzioni vogliamo che s'infligga per l'asportazione di qualunque altro ferro da taglio senza punta, come accette, mannaie, storte, ronche ec. — 4. Per l'asportazione delle pietre comandiamo che la pena sia . . . . — 5. Chiunque portera mazze nodose, e sproporzionatamente più grosse del diametro di una canna d'india, sara punito . . . . —6. Vogliamo che s'intendano eccettuati gli strumenti rurali, o di qualunque altra arte, quando si portino per esercizio dell'arte medesima, purchè nel portarsi per transito, si portino palesi, o dentro pelle o stucchio, o ligati con lacci. — 7. Si permettono le spade soltanto della foggia prescritta nelle prammatiche, allorchè si portano solamente per ornamento; ma si proibiscono di sera, se chi le asporti non porti un lume, o lo faccia portare dal servitore, il quale servitore non sarà mai eccettuato dalla proibizione, portando egli la spada. — 9. Per l'asportazione de' verduchi, intendendosi per essi ogni ferro puntuto che si porta dentro qualunque mazza, de' stiletti, de' coltelli a fronda di oliva, de' coltelli a scorciacapre, de' scannatoi, delle baionette,

149. Qualunque reato accompagnato da violenza pubblica è punito con un grado di più della pena stabilita contro il medesimo, quante volte non fosse stato accompagnato da pubblica violenza. *P.* 57 *s.* 147. 178. 182. 253.

---

e di quelli detti *triangoli*, delle armi tutte da fuoco di qualunque specie, siano schioppi che non siano della misura prescritta nelle regie prammatiche, pistoni, pistole, vogliamo e comandiamo che oltre la perdita delle armi, la pena sia . . . . — 23. Tutti coloro che si trovano armi proibite in forza delle prammatiche, cioè verduchi, stiletti, coltelli a fronda di oliva, coltelli a scorciacapre, scannatoi, baionette, triangoli, fusetti, quantunque sarebbero caduti in contravvenzione, pure per atto di nostra real clemenza condoniamo loro questa trasgressione. . . . , ec.

M. 8 dic. 1819 — Prima di pubblicarsi un regolamento di polizia circa la determinazione delle armi vietate, si dovranno osservare le antiche leggi. — L'articolo 132 delle leggi penali, che ordina la formazione dell'indicato regolamento, non abolisce le anteriori che riguardano tale oggetto.

D. 31 mar. 1821 —1. *Fra il termine di giorni tre, a contare dalla pubblicazione del presente decreto, qualsivoglia cittadino il quale tenga presso di se* armi militari, o munizioni da guerra, *sarà obbligato di consegnarle alle autorità costituite, che qui appresso si designeranno.*— 2. *Oltre degli indicati oggetti militari, la stessa disposizione dell'articolo precedente è estesa a tutti coloro che sono detentori di armi particolari, come* fucili, carabine, pistole ed altre armi da fuoco, *come pure* stili, pugnali, ferri acuti volgarmente detti sfarzine, o qualunque specie di armi bianche, già comprese nelle proibizioni del Codice penale in vigore. — 3. *I contravventori ec.*

Ord. 9 ott. 1822— 1. È espressamente proibita la vendita o l'asportazione de' bastoni e mazze guarnite all'estremità con ferro acuminato o rotondo a guisa di palla di piombo o altro metallo. È egualmente proibita l'asportazione e vendita di mazze nodose e grossi bastoni, i quali abbiano nell' estremità superiore una circonferenza maggiore di linee trenta, ossia due pollici e mezzo.— 2. È proibita l'asportazione delle così dette ronche, roncigli, storti ec. In generale quella di tutti gl'istrumenti rurali taglienti, incidenti o pungenti, quando l'asportatore non esercitasse il mestiere a cui appartengono, e quando si asportassero in giorni, in ora ed in luogo in cui non potessero essere adoperati all'uso cui sono addetti. — Sono particolarmente eccettuati da tal divieto i campagnuoli che dal loro comune vanno nelle vicine campagne, e ne tornano, in quei giorni però in cui vi si debbono condurre per addirsi a' loro lavori. — 3. I contravventori alle disposizioni dell'articolo 1 saranno puniti, in caso di asportazione o vendita, colla detenzione e coll'ammenda di polizia.—4. Le stesse pene saranno applicate a' contravventori alle disposizioni dell articolo 2.

D. 26 dic. 1827 — 1. Le istruzioni per la gendarmeria reale annesse a questo decreto sono approvate. — 2. Queste istruzioni essendo destinate unicamente a regolare il servizio che è a cura della gendarmeria reale, non avranno influenza alcuna ne' giudizi sulla definizione legale de' reati, e loro competenza; pe' quali oggetti saranno osservate le disposizioni delle nostre leggi in vigore.——*Istr. 26 dic. 1827*— 55. A prevenire le impunità delle contravvenzioni al divieto delle armi, la gendarmeria reale incontrandosi con persone armate, chiederà loro la esibizione del permesso legale di asportarle. Procederà allo arresto ed al trasporto delle medesime innanzi al giudice del circondario, tanto nel caso che si trovassero sfornite del permesso o con armi diverse da quelle che vi sono indicate; quanto se per parte dell'asportatore si trovassero violate le condizioni in tal permesso determinate. — (NOTA) *Finchè non sia pubblicato un regolamento di polizia che fissi le specie diverse di armi vietate, verranno sull'oggetto osservate le leggi antiche. — Tra le armi di cui in forza di queste leggi è vietata l'asportazione, s'incontrano le armi da fuoco di qualunque specie, ogni ferro puntuto che portasi dentro qualunque mazza, gli stiletti, i coltelli a fronda di oliva, i coltelli o scorciacapre, gli scannatoi, le baionette, i ferri denominati triangoli, i fusetti, le sciable, i coltelli puntuti ad un taglio, i coltelli a piegatoio con molla. — Le indicate leggi non comprendono nella classe di armi vietate gli strumenti rurali, e quelli di qualunque arte, quando si portino per l'esercizio della medesima; purchè nel portarsi per transito, si portino palesi, o dentro pelle, o astuccio, o ligati con lacci. — Non si comprendono in tale classe neppure le spade che si portano per ornamento.* — 56. Si reputerà legale il solo permesso che è rilasciato dal Ministero della polizia generale, cui ne è riserbata asclusivamente la spedizione. — 57. Saranno sottoposti allo arresto anche gl'individui de' diversi corpi militari, ed ogni altra persona di pubblica forza, che fossero portatori di armi diverse da quelle stabilite da' regolamenti del corpo cui essi appartengono, ovvero, se portando le armi designate da questi regolamenti, l'asportazione avesse luogo fuori i casi ne' medesimi determinati.

M. 18 dic. 1830 — Ho avuto occasione di osservare ec. — Finche non sia pubblicato un regolamento di polizia, che fissi le diverse specie di armi la cui asportazione è proibita, rimango-

Per la sola circostanza della violenza pubblica non potrà darsi la morte come accrescimento di grado, se non sia questa pena ordinata dalla legge in alcuni casi particolari. *P.* 57. 155.

150. La fabbricazione o lo spaccio di armi vietate, senza che il fabbricante o il venditore ne abbia la facoltà per iscritto dalla polizia, è punita col secondo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale. *C.* 1443 — *P.* 22. 26. 30. 148. 151. 153.

151. L' asportazione di dette armi vietate, senza licenza per iscritto della polizia, è punita col secondo al terzo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale; ovvero è punita col terzo grado di confino e col *maximum* dell' ammenda correzionale. *P.* 22. 24. 26. 30. 138. 147. 152 — *Rg.* 182.

La detenzione di delle armi vietate in casa, senza licenza per iscritto della polizia, è punita con pena di polizia e colla confisca delle armi. Possono anche i colpevoli esser sottoposti alla malleveria. *P.* 31. 36. 44. 147. 152. 467.

---

no sull'oggetto in osservanza le leggi preesistenti. Or in forza della prammatica del dì 1 gennaio del 1804 i coltelli da tavola aguzzi con manico fermo entrano nel divieto di asportarli come mezzi opportuni alla esecuzione di misfatti.

D. 27 set. 1844 — 1. L'asportazione de' rasoi con animo di delinquere sarà soggetta alle determinazioni in vigore contro gli asportatori di armi vietate. — 2. Nondimeno i rasoi ritengono la natura di armi improprie.

VS. **Caccia**, M. 31 dic. 1833 — **Guardia urbana**, D. 24 nov. 1827 art. 16, 17 e 18; Rd. 24 nov. 1827 art. 15; M. 11 giug. 1828; R. 1 dic. 1830; e M. 5 nov. 1841 — **Guardiani rurali**, M. 11 ag. 1837 — **Riserve reali**, L. 3 ott. 1836 art. 4 e 5.

— *Il coltello da tavola non è dichiarato arma vietata, nè dall'articolo 148 delle nuove leggi penali, nè dall'articolo 101 del passato Codice penale, nè dall'articolo 2 del real decreto de' 31 marzo 1821, nè dall'articolo 7 del decreto de' 26 gennaio 1810, nè dalla prammatica del primo gennaio 1804, nè dallo stesso articolo 35 della reale ordinanza de' 30 agosto 1827 sulla gendarmeria, la quale per altro non è da applicarsi quando si tratti di definizione legale di reato, e di competenza, siccome fu espressamente dichiarato, e prescritto Sovranamente coll'articolo 2 del reale decreto de' 26 dicembre 1827 approvativo della reale ordinanza.* 26 nov. 1834, Pensabene.

Il punteruolo è un' arma vietata quando si asporti da chi non è sarto, e fuori il luogo dell'esercizio di questo mestiere. 4 ag. 1852, Di Minno.

149. — V. P. 178, *L. 9 dic. 1825 art. 3*, e *L. 12 ott. 1827 art. 5.*

— *Il furto accompagnato dalla violenza pubblica è intrinsecamente qualificato anche per la violenza privata; e non si può aggravare due volte la pena, tenendo calcolo due volte della medesima circostanza.* 20 sett. 1822, Gervasio — 22 gen. 1823, Felieiello — 17 gen. 1849, Mazzariello ed altri — 8 giug. 1849, Ciambrone e Correra.

La violenza pubblica è una circostanza affatto distinta, di suo genere, ed indipendente da ogni altra specie di violenza inerente alla natura specifica del reato. Il suo effetto legale non è di costituire elemento caratteristico del reato, ma di associarsi ad un reato qualunque ed aumentarne la pena di un grado. Quindi ritenere per principio che la violenza pubblica comprenda in se la violenza qualifica del reato, e divenga inefficace all'aumento della pena, è violare manifestamente la legge, e creare una eccezione arbitraria e sovversiva del sistema penale. 8 mar. 1850, Battaglia—12 giug. 1850, Tirabosco — 16 sett. 1850, Laitano — 6 nov. 1850, Chiola.

151. — *D. 4 feb. 1828* — 1. La detenzione di armi vietate in casa senza licenza per iscritto della polizia sarà punita col primo al secondo grado di prigionia e colla confisca delle armi. — 2. L' individuo arrestato per detenzione di armi vietate verrà escluso dal beneficio di ottenere nel corso del giudizio la libertà provvisoria, che l' articolo 132 delle *leggi di procedura penale* concede agl' incolpati di delitto. — 3. Le determinazioni contenute nei precedenti articoli, e quella adottata dall' enunciato decreto del dì 21 settembre 1827 circa la competenza per l' asportazione di armi vietate, avranno vigore per tutto l' anno 1830.

R. 15 ott. 1834 — L' articolo 151 delle *leggi penali* dispone ec. — È talora avvenuto che in seguito di rissa uno de' rissanti è accorso a provvedersi di arma vietata, e mentre con essa ricercava l' inimico, è stato sorpreso ed arrestato dalla forza pubblica. In giudizio si è quistionato se in questo caso il portatore di arma sia compreso nel rigore dell' enunciato articolo, e sulla quistione vi è stato contrasto di voti riprodotto in diversi giudizi. — Il divieto di portar armi concepito senza distinzione ed eccezione alcuna non può farsi tacere nel caso in esame: tanto più che il

152. Un regolamento di polizia dichiarerà quali sieno le armi vietate per l'asportazione, e quali per la detenzione in casa. *P.* 148. 151.

153. Nelle condanne per fabbricazione, o spaccio di arme, a' termini degli articoli precedenti, sarà sempre aggiunta la interdizione a tempo, di fabbricarle e di spacciarle. *P.* 27. 150.

154. È *comitiva armata* quella che in numero non minore di tre individui, dei quali due sien portatori di armi proprie, vada scorrendo le pubbliche strade o le campagne con animo di andar commettendo misfatti o delitti. *P.* 147.

Gl' individui della comitiva per lo solo fatto che la costituisce, saran puniti colla reclusione. I capi e comandanti di essa saran puniti col primo grado de' ferri: salve le pene maggiori ne' casi degli articoli 129 e seguenti. *P.* 8 *s.* 11. 156. 160.

---

fatto stesso di asportazione proibita dalla legge, di cui non può addursi ignoranza, annuncia nell' asportatore l' animo di violarla.— Non potrebbe poi giustificarsi la impunità del trasgressore per l' ira che lo ha spinto a prender l' arma contro l' inimico. Potrà l' ira provocata aversi qual motivo attenuante nell' esercizio della latitudine confidata a' giudici, non mai convertirsi in motivo di assoluzione. — Inoltre più dell' uomo che porta armi senza uno special proponimento di delinquere, minaccia alla salvezza individuale de' pericoli, chi le prenda per soddisfare il desiderio di vendetta; sul conto suo perciò diviene anche più sensibile la ragion del divieto. La impunità di costui sarebbe in certo modo inconciliabile pur col sistema che non lascia alla forza privata la repressione della offesa attribuita alla pubblica autorità. — Affinchè cessi il contrasto di opinioni nell' applicazione dell' articolo 151 delle *leggi penali*, Sua Maestà ha dichiarato esser questo articolo applicabile nel soggetto caso, che è eminentemente compreso nello spirito della legge.

D. 18 ott. 1849 — 1. Il nostro real decreto de' 4 di febbraio 1828, riguardante il delitto di detenzione di armi vietate, rimane in vigore fino a nuova nostra disposizione.

V. P. 148, *Ed. 1 gen. 1804 e seguenti.*

VS. **Bagni**, D. 13 dic. 1833 — **Presidio**, Sp. 29 mag. 1826 art. 21 *ss.* — **Relegazione**, Reg. 22 nov. 1823 art. 47.

152. — V. P. 148, *Ed. 1 gen. 1804 e seguenti.*

154. — *D. 30 ag. 1821* — 1. Saranno senza indugio nominate ed istallate ne' nostri reali domini al di quà del Faro quattro Corti marziali; una per le provincie di Napoli, Salerno ed Avellino; l' altra per Terra di Lavoro, pe' tre Abruzzi e per Campobasso; la terza per Basilicata, Capitanata, Trani e Lecce; la quarta per le tre Calabrie. — . . . . . — 4. Le Corti medesime puniranno di morte tutti quelli che in comitiva armata in numero non minore di tre individui, uno almeno de' quali sia portatore d' armi proprie, incederanno per la campagna, commettendo misfatti o delitti di qualunque natura; — que' che scientemente e volontariamente ricetteranno le comitive armate, gl' individui che le compongono, e gl' inscritti sulle liste di cui è parola nell' articolo 5; — quelli in fine che scientemente e volontariamente somministreranno ad essi aiuti, viveri, armi, munizioni, o che con essi stessi manterranno corrispondenza. — 5. Una commessione composta dall' Intendente della provincia, dal procurator generale presso la gran Corte criminale, e dal comandante militare della provincia medesima, formerà in ciascun mese delle liste, nelle quali inscriverà i capi-banda, non meno che gl' individui che in comitiva armata scorrono la campagna, commettendo misfatti o delitti di qualunque natura. — Tali liste saranno subito pubblicate in tutti i comuni della provincia. — 6. Seguita siffatta pubblicazione, i congiunti o gli amici degl' individui inscritti nelle liste, fra otto giorni potranno presentare alla commessione indicata nell' articolo precedente le scuse dell' assenza del colpevole. La commessione trovandole giuste, farà cancellare dalle liste il nome della persona inscritta: in contrario le rigetterà, e farà un verbale di rigetto. — 7. Scorso il termine di otto giorni fissato nell' articolo precedente, la commessione farà defiggere le liste, e le riformerà, detraendo da esse i nomi di coloro, le scuse de' quali sieno state ammesse. Le liste riformate saranno chiamate *liste di fuorbando*; saranno subito pubblicate in tutti i comuni della provincia; ed i capi e gl' individui delle comitive armate in quelle descritti, saranno di dritto considerati come *fuorbanditi*. — 8. Per effetto del fuorbando, potranno essi non solamente dalla forza pubblica, ma da qualunque altro essere uccisi. — 9. Chi arresterà uno de' capi della comitiva avrà, per questo servizio renduto allo Stato, un premio di ducati dugento. — Chi ucciderà uno de' capi delle comitive suddette, avrà un premio di ducati cento. — Se l' arresto o la uccisione non riguardi i capi, ma altri individui della comitiva armata, il premio di sopra stabilito sarà ridotto alla metà. — Questo premio avrà luogo ancorchè l' arresto o la uccisione sia eseguita dalla forza pubblica. — La Corte marziale, dietro ac-

155. Saranno puniti come accompagnati da violenza pubblica i reati commessi da una comitiva armata, o dalle divisioni, o dagl'individui della medesima, quando agiscano in seguito di un concerto comune; se pure alcuno di tali reati pel solo fatto co-

---

curato esame, dichiarerà la qualità di capo di comitiva; e diffinirà la somma del premio da liberarsi. — 10. Il malvivente che dentro un mese, a contare dalla pubblicazione del presente decreto, uccida un altro malvivente compreso nelle liste, godrà un' amnistia. — Uno, due o tre malviventi che uccidono il capobanda, godranno di un'amnistia e del premio. — Il capobanda che uccide tre malviventi, godrà ancor egli di un'amnistia. — 11. Gli attuali scorridori di campagna, non ancora inscritti nelle liste, ancorchè capi di comitiva, se dentro quindici giorni, a contare dalla pubblicazione del presente decreto, si presenteranno spontaneamente nel carcere, saranno giudicati in merito dalle gran Corti speciali, col rito e colle leggi veglianti. — Il giudizio di esse, sia in linea di competenza, sia in merito, non sarà soggetto in alcun caso a ricorso presso la Corte suprema di giustizia. — 12. Gli scorridori di campagna inscritti nelle liste di fuorbando potranno dentro quindici giorni, dal dì della presentazione della medesime, presentarsi spontaneamente innanzi le Corti marziali, e costituirsi in prigione a discrezione, contando unicamente sulla clemenza Sovrana. — 13. Il fuorbandito che cadrà vivo in potere della giustizia, sarà giudicato dalla Corte marziale sul solo costituto, e sulla sola pruova della identità della persona. — 14. Le autorità locali, i sindaci, i sottintendenti, i giudici istruttori nel fare i rapporti delle comitive che sorgono nei circondari rispettivi, accompagneranno questi rapporti con un processo verbale, descrivendo il nome, il cognome e la patria di ciascun facinoroso, il giorno approssimativamente in cui si è egli dato alla scorreria, il tempo che vi si è trattenuto, e la pruova che se ne abbia. — 15. In ognuno de' quattro ripartimenti indicati nell'articolo primo vi sarà un Commessario del Re. Questi (prescindendo dalle altre attribuzioni che gli accorderemo) avrà quelle d'invigilare, dirigere e sopraintendere le Corti marziali. — Potrà chiamarle precisamente ove il bisogno del suo ripartimento lo esiga. — È nominato. . . — 16. In caso di malattia, o d'impedimento legittimo di uno de' membri della Corte marziale, il Commessario del Re nominerà colui che dee rimpiazzerlo. — 17. Lo stesso Commessario rimetterà alla Segreteria di Stato di grazia e giustizia le decisioni delle Corti marziali: e se lo giudicherà opportuno, le accompagnerà con le sue osservazioni. — 18. Le decisioni suddette saranno per transunto rese pubbliche colle stampe. — 19. Il Commessario del Re manifesterà al Governo tutti que' funzionari, sieno giudiziari, sieno amministrativi, i quali si distingueranno in esattezza ed in zelo su di materia così importante, e contribuiranno efficacemente all' esterminio de' malfattori. — Il Governo prenderà in considerazione i distinti servizi dei funzionari suddetti. — Il Commessario del Re manifesterà egualmente il nome di quelli che si fossero mostrati inesatti nell'adempimento dei loro doveri; ed a seconda de' casi, provocherà con suo rapporto motivato le superiori disposizioni. — 20. I procuratori generali presso le gran Corti criminali metteranno tutta la cura onde le indagini relative alla materia di cui è parola in questo decreto, sieno raccolte con esattezza, e disbrigate con sollecitudine e con preferenza. Passeranno in conseguenza severi uffizi a' giudici istruttori, a' giudici regi incaricati della istruzioni, ed a chiunque altro convenga. — 21. Gl' Intendenti, i procuratori generali, i giudici regi, ed anche i sottintendenti, a' rapporti soliti avranno l'obbligo di aggiungerne un altro pel Commessario del Re, per quanto concerne la sua commessione. — 22. Queste disposizioni transitorie saranno richiamate al cessar del bisogno. — 23. Ogni altra disposizione concernente tale materia, sia in linea penale, sia in ordine al procedimento, rimane sospesa durante il vigore del presente decreto.

R. 20 dic. 1821 — L'articolo 10 del decreto de' 30 agosto ultimo dispone quanto segue: — » Il malvivente che dentro ad un mese, a contare dalla pubblicazione del presente decreto, uccida un altro malvivente compreso nelle liste, godrà un' amnistia. » — È nato il dubbio se convenga degnarsi della reale clemenza il malvivente, che dopo il termine fissato in tale articolo abbia ucciso o arrestato altro malvivente. — Sua Maestà ha ordinato, che ne' casi che formano oggetto del dubbio, i suoi Commessari devono far pervenire particolari rapporti a questa reale Segreteria di Stato co' dettagli delle circostanze che vi sono concorse, ed attendere le Sovrane derminazioni.

M. 28 mag. 1828 — La debolezza del consiglio che forma il motivo della legge, e che esige un alleviamento di pena, fa sentirsi anche ne' rei di brigandaggio; tanto più che il decreto de' 30 agosto 1821 non contiene alcuna eccezione alla regola stabilita pe' reati in generale dagli articoli 64 e 66 delle leggi penali.

R. 24 gen. 1832 — Si è proposto il dubbio se debba esser giudicato come fuorbandito il malfattore inscritto sulla lista diffinitiva di fuorbando, allorchè la stessa non siasi pubblicata in tutti i comuni della provincia. — L'esame del dubbio ha determinato Sua Maestà ad emettere le seguenti disposizioni. — 1. La pub-

stitutivo della comitiva armata non fosse soggetto a pena maggiore. *P.* 147. 154. 160. 408, *3.º*

L' accrescimento del grado porterà anche alla pena di morte, che sarà espiata col laccio sulle forche, col primo e secondo grado di esemplarità. *P.* 5. 6, *1.º e 2.º* 57. 149.

156. Non sarà pronunziata alcuna pena pel solo fallo costitutivo della comitiva armata, contro coloro che o spontaneamente, o in seguito dell' avvertimento delle autorità civili o militari se ne sieno ritirati con presentarsi alle medesime. *P.* 63. 73. 137. 154. 157 *s.*

Possono però venir sottoposti alla malleveria. *P.* 31 *s.*

---

blicazione delle liste di fuorbando dovrà eseguirsi in tutti i comuni della provincia indistintamente, secondo gli articoli 5 e 7 del decreto de' 30 agosto 1821; e finchè non consterà di essersi adempito a ciò, non potrà procedersi agli atti seguenti indicati nel decreto medesimo pel fuorbando. — 2. La Commessione militare, a norma degli articoli 1, 2, 3 e 4 di tal decreto, sarà competente di conoscere se la pubblicazione della seconda lista di fuorbando, prescritta dall'articolo 7, siasi eseguita in tutti i comuni della provincia; talchè non procederà essa al giudizio contro gl'imputati, se non consti di tal forma essenziale del giudizio. — 3. Quando si faccia dubbio intorno alla pubblicazione della lista espressa nell'articolo 5, la Commessione procederà a' seguenti atti, ed alla sentenza, senza che si arresti mai il giudizio; ma ne sospenderà l'esecuzione, finchè non ne sia rassegnato rapporto a Sua Maestà, e ne sieno comunicate le sue Sovrani risoluzioni. — 4. Il giudizio della Commessione avrà luogo dopo che saranno scorsi i quindici giorni dal dì della pubblicazione della seconda lista di fuorbando, del qual termine è fatta parola nell'articolo 12 del decreto. — Del pari dopo questo termine cominceranno gli effetti legali del fuorbando, indicati nell'articolo 19 di tal decreto.

D. 7 dic. 1832 — Veduto il decreto de' 30 agosto 1821, che pe' misfatti di scorreria per la campagna in comitiva armata, di ricettazione, di aiuto, di favore e di corrispondenza co' suoi componenti, attribuì il giudizio alle Corti marziali, la cui giurisdizisne fu conferita col decreto del dì 3 ottobre 1822 alle Commessioni militari; — Veduto il decreto del dì 24 di maggio 1826, che pe' misfatti medesimi stabilì la competenza de' Consigli di guerra di guarnigione elevati in Commessioni militari; — Considerando ec. — 1. La giurisdizione de' Consigli di guerra di guarnigione elevati in Commessioni militari pe' misfatti preveduti nell' articolo 4 del decreto del dì 30 di agosto 1821, e nell'articolo 1 del decreto del dì 24 di maggio 1826 è abolita. — 2. Ne' misfatti di cui è parola procederanno le gran Corti speciali colle regole stabilite nel titolo I del libro III delle leggi di procedura penale. — 3. Sul conto però de' fuorbanditi che, inscritti pria sulle liste di fuorbando indicate negli articoli 5 e segùenti del decreto del dì 30 di agosto 1821, cadano in potere della giustizia, le gran Corti speciali giudicheranno sopra il solo costituto, e sopra le sole pruove della identità delle persone, giusta l' articolo 13 del decreto medesimo del dì 30 di agosto 1821. — 4. In esecuzione de' precedenti articoli, i giudizi sugli enunciati misfatti pendenti nelle Commessioni militari passeranno alle gran Corti speciali. — 5. Rimarranno in pieno vigore gli altri provvedimenti de' decreti del dì 30 di agosto 1821, e del dì 24 di maggio 1826 intorno alla pena da applicarsi pe' reati di sopra espressi; alle liste di fuorbando ed agli effetti che ne dipendono; al premio ed all' amnistia per lo arresto, e per la uccisione de' fuorbanditi; alla vigilanza ed a' doveri delle autorità civili, de' sindaci, de' sottintendenti e de' nostri procuratori generali presso le gran Corti criminali per le comitive che sorgono ne' circondari. — 6. Ogni disposizione contraria al presente decreto è rivocata.

M. 30 ott. 1847 — I decreti che vietano la ricettazione volontaria degli scorridori di campagna, non escludono l' indulgente determinazione, che pe' congiunti de' rei in generale l' articolo 260 delle leggi penali ha stabilita come analoga a' sentimenti di natura dalla legge ritenuti.

VS. **Gendarmeria**, Ord. 30 ag. 1827 art. 43 e 52; D. 6 giug. 1828; e M. 28 sett. 1828.

— *Le disposizioni degli articoli 154 e 159 sono tuttora in vigore pel fatto che costituisce la comitiva armata, e l' ineesso con animo di andar commettendo misfatti e delitti.* — *Nel caso di comitiva armata non minore di tre individui, di cui uno almeno sia portatore di armi proprie, e dell' ineesso per la campagna, commettendo misfatti e delitti di qualunque natura, non che di fuorbando a' termini dell' articolo 5 del decreto de' 30 agosto 1821, debbe applicarsi la pena sanzionata nell' articolo 4 dello stesso decreto, pena diffinitivamente prescritta col decreto de' 7 dicembre 1831.* — *Parimenti per l' articolo 4 la stessa pena è applicabile a' ricettatori e fautori indicati nell' articolo medesimo, non che a' corrispondenti delle comitive come sopra definite, degl' individui che le compongono, e degl' inscritti nelle liste di fuorbando.* CM. 4 feb. 1834.

157. Se la comitiva fosse organizzata con capi o comandanti, costoro non possono godere il beneficio accordato nell' articolo precedente, che nel solo caso in cui prima di ogni misfatto o delitto facciano effettivamente seguire lo scioglimento della comitiva organizzata. *P.* 156.

158. Quante volte sia pubblicato un editto che ordini lo scioglimento o la presentazione di una comitiva, benchè questa non abbia ancora commesso alcun misfatto o delitto, chiunque ne faceva parte, e non ubbidisca nel termine prefisso, sarà, per lo solo fatto dell' associazione armata, punito colla reclusione non applicata nel minimo del tempo. *P.* 11. 138. 154. 156 *s.* 183.

159. Coloro che scientemente e volontariamente somministrino armi, munizioni, strumenti di reato, alloggio, ricovero o luogo di riunione alle comitive armate, o alle loro divisioni o individui, benchè non ancora abbian commesso misfatti o delitti, saran puniti colla reclusione: salve sempre le disposizioni che li soggettassero a pene maggiori per la loro complicità. *P.* 11. 74 *s.* 136. 154. 160. 260.

160. L' articolo 137 è comune agl' individui, a' complici ed a' ricettatori delle comitive. *P.* 137. 154 *s.* 159.

CAPITOLO II.

Delle minacce.

161. Chiunque per mezzo di un foglio anonimo, o sottoscritto con proprio o finto nome avrà fatto minacce di qualunque misfatto, sarà punito col terzo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale, nel caso in cui la minaccia fosse stata fatta con ordine di adempiere a qualunque condizione: se la minaccia non è stata accompagnata da alcun ordine o condizione, la pena sarà del secondo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale. *P.* 22 *a* 26. 162 *s.* 166. 170. 173 *s.* 184. 197. 222. 301, *3.°* 462, 5.°

162. Se la minaccia fatta con ordine o sotto condizione sia stata verbale, il colpevole sarà punito col primo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale. *P.* 22 *a* 26. 161. 163.

163. Ne' casi preveduti ne' due precedenti articoli il colpevole sarà in oltre sottoposto alla malleveria, all' obbligo o alla cauzione. *P.* 31. 43. 161 *s.*

---

161 e 162. — *Una espressione che racchiuda una minaccia vaga ed indeterminata, non costituisce la minaccia contemplata nell' articolo 161.* 17 feb. 1823, Tripepi.

TITOLO IV.

De' reati contro l' amministrazione della giustizia e le altre pubbliche amministrazioni.

CAPITOLO I.

Della usurpazione della pubblica autorità e de' mezzi de' quali essa si serve.

SEZIONE I.

Delle usurpazioni di titoli e funzioni.

164. Chiunque senza titolo si sarà intromesso in funzioni pubbliche, sieno civili, sieno militari, esercitandone gli atti, verrà punito col secondo al terzo grado di prigionia; salve le pene maggiori per gli eccessi che abbia potuto commettere, e senza pregiudizio della pena di falso, se l' atto ne porti seco il carattere, e salve parimente le disposizioni degli articoli 127 e 128. *P.* 22. 26. 127 *s.* 226. 287 *ss.*

165. Ogni persona che avrà pubblicamente portato una divisa, una decorazione o un uniforme che non le apparteneva, o si sarà arrogato titoli di collazione regia, sarà punito col primo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale. *P.* 22. 26. 30.

SEZIONE II.

Degli ostacoli al libero esercizio degli altrui dritti.

166. Chiunque con vie di fatto o minacce impedisca altrui l' esercizio de' proprj dritti garentiti dalla legge, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia: salve le pene maggiori, quante volte il fatto o la minaccia degeneri in reati maggiori. *P.* 22. 26. 161. 168 *s.* 173. 178. 225. 233 *s.* 252 *s.* 333 *a* 336. 408. 451.

---

164. — *D. 14 ap. 1821* — Con sommo dispiacere del Nostro Real animo rileviamo da diversi rapporti delle autorità locali che parecchie persone in molti paesi, qualificandosi col carattere di particolare attaccamento a Noi, ed assumendo il nome di Comandanti de' sudditi, procurano di formare degli arruolamenti con lo specioso pretesto di contribuire al bene dello Stato. Esse diffondono altresì il timore nell' animo de' pacifici cittadini, fomentano dissidi, e disturbano la quiete delle popolazioni. — Queste operazioni sono direttamente contrarie a' principj che ci abbiamo sempre proposto nel nostro Governo, cioè di rettificare gli erronei sentimenti, di promuovere la concordia tra tutte le classi de' nostri sudditi, d' ispirare la dovuta ubbidienza alle leggi, e di punire le persone che sotto qualunque pretesto promuovono confusioni e rivolta.— È perciò necessario di richiamar tutti all' osservanza de' propri doveri, e di sottrarli da una condotta irregolare e riprovata. — Quindi decretiamo — 1. Dalla pubblicazione del presente decreto è proibito ogni arruolamento dell' indole sopra indicata. — 2. I contravventori al precedente articolo saranno immediatamente arrestati, tradotti in giudizio, e puniti con la prigionia di sei mesi ad un anno.

V. Pp. 9, *M. 6 nov. 1824.*

165. — *D. 9 dic. 1850* — 1. Chiunque non sia militare non dovrà far uso di qualunque siasi distintivo o segno militare.

Ord. 26 gen. 1831 — 848. Ogni persona non militare che indossi divisa o insegna militare, potrà essere arrestata da qualsivoglia militare sciente del travestimento; e quindi verrà punita a seconda dello scopo che aveva in mente nel travestirsi.

167. Qualunque corruzione impiegata per ottenere o distornare i liberi suffragi de' rappresentanti de'comuni, e qualunque frode commessa nello squittinio dei suffragi medesimi per ufizi o cariche che ne dipendono, sarà punita col primo al secondo grado di prigionia o confino, e colla interdizione a tempo della carica o ufizio di cui si è abusato, o pel di cui conseguimento si è impiegata la corruzione, o commessa la frode. *P.* 22 *ss.* 26 *s.*

Il danaro forse pagato, e i doni forse ricevuti, saranno restituiti al doppio, e versati nella cassa delle ammende. *P.* 30. 35.

SEZIONE III.

Dell' uso privato de' mezzi della pubblica autorità.

168. Chiunque senza oggetto di furto o di recar danno per ingiuria, ma solamente per l' esercizio di un preteso dritto obblighi altri al pagamento di un debito o alla soddisfazione di una obbligazione qualunque, o disturbi un altrui possesso, demolisca fabbricati, devii acque, e simili, è punito col primo al secondo grado di prigionia; salve le pene maggiori in caso di un reato per se stesso maggiore. *P.* 22. 26. 407 *ss.* 426. 445.

---

168. — *L'individuo che conservi un oggetto lasciato volontariamente presso di lui, se senza impiegar mezzi coattivi ne ricusi la restituzione chiedendo di esser pria pagato del suo avere dal padrone del medesimo, non incorre nel reato contemplato dall'articolo 168 delle leggi penali.* 17 nov. 1832, Pilla — 1 sett. 1834, De Angelis.

In pendenza di un giudizio civile sul dritto di proprietà non può discettarsi presso il magistrato penale della colpabilità del queretuto. 23 nov. 1835, De Luca.

In un giudizio penale di turbativa, non trattandosi di punire il danno o l'usurpazione, ma solo il disturbo arrecato all' altrui possesso, non si può sospendere il giudizio penale per attendersi l'esito del giudizio civile di proprietà. 2 mag. 1843, Stromeo.

L' articolo 168 non è applicabile al caso di sottrazione o distornamento di oggetti ereditari. 5 lug. 1847, Ruggiero.

Contro colui che possiede anche per tolleranza precariamente e visiosamente da più di un anno, non può dal proprietario o dal precedente possessore intentarsi alcuna azione possessoria in linea civile, e molto meno però darsi luogo contro di lui a querela in via penale per lo reato di turbativa di possesso ne' sensi dell' articolo 168 delle leggi penali. 6 giug. 1849, Rossi ed altri.

Perchè esista il reato di uso privato de'mezzi della pubblica autorità basta che per un preteso dritto si disturbi un altrui possesso, senza bisogno, come per le asioni possessorie in via civile, di esaminare la qualità e la natura del possesso. — Da ciò deriva il concetto della indipendenza del giudizio penale dal giudizio civile. Senza di che, il giudizio civile non potrebbe mai essere pregiudiziale al giudizio penale, eccetto che in taluni casi specificatamente espressi dalla legge. 4 dic. 1850, Bellezza.

Il delitto di uso privato de' mezzi della pubblica autorità esiste sempre che siavi disturbo d' un altrui possesso. Nè osta che il possesso sia per legge presso colui che è autore del disturbo, come avviene tra coeredi legittimi, i quali tutti acquistano ipso jure *il possesso dei beni del defunto, quando consta che il possesso di fatto era presso colui che è stato disturbato.* 14 feb. 1851, Cirocco.

Nel reato di uso privato de'mezzi della pubblica autorità non ha luogo il beneficio dell'articolo 455 delle leggi penali che, atteso la strettezza della parentela, si concede per le sottrazioni e per i danni. 3 apr. 1854, Visconti.

Qualora il disturbo cada in una servitù di passaggio, la quale è di sua natura discontinua, conviene che la gran Corte esamini la quistione se per questa specie di servitù possa darsi asion possessoria, tenendo presente il rescritto del 7 luglio 1854 che la nega quando la servitù non sia sostenuta da titolo. Che se si ricorre alla destinazione del padre di famiglia, oltre allo estremo di fatto se mai i fondi furono un tempo posseduti dallo stesso, e di necessità esaminare a quali condizioni la legge civile riconosce la esistenza delle servitù per destinazione del padre di famiglia, e se possa verificarsi in una servitù di passaggio, che, come si è detto, è discontinua. Del resto tutte queste quistioni da risolversi co' principî del dritto civile, ben si appartengono al giudice penale; nè vi è bisogno rinviarle al giudice civile, come se a questo soltanto si addicesse pro-

169. Chiunque senza ordine delle autorità costituite, e fuori de' casi ne' quali la legge autorizza i privati all'arresto degl'incolpati, arresti, detenga o sequestri qualsisia persona, o presti il luogo per eseguire un tale arresto o sequestro, sarà punito del primo grado de' ferri nel presidio. *P.* 8 *s.* 170 *ss.* 238. 241. 408, *1.°* 451. 455.

170. La pena del misfatto preveduto nell'articolo precedente sarà del secondo al terzo grado de' ferri parimente nel presidio in ciascuno de' tre casi seguenti: *P.* 8 *s.* 169. 171 *s.*

1.° se la detenzione o il sequestro sia durato per più di venti giorni:

2.° se l'arresto sia stato eseguito con falsa divisa, sotto un nome falso, o con falso ordine di un' autorità pubblica:

3.° se l'individuo arrestato, detenuto o sequestrato sia stato offeso nella persona o minacciato di morte. *P.* 161.

171. Se concorrendo nell'arresto o nel sequestro uno de' caratteri espressi nell'ar-

---

nunziare sulla esistenza o non esistenza del voluto dritto di passaggio. 8 nov. 1854, Magnana.

Impadronirsi di un branco di animali e menarli via come pruova d' un danno patito, è commettere il delitto di uso privato de' mezzi della pubblica autorità, sebbene gli animali fossero stati condotti al magistrato. 26 feb. 1853, Jannuzzi.

Il depositario giudiziario ha dritto di trasportare le cose presso lui depositate ovunque crede poterle meglio custodire; ed il proprietario che glie lo impedisse, incorrerebbe nel reato preveduto dall' articolo 168. — E nella ipotesi dell' articolo istesso rientra il caso di colui che, in luogo di far annullare il sequestro dal magistrato competente quando crede che sia stato fatto illegalmente, si facesse da se stesso giustizia, portando via le cose sequestrate. 11 apr. 1855, Mastrangelo.

Perchè vi sia reato di turbativa di possesso non basta che taluno non faccia ciò che doveva, ma è necessario che facesse ciò che non doveva: in altri termini è necessaria un'azione, e non basta una semplice omissione. — Lo esercizio dell'azione penale ne' sensi dell' articolo 168, non può essere circoscritto al termine di un anno stabilito dagli articoli 127 e seguenti della procedura civile per l'esercizio dell'azion possessoriale in caso di turbativa. 25 apr. 1855, Mariani.

169. — *Tanto è dire arresto illegale, quanto sequestro illegale, essendo sempre lo stesso misfatto di attentato alla libertà individuale compreso nella definizione degli articoli 169 e seguenti. — Il sequestro della persona, che ha analogia con l'arresto illegale, non consiste soltanto nell'allontanamento dell' individuo da uno in altro luogo, ma si avvera pur anche col costringerlo a star separato, isolato, o a non muoversi da un dato sito o positura. — La legge non avendo indicato i caratteri distintivi del sequestro, questi non si debbono attingere nella legge del 20 maggio 1808 o in altre disposizioni abolite, ma sì nelle peculiari circostanze di fatto soggette al criterio morale de' giudici.* 3 mar. 1845, Li Trenta.

L' appaltatore de' dazi comunali se ha il dritto di querelarsi della contravvenzione ed anche di sequestrare il genere sorpreso, non ha però quello di tradurre in arresto il supposto contravventore: però incorre nel reato di arresto arbitrario qualora si permetta di arrestare un individuo e menarlo nella officina dei dazi di consumo sotto pretesto di averlo colpito in contravvenzione. 22 nov. 1850, D' Aquino.

Il derubato che coglie il ladro in flagranza in tempo di notte e lo arresta, e nella mattina seguente dà dell' avvenuto sollecito avviso alla giustizia, non commette il reato di arresto arbitrario. 18 lug. 1853, Fania ed altri.

Perchè un funzionario inferiore sia spogliato di responsabilità dall'ubbidienza gerarchica conviene (generalmente parlando) che il comando parta da potestà legittima, che sia ristretto ne' limiti dell' autorità di essa, e che lo scopo ne sia giusto: la qual cosa non potrebbe dirsi in caso di arresto di un individuo contro di cui non vi fosse mandato, o il quale non fosse colto in flagranza di reato, ed eseguito vibrando colpi di schioppo che feriscono ed uccidono. — È però legale l' arresto che la pubblica forza, eseguendo un mandato dell' autorità legittima, faccia di taluno colto co' ribaldi che dovevano essere arrestati, e lo traducono immediatamente alla pubblica potestà. 11 ap. 1853, Spinelli.

L' uffiziale incaricato di un arresto, e munito perciò di mandato legale, deve assicurarsi dell' identità delle persone; in difetto di che, ove si faccia ad arrestare un individuo per un altro, diventa reo di arresto arbitrario. 8 ag. 1836, Ambrosini.

170. — *Per darsi luogo alla pena determinata in questo articolo bisogna che nell' uso della falsa divisa concorra copulativamente o l' uso di un falso nome di un' autorità pubblica, o l' uso di un falso ordine di una pubblica autorità.* 20 gen. 1819, Pokuer.

ticolo precedente, le offese sien del genere di quelle che costituiscono un misfatto, o sieno state eseguite con tormenti di corpo, la pena sarà quella del quarto grado dei ferri. *P.* 8 *s.* 170. 356 *ss.*

172. La pena dell'arresto, detenzione o sequestro illegale della persona sarà ridotta al terzo grado di prigionia, se il colpevole, pria di aprirsi un procedimento, abbia renduto la libertà alla persona arrestata, detenuta o sequestrata, prima del terzo giorno compiuto dopo quello dell'arresto, della detenzione o del sequestro; purchè in questo frattempo il colpevole non abbia conseguito l'intento per cui sia stata la persona arrestata, detenuta o sequestrata: salve anche le pene maggiori pe' misfatti commessi in questo tempo. *P.* 22. 26. 63. 73. 169 *ss.*

CAPITOLO II.

Degli oltraggi e violenze contro la persona de' depositarii dell'autorità e della forza pubblica.

173. Chiunque con violenza o minacce costringa un ufiziale pubblico, un agente o incaricato di un'amministrazione pubblica a fare o non fare qualche atto dipendente dal suo ufizio, sarà punito colla rilegazione. *P.* 12.

Quando la gravezza del caso lo esiga, la pena potrà anche ascendere alla reclusione; salve sempre le pene maggiori ne' casi particolari indicati dalla legge. *P.* 11.

---

172. — *M. 15 nov. 1819* — L'articolo 172 delle leggi penali riduce al terzo grado di prigionia la pena dell'arresto *o* sequestro illegale della persona nel caso che il colpevole ponga in libertà il detenuto prima del terzo giorno da quello dell'arresto. — La disposizione di questo articolo si riferisce a' precedenti articoli 169, 170 e 171 delle indicate leggi penali, giacchè tutti si occupano dell'arresto o sequestro illegale della persona. — È vero che gli articoli 170 e 171 considerano nel reato qualità aggravanti; ma ciò non deve impedire la riduzione della pena accordata dall'articolo 172 in grazia del pentimento del colpevole. Il legislatore ha voluto creare un interesse personale per provvedere alla pronta liberazione e talvolta alla salvezza dell'arrestato. — Questo principio non altera la proporzione della pena, giacchè se le qualità aggravanti che si considerano negli articoli 170 e 171 costituiscono un misfatto, il giudice applicherà in forza dell'ultima parte del suddetto articolo 172 la pena sanzionata pel misfatto: se poi costituiscono un delitto, il giudice dovrà averne conto nel determinare la durata del terzo grado della prigionia alla quale si dee discendere a' termini del citato articolo.

— *L'individuo illegalmente arrestato se pria del terzo giorno compiuto da quello dell'arresto sia stato tradotto da' colpevoli innanzi al giudice, a per disposizione del medesimo rimanga per più tempo nel carcere, la detensione ulteriore non ritorna benanche a carico di coloro che hanno eseguito l'arresto.* 24 gen. **1823**, Gensale e Pescatore.

Le attenuanti di questo articolo sono inerenti al fatto, e cangiano il misfatto in delitto. **3** feb. **1834**, Di Minno.

Sequestrato un individuo e tormentato per averne, a cagion di esempio, la confessione di un furto, lo scopo del sequestro si deve avere per conseguito, quantunque poi si conosca falsa quella confessione, nè siasi avuta la restituzione delle cose rubate. **3** mar. **1845**, Li Trenta.

173. — *Sotto la denominazione di ufiziale pubblico, o di agente, o incaricato di un'amministrazione pubblica (art. 173) si comprendono unicamente i depositari dell'autorità pubblica, cui è attribuito il potere di fare atti dipendenti dal loro ufizio. — I depositari dell'autorità pubblica per la natura delle loro attribuzioni sono distinti dagli agenti ministeriali (art. 178), dagli incaricati legittimamente di un servizio qualunque, e da' condottieri della forza pubblica. — Il potere attribuito a' primi è un potere diretto ed eminente che emana dalla Sovranità, laddove i secondi sono a considerarsi come semplici esecutori. — Questo ragionamento deriva dal semplice confronto de' detti articoli 173 e 178, i quali offrendo una denominazione affatto distinta tra ufiziale pubblico ed agenti o incaricati di un' amministrazione pubblica, con quella di agente ministeriale vengono a determinare i caratteri di queste differenti persone, dalle quali diversità di caratteri ne consegue la diversità de' due reati, di quello cioè preveduto nell' articolo 173, e dell' altro contemplato nell' articolo 178.* C.M. 7 mag. 1853.

174. Le ingiurie e le minacce contro un magistrato dell'ordine amministrativo o giudiziario, commesse in atto che esercita le sue funzioni, o per occasione di questo esercizio, son punite col secondo al terzo grado di prigionia o confino: salvi i casi in cui le minacce portassero per loro stesse a pene maggiori. *P.* 22. 24. 26. 365 *ss.*

Se le ingiurie o minacce hanno avuto luogo nella udienza pubblica di una Corte o tribunale, la pena sarà quella della reclusione. *P.* 11 — *Pc.* 112. 183 — *Pp.* 543 *ss.*

175. Le percosse e le ferite commesse in persona di un magistrato dell'ordine amministrativo o giudiziario nell'esercizio delle sue funzioni, o per occasione di questo esercizio, saran punite col primo grado de' ferri. Se però le stesse percosse o ferite in persone di privati fossero punibili col primo grado de' ferri, o con pena maggiore, in tal caso si applicherà sempre un grado maggiore di pena. *P.* 8 *s.* 57. 177. 356 *ss.*

176. Se i misfatti o delitti mentovati ne' due articoli precedenti si commettano in persona di un agente ministeriale, di un individuo qualunque legittimamente incaricato di un pubblico servizio, o in persona di un condottiere della forza pubblica, il colpevole sarà punito colla pena ordinaria del misfatto o delitto commesso: ma questa non verrà mai applicata nel minimo del grado. *P.* 174 *s.* 356 *ss.* 365 *ss.* — *Dg.* 479.

177. Se le ferite o percosse mentovate nello articolo 175 producano fra quaranta giorni la morte, il colpevole sarà punito colla morte. *P.* 5. 175. 179 *s.* 362 *s.*

178. Ogni attacco o resistenza con violenza o per via di fatto, che non abbia però i caratteri di violenza pubblica, contro gli agenti ministeriali, contro gl'individui legittimamente incaricati di un pubblico servizio, o contro gli agenti della forza pubblica, commesso in atto che alcun di essi agisce per la esecuzione di leggi o di ordini della pubblica autorità, se vien commesso da una o due persone, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia; se vien commesso da tre o più persone, sarà punito col secondo al terzo grado della stessa pena di prigionia: salva alle parti l'azione pe' danni ed interessi per la non eseguita esecuzione, contro coloro che avranno resistito. *C.* 1336 — *P.* 22. 26. 48. 147. 179 *ss.*

---

174. — *La quistione se le ingiurie pronunziate contro un magistrato dell' ordine amministrativo, nell' esercizio o per occasione dell' esercizio delle sue funzioni, siano vaghe o determinate, è inutile ed oziosa perchè nell' uno e nell' altro caso la pena è sempre del secondo al terzo grado di prigionia o confino.* 26 nov. 1852, Mazzei.

Imputare ad un ufiziale dell' ordine giudiziario o amministrativo un fatto criminoso facendogliene rimprovero, e minacciarlo, non è un reato che rientri nell' ipotesi dell' articolo 174 delle leggi penali. 22 ag. 1855, Oliveto.

175. — *Le disposizioni dell' articolo 175 non si rendono applicabili al caso di ferite causate ad un magistrato dietro insulti dal medesimo inferiti all' offensore.* 21 dic. 1827, Brancario.

Similmente non si rendono applicabili al caso di ferite o percosse causate ad un funzionario che agisce spoglio delle formalità comandate dalla legge. 18 mar. 1835, Della Porta.

176. — *L' articolo 176, antecedendo il reato d' ingiuria, comprende tutte le espressioni oltraggiose, le invettive, le imputazioni di vizio o di azioni biasimevoli che arrechino offesa all' onore ed alla considerazione, e tutte le parole di sprezzo che entrano nelle ingiurie vaghe.* 18 dic. 1833, Niro.

178. — *L. 9 dic. 1825* — 1. Ogni attacco o resistenza con violenza o per via di fatto, che non abbia il carattere di violenza pubblica, contro gli agenti della pubblica forza, commesso da una o più persone in atto che alcun d' essi agisce per la esecuzione di leggi, o di ordine della pubblica autorità, sarà punito colla rilegazione. — 2. Se nel caso del precedente articolo vi ha chi impugni un' arma propria nell' atto dell' attacco o della resistenza, o chi sia preso con arma propria anche nascosta nel luogo medesimo dell' attacco o della resistenza, sarà punito colla reclusione che non verrà mai applicata nel minimo del grado. — 3. Se l' attacco o la resistenza preveduti ne' precedenti articoli, vengano accompagnati da violenza pubblica, la pena sarà del primo grado de' ferri, che non si applicherà nel minimo. — 4. Ne' misfatti medesimi procederanno le gran Corti speciali colle forme stabilite dalle leggi di procedura ne' giudizi penali.

Ord. 30 ag. 1827 — *126*. Ogni persona militare o non militare, che insulti o usi della forza contro uno o più gendarmi in servizio, sarà

179. Se ne' casi preveduti ne' due articoli precedenti vi ha chi impugni un' arma propria nell'atto dell'attacco o resistenza, o chi sia preso con un' arma propria, anche nascosta, nel luogo medesimo dell'attacco o resistenza, questi allora sarà punito colla reclusione. *P.* 11. 148. 177 *s.* 180.

---

punita secondo le competenze stabilite, come se facesse lo stesso verso una sentinella. — 127. Un gendarme in uniforme, o travestito, per esser considerato in servizio dovrà esser munito *della placca colla Stemma Reale.*

L. 12 ott. 1827 — 1. Le ingiurie contro il militare in sentinella saranno punite colla relegazione. — 2. Le violenze o le vie di fatto contro il militare in sentinella, se non abbiano prodotto nè ferita, nè percossa anche lieve, saranno punite colla reclusione. — 3. Le stesse violenze, o vie di fatto, allorchè daranno luogo a violazione di consegna di cui trovasi il militare incaricato, saranno punite col primo grado de' ferri. — 4. In ciascuno de' casi designati ne' due precedenti articoli la pena sarà aumentata di un grado, se il colpevole nel momento delle violenze o delle vie di fatto impugni un' arma propria, o sia preso con tal' arma nel *luogo stesso* dell' avvenimento: sarà aumentata di due gradi se il militare in sentinella abbia riportato ferita, o percossa anche lieve. — 5. Il concorso della violenza pubblica ne' misfatti preveduti dagli articoli 2, 3, 4 di questa legge, porterà alla pena per ciascun di essi rispettivamente lu detti articoli determinata, l' aumento di un grado, a' termini dell'articolo 149 delle *leggi penali.* — 6. Le violenze, o le vie di fatto, impiegate contro il militare in sentinella per la esecuzione di un misfatto qualunque non consumato, costituiranno il *misfatto mancato.* La pena applicabile sarà quella che corrisponde al mancato misfatto, aumentata di uno a due gradi; tranne il caso in cui la medesima, eziandio aumentata, fosse minore dell' altra stabilita per le violenze, o vie di fatto, cui si è dato luogo. In tal caso sarà quest' ultima pena inflitta, ma non nell' infimo del grado. — 7. Quante volte le violenze, o le vie di fatto contro il militare in sentinella comprese in ciascuno de' precedenti articoli, per la loro natura, per lo scopo cui son dirette, per la qualità delle offese recate al militare in sentinella, o per altra circostanza qualunque, costituissero o fossero accompagnate da misfatto punibile con pena maggiore di quella in tali articoli stabilita, verrà nel confronto della pena inflitta quella dell' enunciato misfatto, aumentata di uno a due gradi. — 8. Se le violenze, o le vie di fatto priveranno di vita il militare in sentinella, verrà per questa sola circostanza punito il colpevole colla morte. — 9. Ne' misfatti di violenza, o di vie di fatto contro il militare in sentinella, procederanno i Consigli di guerra da elevarsi in Commissione militare, a' termini del decreto de' 24 di maggio 1826, e procederanno colle forme in tal decreto e nel regolamento dell' epoca stessa determinate.

R. 4 ott. 1831 — Si è dubitato se per le offese recate a' gendarmi, in seguito di provocazione per parte de' medesimi, sia ammissibile la diminuzione della pena, a norma dell' articolo 377 delle leggi penali. — Sua Maestà ha disposto, che il magistrato il quale decide sulle offese recate al gendarme, decida ancora se il medesimo sia stato in atto di servizio effettivo, e nell' affermativa dovrà riguardarsi come in sentinella.

D. 6 mar. 1834 — 1. Le Commissioni militari create in vigor delle legge e degli enunciati decreti in questa e nell' altra parte del regno, sono abolite. — 2. Ne' reati d'ingiurie, di violenze e di vie di fatto contro il militare in sentinella, o contro gl' individui della gendarmeria reale in servizio, e ne' reati in materia sanitaria procederanno le gran Corti speciali colle forme stabilite dalle *leggi di procedura penale.*

L. 3 ott. 1836 — 18. Per resistenza, vie di fatto, attacco contro i guardaboschi reali, e guardie delle reali riserve avvenuto in atto che agiscono per oggetti del servizio cui sono addetti, i colpevoli verranno sottoposti alle determinazioni della legge de' 9 dicembre 1825, relativa agli attentati contro gli agenti della forza pubblica.

— *Il decreto de' 12 ottobre 1827 che punisce con la reclusione il reato di violenza e vie di fatto contro il militare in sentinella, non è applicabile alle guardie urbane, le quali, se fan parte della forza pubblica, non sono però in niun conto assimigliate a' militari quando sono in attività di servizio.* 1 feb. 1850, Cosentini.

Le ingiurie e vie di fatto commesse da un urbano in servizio contro un gendarme avente sul petto la placca collo stemma reale, e che per provvedere all' ordine pubblico richiedeva la guardia urbana di prestargli mano forte, debbonsi considerare come commesse da persona qualunque contro un soldato in sentinella, non già come un privato contro un altro privato. 9 sett. 1853, Agoglia.

179. — V. P. 178, *L. 9 dic. 1825 e seguenti.*

— *Le sanzioni dell' articolo 179 sono anche applicabili all' individuo il quale, comunque non sia asportatore di un' arme propria, pure nell' atto dell' attacco o della re-*

180. Quante volte nel corso de' reati preveduti ne' due articoli precedenti intervenga un altro reato, allora la pena dovuta all'attacco o alla resistenza si confronterà con quella dell'altro reato; e contro al colpevole verrà applicata la pena più grave, non mai però nel minimo del grado. *P.* 178 *s.*

181. La resistenza o l'attacco preveduto nell'articolo 178, se viene accompagnato da pubblica violenza, sarà punito col primo grado de' ferri *P.* 8 *s.* 147. 149. 155. 182 *s.*

182. In caso di altri misfatti commessi nel corso del misfatto preveduto nell'articolo precedente, la pena di essi sarà accresciuta di un grado; o confrontata questa colla pena dovuta all'attacco o alla resistenza col carattere di violenza pubblica, si applicherà sempre la pena più grave. *P.* 57. 181.

183. Non sarà pronunziata alcuna pena per lo solo fatto di resistenza o attacco mentovato negli articoli 178 e 181 contro coloro i quali, benchè abbian tentato di mettersi, o si sieno messi in azione, pure al primo avvertimento siensi ritirati dalla ulteriore esecuzione del reato: salve però le pene pe' reati che han potuto esser commessi, e salva ancora l'esecuzione dell'articolo 157 pe' capi di comitiva. Nel caso dell'esecuzione della pena, i colpevoli potranno esser sottoposti alla malleveria. *P.* 63. 73. 137 *s.* 156 *ss.* 178. 181.

184. Le disposizioni degli articoli precedenti son comuni agli attacchi o alle resistenze accompagnati da violenze o minacce contro gli ufiziali pubblici in esercizio, o per occasione dello esercizio delle loro funzioni, o contro gli ufiziali o agenti della polizia o della forza pubblica, quante volte sieno commessi *P.* 173 *ss.*

1.° dagli artieri o lavoranti a giornata nelle officine pubbliche di arti o manifatture;

2.° dagl'individui ammessi ne' pubblici ospizi;

3.° da' prigioni, incolpati, accusati o condannati, benchè nell'atto del misfatto non si trovino ne' luoghi di pubblica custodia. *Pp.* 589. 608.

185. Sarà punito a' termini degli articoli precedenti chiunque con cartelli, affissi, scritti stampati o discorsi tenuti ne' luoghi e nelle riunioni pubbliche avrà provocato la resistenza o l'attacco preveduto negli articoli anzidetti. *P.* 74 *s.* 140 *s.* 173 *ss.* 316.

Se tale provocazione non abbia prodotto effetto, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia o confino: ma se il reato provocato portasse per se stesso a questa pena o a pena minore, si applicherà la pena del reato provocato diminuita di un grado. In ogni caso il colpevole potrà esser sottoposto alla malleveria. *P.* 22. 24. 26. 31. 55. 63. 70.

---

sistenza alla pubblica forza, la talga ad altra persona e la impugni contro la forza medesima. 17 lug. 1822, Preziosi.

Impugnare un' arma propria nell'atto dell'attacco a resistenza è un fatto per la quale l'articolo 179 non concede impunità nel caso che gli autori dell' attacco a resistenza siensi al primo avvertimento ritirati dalla ulteriore esecuzione del reato. Quindi è che al medesima non saprebbesi applicare il beneficio dell' articolo 183, il quale fa salve le pene pe' reati che hanno potuto esser commesse fino al momento del desistere. 1 feb. 1830, Cosentini.

180 a **183**. — V. P. 178, *L. 9 dic. 1825 e seguenti.*

CAPITOLO III.

Della calunnia, e della falsa testimonianza.

186. Chiunque nel disegno di nuocere ad alcuno lo quereli o denunzii di un reato di cui sa esser quegli innocente, verrà punito, solamente per un tal fatto di aver querelato o denunziato, ne' giudizi criminali col secondo al terzo grado di prigionia e con un' ammenda da cento a mille ducati; e ne' giudizi correzionali o di polizia, col primo grado di prigionia o confino, e coll'ammenda correzionale. *P.* 3. 22. 24. 26. 30— *Pp.* 27. 33. 279.

Quante volte però il reato di cui si produce la falsa querela o denunzia, sia un delitto o contravvenzione che non porti a pena di prigionia o detenzione, può il giudice discendere alle pene inferiori così correzionali, che di polizia; salve sempre le pene più gravi ne' casi di produzione di false carte o di false testimonianze. *P.* 2. 21 *s.* 36 *s.* 55 *s.* 187 *ss.* 192 *s.*

187. Chiunque in causa civile o penale istruisca o produca scientemente falsi testimoni, sarà punito come il falso testimone. *P.* 74, *1.°* 188 *a* 193. 195 — *Pc.* 139. 357 — *Pp.* 247.

Chiunque in causa civile o penale istruisca o produca scientemente false carte, sarà punito come autore delle stesse. *P.* 193. 198. 272 *a* 299 — *Pc.* 118. 334— *Pp.* 439 *ss.*

---

186. — *Ne' fatti dichiarati di dubbia reità non può darsi luogo al giudizio di calunnia.* 11 ap. 1815, Arcuri.

L'articolo 186 nel punire di calunnia chiunque col disegno di nuocere ad alcuno lo denunzii di un reato di cui sa quello essere innocente, non distingue tra privati e pubblici funzionari. Laonde tanto si può render colpevole di calunnia un privato con una querela o denunzia, quanto con un rapporto un pubblico funzionario. 24 ap. 1846, Saulle.

Non si dà luogo a giudizio di calunnia quando colui che agisce per la calunnia, non già la libertà assoluta in seguito di dichiarazione d' innocenza fatta in pubblica discussione o in camera di consiglio, ma abbia ottenuto la libertà provvisoria per mera deficienza di prove. 29 ap. 1833, Mireli.

Il giudicato d' innocenza necessario per darsi ingresso all' azione di calunnia può ottenersi tanto in seguito di pubblica discussione, quanto ne' giudizi di conferma e rivocazione di mandati di arresto, ed in quelli di sottoposizione all'accusa. 15 feb. 1834, Raiola.

Gli atti istruttori che hanno luogo al seguito di una falsa denunzia o querela calunniosa, se per se stessi non sono falsi, non costituiscono ciò che nelle scuole chiamasi falso giudiziario; reato distinto dalla falsa denunzia o calunnia, di cui la istruzione, quando è vera, non è che il compimento, ed a cui sta nello stesso rapporto del mezzo al fine. 24 lug. 1854, Girardi.

Colui che si querela di un reato presso un uffiziale incompetente, allora stesso che lo faccia di proposito e nella scienza dell' innocenza del querelato, non è colpevole di calunnia. 27 feb. 1856, Roccella.

187. — *D. 6 giug. 1842* — 1. Le disposizioni degli articoli 187 e 190 delle leggi penali, e dell' articolo 39 delle leggi di procedura ne' giudizi penali sono applicabili ai reati di produzioni di falsi testimoni, di false carte e di false testimonianze per gli atti tutti dello stato civile, o negli altri atti richiesti ed esibiti per lo legale compimento de' medesimi. — La pena negli enunciati casi sarà sempre applicabile nel massimo del grado.

— *Quando per reato di falsità siasi a carico di un individuo dichiarata l' abolizione dell' azione penale per effetto di Reale indulgenza, egli posteriormente non può produrre le false carte in un giudizio civile. L' uso di esse successivamente all' indulto costituisce un reato contemplato dall' articolo 187, che ravviva anche quello della falsità.* 16 nov. 1827, Ragucci ed altri.

Il giudizio di falso cui alcun testimone può essere sottoposto, non arreca impedimento al giudizio principale; e la fede dovuta al testimone rientra nel calcolo del criterio morale. 11 giug. 1852, Giacovazzo.

L' imputato che dissimula la sua reità, o mentisce per escluderla, non è soggetto alla pena del falso testimonio. 24 lug. 1854, Girardi.

Nella falsa testimonianza deve essere provato l' alteramento del vero, l'intenzione col-

188. Chiunque sarà colpevole di falsa testimonianza in materia criminale o contro dell' imputato, o in favore del medesimo, sarà punito col primo grado de' ferri. *P.* 2. 8 *s.* 193. 195.

Nondimeno se l'accusato sia stato condannato ad una pena più grave del primo grado de' ferri, il falso testimone che ha deposto contro di lui, soggiacerà alla stessa pena. *P.* 57 — *Pp.* 247.

189. Chiunque sarà colpevole di falsa testimonianza in materia correzionale o di polizia contro l'imputato, o in favore del medesimo, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia. *P.* 2. 22. 26. 191. 193. 195 — *Pp.* 247.

190. Il colpevole di falsa testimonianza in materia civile sarà punito colla pena del primo al secondo grado di prigionia. *C.* 1317 — *P.* 22. 26. 191. 193. 195 — *Pc.* 139. 357.

191. Il falso testimone in materia correzionale, di polizia o civile, che avrà ricevuto danaro, una ricompensa qualunque o una promessa, sarà punito col terzo grado di prigionia. In qualunque caso, ciò che il testimone avrà ricevuto, sarà confiscato. *P.* 22. 26. 35. 167. 189 *s.* 193. 195.

192. Il colpevole di subornazione de' testimoni sarà condannato al *maximum* della pena del falso testimone: ed ove il falso testimone sia stato con effetto punito col *maximum* della pena, il subornatore sarà punito col grado superiore di pena, risalendo inclusivamente alla morte. *P.* 57. 75. 187 *a* 191. 193. 195.

193. Il falso testimone, egualmente che la persona che ha formato o scientemente prodotto una carta falsa, se si ritratti prima della decisione o sentenza, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia, quante volte per la falsità sarebbe stato punito di pena criminale. *P.* 3. 22. 26. 73. 187 *a* 191.

Quante volte però per la falsità sarebbe stato punito di prigionia o confino, o di altra pena correzionale, allora verrà punito con una delle pene di polizia. *P.* 21. 36. 195.

194. I periti, quanto volte scientemente attestino fatti falsi in giudizio, o dolosamente dieno falsi giudizî, saran puniti come falsi testimoni, a' termini degli articoli precedenti. *P.* 188 *a* 193. 195. 297 — *Pc.* 298. 401 — *Pp.* 70.

195. Le pene stabilite negli articoli precedenti saranno diminuite di un grado, se nella falsa testimonianza non si sia prestato giuramento. *C.* 1317 — *P.* 55. 187 *a* 194.

---

pevole ed il danno privato o pubblico, perchè nel dubbio la deposizione si spiega anzi per l'errore e per l'ignoranza, che per la malizia; e fatta in pro di un accusato, può essere l'effetto di debolezza, di sentimento di umanità, di benevoglienza, di terrore. Il giudizio insomma deve essere cognita causa. — *Nel caso di contraddizione tra le dichiarazioni scritte e le orali di un medesimo testimone, se la Corte si convince che le prime siano vere, non perciò può ritenere le ultime per false senza altri elementi : in una contraria ipotesi sarebbe impossibile una ritrattazione, e quindi ozioso il doppio processo.* 7 lug. 1856, De Lucia ed altri.

190. — V. P. 187, *D. 6 giug. 1842.*

193. — *Gli uffiziali pubblici autori di titoli autentici non sono ammessi al benefizio dell'articolo 193.* 24 ag. 1831, Pepe.

Nel falso di privata scrittura *della quale il reo ha solennemente dichiarato nel giudizio penale di volere far uso, se egli poi o nella pubblica discussione, o prima di essa vi rinunzia, ciò non può essergli di alcun giovamento per la diminuzione della pena.* 25 ag. 1834, Polimante — 18 dic. 1835, Cufari — 1 lug. 1836, Sarni — 18 gen. 1837, Di Sio — 13 dic. 1839, Vitelli.

Giudicato in senso contrario. 19 giug. 1833, Davide.

CAPITOLO IV.

Degli abusi dell' autorità pubblica.

SEZIONE I.

Della concussione e corruzione de' pubblici ufiziali o altri impiegati.

196. Gli ufiziali pubblici, commessi, incaricati, gli agenti o impiegati qualunque di una pubblica amministrazione, che abbian dritto di esigere o per salario di proprie funzioni, o in favore del pubblico, derrate, o danari, o qualsivoglia altra specie di effetti, quante volte per privato profitto esigano quello che la legge non permette, o più di quello che la legge permette, saran puniti con sei a dieci anni d'interdizione da' pubblici ufizi. *P.* 14. 27. 197 *s.* 205. 229 — *O.* 192 — *Rg.* 888. 911 — *Dg.* 31 *ss.*

197. Se la indebita esazione mentovata nell'articolo precedente si trasformi in estorsione, facendosi uso di minaccia o di abuso di potere, la pena sarà quella della rilegazione. *P.* 12. 198. 205.

198. L'ufiziale pubblico o impiegato che per oggetto della estorsione commetta un attentato sulla libertà di un cittadino, è punito col primo grado de' ferri nel presidio: salve le pene maggiori ne' casi che l'attentato constituisca per se stesso un misfatto più grave. *P.* 8 *s.* 124. 169. 197. 205. 234.

199. Ogni ufiziale pubblico o impiegato che si sarà determinato per favore o per inimicizia per una delle parti, sarà punito colla interdizione da' pubblici ufizi da sei a venti anni. La stessa pena gli sarà applicata, se legalmente richiesto si sarà negato di fare un atto del suo ministero imposto dalla legge; o se si sarà, sotto qualsisia pretesto, anche di silenzio o di oscurità delle leggi, negato di render la giustizia, ed avrà perseverato nel suo rifiuto dopo l'avvertimento o l'ordine de' suoi superiori. *C.* 4 — *P.* 14. 27. 205. 238 — *O.* 200.

200. Ogni ufiziale pubblico o impiegato cui dalla legge è data la facoltà di decidere diffinitivamente un affare, sia amministrativo, sia giudiziario, se avrà accettato offerte o promesse, o ricevuto doni per prezzo di una ordinanza, sentenza o atto qualunque che abbia diffinito l' affare, sarà punito colla rilegazione, quante volte però non si tratti di materia che abbia portato ad arresto personale. *P.* 12. 205.

Se le offerte, promesse, doni o presenti sieno il prezzo di una sentenza o decisione, in forza di cui siasi proceduto all'arresto personale di alcuno, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio. *C.* 1931 *ss.* — *P.* 8 *s.* 201 *s.* 205 — *E.* 709 *ss.*

201. Se la corruzione sia stata il prezzo di una sentenza o decisione, con cui si pronunzia contro l'accusato una pena maggiore di quella del primo grado de' ferri nel presidio, questa pena maggiore sarà sempre applicata al magistrato corrotto. *P.* 57. 200. 202. 205.

202. Se il prezzo della corruzione sia l'assoluzione di un imputato di misfatto, la pena sarà quella della rilegazione. *P.* 2. 12. 203. 205.

196.— *D. 4 ott. 1832* —1. È espressamente vietato ad ogni impiegato di qualunque ramo delle nostre regie Amministrazioni di accettare sotto qualsivoglia pretesto la minima retribuzione da' particolari, sia pel disbrigo di affari, sia per maneggi diretti ad ottenere impieghi o promozioni, sia per tutt' altro di tal natura. — 2. I contravventori saranno puniti colla sospensione del soldo e dell' impiego per le prime mancanze nelle dette materie, e colla destituzione ne' casi di recidiva.

V. P. 204, *R. 13 ott. 1834.*

VS. **Amministrazione civile**, L. 12 dic. 1816 art. 244 e 245 — **Notariato**, L. 23 nov. 1819 art. 140 — **Spese di giustizia**, D. 13 gen. 1817 art. 12.

197 a **203**. — V. P. 204, *R. 13 ott. 1834.*

Se il prezzo della corruzione sia l'assoluzione di un imputato di delitto o di contravvenzione, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia. *P.* 2. 22. 26. 203. 205.

203. Nel primo caso dell'articolo precedente, il corruttore dell'ufiziale pubblico o impiegato, se sia un ascendente o discendente, o coniuge, o fratello in secondo grado, o affine ne' medesimi gradi dell' imputato, sarà punito col primo grado di prigionia o confino, e coll' ammenda correzionale. *C.* 656 — *P.* 22. 24. 26. 30. 202.

Nel secondo caso sarà punito coll'ammenda correzionale. *P.* 30. 202.

Per gli altri corruttori si osserveranno in tutti i casi le regole della complicità. *P.* 74, 2.° 75.

204. Ogni ufiziale pubblico, commesso, o qualunque agente o impiegato subalterno che, fuori de' casi degli articoli precedenti, abbia fatto esazioni, accettato offerte o promesse, o ricevuto doni o presenti al di là delle somme del salario e de' dritti autorizzati dalla legge, per fare o non fare un atto del suo ufizio, sarà punito colla interdizione da due a cinque anni dal suo ufizio. *P.* 27. 196 *ss.* 205.

205. Pe' reati preveduti negli articoli precedenti, gli ufiziali pubblici, commessi o impiegati, saranno, oltre delle pene ivi stabilite, puniti con un'ammenda da cinquanta a cinquecento ducati; purchè non sia minore del doppio del valore delle offerte, promesse, doni, presenti o esazioni: altrimenti l'ammenda sarà portata al doppio. *P.* 30. 196 *a* 202. 204.

SEZIONE II.

Di coloro che intervengono negli affari come sollecitatori o difensori.

206. Chiunque spaccia tal credito o influenza presso un ufiziale pubblico o impiegato che faccia creder dipendente da lui il piegarlo a favore dell' una o dell' altra parte, e ne metta a prezzo il favore per un atto qualunque della sua carica, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia. *P.* 22. 26. 212. 430, 5.°

207. L'avvocato o patrocinatore che pattuisca in premio delle sue fatiche una parte dell'oggetto controverso, sarà punito colla interdizione dal suo ufizio da due a cinque anni, e con un' ammenda non minore di ducati cinquanta, nè maggiore di ducati dugento. *C.* 1087 — *P.* 27. 30. 212.

208. L'avvocato o patrocinatore che, dopo aver già incominciato la difesa di una parte, passa senza di lei consenso alla difesa dell'altra parte, mentre è ancora in contraddizione della prima, o di coloro che han causa da essa, sarà punito colla interdizione dal suo ufizio per cinque anni, e con un'ammenda da cento a trecento ducati. *P.* 27. 30. 212 — *Pp.* 561.

209. L'avvocato o patrocinatore che per doni, presenti, offerte o promesse, tra-

---

204. — *R. 13 ott. 1834* — Si è dubitato se nelle disposizioni degli articoli 196 a 204 sieno compresi gl' impiegati nelle officine del ministero pubblico presso i collegi giudiziari e gl' impiegati nell'interno di altre officine di pubbliche Amministrazioni. — Sebbene S. M. abbia nella sua reale saviezza trovati inclusi gl' impiegati di cui è parola nelle determinazioni degli articoli in esame, pure ad impedire ogni equivoco nella interpetrazione de' medesimi, ha Sovranamente determinato di aggiungersi all'articolo 204 la dichiarazione » che le disposizioni contenute così ne' precedenti articoli di questa sezione, come nell' articolo presente, comprendono rispettivamente gli uffiziali, gl' impiegati, i commessi addetti al servizio interno delle officine de' pubblici Ministeri, e delle altre officine di pubbliche amministrazioni.

206. — *R. 12 ap. 1841* — Sua Maestà ha dichiarato, che pel reato di che parla l' articolo 206 delle leggi penali, appartenga al Ministero pubblico nel senso dell' articolo 39 delle leggi di procedura penale spiegar l' azione penale senza bisogno della istanza privata.

disca il suo cliente, in modo che per effetto della sua frode, o della sua fraudolenta omessione, questi perda la causa, o si preseriva un legittimo gravame avverso una sentenza o decisione diffinitiva, sarà punito colla interdizione di sei a venti anni non meno dal suo che da ogni pubblico ufizio, e con un' ammenda da cento a quattrocento ducati. *C.* 1863 *ss.* — *P.* 14. 27. 30. 210 *ss.* — *Pp.* 561.

210. Quante volte la prevaricazione dell'avvocato o patrocinatore sia a danno dell'accensato, sarà punita ne' giudizi correzionali colla interdizione perpetua non meno dal proprio, che da ogni pubblico ufizio, con un' ammenda da cento a quattrocento ducati, e colla rilegazione; e ne' giudizi criminali, colla reclusione, colla interdizione perpetua e coll' ammenda da cento a mille ducati. *P.* 2. 11 *s.* 14. 30. 209. 211 *s.* — *Pp.* 561.

211. La *prevaricazione* ne' giudizi di polizia sarà punita coll' interdizione dell'ufizio non minore di due anni, col primo grado di prigionia o coll' ammenda correzionale. *P.* 2. 22. 26 *s.* 30. 209 *s.* 212 — *Pp.* 561.

212. Le pene stabilite negli articoli 206 e seguenti s' intendono sempre senza pregiudizio delle pene di falso, di calunnia o di corruzione degli ufiziali pubblici o impiegati, quante volte gli avvocati o patrocinatori fossero caduti in questa specie di reati. *P.* 186 *ss.* 196 *ss.* 281. 287 *ss.* — *Pp.* 561.

SEZIONE III.

Della malversazione de' funzionarii pubblici.

213. Ogni ufiziale pubblico o impiegato qualunque che o apertamente, o con atti simulati, o con interposizione di persona prenda un interesse privato nelle aggiudicazioni, appalti o amministrazioni, sia che egli ne abbia in tutto o in parte la direzione o la vigilanza, sia che l'avea nel tempo in cui queste aggiudicazioni, appalti o amministrazioni son cominciate, verrà punito con sei a venti anni d'interdizione da'pubblici ufizi, e con un'ammenda da cento a quattrocento ducati. *C.* 827. 1054. 1441 — *P.* 14. 27. 30. 214 *s.* 223 *s.* — *S.* 64.

214. Ogni ufiziale pubblico o impiegato qualunque sarà ugualmente punito con sei a venti anni d' interdizione da' pubblici ufizi, e con un' ammenda da cento a quattrocento ducati, quando prenda un interesse privato in un' affare sul quale egli è incaricato di dare ordini, di fare liquidazioni, di disporre o di fare alcun pagamento. *P.* 14. 27. 30. 213. 215. 224 *s.*

215. Quante volte nel caso de' due precedenti articoli si aggiunga il danno fraudolento commesso all'amministrazione cui l' affare si appartiene, la pena è del primo grado de' ferri nel presidio. *C.* 1070 — *P.* 8 *s.*

216. Il percettore, l' incaricato di una percezione, il depositario di pubblico denaro, e chiunque è tenuto a rendimento di conti verso il pubblico, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri nel presidio, quante volte abbia distornato o sottratto danari pubblici o privati, carte di credito, che li rappresentano, o documenti, titoli, atti o effetti mobiliari, che erano in suo potere per cagione delle sue funzioni. *C.* 1802. 1934, *1.°* 1977, *2.°* 1984 — *P.* 8 *s.* 217 — *St.* 431 *ss.*

---

216. — *D. 17 ag. 1819* — 10. È vietato agli uscieri d' invertire in uso privato le somme che perverranno loro dal prodotto delle vendite degli effetti sequestrati. I contravventori saranno destituiti, ed inoltre puniti negli stessi termini dell' articolo 216 delle leggi penali.

— *Un cassiere d' Intendenza non può esser considerato funzionario pubblico; e quindi, in caso di malversazione, non può esser giudicato a' termini dell' articolo 216 delle leggi penali.* 21 gen. 1828, Vezii.

La malversazione de' pubblici funzionari, relativamente alla distornazione o sottrazione qualunque del danaro pubblico, non può stabilirsi se non colla discussione legale del conto al quale sono tenuti verso il pubblico; e

217. Quante volte la distornazione o la sottrazione, a' termini dello articolo precedente, non abbia avuto per oggetto il privato profitto, ma il danaro, le carte di credito, o gli effetti mobiliari, senza ordine di chi ne ha il potere, si sono invertiti in altro uso pubblico diverso da quello della loro destinazione, il colpevole sarà punito con sei a dieci anni d' interdizione da' pubblici ufizi. *P.* 14. 27. 216.

218. Saran puniti colla interdizione a tempo dalla carica gli ufiziali designati nell' articolo 216, che per eccesso di confidenza o per negligenza trascurino negl' introiti o negli esiti le forme stabilite nelle leggi, decreti o regolamenti. *P.* 27.

Se da ciò nascesse danno all'erario pubblico, saran puniti, oltre l'interdizione a tempo, col doppio del danno. *P.* 30.

SEZIONE IV.

Sussistenze pubbliche, pubblici incanti, vendita di effetti pubblici, e commercii incompatibili colle cariche.

219. Qualunque ufiziale pubblico, qualunque incaricato del Governo, cui sia commesso di fare o dirigere l' incetto de' generi per la pubblica annona, se dopo aver accettata la commessione, la ritardi o la trascuri dolosamente, sarà punito colla relegazione. *C.* 1070. 1863 *ss.* — *P.* 12. 220 *s.*

220. Ogni persona che o individualmente, o come membro di compagnia sarà incaricato in tempo di guerra di provvisioni, di appalti o amministrazioni per conto delle armate di terra e di mare, e che, senza esservi stato costretto da forza maggiore, abbia fatto mancare il servigio di cui è incumbenzato, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri nel presidio, senza pregiudizio delle pene più gravi in caso d' intelligenza col nemico. In tempo di pace sarà punito col primo al secondo grado di prigionia. *P.* 8 *s.* 22. 26. 107. 221.

221. Gli ufiziali pubblici, o altri agenti incaricati o salariati dal Governo, se abbiano prestato aiuto a' colpevoli disegnati nell'articolo precedente per far mancare il servizio, saran puniti come complici. *P.* 74 *s.* — *St.* 395, *9.°*

222. Coloro che negl' incanti delle proprietà, dell' usufrutto, della locazione delle cose immobili o mobili, o di un appalto o obblazione qualunque ne turbino la libertà, arrestando o allontanando gli obblatori con minacce, doni, promesse, o producendo offerte supposte, saran puniti col primo grado di prigionia, e coll'ammenda. *P.* 22. 26. 30. 223.

223. Gli ufiziali pubblici, o altri agenti o incaricati dal Governo, complici de' reati menzionati nell'articolo precedente, saran puniti colla rilegazione. *P.* 12. 75. 213. 222.

224. Ogni comandante di divisione militare, di provincia o valle, piazza o città, ogn' Intendente o sottintendente che ne' luoghi di sua giurisdizione faccia apertamente,

---

questo conto non può essere discusso e verificato da altri che dal potere amministrativo. Ma ove vi sia decisione del Consiglio d'Intendenza che assolve il contabile, bisogna che la gran Corte criminale vegga se tale decisione abbia acquistato il carattere di giudicato; ed allora solo può dichiarare di non esservi luogo a procedimento penale. 17 ap. 1850, Capriola.

222. — *D. 17 ag. 1819* — 9. Gli uscieri non potranno nè direttamente nè indirettamente rendersi aggiudicatari degli oggetti mobiliari che saranno incaricati di vendere, sotto pena di sospensione per tre mesi, e di un'ammenda non minore di ducati tre, o sia oncia una, nè maggiore di ducati diciotto, o sieno once sei, per ciascun articolo comprato; e ciò senza pregiudizio del ristoro de' danni se vi è luogo, e delle pene più gravi qualora siasi incorso in reati preveduti dalle leggi penali. La recidiva in qualsiasi caso porterà seco la destituzione. — Tutte le volte che gli uscieri turbino la libertà degl' incanti, arrestando o allontanando oblatori, saranno puniti correzionalmente colle pene stabilite nell'articolo 222 delle leggi penali. Questa condanna porterà sempre con se la destituzione dell' usciere.

o con atti simulati, o con interposizione di persone, commercio di generi che non gli provengono dalle sue proprietà, sarà punito coll' interdizione a tempo dalla carica. *C.* 827. 1054 — *P.* 27. 214. 225.

225. Se al caso descritto nell'articolo precedente si aggiunga che l' ufiziale pubblico ivi designato impedisca in alcun modo con atti di autorità il commercio de'nazionali del regno delle Due Sicilie, o voglia rendere esclusivo quello che egli esercita, o entri con altri negozianti in collusione o monopolio per far incarire la pubblica annona, sarà punito colla reclusione. *P.* 11. 224.

SEZIONE V.

Dell' esercizio abusivo di autorità, e dello abusivo rifiuto d'interporla.

§. I.

Dell' esercizio abusivo di autorità contro l' interesse pubblico.

226. Ogni ufiziale pubblico o impiegato destituito, richiamato ad altre funzioni, interdetto o sospeso, se dopo averne avuto legalmente notizia, abbia continuato nell'esercizio della carica, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia. *P.* 22. 26. 127. 164. 232.

227. Qualunque concerto tra' depositari dell' autorità pubblica di misure riprovate dal Governo, e che sien dirette ad impedire l'esecuzione delle leggi e degli ordini del Governo stesso, sarà punito colla rilegazione. *P.* 12. 228. 232.

228. Se il concerto preveduto nell' articolo precedente abbia avuto luogo tra le autorità civili ed i corpi militari o i loro capi, coloro che ne sono gli autori o provocatori, saran puniti colla reclusione. *P.* 11. 74 *s.*

Gli altri colpevoli saranno puniti colla rilegazione. *P.* 12. 232.

229. Ogni ufiziale pubblico o impiegato che, senza fine di privato lucro, aggiunga un nuovo dazio, o alteri la tariffa degli antichi, sarà punito colla interdizione perpetua dalla sua carica. *P.* 14. 27. 196. 232.

230. Ogni ufiziale pubblico o impiegato che ordini o richiegga l'uso della forza pubblica per impedire l'esecuzione d'una sentenza, decisione, ordinanza o mandato di legittima autorità, sarà punito colla rilegazione. *P.* 12. 232 — *Pe.* 239.

231. L'ufiziale pubblico dell' ordine giudiziario, che faccia regolamenti in materie amministrative, o vieti l' esecuzione degli ordini emanati dagli ufiziali pubblici dell'ordine amministrativo; l'ufiziale pubblico dell'ordine amministrativo, che faccia regolamenti in materie giudiziarie, o vieti l'esecuzione di sentenze o decisioni giudiziarie, sarà punito coll'interdizione da'pubblici ufizi da sei a dieci anni. *C.* 3 — *P.* 14. 232.

232. Ove i reati preveduti negli articoli precedenti abbiano i caratteri di alcuno de'casi divisati nel titolo *de' reati contro lo Stato* saran puniti colle pene ivi enunciate. *P.* 105 *ss.* 226 *ss.*

---

226. — *L.* 23 *nov.* 1819 — 28. Il notaio che prosegue nell' esercizio dopo la sospensione, l' inabilitazione o la rinuncia, o dopo l' avere accettato impiego incompatibile collo esercizio del notariato, incorre nelle pene cui sono soggetti coloro che, non essendo notai, esercitano il notariato, ed alla rifazione de' danni ne' termini dell' articolo 6. Gli atti ricevuti dopo la pubblicata sospensione, inabilitazione, rinuncia o incompatibilità, sono nulli. — Qualora il notaio sia trasferito in altra provincia o valle, gli atti ricevuti nella provincia o valle della prima residenza dopo la pubblicata traslocazione saranno nulli : ed il notaio incorre egualmente nelle pene prescritte nell' articolo 6.

VS. **Notariato,** L. 13 novembre 1819 articoli 6 e 7.

§. II.

Dell' esercizio abusivo di autorità contro i privati.

233. Ogni ufiziale pubblico o impiegato che col carattere della sua carica s'introduca nel domicilio di un cittadino fuori de'casi preveduti dalla legge, e senza le formalità da essa ordinate, sarà punito coll'interdizione dalla sua carica da due mesi ad un anno. *P.* 27 — *Pc.* 677. 864, 5.° 912. 998 — *Pp.* 16. 61 *ss.*

234. Ogni ufiziale pubblico o impiegato che comanda o commette qualche atto arbitrario, sia contro la libertà individuale, sia contro i diritti civili di uno o più cittadini, sarà punito colla interdizione dalla carica da un anno a cinque. Se l'atto arbitrario si commetta per soddisfare una passione o un interesse privato, l'ufiziale pubblico che lo comanda o commette, sarà in oltre punito colla rilegazione: salve le pene maggiori ne' casi stabiliti dalle leggi. *P.* 12. 27. 166. 169. 198. 235 *s.* — *O.* 202.

Se nondimeno egli giustifichi di aver agito d'ordine de' suoi superiori per oggetti di loro ispezione, e pe' quali era dovuta loro una obbedienza gerarchica, sarà esente dalla pena; la quale verrà in questo caso applicata a' superiori che han dato l'ordine. *P.* 235 *s.*

235. I danni ed interessi dovuti per causa degli attentati indicati nell'articolo precedente non potranno in alcun caso essere al di sotto di ducati sei per ciascun giorno di detenzione illegale ed arbitraria, e per ciascun individuo. *C.* 1103. 1336 — *Pp.* 1. 35. 44 *s.* 298.

236. Se i reati enunciati nell' articolo 234 sien serviti di mezzo ad un altro misfatto o delitto, saran puniti col primo grado de' ferri nel presidio: se però il misfatto commesso sia punibile per se medesimo col primo grado de' ferri o con pena maggiore, la pena verrà accresciuta di un grado. *P.* 8 *s.* 57.

237. L'ufiziale pubblico, o esecutore de' mandati di giustizia o di ordinanze amministrative, che nell'esercizio o per occasione dell' esercizio delle sue funzioni, usi o faccia usare senza legittimo motivo violenze caratterizzate per delitti o misfatti contro alle persone, sarà punito in caso di delitto col massimo della pena, ed in caso di misfatto con un grado di più della pena del misfatto commesso. *P.* 2. 57.

---

233. — VS. **Gendarmeria**, Istr. 26 dic. 1827 art. 30 e seguenti.

237. — *Ord. 30 ag. 1827* — 103. Gl' individui della gendarmeria chiamati ad assicurare l' esecuzione delle leggi, de' mandati di arresto, a dissipare gli ammutinamenti popolari, o ad arrestarne gli autori, non potranno impiegare la forza delle armi che ne' seguenti casi, cioè: — *1.°* quando le violenze in via di fatto sien dirette contro essi medesimi; — *2.°* quando non possono in altro modo custodire le persone che hanno in consegna, o difendere i posti che occupano; — *3.°* e finalmente quando la resistenza sia tale da non potersi vincere che coll' uso della forza armata. — 105. E espressamente vietato ogni oltraggio sia con parole, sia con vie di fatto verso le persone arrestate. La giustizia vuole unicamente la custodia degli imputati.

R. 9 lug. 1838 — Frequenti aggressioni avvengono per parte de' contrabbandieri a mano armata contro la forza doganale, per aprirsi il varco al libero passaggio alle frodi. Questa violenze di fatti, che di giorno in giorno van divenendo sempre più audaci, non potendosi altrimenti respingere che coll' uso legale della armi, Sua Maestà ha ordinato, che la forza pubblica ne' casi di aggressione possa ne'modi prescritti dalla legge far uso delle armi da fuoco e delle armi bianche, tra' limiti della imperiosa necessità, e colle moderazioni che esige un' incolpata tutela.

§. III.

Delle omessioni ed abusi di autorità degli ufiziali, relativi a' detenuti.

238. Gli ufiziali pubblici incaricati della polizia amministrativa o giudiziaria, i quali omettono o ricusano di deferire ad un richiamo legale diretto a comprovare le detenzioni illegali ed arbitrarie, nè giustificano di averlo denunziato alle autorità superiori, saran puniti colla interdizione da' pubblici ufizî da sei a dieci anni. *P.* 14. 169. 198 *s.* 234. 239 — *Pp.* 9. 24. 591. 600 *s.*

239. I custodi o carcerieri che abbiano ricevuti un prigione senza legal mandato o sentenza di chi ne ha il potere dalla legge, son puniti col primo grado di prigionia, e colla interdizione di due a cinque anni dall'ufizio. *C.* 1937 — *P.* 22. 26 *s.* — *Pc.* 874 — *Pp.* 595.

240. I custodi o carcerieri che per qualunque titolo si permettano atti arbitrarî su' detenuti, o restrizioni non permesse da' regolamenti della polizia delle prigioni, saran puniti col primo al secondo grado di prigionia. *P.* 22. 26 — *Pp.* 604 *s.*

In caso che lo restrizioni o atti arbitrarî suddetti degenerassero in sevizie, o costituissero per se stessi un misfatto o un delitto punibile col primo grado di prigionia, o con pena maggiore, la pena crescerà sempre di un grado. *P.* 26. 57.

241. Sarà punito coll' interdizione temporanea dalla carica l' ufiziale pubblico che senza necessità ritenga o faccia ritenere i detenuti fuori de'luoghi riconosciuti per pubbliche prigioni. *P.* 27. 169 *a* 172 — *Pp.* 589 *ss.*

SEZIONE VI.

Del rifiuto di servigio legalmente dovuto.

242. Ogni comandante, ogni ufiziale o sotto-ufiziale della forza pubblica, che, dopo d' esserne stato legalmente richiesto dall'autorità civile, abbia ricusato di far agire la forza messa sotto i suoi ordini, verrà punito col primo grado di prigionia. *P.* 22. 26 — *Pc.* 239 — *Pp.* 104 — *O.* 183.

243. I testimoni o periti che avranno allegato una scusa riconosciuta falsa, per presentarsi alle autorità che gli han richiesti, saranno puniti col primo grado di prigionia, e dell'ammenda correzionale, oltre i danni cagionati dal loro rifiuto. *C.* 1336 *s.* — *P.* 22. 26. 30 — *Pc.* 358 *ss.* — *Pp.* 74. 82 *ss.* 241 *s.* 369. 410.

---

242. — *D. 17 ag. 1819* — **18**. Nell'esercizio del loro ministero gli uscieri, qualora ne abbiano bisogno, otterranno mano forte dalla gendarmeria e da ogni depositario di forza pubblica, sulla esibizione delle spedizioni legali delle sentenze, decisioni o ordinanze delle autorità giudiziarie che dovranno mettere in esecuzione. — I depositarî della forza pubblica non potranno mai negare di dar braccio forte richiesto nel modo di sopra esposto. In caso di rifiuto saranno puniti a' termini dell' articolo 242 delle leggi penali.

VS. **Gendarmeria**, Ord. 30 ag. 1827 art. 117 a 123 — **Reclute**, D. 9 sett. 1823 e seguenti.

243. — *R. 29 ag. 1818* — L' articolo 236 del Codice penale provvisoriamente in vigore sanziona un' ammenda e la prigionia di sei giorni a due mesi contra i testimoni, che chiamati in giudizio non compariscono, allegando falsa scusa. — È surto il dubbio se le gran Corti criminali sieno competenti a profferire sul conto de' testimoni contumaci a'suoi ordini, ovvero se il loro giudizio debba rimettersi a'regî giudici di circondario. — Sua Maestà ha determinato che in tal caso spetta alla gran Corte criminale di pronunziare contra i testimoni contumaci la pena sanzionata nell' indicato articolo.

SEZIONE VII.

De' reati degli ufiziali dello stato civile.

244. L' ufiziale dello stato civile, o l' incaricato del registro o della conservazione de'registri dello stato civile, se manca ad alcuna delle disposizioni prescritte dalla legge, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia o confino, e con un' ammenda non maggiore di ducati cinquanta: salve le pene già stabilite ne'casi di altri reati de'quali gli ufiziali dello stato civile si rendessero per ragion di ufizio o autori o complici. *C.* 36 *ss.* 54. 170 *s.* — *P.* 22. 24. 26. 30.

245. Il parroco o sottoparroco, o chi ne farà le veci, il quale contravvenga all'articolo 81 delle *leggi civili*, sarà punito col secondo grado dell'esilio correzionale e coll'ammenda correzionale.

Disposizione comune alle sezioni del presente capitolo.

246. Fuori de' casi ne' quali la legge determina specialmente le pene incorse pei reati commessi dagli ufiziali pubblici o altri impiegati, quelli tra costoro che siensi renduti colpevoli di altri reati su' quali erano incaricati di vigilare, o che per cagion di ufizio dovevano reprimere, saranno puniti con un grado di più della pena stabilita per lo reato commesso. *P.* 57. 76 *s.*

CAPITOLO V.

Delle violazioni de' pubblici archivii, de' luoghi di pubblica custodia, e de' pubblici monumenti.

SEZIONE I.

Della rottura de' suggelli, e dello involamento di documenti o depositi da' pubblici archivii.

247. Coloro che si saranno renduti rei di rottura di suggelli apposti o per ordine del Governo, o per effetto di un' ordinanza del potere amministrativo o giudiziario, in qualunque materia essa sia stata pronunziata, saranno puniti col primo al secondo grado di prigionia. I custodi per la sola negligenza saranno puniti col primo grado di prigionia o confino: se sono conniventi o autori, saranno puniti col terzo grado della prigionia. Agli uni ed agli altri sarà ancora applicata l'ammenda da trenta a trecento ducati. *P.* 22. 24. 26. 30. 75. 248. 252 — *Pe.* 984 *ss.*

248. Se si sieno rotti i suggelli apposti a carte, o a cose di un individuo incolpato o accusato di un misfatto che la legge punisce colla morte, coll' ergastolo o

---

244. — V. Pp. 24, *M. 21 gen. 1843.*
— *Non distendere immediatamente sul registro dello stato civile un atto di matrimonio, non costituisce delitto a senso delle leggi penali, ma è una contravvenzione punibile ai termini dell' articolo 52 delle leggi civili, con multa da pronunziarsi dal tribunal civile.* 12 feb. 1846, Di Paolo.

245. — *D. 27 mag. 1857* — Veduto l'articolo 81 delle *leggi civili* e l' articolo 245 delle *leggi penali.* — Sulla somma fiducia che non possa avvenire la trasgressione del dovere ingiunto a' parrochi col detto articolo 81 delle *leggi civili*; ec. — 1. È abolita la sanzione penale contenuta nell' articolo 245 delle *leggi penali* contro il parroco, sottoparroco o chi ne frà le veci, il quale contravvenga all'articolo 81 delle *leggi civili.*

VS. **Matrimonii clandestini**, D. 25 sett. 1828 e seguenti.

coll' ultimo grado de' ferri , i colpevoli saranno puniti colla rilegazione. I custodi negligenti saranno puniti col terzo grado di prigionia ; se sono conniventi o autori , saranno puniti colla reclusione. Contra gli uni e gli altri sarà applicata l' ammenda da cinquanta a cinquecento ducati. *P.* 3. 8 *s.* 11 *s.* 30. 74 *s.* 247. 252.

249. Ogni furto commessso per mezzo di una rottura di suggelli , sarà punito come furto commesso con frattura. *P.* 252. 413, *1.°* 414. 424.

250. Riguardo alle sottrazioni , distruzioni ed involamenti di documenti, o di processi criminali , o di altre carte , registri , atti ed effetti qualunque contenuti negli archivi , o nelle cancellerie , o ne' pubblici depositi , ovvero consegnati ad un pubblico depositario o funzionario qualunque per ragione di tal qualità , i colpevoli saranno puniti colla rilegazione. I cancellieri , gli archivisti , i notai , e gli altri depositarî o funzionarî negligenti saranno puniti col primo grado al secondo grado di prigionia o confino: se sono stati conniventi o autori , saranno puniti colla reclusione. Contra gli uni e contra gli altri sarà applicata l'ammenda da ducati sessanta a seicento. *C.* 1799 *ss.* — *P.* 11 *s.* 30. 74 *s.* 251 *s.* 433, *4.°* — *Pp.* 556 *ss.*

251. Ogni soppressione , ogni apertura di lettera o plichi affidati alla posta , commessa o agevolata dolosamente da un ufiziale , da un impiegato dell' amministrazione delle poste o da altro incaricato , sarà punita coll' ammenda correzionale. L' impiegato in oltre sarà punito coll' interdizione a tempo del suo ufizio. *P.* 27. 30.

252. Se la rottura de' suggelli , le sottrazioni , gl' involamenti o le distruzioni di documenti sieno state commesse con violenza contro alle persone , la pena contro chiunque sarà del primo grado de' ferri nel presidio ; senza pregiudizio delle pene più gravi, se queste hanno luogo per la natura delle violenze , e per gli altri misfatti che vi fossero uniti: nel qual caso queste pene non saranno mai applicate nel minimo del grado. *P.* 8 *s.* 147. 149. 247 *ss.*

SEZIONE II.

Delle violazioni de' luoghi di pubblica custodia , della fuga de' detenuti e de' condannati , e del ricettamento de' rei.

253. La *fuga semplice* de' condannati è punita coll' ottavo al quarto della pena residuale che ad essi rimane, purchè non ricada a più di due anni. *Pp.* 477 *s.*

La pena della fuga sarà espiata immediatamente dopo quella dalla quale il condannato si è sottratto. *P.* 53 *s.*

La fuga da' luoghi di custodia o di pena , eseguita con violenza o frattura violenta , verrà punita colla reclusione tanto ne' prigioni, che ne' condannati. *P.* 11 — *Pp.* 589 *ss.*

---

250. — *Un involamento di registri dalla cancelleria di un tribunal civile , commesso od oggetto di vendere e non già di distruggere i registri involati , è anche compreso nelle disposizioni dell'articolo 250 delle leggi penali.* 11 lug. 1836 , Parisi.

L' involamento delle produzioni dallo studio di un patrocinatore rientra sotto la sanzione dell' articolo 250 delle leggi penali. 22 giug. 1846 , Di Troia.

Perchè abbia luogo la seconda ipotesi dell' articolo 250 , cioè l' involamento de' documenti o registri consegnati ad un pubblicò depositario o funzionario qualunque per ragione di tale qualità, e quindi la pena della relegazione che porta alla competenza criminale ; non si richiede che la sottrazione e l' involamento sia commesso esclusivamente dal depositario pubblico; ma commesso da un privato , mena olle stesse conseguenze penali e giurisdizionali. — Però bisogna che l' involamento sia avvenuto quando i registri eransi consegnati ad un pubblico depositario qualunque per ragione di tale qualità. E ciò non può dirsi del caso di un doppio registro dello stato civile che sia stoto portato in casa di un privato dove alloggia il regio giudice , il quale deve farne la visita , e che per farla ha l' obbligo di portarsi personalmente nell' archivio comunale. 23 lug. 1851 , Lococo.

Questa pena però sarà cumulata pe' prigioni alla pena cui dovranno soggiacere per gli altri reati, se ne sieno colpevoli, e sarà pe' condannati cumulata alla pena dalla quale si sono sottratti: salve sempre le pene maggiori ne' casi di violenza pubblica, di attacco o di resistenza alla forza armata, o di altri misfatti. *P.* 53. 147. 149. 178 *ss.* 254. 257.

254. In caso di negligenza o imprudenza nella fuga de' prigioni o de' condannati, di coloro che sono incaricati della loro guardia o trasporto, la gradazione delle pene sarà la seguente: *C.* 1337. 1799 *s.* 1834 — *P.* 255 *ss.* 259 — *Pp.* 596.

1.° se il fuggitivo sia imputato o condannato per contravvenzione o delitto, o per misfatto non suscettivo di pena maggiore della reclusione, o pure si ritrovi legalmente

---

253. — *M. 20 giug. 1852* — Un individuo pe nome Nicola d'Arcangelo, che era in carcere, ne evase con frattura violenta, che per suo mandato fu eseguita da altro individuo. Accusato Nicola d'Arcangelo in una delle gran Corti criminali di quà del Faro, riportò la condanna ad un anno di prigionia, qual reo di aver dato mandato a commetter frattura violenta del carcere per eseguire la fuga. — La Corte suprema di giustizia, cui si è denunciata la decisione, ne ha profferito nel dì 28 maggio ultimo l'annullamento nell' interesse della legge. Ha preso in considerazione quel supremo Collegio, che la fuga dal carcere con frattura violenta presenta nella fuga il reato principale, e nella *frattura violenta* la qualifica: che nel fatto in esame si hanno il primo e la seconda, ed all' effetto la pena corrispondente è quella della reclusione a norma dell'articolo 253 delle leggi penali.— Ha inoltre considerato, che ove fosse stato tradotto a giudizio il mandatario della frattura qual fautore della fuga in esame, la pena applicabile sarebbe stata quella della relegazione, come risulta dalla combinazione degli articoli 258, 256 e 253 n.° 1.° delle leggi medesime.

M. 13 mag. 1855 — A' termini dell' articolo 253 delle leggi penali, la fuga da' luoghi di custodia o di pena eseguita con violenza o con frattura violenta è punita colla reclusione tanto ne' prigioni, che ne' condannati. — Vi è stato dubbio se nella sanzione di questo articolo comprendasi il detenuto per debito civile, che fugga dal luogo di custodia con frattura violenta. Una delle gran Corti criminali l'ha risoluto per la negativa a maggioranza di voti, come caso non preveduto dalla legge.— Stimai d'inviare la decisione di quella gran Corte al Procurator generale del Re presso la Corte suprema di giustizia che ne ha profferito l' annullamento nell' interesse della legge — L' annullamento è fondato sulla considerazione di non essere l' evasione in esame sfuggita alle previdenze della legge, che per la inviolabilità de' luoghi di detenzione vi vuole stabilita la custodia. Trattasi nell'articolo 253 di fuga con frattura violenta non solo de' condannati, ma ancora *de' prigioni*, ed in questa generale designazione entrano naturalmente pure i prigioni per debiti civili. — Questa idea si esprime anche più chiaramente da' consecutivi articoli 254 e 255, che sanzionando pena a carico de' custodi negligenti o conniventi, comprendono espressamente nella sanzione la negligenza, o connivenza nella fuga così dell' imputato, o condannato, come di chiunque altro si trovi legalmente *prigione per ogni altra causa.* La reclusione pui è stabilita dall' articolo 253 per la fuga dal carcere avvenuta, sia con frattura violenta, sia con violenza. Ammesso di non esservi incluso il prigione per debito civile, si ammetterebbe la sua impunità anche quando per la fuga fosse egli ricorso alle vie di fatto contro i custodi. Fu tale inconveniente i detenuti per misfatto avrebbero come aprirsi impunemente la via alla fuga col favore de' compagni di carcere.

D. 18 lug. 1844 — 1. La fuga da' luoghi di custodia o di pena con chiavi false o adulterine, intese nel largo senso dell' enunciato articolo 415 delle *leggi penali*, sarà punita col secondo al terzo grado di prigionia. — 2. Le determinazioni dell' articolo 253 delle *leggi penali*, circa la cumulazione di pene pe' prigioni e pe' condannati evasori, avranno pur luogo nel caso preveduto dal precedente articolo. — 3. Rimangono in vigore le disposizioni dell' enunciato articolo 253 per la fuga da' luoghi di custodia e di pena con violenza o frattura violenta.

M. — dic. 1851 — La evasione è una emanazione della condanna, e per sua natura la cognizione di questo giudizio, che sarà fatto sulla semplice ricognizione del fuggitivo, è intrinseca alla giurisdizione del magistrato che ha profferita la condanna medesima; dal che deriva che per la fuga semplice del condannato a pena di prigionia è competente a procedere il giudice correzionale.

— *Non può definirsi tentata fuga preveduta dal num. 5 dell' articolo 253 delle leggi penali l' azione di un individuo, il quale nell' atto è condotto in prigione, assale la sua scorta per disarmarla, e la ferisce.* 15 apr. 1823, Cordi.

prigione per ogni altra causa, che per reato, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia: *P.* 2. 12 *s.* 22. 24 *ss.* 38. 55.

2.° se il fuggitivo sia condannato ad una delle altre pene criminali, eccetto l'ergastolo o la morte, o sia imputato di misfatto portante ad una di tali condanne criminali, eccetto le due anzidette, la pena sarà del secondo al terzo grado di prigionia: *P.* 2 *s.* 22. 26.

3.° se il fuggitivo sia condannato all'ergastolo o alla morte, o sia imputato di misfatto portante ad una di queste condanne, la pena sarà della rilegazione. *P.* 2 *s.* 12.

255. In caso di connivenza o corruzione nella fuga de' prigioni o condannati, coloro che sono incaricati della loro custodia o del loro trasporto, saran puniti nel modo seguente: *P.* 74 *s.* 254. 256 *s.* 259. — *Pp.* 596.

1.° se il fuggitivo sia imputato o condannato per contravvenzione o delitto, o per misfatto non suscettivo di pena maggiore della reclusione; o pure si ritrovi legalmente prigione per ogni altra causa che per reato, la pena sarà del secondo al terzo grado di prigionia: *P.* 2. 22. 26. 55.

2.° se il fuggitivo sia imputato o condannato per misfatti maggiori, eccetto quelli che son puniti di ergastolo o di morte, la pena sarà la reclusione. *P.* 2 *s.* 11.

3.° se il fuggitivo sia condannato all'ergastolo o alla morte, o sia incolpato di misfatti portanti a queste condanne, la pena sarà del primo al secondo grado de' ferri. *P.* 2 *s.* 8 *s.*

256. Le pene stabilite negli articoli precedenti si accresceranno sempre di un grado contro i custodi o incaricati negligenti, e di uno a due gradi contra i conniventi, quando la fuga sia stata eseguita con frattura violenta, o con introduzione di armi o strumenti per agevolarla. *P.* 57. 74 *s.* 253 *ss.* 257 *s.*

257. Se la fuga sia stata eseguita in tempo di tumulti popolari, le pene enunciate negli articoli precedenti son sempre accresciute di un grado. *P.* 57. 253 *ss.* 258.

258. I fautori o complici nella fuga de' prigioni o condannati, non incaricati della loro custodia o trasporto, saranno puniti con un grado meno della pena stabilita pe' custodi o incaricati conniventi: saranno però puniti con egual pena ne' casi de' due articoli precedenti. *P.* 55. 254 *ss.*

259. Le pene di prigionia sopra stabilite contro le scorte o i custodi in caso di sola negligenza, cesseranno quando i fuggitivi saranno ripresi o presentati, purchè ciò avvenga fra i quattro mesi della evasione, e purchè non sieno arrestati per altri reati. *P.* 254 *s.*

260. Coloro che volontariamente avranno ricettato o fatto ricettare qualche condannato a' ferri anche nel presidio, o ad altre pene più gravi, saran puniti col secondo al terzo grado di prigionia. *P.* 3. 22. 26. 136. 159. 458.

Saran puniti col primo grado di prigionia, o di confino, se avranno ricettato persone contro le quali siasi spedito un mandato di deposito o arresto per misfatti

---

255. — *Per istabilirsi il reato di connivenza bisogna assodare la scienza nel custode del disegno formato dal detenuto di fuggire dalle prigioni, poichè non può esservi connivenza in una operazione che s' ignori, o nella quale non si sia volontariamente concorso con un mezzo qualunque.* **26 lug. 1814**, Gatta.

259. — *M. 1 ott. 1831* — L'articolo 259 delle leggi penali prescrive ec. — Il Ministro della guerra e marina, per l'esecuzione del disposto in detto articolo, esprime le premure del Presidente della Corte marziale marittima, perchè le SS. LL. faccian conoscere il momento in cui i servi di pena evasi da' bagni vengono arrestati, o si presentano, ed indichino ancora le circostanze dell' arresto, per sapersi se durante il tempo della evasione abbiano commessi altri reati. — Sempre che un servo di pena evaso dal bagno venga arrestato, o si presenti, le SS. LL. me lo faranno conoscere; indicando nel rapporto le circostanze di cui è fatta parola. (*A' Procuratori Generali Criminali*).

suscettivi delle pene anzidette. *P.* 2. 22. 24. 26 — *Pp.* 104. 107. 114. 459.

Sono esenti da pene gli ascendenti e discendenti, il marito e la moglie, i fratelli e le sorelle in secondo grado, e gli affini nello stesso grado de' rei ricettati. *C.* 649. 656 — *P.* 146. 270 — *Pp.* 202.

SEZIONE III.

Della violazione di monumenti pubblici.

261. Chiunque avrà distrutto, abbattuto, mutilato o in qualunque modo deteriorato monumenti, statue o altri oggetti di arte destinati all' utilità o all' ornamento pubblico, ed innalzati dall' autorità pubblica, o per sua autorizzazione, sarà punito col primo al terzo grado di prigionia o confino, e coll' ammenda correzionale; salve le pene maggiori stabilite nel caso dell' articolo 141. *P.* 22. 24. 26. 30. 133. 141. 445 *s.*

262. Chiunque avrà violato tombe o sepolture riconosciute ed autorizzate dalla pubblica amministrazione, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale. *P.* 22. 26. 30.

TITOLO V.

De' reati contro la fede pubblica.

CAPITOLO I.

Della falsità di monete, di carte, di bolli e di suggelli reali.

SEZIONE I.

Della falsità di monete.

263. Chiunque avrà contraffatto o alterato il peso o la bontà del *fino* delle monete di oro o di argento che han corso legale nel regno, sarà punito coll'ergastolo. *P.* 16. 271 — *Pp.* 6.

Chiunque avrà contraffatto le monete di rame che han corso legale nel regno, sarà punito col secondo grado de' ferri. *P.* 8 *s.*

Gl' impiegati con nomina regia o ministeriale delle regie zecche di Napoli o di Palermo, i quali con abuso del proprio ufizio e della confidenza che il Governo in loro ripone, nelle stesse officine per causa di farne lucro abbian commesso questo misfatto su monete di oro o di argento che han corso legale nel regno, saran puniti colla morte: se lo abbian commesso su monete di rame che hanno parimente corso legale nel regno, saran puniti col terzo grado de'ferri. *P.* 4 *s.* 8 *s.*

261.—VS. **Monumenti**, D. 13 mag. 1822 e seguenti.

263. — *L. 20 apr. 1818* — 19. Le monete fabbricate nella nostra zecca non potranno essere messe in corso, se pria non ne sia stato verificato il titolo ed il peso a' termini della presente legge. — 22. I saggi di titolo saranno fatti con tutte le regole chimiche, e saranno depositati nella nostra zecca. — In caso di frode nella esecuzione de' saggi, gli autori, i fautori e complici saranno puniti come monetari falsi.

L. 2 gen. 1820 — 54. I contraffattori di bollo, ed i distributori di falsa carta bollata, saranno tradotti avanti la gran Corte criminale, e puniti colla stessa pena de' falsi monetari. — La medesima pena è pronunziata contro coloro che abusassero de' bolli per bollare o vendere fraudolentemente carta bollata.

264. Chiunque avrà dolosamente introdotto o speso le suddette monete di oro o di argento contraffatte o alterate, sarà punito col secondo grado de' ferri. *C.* 1070— *P.* 8 *s.* 267. 271.

265. Chiunque avrà dolosamente introdotto o speso monete contraffatte di rame, che han corso legale nel regno, sarà punito col primo grado de' ferri nel presidio. *C.* 1070 — *P.* 8 *s.* 267. 271.

266. Chiunque abbia nel regno contraffatto o alterato monete straniere ad oggetto di diffonderle; chiunque abbia avuto parte alla introduzione o allo spaccio nel regno delle dette monete contraffatte o alterate, sarà punito col primo grado de' ferri nel presidio. *P.* 8 *s.* 267. 271.

267. La pena contro gli *espensori* preveduta ne'precedenti articoli, non potrà applicarsi a coloro che abbiano messo in circolazione le monete contraffatte o alterate, quando non consti che le abbiano acquistate per false. *P.* 264 *ss.*

Se coloro però contro i quali non consta che abbiano ricevuto tali monete per false, se ne sieno avveduti quando lo han rimesse in circolazione, saran puniti col primo grado di prigionia e con un' ammenda doppia del valore delle monete che hanno poste in circolazione: questa ammenda non potrà mai esser minore di tre ducati. *P.* 22. 26. 30.

268. La privata fabbricazione de' coni e di ogni altro istrumento o macchina esclusivamente destinati alla formazione delle monete che hanno corso legale nel regno, è punita colla reclusione. *P.* 11.

269. Chiunque abbia scienza di una fabbrica di monete false, e tra le ventiquattr' ore dal momento che ne ha avuto scienza non la riveli alle autorità amministrative o giudiziarie, sarà pel solo fatto del non rivelamento punito col primo al secondo grado di prigionia, salve le pene maggiori in caso di complicità. *P.* 22. 26. 74 *s.* 270 *s.* — *Pp.* 24 *ss.*

270. Sono eccettuate dalla disposizione del precedente articolo le persone de'coniugi, degli ascendenti o discendenti, de' fratelli o sorelle in secondo grado, e degli affini negli stessi gradi. *C.* 649 — *P.* 146. 260 — *Pp.* 202.

271. I colpevoli de'misfatti enunciati negli articoli precedenti saranno esenti da ogni pena, se innanzi alla consumazione de' mentovati misfatti, e anteriormente ad ogni procedimento, ne abbian dato le prime notizie, e rivelato gli autori alle autorità costituite. *P.* 73. 143.

Potranno ciò non ostante essere sottoposti alla malleveria. *P.* 31 *s.*

SEZIONE II.

Delle falsità di fedi di credito, di polizze di banco, di cedole, di decisioni delle autorità, di suggelli e di bolli dello Stato.

272. Chiunque falsifichi una fede di credito del banco delle Due Sicilie, o di altri banchi che potranno in seguito essere stabiliti ne' domini al di quà o al di là del Faro, sia che il falso consista nella sua contraffazione, sia nelle sottoscrizioni di uno o più ufiziali del banco, sia nell'alterazione della somma, sia finalmente nel bollo, sarà punito coll' ergastolo. *P.* 7. 277. 286. 299.

273. Chiunque su fedi di credito vere faccia false girate, sarà punito col secondo grado de' ferri. *P.* 8 *s.*

Chiunque faccia polizze false con notate in fede vere, o polizze vere con notate in fede false, sarà punito col terzo grado de' ferri. *P.* 8 *s.* 277. 286. 299.

---

264 e **265.** — *Il semplice trasportare una moneta falsa da un luogo in un altro del regno, senza metterla in circolazione, non costituisce reato, nè è da confondersi con l' introduzione delle monete false dallo straniero nel regno.* 18 feb. 1850. Gianferri e Lepore.

274. Tutte le altre specie di falso che riguardano le carte di banco, comprese quelle delle due *tavole* di Palermo e Messina, saran punite col secondo al terzo grado de'ferri. Ove però nelle dette *tavole* di Palermo e Messina il falso consista nell'apertura d'un credito ne' libri delle medesime senza l' effettivo deposito, sarà applicata la pena de' falsificatori delle fedi di credito. *P.* 8 *s.* 272. 277. 286. 299.

275. Chiunque falsifichi i registri del pubblico lotto o i bullettini del medesimo, sulla presentazione de' quali si possa eseguire un pagamento qualunque; chiunque falsifichi le iscrizioni del debito pubblico; chiunque falsifichi le ordinaoze della tesoreria reale, o i mandati do' magistrati o degli ufiziali pubblici che han dritto di tirare o far tirare pagamenti dalla cassa di ammortizzazione o da qualunque officina di pubblico danaro; chiunque falsifichi i bullettini de' particolari per esigere da qualunque officina di pubblico danaro, rendite pubbliche o private, o vi apponga girate false; chiunque alteri le somme notate ne' suddetti bullettini, registri, ordinanze, mandati; sarà punito col secondo al terzo grado de'ferri. *P.* 8 *s.* 278. 286. 299.

276. Chiunque scientemente faccia uso delle carte false enunciate negli articoli precedenti, sarà punito col secondo al terzo grado de'ferri nel presidio. *P.* 8 *s.* 272 *a* 275. 279. 286. 292 *s.* 296. 299.

277. L' ufiziale de' banchi stessi, comprendendosi sotto nome di *banchi* le due *tavole* di Palermo e Messina, che con abuso del proprio ufizio si renda colpevole delle falsità di banco prevedute negli articoli 272, 273 e 274, sarà punito colla morte. *P.* 4 *s.* 76. 278. 286.

278. Ogni ufiziale pubblico o impiegato che con abuso del proprio ufizio si renda colpevole delle falsità prevedute nell' articolo 275, sarà punito con un grado di più della pena ivi stabilita. *P.* 57. 286.

279. L' *espensore* di quelle tra le carte false enunciate negli articoli precedenti, le quali si spendono e si usano in commercio, se ingannato le abbia ricevute per vere, ma avvedutosi poi della loro falsità, ciò non ostante le abbia spese o rimesse in circolazione, sarà punito col primo grado di prigionia, o con un' ammenda doppia del valore delle carte che ha poste in circolazione. *P.* 22. 26. 30. 267. 276. 286. 299.

280. Chiunque falsifichi un atto qualunque, contenente un ordine del Re o dei suoi Ministri Segretarî di Stato, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri. *P.* 8 *s.*

Chiunque scientemente faccia uso della suddetta carta falsa, sarà punito col secondo grado de' ferri nel presidio. *P.* 8 *s.* 286. 292 *s.* 296. 299.

Quando però la falsità sia servita di mezzo ad un misfatto punito con pena maggiore, questa pena sarà applicata al colpevole nel *maximum* del tempo.

Quando avrà prodotto l'esecuzione di una condanna di morte sospesa, commutata o condonata per grazia del Re, la pena sarà quella di morte. *P.* 4 *s.*

281. Chiunque falsifichi una decisione, o sentenza, o ordinanza di qualunque magistrato o ufiziale pubblico, con cui s'ingiunga una obbligazione, o si dia o neghi un dritto qualunque ad alcuno, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri. *P.* 8 *s.*

Chiunque scientemente faccia uso di tal carta falsa, sarà punito col primo grado de' ferri nel presidio: salve le disposizioni della legge, quando questo falsità fossero servite di mezzo per misfatti maggiori. *P.* 8 *s.* 286. 292 *s.* 296. 299.

282. Chiunque abbia contraffatto uno o più bolli o *punzoni* che servono a marchiare oggetti o di proprietà pubblica, o posti sotto la pubblica garentia; chiunque faccia uso di bolli e *punzoni* falsificati; sarà punito colla reclusione. *P.* 11. 276. 280 *s.* 283 *a* 286. 292 *s.* 296. 299.

---

282. — *Controffare il marchio o bollo di garentia, ed imprimerlo sopra argenti lavorati di falsa lega, è commettere il reato preveduto dall' articolo 282, punito con pena di reclusione, e non già quello preveduto dal secondo comma dell' articolo 284 che le*

283. Sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia chiunque, avendosi indoverosamente procurato i veri bolli o *punzoni* destinati ad uno degli usi espressi nell'articolo precedente, ne avrà fatto un'applicazione o un uso pregiudizievole a'dritti o agl' interessi dello Stato : salve le pene maggiori ne' casi che con questo uso si commetta un misfatto. *P.* 22. 26. 286. 299.

284. Quelli che avranno contraffatto i marchî destinati ad essere apposti in nome del Governo sulle diverse specie di derrate o mercanzie, saran puniti colla reclusione: se ne avranno fatto uso dopochè si trovavano da altri falsificati, saran puniti colla rilegazione. Se la contraffazione sia di bollo o marchî di un'autorità qualunque, di uno stabilimento particolare, di banca o di commercio, la pena de' falsatori sarà la rilegazione, e di coloro che ne avranno usato, quella del terzo grado di prigionia. *P.* 11 *s.* 22. 26. 283. 285 *s.* 299. 430, 4.° — *Dg.* 178. 180. 185.

285. Sarà punito colla rilegazione chiunque avendosi indoverosamente proccurato i veri suggelli, bolli o marchî destinati ad uno degli usi espressi nell'articolo precedente, ne avrà fatto un' applicazione o un uso pregiudizievole a' dritti o interessi dello Stato, o di un'autorità qualunque. Sarà punito col terzo grado di prigionia, se ne avrà fatto uso a danno o pregiudizio di uno stabilimento particolare: salve le pene maggiori ne'casi che con questi usi si commetta un misfatto più grave. *P.* 12. 22. 26. 283 *s.* 286. 299.

286. Le disposizioni degli articoli 269, 270 e 271 sono applicabili a' misfatti menzionati negli articoli 272 e seguenti.

CAPITOLO II.

Del falso in altre scritture pubbliche o private.

SEZIONE I.

Del falso nelle scritture pubbliche.

287. Ogni impiegato o ufiziale pubblico che nell'esercizio delle proprie funzioni avrà commesso una falsità con false soscrizioni, con alterazione degli atti, delle scritture o soscrizioni, con supposizione di persone, con iscritture fatte o inserite ne' registri o in altri atti pubblici dopo la loro formazione o chiusura, sarà punito col terzo grado de' ferri. *C.* 1271 — *P.* 8 *s.* 288.

---

leggi puniscono con la rilegazione. **11 nov. 1830**, de Angelis.

287. — *Nel fatto di un notaio che forma falsi istrumenti e scientemente li appresta perchè la parte se ne serva in giudizio, debbono esser considerati due reati; la falsità delle pubbliche scritture, nella quale il notaio è reo principale e gl' interessati sono complici; e la produzione in giudizio, e l' uso delle carte false, in cui costoro sono rei principali, ed il notaio è complice.* **24 ag. 1831**, Pepe.

Se alcuno si presenti ad un notaio e gli faccia stipulare un atto, il quale poi si scopra falso per supposizione di persone, il giudicabile non è a definirsi autor principale della falsità preveduta dall' articolo 291, ma complice della falsità di cui parla l' articolo 287. **2 dic. 1846**, di Toro.

Il privato complice di una falsità commessa da un notaio con abuso del proprio uffizio, va punito con la pena espressa nell' articolo 287 ragguagliata al grado della complicità, non già con quella dell' articolo 291.— In ogni caso, quando non siasi tratto, nè in tutto nè in parte il profitto che si sperava dalla commessa falsità, la pena nel privato deve essere diminuita di uno o due gradi, giusta l' articolo 299. Ma questa diminuzione, nella ipotesi della complicità di che si è ragionato di sopra, dovrà sempre cadere sulla pena dell' articolo 287, avuto riguardo al grado della complicità, e non mai su quella dell' articolo 291. **21 lug. 1851**, Ruggiero.

La nullità dipendente da difetto di forma non è di ostacolo all' azione penale per la fal-

288. Sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri nel presidio ogni impiegato o ufiziale pubblico, il quale redigendo gli atti del proprio ministero, ne avrà fraudolentemente disnaturato la sostanza o le circostanze, sia scrivendo convenzioni diverse da quelle che sarebbero state dettate o distese dalle parti, sia dichiarando come veri fatti falsi, o come fatti riconosciuti quelli che non lo sono. *P.* 8 *s.* 287. 289 *s.*

289. Quando un ufiziale pubblico dia fuori una copia legale di un atto autentico che non esiste; quando la falsità si faccia dall'ufiziale pubblico su di una copia legale ed autentica, dandola fuori per effetto del suo ministero in un modo contrario o diverso dall' originale, senza che questo sia stato alterato o soppresso, la pena sarà della reclusione. *P.* 11. 288. 290.

290. Ove il reato preveduto nella seconda parte dell' articolo precedente accada per semplice inavvertenza o negligenza dell'ufiziale pubblico, questi allora verrà punito colla interdizione a tempo dalla sua carica. *P.* 27. 289.

291. Sarà punito col primo al secondo grado de' ferri ogni altro individuo che avrà commesso una falsità, sia in una scrittura autentica e pubblica, sia in una scrittura di commercio o di banco privato, per mezzo di contraffacimento, di alterazione di scritture, o di soscrizioni, foggiando convenzioni, disposizioni, obblighi o discarichi falsi, o inserendoli ne' suddetti atti posteriormente alla loro formazione, ovvero aggiungendo o alterando le clausole, le dichiarazioni o i fatti, che gli atti medesimi avevano per oggetto di contenere o di comprovare. *C.* 1271 — *P.* 8 *s.*

292. Ogni individuo che, senza esser complice della falsità, scientemente faccia uso di una delle carte false mentovate negli articoli di questa sezione, sarà punito di rilegazione. *P.* 12. 74 *s.* 276. 280 *ss.* 287 *ss.* 291. 296.

Quando però faccia uso di una delle carte false mentovate nell' articolo 289, verrà punito col terzo grado di prigionia o confino. *P.* 22. 24. 26. 299.

SEZIONE II.

Del falso in iscrittura privata.

293. Chiunque con uno de' modi espressi nell'articolo 287 avrà commesso una falsità in privata scrittura, atta a nuocere altrui, o a produrre alcun lucro, sarà punito colla reclusione. *C.* 1276 — *P.* 11. 430, 3.°

---

sità in atto autentico. — Ne' reati di falsità per supposizione di persona, il privato è complice dell' ufiziale pubblico, ove costui ne fosse autor principale. Ma se questi per la sua buona fede è risguardato semplice istrumento materiale del falso, ed è perciò esente da ogni risponsabilità penale, può benissimo il privato essere dichiarato autor principale del reato medesimo. 15 gen. 1855, Priore ed altri.

In tutti i reati di falsità bisogna porre come elemento principale il dolo dell' autore; il quale perciò deve esser provato senza distinzione di falsità materiale o morale. Ed è un errore il credere che nella falsità materiale il dolo si presuma, o come dice la scuola, sia in re ipsa. *Laonde senza una pruova chiara che un ufiziale pubblico abbia avuta la scienza della simulazione dell' altra persona per commettere una falsità, non può essere riputato complice della stessa.* 26 sett. 1855, Vietti.

289 e 290. — VS. **Notariato**, L. 23 nov. 1819 art. 47.

— *La contrarietà di redazione tra la copia e l' originale di un atto, per esser punibile a' termini degli articoli 289 e 290 deve influire alla sostanza dell' atto, e produrre qualche risultamento pregiudizievole a' dritti degl' interessati.* 3 giug. 1833, Bellizzi.

291. — *Nell' ipotesi dell' articolo 291 le parole* foggiando convenzioni *comprendono anche la supposizione di persone, al pari di ogni altra specie di falsità la quale non poteva esser preveduta, e specialmente punita.* 15 gen. 1855, Priore ed altri.

Sarà punito con uno a duo gradi meno di pena chiunque, senza esserne complice, ne avrà scientemente fatto uso. *P.* 55. 74 *s.* 176. 180 *ss.* 296. 299 — *Pp.* 446 *s.*

SEZIONE III.

Della falsità di passaporti, di fogli d' itinerario, e di certificati ec.

294. Ogni ufiziale pubblico o impiegato che con abuso del suo ufizio abbia rilasciato o formato un passaporto falso, o abbia falsificato un passaporto vero, sarà punito colla rilegazione. *P.* 12. 295 *s.*

295. La stessa pena di rilegazione colpirà l' ufiziale pubblico o l' impiegato, che con abuso del suo ufizio abbia formato falsi fogli d' itinerario, o qualunque altro falso certificato da cui possa risultare ad altri alcun danno o lucro. *P.* 12. 294.

Se però il danno, quando è pecuniario, ecceda i ducati cento, o quando non è pecuniario, sia riputato grave per le conseguenze che produce, allora la pena sarà della reclusione. *P.* 11. 453. 459.

296. Quando le falsità enunciate ne' due articoli precedenti sieno state commesse da ogni altro che da impiegati o ufiziali pubblici con abuso di ufizio; o quando se ne sia fatto uso da' privati senza essere stati complici degl' impiegati o degli ufiziali pubblici nell' esercizio delle loro funzioni; la pena sarà di uno a due gradi di meno di quelle stabilite negli articoli precedenti. *P.* 55. 74 *s.* 276. 280 *ss.* 294 *s.* 299.

297. I falsi certificati di medici, cerusici ed altri ufiziali di sanità per dispensare alcuno da qualche pubblico servigio, o contro un interesse pubblico, son puniti col primo al secondo grado di prigionia o confino, e colla interdizione a tempo dalla professione di cui si è fatto abuso. *P.* 22. 24. 26 *s.* 194.

Può anche il giudice applicar soltanto l' interdizione a tempo. *P.* 27. 299.

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni al presente titolo.

298. Ogni altra specie di falsità non preveduta negli articoli precedenti, commessa dagli ufiziali pubblici con abuso d' ufizio, sarà punita colla rilegazione: commessa da privati, sarà punita col secondo al terzo grado di prigionia o confino. *P.* 12. 22. 24. 26 — *Pc.* 231 — *E.* 135 *s.* 138 — *Rg.* 60.

Se però il lucro o il danno che produce, sia minimo, queste stesse peno potranno anche diminuirsi di un grado. *P.* 55. 453. 459.

---

293. — *D. 4 ott. 1831* — **1.** Coloro che vorranno produrre querela di falso in principale contro scritture private, dovranno preventivamente garentire il pagamento dell' ammontare del debito, del pari che delle spese, de' danni ed interessi ne' quali potessero essere condannati. — **2.** Alla querela di falso principale contra scritture private dovrà essere unito il documento legale della seguita assicurazione. — **3.** La disposizione per l' assicurazione dal debitore appartiene al magistrato civile; e sarà nel suo prudente arbitrio stabilire che sia la medesima effettuata per via di cauzione, di deposito della somma contesa, di pegno corrispondente, o di altro mezzo efficace, e riconosciuto dalla legge.

298. — *D. 17 ag. 1819* — **12.** Gli uscieri debbono esercitare personalmente il loro ministero. Coloro che non consegneranno essi stessi a persona o a domicilio le intimazioni ed i documenti della cui significazione saranno incaricati, verranno condannati con giudizio correzionale alla sospensione di tre mesi e ad un' ammenda non minore di ducati quarantotto, o sieno once sedici, nè maggiore di ducati centottanta, o sieno once sessanta, ed al ristoro de' danni ed interessi. — Se però dalla istruzione del processo risulti che abbiano operato

299. Le pene stabilite pe' reati enunciati dall' articolo 272 e seguenti saranno ne' privati diminuite di un grado o di due, quante volte nè in tutto nè in parte siasi tratto il profitto, o ottenuto l' oggetto pel quale erasi falsificata la carta. *P.* 55. 69 *ss.* 272 *ss.*

TITOLO VI.

De' reati che attaccano l' interesse pubblico.

CAPITOLO I.

Della vagabondità ed improba mendicità.

300. Sono *vagabondi* o *uomini senza stato*, gli oziosi che nè posseggono beni di sorta alcuna, nè esercitano abitualmente ufizio, arte, o mestiere, nè hanno altri mezzi legittimi di sussistenza, ancorchè abbiano moglie e domicilio certo. *C.* 107 *ss.* — *P.* 302.

301. *Improba* è *la mendicità* che si esercita in uno de' seguenti tre casi:

1.° quando si vada mendicando contro i regolamenti in luoghi ne' quali esista uno stabilimento pubblico a favor de' mendici;

2.° quando i mendicanti sien validi ed esercitino la mendicità per abito; benchè il facciano in luoghi ne' quali non esista uno stabilimento pubblico a favor dei mendici;

3.° quando nello esercitare la mendicità si faccia uso di vie di fatto o minacce; benchè i mendicanti sieno invalidi e fuori do' luoghi ne' quali esistano stabilimenti pubblici a loro favore.

302. La vagabondità e l' improba mendicità saranno punite col primo al secondo grado di prigionia, aggiuntavi la malleveria. Gli esteri vagabondi o improbi mendici saranno espulsi dal regno. *P.* 19. 22. 22. 26. 31 *s.* 300 *s.* 303 *s.*

---

con dolo, si procederà contro di loro, secondo le *leggi penali*, come falsari.

D. 27 lug. 1842 — Veduto l'articolo 12 del decreto de' 17 di agosto 1819 ec. — 1. Apparterrà a' tribunali civili il pronunziare in via disciplinare, sulla istanza degli agenti del pubblico ministero, per le azioni contro degli uscieri contravventori all' obbligo loro imposto di adempiere personalmente gli atti del proprio ufizio. — Per colesti giudizi sarà serbato il procedimento prescritto col nostro decreto de' 13 di gennaio 1832 pe' giudizi disciplinari contro i notai e gli ufiziali dello stato civile. — 2. La contravvenzione preveduta nel cennato articolo 12 sarà punita, secondo la gravezza del caso, con la sospensione temporanea da tre mesi ad un anno. In caso di recidiva, sarà punita colla destituzione. — Alla pena principale di sospensione sarà sempre aggiunta la multa stabilita nell' articolo 12 sopratrascritto. — Rimane salva la disposizione dell' articolo stesso per lo procedimento in via criminale ne' casi di falsità.

VS. **Contenzioso amministrativo**, L. 25 mar. 1817 art. 189 — **Poste e procacci**, D. 9 lug. 1837 art. 9 — **Registro e bollo**, L. 19 giug. 1819 art. 30; D. 26 nov. 1827 art. 1; e Reg. 19 dic. 1832 art. 1. — *Se un usciere, invece di consegnare, come è suo dovere, egli stesso le carte della cui significazione è stato incaricato, le faccia consegnare da altri, o dia ad altri la commissione di consegnarle, e si giudichi che non abbia ciò operato con dolo, non commette reato di falso, ma solamente la contravvenzione preveduta da' decreti de' 17 agosto 1819 articolo 12, e 27 luglio 1842 articolo 2.* 5 ap. 1850, Lucisani.

301 e **302**. — *D. 18 giug. 1840* — 1. È proibito l' accattare per le strade, o ne' siti di qualunque spezie essi sieno. — 2. Gli accattoni che sono acconci al lavoro, ed ostinatamente ricusino di farlo, d' ora innanzi rimangono soggetti alle pene comminate dalle *leggi penali* contro l' improba mendicità.— 3. Tutti coloro che hanno sovvenzioni fisse o sopra la beneficenza reale, o sopra quella provinciale, se andranno accattando, ne saranno immediatamente privi.

303. Ogni vagabondo o improbo mendico, che sarà stato sorpreso con un'arme propria qualunque, o travestito in qualunque modo, o provveduto di lime, grimaldelli, o altri strumenti atti a commetter furti o altri reati, ovvero a procurare i mezzi da penetrar nelle case senza l' intelligenza del padrone, sarà punito col terzo grado di prigionia non applicato nel *minimum* del tempo, e verrà in oltre soggettato alla malleveria. *P.* 22. 26. 31 *s.* 300 *ss.*

304. I vagabondi nati nel regno, eccetto il caso preveduto nello articolo precedente, potranno dopo una sentenza anche passata in giudicato essere reclamati dal proprio comune con deliberazione del decurionato, o assicurati con malleveria da un cittadino solvente. *C.* 1912 *ss.* — *P.* 31 *s.* 302 — *Pp.* 122.

Se il Governo accolga la domanda e accetti la malleveria, gl' individui così reclamati o assicurati, saranno d'ordine dello stesso Governo rimandati o condotti nel comune che gli ha reclamati, o in altro comune che sarà loro assegnato per residenza, a richiesta del mallevadore.

CAPITOLO II.

Delle adunanze illecite.

305. È *illecita* qualunque associazione di più persone organizzate in corpo, il cui fine sia di riunirsi in tutti i giorni, o in certi giorni determinati, per occuparsi, senza promessa o vincolo di segreto, di oggetti, sieno religiosi, sieno letterari, sieno politici, o simili, quante volte sia formata senza permissione dell' autorità pubblica, o non vi si osservino le condizioni dall' autorità pubblica ordinate. *P.* 306. 309. 312.

306. Ogni associazione illecita verrà immediatamente disciolta; ed i capi, direttori, o amministratori di essa verran puniti col primo al secondo grado di prigionia o confino, e con ammenda correzionale. *P.* 22. 24. 26. 30. 307. 312.

307. Se gl' individui di un' associazione illecita già disciolta tornino a riunirsi, saran puniti colla pena de' capi, direttori ed amministratori, secondo l' articolo precedente. I capi, direttori ed amministratori, in questo caso, saranno considerati come reiteratori o recidivi, secondo le circostanze. *P.* 78 *s.* 85 *s.* 306. 312.

308. Chiunque senza permissione dell'autorità pubblica abbia acconsentito o accordato che si usi della sua casa o di una porzione di essa per l'unione de' membri di un'associazione, verrà punito con ammenda correzionale. *P.* 30. 146. 260. 270. 286. 305 *ss.* 311 *s.*

309. Quante volte l'associazione illecita contenga promessa o vincolo di segreto, costituendo qualsivoglia specie di setta, qualunque sia la sua denominazione, l' oggetto ed il numero de' suoi componenti, i medesimi saran puniti coll' esilio temporaneo dal regno. Contro i capi, direttori ed amministratori delle sette sarà applicato il *maximum* dell'esilio temporaneo. *P.* 13. 310. 312.

---

309. — *L. 28 sett. 1822* — 9. Quante volte l' associazione illecita organizzata in corpo, o comunque altramente formata, contenga promessa o vincolo di secreto, costituendo qualsivoglia specie di setta (qualunque ne sia la denominazione, l' oggetto, la forma ed il numero de' suoi componenti, o comunque venga artatamente combinata per comunicazioni ambulanti, e senza determinazione fissa di luoghi, di giorni o di persone), i rispettivi componenti di essa saranno puniti col terzo grado de' ferri, e con una multa di cinquecento a due mila ducati. I capi, direttori, amministratori, o graduati della stessa, saranno puniti colla pena di morte col laccio sulle forche, e con una multa di mille a quattromila ducati. — 10. Chiunque scientemente conserverà emblemi, carte, libri, o altri distintivi della setta preveduta nell' articolo precedente, sarà per questo solo fatto punito colla pena della relegazione. Coloro che scientemente fabbricheranno, venderanno, o distribuiranno tali oggetti, saranno puniti per questo solo fatto col primo grado de' ferri. Ove essi facciano parte della setta, se saranno semplici membri della stessa, saranno puniti colla pena sta-

310. Chiunque conserverà emblemi, carte, libri o altri distintivi delle sette prevedute nell' articolo precedente, sarà per questo solo fatto punito col secondo grado di prigionia. *P*. 22. 26. 309.

I venditori o distributori di tali oggetti saran puniti col terzo grado di prigionia. *P*. 22. 26. 312. 314.

311. Quelli che scientemente avranno conceduto o permesso l'uso della loro casa, abitazione o altro luogo di loro pertinenza per la riunione della setta, saranno per questo solo fatto puniti col secondo grado di prigionia. Ove essi faccian parte della setta, saran puniti colle disposizioni dell' articolo 309, ed in oltre con una multa da cinquanta a cinquecento ducati. *P*. 22. 26. 30. 146. 260. 270. 286. 308 *s*. 312.

312. Le disposizioni contenute negli articoli del presente capitolo non escludono l' applicazione di pene maggiori, a' termini delle *presenti leggi*, nel caso di reati più gravi, e particolarmente di reati contro la sicurezza interna o esterna dello Stato. *P*. 120 *ss*. 305 *ss*.

---

bilita per essi membri, escluso il *minimum* del tempo per la pena, ed il *minimum* della quantità per la multa: se saranno capi, direttori, amministratori o graduati della setta, saranno puniti colla pena di morte col laccio sulle forche, e con una multa da mille dugentocinquanta a cinquemila ducati. — 11. Quelli che scientemente avranno conceduto o permesso l' uso della loro casa, abitazione, o di altro loro locale qualunque per la riunione della setta, saranno per questo solo fatto puniti colla pena del primo grado di ferri, o colla multa da cento a cinquecento ducati. Ove essi facciano parte della setta, se saranno semplici membri della stessa saranno puniti col terzo grado di ferri, escluso il *minimum* del tempo, e con una multa da mille a tremila ducati: se saranno capi, direttori, amministratori o graduati della setta, saranno puniti colla pena di morte col laccio sulle forche, e con una multa da millecinquecento a seimila ducati. — 12. Dopo l' espiazione penale della relegazione, e del primo e terzo grado de' ferri, ne' casi preveduti ne' precedenti articoli 9, 10 e 11, avrà sempre luogo la malleveria, a' termini degli articoli 31 e 34 delle citate *leggi penali* del nostro codice per lo Regno delle due Sicilie. — 13. Tutti gl' individui che saranno colpiti dalle disposizioni contenute ne' mentovati articoli 9, 10 e 11 della presente legge, se incorreranno nuovamente nello stesso misfatto, saranno puniti come reiteratori o recidivi, a' termini de' citati articoli 78 e seguenti delle suddette nostre *leggi penali*. — 14. I reati previsti negli articoli 9, 10 e 11 della presente legge sono considerati come reati contro lo Stato, ed in conseguenza soggetti alle disposizioni contenute nel capitolo III sezione III titolo II libro II delle *leggi penali* del nostro codice per lo Regno delle due Sicilie, risguardanti il rivelamento dei reati contro lo Stato. — 15. Tutte le pene sanzionate colla presente legge sono applicabili anche a' complici, a' termini degli articoli 74 e 75 delle *leggi penali* del citato nostro Codice. — 16. Le disposizioni contenute in tutti gli articoli della presente legge non escludono l' applicazione delle pene maggiori, ai termini delle leggi vigenti, nel caso di reati più gravi, e particolarmente di reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, a' termini de' capitoli I e II del titolo II libro II delle *leggi penali* del mentovato nostro Codice. — 17. Il giudizio de' reati definiti ne' precedenti articoli 9, 10 e 11 saranno della competenza esclusiva delle commissioni militari riconosciute dalle nostre leggi. Questa disposizione avrà luogo per lo periodo di cinque anni a contare dalla pubblicazione della presente legge. Elasso un tale periodo, il giudizio de' suddetti reati, ferme rimanendo le sanzioni penali contenute ne' riferiti articoli 9, 10 ed 11, ritornerà alle competenze fissate pei giudizi penali nel II e III libro della parte quarta del citato nostro Codice per lo Regno delle due Sicilie.

R. 24 giug. 1828 — La legge de' 28 settembre 1822 che vieta le associazioni illecite, determina nell' articolo 9 i casi in cui prendono esse la qualità di associazioni settarie. — Volendo Sua Maestà allontanare qualunque equivoco sulla intelligenza dell' enunciato articolo, ha Sovranamente dichiarato che basti l' unione di due individui che procedono ad un atto qualunque costitutivo la iniziazione di società settaria per esser reato compreso nelle disposizioni dell' articolo 9 della enunciata legge de' 28 settembre 1822, senza che vi abbisogni il concorso di altre formalità, o di maggior numero d' individui.

CAPITOLO III.

Della stampa, degli scritti, delle immagini ec.

313. Chiunque contravvenga a' regolamenti relativi alla stampa, o all' introduzione degli scritti stampati fuori del regno, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia o di esilio correzionale, e coll' ammenda correzionale. *P.* 22. 25 *s.* 30. 314. 317. 323.

314. Se la stampa di libri o scritti eseguita contro i regolamenti, attacchi la religione, la forma del Governo, o il Governo stesso nell'esercizio de' suoi poteri, ne sarà punito l' autore colla rilegazione: se attacchi i buoni costumi, col secondo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale; salvo sempre ciò che è disposto negli articoli 100 e 140. *P.* 12. 22. 26. 30. 100. 140. 142. 367.

Alla stessa pena saranno soggetti gli stampatori, i distributori ed i venditori anche a minuto. *P.* 310. 317.

315. Ogni mostra o distribuzione di canzoni, libelli, figure o immagini contrarie alla religione, al Governo o al costume, sarà punita col primo al secondo grado di prigionia o di esilio correzionale, e coll' ammenda correzionale; salvo il disposto negli articoli 100 e 140. *P.* 22. 25 *s.* 30. 316 *s.* 345.

316. Ogni individuo che, senza esservi autorizzato dalla polizia, faccia il mestiere di proclamare o di affigere scritti stampati, disegni o immagini, sarà punito col primo grado di prigionia o di esilio correzionale. *P.* 22. 25 *s.* 315. 317.

317. Alle pene stabilite ne' quattro articoli precedenti dee sempre aggiungersi la interdizione temporanea dall' ufizio di cui si è abusato. *P.* 27. 313 *a* 316.

---

313 a 317. — V. Pp. 64, *R 6 ott. 1851.* VS. **Libri proibiti — Stampa.**

— *La qualità de' libri debb'essere dichiarata sempre dalla Giunta e Consiglio d'istruzione, uditi i regi revisori. Illegale e di niun valore è il giudizio che se ne pronunziasse da altri. — Non è mestieri che sia compilato un indice de' libri notoriamente perniciosi, perchè sieno dichiarati colpevoli gli spacciatori o stampatori de' medesimi.* 23 gen. 1850, Vella.

Nel reato di stampa di libri o scritti che attaccono la religione, la forma del Governo, o il Governo istesso nell'esercizio de' suoi poteri, a' termini dell'articolo 314 delle leggi penali, va considerato principalmente il fine che si è avuto in commetterlo; e questo fine bisogno che sia espresso nella decisione, non già solamente l'effetto che dalla stampa può esser prodotto nell' animo di colui che legge, il quale può essere assai diverso secondo la diversità delle idee e delle opinioni. 15 gen. 1851, Reale.

L'ultimo comma dell'articolo 314 non è che riferibile al reato previsto nel primo comma dello stesso articolo, cioè alla stampa vietata di libri e scritti eseguita nel regno; e non può estendersi e rendersi comune all'articolo 315, che offre dettame esclusivo sulla stampa ed introduzione di scritti stampati nell'estero. — De' libri e scritti stampati all'estero, lo spaccio e la distribuzione che si esegue nel regno, qualora non trattino ex professo *contro la religione, la morale ed il Governo, non costituiscono un fatto punibile, sebbene contenessero delle massime sparsamente quà e là gittate per incidente contro a' tre menzionati oggetti. Quando il libro o scritto stampato nell'estero non tratta* ex professo *contro la religione, la morale ed il Governo, l'avvenuta introduzione del medesimo nel regno è un fatto che stabilisce la presunzione di non essere proibito: presunzione che resta avvalorata dalla esistenza de' regolamenti di prevenzione, che ne impediscono la introduzione.* 17 gen. 1851, Perchiazzi.

CAPITOLO IV.

De' reati relativi alle case pubbliche di giuoco, di lotto privato, e di prestito a pegno.

318. Saran puoiti col primo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale gli amministratori, institori, agenti, banchieri o altri interessati di case da giuoco di azzardo o di private lotterie, stabilite senza autorizzazione del Goveroo, nelle quali si ammetto il pubblico, sia che ciascuno possa cntrarvi liberamente, sia che nol possa che a nomo degl' interessati o ascritti, o presentato da essi. *P.* 22. 26. 30. 461, *29.°*

Il danaro o gli effetti che si saranno trovati messi al giuoco, o esposti alla lotteria, i mobili, gl' istrumenti, gli utensili, gli attrezzi impiegati o destinati al servizio de' giuochi o delle lotterie, saranno confiscati. *P.* 35. 44 *s.*

319. Coloro che stabiliscono o tengono case di prestito sopra pegno o assicurazione, senza autorizzazione legittima, o che avendo un' autorizzazione, non tengono un registro conforme a' regolamenti, saran puniti col primo grado di prigionia o di confino e coll' ammenda correzionale. *P.* 22. 24. 26. 30.

CAPITOLO V.

De' reati relativi al commercio, alle manifatture ed alle arti.

320. Il *fallimento semplice* a' termini delle *leggi di eccezione per gli affari di commercio*, è punito col primo al secondo grado di prigionia. *P.* 22. 26 — *E.* 26. 429 *ss.* 480 *ss.* 580 *a* 586. 594 *a* 597.

---

318. — *L. 11 ott. 1826* — 1. I giuochi di azzardo, qualunque ne sia la qualità e la denominazione, ooo che la privata lotteria, sooo proibiti. — 2. Saranno puniti colla relegazione, che ooo si applicherà nell' infimo del grado, e coll' ammenda di cento a cinquecento ducati coloro che terraono o permetteranno giuochi di azzardo o privata lotteria nelle proprie case, officine, botteghe, locande, bettole o in altro luogo qualunque di loro proprietà ed uso; come pure gli amministratori, institutori, agenti, baochieri ed altri ioteressati di case di giuochi di azzardo o di privata lotteria. — I daoari e gli effetti che sarao trovati messi al giuoco, o esposti alla lotteria, i mobili, gli strumenti, gli utensili, gli attrezzi impiegati o destinati al servizio dei giuochi di azzardo o della lotteria, saranno confiscati. — 3. Coloro che giuocheranno io contravvenzione del precedeote articolo primo, saran puniti colla relegazione e coll' ammenda di cinquanta a treceoto ducati. — 4. La pena stessa verrà inflitta a chiunque favorirà i gioochi di azzardo, o la privata lotteria, sia coll' iodurre persooe ad esercitarli, sia col servire da esploratore, oode impedire che l'autorità o la forza pubblica ne sorprenda i colpevoli e oe assicuri la pruova. — 5. Nella condaona a ciascuna delle pene stabilite ne' precedeoti articoli, sarà aggiunta la malleveria.

D. 21 mag. 1832 — 1. Sooo compresi nelle determinazioni della legge degli 11 ottobre 1826 tutti coloro che sotto il nome di *riffa* esercitioo l' industria di privata lotteria, o ue tengano case, o vi giuochioo una somma qualuuque sulla estrazione de' numeri, e sulle loro combinaziooi. — 2. Ove però il giuoco di *riffa* si eserciti con porre o prendere io premio oggetti mobiliari o commestibili sopra la estrazione di un primo nuoero deoominato comunemente primo estratto, si applicherà a' contravventori l' ammenda di polizia determiuata dall' articolo 39 delle *leggi penali*, e sarà loro negata ogni azione per ragion di giuoco, oniformemeote all' articolo 1837 delle *leggi civili*.

VS. **Militari**, Ord. 26 gen. 1831 art. 970, 1192 e 1193.

319. — VS. **Prestito sopra pegno.**

320. — *D. 18 mag. 1824* — 6. Coloro i qoali, avendo cootrattato la compravendita di partite iscritte sul Gran Libro, mancano di

321. La *bancarotta* fraudolenta, a' termini delle *leggi di eccezione per gli affari di commercio*, è punita col primo al secondo grado de' ferri. *P.* 8 *s.* — *E.* 14. 16. 26. 429 *ss.* 480 *ss.* 518. 523. 547 *s.* 587 *a* 597.

Se però il colpevole sia un agente di cambio o mezzano, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri. *P.* 8 *s.* — *E.* 86.

Quando il danno non oltrepassi i ducati mille, il colpevole sarà punito colla reclusione. *P.* 11. 459.

322. Quando il Governo accorda ad alcuno la privativa per mercanzie o manifatture, chiunque altro le fabbrichi, o venda, o spacci, o introduca dallo straniero in contravvenzione de' regolamenti, o della concessione, sarà punito con un' ammenda non minore del terzo de' danni ed interessi, nè maggiore del doppio di essi. *P.* 30. 325.

Gl' istrumenti della fabbrica ed i generi saranno confiscati. *P.* 44 *s.*

Due terzi dell'ammenda e degli oggetti confiscati saranno assegnati al danneggiato, oltre il risarcimento ordinario de' danni ed interessi. *C.* 1336 — *P.* 35. 45 *s.* 50.

Se però il danno eccede i ducati cinquecento, allora vi si aggiungerà la pena del primo grado di prigionia o di confino. *P.* 22. 24. 26. 459.

323. Le stesse pene colle medesime distinzioni e destinazioni saran pronunziate per l' edizione, vendita, spaccio, o introduzione dallo straniero di scritti, composizioni musicali, disegni, pitture o altra produzione stampata o incisa per intero o in parte, in disprezzo delle leggi e de' regolamenti relativi alla proprietà e privativa degli autori o degli editori. *P.* 313. 322. 324.

La confiscazione delle edizioni contraffatte sarà pronunziata tanto contro al contraffattore, quanto contro all' introduttore e colui che le spaccia. *P.* 44.

I rami, le formo o matrici degli oggetti contraffatti saranno anche confiscati. *P.* 44.

---

adempirne rispettivamente la consegna del prezzo o degli estratti d' Iscrizione nel termine convenuto, e per quelle convenute alla fine di un mese, nel termine de' dieci giorni consecutivi della liquidazione, saranno considerati, pel solo fatto della mora, bancarottieri semplici, e puniti col secondo grado di prigionia e coll' interdizione dagli atti di commercio per un termine non minore di due, nè maggiore di cinque anni.

322. — *D. 22 giug. 1826* — 1. Le patenti di privativa che trovansi accordate o che saranno concedute in avvenire per qualunque oggetto industriale di cui non è introdotta la fabbricazione in alcuno de' nostri Reali dominî al di quà e di là del Faro, s' intenderanno accordate in tutta l' estensione del nostro regno, tranne il caso che il genere d' industria del quale si tratta si stia in atto praticando in uno de' nostri Reali dominî. — Qualora abbia luogo questa circostanza, la privativa s' intenderà conceduta per quella parte solamente de' nostri Reali dominî, nella quale l' industria non sia stata ancora introdotta.

R. 20 dic. 1827 — Sua Maestà si è degnata determinare farsi una dichiarazione con cui si stabilisca che la Sovrana risoluzione de' 22 giugno 1826 in quanto riguarda la estensione anche nell'altra parte de' Reali dominî delle privative accordate in una di esse per oggetti industriali, rimanga ferma qualora colui che ottiene la privativa, ne stabilisca la fabbrica tanto nell' una, che nell' altra parte de' suddetti Reali dominî; altrimenti la privativa valerà per quella sola parte in cui sarà stabilita la fabbrica.

323. — *D. 7 nov. 1811* — 7. Le rappresentazioni teatrali sono proprietà degli autori. La musica sopra di esse composta è anche proprietà de' maestri di cappella. I primi sono obbligati di darne una copia netta all' archivio del Ministero dell' Interno, i secondi debbono dare una copia dello spartito al Real Conservatorio di musica. Nè l' archivio, nè il conservatorio potranno rilasciarne copia a chicchessia senza il consenso scritto degli autori, in seguito del quale il Ministro ne abbia rilasciato le licenze. — 8. Una compagnia o un impressario che voglia rappresentare o far rappresentare la prosa o musica, dee giustificare presso il Sopraintendente de' teatri, o presso l' Intendente della provincia ove la rappresentazione vuol farsi, che ne abbia ottenuto il consenso dagli autori suddetti. Nel caso che costoro pretendono per tal consenso un premio esorbitante, il Ministro dell'Interno, udita la Commessione degli spettacoli, potrà ridurlo al giusto. La inosservanza di

324. Ogni direttore, ogni appaltatore di spettacoli, ogni compagnia che avrà fatto rappresentare nel suo teatro produzioni in disprezzo delle leggi e de' regolamenti intorno alla proprietà degli autori, sarà punita coll'ammenda correzionale, e colla confiscazione degl' introiti. *P.* 30. 44 *s.* 322 *s.*

325. Ogni altra violazione di regolamenti di amministrazione pubblica relativi a' prodotti ed alle manifatture del regno, fatti o per incoraggiarle o per garentirne le dimensioni, la buona qualità e la natura della fabbrica, sarà punita col primo grado di confino o esilio correzionale, e coll' ammenda correzionale, se pure nei regolamenti non sia prescritta altra pena. *P.* 284. 430. 4.°

Può anche aggiungervisi la confiscazione delle manifatture, de' prodotti o delle mercanzie. *P.* 44 *s.*

---

questo articolo dà dritto agli autori di domandare in giudizio le indennizzazioni per abuso della proprietà altrui.

D. 5 feb. 1828 — 1. Gli scrittori in ogni materia, i compositori di musica, i pittori, gli scultori, gli architetti ed i disegnatori originali godranno nella durata della loro vita del dritto esclusivo di pubblicare e spacciare gli esemplari delle loro opere nel territorio del regno delle Due Sicilie. — 2. Le loro vedove, se vissute in società di beni o di acquisti, continueranno nello esercizio dello stesso dritto anche a vita, e gli eredi pel termine di trent' anni dal dì della morte dell' autore, ovvero pel sopravvanzo del termine dopo la morte della vedova. — 3. Potranno gli autori cedere altrui la loro proprietà ed anche l' esercizio di tali dritti delle vedove e degli eredi: le une e gli altri le ragioni che perverranno a conseguire. — 4. Le nostre precedenti disposizioni intorno alle copie di ciascuna produzione da darsi agli stabilimenti pubblici, restano nel loro pieno vigore. — 5. I contravventori al disposto del presente decreto restano soggetti alle disposizioni delle leggi penali.

D. 20 mar. 1829 — 1. Le traduzioni di qualunque opera non sono comprese nel disposto nell' articolo primo del nominato decreto (*5 feb. 1828*). — 2. Ci riserbiamo, a seconda de' casi particolari, ed in veduta della qualità ed importanza di qualche traduzione, di accordare la privativa per quella durata di anni che a Noi sembrerà conveniente.

R. 21 ag. 1829 — Ordina — 1.° Che debba eseguirsi il disposto negli articoli 7 ed 8 del decreto de' 7 novembre 1811 circa il consenso che debba ottenersi dall' autore di un' opera in musica o in prosa che voglia rappresentarsi, ed al premio dovutole, qualora non vi sia convenzione in contrario: — 2.° Che per le provincie il premio debba esser moderato, e debba determinarsi, quando le parti non siano di accordo, dall' Intendente amministrativamente, ed in caso di reclamo dovrà definirsi decisivamente dal Ministro degli affari interni: — 3.° Che tutto ciò s' intenda, purchè non vi sia una convenzione particolare tra gli autori e gl' impressari intorno alla proprietà della composizione, nel qual caso ogni dritto delle parti è rimesso alla interpetrazione de' contratti ed all' autorità competente.

— *La imitazione di scritti, composizioni musicali, disegni ec. non rientra nell' ipotesi dell'articolo 323, dappoichè il medesimo parla di riproduzione, il che importa una perfetta identità, sotto il punto di vista tanto del concetto quanto della forma, degli scritti, composizioni e disegni originali con le loro copie.* 19 nov. 1853, Fabricatore.

324. — *D. 7 mag. 1821* — 13. Ogni atto che turbi, o impedisca, o offenda il libero e tranquillo esercizio ne' teatri o altri spettacoli in luoghi pubblici, sarà punito colla prigionia di uno a cinque anni.

V. P. 323, *Dd. 7 nov. 1811 e 5 feb. 1828*, e *R. 21 ag. 1829*.

TITOLO VII.

De' reati che attaccano l'ordine delle famiglie.

CAPITOLO I.

De' reati relativi a' doveri scambievoli degl' individui delle famiglie.

326. L' adulterio non può esser denunziato se non se dal marito. La moglie convinta in un giudizio penale d' adulterio sarà punita col secondo al terzo grado di prigionia. Colla stessa pena sarà punito l' adultero, ed in oltre con un' ammenda da cinquanta a cinquecento ducati. *C.* 201. 217. 226 *s.* — *P.* 22. 26. 30. 327 *ss.* 339. 388 — *Pp.* 40.

327. Finito il termine della pena della moglie adultera, il marito non vedendo segni di correzione e di emenda, sarà nel dritto di farla dimorare per cinque anni in un ritiro; salve le disposizioni dell' articolo 226 delle *leggi civili*, per la condanna pronunziata in un giudizio civile. La moglie assoluta o condannata per adulterio in un giudizio penale non può esser chiamata per esser sottoposta a pena per lo stesso fatto in un giudizio civile, e viceversa. *C.* 226 — *P.* 326.

328. Il marito che avrà mantenuto una concubina nella casa coniugale, e che ne sarà stato convinto dietro querela della moglie, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia. *C.* 201. 218 — *P.* 22. 26. 326 — *Pp.* 40.

329. La remissione che il marito dà alla moglie adultera prima della condanna, giova di dritto anche all' adultero. *P.* 326. 330.

330. Può il marito impedire gli effetti della condanna contro sua moglie; può la moglie impedire gli effetti della condanna contro suo marito; purchè consentano di ritornare a convivere. *C.* 223. 226 *s.* — *P.* 326 *a* 329.

331. Esistendo un matrimonio legittimo, chiunque de' due coniugi ne contragga un secondo, sarà punito colla reclusione: salve le pene maggiori ne' casi di falso, le quali allora non saranno applicate nel minimo del tempo. *C.* 155. 189 — *P.* 11. 287 *ss.*

---

326. — V. Pp. 38, *R. 7 feb. 1820*; e 40, *R. 22 nov. 1819.*

— *Il reato di adulterio non deve essere confuso con lo stupro o qualsiasi altro attentato al pudore contro una donna maritata. In quello il danno e l' onta rifluendo sul marito, la legge a lui solo ha riserbato il dritto della querela: in questi essendo la donna direttamente offesa, tale facoltà non può essere negata nè a lei, nè a' di lei eredi.* 19 gen. 1855, Vitolo.

331. — *Un matrimonio in extremis celebrato secondo le forme del Concilio di Trento è matrimonio leggittimo, sebbene possa non produrre effetti civili in favore de' coniugi e de' figli nati dal medesimo: però è a considerarsi caduto nel reato di bigamia colui il quale, essendo ancor viva la donna che sposò in siffatto modo, contragga un secondo matrimonio con tutte le solennità volute dalla legge.* 1 giug. 1853, Lanza.

Un matrimonio contratto innanzi alla Chiesa non è nullo perchè manchino i solenni della legge civile; e però basta a qualificare il misfatto di bigamia. — Ad ogni modo perchè un primo matrimonio divenisse nullo ed illegittimo, e facesse valido un secondo, la nullità dovrebbe essere dichiarata prima che un novello se ne contraesse: in difetto della quale dichiarazione, la preesistenza del primo costituisce il reato di bigamia nel secondo. — Nè vale apporre la pena che la legge fulmina contro i matrimoni clandestini, imperocchè la pena in questo caso sta per l' ingiuria fatta alla potestà civile, senza potersene inferire la nullità de' matrimoni celebrati contro le disposizioni della legge che li assoggetta all' osservanza di certe speciali solennità. 4 dic. 1854, Ruggiero.

332. I genitori, il tutore ed ogni altro individuo incaricato della vigilanza o istruzione de' giovani di età minore dell' uno o dell' altro sesso, se ne eccitino, ne favoriscano o ne facilitino la prostituzione o la corruzione, saran puniti colla reclusione. *C.* 311 — *P.* 11. 344.

Oltre a questa pena, i genitori saranno privati di ogni dritto che in forza della patria potestà lor concede la legge sulle persone e su' beni de' figli: i tutori saranno interdetti dalla tutela: e gli altri incaricati della vigilanza ed istruzione dei giovani soffriranno l' interdizione a tempo dalla carica, dalla professione o dall'ufizio di cui abbiano abusato. *C.* 163. 287 *ss.* 298. 367 — *P.* 27.

CAPITOLO II.

De' reati che attaccano la pace e l' onore delle famiglie.

333. Lo stupro violento consumato sopra individui dell'uno o dell'altro sesso sarà punito colla reclusione. *P.* 11. 339 *a* 343 — *Pp.* 40.

334. Lo stupro violento mancato sarà punito col terzo grado di prigionia. *P.* 22. 26. 69. 339 *a* 343.

335. Lo stupro violento semplicemente tentato, ed ogni altro violento attentato al pudore, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia. *P.* 22. 26. 70. 339 *a* 343.

336. Chiunque rapisca con violenza una persona, sia per abusarne, sia per oggetto di matrimonio, sarà punito colla rilegazione. *P.* 12.

La pena ascenderà di un grado, quante volte al ratto con violenza si accoppi lo stupro o consumato, o tentato, o mancato. *P.* 57. 333 *ss.* 337 *s.* 340 *a* 343.

337. Le stesse pene stabilite nell' articolo precedente saranno applicate contro chiunque rapisca con frode o con seduzione una persona che non ancora sia giunta all' età maggiore di sedici anni compiuti, e che sia sotto la potestà de' genitori o tutori, o pure in un luogo di educazione. La pena discenderà di un grado se il rapitore sia minore di ventuno anni compiuti. *P.* 55. 336. 338. 340 *ss.*

338. Se il rapitore, a' termini de' due articoli precedenti, volontariamente rimetta in libertà la rapita senza averla offesa, e senza averne abusato, restituendola alla propria famiglia, o alla casa di sua custodia, o pure ponendola in altro luogo sicuro, la pena discenderà all' esilio correzionale o confino. Nel caso in cui il rapitore avesse sposata la fanciulla rapita, egli non potrà esser processato che a querela delle persone il di cui consenso, secondo le *leggi civili*, era necessario pel matrimonio, nè potrà essere condannato se non dopo di essersi pronunziato dall' autorità competente che il matrimonio non produca gli effetti civili: il tutto ai termini delle *leggi civili*. *C.* 163 *s.* 173 *s.* 189 — *P.* 336 *s.* 340 *ss.* — *Pp.* 40.

339. Lo stupro ed ogni altro attentato al pudore si presume sempre violento, *C.* 1304. 1306.

1.° quando sia seguito in persona che non abbia ancor compiuto gli anni dodici;

2.° quando la persona di cui si abusi, trovisi fuori di sensi, sia per artifizio dello stesso colpevole, sia per altra causa;

3.° quando sia commesso dagl' institutori, direttori o tutori sulle persone di età minore di sedici anni compiuti, affidate alla loro cura o direzione; *P.* 340.

336. — *A qualificare il reato di ratto non è necessario che lo scopo del colpevole sia di abusare della fanciulla rapita ovvero costringerla ad un matrimonio, ma basta che nel rapimento s' intese a coprire d' infamia una onesta famiglia.* 20 dic. 1854, Borruto.

4.° quando sia commesso su' prigionieri da coloro che sono incaricati della loro custodia o trasporto. *P.* 240. 340.

340. I reati indicati ne' precedenti articoli, consumati, tentati o mancati saran puniti con un grado di più delle pene ivi stabilite, quando il colpevole si sia servito della sua qualità di uffiziale pubblico, o sia un domestico con salario delle persone offese, o pure sia una delle persone disegnate ne'numeri *3.°* e *4.°* dell' articolo precedente. *P.* 57. 69 *s.* 333 *ss.* 341 s.

341. I reati indicati negli articoli precedenti, consumati, mancati o tentati saran puniti con un grado di più delle pene ivi stabilite in ognuno de'seguenti tre casi: *P.* 57. 69 *s.* 333 *ss.* 340. 342.

1.° se il colpevole nell'eseguire il misfatto venga aiutato da una o più persone; *P.* 74 *s.*

2.° se vi abbia impiegato armi; *P.* 148.

3.° se la persona contro di cui si è usata violenza, o se altra persona che è accorsa in suo aiuto, sia stata ferita o percossa, quando anche la ferita o percossa non abbia i caratteri d' omicidio tentato o mancato. *P.* 69 *s.* 342. 356 *ss.*

342. I reati preveduti ne' precedenti articoli, tentati, mancati o consumati, saranno puniti col quarto grado de' ferri, quando la ferita o percossa menzionata nel numero *3.°* dell' articolo precedente abbia i caratteri d' omicidio tentato o mancato. *P.* 8 *s.* 69 *s.* 341, *3.°* 356 *ss.*

Se vi sia intervenuto l'omicidio, la pena sarà quella della morte. *P.* 4 *s.* 352. 362.

343. I reati preveduti negli articoli 333 a 336 commessi in persona di una pubblica meretrice, son puniti con uno a due gradi meno. *P.* 55. 333 *a* 336.

344. Chiunque ecciti, favorisca o faciliti abitualmente il libertinaggio o la corruzione ne' giovani di età minore dell' uno o dell' altro sesso, soggiacerà alla pena di rilegazione. *C.* 311 — *P.* 12. 332.

345. Ogni altro atto turpe o sregolamento d' incontinenza che offenda il pubblico costume, egualmente che ogni oltraggio al pudore pubblico, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia. *P.* 22. 26. 315. 333 *ss.* 461, *36.°*

Può il giudice, secondo le circostanze, discendere al confino o all' esilio correzionale nello stesso grado. *P.* 24 *ss.*

---

342. — *Consumato lo stupro, se ne segua l' omicidio della persona offesa per circostanza tutta nuova e che non abbia alcun nesso con lo stupro, non può dirsi che l' omicidio sia stato commesso per causa dell' abuso.* 22 mar. 1834, Lariccia.

343. — *M. 15 mar. 1824* — L' articolo 343 delle leggi penali, che per la qualità di pubblica meretrice vuol diminuita la pena sanzionata per gli attentati al pubblico pudore, restringe questa minorazione di pena ai soli attentati preveduti dagli articoli 333 e 336 delle leggi medesime. — Non è compreso in alcuno di questi articoli lo stupro commesso con armi da più persone. Questo misfatto che oltre la turpitudine è accompagnato da circostanza che imprime allo stesso il carattere di gravità, non può confondersi con gli attentati al pudore preveduti negli articoli 333 e 336 ne' quali tal circostanza aggravante non concorre. Esso è compreso nella disposizione dell' articolo 341 delle leggi medesime, che non forma oggetto dell' additato articolo 343. Quindi non si potrebbe per tal misfatto dar luogo alla minorazione della pena, senza urtare alla parola ed al senso del detto articolo 343.

345. — *Un ammogliato che viva in illecito commercio fuori la propria abitazione, quando non sia incorso in azioni turpi eseguite sotto gli occhi di molti a' quali si sia potuto arrecare scandalo, non può essere punito per reato di oltraggio al pubblico pudore.* 14 ap. 1823, Bello.

Similmente non incorre nel reato istesso di oltraggio al pubblico pudore l' individuo che nella propria abitazione o in altri luoghi privati viva in turpe commercio con una donna. 23 lug. 1823, Zampani.

CAPITOLO III.

De' reati tendenti ad impedire o distruggere la prova dello stato civile di un fanciullo.

346. Il colpevole di occultazione o soppressione di un fanciullo, di sostituzione di un fanciullo ad un altro, di supposizione di un fanciullo ad una donna che non abbia partorito, sarà punito colla reclusione. *C.* 57 *s.* 61. 241. 248 — *P.* 11. 347.

347. Ogni persona che avendo assistito ad un parto, sia obbligata, per le disposizioni delle *leggi civili*, a farne la dichiarazione avanti l'ufiziale dello stato civile, e non l'abbia fatta fra 'l termine fissato dalle leggi medesime, sarà punita col primo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale; salve le pene maggiori in caso di abbandono o di esposizione. *C.* 57 *s.* — *P.* 22. 26. 30. 346. 403. 406.

TITOLO VIII.

De' reati contro i particolari.

CAPITOLO I.

De' reati contro gl' individui.

SEZIONE I.

Degli omicidii volontarii.

348. L'omicidio volontario è qualificato per parricidio, quando è commesso in persona del padre, della madre, o di qualunque ascendente legittimo e naturale, o in persona della madre naturale, ovvero in persona del padre naturale, quando questi abbia legalmente riconosciuto il figlio uccisore, o in persona della madre o del padre adottivo. *C.* 257 *ss.* 266 *ss.* — *P.* 352, *1.º*

349. L'omicidio volontario è qualificato per infanticidio, quando è commesso in persona di un fanciullo di recente nato e non ancora battezzato, o inscritto su' registri dello stato civile. *C.* 57 *ss.* — *P.* 352, *3.º* 387.

350. L'omicidio volontario è qualificato per veneficio, quando è l'effetto della volontaria somministrazione di sostanze atte a dar la morte più o meno prontamente, in qualunque modo queste sostanze sieno state intromesse nel corpo umano o somministrate. *P.* 352, *2.º*

351. La *premeditazione* consiste nel disegno formato prima dell' azione contro la persona di un individuo determinato, o anche contro la persona di un individuo indeterminato che sarà trovato o incontrato, quando anche se ne faccia dipendere l'esecuzione dal concorso di qualche circostanza o condizione. *P.* 352, *4.º*

---

346. — *Quando la figura del fatto nel complesso de' suoi elementi offre dubbio sulla legittimità della prole, non si può dare ingresso all' azione penale per soppressione di stato prima che il tribunale civile decida la quistione se al bambino appartenga lo stato che dicesi soppresso.* 4 dic. 1850, Mammoliti.

350. — *Un avvelenamento deve riputarsi consumato quando si è scelta la materia velenosa, si è data a propinare, e si è propinata, allora stesso che la morte non sia seguita per circostanze fortuite, o per pronti soccorsi.* 25 feb. 1856, Garofalo.

351. — *La legge non ha definito il tempo preciso che deve passare dalla formazione del disegno alla sua esecuzione: queste*

352. Sarà punito colla morte *P.* 4 *s.* 354. 385.

1.° il parricidio, col terzo grado di pubblico esempio; *P.* 6, *3.*° 348. 357 *s.*

2.° il veneficio, col primo grado di pubblico esempio; *P.* 6, *1*°. 350.

3.° l'infanticidio; *P.* 349. 357 *s.* 387 403 *s.*

4.° l'omicidio premeditato; *P.* 351.

5.° l'omicidio in persona di chi non è l'offensore dell'omicidia, per vendicare un'offesa da altri ricevuta;

6.° l'omicidio che abbia per oggetto l'impunità o la soppressione della pruova di un reato, o la facilitazione di un altro reato, benchè l'oggetto non se ne sia ottenuto;

7.° l'omicidio per altrui mandato, sia mercenario, sia gratuito. *P.* 74, *1.*°

353. È anche punito colla morte l'omicidio volontario sul discendente leggittimo e naturale, sul figlio naturale quando è commesso dalla madre, sul figlio naturale legalmente riconosciuto quando è commesso dal padre, sul figlio adottivo, sul coniuge, sul fratello o sulla sorella in secondo grado. Vi si aggiungerà il primo grado di pubblico esempio, se vi sia premeditazione. *C.* 257 *ss.* 658 *s.* — *P.* 6, *1.*° 351. 354. 357 *s.* 383 *s.* 388.

354. I misfatti preveduti ne' due articoli precedenti si puniranno col terzo grado de' ferri, quando sieno mancati: col primo al secondo nel presidio, quando sieno semplicemente tentati. *P.* 8 *s.* 69 *s.*

355. Ogni altro omicidio volontario sarà punito col quarto grado de' ferri. *P.* 8 *s.* 95. 362.

Se sia mancato, sarà punito col secondo grado de' ferri nel presidio: se sia semplicemente tentato, sarà punito col primo grado de' ferri parimente nel presidio. *P.* 8 *s.* 69 *s.*

tempo e tutte le altre circostanze di fatto che possono dimostrare la premeditazione, entrano dunque nel criterio morale de' giudici. 26 feb. 1845, Spina.

La premeditazione di uccidere non cessa pel fatto di essersi scambiata la vittima nel momento di consumare il reato. 21 mar. 1855, Pasquale.

353. — *D. 22 sett. 1840* — 1. La sanzione dell' articolo 353 delle *leggi penali* ha luogo anche nel caso di omicidio volontario di coninge per matrimonio clandestino, o di coscienza.

— *Finchè esistono i registri dello stato civile, e non lice dubitare della esistenza di essi, la pruova del seguito matrimonio, e quindi del vincolo che ne deriva, non può essere abbandonata a pruove estranee.* 22 gen. 1844, Pantaleoa.

L' omicidio che nasce dalla ferita volontaria qualificata, è qualificato anch' esso; e la pena è quella del reato più grave, considerato sempre come qualificato. In conseguenza, se da una ferita in persona del coniuge ne derivi la morte fra quaranto giorni per sola sua natura, la pena è la morte; ed occorrendo discendere da questa di uno a due gradi, per l' articolo 391, sarà l' ergastolo o il quarto grado de' ferri, non mai il terzo grado per applicazione dell' articolo 384 delle leggi penali. 18 giug. 1851, Cantore.

355. — *D. 28 mar. 1823* — 1. Nelle decisioni di condanna per omicidio a pena criminale temporanea sarà aggiunto che dopo la espiazione della pena l' omicida il quale non abbia ottenuto il contentamento degli offesi, debba esser lontano dal loro domicilio nella distanza non minore di trenta miglia. — 2. La contravvenzione all' obbligo che sarà ingiunto a norma del precedente articolo, si punirà col primo grado di prigionia; dopo la espiazione della quale il contravventore sarà nuovamente obbligato ad allontanarsi del domicilio de' parenti dell' ucciso.

M. 31 lug. 1824 — In dritto l' omicidio è nella uccisione di un uomo, nel toglimento con violenza della sua vita. L' intenzione dell' omicida, il grado del suo dolo che influiscono sulla intensità del reato, non valgono punto a snaturare il senso proprio della parola omicidio, uno a confonderlo colla semplice ferita, che non abbia privato di vita l' offeso. Su questo principio le leggi penali, lungi dall'esigere nella definizione dell' omicidio la intenzione di uccidere, dan questo nome anche alla morte di un uomo cagionata per disaccortezza, imprudenza, disattenzione ec., denominandole omicidio involontario. Più, il nome stesso di omicidio è dato alla uccisione di un uomo, quantunque non imputabile, sia perchè ordinata dalle leggi, sia perchè comandata dalla necessità attuale di legittima difesa. Nel caso

dunque di morte per ferite o percosse, il cui autore venga sottoposto a pena criminale a tempo, dovrà darsi essenzialmente luogo all' allontanamento ordinato dal decreto de' 28 marzo 1823, atteso il concorso delle condizioni di omicidio, e pena criminale temporanea, designate dal decreto medesimo.

M. 21 ag. 1824 — Il decreto de' 28 marzo 1823 dispose ec. — Quindi per ovviare a tali disordini, si rende necessario di adottarsi le seguenti misure preventive: — 1. Che tutti gl' individui condannati sommariamente a prigionia per omicidio debbano espiare la loro pena nel carcere centrale. Sono eccettuati però da questa disposizione i medesimi condannati che si fossero resi delinquenti ne' luoghi ove sono stabilite le dette prigioni centrali; nel qual caso la loro pena sarà espiata in altre diverse carceri; — 2. Che i condannati sommariamente a prigionia per lo stesso reato, inviati nelle prigioni del proprio paese, sieno traslocati in quelle di un circondario limitrofo.

M. 16 dic. 1829 — La misura dell' allontanamento essendo adottata non già come pena, ma unicamente per interesse de' parenti dell' ucciso, il loro contentamento che può abolirlo interamente, è valevole a far dimorare l' omicida in più breve distanza di trenta miglia dal domicilio degli offesi.

D. 11 mag. 1835 — Veduto il decreto de' 28 di marzo 1823, che dispone ec. — 1. Sotto nome di *offesi*, menzionati nel decreto di cui è fatta parola, s'intendono i genitori dell' ucciso, o altri ascendenti, i figli, o altri discendenti, i fratelli e le sorelle in secondo grado, i coniugi e gli affini negli stessi gradi, durante però il matrimonio quanto agli affini.

M. 18 giug. 1852 — Per domicilio degli offesi non debbe intendersi altro se non quello legalmente costituito; cioè non il luogo in cui taluno degli offesi passa ad abitare, il che metterebbe in certa guisa l' omicida per tutta la sua vita a disposizione della famiglia dell' ucciso, potendo un individuo di questa a capriccio recarsi dove conosce aver dimora l' omicida medesimo, per obbligarlo a sloggiarne; ma sibbene il luogo dove si tiene il principale stabilimento, secondo la norma prescritta dagli articoli 107 e seguenti delle leggi civili.

R. 25 mag. 1858 — È surto il dubbio se i reali decreti del 28 marzo e 27 giugno 1823 che stabiliscono la misura dell' allontanamento de' condannati per omicidio dal domicilio degli offesi, espiata che sia la pena, possono essere applicabili a coloro benanche che siano stati condannati con decisioni anteriori ai decreti medesimi. — Incaricata del dubbio la Commessione consultiva di giustizia, e la Consulta de' reali domini al di quà del Faro, si è principalmente riflettuto, che l' obbligo dell' allontanamento non sia già una seconda punizione al reato commesso, ma costituisca una misura di prevenzione per impedire che si perpetrino nuovi reati. Questo concetto prende la sua forza dalla circostanza che l' obbligo dell' allontanamento per sua natura succeder deve alla espiazione della pena.— Considerato come misura di prevenzione, non può essere menomamente applicabile la regola della non retroattività in fatto di legislazione; ed è tanto ciò vero, in quanto che con circolare di questo real Ministero de' 21 maggio detto anno fu dichiarato che lo allontanamento debba essere anche aggiunto a tutte le decisioni di condanna a pena criminale temporanea relativa ad omicidi anteriori a' decreti già menzionati. Per le quali considerazioni la Commessione consultiva, e la Consulta de' reali domini continentali sono state di avviso che l' obbligo dell' allontanamento prescritto da' decreti de' 28 marzo e 27 giugno 1823 debba intendersi applicabile ancora a tutti i colpevoli di omicidio condannati con decisioni anteriori agli stessi reali decreti, pe' quali la pena sia terminata per decorrimento di tempo, o per grazia Sovrana. — Proposto questo dubbio da me di accordo col Ministro Segretario di Stato degli affari di Sicilia, il Consiglio de' Ministri è stato di avviso doversi approvare il parere della Commessione Consultiva e della Consulta. — Sua Maestà si è degnata uniformarsi all' avviso del Consiglio de' Ministri.

VS. Omicidi.

Il contentamento che l' omicida abbia ottenuto dal tutore per l' offeso sottoposto alla sua tutela, si rende valido a sciorglielo dall' obbligo dell' allontanamento ordinato dal decreto de' 28 marzo 1823. 23 lug. 1834. Robertazzi.

Per la controvvenzione all' obbligo dell' allontanamento dal domicilio degli offesi in causa di omicidio, è competente la gran Corte criminale, la quale deve procedere col rito criminale. Nè ad allontanare la pena può valere il contentamento ottenuto dopo commessa la controvvenzione. 1 feb. 1850, Davoli — 8 nov. 1851, Cappelletti — 18 sett. 1856, Colatti.

Commutata per grazia Sovrana la pena di morte incorsa per furto accompagnato da omicidio, in quella di venti anni di ferri, conseguenza legale di questa commutazione di pena è l' allontanamento dal domicilio degli offesi imposto dal decreto de' 28 marzo 1823. 2 ott. 1854, Migliaccio.

*L' obbligo nel condannato a pena criminale temporanea per omicidio, di star lontano, dopo espiata la pena, dal domicilio degli offesi, sta anche quando non si sia espresso nella decisione di condanna, o questa essendo stata di morte, la pena fosse stata per grazia commutata in quella de' ferri. — Il domicilio poi degli offesi dal quale deve tenersi

SEZIONE II.

Delle ferite e delle percosse volontarie.

356. È *percossa grave* o *ferita grave* quella giudicata pericolosa di vita o di storpio. Essa è punita col secondo al terzo grado di prigionia, se pericolosa di vita; se pericolosa di storpio, col primo al secondo. *P.* 22. 26. 95. 103. 175 *s.* 357 *ss.* 361.

357. Se la percossa grave o ferita grave sia commessa con premeditazione; se sia commessa contro le persone indicate negli articoli 348, 349 e 353; se sia avvenuta con arme da fuoco o con qualunque arme propria; la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio. *P.* 8 *s.* 148. 351. 356.

358. Se la percossa grave o la ferita grave abbia prodotto storpio o mutilazione, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio: se sia stata commossa ne' modi, o contro le persone di cui si parla nell' articolo precedente, la pena sarà del primo al secondo grado de' ferri. *P.* 8 *s.* 356 *s.* 364.

---

lontano il condannato, è il domicilio attuale, non quello del tempo in cui fu commesso il misfatto. 18 lug. 1835, Avella.

L'obbligo dell'allontanamento dal domicilio dell' offeso nelle condanne criminali temporanee per causa di omicidi non cessa neppure nel caso d'infanticidio commesso della madre, allora stesso che non sia noto il padre. 7 lug. 1836, Battaglia.

356. — *M. 8 gen. 1820* —Per la esecuzione degli articoli 356 e 360 delle leggi penali, oltre la perizia che si esegue nel principio dell'istruzione sulle percosse e ferite con pericolo di vita e di storpio, dovran farsene altre onde verificare l'esito del pericolo, e così determinare la natura del procedimento e la pena — Sarà opportuno di eseguire la perizia nel vigesimo giorno dopo quello delle offese, giacchè ordinariamente dopo questo intervallo può conoscersene il risultato. Se nel vigesimo giorno si trovi sussistente il pericolo, si procederà alla terza perizia nel giorno quarantesimo posteriore a quello delle offese. — La seconda e la terza perizia si eseguiranno prima de' termini di sopra stabiliti, allorchè antecedentemente cessi il pericolo o accada lo storpio, la mutilazione o la morte dell' offeso. Quindi le autorità incaricate della istruzione dovran procurare di avere spesso notizia sull'esito del pericolo, ad oggetto di regolare l'epoca delle dette perizie.

D. 5 gen. 1840 — Attesocchè le parole storpio, mutilazione, che trovansi impiegate nel senso ampio di *lesione* permanente prodotta con percossa o con ferita, comprendono lo *sfregio*; Veduto ec. — 1. Le percosse e le ferite sono pure gravi quando sieno giudicate pericolose di *sfregio*.

— *Per ferite s'intendono le lesioni che derivano dall'urto di un corpo contro dell'altro, e non già quelle lesioni che sono la conseguenza di uno sforzo impiegato per vincere la resistenza di colui che rimane leso, come avviene quando, volendo svellere l'altrui braccio dall'oggetto cui si trova afferrato, lo si spezzi. In questo caso le lesioni, quando sono accompagnate dalla volontà di offendere, costituiscono vie di fatto punibili secondo il valore delle conseguenze.* 28 nov. 1835, De Pasquale.

357. —*Un lungo coltello, benchè addetto ad un uso, quando siasi impiegato per ferire, deve considerarsi arma propria.* 21 ap. 1824, Monti —24 feb. 1827, Marrazzo.

Una ferita grave di sua natura commessa a colpo di arma propria (cangiarro) è compresa nella sanzione dell' articolo 357, comunque l'imputato sia un gendarme. 12 ott. 1832, Tessitore.

Un istrumento a guisa d'un puntaruolo asportato nascostamente da un individuo che non eserciti un mestiere, ed impiegato dal medesimo per ferire, si rende un'arme non solo propria, ma proditoria e vietata. 10 lug. 1833, Polcaro.

358. — *M. 14 ap. 1847* — Lo storpio e la mutilazione oggetto degli articoli 358 e 360 delle leggi penali si hanno in una lesione permanente nel corpo umano prodotta con percossa o ferita che ne abbia tolto o diminuito le funzioni alle quali è destinato l'organo offeso. Ove la permanente lesione renda l'uomo deforme, si avrà lo sfregio. Nel linguaggio della legge può dirsi la definizione dello storpio, della mutilazione e dello sfregio, come ritualmente risulta dagli enunciati articoli e dal real decreto de' 5 gennaio 1840. — Quindi anche nella ipotesi della caduta di un sol dente si avrebbe la permanente lesione portante lo storpio e la mutilazione; e non mancherebbe lo sfregio, giacchè la bocca fa parte del viso.

V. P. 356, *D. 5 gen. 1840.*

— *Non può mettersi a peso dell'offensore il danno che un individuo si cagiona per caduta*

359. È percossa grave o ferita grave *per gli accidenti*, quella giudicata pericolosa di vita o di storpio per gli accidenti. Essa è punita col primo grado di prigionia. *P.* 22. 26. 356. 360 *s.*

Se sia stata commessa ne' modi o contra le persone di cui si parla nell'articolo 357, è punita col secondo al terzo grado di prigionia. *P.* 22. 26.

360. Se la percossa o la ferita grave per accidenti abbia prodotto storpio o mutilazione, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio, non applicata nel *maximum* del tempo. *P.* 8 *s.* 359.

Se sia stata commessa ne' modi, o contro le persone di cui si parla nell' articolo 357, è punita col primo al secondo grado de' ferri nel presidio. *P.* 8 *s.*

361. È *percossa* o *ferita lieve* quella senza nessun pericolo. Essa è punita col primo grado dell' esilio correzionale. *P.* 25 *s.* 356. 359.

Se sia commessa ne' modi o contro le persone di cui si parla nell' articolo 357, è punita col primo al secondo grado di prigionia, o col terzo grado dell' esilio correzionale; salve le pene maggiori nel caso di asportazione di arma vietata, che in questa circostanza saranno applicate nel *maximum* del grado. *P.* 22. 25 *s.* 148.

362. Il colpevole di percossa o ferita volontaria da cui segua fra quaranta giorni la morte per la natura di dette ferite o percosse, sarà punito qual omicida. *P.* 177. 356. 363 *s.*

Se la morte dell' offeso non sia accaduta per sola natura delle ferite o percosse, ma per causa sopravvenuta, la pena discenderà di uno o due gradi. *P.* 55. 359. 363. 391.

---

in atto che colla fuga, per evitare ulteriori maltrattamenti, si allontana al suo offensore. 18 ag. 1823, Jaccone.

Un' ernia derivata da una ferita grave, costituisce lo storpio nel senso della legge. 12 ap. 1824, Monti.

Per l'applicazione dell'articolo 358 è necessario che sia ne' modi generici assicurata l'esistenza dello storpio. 28 ap. 1847, Guarino.

359. — *R. 7 dic. 1819* — L' articolo 359 delle leggi penali sanziona il secondo al terzo grado di prigionia per la percossa grave o ferita grave per gli accidenti commessa con arma propria. — L'articolo 361 poi delle leggi medesime sanziona il primo al secondo grado di prigionia per la percossa o ferita lieve commessa con arma propria. — Questi due articoli riguardano il caso di offesa con arma propria, la cui asportazione era permessa all' offensore: quando poi non vi era tal permissione, e per conseguenza si aggiunge all' offesa il delitto di asportazione di arma vietata, lo stesso articolo 361 stabilisce che la pena sanzionata per questo ultimo reato si applicasse nel *maximum* del grado. — Sua Maestà, ravvicinando le disposizioni degl'indicati articoli ha dichiarato, che l'esasperazione della pena ordinata nell'articolo 161 contra l'autore di percossa o ferita lieve pel concorso della circostanza di asportazione dell' arma vietata, sia applicabile ancora contra il colpevole di percossa o ferita grave per gli accidenti, accompagnata dalla stessa circostanza nel senso dell' articolo 359.

360. — V. P. 356, *M. 8 gen. 1820* e *D. 5 gen. 1840.*

362. — *M. 10 ott. 1838* — Si è preveduto il caso di percossa e di ferita che sebbene non grave per l'uomo valido, porti l'uomo malsano a morte, sia coll'inasprire in lui un male preesistente alla ferita o percossa, sia con attivare nell' offeso una predisposizione al male che lo ha privato di vita. — È quistione — *1.°* Se la morte sia da reputarsi estranea alla ferita sol perchè essa non avrebbe portata la conseguenza medesima nell'uomo sano; ed all'effetto se nella specie la pena applicabile sia quella della ferita non grave, o l'altra di omicidio, a norma dell'articolo 362: — 2.° Se ammessa l'applicazione di questo articolo, debba la morte attribuirsi alla natura delle ferite, ovvero a cause sopravvenute, come nella parte seconda all'articolo medesimo. — La morte di un individuo per ferita, senza della quale sarebbe egli in vita, è attribuita alla natura della medesima, e produce che il feritore sia caduto, qual omicida, nella sanzione della parte prima dell'articolo 362. — Si osserva al proposito che la ferita non è da guardarsi come oggetto di astrazione, isolato dalla persona offesa: ma la sua qualità è nel rapporto dello stato fisico del ferito nel tempo anteriore alla ferita e lo stato suo nel tempo alla medesima posteriore. Qualunque sia il suo primo stato, se non fosse egli morto senza la ferita, non può la morte aversi come alla ferita estranea. Nel caso di un uomo afflitto da o-

363. Il colpevole di percossa o ferita volontaria da cui segua la morte dopo quaranta giorni succeduti al misfatto per sola natura di dette ferite o percosse, sarà parimente omicida; ma la pena discenderà di uno o due gradi. Se la morte dell'offeso non sia avvenuta per sola natura delle ferite o percosse, ma per causa sopravvenuta, la pena discenderà di tre gradi. *P.* 55. 362.

Se la pena, non ostante la minorazione del grado, è de' ferri, sarà espiata nel presidio. *P.* 8 *s.*

364. Il misfatto di castratura soggiacerà al quarto grado de' lavori forzati. *P.* 8 *s.*

Se ne sia seguita la morte pria del termine di quaranta giorni, il colpevole soggiacerà alla pena di morte. *P.* 4 *s.* 362.

atruzione che inasprita dalla ferita lo ha menato a morte, si ha l'omicidio non per causa indipendente dalla ferita, e molto meno per causa sopravvenuta, giacchè preesistente era l'oatruzione, ed esacerbata, è divenuta mortale. — Lo stato dell'offeso debole per età o per malsania, non allevia la colpa dell'offensore, anzi l' accresce. L'uomo che insensibile alla debolezza ed alla infermità, rivolge il colpo omicida avverso le persone deboli ed inferme, non può elevare a motivo di scusa la propria insensibilità e mancanza de' riguardi dovuti alla sventura ad all'età. — Il principio contrario sarebbe ben funesto a' fanciulli, ai vecchi, agl'infermi. — Se il feritore avesse ignorato lo stato debole o malsano del suo avversario, e l'ignoranza fosse tale che non previde nè poteva affatto prevedere le conseguenze del colpo dato, allora sarebbe il caso dell'applicazione dell'articolo 391 delle leggi penali, ed in conseguenza della diminuzione della pena dal medesimo stabilita. — La giurisprudenza della Corte suprema di giustizia ritiene gli esposti principi in rapporto al senso ed all'applicazione dell'articolo 362 di cui è fatta parola.

V. P. 391, *M. 13 gen. 1841.*

—La gran Corte può persuadersi contro il parere de'periti dell' ingegnere; però è nel dovere di motivare la decisione tanto sugli effetti delle ferite, quanto sulla esclusione della cagion morbosa sopravvenuta all' offeso. 17 sett. 1832, Giliberti.

La causa preesistente alla percossa onde è derivata la morte, non è motivo di beneficio a favore dell' imputato. 19 feb. 1850, Morrone— 18 mar. 1850, Francione — 9 mar. 1853, Caputo.

Quando la morte non segue immediatamente alla ferita, la definizione di omicidio volontario è illegalmente sostituita a quella di ferita che fra quaranta giorni ha prodotto la morte per sola sua natura. 11 lug. 1851, D' Agostino.

Se una ferita che ha prodotto la morte fra quaranta giorni per sola sua natura, sia stata commessa con coltello di cui non siasi liquidata la qualità, la gran Corte è obbligata a proporre la quistione del praeter intentionem; e non facendolo, viola gli articoli 283 della procedura penale, e 391 delle leggi penali. Nè per escludere la violazione del primo de' citati articoli vale il dire che il fatto relativo alla quistione intenzionale non sia stato opposto dall' accusato; poichè a tal uopo basta essersi consacrato nel verbale della pubblica discussione di avere il difensore fatte le sue osservazioni in difesa dell' accusato, senza farsi alcuna specifica e limitata menzione di quello che veramente si è dedotto nella pubblica udienza. 1 ag. 1851, Pescatore.

Per vedere se la morte sia avvenuta infra o oltre i quaranta giorni dalle ferite, bisogna tener conto del primo giorno, qualunque sia il numero delle ore che corre dalle ferite alla mezzanotte del giorno medesimo; e non già dividere tutto il periodo in giorni, composto ciascuno di ventiquattro ore. 9 mar. 1853, Perrino.

Si ha la causa sopravvenuta quando la malattia sopravvenuta sia estrinseca alle riportate lesioni, non quando dalle lesioni medesime sia essa dipendente. 14 mar. 1853, Cortese ed altri.

Per causa sopravvenuta s' intende un fatto nuovo, il quale aggiunto a quello della percossa o ferita preesistente, concorre col primo a produrre la morte. Questo fatto però dev' essere positivo, non negativo, come la mancanza di medele; e dev' essere estraneo a quello della percossa o ferita, anzicchè trovare il suo germe nel fatto criminoso già verificato. — Ritenuta la causa sopravvenuta, non può minorarsi la pena nel senso dell' articolo 391 delle leggi penali, essendo idee incompatibili la causa sopravvenuta ed il reato più grave che si verifica pel corso naturale della percossa o ferita volontaria. 22 ag. 1853, Campaniello.

SEZIONE III.

Delle ingiurie e della rivelazione de' segreti.

365. È *ingiuria* ogni offesa pubblicamente o privatamente espressa con parole, con gesti, con iscritti o in altro modo qualunque; purchè abbia per oggetto di far perdere o diminuire la stima di colui contro del quale è diretta. *P.* 142. 366 *s.*

366. L'ingiuria è punita coll' ammenda correzionale, col primo al secondo grado di prigionia o confino, secondo la qualità della medesima, secondo le persone, secondo il tempo, il luogo e le conseguenze che ha prodotte. *P.* 22. 24. 26. 30. 174.

Può il giudice discendere anche alla pena dell'esilio correzionale ne' gradi medesimi, o cumular l'esilio alla prigione; purchè il tempo della intera pena non ecceda i due anni. *P.* 25. 53.

Se però l'ingiuria non risulta che da espressioni vaghe, da rimproveri indeterminati, e da voci o atti semplicemente indecenti, la pena sarà di polizia; salve sempre le pene maggiori nel caso che i fatti o gli atti, o gli scritti, o le parole che contengono l'ingiuria, costituissero per se medesimi un altro misfatto o delitto. *P.* 2. 36. 365. 462, 5.°

367. Le ingiurie punibili correzionalmente, quando son pubblicate colle stampe in figure, in immagini, in incisioni, in emblemi, o in iscritto, o anche senza stampa quando sien pubblicate con pubblici affissi in uno de' suddetti modi, prendono nome di *libello famoso*, e saranno punite col primo al terzo grado di prigionia o confino, e coll' ammenda correzionale. *P.* 22. 24. 26. 30. 314 *s.* 365 *s.*

Il giudice può discendere all' esilio correzionale, o cumulare alla prigionia l'esilio, purchè il totale della pena non ecceda i cinque anni. *P.* 25. 53. 368 *ss.*

368. La pena mentovata nell' articolo precedente comprende anche coloro che abbiano fatto render pubbliche tali ingiurie per mezzo di fogli periodici.

Se però questi fogli sieno stranieri, la pena colpisce coloro che avranno inviato gli articoli, o dato ordine d'inserirli, o contribuito alla introduzione o distribuzione di tali fogli nel regno. *P.* 74 *s.* 367. 369.

369. La disposizione de' due precedenti articoli non è applicabile a' fatti de' quali la legge autorizza la pubblicità; nè a quelli che l'autor della imputazione avea l'obbligo, per la natura delle proprie funzioni o de' propri doveri, di rivelare o di esprimere. *P.* 365 *ss.*

370. Se si tratti d' ingiurie contenute nelle aringhe o negli scritti relativi alle difese giudiziarie, i giudici della contesa potranno prender le seguenti disposizioni:

1.° sopprimere gli scritti ingiuriosi;

---

365 e **366**.—*M. 16 lug. 1836*—In materia d' ingiuria son cose diverse attribuire ad alcuno un fatto particolare, specificando per esempio *l' autore del tale furto* o del tal' altro fatto che disonora, dall'attribuirsi vagamente la taccia di ladro. La designazione precisa del fatto e delle sue particolari circostanze imprime alla ingiuriosa imputazione un certo credito, che seducendo la opinione pubblica, la volge contro l' ingiuriato. È tutt' altro nella vaga espressione ladro, che come ispirata dal calore della rissa, non ha d' ordinario lo stesso potere sulla pubblica opinione. In tanta varietà di effetti la prima ingiuria e più offensiva perchè determinata, costituisce delitto; e la seconda meno offensiva perchè indeterminata pel modo vago con cui si esprime, costituisce contravvenzione a' termini dell' articolo 462, numero 5.° delle leggi penali.

—*Chiamar ladro alcuno è un' ingiuria determinata, come il raccontare, in seguito di domanda, un fatto che direttamente attacca la stima altrui, costituisce una inguria imputabile.* 13 ap. 1823, Barbarossa — 29 mar. 1824, Marcantonio—14 feb. 1827, Ferrarese.

Quando l' ingiuria è stata profferita nel fine di far perdere o diminuire la stima di colui contro il quale è diretta, è indifferente se sia stata profferita fuori la presenza dell' ingiuriato. 18 dic. 1850, Tremonte.

2.° restringere gli autori col mandato in casa, che non ecceda i quindici giorni; *P*. 36.

3.° sospenderli dalle proprie funzioni per un tempo che non ecceda i sei mesi. *P*. 27.

Se le ingiurie o gli scritti ingiuriosi contengano un reato preveduto dalla legge, ed i giudici della contesa non sieno competenti a giudicarne, essi pronunzieranno per modo di provvisione la soppressione, restrizione o sospensione sopraccennata, e rimetteranno i colpevoli a' giudici competenti. *Pe*. 184 *ss*.

371. I medici, i cerusici, gli speziali, le levatrici, e generalmente ogni ufiziale di sanità ed ogni altra persona depositaria, per ragione del proprio stato o professione, de' segreti che loro si affidano, quando, fuori de' casi in cui la legge gli obbliga a darne parte all' autorità pubblica, li rivelino, saran puniti col primo grado di prigionia o di confino, e colla interdizione a tempo dell' ufizio, professione o carica di cui abbiano abusato, e coll' ammenda correzionale. *P*. 22. 24. 26. 30. 110. 251. 347. 392 — *Pp*. 25.

SEZIONE IV.

Degli omicidii, delle ferite, o delle percosse non imputabili.

372. Non vi è reato quando l' omicidio, le ferite o le percosse sono ordinate dalla legge e comandate dall' autorità legittima. *P*. 62 *s*. 355 *s*. 373 — *Pp*. 473.

373. Non vi è reato quando l' omicidio, le ferite, le percosse son comandate dalla necessità attuale della legittima difesa di se stesso o d' altrui. *P*. 62 *s*. 372. 374. 377 *ss*.

---

372. — *Colui che scarica un fucile contro un individuo, arrestato per ciò solo che il vede fuggire, si determina volontariamente e con cognizione di causa; onde è che l'omicidio il quale ne deriva, non può dirsi involontario.— Perchè l' omicidio sia giustificato dal principio della obbedienza gerarchica, non basta che sia comandato dall'autorità legittima, ma bisogna ancora che sia stato ordinato dalla legge. L'obbedienza gerarchica è uno de' principî fondamentali dell'ordine sociale, perchè la presunzione è in favore della legittimità del comando. Ma questa causa di giustificazione non è siffattamente assoluta, da non cessare quando la criminalità dell' ordine è flagrante; come quello di un capo della forza pubblica, che comandi di sparare contro un catturato in caso di semplice resistenza o di fuga*. 22 ag. 1853, Cavallo.

373. — *L' individuo già ferito a colpo di coltello, se al vedersi tuttavia incalzato uccida il suo offensore, l'omicidio è a riputarsi avvenuto nello stato di legittima difesa.* 11 ag. 1840, Sangiuliano.

Si rende non imputabile l' omicidio che un derubato commetta in persona di un ladro il quale, al vedersi sgridato, lo assalisca e lo percuota, mettendolo nello stato di respingere la forza per salvare la propria vita. 22 nov. 1840, Mascia.

Quando l'omicidio apparisce commesso nella necessità attuale della propria difesa, si rende interessante risolvere la quistione se l'uccisore siasi egli messo volontariamente nell'alternativa di essere ucciso o di uccidere; e se questa alternotiva voluta da lui basti a far caratterizzare l'omicidio per volontario. 29 sett. 1847, Melillo.

È a definirsi legittimo l' omicidio che un individuo commetta in persona dello stupratore della figlia minore nel momento che con violenza ne cerchi la deflorazione. 23 ag. 1822, Sorbi.

Allora è attuale la legittima difesa quando chi uccide, ferisce o percuote non ha altro scampo per salvare la propria vita, la integrità del corpo o l'onore; quando l'aggressione insomma sia tale che l'aggredito per liberarsi non abbia altro mezzo che quello di opporre la forza contro la forza.— In conseguenza non vi ha necessità attuale di legittima difesa quando tra la minoccia, l'aggressione, il corso pericolo e l'omicidio, la ferita o la percossa s'interponga un certo spazio di tempo, poichè in tal caso vi sono altre vie e mezzi, non esclusa la fuga, per mettere in sicuro la vita, senza ricorrere al rimedio estremo di usare la forza ed infranger le leggi. 27 nov. 1846, Leonetti.

Il principio fondamentale dell'articolo 375

374. Son compresi ne' casi di necessità attuale di legittima difesa i due casi seguenti: *P*. 373.

1.° se l'omicidio, le ferite, le percosse sien commesse nell'atto di respingere di notte tempo la scalata, o la rottura de' recinti de' muri, o delle porte di entrata in casa o nell'appartamento abitato, o nelle loro dipendenze: *P*. 377, *3.°*

2.° se il fatto abbia avuto luogo nell'atto della difesa contro gli autori di furti o di saccheggi eseguiti con violenza. *P*. 408. 449.

SEZIONE V.

Degli omicidii involontarii, delle ferite, percosse ec. involontarie.

375. Chiunque per disaccortezza, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza de' regolamenti commetta involontariamente un omicidio, o ne sia involontariamente la cagione, sarà punito con prigionia dal secondo al terzo grado. *C*. 1337 — *P*. 22. 26. 362. 376. 461.

376. Se dalle circostanze indicate nell'articolo precedente risulti qualunque altro reato contro alle persone, se sarà misfatto sarà punito col primo al secondo grado di prigionia o confino; se sarà delitto sarà punito con pene di polizia. *P*. 2. 22. 24. 26. 36. 375.

SEZIONE VI.

Delle scuse de' reati contenuti nelle precedenti sezioni del presente capitolo.

377. Gli omicidî volontarî, le percosse o ferite volontarie, ed ogni altra ingiuria o offesa contro alle persone, saranno scusabili, *P*. 378. 383. 385 *s*. 388 — *Pp*. 148. 283 *s*.

1.° se sieno provocati da percosse o ferite gravi, o da altri misfatti contro le persone; *P*. 2. 356 *s*. 359.

2.° se sieno provocati da percosse o ferite lievi, o da altri delitti contro le persone; *P*. 2. 361. 380.

3.° se sieno commessi nell'atto di respingere di giorno la scalata o la frattura de' recinti, de' muri o dell'ingresso di una casa, o di un appartamento abitato, o delle loro dipendenze; *P*. 374, *1.°* 381.

4.° se sien commessi in rissa di cui il colpevole non è l'autore. È riputato autore della rissa colui che il primo la provochi per lo meno con offese o ingiurie, in modo che l'offesa o l'ingiuria sia punibile almeno con le pene di polizia. *P*. 382. 389 *s*.

---

la conservazione di se stesso; ed alla Corte giudicatrice si appartiene calcolare la costernazione in cui trovavasi la persona assolta, la quale, sorpresa dal timore di un pericolo estremo, non riflette secondo il consueto, ma segue le naturali impulsioni, sicchè de' suoi atti non bisogna rigorosamente giudicare. 1 mag. 1850, Levato.

Colui che volontariamente si è con un fatto criminoso messo nel caso di essere offeso, se reagisce ed uccide, non può invocare il benefizio della legittima difesa, poichè esso è dovuto agl' innocenti e non a' rei, a chi è primo ad essere offeso e non già a colui il quale è primo ad offendere. 14 nov. 1855, Marchiano.

375.—*Le spinte e gli urti per effetto de' quali accade immediatamente o dopo qualche tempo la morte della persona spinta o urtata, non vanno annoverati fra i reati colposi preveduti dall' articolo 375 delle leggi penali, ma sivvero fra i reati volontari, e puniti nella stessa maniera, secondo i casi.* 26 sett. 1855, Castaldo.

377.—*La provocazione che la legge ammette come scusa negli omicidi, nelle ferite e nelle percosse, onde rendersi utile alla persona che la*

378. Le cagioni ammesso come scusanti sono comuni a' genitori o altri ascendenti, a' figli o altri discendenti, a' fratelli ed alle sorelle in secondo grado, a'coniugi ed agli

---

ricere, bisogna che avvenga nell' istante dell'azione criminosa. 15 gen. 1814, Lecchei.

Quando nell' omicidio concorrono due circostanze, l' una per aver l' omicidio sorpassato il fine del delinquente, l' altra per essere stato commesso in rissa, debbono aver luogo due minorazioni di pena a'termini degli articoli 382 e 391 delle leggi penali. 14 feb 1820, Pizzuto.

Le ingiurie e le minacce contro gli agenti ministeriali, contro gl' individui incaricati di un pubblico servisio, e contro gli agenti della forza pubblica, essendo dalla legge caratterizzate delitto e punite colla prigionia, danno luogo alla scusonte dell' articolo 377 num. 2.º quando per la provocozione di tali minacce ed ingiurie ne avvenga l' omicidio. 15 sett. 1820, Guerriero.

Qualora l' ucciso, dopo aver dato principio alla rissa con parole indecenti, percuota anche l'uccisore, a pro di costui si rende ammessibile non già la scusante preveduta dal num. 4.º, ma quella del num. 2.º dell' articolo 377 leggi penali. 28 gen. 1824, Cembaro.

La stessa scusa si rende applicabile all' individuo che uccida dietro percosse ricevute, comunque con indecenti detti abbia dato egli principio alla rissa. 9 lug. 1832, Celetta.

In un omicidio avvenuto in rissa della quale resti ignoto l'autore, la quistione della scusa sotto il rapporto della rissa, non può essere risoluta contraria all' accusato. 1 feb. 1833, Rufino.

Per la lettera dell' articolo 377 e per lo spirito che lo informa, non vi ha provocasione, anche nel caso della rissa, se non per i soli fatti commessi contro le persone, e capoci di esser puniti con pene di polizia per lo meno: dal che deriva, che i reati di altra indole, quelli tra gli altri contro la proprieta, non possono dar base a motiva legale di scusa. — La giurisprudenza ne eccettua il solo reato misto, il quale si ha quando si arrechi danno all' altrui proprieta in presenza del padrone che la custodisce, ed in opposizione del medesimo. Ma il beneficio di questa scusa non può essere invocato quando il danno alla proprietà era stato già consumato all'arrivo del proprietario; — nè quando colui che lo commetteva, ignorava che il padrone si trovava sul fondo in aguato; — nè quando tutto si riduce alla semplice circostanza materiale del danno, la quale non prende carattere di fatto punibile contro le persone, senza le ingiurie, le minacce, le vie di fatta e gli altri atti non previsti tra' misfatti e delitti, giusta l' articolo 462 leggi penali; — nè pel caso di un ladro, che sorpreso dal padrone nell' atto del misfatto, non solo non ha persistito in esso a dispetto di lui, ma ha cercato invece di sdebitarsene e si è fatto a chiederne perdono. 5 ag. 1833, Roberto — 10 feb. 1845, Tallerico — 25 nov. 1846, Antonucci—9 nov. 1849, Graziano — 28 gen. 1850, Marinero — 19 ap. 1850, Perne — 26 mar. 1851, Denora — 30 sett. 1853, Lippolis — 7 nov. 1853, Rossi — 7 gen. 1856, Lamenne — 11 feb. 1856, Marano — 27 feb. 1856, D' Amico — 31 mar. 1856, Mariano — 9 lug. 1856, Martignetti.

Le ingiurie per produrre scusa debbono essere pronunziate alla presenza della persona chi si vuole offendere. 6 mar. 1839, Coppola.

La reazione non può assumere il carattere della provocazione, anche quondo non sia in proporsione con l' azione precedente. Causa causae est causa causati; e chi ha provocato il primo la rissa con uno de' modi punibili dalla legge, si rende col fatto propria responsabile di tutte le conseguense possibili. 2 ap. 1845, Carbone — 10 lug. 1846, Libri — 9 lug. 1847, Di Cristofaro — 7 dic. 1849, Chiezzaruolo.

L'estraneo che volontariamente entra in una rissa, e comincia ad incrudelire contro uno de' rissanti, non può giovarsi di alcuna scusa. 26 sett. 1849, Del Papa — 11 giug. 1852, Cervellone.

L'ufisiale pubblico il quale trascende contra il privato ad atti di provocazione, non può giovarsi della scusa per la resistenza, qualora ferisca o uccida. 23 ag. 1850, Centullo.

Ritenuto da' fatti discussi che tra due risse sia interceduto un qualche intervallo di tempo, durante il quale i rissanti abbiano divertito ad altri atti, dalla prima rissa non si può trarre ragione di scusa per l'omicidio commesso nella seconda della quale sia stato provocatore lo stesso uccisore. 30 ap. 1851, Morra.

Non può giovarsi della scusa per la rissa di cui altri è stata l'autore, colui che offende chi non è stato il suo offensore. 9 mar. 1853, Caputo.

L'ebbrezza non può essere addotta come motivo di scusa. 15 feb. 1854 — 10 gen. 1855, Trucco.

La rissa non scusa quando l'omicidio vien commesso in persona di chi non vi avea preso parte alcuna. 25 ag. 1854, Bernardo ed altri.

Perche i sospetti e la diffamozione di un fatto criminoso costituiscano un' ingiuria che possa dar luogo a diminusione di pena, è necessario che siano dolosi e divulgati col proposito d' imputare ad un individuo un reata di cui sia egli innocente. Se fosse altrimenti, egli non sarebbe possibile di supporre il conquesto, che le leggi annoverano fra i messi probatori rispetto a' reati. 23 ap. 1855, Mercurio.

Colui che fa resistenza alla forsa pubblica

affini negli stessi gradi, de' quali gli uni vendicassero le offese degli altri. *C.* 658 *s.* — *P.* 377.

379. Nel primo caso dell' articolo 377, quando il fatto che costituisce la scusa, è provato, l' omicidio sarà punito col terzo grado di prigionia: le ferite, le percosse, ed altre ingiurie ed offese, se contengono un misfatto, saran punite col primo al secondo grado di prigionia; se contengono un delitto, saranno punite colle pene inferiori, non escluse quelle di polizia. *P.* 2. 22. 26. 36. 55.

380. Nel secondo caso dell' articolo 377, quando il fatto che costituisce la scusa, è provato, l' omicidio sarà punito colla rilegazione: le ferite, percosse ed altre ingiurie ed offese, se contengono un misfatto, saran punite col secondo al terzo grado di prigionia; se contengono un delitto, saran punite col primo grado di prigionia o di confino. *P.* 2. 12. 22. 24. 26.

381. Nel terzo caso dell' articolo 377, quando il fatto che costituisce la scusa, è provato, l' omicidio sarà punito col primo al secondo grado di prigionia: le ferite, percosse ed altre ingiurie, se contengono un misfatto, saranno punite col primo grado di prigionia; se contengono un delitto, saranno punite colle pene di polizia. *P.* 22. 26. 36.

382. Nel quarto caso dell' articolo 377, quando il fatto di scusa è provato, i misfatti e delitti saran puniti con uno a due gradi meno della pena cui soggiacerebbe il misfatto o delitto, se non fosse scusabile. Se la pena sarà de' ferri, verrà espiata nel presidio. *P.* 2. 8. 55. 389 *s.*

383. L' omicidio volontario in persona del coniuge non è scusabile se non che nel solo caso in cui sia provocato da ferita grave o percossa grave. In tal caso sarà punito di reclusione. *P.* 11. 356. 359. 377, *1.°* 388.

384. Gli omicidî volontarî scusabili nelle persone degli altri congiunti designati nell' articolo 353 saranno puniti con uno a due gradi di più delle pene che porterebbero gli omicidî volontarî scusabili dalle stesse circostanze, se fossero commessi sopra persone diverse da quelle designate in detto articolo 353. *P.* 57. 377.

385. Gli omicidî preveduti nell'articolo 352 non sono mai scusabili. *P.* 386 *s.*

386. Non sono scusabili le ferite o le percosse, o qualunque altra offesa o ingiuria, che per la persona, o per lo mezzo, o per l'oggetto, abbia i caratteri de' quali sono qualificati gli omicidî indicati nel detto articolo 352. *P.* 385.

387. Nell'infanticidio la pena di morte discenderà al terzo grado de' ferri, nel solo caso in cui sia stato diretto ad occultare per cagione di onore una prole illegittima. *P.* 349. 352, *3.°* 399.

388. Se il marito sorprende in adulterio la moglie e l'adultero, ed uccida, ferisca o percuota uno di essi o entrambi nell'atto della flagranza del delitto; in caso di omicidio sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia; e nel caso di percossa o

---

non è ammesso a godere il beneficio dell'articolo 377, allora stesso che per parte di chi la rappresenta sienvi stati degli eccessi di potere. 9 lug. 1855, Antonielli.

378.—*Perchè sia applicabile l'articolo 378, che rende comuni le scuse anche a' parenti in certi gradi, bisogna che l'autore del fatto il quale si vuole scusabile sia presente all'ingiuria ovvero offesa da cui si deduce la scusa. Udirla narrare dopo del fatto e correre alla vendetta, esclude in tutto la scusabilità del reato.* 18. ap. 1855, Casanova.

Ritenuto che il fratello dell'uccisore sia stato l' autore della rissa, e che l' uccisore medesimo siavi entrato per offendere; non essendovi in tal caso scusa da potersi comunicare pel numero quarto dell' articolo 377, non vi può essere scusa neppure per le minacce a altri atti punibili che dall' altra banda avessero avuto luogo, imperocchè i fatti che avvengono in rissa, vanno sempre riguardati nella prima loro origine. 24 nov. 1851, Merinero.

383. —*La ferita o percossa grave prodotta dalla figlia dell' uccisa, non può essere di scusa all' uccisore.* 29 ag. 1845, Lalla.

La ferita o percossa grave per gli accidenti basta a costituire la provocazione dalla legge richiesta per rendere scusabile l'omicidio commesso in persona del coniuge. 22 ag. 1855, Durante.

ferita, se contiene un misfatto, sarà punito col primo grado di prigionia o confino, se contiene un delitto, sarà soggetto a pene di polizia.

Le stesse pene soltanto colpiranno i genitori che, sorprendendo nella loro casa in flagranza di stupro o di adulterio la figlia ed il complice, uccidano, feriscano o percuotano l'uno di essi o entrambi.

La disposizione del presente articolo non sarà applicabile a' mariti ed a' genitori, quante volte essi fossero stati i lenoni delle loro mogli o figlie, o ne avessero favorito, eccitato o facilitato la prostituzione.

389. Negli omicidi commessi in rissa ciascuno de' rissanti è rispettivamente tenuto per la sola parte di azione che egli ha avuta nel fatto. La pena però non potrà essere minore del secondo grado di prigionia. *P.* 377, 4.° 382. 390.

390. Se in una rissa tra più individui segua un omicidio, chiunque de' *rissanti* abbia cagionato ferite o percosse pericolose di vita, sarà tenuto di omicidio. *P.* 74 *s.* 356. 359.

Se però s' ignori chi ne sia stato l'autore, ciascuno che abbia preso una parte attiva nella rissa, offendendo la persona che è rimasa uccisa, sarà punito colla pena della ferita grave pericolosa di vita. *P.* 356.

391. Se nel commettersi volontariamente una percossa o ferita, ne nasca un reato più grave che sorpassa nelle sue conseguenze il fine del delinquente, si applicherà la pena del reato più grave diminuita di uno a due gradi. Questa diminuzione non avrà mai luogo, quando il delinquente avesse potuto prevederne le conseguenze, o avesse commesso la ferita o percossa con *armi proprie*. *P.* 55 . 148. 362. 396. 438, 2.° 442.

---

389. — *Dato un omicidio in rissa, dal quale resti liquidato l' autore, mentre costui va punito colle sanzioni degli articoli 355, 377 e 382 delle leggi penali, gli altri corrissanti non son tenuti che della sola parte presa nel fatto.* 9 giug. 1828, Volpe.

390. — *Nel caso della seconda parte dell' articolo 390, quantunque si applichi la pena della prigionia, il reato nondimeno ritiene sempre l'indole primitiva di misfatto.* 23 gen. 1852, Santomauro.

Questo articolo non può dirsi applicabile al caso di un tumulto popolare in cui molti percuotono, feriscono ed opprimono una misera donna creduta avvelenatrice o propagatrice di colera, la quale non oppone altro che preci e lamenti. 20 lug. 1833, Di Tollo e Anzati.

L'articolo 390 si applica limitatamente ai casi in cui il reato è stato commesso in rissa, e non già quando sia stato commesso volontoriamente da più persone, quantunque fosse ignoto l'autore o gli autori delle ferite. In questo caso i colpevoli debbono riputarsi complici corrispettivi. 12 nov. 1855, Stefanelli.

391.—*M. 13 gen. 1841*— L' articolo 391 che ammette scusa quando un colpo volontariamente vibrato sorpassi ne' risultamenti il fine del reo, preciso di avverarsi ciò nel caso unico di non aver egli potuto prevedere del colpo le conseguenze. All' effetto per l' uomo che uccide ricerca la legge non già se ei volle, se previde l' omicidio, ma se poteva prevederlo. È in questa parte ritenuto il principio che giustamente pone a carico dell' autore di un fatto volontario le conseguenze che da lui preveder si potevano; principio intento a frenare la facilità di abbandonarsi a truci passioni. E pure, smarrita in tanta precisione l' ipotesi della legge, e svariato l' oggetto di discussione, spesso si è uscito da regola nell' applicazione dell'articolo. Per omicidio con arma da fuoco, o con arma impropria ben atta a perforare, a recidere, o con istrumento ponderoso fortemente vibrato sulla testa dell' ucciso, alcune gran Corti hanno ammessa la scusa, quantunque in tali casi l'impossibilità di prevedere il male avvenuto violenti troppo sensibilmente il buon senso, non che la maniera comune di sentire e di giudicare.—Veramente l'illegale ammissione di scuse incontrasi ne' giudicati di poche gran Corti criminali, emessi non di rado senza uniformità di voti e contro le conclusioni del ministero pubblico; e si è questi sovente doluto d' inavvertenza, e talora di eccesso di benignità di cui è ordinaria conseguenza l' aumento de' reati di sangue. Mi è piacevole nelle decisioni sulle scuse il maggior accorgimento possibile, affinchè non manchi nella persecuzione di tali reati la forza valevole a prevenirli.

V. P. 362, *M. 10 ott. 1838.*

— *Il coltello da macellaro, quando s'impiega per offendere altrui o difendere la propria persona, assuma per volontaria destinazione del possessore il carattere di arma propria, dappoicchè per se stessa sarebbe un'arma propria, ed è la sola destinazione a ta-*

SEZIONE VII.

Della occultazione degli omicidii, delle percosse e delle ferite, o della occultazione di cadaveri.

392. I medici, i cerusici e tutti gli altri ufiziali di sanità, comprese le levatrici, che fra le ventiquattro ore non dieno parte all'autorità competente di aver medicato una persona qualunque ferita o contusa anche leggermente, senza investigare se l'anzidetta ferita o contusione sia o non sia imputabile a reato; come parimente se fra l'anzidetto termine non dieno parte di aver osservato in alcuna persona segni di veleno; ed in generale non dienn parte di qualunque specie di osservazioni che possono costituire la pruova generica di un reato, saran puniti coll'ammenda correzionale fino a ducati cinquanta. *P.* 30. 371 — *Pp.* 24 *s.*

Ne' casi di grave momento può il giudice aggiungere l'interdizione temporanea della professione; salve le pene maggiori in caso di complicità. *P.* 27. 74 *s.*

393. Coloro che senza la precedente autorizzazione dell'ufiziale pubblico, nel caso in cui questa è ordinata, abbiano fatto seppellire una persona trapassata, saran puniti col primo grado di prigionia o confino, e di un'ammenda non maggiore di ducati dieci; senza pregiudizio delle pene maggiori per gli altri reati de' quali si fossero renduti colpevoli.

La stessa pena avrà luogo contro coloro che abbiano contravvenuto in qualsisia maniera alle leggi ed a' regolamenti relativi alle inumazioni. *C.* 82 *a* 92 — *P.* 22. 24. 26. 30. 394.

394. Chiunque abbia nascoso il cadavere di una persona morta per effetto di un reato, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia; senza pregiudizio delle pene più gravi, se abbia partecipato al reato. *C.* 86 — *P.* 22. 26. 74 *s.* 260. 270. 392 *s.* 458 — *Pp.* 24 *s.*

SEZIONE VIII.

Dello aborto, e dello spaccio di sostanze venefiche o nocevoli alla salute.

395. Chiunque con alimenti, con bevande, con medicamenti, con violenze o con qualunque altro mezzo abbia fatto seguire l'aborto di una donna incinta, se costei vi abbia acconsentito, sarà punito colla rilegazione. *P.* 12.

La stessa pena sarà pronunziata contro alla donna che abbia ella stessa fatto seguire in sua persona l'aborto, o abbia acconsentito a far uso de' mezzi pe' quali l'aborto è seguito.

Se la donna non vi abbia acconsentito, il colpevole sarà punito colla reclusione. *P.* 11. 399. 402.

---

gliar carne che la rende impropria come arma del mestiere. Ma se questa destinazione si cambia, e da arma del mestiere per volontà dello stesso possessore si fa servire ad offendere altrui o a difendere la propria persona, allora l' arma ritorna al suo natio carattere, ed esclude l'applicazione dell'articolo 391 delle leggi penali. 2 ap. 1845, Carbone.

Dichiarandosi un accusato colpevole di volontaria ferita grave a colpo di arme impropria per la sola natura della quale sia avvenuta la morte, è indispensabile dichiarare, o nelle considerazioni ovvero con apposita quistione, se potevasi prevederne le conseguenze a' termini dell' articolo 391; il quale articolo in opposto rimane violato. 8 nov. 1848, Scanza.

Chi percuote forte una persona inoltrata negli anni può e deve prevedere che dalle percosse sia per derivare la morte. 18 feb. 1852, Orsini.

Secondo l' articolo 391 per essere ammesso al beneficio dell' ultra intentionem *è necessario che il delinquente non avesse potuto prevedere le conseguenze più larghe del reato. Or questa preveggenza non è la concreta, cioè quella che può aver fondamento nelle circostanze del fatto, ma sivvero l' astratta, cioè a dire la possibilità di prevedere.* 28 feb. 1856, Rossillo.

393. — VS. **Inumazioni, Suicidi.**

396. Se da' mezzi usati, sia o non sia avvenuto l'aborto, segua la morte della donna, il colpevole sarà punito col primo al secondo grado de' ferri nel presidio, quando la donna abbia acconsentito a far uso de' mezzi anzidetti: quando non vi abbia acconsentito, il colpevole sarà punito col terzo al quarto grado de' ferri nel presidio. *P.* 8 *s.* 391. 395. 399. 402.

397. Il medico, il cerusico, lo speziale, la levatrice e qualunque altro ufiziale di sanità, che abbia scientemente indicato o somministrato i mezzi pe' quali è seguito l'aborto, soggiacerà alle pene stabilite negli articoli precedenti accresciute di un grado, e ad un'ammenda da trenta a trecento ducati. *P.* 30. 57. 74, *4.°* 75. 398 *s.* 402.

398. L'aborto mancato è punito contra chiunque col secondo al terzo grado di prigionia: l'aborto tentato è punito col primo grado di prigionia. Contra gli ufiziali di sanità alle dette pene sarà aggiunta la multa da venti a dugento ducati. *P.* 22. 26. 30. 69 *s.* 395. 397. 399. 402.

399. Nel caso dell' aborto diretto ad occultare per cagion di onore una prole illegittima, le pene stabilite negli articoli precedenti discenderanno di un grado. *P.* 55. 352, *3.°* 387. 395 *ss.* 402.

400. Chiunque abbia venduto o spacciato bevande adulterate che contengono mescolanze nocevoli alla salute, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia e coll'ammenda correzionale: le bevande saranno confiscate. *C.* 1443 — *P.* 22. 26. 30. 44. 402. 461, *15.°* 465, *2.°*

401. Chiunque venda, spacci o trasporti sostanze medicinali in contravvenzione dei regolamenti di pubblica amministrazione, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia, con la confiscazione degli strumenti o oggetti caduti in contravvenzione, con l'ammenda correzionale fino a ducati trenta, e con la interdizione a tempo dell'ufizio o dell'autorizzazione di cui si è fatto abuso. *P.* 22. 26 *s.* 30. 44. 402. 461, *17.°*

402. Le pene stabilite negli articoli della presente sezione saranno applicate, salve sempre le pene maggiori ne' casi di veneficio. *P.* 350. 352, *2.°* 395 *ss.*

SEZIONE IX.

Dell' abbandono o esposizione di un fanciullo.

403. L' abbandono o l' esposizione di un fanciullo al di sotto di sette anni compiuti sarà punito col primo al secondo grado di prigionia. *C.* 61. 193 — *P.* 22. 26. 346. 404 *ss.*

---

399. — *La scusa che nel reato di aborto deriva dalla cagione di onore, non si può comunicare a' complici estranei alla donna che si lascia coortire.* 8. feb. 1834. Parisi.

401. — *R. 12. giug. 1829* — Sua Maestà, intesa la Consulta de' reali domini al di quà del faro, si è degnata approvare quanto segue: — *1.°* Che si permetta a' droghieri la vendita degli oggetti di loro industria, tal quale si ricevono dal commercio in grosso e non a minuto, e senza veruno apparecchio farmaceutico. — *2.°* Che sotto titolo di vendita a minuto s'intenda una dose di droga non oltrepassante il peso di un'oncia. — *3.°* Che s'inibisca a chiunque non fosse debitatamente autorizzato, lo smercio di ogni qualsivoglia specie di medicamento. — *4.°* Che in caso d'inadempimento abbia luogo l'applicazione dell'articolo 401 delle leggi penali. — *5.°* Che per l'esatta esecuzione di tutto ciò restino incaricati il Protomedico generale, i Vice-protomedici, gli Speziali visitatori, e le autorità competenti.

VS. **Droghieri, Erbolai, Farmacisti, Medicinali.**

— *L' articolo 401 riguarda lo spaccio di medicinali e gli spacciatori non autorizzati. Le omissioni e gli abusi che nell'esercizio della loro professione commettono gli spacciatori autorizzati di medicinali, vanno soggetti non già a pene, ma a misure disciplinari, le quali non dal potere giudiziario, ma sono applicabili dal protomedicato in virtù del regolamento de' 6 luglio 1839 e della legge de' 10 aprile 1850.* 11 giug. 1850, D' Asculi.

403. — *L' abbondono o la esposizione di un fanciullo al di sotto di sette anni compiuti è un reato che non permette la indagine se colui che ne fu l' autore ebbe oppur no la inten-*

404. Se in conseguenza dell' abbandono o esposizione il fanciullo rimanga morto, ferito, contuso, storpiato o mutilato, il colpevole, secondo i casi, sarà considerato e punito come reo volontario di questi reati. Le pene non saranno applicate nel minimo del grado. *P*. 352, *3.°* 353. 356 *ss*. 387. 399. 403.

405. Coloro che avranno portato un fanciullo al di sotto dell' età di sette anni compiuti, loro affidato, o che ne prendessero cura volontariamente, o per qualsivoglia altra cagione, ad un pubblico ospizio, saranno puniti col primo grado di prigionia e con ammenda non maggiore di ducati cinquanta. *C*. 62. 1326. 1863— *P*. 22. 26. 30. 403.

Ciò non ostante non sarà pronunziata alcuna pena, se essi non erano tenuti, ovvero non si erano obbligati di provvedere gratuitamenie al nutrimento e mantenimento del fanciullo, e se niuno vi avesse provveduto. *C*. 193 — *P*. 61 *s*.

406. Coloro che, avendo trovato un fanciullo di recente nato, non l' abbiano consegnato all' ufiziale dello stato civile, saran puniti col primo grado di prigionia e con ammenda non maggiore di ducati cinquanta. *C*. 61 — *P*. 22. 26. 30. 347. 462, *8.°*

CAPITOLO II.

De' reati contro alle proprietà.

SEZIONE I.

De' furti.

407. Il *furto* si rende *qualificato*; *P*. 97 *ss*.

1.° per la violenza; *P*. 408.
2.° pel valore; *P*. 409.
3.° per la persona; *P*. 410.
4.° pel tempo; *P*. 411.
5.° pel luogo; *P*. 412.
6.° per lo mezzo. *P*. 413.

Il furto non accompagnato da alcuna di queste sei circostanze dicesi *furto semplice*. *P*. 417.

---

zione di abbandonarlo o di esporlo perchè ne rimanesse offesa o distrutta l' esistensa. Basta il semplice fatto dell'avvenuto abbandono o della seguita esposizione per ritenersi indubitatamente consumato un reato consimile; avvegnacchè la intenzione è presunta, implicita, inerente al fatto stesso, il quale non potrebbe verificarsi senza il concorso della medesima. Nè la presunzione cessa sol perchè l'autore spera o presagisca che altri, vedendo l'abbandonato o l' esposto fanciullo, lo ricoveri e gli appresti analogo aiuto e soccorso. 30 nov. 1846, Panico.

404. — *Se in conseguenza dell' abbandono o esposizione avvenga la morte del fanciullo, sebbene non concorrono gli estremi necessari a qualificare il fatto per infanticidio, non si può purtuttavolta negare il favore che l'articolo 387 concede per tale reato, quante volte la esposizione o l' abbandono sia stato diretto anch' esso ad occultare per cagione di onore una prole illegittima.* 20 sett. 1820, Fava — 30 nov. 1846, Panico.

L' articolo 404 disponendo che se in conseguenza dell' abbandono o esposizione, il fanciullo rimanga morto, ferito, storpiato o mutilato, il colpevole, secondo i casi, debba essere considerato e punito come reo volontario di questi reati, esclude affatto l'applicabilita della minorante stabilita dall' articolo 391. 20 sett. 1850, Contino.

407. — *Ritenuto che siasi fatto il disegno di rubare, e che gli oggetti sieno stati con effetto trasportati da un luogo ad un' altro, si ha quanto basta per ritenere la dichiarazione di furto mancato.* 1 lug. 1850, Scumma.

In materia di furti non si richiede pruova statuaria della esistenza e mancanza degli oggetti rubati, ma basta che la gran Corte dai fatti della causa desuma legalmente il concetto che il derubato era in possesso delle cose a lui tolte, e che queste gli furono veramente tolte dall' accusato. 26 gen. 1855, De Stratis.

408. Il furto è qualificato per la violenza, *P.* 407, *1.º* 424. 427. 453 *s.*

1.º quando è accompagnato da omicidio, percossa, ferita o sequestro della persona, o anche da minaccia scritta o verbale di uccidere, di ferire o di attentare alle persone o alle propietà ; *P.* 161 *s.* 169. 356 *ss.* 418 *ss.*

2.º quando un ladro si presenta armato, o quando più ladri si presentano al numero maggiore di due, ancorchè non armati; *P.* 147 *s.* 154. 421.

3.º quando un individuo che scorre armato la campagna, o che fa parte di una comitiva armata, si abbia fatto conseguar la roba altrui, mediante richiesta scritta o verbale fatta direttamente o per interposta persona, ancorchè non accompagni la richiesta con minacce. *P.* 155. 161 *s.* 421.

Perchè un atto di violenza qualifichi il furto, basta che sia commesso prima o contemporaneamente al furto, o anche immediatamente dopo, ad oggetto di agevolarne la consumazione o l'impunità, o di salvarsi dall'arresto o dalla conclamazione, o di non far ritogliere la cosa involata, o in vendetta di essere stato impedito o procurato d'impedire il furto, o in vendetta di essere stata ritolta la cosa involata, o scoverto l'autore.

409. Il furto è qualificato pel valore, quando la cosa involata ecceda il valore di ducati cento. Per concorrervi questa circostanza, non è necessario che uno sia il furto di tal valore, ma basta che questo risulti dal calcolo di più furti che sien commessi anche in diversi tempi dalla stessa persona in danno di una o più persone; purchè sien dedotti nello stesso giudizio. *P.* 407, *2.º* 424. 431. 445. 459.

410. È qualificato per la persona *P.* 407, *3.º* 424. 430, *2.º* 432.

1.º ogni furto che il domestico commette in qualunque luogo in danno del suo padrone, o anche in danno di un estraneo; purchè in commetterlo siagli servita di facilitazione la qualità di domestico vera o simulata: sotto il nome di *domestico* s'intende ogn' individuo addetto con salario o altro stipendio al servizio altrui, coabiti o non coabiti col padrone:

2.º il furto che si commette dall'ospite o da una persona della sua famiglia nella casa ove riceve l'ospitalità; e quello che all'ospite o alla sua famiglia si commette nella circostanza medesima da una persona della famiglia che dà l'ospitalità:

3.º il furto che da un locandiere, da un oste, da un vetturale, da un barcaiuolo, o da uno de' loro institori, domestici o altri impiegati è commesso nella locanda, osteria, vettura o barca ove esercita o fa esercitare uno de' detti mestieri, presta o fa prestare una di dette opere: ed il furto che ne' luoghi medesimi vien commesso da colui che vi ha preso albergo o posto, o vi ha confidato le sue robe: *C.* 1628. 1825.

4.º il furto che da un allievo, compagno, operaio, professore, artista o impiegato qualunque vien commesso nella casa, nella bottega, nella officina, o altro qualunque luogo ove siasi introdotto per ragione del suo mestiere, professione o impiego.

---

409. — *L'articolo 409 secondo il quale basta che il valore di ducati cento risulti dal calcolo di più furti che sieno commessi anche in diversi tempi dalla stessa persona in danno di una o più persone, purchè sien dedotti nello stesso giudizio, non dà luogo che al solo aumento di pena che nasce dalla qualifica. Non si potrebbe, senza violare lo spirito di tale disposizione, considerare que' furti come altrettanti reati, e l'autore di essi come reiteratore, per applicarsi poi anche l'articolo 87 delle leggi penali.* 27 ag. 1833, Licerdo.

410.—*Si rende qualificato il furto che vien commesso dall'operaio che siasi introdotto in una casa o in altro luogo per ragione del suo mestiere, anche momentaneamente, non richiedendosi la sua dimora o lavoro abituale.* 17 gen. 1831, Passaro.

Sebbene sieno impercettibili le linee di demarcazione tra il furto domestico e la frode enunciata nel num. 2.º dell'articolo 430 delle leggi penali, pure la differenza giuridica caratteristica è riposta nella consegna; di tal che ove il padrone, direttore, capo di officina o bottega, ritenendo gli oggetti presso di se, soffra da parte del domestico, artigiano, operaio ec. l'involamento di cosa mobile, in tal caso è di tutta evidenza che tale sottrazione debba qualificarsi furto e non frode. Che se per contrario gli oggetti cessino di possedersi dal padrone, direttore o capo di

411. È qualificato pel tempo il furto che vien commesso nella notte. *P.* 407, *4.°* 424.

412. È qualificato pel luogo il furto che vien commesso *P.* 407, *5.°* 424.

1.° nelle chiese;

2.° nel palazzo del Re;

3.° nelle strade pubbliche, in campagna, e nelle case di campagna; *P.* 422.

4.° negli uditori di giustizia in atto che si amministra giustizia; *Pp.* 547.

5.° nelle prigioni o in altro luogo qualunque di custodia o di pena;

6.° ne'teatri o in altri luoghi destinati a'pubblici spettacoli, in atto che vi si fanno;

7.° ne' bagni.

Quando però la cosa involata nelle chiese sia addetta al culto divino, allora si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 97 a 99.

413. È qualificato per lo mezzo *P.* 407, *6.°* 424. 433.

1.° il furto che si commette con frattura interna o esterna, con chiavi false o con iscalata; *P.* 249. *414 ss.*

2.° il furto nel quale il ladro abbia fatto uso di maschera, di tinture e di altro contraffacimento di abito e di sembianza; o abbia per eseguirlo preso il titolo o la veste di un ufiziale civile o militare; o abbia allegato un falso ordine di pubblica autorità, ancorchè questi artifizi non abbiano nel risultamento contribuito a facilitare il furto, o a nasconderne l'autore; *P.* 164 *s.* 170, *2.°* 461, *34.°*

3.° il furto commesso sulle cose poste in pericolo, o gittate o trasportate per metterle in salvo, o abbandonate per urgenza della personale salvezza, per cagione d' incendio, di rovine di edifizi, di naufragi, d'inondazione, d'incursioni di nemici, o di altre gravi calamità.

414. Sotto il nome di *frattura* vien compreso ogni abbattimento, rottura, demolizio-

---

officina ec., e possino in potere del subalterno a fine di custodirsi coll' obbligo della restituzione, allora l' involamento e la distrazione contiene un abuso di confidenza, e costituisce un caso di frode qualificata per la persona. 1 dic. 1831, Leandro — 4 nov. 1833, Cerbone.

Una domestica la quale con chiave falsa apra lo scrigno del suo padrone, ne prenda il danaro, se lo nasconda e ritorni alle cure domestiche, commette un furto consumato. 20 giug. 1835, Perna.

411 — *La qualificazione del furto per ragione del tempo non può derivare che dalla sottrazione degli oggetti in tempo di notte. Che se gli oggetti sieno stati sottròtti in tempo di giorno, ma trasportati altrove in tempo di notte, il furto deve ritenersi semplice e non qualificato.* 11 lug. 1835, Martucci.

412. — *D. 24 giug. 1828* — Veduto l' articolo 412 delle *leggi penali*, che designando i casi in cui per ragion del luogo il furto divien qualificato, vi comprende col num. 3.° il furto commesso nelle strade pubbliche, in campagna, e nella case di campagna; — Volendo Noi portare a tale articolo nel trascritto num. *3.°* una riforma che determini con precisione i casi diversi di furto qualificato per la circostanza della campagna; — Sulla proposizione ec. — 1. È qualificato pel luogo il furto che vien commesso nelle strade pubbliche fuori dell' abitato, e nelle case di campagna. — 2. In ogni altro furto la circostanza della campagna non costituisce qualità, meno che ne' casi seguenti: — Nel furto commesso sull'uomo non clandestinamente: — Nello *abigeato* ed in qualunque furto di animali, come anche nel furto delle ricolte ammassate ne' campi, quando il valore di ciascuno di essi ecceda i ducati sei: ferme rimanendo tutte le altre disposizioni delle leggi penali, relative alle qualificazioni del furto.

VS. **Abigeato**.

— *La pruova intorno alla qualifica del luogo in caso di furto può risultare non solo da una perizia, ma anche da testimonianza di persone che abbiano precedentemente e posteriormente al furto osservato il luogo: in altri termini, può risultare non solo dalla pruova generica, ma anche dalla specifica.* 11 aprile 1833, Di Nino.

413. — *Ritenuto come qualificato pel mezzo un furto che un ladro abbia commesso dietro effrazione, questa qualifica non può esser presa in considerazione nuovamente nel caso che lo stesso ladro, scorgendo nel dì seguente di non essersi il dirubato accorto del furto patito, s'introduca per la seconda volta nell'abitazione del medesimo, e senza l' aiuto di altra effrazione ne involi nuovi oggetti.* 11 lug. 1832, Rubillo.

ne, bruciamento, svellimento, storcimento o scassinazione di muro, di siepe, di maceric, di chiavistello, di catenaccio, di porta e di altri simili mezzi destinati ad impedire l'entrata in un'abitazione, o altro luogo o recinto; o a chiudere e custodire le robe nelle casse, bauli, armadi, o altri recipienti, ancorchè l'aprimento di questi ultimi non sia stato eseguito sul luogo del furto. *P.* 413, *1.º*

415. Sotto il nome di *chiavi false* vengono compresi gli uncini, i grimaldelli, le chiavi comuni ad ogni specie di serratura, le imitate, le contraffatte, le alterate, e le stesse chiavi vere procurate per furto, fraude o artifizio qualunque; e generalmente ogni strumento adatto ad aprire o rimuovere una chiusura qualunque sia interna o esterna. *P.* 413, *1.º* 425.

416. Vi è la *scalata* sempre che una persona penetri in un luogo per ogni altra via, che per le porte destinate ordinariamente a questo uso; sia che vi penetri per mezzo di scala, di fune, o di qualunque altro mezzo, o anche coll'aiuto meccanico d'altro uomo, o inerpicandosi comunque per salire o discendere.

Vi è anche scalata, quando il colpevole, benchè entrato per le vie ordinarie, si abbia procurato l'uscita in uno de' modi sopriudicati.

L'entrata e l'uscita, anche senza l'aiuto di strumento, per un'apertura sotterranea diversa dall'ingresso ordinario, è una circostanza equiparata alla scalata per le conseguenze della pena. *P.* 413, *1.º*

§. I.

De' furti semplici.

417. Il colpevole di *furto semplice* sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia. *P.* 22. 26. 407. 428. 453. 463, 4.º

Può il giudice aggiungere a questa pena anche la malleveria. *P.* 31 *s.*

§. II.

De' furti qualificati.

418. Il furto accompagnato da omicidio consumato, o da ferita o percossa che costituisca l'omicidio mancato, sarà punito colla morte: ma se vi sia stato l'omicidio consumato, la pena di morte sarà eseguita col laccio sulle forcho. *P.* 4 *s.* 69. 119. 356. 408, *1.º* 451.

---

415. — *Il furto che un ladro commetta colla chiave che il dirubato senza alcuna cautela abbia lasciata esposta, non può dirsi qualificato pel mezzo, dappoichè la legge uguaglia l'uso della chiave vera a quella falsa soltanto nel caso che la medesima sia stata procurata per furto, fraude o artifizio qualunque.* 16 lug. 1823, Jandolo.

La chiave falsa non è solamente quella che si fa ad imitazione della vera, ma è anche la vera quando s'impiega dal ladro per rubare il proprietario della chiave istessa che l'abbia smarrita. 28 ap. 1836, Lustrante ed altri.

417. — *L. 6 dic. 1835* — 1. Il furto che, oltre il danno direttameote recato, abbia nelle sue conseguenze prevedibili dal colpevole, esposto a pericolo la vita, o a grave perdita la proprietà altrui, si punirà, a seconda de' casi, nel segnente modo. — *1.º* Se il furto è semplice, la pena sarà del massimo del terzo grado di prigionia, cui potrà essere aggiunta la malleveria. — *2.º* Se il furto è qualificato per circostanze prevednte nell'articolo 407 delle *leggi penali*, la sua pena si aumenterà di un grado. L'aumento però non potrà estendersi fino alla morte, o all'ergastolo. — 2. Al furto che nelle sue conseguenze abbia contro la persona o la proprietà dell'offeso portato danno costitntivo di reato maggiore del furto, non voluto dal delinquente, ma che egli avrebbe potuto prevedere, si applicherà la pena del reato maggiore. — Questa pena sarà diminuita di uno a due gradi quante volte il reato maggiore non avesse potuto prevedersi dal delinquente.

419. Il furto accompagnato da ferita grave o grave percossa è punito col terzo grado de' ferri. *P.* 8 *s.* 356. 359. 408, *1.°* 451.

Il furto accompagnato da ferita lieve o lieve percossa sarà punito col primo al secondo grado de' ferri. *P.* 8 *s.* 361. 408, *1.°* 420. 451.

420. Il colpevole di furto con sequestro della persona sarà punito col primo al secondo grado de' ferri, purchè non sienvi concorse ferite, percosse o altre offese che portino a pena maggiore, a' termini dell'articolo precedente e degli articoli 170 e 171. *P.* 8 *s.* 408. 419. 451.

421. Il colpevole di furto qualificato per la violenza, ma non accompagnato da alcuna delle circostanze prevedute ne' tre articoli precedenti, sarà punito col primo grado de' ferri. *P.* 8 *s.* 408. 418 *ss.* 422.

422. Se il furto qualificato per la violenza sia stato commesso sulle pubbliche strade fuori dell' abitato o nelle case di campagna, il colpevole verrà punito col *maximum* della pena che gli spetterebbe a' termini de' tre articoli precedenti. *P.* 408. 412, *3.°* 419 *ss.* 451.

423. Quando nel furto qualificato per la violenza concorrano le altre qualità indicate nell' articolo 407, la pena stabilita negli articoli precedenti si aumenta nel seguente modo. *P.* 408.

Se oltre la violenza vi concorrano una o due delle suddette qualità, non si applicherà mai la pena nel minimo del grado.

Se ve ne concorrano tre o più, si applicherà il grado di pena immediatamente superiore: in tal caso per la sola circostanza dell' unione delle qualità non si potrà mai passare alla morte. *P.* 57.

424. Il furto senza violenza, ma accompagnato dalle qualità di persona, di tempo, di mezzo, di luogo o di valore, sarà punito nel seguente modo. *P.* 409 *a* 413.

Se vi concorrano una o due delle suddette qualità, sarà punito colla reclusione. *P.* 11.

Se ve ne concorrano tre o più, sarà punito col primo grado de' ferri. *P.* 8 *ss.*

425. Chiunque abbia contraffatto o alterato chiavi, o abbia fabbricato grimaldelli, sarà punito col secondo al terzo grado della prigionia. *P.* 22. 26. 150. 415.

Se il colpevole sia per professione un fabbro di serrature, sarà punito colla reclusione; senza pregiudizio delle pene più gravi in caso di complicità di misfatto. *P.* 11. 74 *s.*

---

419. — *R. 8 feb. 1835* — Nella classificazione delle ferite o percosse volontarie, oltre le gravi per loro natura e le lievi definite dagli articoli 356 e 361 della *leggi penali*, si han le gravi per gli accidenti, designate nell' articolo 359. — Si è dubitato se il concorso nel furto di queste ultime ferite e percosse lo renda punibile col terzo grado de' ferri. — Sua Maestà ha dichiarato che il furto accompagnato da ferita o percossa grave per gli accidenti, sia compreso nella proposizione generale segnata nella parte prima dell' enunciato articolo 419 delle leggi penali. Valuterà poi il giudice la qualità della ferita e della percossa per usar delle latitudine che la legge gli dà nell'applicazione di ogni grado di pena.

425. — V. P. 417, *L. 6 dic. 1835.*

SEZIONE II.

Della usurpazione.

426. L' *usurpazione* è l' occupazione dell' altrui cosa immobile, con animo di farne lucro contro la volontà del padrone. *P.* 407. 427 — *Pe.* 103, 2.°

427. È *usurpazione qualificata* quella che è commessa con violenza in uno de' modi indicati nell' articolo 408. *P.* 426. 429.

È *usurpazione semplice* quando sia eseguita senza violenza. *P.* 426. 428.

428. L'usurpazione semplice è punita col primo grado di prigionia. *P.* 22. 26. 427.

Sarà punita però col secondo al terzo grado, quante volte vi sia stato abbattimento di siepi, di macchie o di mura, o vi sia stata rimozione di termini posti per distinguere i confini delle proprietà. *C.* 568 — *P.* 445.

429. L' usurpazione accompagnata da omicidio consumato, o da ferite o percosse che costituiscano l' omicidio mancato, o da altra ferita o percossa, sarà punita come il furto accompagnato dalle medesime circostanze, e con le pene stabilite negli articoli 418 e 419, secondo le distinzioni quivi contemplate. Ma se la pena sarà di morte, sarà eseguita colla decapitazione, e senza grado di pubblico esempio: se de' ferri, sarà eseguita nel presidio. P. 4 *s.* 8 *s.* 69. 356. 359. 361. 427. 451.

L' usurpazione violenta non accompagnata da alcuna delle offese prevedute in questo articolo, sarà punita colla reclusione. *P.* 11.

SEZIONE III.

Della frode.

430. La *frode* si commette in uno de' seguenti modi. *E.* 357 *a* 360.

1.° Quando, dopo essersi ricevuta la cosa altrui in deposito volontario o per altro uso determinato, se ne sia per causa di lucro negata la ricezione, o allegato un falso motivo per liberarsi dall' obbligo della restituzione.

Il deposito volontario è definito dalle *leggi civili*. *C.* 1793 *ss.* 1805 *ss.*

L' accusa di frode contro il depositario infedele non può essere esercitata, se non quando le leggi suddette permettono l' esercizio dell' azione civile. *C.* 1796.

426.— *L'usurpazione è un reato che si consuma con l'occupazione dell' altrui cosa immobile; e la continuazione del suo possesso non costituisce reato novello. Da ciò segue che la prescrizione di esso incomincia appena consumata l'occupazione.* 4 nov. 1833, Giannelli.

Una quistione di proprietà è ordinariamente di pregiudizio a quella di usurpazione; ma ciò non ha luogo quando l'imputato non abbia declinato dal giudice correzionale, allegando la imcompetenza o la pendenza di lite. 3 feb. 1834, Stamile-Menne.

Nel reato di usurpazione procede il giudice penale indipendentemente da ogni necessità di attuar la causa presso i giudici civili. 28 ap. 1834, De Chiara.

430. — *L'uso determinato, di che si fa parola nel numero 1.° dell'articolo 430, è riferibile al proprietario della cosa il quale consegni a taluno un oggetto per farne un uso determinato: ma non può mai riferirsi al mutuatario il quale, avendo sollecitato l'imprestito per poter provvedere ad una urgenza, faccia poi altro uso della somma.* 11 lug. 1823, Jozzini.

Il pegno negato entra letteralmente nella disposizione dell'articolo 430 num. 1.°, non nella parte che parla del deposito volontario, ma in quella ove è preveduto il caso di qualche oggetto ricevuto per altro uso determinato; *ed entra egualmente nell'articolo 433 num. 4.° delle stesse leggi penali, il quale spiega quale sia la cosa ricevuta* per uso determinato, tutt'altro da quello del deposito volontario: *talchè vietata la pruova tassativamente* contro il depositario infedele, *rimane ogni altro caso, e particolarmente questo di cui si tratta, nella regola che ogni accusa penale può esser provata per mezzo di testimoni.* 30 lug. 1832, De Rosa.

Il niego di aver ricevuto e di restituire quindi una procura, abbenchè fatta per atto pubblico, costituisce anch' esso una frode a' termini degli articoli 430 num. 1,° e 433 num. 4.° da

2.° Quando, dopo essersi ricevuta la cosa altrui in deposito necessario, si sia questa ritenuta o convertita in proprio uso, o altrimenti distratta o deteriorata, ad oggetto di far sulla stessa un lucro qualunque contro la volontà del padrone, benchè se ne confessi la ricezione e l' obbligo della restituzione. *C.* 1802. 1805 *ss.* 1822. 1834 — *P.* 432.

Il deposito necessario è definito dalle *leggi civili*. Quanto alla giustizia penale, è considerata ancora come deposito necessario, e produce gli stessi effetti la consegna di cose che si affidano alle persone menzionate nell' articolo 410 per ragione della loro qualità o del loro mestiere. *C.* 1821.

Non sono compresi nelle disposizioni de' due precedenti numeri i biglietti di tenuta, o simili atti o carte fatte per colorire sotto il nome di deposito un credito civile.

3.° Quando su di un foglio affidato in bianco colla sola sottoscrizione siasi, per lucro, scritto in danno altrui un atto qualunque; ovvero su di un foglio non in bianco siasi aggiunto per lo stesso fine qualche atto o clausola. *C.* 1280 — *P.* 293.

4.° Quando per causa di lucro o danno altrui si apponga ad una merce, manifattura o opera d' ingegno il nome, il marchio o altro segno approvato dal Governo, che le distingue come appartenenti ad altri; e quando si apponga su' giumenti il marchio de' giumenti di una razza altrui esistente nel regno. *P.* 284. 325.

5.° Quando siasi fatto un lucro qualunque a danno altrui, mediante artifizio contrario a' regolamenti, o facendosi uso di falsi nomi o di false qualità, o impiegando altro inganno, rigiro o simulazione per persuadere l' esistenza di false intraprese, di facoltà o crediti immaginari, o per suscitare speranze o timori di un buon successo, di un accidente o di qualunque altro avvenimento chimerico. *P.* 413, 2.°

6.° Quando coll' uso di falsi pesi o di false misure si faccia inganno sulla quantità delle cose vendute. *P.* 461, *31.°*

431. Ogni frode è qualificata pel valore, quando il danno che cagiona, ecceda i ducati cento. *P.* 409.

La pena in questo caso sarà del secondo al terzo grado di prigionia o confino, e di ammenda correzionale. *P.* 22. 24. 26. 36. 453 *s.* 459.

432. La frode è qualificata per la persona, quando si commetta da colui che ha ricevuto la cosa in deposito necessario, a' termini del numero 2.° dell' articolo 430. In questo caso è punita colla reclusione. *P.* 11.

Se però l' incolpato pria dell' atto di accusa abbia confessato la ricezione della roba, e insieme l' obbligo della restituzione, la pena discenderà al secondo o terzo grado di prigionia. *P.* 22. 26.

---

parte del mandatario il quale, avendo accettato il mandato, non l'abbia poi eseguito. 29 ag. 1832, Durameni.

La contravvenzione di polizia che consiste nel vender pane di scarso peso, non è a confondersi con i casi di frode che sono preveduti da' numeri 5.° e 6.° dell'articolo 430. 18 giu. 1843, Fiore.

Le cavillazioni che fa il debitore nel giudizio civile per dilazionare il pagamento, non possono mai costituire elemento di frode. 8 ag. 1853, Rotella.

Colui che con raggiri ed artifizi colpevoli ottiene da altri una carta che poi dovrà servirgli a fare un lucro a danno di esso, allora consuma la frode quando fa uso della carta istessa. In conseguenza da questo tempo comincia a correre il tempo necessario per la prescrizione del reato, non da quello in cui la carta gli fu consegnata. 23 sett. 1853, Lota.

Una frode del valore di ducati quaranta, che si commette facendo credere di avere influenza presso magistrati e funzionari per far ottenere altrui una grazia Sovrana, è delitto preveduto dal num. 5.° dell'articolo 430, non già misfatto a' termini del num. 4.° dell'art. 433. 6 nov. 1854, Pascerella ed altri.

432. — *Il desiderio d' indennizzare in un modo qualunque il danneggiato non può adeguarsi a quella restituzione di che si fa parola nell' art. 432 delle leggi penali.* 1 dic. 1851, Leandro.

Se nell'interrogatorio l'imputato abbia detto di aver ricevuto la roba, ma nel tempo istesso siasi dichiarato innocente della frode, senza confessar l' obbligo della restituzione,

433. La frode è qualificata per lo mezzo e per la persona, *P*. 434.

1.° quando è commessa dagli orefici, argentieri o altri venditori di metalli, pietre o altri oggetti preziosi in qualunque forma ridotti, mediante il cambiamento, la falsificazione, l' alterazione del titolo o del peso in questi oggetti; sia che una tale alterazione abbia luogo sopra oggetti da essi esposti in vendita, sia che abbia luogo sopra oggetti a' medesimi affidati per ragione del loro mestiere; *C*. 1491 — *P*. 461, *31.°*

2.° quando è commessa da' commercianti o venditori, smerciando liquori, commestibili, mercanzie ed ogni altro oggetto con misure o pesi falsi;

3.° quando è commessa con abusare de' bisogni, delle debolezze o delle passioni di un minore per fargli sottoscrivere a suo pregiudizio obbligazioni, quietanze o discarichi per imprestiti di danaro, o di cose mobili, o di effetti di commercio, o di qualsivoglia altro effetto obbligatorio, sotto qualunque forma un tal negoziato sia stato fatto o mascherato; *C*. 311. 406 *ss*. — *E*. 6 *s*.

4.° quando è commessa da chiunque avrà distornato o dissipato a danno del proprietario, del possessore o del detentore, effetti, danari, mercanzie, biglietti, quietanze, o qualsivoglia altro scritto che contenga o produca obbligazioni o discarico, che gli erano stati consegnati col peso di restituirgli, di presentargli, o di farne un uso o un impiego determinato: senza pregiudizio delle pene stabilite per le sottrazioni e per gl'involamenti di danari, di effetti o di documenti, commessi a'pubblici depositi. *P*. 250. 440, *1.°*

434. La pena della frode espressa nell'articolo precedente sarà del secondo al terzo grado di prigionia. *P*. 22. 26.

Se vi si aggiunga la qualità del valore, la pena sarà quella della reclusione. *P*. 11. 443.

In entrambi i casi si pronunzierà un' ammenda correzionale non minore di ducati dieci, oltre la confiscazione degli oggetti esposti in vendita, e de' pesi e delle misure false. *P*. 30. 44. 465, *4.°*

435. La frode è *semplice*, quando non è accompagnata da alcuna delle qualità mentovate ne' cinque articoli precedenti. Allora è punita col primo al secondo grado di prigionia o confino, e con un' ammenda non maggiore di ducati cinquanta. *P*. 22. 24. 26. 30. 431 *a* 434.

Se però la frode semplice sia del genere di quelle che son prevedute nel numero 4.° dell'articolo 430, allora la pena sarà di un' ammenda non minore del terzo de'danni ed interessi, nè maggiore del doppio di essi. *P*. 30 — *Pe*. 606.

Gli oggetti e gli strumenti che han servito alla frode, saranno confiscati. Due terzi dell' ammenda e degli oggetti confiscati saran liberati al danneggiato, oltre il risarcimento ordinario de' danni ed interessi. *P*. 35. 44 *ss*.

436. Se in occasione di una delle frodi prevedute nella presente sezione sieno state commesse falsità o altri reati punibili con pene maggiori di quelle stabilite per la frode medesima, le pene maggiori saranno applicate al colpevole. *P*. 272 *ss*.

SEZIONE IV.

Dell' incendio, e di qualunque altro guasto, danno o deterioramento.

437. L' incendio volontario di un arsenale, di un naviglio da guerra, di un magazzino da polvere, di un cantiere, di un parco di artiglieria, sarà punito di morte. *P*. 4 *s*. 92. 441. 443. 449. 461, *7.°* e *8.°*

---

indarno vorrebbe nel costituto supplire al difetto di questa confessione; la quale verrebbe tarda, per essersi già dato fuori l' atto di accusa. 20 giug. 1853, Giglio.

438. L'incendio volontario di una casa, di un fondaco, di un'abitazione o di altro edifizio o ricovero qualunque abitato da persona nell'atto dello incendio, sarà punito di morte. *P.* 4. *s.* 439 *s.* 443 *s.* 449.

Si discenderà alla pena del terzo al quarto grado de' ferri, allorchè concorrano cumulativamente le due condizioni seguenti: *P.* 8 *s.*

1.° che niuna persona ne sia perita o rimasta gravemente offesa, a' termini dell'articolo 356:

2.° che il colpevole non abbia potuto prevedere che l'edifizio o il ricovero fosse stato attualmente abitato. *P.* 391.

439. L'incendio volontario di un edifizio o ricovero qualunque non abitato da persona nell'atto dell'incendio, ugualmente che di qualunque materiale combustibile, purchè sieu posti in modo da far comunicare l'incendio ad altro edifizio o ricovero attualmente abitato, sarà punito nel seguente modo. *P.* 438. 440. 443 *s.* 449.

Se l'incendio siasi commicato, si applicherà la pena di morte. *P.* 4 *s.*

Si scenderà alla pena de' ferri del terzo al quarto grado, allorchè concorrano cumulativamente le condizioni seguenti: *P.* 8 *s.*

1.° che non sia alcuna persona perita o rimasta gravemente offesa, a' termini dell'articolo 356:

2.° che il colpevole non abbia potuto prevedere che fosse stato attualmente abitato l'edifizio o ricovero a cui si è comunicato l'incendio. *P.* 391.

Se l'incendio non siasi comunicato, dalla pena di morte si discenderà alle pene inferiori, secondo le norme del reato mancato o tentato. *P.* 55. 69 *s.*

440. L'incendio volontario di un edifizio o ricovero qualunque non abitabile attualmente; l'incendio di una vigna, di un oliveto o di altra piantagione di alberi fruttiferi, di un bosco, di un mucchio o di altra riunione di biade, lino, canape, derrate, legname, o di altre utili produzioni, o di un materiale qualunque, sieno questi oggetti divelti o recisi, o sieno attaccati al suolo, purchè sieno posti in modo da non far comunicare l'incendio ad un edifizio o ricovero attualmente abitato, sarà punito col secondo al terzo grado dei ferri: ma se in questo caso il danno non ecceda i ducati cento, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio. *P.* 8 *s.* 439. 441. 443. 449. 459.

441. Le pene stabilite ne' quattro precedenti articoli, e secondo le distinzioni ed i casi ne' medesimi contemplati, saranno anche applicate al colpevole di distruzione di un edifizio o ricovero qualunque, o di altri qualsivogliano oggetti, per mezzo dello scoppio di una mina. *P*, 437 *a* 440. 443 *s* 449.

442. Il colpevole di sommersione di un naviglio, bastimento o barca, di distruzione di un ponte, di distruzione o toglimento di dighe, argini e simili ripari dell'acque, sarà punito nel seguente modo: *P.* 443 *s.* 448 *s.*

440. — *L'articolo 440 contempla l'incendio volontario d'un edificio o ricovero qualunque; ed essendo certo che l'edificio ha le sue porte, e che le porte formano parte integrale di esso, appiccando il fuoco e quelle, vale lo stesso che incendiare l'edificio. Nè per dirsi avvenuto l'incendio debbe l'edificio rimanere interamente distrutto: basta che il fuoco ne abbia distrutto una parte, per aversi come consumato il reato.* 27 nov. 1850, Cerasoli.

I caratteri legali dell'incendio volontario, giusta l'articolo 440 sono che il suo autore abbia avuto la intenzione di recar danno per mezzo dell'incendio, che l'oggetto sia tra quelli indicati nel detto articolo 440, e che l'oggetto medesimo, appartenendo ad un terzo, siasi avuta per iscopo la distruzione dell'altrui proprietà. Questi caratteri non si riscontrano nel fatto di un colono il quale, per porre a coltura il terreno e con la intenzione di vantaggiare la proprietà, non di distruggerla, appicchi il fuoco alle piantarelle ripullulate nel terreno dopo la recisione degli alberi, senza che di ciò muovi lagnanza neppure lo stesso proprietario del suolo. Che se l'incendio, non per opera malvagia, ma involontariamente si fosse comunicato ad una proprietà vicina, in tal caso vi sarebbe da esaminare se il fatto si riscontri nella ipotesi dell'art. 450, ma non potrebbe mai ritenersi la definizione dell'incendio volontario a' termini del mentovato art. 440. 23 ap. 1852, Falvo.

1.° se vi sia perita alcuna persona, la cui morte poteva prevedersi, la pena sarà di morte: *P.* 4 *s.* 391.

2.° la pena sarà del terzo grado de'ferri, se vi sia stato per alcuna persona il pericolo di perder la vita: *P.* 8 *s.*

3.° in mancanza di tal pericolo o della morte di alcuno, la pena sarà del primo al secondo grado de' ferri; ma se in questo caso il danno non ecceda i ducati cento, la pena sarà quella della reclusione. *P.* 8 *s.* 11. 459.

443. Se nel commettere i reati preveduti negli articoli precedenti, il colpevole abbia avuto per oggetto un reato contro la sicurezza interna o esterna dello Stato, sarà punito secondo le norme stabilite nel titolo II di questo libro, quante volte queste portino a pene maggiori. *P.* 130 *ss.* 437 *ss* 444.

444. Ne' casi degli articoli 438, 439, 441 e 442, e nel caso dell'articolo precedente, le pene contenute ne' medesimi saranno applicate al colpevole, ancorchè abbia commesso tali reati nelle sue proprietà. *C.* 469. 477 — *P.* 457.

445. Il colpevole di un guasto, danno o deterioramento qualunque, commesso volontariamente con un mezzo diverso da quelli preveduti negli articoli precedenti, sia tagliando, abbattendo alberi, rami, innesti, seminati, erbaggi, o facendo pascolare animali pe' medesimi, sia distruggendo argini, edifizi, siepi, fossi, mura, macerie, strumenti di agricoltura, sia colmando fossi, dislocando o sopprimendo termini o alberi di confinazione, sia deteriorando o danneggiando comunque gli altrui beni mobili o immobili, sarà punito nel seguente modo. *C.* 568 — *P.* 441. 261. 428. 450. 449. 463, *3.°*

Se il danno ecceda i ducati cento, la pena sarà del terzo grado di prigionia. *P.* 22. 26. 446. 459.

Se il danno non ecceda questo valore, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia. *P.* 22. 26. 446. 459.

446. In entrambi i casi si aggiungerà l'ammenda non minore della metà del danno, nè maggiore del triplo valore di esso. Se gli alberi distrutti o danneggiati erano piantati nelle piazze, strade, cammini, sentieri, o vie pubbliche, le pene non saranno mai applicate nel *minimum* del grado. *P.* 30. 445.

447. Chiunque senza necessità, o senza legittima autorizzazione o facoltà avrà ucciso, ferito, renduto inservibile o deformato un animale domestico altrui, è punito col primo grado di prigionia. La pena può discendere anche ad un'ammenda non minore del doppio, nè maggiore del triplo valore del danno. *P.* 22. 26. 30. 449. 461, *26.°*

La circostanza di essersi commesso il reato con avvelenamento toglierà al giudice la facoltà di discendere all'ammenda. La prigionia non sarà applicata nel *minimum* del tempo.

448. I proprietarî, i fittaiuoli di mulini, di fabbriche o di stagni, che coll'elevazione della tura delle proprie acque al di sopra dell'altezza determinata dall'autorità competente avranno fatto inondare le strade o le proprietà altrui, saranno puniti col secondo al terzo grado di prigionia se il danno eccede ducati cento; e col primo grado di prigionia se il danno è minore: ed in oltre in ambidue i casi con un'ammenda non maggiore del valore

445. — V. Pp. 39, *R. 9 sett. 1845.*

— Ne' casi di danno che sia prodotto da animali, per rendersi applicabile al custode o al proprietario la sanzione dell'art. 445, bisogna che di proposito siansi menati gli animali stessi a pasturarsi ne' campi altrui. 1 ott. 1834, Procaccini.

Se alcuno, con la qualità di agente di un terzo, faccia nell'interesse di costui un'opera che produce danno od un altro, ricorre la necessità di esaminare se il padrone aveo o no il diritto che quell'opera si facesse; ed è illegale la sentenza che condanna l'agente come per un fatto proprio di cui fosse risponsabile, indipendentemente dalla quistione di proprietà. 8 ap. 1853, Curcio.

447. — *Il proprietario di un fondo che coglie gli animali altrui in atto di danneggiarlo (in flagranti), ha dritto di sequestrarli per indi consegnarli al magistrato; imperocchè se quegli ch'è aggredito può sequestrare l'aggressore per impedirne le offese, molto più il proprietario del fondo può arrestare gli animali che lo danneggiano.* 23 gen. 1856, Rota.

del danno, nè minore della metà del medesimo. *P.* 22. 26. 30. 442. 445. 449. 459.

449. Se uno de' mezzi di violenza definiti nello articolo 408 abbia accompagnato i reati preveduti nella presente sezione, le pene non saranno mai applicate nel minimo del grado; purchè il genere della violenza non porti per se stesso a pene maggiori, nel qual caso queste pene maggiori saranno applicate. *P.* 147. 149. 252. 408. 451.

450. L'incendio delle altrui proprietà mobili o immobili, che sarà stato cagionato dalla vetustà, o dal difetto così di riparazione, come di politura di forni, di cammini, di fucine, di case o di fabbriche vicine; ovvero da'fuochi accesi ne'campi in distanza dalle case, edifizî, foreste, macchie, boschi, frutteti, piantagioni, siepi, biche, masse di grani, paglie, fieni, foraggi, o di qualsivoglia altro deposito di materie combustibili, minore di quella fissata da'regolamenti; ovvero da fuochi o lumi portati o lasciati senza sufficiente cautela; ovvero da fuochi di artifizio accesi o lanciati per negligenza o per imprudenza; come ancora qualunque altro guasto, danno o deterioramento alle proprietà altrui commesso per disaccortezza, imprudenza, disattenzione o inosservanza de' regolamenti; sarà punito coll'ammenda correzionale, salvi sempre i danni ed interessi. Può anche il giudice ne' suddetti delitti, conoscendovi la qualità di colposi, pronunziare la pena del primo al secondo grado di prigionia, secondo la gravezza della colpa. *C.* 1779 *s.* — *P.* 30. 46. 437 *ss.* 461 *ss.*

SEZIONE V.

Disposizioni comuni al presente capitolo.

451. Le pene stabilite ne' diversi articoli del presente capitolo, quando il reato contro alle proprietà sia accompagnato da omicidio, da ferita, da percossa, o da sequestro della persona, saranno sempre applicate, purchè la violenza sia stata consumata, sebbene il reato contro la proprietà rimanga tentato o mancato. *P.* 69 *s.* 169. 356. 359. 361. 418 *a* 423. 429. 449. 452 *s.*

452. Negli altri reati contro la proprietà mancati o tentati, se si tratta di misfatti, saranno osservate le disposizioni degli articoli 69 e 70: se si tratta di delitti, saranno puniti di uno o due gradi meno de' delitti consumati. *P.* 2. 55. 71.

453. In tutti i reati contro le proprietà, meno che non sieno qualificati per la violenza, quando il danno non ecceda i carlini trenta, e concorrano altre circostanze che la prudenza del giudice calcoli come attenuanti del dolo, le pene scritte nel presente titolo potranno nell'applicazione esser diminuite colla seguente proporzione, *P.* 408. 429. 449. 451. 459.

Se la pena sarà dell'ergastolo, il giudice potrà discendere a' ferri nel secondo o terzo grado.

Se la pena sarà de' ferri in qualunque grado, il giudice potrà discendere alla reclusione. *P.* 8 *s.* 11.

Se la pena sarà della reclusione o della rilegazione, il giudice potrà discendere alla prigionia in qualunque grado. *P.* 11 *s.* 22. 26.

Se la pena sarà della prigionia, il giudice potrà discendere alle pene di polizia. *P.* 22. 26. 36.

454. Ne' reati contra le proprietà qualificati per la violenza, purchè non sieno stati accompagnati da omicidio o da ferite o percosse gravi, se il danno non eccede i carlini trenta, e concorrono altre circostanze attenuanti del dolo, le pene stabilite potranno

451. — *L'articolo 451 delle leggi penali, che ne' furti commessi con violenza fa eccezione alle regole del tentativo espresse negli articoli 69 e 70 dette leggi, dev'esser trascritto a pena di nullità nella decisione.* 25 lug. 1836, Sceltari.

nell' applicazione esser diminuite di un grado. *P.* 55. 356. 359. 408. 429. 449. 451. 459.

455. Per le sottrazioni e pe'danni qualunque alle proprietà commessi tra gli ascendenti e discendenti, o affini nella stessa linea, tra'coniugi, e da' vedovi sulle cose appartenenti al coniuge trapassato, non vi è azione penale, ma la sola azione civile pel rifacimento de' danni. *C.* 709. 718. 1103. 1336 — *P.* 456 *s.* 460 — *Pp.* 1 *s.*

La stessa regola sarà osservata, se i danni sieno stati commessi tra' collaterali in secondo grado, o tra gli affini nello stesso grado; purchè questi collaterali o affini convivano insieme. *C.* 658 *s.*

Se però tali danni sieno stati accompagnati da omicidio, ferita, percossa o sequestro della persona, queste circostanze distruggeranno l' effetto del favore accordato alla qualità di congiunto, e sarà applicata la pena stabilita dalle leggi. *P.* 169. 356. 359. 361. 456 *s.*

456. Il favore compreso nell'articolo precedente pe' danni commessi tra' congiunti non giova agli estranei correi o complici ne' reati medesimi. *P.* 76. 458.

457. Cessa ancora il favore accordato alla qualità di congiunto, nel caso in cui i danni venissero commessi in uno de' modi pe' quali vi è reato, anche se il colpevole offendesse le sue proprietà, a' termini dell'articolo **444.** *P.* 455.

458. Coloro che scientemente avranno ricettato in tutto o in parte cose involate, distornate o ottenute per mezzo di un reato, saranno puniti con la reclusione se il reato porta alla pena de' ferri, o ad una pena maggiore; ma se il detto reato porta alla reclusione o a pena minore, questa pena sarà applicata a' ricettatori diminuita di un grado; salve però le pene più gravi ne' casi di complicità. *P.* 11. 55. 74 *ss.* 260. 270. 394. 456.

459. Ne' reati ne' quali il valore del danno influisce sull'applicazione della pena, questo valore non si misura dall'utile percepito dal colpevole, nè dall'accrescimento degl'interessi che ne sono la conseguenza; ma è valutato sul suo importare, come è stato sofferto dal danneggiato nell'atto del reato. *P.* 409. 431. 442, 3.° 445. 448. 453 *s.* 460.

460. Quando collo stesso reato si offende la proprietà del congiunto, a' termini dell'articolo 455, e la proprietà dell'estraneo, e sulla pena influisce la misura del danno, questa si calcola solamente dal danno arrecato all'estraneo. *P.* 455. 459.

---

458. — *Per l'articolo 458 la imputabilità del ricettatore consiste precisamente nella scienza. Quindi è indispensabile che la decisione, per non esser colpita di nullità, contenga gli elementi di scienza del furto nel voluto ricettatore.* 24 gen. 1821, Votino e Jannuzzi — 28 gen. 1829, De Jesu — 21 ap. 1854, Priore.

La ricettazione è un reato sui generis, *e la legge determina la pena del ricettatore senza aver riguardo alla scienza che abbia o nò potuto avere delle qualifiche che accompagnano il furto.* 27 ap. 1846, De Gasperis.

La gran Corte competente a giudicare del furto, è competente anche a giudicare della ricettazione. 27 gen. 1851, Ferraiuolo.

La madre si rende colpevole del reato di ricettazione, qualora scientemente riceva presso di se e nasconda oggetti rubati dal figlio. 9 gen. 1854.

Nella ricettazione di oggetti furtivi non si ha riguardo, come nella complicità, se la qualifica del furto sia o no attaccata alla persona, bastando che il furto sia qualificato, qualunque del resto questa qualifica si fosse, per darsi luogo alla pena della ricettazione secondo l' art. 458 delle leggi penali. 29 nov. 1854, Rausa.

LIBRO III.

—

TITOLO I.

Delle contravvenzioni, e della loro punizione.

CAPITOLO I.

Delle contravvenzioni risguardanti l'ordine pubblico.

461. Cadono in contravvenzione di polizia *P*. 2. 462 *ss*.

1.° coloro che, essendo obbligati d' illuminare scale, cortili o facciate esteriori di luoghi pubblici, lo trascurino;

2.° coloro che ingombrino le pubbliche strade, depositandovi ò lasciandovi materiale, o qualsisieno cose che diminuiscano la libertà o la sicurezza del passaggio;

3.° coloro che trascurino di mettere il lume a' materiali che han lasciati, o agli scavi che han fatti nelle strade, o nelle piazze;

4.° coloro che omettano di nettare le strade o i transiti in que'comuni dove questa cura è lasciata a carico degli abitanti;

5.° coloro che trascurino di mantenere, riparare o nettare i forni, i cammini, o le fabbriche ove si fa uso di fuoco; *C*. 1579. 1600 — *P*. 450.

6.° coloro che malgrado la intimazione fatta dall' autorità legittima, trascurino di riparare o demolire gli edificî che minacciano ruine; *P*. 450.

7.° coloro che accendano fuoco ne' loro campi ad una distanza minore di quella definita da'regolamenti, dalle altrui case, pagliai, boschi, macchine, magazzini, capanne, grani, o da qualunque materia combustibile; *P*. 450.

8.° coloro che contra la proibizione di lanciar fuochi di artifizio in certi tempi e luoghi, gli lancino; *P*. 450.

9.° coloro che nelle piazze, nelle strade di città, dalle finestre, logge, balconi o terrazzi a quelle corrispondenti, scarichino per giuoco fucili, pistole, o altre arme da fuoco; o per giuoco lancino pietre colle mani o con fionda, o altrimenti; *P*. 465, *1.°*

10.° coloro che senza le cautele convenevoli tengano sulle finestre, logge, balconi, terrazzi, o innanzi a' loro edifizî cose che cadendo possono nuocere; *P*. 375 *s*.

11.° coloro che gittino o espongano innanzi a' loro edifizî cose nocevoli per insalubri esalazioni;

12.° coloro che lascino vagare i matti, sieno o no furiosi, che sono sotto la loro custodia, e gli animali malefici o feroci che loro appartengono;

13.° coloro che lascino abbandonati per le strade o luoghi popolosi bestie da tiro, da carico o da sella senza essere a portata di condurle o guidarle;

14.° coloro che ne' casi d' incendî, inondazioni, naufragî, o di altre calamità, richiesti e potendo prestar servigî o soccorsi, lo trascurino;

15.° coloro che per lucro vendano commestibili o bevande guaste, corrotte o adulterate non comprese nel disposto dell' articolo 400; *C*. 1443 — *P*. 465, 2.°

16.° coloro che vendano i generi oltre i prezzi delle *assise* imposte dalle autorità municipali, ne' casi ne' quali sia permesso a queste d' imporle;

17.° coloro che esercitino la professione di medico, di cerusico, di levatrice, di speziale o di altro ufiziale di sanità, senza autorizzazione del Governo; *P.* 401.

18.° gli speziali che danno spedizione a ricette o ordinanze di persone non approvate;

19.° coloro che senza autorizzaziono dieno spettacoli pubblici; salvo il caso dell' articolo 324;

20.° coloro che senza autorizzazione tengano osterie, bettole, alberghi pubblici, cantine; o pure lascino aperte queste ultime oltre l'ora fissata da' regolamenti;

21.° coloro che tengano carrozze di piazza, o altri legni di affitto senza la numerazione dettata da' regolamenti;

22.° coloro che, affittando carrozze di piazza, calessi o altre vetture, esigano somme maggiori di quelle fissate da' regolamenti;

23.° coloro che trascurino di far sotterrare fuori dell' abitato, nel corso della giornata ed alla profondità di quattro palmi, gli animali morti che loro appartengono;

24.° gli albergatori, locandieri o locatori di case addobbate, che contro i regolamenti manchino o d'indicare alla polizia i nomi delle persone presso di essi alloggiate, o di tenerne i registri, secondo i regolamenti;

25.° coloro che mentiscano il proprio nome avanti le autorità che han dritto di richiederlo, o lo mentiscano nel darlo agli albergatori o locandieri per osservanza dei regolamenti;

26.° coloro che per inosservanza di regolamenti dieno occasione alla morte o ferite degli animali o bestiami appartenenti ad altrui; *P.* 417.

27.° coloro che non tolgano i bruchi da' campi o giardini, quando vi sia ordine di farlo;

28.° coloro che con cavalli, carrozze, carri o qualunque vettura, contravvengano nell' interno di un luogo abitato a' regolamenti sul corso, o intorno alla rapidità o direzione delle vetture o cavalli;

29.° coloro che nelle strade, ne' cammini, nelle piazze o ne' luoghi pubblici tengano giuochi di azzardo; o che nelle osterie, bettole, cantine e nelle loro adiacenze giuochino a giuochi vietati da' regolamenti, o li permettano; *P.* 318. 465, *3.°*

30.° coloro che ricusino di ricevere le monete nazionali, secondo il valore del loro corso; *C.* 1767.

31.° coloro che conservino pesi e misure differenti da quelle stabilite colle leggi; o che conservino falsi pesi e false misure ne' magazzini, nelle botteghe, officine, case di commercio, piazze, fiere, e ne' mercati: salvi i casi in cui abbiano fatto uso di falsi pesi o false misure; *P.* 430, *6.°* 465, *4.°*

32.° le persone che per ritrarre guadagno facciano il mestiere d' indovinare, pronosticare o spiegare i sogni; *P.* 465, *5.°*

33.° gli autori degli strepiti o schiamazzi notturni, che rechino spavento, o altrimenti turbino la quiete degli abitanti;

34.° coloro che si mascherino fuori de' tempi e de' modi permessi dagli usi o da' regolamenti;

35.° i contravventori a' regolamenti sull' epidemie delle bestie;

36.° i nuotatori a corpo ignudo nelle spiagge marittime vicino all' abitato; *P.* 345.

37.° coloro che lascino esposti nelle strade, ne' cammini, nelle piazze, ne' campi o in altri luoghi pubblici, scale, pali di ferro, arme o strumenti qualunque, dei quali possano abusare i ladri o altri malfattori. *P.* 465, *6.°*

---

461. — VS. **Corso pubblico, Fuochi di artifizio, Giuochi di azzardo, Locande, Maschere, Monete, Nuotatori, Pesi e misure, Schiamazzi notturni.**

— Le leggi che son ristrettive del libero esercizio de' dritti del cittadino, tra le quali occupano il primo luogo le leggi penali, non possono essere per analogia estese al di là

CAPITOLO II.

Delle contravvenzioni contro alle persone.

462. Cadono in contravvenzione di polizia *P*. 2. 461. 463 *s*.

1.° coloro che disfidano a pietre;

2.° coloro che senza ferite o percosse minaccino colle pietre o con altri corpi duri, o gli scaglino, o pure impugnino altre armi contro alle persone; *P*. 461 *s*. 465, *7.*°

3.° coloro che lancino pietre contro i terrazzi, i tetti, le finestre, le porte, le mura delle altrui case o degli altrui ricoveri;

4.° coloro che usino contro alle persone vie di fatto non prevedute fra misfatti e delitti;

5.° coloro che rechino ingiuria o minaccia ad alcuno, non prevedute tra i misfatti e delitti, o provocati trascorrano ingiuriando al di là de' limiti della provocazione; *P*. 161 *s* 173 *s*. 365.

6.° coloro che per imprudenza o disaccortezza gittino acqua, liquori o immondezze su qualche persona;

7.° coloro che aizzino o non ritengano i loro cani quando perseguitano i passeggieri;

8.° coloro che trovando per le strade di un comune un fanciullo abbandonato o disperso, non lo conducano all' uffiziale della municipalità o della polizia: salve le pene maggiori ne' casi preveduti dalle leggi per l' abbandono o per la esposizione di un fanciullo. *P*. 403 *s*. 406.

CAPITOLO III.

Delle contravvenzioni contro le proprietà altrui.

463. Cadono ugualmente in contravvenzione di polizia *P*. 2. 461 *s*. 464.

1.° coloro che sotto le ferriate delle cantine o altre aperture o de' sotterranei esposti alle pubbliche strade, tengano materie combustibili, in modo che per caduta casuale di fuoco sopra di esse ne possa avvenire incendio; *P*. 450.

2.° coloro che senza la permissione, sia per caccia, sia per altro oggetto, entrino nell' altrui fondo chiuso da mura fabbricate, o da mura a secco, da siepe, da fossato, o da riparo di terra che giunga a palmi cinque;

3.° coloro che entrino nel fondo altrui con cavallo, o con altra vettura, o con

---

de' casi, e delle persone in esse espresse. Oltre a ciò l' art. 60 delle leggi penali interdice espressamente l'applicazione di una pena che non sia nella legge, ed in conseguenza la punizione di un fatto che non sia qualificato reato. Quindi niuna disposizione delle leggi penali punisce il farmacista che venda senza ricetta le medicine, non potendosi applicare per analogia le sanzioni dell' art. 461 n. 18.° che son dirette contro gli speziali che danno spedizione a ricette o ordinanze di persone non approvate. 18 lug. 1832, Vigorita.

Lo spavento degli abitanti necessario perchè si possa applicare l' art. 461 n.° 33.° delle leggi penali in caso di tumulto notturno non si presume, ma deve esser provato. 19 dic. 1855.

462. — VS. **Lanciatori di pietre**.

— *Il numero 3.° dell' articolo 462 delle leggi penali voluta la responsabilità penale del provocato nel reagire, e non già quella del provocatore, costituendo a favore del primo un beneficio. Inoltre non riguarda tutti i reati che si possono commettere dal provocato, ma tassativamente quelli soli d' ingiurie.* 5 feb. 1849, Commadori.

cani, mentre è preparato con seminati, con frutta pendenti, o con piantagioni, abbattendo e danneggiando i seminati, le biade, le piante o le frutta; *P.* 445.

4.° coloro che colgano e si cibino ne' campi altrui di frutti o altri prodotti della terra;

5.° coloro che, senza altre circostanze che li rendano colpevoli di misfatto o delitto, spigolino, rastrellino, o pure raspollino ne' campi altrui non ancora spogliati e voti delle loro ricolte, o pria dello spuntare o dopo del tramontar del sole;

6.° coloro che ritrovino cose che sanno non appartener loro, e non ne facciano denunzia fra tre giorni all' autorità locale. Per costoro la pena è un' ammenda non minore del valore della cosa rinvenuta, nè maggiore del doppio.

La presente disposizione non risguarda ciò che è stabilito nelle *leggi civili* circa il rinvenimento de' tesori. *C.* 636.

CAPITOLO IV.

Delle pene per le contravvenzioni.

464. La pena delle contravvenzioni di polizia indicate ne' tre capitoli precedenti è essenzialmente l' ammenda di polizia. Il giudice, secondo le circostanze, potrà, oltre dell' ammenda, applicare le altre pene di polizia enunciate negli articoli 36, 41 e 43. *P.* 36. 463, *6.°* 466.

465. Saranno presi e confiscati, *P.* 44.

1.° le arme indicate al *n.° 9.°* dell' articolo 461 ;

2.° i commestibili e le bevande enunciate al *n.° 15.°* del medesimo articolo, purchè appartengano al venditore o a colui che gli spacci, ed in caso che non possano esser migliorati nè ridotti ad uso comune, saranno gettati via ;

3.° le tavole, gli strumenti, gli apparecchi de' giuochi, a' termini del *n.° 29.°* del medesimo articolo ;

4.° i pesi e le misure indicate nel *n.° 31.°* dell' articolo medesimo ;

5.° gli strumenti, gli utensili e le divise che servono al mestiere d' indovino o pronosticante, secondo il *n.° 32.°* del citato articolo ;

6.° le scale, i pali di ferro, e arme o gli strumenti indicati nel *n.° 37.°* dello stesso articolo 461 ;

7.° le arme indicate nel *n.° 2.°* dell' articolo 462.

466. Le cagioni di scusa ed il grado della complicità nelle contravvenzioni sono valutate nella latitudine della pena. *P.* 74 *s.* 377 *ss.* 461 *ss.*

467. Appartiene alla polizia la facoltà di fare e pubblicare i regolamenti per conser-

---

463. — *Se il proprietario di un fondo lo chiude per renderlo inaccessibile all' esercizio di una servitù di passaggio che altri vi pretende, la decisione per dirsi motivata bisogna che esprima queste due circostanze: 1.° che di fatto vi sia quella servitù nel modo riconosciuto dalla legge: 2.° che i padroni del fondo erano scienti della servitù medesima quando rimase impedita per fatto loro.* 16 lug. 1845, Capuano e Ciano.

Se un' involto di denaro passi nelle mani di alcuno per opera di un vera accidente, senza toglierlo con mezzi suoi propri dal dominio altrui, che ignorava, vi sarà una ritenzione della cosa aliena, ma mai furto ai sensi di legge. Nè vale che in seguito siasi negato di restituirla al proprietario che la reclama, in quanto che i fatti posteriori non possono attribuire all' azione una modalità diversa, che non avea in origine. — E se l' articolo 463 n.° 6.° punisce colui che ritrova cose che sa di non appartenergli, senza farne denunzia fra tre giorni all' autorità locale, tal pena non è da intendersi irrogata pel solo fatto dell' inadempimento della rivelazione, ma maggiormente per l' appropriazione della cosa, che implicitamente e necessariamente è connessa alla mancanza stessa del rivelamento. 19 agosto 1857, Viscone.

vare la pubblica tranquillità ed il buon ordine. Ma le pene non possono eccedere quelle stabilite dalle *presenti leggi* per le contravvenzioni. *P.* 36.

DISPOSIZIONI GENERALI.

468. Ne' casi ne' quali le *presenti leggi* stabiliscono la pena del primo grado di prigionia, il giudice se nel delitto troverà circostanze attenuanti del dolo, discenderà alle pene di polizia. *P.* 22. 26. 36.

469. Pe' reati militari, gli Statuti militari di eccezione saranno osservati. *Pp.*137 — *St.* 61 *a* 73.

470. In tutte le altre materie non regolate dalle *presenti leggi*, e che formano il soggetto di leggi o regolamenti particolari, queste leggi e questi regolamenti saranno osservati.

---

467. — VS. **Amministrazione civile**, L. 12 dic. 1816 art. 277 e seguenti — **Polizia**, Istr. 12 gen. 1817 art. 6.

468. — *La diminuzione di pena di che è parola nell' articolo 468, non ha luogo pei reati forestali.* 4 feb. 1832, Vincenti.

469. — VS. **Statuti militari**.

470. — VS. **Acque, Caccia, Bagni, Contenzioso de' dazii indiretti, Detenuti, Dogane, Duello, Ergastolo, Foreste, Lavori di oro e di argento, Libri proibiti, Matrimonii clandestini, Navigazione, Nitro e polvere da sparo, Pesca, Poste e procacci, Presidio, Reclute, Riserve reali, Salute pubblica, Stampa, Strade, Tabacchi, Tratta dei negri, Usura**, ec.

FINE DELLE LEGGI PENALI.

CODICE

PER LO REGNO

DELLE DUE SICILIE

PARTE QUARTA

LEGGI DELLA PROCEDURA NE' GIUDIZJ PENALI

Disposizioni preliminari.

Articolo 1. Ogni reato dà luogo all' azione penale ed all' azione civile. *P*. 1 *s*.

Coll' azione penale si domanda la punizione del colpevole. *Pp*. 2.

Coll' azione civile si domanda la riparazione de' danni ed interessi che il reato ha prodotto. *Pp*. 3 *s*.

2. L' azione penale è essenzialmente pubblica, ed appartiene esclusivamente agli ufiziali che sono incaricati del pubblico ministero presso i magistrati istituiti per l' amministrazione della giustizia penale. *Pp*. 1. 138. 342 *ss*. — *E*. 582. 589 — *O*. 154.

L'azion penale debbe essere esercitata di ufizio in tutti i casi ne' quali l' istanza privata non è necessaria per promuoverla. *Pp*. 38 *ss*.

3. L' azione civile può essere esercitata da chiunque abbia sofferto danno per cagione del reato, e da colui che rappresenta il danneggiato. *C*. 1336 *s*. 1918 — *Pp*. 1. 4 *s*. 34 *a* 37. 44 *s*. 306. 318 *s*. 379. 382, *2.° e 3.°* 415. 637. 639. 645 — *O*. 123.

4. L' azione civile può essere esercitata contro all' imputato, e contro a chiunque sia civilmente risponsabile de' danni che il reato ha prodotto. *C*. 1338 *ss*. — *P*. 47. 51 — *Pp*. 3. 5. 348.

Se l' imputato muore prima di esser giudicato, l'azione civile si sperimenta innanzi a' tribunali civili contro a colui che lo rappresenta. *C*. 645. 791 *ss*. — *Pp*. 340.

5. L' azione civile può essere sperimentata innanzi a' giudici stessi e nel tempo stesso dello esercizio dell'azione penale. *Pp*. 3 *s*. 296 — *E*. 592.

Può essere sperimentata anche separatamente presso i giudici civili : in questo caso l' esercizio ne è sospeso finchè non siasi pronunziato diffinitivamente sull' azione penale. *Pp*. 467.

Art. 1. — *Un giudizio per reoto di falsità istituito da taluni querelanti, se sia terminato coll' assoluzione dell' imputato, non può essere rianimato ad istanza di altri danneggiati non intervenuti nel primo giudizio, per l'uso posteriore degli atti arguiti di falso.* 3 nov. 1826, S. Arpiao ed altri.

È azione penale, e non semplicemente civile, quella che compete all' Amministrazione generale delle regie poste per le contravvenzioni a' regolamenti postali. La multa comminata per tali contravvenzioni dalla legge dei 25 marzo 1819 non è che pena pecuniaria, la quale va applicata dal regio giudice di circondario come giudice penale, non come giudice civile. 10 feb. 1831, Pedata.

2. — *L'azione privata e civile è accessoria e pedissequa dell'azione pubblica e penale; nè questa, quando sia estinta, può esser mai reintegrata dall'appello della parte civile, il quale non può prodursi mai che per la parte accessoria.* 2 ag. 1840, Calieri ed altri.

3. — *L'azione civile non tende che al rifacimento del danno cagionato dal delitto; epperò quando il delitto non sia constato, ed il pubblico ministero siasi acchetato alla dichiarazione del tribunale e non abbia appellato, non compete appello alla parte civile, giacchè manca la causa produttiva del suo dritto, qual'era la esistenza del delitto.* 25 gen. 1814, Coticelli.

4 e 5. — *L'azione contro il risponsabile civilmente è di sua natura civile. I magistrati penali possono giudicarne nel solo caso che sia instituita congiuntamente alla penale contro gli autori del fatto che ha prodotto il danno.* 20 gen. 1845, Grandinetti.

6. Nel regno, e secondo le leggi del regno, può essere esercitata l'azione penale contro de' nazionali del regno stesso, i quali fuori del suo territorio si sieno renduti colpevoli di misfatti contra la sicurezza dello Stato, o di contraffacimento di monete nazionali, di fedi di credito, di polizze di banco, o di qualunque carta di ufiziale pubblico atta a trar denaro dalle pubbliche casse. *P.* 105 *a* 126. 263 *ss.* 272 *ss.* — *Pp.* 7.

7. L'azione penale può essere anche esercitata nel regno, e secondo le sue leggi, contro de' nazionali che fuori del suo territorio si sieno renduti colpevoli di misfatti commessi tra loro, quante volte però l'imputato faccia ritorno nel regno, e non sia stato giudicato in paese straniero. Se fra' due territorî vi sia diversità di pene, sarà punito colla pena più mite. *P.* 6.

---

6 e 7. — *D. 27 ag. 1829* — Veduti gli articoli 6 e 7 delle *leggi di procedura penale*, che determinano i casi in cui l' azione penale nascente da misfatti accaduti nell' estero può esercitarsi nel regno ; — **1**. Qualora per misfatti accaduti nell' estero sia da farsi il giudizio ne' nostri reali domini in forza degli enunciati articoli, o di altra disposizione di legge, si procederà nella provincia o valle dove è il domicilio dell'imputato, dall' autorità che per misfatti di simil natura vi esercita la giurisdizione penale. — Procederà la Commessione suprema pe' reati di stato nel caso di misfatti attribuiti alla sua competenza. — **2**. Ove non si conosca il domicilio degl'incolpati, ovvero uno di essi lo abbia in provincia o valle diversa da quella in cui è il domicilio dell' altro, in ciascuno di questi casi procederà al giudizio l' autorità, che in via di regolamento de' giudici verrà destinata dalla Corte suprema di giustizia.

R. 27 mag. 1834 — Sua Maestà avendo conosciuto il bisogno di consegrare delle forme stabili per regolare la condotta delle autorità del Regno in occasione di reati che avvengono sopra legni stranieri ne' nostri porti, si è servita risolvere : — 1.° Che quando si commettano misfatti a bordo a' legni mercantili di nazioni estere ne' porti da' reali domini, ne' quali sieno interessati regi sudditi, che sia turbato l'ordine pubblico, e che essendo avvenuto il misfatto fra l' equipaggio del legno, vi sia istanza delle parti, procederanno i magistrati del regno ; — 2.° Che quando si commettano a bordo de' detti legni da' loro equipaggi colpe soggette a pene correzionali, che non turbino la tranquillità del porto, o anche misfatti ne' quali alcun suddito della Maestà Sua non sia interessato, o che non vi sia fatta istanza, le autorità locali non dovranno mischiarsene, a meno che il Console della nazione o il Capitano non chiegga il braccio forte.

D. 22 dic. 1834 — **1**. Le disposizioni del decreto de' 27 di agosto 1829 avranno luogo in tutt' i casi ne' quali occorra farsi giudizio nel regno pe' misfatti accaduti all' estero.

D. 22 dic. 1834 — **1**. Quando sopra misfatti avvenuti all' estero, di cui facciasi giudizio nel regno occorra aversi prove dall' estero, l' autorità cui appartiene di giudicarne, emetterà in seguito di requisitoria del ministero pubblico presso la medesima una deliberazione motivata all'oggetto. — **2**. Il nostro procurator generale presso la enunciata autorità farà pervenire copia della deliberazione al nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia in questa parte del regno, ed al nostro Luogotenente generale al di là del faro. L' accompagnerà, se siavi luogo, con foglio d' indicazioni delle pruova, e colle posizioni e colla lista de'testimoni presentati dall' accusato per le pruove a difesa. — **3**. I nostri Ministri Segretari di Stato di grazia e giustizia, e per gli affari di Sicilia faranno passare al governo estero i convenevoli uffizi per mezzo del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari esteri. — Si chiederà specialmente con tali uffizi che si riceva con giuramento la dichiarazione di ciascun perito, e di ciascun testimonio da esaminarsi, purchè non sia minore di anni quattordici. — **4**. Potranno l' accusato e la parte civile destinar persona che gli rappresenti nell' esame de' periti e de' testimoni, quante volte però vi si proceda dopo che in forza dell'articolo 166 delle leggi di procedura penale tutti gli atti sieno divenuti pubblici. — Nondimeno, comunque si usi o non si usi di tal facoltà, non sarà in alcun caso impedito che le testimonianze sieno ricevute ne' modi indicati di sopra. — **5**. Le pruove raccolte all'estero e pubblicate nel termine stabilito dall' articolo 166 delle leggi di procedura penale saranno lette in discussione pubblica, e per gli effetti legali terranno luogo di dichiarazioni orali. — **6**. Ne' casi di atti di affronto o di ricognizione, o quando convenga di udirsi la dichiarazione orale di taluno in pubblica discussione, dovrà l' autorità competente esprimerlo in una deliberazione motivata, di cui si manderà copia al nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e di giustizia al di quà del faro, ed al nostro Luogotenente generale nell' altra parte del regno. Saranno praticati per ciò i corrispondenti uffizi a norma del pre-

cedente articolo 3. — 7. Non rimane con questo decreto alterato il disposto dell' articolo 9 della legge de'6 di agosto 1816 sulla convenzione conchiusa tra il nostro Governo e quello della santa Sede circa le requisizioni e le citazioni de' testimoni che dimorano rispettivamente negli stati di Benevento e di Pontecorvo, e nelle provincie del regno finitime a tali stati.

R. 31 dic. 1844 — Sua Maestà si è degnata di dichiarare che le regole espresse nel rescritto de'27 maggio 1834 abbian luogo co'governi di Francia, Sardegna, Prussia, Russia, Toscana, Roma, che han manifestato di aderire a titolo di reciprocanze. — Ha comandato altresì la Maestà Sua non portarsi novità alle leggi del regno per quanto concerne la contravvenzione alle leggi della real finanza, ai contrabbandi di qualunque genere, talchè rimanga sempre intera la giurisdizione territoriale sopra i bastimenti esteri mercantili intorno a tale oggetto. — Inoltre spiegarsi sempre l' intervento delle autorità territoriali negli avvenimenti criminosi a bordo di legni esteri mercantili quando nel reato sia interessato un suddito di uno Stato terzo, al quale si debba protezione, ancorchè non siavi istanza per parte di costui. — Aggiungersi anche di mantenersi in vigore quanto vien disposto dalle leggi dello Stato pe' casi di regolare perquisizione sulle navi straniere.

L. 14 ott. 1845 — 1. Le disposizioni dell' articolo 6 delle *leggi di procedura ne' giudizi penali* comprendono gli stranieri che autori o complici de' reati che vi sono espressi, sieno arrestati nel regno, o di cui si abbia la estradizione. — 2. I decreti de'27 di agosto 1829 e de' 22 di dicembre 1834 sulla competenza pe' misfatti avvenuti all' estero, sono applicabili a'casi cui si provvede colla presente legge.

V. P. 55, *D. 22 dic. 1834*.

VS. **Estradizione, Tratta de' negri.**

— *Il decreto de' 22 dicembre 1834 è riformativo dell'articolo 7 della procedura penale. — Gli atti d'istruzione compilati nell'estero, quando sieno rivestiti delle forme prescritte dalle leggi del luogo ove furono compilati, hanno vigore e forza probante nel nostro regno. Debbono poi esser rivestiti delle forme prescritte dalle nostre leggi allorchè vengano eseguiti per commissioni rogatorie de' nostri tribunali.* 16 nov. 1846, Pennetta.

Pe' trattati di estradizione esistenti tra lo Stato Pontificio ed il Regno delle Due Sicilie, ciascuno de' due stati può domandare all'altro gl'imputati rifuggiati giustificando, se questi sono suoi sudditi, che essi sono imputati di reato portante a pena afflittiva; se poi nol sono, che l' imputazione porta a pena capitale. Questa convenzioni hanno fatto eccezione all'articolo 7 della procedura penale; di modo che le gran Corti del regno ben possono procedere contro il nazionale che nello Stato Pontificio si è reso colpevole di un misfatto a danno di un suddito pontificio, non portante a pena capitale. 26 nov. 1849, D' Angelo e Farchione — 4 nov. 1853, Ercole.

Pe' delitti commessi all'estero da' nazionali non si dà luogo ad azion penale nel regno. 28 feb. 1851, De Biese.

Il nazionale che fuori il territorio del regno commetta un misfatto contro un altro nazionale, in qualunque modo faccia ritorno nel regno, volontariamente o per estradizione, è sempre giudicabile da' nostri magistrati, se già non sia stato giudicato da' tribunali stranieri. 1 feb. 1854, Petrosino.

LIBRO I.

DELLA INSTRUZIONE DELLE PRUOVE NE' PROCESSI PENALI.

—

TITOLO I.

Degli ufiziali di polizia giudiziaria e della loro competenza.

8. La *polizia giudiziaria* investiga e scuopre i reati, ne raccoglie le pruove, e ne rimette gli autori ed i complici a' giudici incaricati della loro punizione. *P.* 9.

9. La polizia giudiziaria è esercitata ne' limiti delle rispettive attribuzioni *Pe.* 334 — *Pp.* 13. 19 *ss.* 52 *s.* 538. *St.* 99 *a* 105.

1.° da' guardiani urbani e rurali; *Pp.* 14 *ss.*

2.° da' guardacacce e delle guardie forestali; *Pp.* 14 *ss.*

3.° dagli agenti de' dazi indiretti; *Pp.* 14 *ss.*

4.° da' fucilieri reali, dalla gendarmeria reale e da' capitani d'arme; *Pp.* 18.

5.° dagli agenti di polizia ordinaria ne' casi ne' quali vi sono particolarmente autorizzati dalle leggi; *O.* 20, *4.°*

6.° da' regi giudici di circondario e da' loro supplenti; *Pp.* 13 — *O.* 20, *4,°* 42.

7.° da' giudici d'istruzione; *Pp.* 13 — *O.* 95.

8.° da' procuratori generali presso le gran Corti criminali. *Pp.* 12 — *O.* 155.

---

8. — VS. **Polizia**, Istr. 22 gen. 1817.

9. — *Istr. 22 gen. 1817* — 10. Oltre le facoltà espresse ne' due articoli precedenti, la polizia ordinaria ne' fatti di alta polizia indicati nell' articolo 3 è rivestita ancora delle attribuzioni di polizia giudiziaria. In questa qualità può procedere all' arresto delle persone prevenute de' suddetti misfatti, anche fuori il caso della flagranza o quasi. Può ritenere gli arrestati a sua diposizione oltre le 24 ore, e può compilare essa medesima le istruzioni su tali reati. Ciò però non impedisce agli altri agenti di polizia giudiziaria di occuparsi anch' essi allo scovrimento de' reati medesimi e persegnitarne gli autori.

M. 6 nov. 1824 — Alcuni notari, eccedendo i confini delle proprie attribuzioni, si permettono di ricevere dichiarazioni e testimonianze in materia di reati sottoposti a procedimento penale. — Queste dichiarazioni e testimonianze procurate ordinariamente da' colpevoli onde elevare ostacoli alle operazioni giudiziarie, e ricevute illegalmente senza le precauzioni colle quali deve essere diretta la investigazione della verità, non sono sempre indifferenti al bene della giustizia punitiva. Altronde il ricevimento di dichiarazioni che si riferiscono alla istruzione delle pruove in materia di reati, è tra le funzioni di polizia giudiziaria, delle quali non essendo investiti i notari, non potranno essi assumerne l' esercizio senza incorrere nella pena che, a' termini dell' articolo 164 delle leggi penali, è applicabile a quei che senza titolo s' intromettono in funzioni pubbliche.

R. 7 ap. 1828 — Il Ministro della guerra e marina mi manifestò accadere sovente, che de' militari trovandosi in rissa o litigio in Napoli, erano sì gravemente feriti, che al primo momento pensavasi di condurli negli ospedali per ricevere i soccorsi dell' umanità e della religione. Soggiunse avvenir talvolta in simili casi, che quando giungevano gli agenti della polizia civile e gli agenti della piazza per dar provvidenze istantanee, essi trovavano i feriti gravi o morti, o nello stato da non poter rispondere, e venivano allora a mancare le dichiarazioni de' feriti.—

10. Per *processo verbale* o semplicemente per *verbale* s' intende l'atto che un ufiziale pubblico distende, secondo le forme stabilite dalla legge o da' regolamenti, per attestare ciò che si è detto, osservato, raccolto o verificato alla sua presenza. *Pp.* 11 — *F.* 131. 137.

11. Ogni processo verbale ed ogni atto di qualunque specie formato da un ufiziale di polizia giudiziaria, sarà da lui segnato in ogni pagina, e soscritto in fine, ugualmente che dal cancelliere e da tutti coloro che sono intervenuti nell' atto. *Pp.* 10. 17. 22 *s.*

Se alcuno non sappia o non voglia o non possa scrivere, se ne farà nell' atto espressa menzione.

Quest' ultima disposizione è comune a tutti gli atti ne' quali si richiede l' altrui soscrizione. *Pp.* 10.

12. Il primo agente della polizia giudiziaria nella provincia o valle è il procuratore generale presso la gran Corte criminale, qualunque sia la giurisdizione sotto la quale cade il reato. *Pp.* 9. 13 *ss.*

Egli prende conto dell'andamento e dell'esito anche de' giudizi correzionali e di polizia, senza però che possa sospenderne il corso.

La vigilanza del procurator generale su tutti gli ufiziali di polizia giudiziaria sarà sempre esercitata, senza pregiudizio della subordinazione che ciascun di essi dee a' propri superiori nelle rispettive amministrazioni.

La particolar competenza di ciascun ufiziale di polizia giudiziaria è ristretta alle regole seguenti. *O.* 148.

13. La polizia giudiziaria ne' misfatti appartiene al giudice d' istruzione ed al giudice di circondario, o a chi faccia legalmente le veci dell' uno o dell' altro. Quando poi un affare è già messo sotto la cognizione della gran Corte criminale, può il presidente, o un giudice da lui delegato, o l'intera gran Corte assumere le funzioni di ufiziale di polizia giudiziaria.

Ne' delitti e nelle contravvenzioni si appartiene a chi ne è giudice, o a chi di dritto

---

A far cessare questo inconveniente, mi fece noto quel Ministro che S. A. R. il Duca di Calabria Comandante Generale dell' esercito aveva suggerito, che laddove in simili pericolose circostanze non arrivassero in tempo gli agenti della polizia civile, o gli agenti della piazza per prendere le dichiarazioni de' feriti, si poteva unicamente in tali casi autorizzare i comandanti degli ospedali militari a far prendere dagl' impiegati de' medesimi le menzionate dichiarazioni, con doversi questa facoltà limitare pe' soli feriti con evidente ed imminente pericolo di vita. — Sua Maestà, cui rassegnai l' affare, si degnò di approvarlo, e ne ordinò la esecuzione.

R. 18 lug. 1828 — Sua Maestà si è degnata estendere a tutti gli ospedali militari del Regno la Sovrana determinazione de' 7 aprile di quest' anno, relativa al ricevimento delle dichiarazioni de' feriti negli ospedali militari.

M. 10 sett. 1836 — In caso d' imputazione di alcuno fuori del circondario nel quale ha domicilio, se ne renda consapevole il giudice del medesimo, dandogli riservatamente conoscenza di ogni mandato di arresto o di deposito che a carico di lui si fosse spedito, affin d' impedire che se ne allontani, e facilitare così i mezzi di assicurarlo alla giustizia.

VS. **Acque del Fizzo**, L. 30 nov. 1843 art. 1, 8 ss. 12 — **Amministrazione civile**, L. 12 dic. 1816 art. 283 a 297 — **Contenzioso de' dazii indiretti**, L. 20 dic. 1826 art. 8 ss. 14 — **Gendarmeria**, D. 19 nov. 1822; Ord. 30 ag. 1827 art. 86, 110 a 128; Istr. 26 dic. 1827 art. 10 s. 64 — **Guardaiagni**, Reg. 14 dic. 1841, art. 2, 18 — **Guardia urbana**, D. 24 nov. 1827 art. 12 *n. 4 e 6* — **Militari**, Ord. 26 gen. 1831 num. 132 s. — **Polizia**, Istr. 22 gen. 1817 art. 7 a 10, 14 e seguenti — **Riserve reali**, L. 3 ott. 1836 art. 19 a 30 — **Strade di ferro**, Cap. 19 giug. 1836 art. 20 — **Tratturi**, Reg. 8 ag. 1832 art. 3 a 8; e 7 mag. 1839 art. 9 s. 12.

10 e 11. — VS. **Acque del Fizzo**, L. 30 nov. 1843 art. 14 ss. — **Amministrazione civile**, L. 12 dic. 1816 art. 288 a 292 — **Contenzioso de' dazii indiretti**, L. 20 dic. 1826 art. 14 a 29 — **Gendarmeria**, Istr. 26 dic. 1827 art. 4 ss. 16 s. — **Guardaiagni**, Reg. 14 dic. 1841 art. 19 ss. — **Riserve reali**, L. 3 ott. 1836 art. 25 s.; e R. 4 ag. 1847.

il supplisce : salvo ciò che è stabilito negli articoli seguenti. *P*. 2. — *Pp*. 2. 12. 14 *ss*. 312. 399 — *O*. 44. 46. 94.

14. I guardiani urbani e rurali, le guardie forestali ed i guardacacce, e gli agenti de' dazî indiretti sono incaricati d'investigare i reati relativi alle rispettive amministrazioni. *Pp*. 9. 12 *s*.

Descriveranno con esattezza ne' loro processi verbali il tempo, il luogo e tutte le circostanze di ogni delitto o contravvenzione che scuoprono, ugualmente che le pruove che han potuto raccorre. *Pp*. 10 *s*. 16 *s*.

15. Gli agenti de' dazî indiretti si uniformeranno nella compilazione de' loro processi verbali alle regole fissate dalle leggi e da' regolamenti dell' amministrazione : e ne' casi ne' quali sia loro permesso, andranno rintracciando gli oggetti che formano la materia del reato, e gli sequestreranno.

I guardiani urbani e rurali, le guardie forestali ed i guarda cacce avranno le medesime facoltà. *Pp*. 10 *s*. 16 *s*.

16. Gli agenti de' dazî indiretti, le guardie urbane, rurali e forestali, ed i guardacacce non potranno introdursi nelle case, nelle officine, negli edifizî, ne' cortili adiacenti e ne' recinti, fuorchè in presenza o del commessario o ispettore di polizia ordinaria, o del regio giudice del circondario, o del suo supplente, o del sindaco, o di uno degli eletti; ed il processo verbale che dovrà esserne disteso, verrà segnato in ogni pagina e soscritto in fine da colui alla di cui presenza sarà stato formato. *P*. 233 — *Pp*. 61 *ss*. — *F*. 129.

17. I processi verbali delle guardie forestali e de' guardacacce, ugualmente che dei guardiani rurali, debbono da esso loro fra ventiquattr' ore esser confermati con giuramento innanzi al regio giudice di circondario, o innanzi a chi ne fa le veci sul luogo.

Il processo verbale originale rimane depositato nella cancelleria dell'ufiziale pubblico che ha ricevuto il giuramento; e copia legale vistata dal regio giudice, o da chi ne fa le veci sul luogo, sarà trasmessa dal guardiano urbano o rurale, dalla guardia forestale o dal guardacacce al superiore indicato dalle leggi dell' amministrazione.

I processi verbali dagli agenti de' dazî indiretti saranno confermati con giuramento nel tempo e nella forma stabilita dalle leggi dell' amministrazione. *Pp*. 10 *s*.

18. In ogni specie di reato la gendarmeria, i fucilieri reali ed i soldati delle compagnie de' capitani d' armi, ugualmente che gli ufiziali della polizia ordinaria, ne' casi permessi dalle leggi eserciteranno la polizia giudiziaria, limitata però alle prime sole nozioni ed a tutte le pruove che potrebbero alterarsi o disperdersi, se si attendesse l' ufizial competente. *Pp*. 9, 5.° 50 *ss*.

19. In ogni specie di reato, in caso di concorrenza tra più ufiziali di polizia giudiziaria, è sempre preferito quello che è di grado maggiore, e sopra ogni altro quello che è competente a giudicare il reato. *Pp*. 9. 12 *s*. 20 *ss*. 136 *s*.

20. In ogni caso di concorrenza de' giudici instruttori co' giudici di circondario o al-

---

14. — *R. 7 dic. 1819* — Sua Maestà ha conferito a' guardiani delle pesche riservate la facoltà di compilare il processo verbale sulle trasgressioni che loro riguardano. Inoltre ha ordinato che questo verbale debba essere nelle forme e negli effetti uniforme a quello che i guardaboschi debbono compilare per le trasgressioni forestali.

16. — VS. **Acque del Fizzo**, L. 30 nov. 1815 art. 10 — **Contenzioso de' dazii indiretti**, L. 20 dic. 1826 art. 91 s. 94 — **Gendarmeria**, Istr. 26 dic. 1827 art. 25 — **Guardia urbana**, Mm. 21 mag. 1834 e 18 giug. 1836 — **Riserve reali**. L. 3 ott. 1836 art. 20.

17. — *La chiusura di un verbale del guardaboschi in fatto di reato forestale, non è altro che la fine di esso verbale, cui si giunge in continuazione del suo principio: sicchè invano il guardaboschi appone a tale chiusura una data ad arbitrio, perchè la ratificazione del verbale con giuramento si trovi fatta nelle 24 ore e non oltre. — Ad un verbale del guardaboschi nullo per non essere stato ratificato fra le 24 ore, si può supplire con pruove estrinseche, ma mai con la dichiarazione in giudizio fatta dal guardaboschi medesimo.* 18 dic. 1834, Paciecco.

18. — VS. **Gendarmeria**, Istr. 26 dic. 1827 art. 19 *s*.

tro agente inferiore di polizia giudiziaria, i primi saranno sempre preferiti nella compilazione anche degli atti generici. *Pp* 54 *ss*.

I giudici instruttori eviteranno queste concorrenze, meno che non vi fossero indotti da urgenti motivi; e l' eviteranno soprattutto, se dovessero uscire dalla loro residenza. *Pp*. 21.

21. La giurisdizione di ogni ufiziale di polizia giudiziaria è limitata dal circuito della rispettiva giurisdizione territoriale, salva l' eccezione dell' articolo seguente. *P*. 6. 19 *s*. 22.

22. Sono anche competenti nella istruzione intorno a' misfatti e delitti, colle norme soprindicate, gli ufiziali di polizia giudiziaria del luogo ove l'imputato dimora, o dove possa essere rinvenuto.

Tosto che però avran costoro adempito a tutti gli atti necessarî perchè non si disperdano e non si alterino le pruove, rimetteranno i processi verbali da esso loro compilati, gli oggetti forse sorpresi ed i documenti acquistati, all'ufiziale di polizia giudiziaria del luogo del misfatto o delitto.

Se l' ufiziale è nella stessa provincia o valle, glieli trasmetteranno direttamente: se è fuori della provincia o valle, glieli trasmetteranno per mezzo del procurator generale. *Pp*. 10 *s*. 21. 54 *ss*. 259.

23. I procuratori generali presso le gran Corti criminali saranno assistiti da' loro segretarî o vicesegretarî in tutti gli atti di polizia giudiziaria che essi faranno. *Rg*. 736 *s*.

I giudici d' instruzione ed i giudici di circondario saranno assistiti da' loro cancellieri o cancellieri sostituiti, ed in mancanza di costoro da un commesso giurato. *O*. 168 *s*. — *Rg*. 776. 780. 857 *s*. 867 *ss*.

Per gli altri agenti inferiori di polizia giudiziaria si osserveranno ne' loro processi verbali le leggi delle rispettive amministrazioni ed i particolari regolamenti.

TITOLO II.

Parte prima della instruzione delle pruove. Atti da' quali comincia l' instruzione.

CAPITOLO I.

De' rapporti e delle denunzie.

24. Ogni autorità, ogni ufiziale pubblico, ogni professore di arte o mestiere, che nell' esercizio delle sue funzioni acquisti notizia di un reato, sarà tenuto di passarne immediatamente l' avviso all' ufiziale di polizia giudiziaria competente, e di trasmettergli tutti i processi verbali, gli atti ed i documenti relativi, qualora ve ne fossero. I trasgressori saran puniti, sulle requisizioni del ministero pubblico, con un' ammenda di tre a venti ducati, se si tratti di misfatto, dal presidente della gran Corte criminale: se si tratti di delitto, saran puniti dal giudice di circondario, inteso il ministero pubblico, con un' ammenda di uno a dieci ducati: salve sempre le pene maggiori ne' casi indicati dalle *leggi penali*. *P*. 144. 238. 269. 286. 347. 392 *ss*. — *Pp*. 13 *a* 23. 25 *ss*. 52 *s*.

---

22. — V. O. 16, *D. 16 nov. 1819 art. 2.*

24. — *M. 21 gen. 1845* — 1. Le contravvenzioni alle leggi sullo stato civile, per le quali, oltre la pena della multa, è anche stabilita la pena correzionale del carcere, saranno da' regî procuratori presso i tribunali ci-

25. Pe' medici, cerusici, e per ogni altro ufiziale di sanità, comprese le levatrici, saranno osservate le disposizioni dell' articolo 392 delle *leggi penali*. *Pp*. 24. 26 *s*. 32.

26. Chiunque si sarà trovato presente ad un attentato contro alla sicurezza pubblica, o contro alla vita o alle proprietà di un individuo, sarà tenuto di darne avviso all' ufiziale di polizia giudiziaria competente. *P*. 144. 238. 269 *s*. 286. 347. 392 *ss*. — *Pp*. 13 *a* 23 25. 27.

27. Ogni cittadino può denunziare a qualunque ufiziale di polizia giudiziaria un reato di cui abbia in qualunque modo conoscenza. *P*. 326 — *Pp*. 9. 25 *s*.

28. Niun rapporto o denunzia anonima può esser ricevuta, che nel caso di attuale flagranza, benchè di fatto transitorio, o nel caso di fatto permanente.

Ne' due casi anzidetti, verificata prima la flagranza o il fatto permanente, si può discendere all' istruzione ulteriore. *Pp*. 31. 41. 50. 63.

29. I rapporti e le denunzie dovranno presentarsi scritte all' ufiziale di polizia giudiziaria. L'ufiziale di polizia giudiziaria potrà chiedere dagli autori di essi tutti que' rischiaramenti che gli sembrano necessarî alla ricerca della verità.

I rapporti e le denunzie potranno ancora riceversi dall' ufiziale di polizia giudiziaria in forma di dichiarazione, se vengan fatte oralmente. *Pp*. 32. 41.

30. Le denunzie possono essere fatte e da' denunzianti e da' loro procuratori speciali.

La procura rimarrà sempre annessa alla denunzia. *C*. 1859 — *Pp*. 41.

31. I rapporti e le denunzie saranno soscritti in fine, e segnati in ogni foglio da chi li fa, e dall' ufiziale di polizia giudiziaria che gli riceve.

Un rapporto o una denunzia, benchè scritta sotto il nome di alcuno, se non è soscritta, o non abbia l' attestazione legale di un pubblico notaio, che l' autore del rapporto o della denunzia non sappia o non possa scrivere, non avrà corso che ne' casi indicati nell' articolo 28. *Pp*. 28. 41.

32. Gli ufiziali di sanità riceveranno un riscontro de' loro rapporti dagli ufiziali di polizia giudiziaria. *Pp*. 25.

Ogni altro autore di denunzia o rapporto può esigere un somigliante riscontro, quante volte lo desideri.

Non potrà darsi copia formale della denunzia, o del rapporto. *Pp*. 29.

---

vili denunziate alle autorità giudiziarie competenti a procedere per le contravvenzioni medesime. — 2. Contemporaneamente i magistrati medesimi daranno scienza a' regi procuratori generali presso le rispettive gran Corti criminali così della contravvenzione, che della denunzia già seguita. — 3. I regi procuratori generali prenderanno periodico conto dell'andamento de' correlativi giudizî, del di cui esito terranno onalogamente avvertito questo real Ministero. Ciò per altro non toglie nella specie a' regi procuratori civili l' esercizio di quella vigilanza, che per le leggi in vigore è affidata al loro pubblico ministero per la regolare spedizione di tali giudizî.

VS. **Amministrazione civile**, L. 12 dic. 1816 art. 16 e 295 — **Contabili**, M. 29 dic. 1847 — **Gendarmeria**, Istr. 26 dic. 1827 art. 5, 16 e 17. — **Militari**, Ord. 26 gen. 1831 num. 893 — **Notariato**, L. 23 nov. 1819 art. 104, *9.°* — **Opificio di Pietrarsa**, Reg. 24 mar. 1844 art. 4 — **Poste e procacci**, Reg. 27 ott. 1817 art. 10.

28. — VS. **Gendarmeria**, Istr. 26 dic. 1827 art. 15.

CAPITOLO II.

Delle querele.

33. Ogni persona che si crederà offesa da un reato, può farne la dichiarazione innanzi a qualunque ufiziale di polizia giudiziaria. Questi si uniformerà alle regole di competenza indicate negli articoli 13 a 23. Una tal dichiarazione chiamasi *querela*. *Pp.* 1 *ss.* 13 *a* 23. 34 *s.*

34. Possono far querela il marito per la moglie, l' ascendente pe' discendenti sotto la sua potestà, ed il tutore pe' minori sottoposti alla sua tutela. *C.* 288 *s.* 373—*Pp.* 36 *s.*

35. Ogni querelante può costituirsi *parte civile* tutte le volte che, avendo ricevuto danno dal reato, voglia chiederne l' indennizzamento. Può fare istanza per la sola punizione del reo e de' suoi complici, rinunziando a' danni ed interessi, o riserbandone ad altro tempo la domanda. La domanda espressa de' danni ed interessi include l' altra della punizione del reo. *Pp.* 1. 5. 33 *s.* 36. 38. 40. 42 *ss.* 49. 298. 340.

Può semplicemente rappotare il fatto, rimettendosi alla giustizia e rinunziando per la sua parte ad ogni dritto di farne istanza. Relativamente poi a' danni ed interessi, se si tratti di reato per lo quale l' azion penale è indipendente dall' istanza privata, può o rinunziarvi espressamente, o riserbarne ad altro tempo la domanda. *Pp.* 5. 39 *s.* 43 *s.*

---

33 e 34. — *M. 2 mag. 1840* — La querela che è nella dichiarazione dell' offesa ricevuta, può farsi dal minore offeso o dal tutore per lui a norma degli articoli 33 e 34 della leggi di procedura penale. — La istanza per la punizione del reo necessaria all' esercizio dell' azione penale e produttiva di effetti legali, non può farsi dal minore cui non è dato stare da se nè quasi contrattare in giudizio. Ricercasi all' uopo la persona cui è dato di assumerne il carico. Se tutore non vi è, o il tutore stesso è colpevole, sarà dato un tutore colle norme delle leggi civili. — Se il tutore non è sul luogo, ne sarà avvertito dall' ofiziale di polizia giudiziaria incaricato dalla istruzione. In questo caso le ore 24, entro la quali che chiedersi la punizione del colpevole, o rinunciarvisi uniformemente all' articolo 43 delle enunciate leggi di procedura penale, non corrono per lui che dopo di esser passati i giorni necessari per la sua intimazione e per la distanza dopo la intimazione. — La rinunzia alla istanza necessaria ad evitare l' azione del ministero pubblico, previene o dà termine ad una lite secondo che fatta la rinunzia nel principio o nel corso del giudizio.— È perciò equivalente ad una transazione, anche perchè non operativa la rinunzia se non accolta dall' imputato, e perchè accolta, porta, ai termini degli articoli 45 e 48 delle leggi di procedura penale, la perdita del dritto di ripetere dal querelante giudiziariamente le spese erogate. — In conseguenza delle cose esposte il tutore che può da se far istanza di punizione e domandare indennizzazione, come atti di amministrazione non relativi a' dritti sopra beni stabili, non ha facoltà di rinunziare alla istanza senza la deliberazione del Consiglio di famiglia omologata dal tribunale civile con atto di transazione, il quale la richiede in vigora degli articoli 390 e 1917 delle leggi civili.— A queste determinazioni applicabili sempre che si tratti d' istanza privata necessaria all' esercizio dell' azione penale, è uniforme la giurisprudenza della Corte Suprema di giustizia. V. P. 293, *D. 4 ott. 1851*.

VS. **Gendarmeria**, Istr. 26 dic. 1827 art. 13 a 17.

— *Il fittaiuolo indipendente dal padrone diretto può far querela pe' danni arrecati al fondo a lui locato.* 13 dic. 1830, Circello.

35. — *R. 30 mar. 1852* — L' articolo 17 delle leggi civili dispone che in qualunque materia, esclusa quella di commercio, lo straniero che sia attore, sarà tenuto a dare cauzione pel pagamento delle spese, de' danni ed interessi risultanti dalla lite, quando non possegga nel regno beni immobili sufficienti.— È nato il dubbio se la cauzione ordinata dallo enunciato articolo debba prestarsi dallo straniero nel solo caso cha agisca in giudizio civile, ovvero quando anche faccia da attore pe' danni ed interessi in giudizio penale.— Sua Maestà prendendo in considerazione la parola e lo spirito dell' articolo in esame, ha dichiarato che lo stesso comprenda indistintamente i giudizi civili ed i giudizi penali per quanto concerne gl' interessi civili delle parti offese.

VS. **Spese di giustizia**, D. 13 gen. 1817 art. 6, e note corrispondenti.

— *La zia dall'uccisa, che non abbia sofferto danno dalla uccisione, che non abbia mai*

36. Le donne ed i minori per l'autorizzazione necessaria alla domanda de' danni ed interessi si uniformeranno alle regole relative a tutte le altre azioni civili. *C.* 204. 311. 387—*Pp.* 35.

37. L'istanza perchè il pubblico ministero promuova ed eserciti l'azione penale, può esser fatta dalla persona offesa, o dal marito, ascendente o tutore, se la persona offesa sia una donna maritata, o viva sotto la patria potestà o sotto la tutela. *C.* 202. 288 *s.* 311. 373. 428—*Pp.* 38 *ss.* 43.

Può anche esser prodotta e rinnovata dall'erede, purchè l'azione penale non sia rivolta contra gli ascendenti o discendenti proprî dell'erede stesso, o contra i suoi congiunti fino al terzo grado. *C.* 658 *s.*

38. Ne' delitti e nelle contravvenzioni non può esercitarsi l'azion penale senza istanza della parte privata: salve le eccezioni dell'articolo seguente. *Pp.* 2. 35. 39 *s.*

39. L'azione penale sarà dal pubblico ministero esercitata senza bisogno d'istanza della parte privata, se i delitti o le contravvenzioni si commettano ne' sacri tempî, negli uditorî di giustizia in atto che si amministra giustizia, o ne' teatri nel tempo de' pubblici spettacoli:

se si commettano da un ufiziale pubblico, o ufiziale ministeriale, o esecutore di atti di giustizia, o da ogni altro impiegato nell'esercizio delle proprie funzioni; o si commettano contro alcuno di costoro anche nell'atto dell'esercizio delle loro funzioni: *P.* 174. 176 *s.* 233 *ss.*

se vengano a violare le leggi o i regolamenti forestali, o di caccia o di pesca:

se vengano a violare le leggi o i regolamenti di polizia per la prevenzione dei reati, de' pericoli e delle pubbliche calamità: *P.* 461.

se vi sia stato omicidio, qualunque possa essere la conseguenza del giudizio:

se vi sieno state ferite o percosse commesse con arme proprie: *P.* 148. 356. 359. 361.

se vi sieno stati furti, benchè modici, commessi nelle pubbliche piazze, ne' mercati, nelle fiere o ne' bagni; *P.* 412.

---

prodotto querela e che non abbia dritto a succedere alla defunta, non può essere ammessa a costituirsi parte civile in giudizio. 11 nov. 1835, Arace.

36. — *La donna già maritata, poi divenuta vedova per la uccisione del marito, non ha bisogno di alcuna autorizzazione per costituirsi parte civile nel giudizio di omicidio in persona del marito.* 26 feb. 1851, Rea.

37. — V. Pp. 33 e 34, *M. 2 mag. 1840.*

38. — *R. 7 feb. 1820* — Sua Maestà spiegando gli articoli 38, 40 e 47 delle leggi di procedura penale circa gli effetti della istanza privata, ha dichiarato, che nel caso di reato commesso da più individui, l'istanza fatta dall'offeso per la punizione di uno de' colpevoli apra il giudizio anche a carico degli altri; e che la rinunzia all'istanza per uno di essi produca il suo effetto anche a favore degli altri.

V. P. 2, *R. 9 lug. 1839.*

— *Il reato di subornazione de' testimoni in causa propria correzionale, non è altrimenti che un delitto perseguibile correzionalmente, e pel quale è necessaria la istanza privata.* 16 nov. 1836, Velardo.

La eccezione della mancanza d'istanza per la punizione ne' reati correzionali, non può opporsi dopo il giudizio. 18 gen. 1839, Cocozzelli ed altri.

La mancanza della domanda di punizione in una querela per delitto, è una eccezione da proporsi nel termine dell' art. 366 della proc. pen., cioè all' apertura della pubblica discussione. Nè questo precetto di legge deve meno osservarsi perchè l'imputato sia contumace; nè si può nel tempo istesso allontanare il suo mandatorio, e far plauso alla eccezione che egli proponeva sotto lo specioso pretesto che sia di ordine pubblico. — La domanda di punizione non è necessario che si faccia in termini espressi e sacramentali: basta che la intenzione del querelante risulti chiara da tutto il contesto dell'atto, come se dopo di aver esposto il fatto, il querelante dicesse: per cui si vede nel dovere di ricorrere alla giustizia, e proporre formale querela contro esso per tale suo delittuoso procedere, riserbandosi a tempo debito di costituirsi parte civile, *senza che vi fosse d'uopo di altro atto posteriore. Il che è vero molto più se con effetto vi sia stata costituzione di parte civile.* 20 nov. 1854, Leuzzi.

se l'imputato sia stato condannato altra volta per misfatto o delitto; o due volte per misfatto o delitto abbia goduto gli effetti della rinunzia all'istanza privata: *P.* 86 *s.* — *Pp.* 43 *ss.*

se il reato non offenda alcun individuo in particolare, ma l'ordine pubblico in generale, come sarebbe l'*asportazione* delle armi vietate, l'evasione dalle prigioni, la vagabondità, l'improba mendicità, l'usurpazione di titoli e funzioni pubbliche, e casi simili. *C.* 7 — *P.* 148. 164 *s.* 253. 300 *ss.* — *E.* 582.

40. Senza istanza della parte privata non si apre adito all'azione penale ne' reati di stupro, di ratto, di adulterio o di altro violento attentato al pudore. *P.* 326. 333 *ss.* — *Pp.* 38 *ss.*

Quando però alcuno di questi reati sia accompagnato da altro misfatto, o sia commesso con riunione armata, l'esercizio dell'azione penale è indipendente dall'istanza privata. *P.* 1 *s.* 147. 154.

---

39. — *R. 19 feb. 1820* — L'articolo 39 delle leggi di procedura penale autorizza il pubblico Ministero ad esercitare di ufficio, senza il concorso dell'istanza della parte privata, l'azione penale contro quell'imputato di delitto o contravvenzione che per due volte abbia goduto gli effetti della rinunzia all'istanza privata. — Sull'applicazione di queste disposizioni Sua Maestà ha risoluto, che l'imputato il quale ha goduto per due volte del beneficio del citato articolo, sia che questo godimento abbia avuto luogo dopo le attuali leggi di procedura penale, sia che abbia avuto luogo prima di esse, e sia qualunque l'epoca de' reati, non può giammai goderne per la terza volta.

R. 9 sett. 1845 — L'articolo 445 delle leggi penali sanziona la prigionia per guasto, danno, e deterioramento qualunque negli altrui beni mobili od immobili volontariamente commesso con alcuno de' mezzi o modi nell'articolo stesso determinati. — Individui combinati in talune provincie nella esecuzione di questa specie di delitti sogliono con la loro unione imporne ai danneggiati, che presi da timore si astengono di adire per la punizione l'autorità competente, e dar così freno alla frequenza de' delitti enunciati. — Si è dubitato se ne'delitti de' quali è parola, competa al Ministero pubblico l'esercizio dell'azione penale senza bisogno d'istanza della parte privata. — L'articolo 39 delle leggi di procedura ne' giudizi penali che vuole il procedimento di officio ne' delitti, la punizione dei quali è di pubblico interesse, comprende nella sue disposizioni « i delitti e le contravvenzioni « che vengono a violar le leggi ed i regolamenti « di polizia per la prevenzione de' reati, de' pe« ricoli e delle pubbliche calamità ». Questi reati formano oggetto di *polizia amministrativa*, di cui è parte la polizia rurale che si propone la salubrità, la sicurezza e la custodia delle campagne, degli animali, degli strumenti e prodotti di esse. A compierne lo scopo la legge de' 12 dicembre 1816 ordina cogli articoli 277 a 297 la formazione e pubblicazione de' regolamenti locali di polizia urbana e rurale. — Rassegnato a S. M. l'affare, la Maestà Sua, letto il parere della Consulta Generale del Regno, ha ordinato che de' regolamenti di polizia rurale da discutersi e pubblicarsi giusta il Cap. IV Tit. IX della legge del 12 dicembre 1816 facciano speciale oggetto la repressione e punizione del disordine di cbe si è reclamato efficace riparo; mettendo debito a' guardiani rurali di vigilare e denunciarlo alle autorità competenti, ed al Ministero pubblico in ispecie.—Inoltre Sua Maestà ha Sovranamente dichiarato che finchè quei regolamenti non si facciano, o poi che fatti, debba il Ministero pubblico pel principio ond'è informato tutto l'articolo 39 delle leggi di procedura penale e per le speciali disposizioni in esso sopra ricordate, esercitar di officio l'azione penale senza bisogno di privata istanza, per la repressione e punizione della colpevole riunione di ebe si tratta, e de' delitti con quel rao mezzo commessi.

V. P. 187, *D. 6 giug. 1842*; e 206, *R. 12 apr. 1841*.

VS. **Duello**, L. 21 lug. 1838 art. 12 — **Matrimonii clandestini**, D. 25 sett. 1828 art. 3 — **Presidio**, Sp. 29 mag. 1826 art. 14 — **Relegazione**, Reg. 22 nov. 1825 art. 49 e 50.

40. — *R. 22 nov. 1819* — A norma dell'articolo 40 delle leggi di procedura penale non si procede di uffizio ne' reati di stupro, di ratto, di adulterio, o di altro violento attentato al pudore, tranne il caso in cui alcuno di questi reati sia accompagnato da altro misfatto, o sia commesso con riunione armata. — Sua Maestà ha dichiarato, che i detti attentati debbono riputarsi commessi con riunioni armate, allorchè vi concorra la violenza pubblica a tenore dell'articolo 147 delle leggi penali.

V. Pp. 38, *R. 7 feb. 1820*.

VS. **Relegazione**, Reg. 22 nov. 1825 art. 49 e 50.

— *La riunione di due persone armate che vicendevolmente si aiutano nello stupro, non costituisce la violenza pubblica; e quindi se la*

41. Gli articoli 28, 29, 30 e 31 relativi a' rapporti ed alle denunzie sono comuni alle querele.

42. I querelanti non saranno riputati parti civili, se non quando lo dichiarino formalmente, sia nella querela stessa, sia per atto susseguente fino all' apertura della *pubblica discussione*. *Pp*. 3 *ss*. 35.

43 Ne' reati ne' quali l'azione penale non può esercitarsi senza istanza privata, il querelante dee fra le ventiquattr' ore dall' atto della querela o dimandare la punizione dei colpevoli, o rinunziarvi. *Pp*. 2. 33. 38 *s*. 37. 44 *s*. 47 *s*.

Debbe essere avvertito di questo dritto dall' ufiziale di polizia giudiziaria, cui presenta la querela: e se dopo l' avvertimento non fa la dichiarazione nel termine prescritto, il suo silenzio equivale ad una formale rinunzia.

44 Chi rinunzia a' danni ed interessi, o alla punizion de' colpevoli, non può più rinnovarne l' istanza. *Pp*. 45 *ss*.

45. La rinunzia a' danni ed interessi può farsi in qualunque parte del giudizio.

Dopo la rinunzia il querelante perde ogni dritto di ripetere giudiziariamente, sia dal tesoro pubblico, sia dall' imputato, le spese erogate. *Pp*. 44. 46.

46. Se l' intervento della parte civile ha cagionato danni ed interessi all' imputato, la sua desistenza non toglie all' imputato il dritto di ripeterli, quando ne abbia il dritto. *C*. 1336 — *Pp*. 48.

47 Ne' giudizi di polizia la rinunzia all' istanza per la punizione dell' incolpato debbe essere presentata prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile: ne' giudizi correzionali, prima che la sentenza passi in giudicato, o che la gran Corte criminale interponga sull' appello la sua decisione: ne' giudizi criminali, prima che si chiuda il termine delle ventiquattr' ore per la esibizione delle note de' testimoni da ascoltarsi nella *pubblica discussione*. *Pp*. 48. 195. 374. 380. 383 *s*. 388. 418 *ss*. 423.

Dopo questi termini la rinunzia all' istanza non arresta l' azione penale.

---

parte offesa rinuncia ad ogni istanza, manca di dritto l' esercizio dell'azione pubblica. 23 feb. 1820, Pullano e Camino.

42. — *È legale la costituzione di parte civile fatta nella pubblica discussione, dopo la lettura della istanza che anima il procedimento, e dopo che il principale offeso ha ripetuta la sua dichiarazione; massimamente se tutto procede senza opposizione dell' accusato.* 10 giug. 1833, D'Errico.

La omissione nella querela di chiedere la punizione del colpevole non impedisce al querelante di costituirsi parte civile nel corso del giudizio, poichè questo è un dritto che si può esercitare indipendentemente dalla istanza privata di punizione, e non vi si rinunzia che espressamente. 23 ap. 1836, Marino.

43. — V. P. 2, *R. 9 lug. 1839* — Pp. 33 e 34, *M. 2 mag. 1840.*

VS. **Spese di giustizia,** D. 13 gen. 1817 art. 6; e particolarmente il D. 17 mag. 1830 art. 5 in *nota*.

44. — V. P. 2, *R. 9 lug. 1839.*

— *Rinunciato che abbia una volta la parte civile all'istanza privata, non può più presenziare con tal qualità nel giudizio continuato dal pubblico Ministero. Imperocchè se la rinunzia non è di ostacolo all' azione pubblica, è operativa nondimeno quanto all'interesse privato per la indennizzazione, o la restituzione.* 21 lug. 1836, Infante e Strommillo.

45 e 46. — V. P. 2, *R. 9 lug. 1839*

47. — *M 16 lug. 1825* — La rinunzia all'istanza dà luogo all'azione di ricupero delle spese di giustizia, e non alla riscossione delle ammende.

V. P. 2, *R. 9 lug. 1839* — Pp. 33 e 34, *M 2 mag. 1840*; e 38, *R. 7 feb. 1820.*

VS. **Spese di giustizia,** D. 13 gen. 1817 art. 6; e particolarmente i Dd. 17 mag. 1830 art. 6, e 7 lug. 1833 in nota.

— *Trattandosi di stupro in persona di una minore, la rinunzia all' istanza di punizione della madre e tutrice della medesima, per rendersi efficace a pro del colpevole, bisogna che sia circondata da' solenni voluti dalle leggi civili.* 5 nov. 1832, Mazzioni.

La rinunzia del querelante alla istanza di punizione opera l' abolizione dell' azione penale ne' reati dedotti come misfatti nelle gran Corti criminali, e quindi puniti per circostanze scusanti con pene correzionali. 26 giug. 1835, Di Benedetto.

Quando si procede in giudizio criminale per due reati connessi, cioè per omicidio e percosse, la rinunzia all' instanza privata per le percosse, se avviene che la Corte dica non constare dell'omicidio, non può essere o-

48. Se l'imputato non vuole accettare gli effetti della rinunzia all'istanza, può far proseguire nelle forme ordinarie la causa, perchè si decida indipendentemente dalla rinunzia o desistenza della parte privata, notificandone il querelante. *Pp.* 43. 45. 48.

49. Il querelante che si costituisce parte civile, se non è domiciliato nella residenza della gran Corte o del giudice competente a pronunziare sul reato, sarà obbligato di eleggervi domicilio nell'atto stesso della dichiarazione, o con atto formato nella cancelleria.

Mancando siffatta elezione, non può il querelante opporre il difetto d'intimazione contro quegli atti che, a' termini della legge, avrebbero dovuto essergli notificati. *C.* 116—*Pp.* 35. 349.

CAPITOLO III.

Della flagranza.

50. È colto nella *flagranza* chiunque sia sorpreso o in atto che sta commettendo il reato, o quando vien perseguitato dal pubblico clamore, o quando in tempo e luogo vicino al reato sia sorpreso cogli effetti, colle armi o cogl'istrumenti che facciano presumere esserne egli l'autore o il complice. *Pp.* 51 *ss.*

51. Quando l'ufiziale di polizia giudiziaria competente, nell'atto che sta esercitando le funzioni della sua carica, sorprenda l'incolpato in uno de'tre casi indicati nell'articolo precedente, allora l'atto della flagranza sarà il principio del procedimento. *Pp.* 51. 101 *ss.*

In questo caso egli farà il processo verbale necessario a stabilire la pruova generica; si assicurerà di tutti i documenti, effetti, armi o istrumenti relativi al reato; e verificherà lo stato de' luoghi: il tutto in continuazione. *P.* 44 — *Pp.* 54 *ss.* 60 *ss.*

Se qualche atto non possa adempirsi in continuazione degli altri, se ne farà menzione nella chiusura del processo verbale.

52. Qualunque ufiziale pubblico che colga l'incolpato nella flagranza, ne darà subito avviso all'ufiziale di polizia giudiziaria competente, ed intanto sino alla di lui venuta ne farà le veci.

Come giungerà l'ufiziale competente di polizia giudiziaria, questi proseguirà gli atti dal punto in cui li troverà fatti, se pure non creda convenevole di rettificargli. *Pp.* 9. 24 *ss.* 51. 58 *s.* 76.

53. Anche fuori de' casi di flagranza, se un ufiziale di polizia giudiziaria scuopra armi, documenti, orme, vestigi, e generalmente oggetti relativi a reato; se nell'investigare un reato, venga a scoprirne un altro da'fatti permanenti che osserva; si assicurerà legalmente degli oggetti anzidetti, verificherà le orme e le vestigia, certificherà il modo come ne è venuto in cognizione, e procederà agli altri atti di sua competenza. *Pp.* 9. 51 *ss.* 54 *ss.* 58 *ss.* 60 *ss.* 76.

---

perativa, qualora siasi ottenuta dopo pronunziata la pena; ma dovea presentarsi prima che si fosse chiuso il termine delle 24 ore per la esibizione della nota de' testimoni, come è prescritto nell'articolo 47 della procedura penale. 23 gen. 1846, Intrieri.

La legge non prescrive veruna formola solenne per manifestarsi la rinunzia all'istanza di punizione: basta che la volontà di rinunziarvi sia espressa, in qualunque modo ciò avvenga, e senza condizione. 5 dic. 1853, Carvallo.

Se un' azione punibile qualificata misfatto si risolve in delitto nella pubblica discussione, e la parte offesa rinunzia all'istanza di punizione, non può dirsi che questa rinunzia non sia operativa, perchè non fatta nelle ore 24, giusta l'articolo 47 della procedura penale. — Quanto poi al pagamento delle spese, neppure pel mancato pagamento di esse può dichiararsi non operativa la rinunzia, se prima non siasene fatta la liquidazione, e l'accusato non sia stato messo in mora di adempirvi. 5 apr. 1854, Russo.

TITOLO III.

Seconda parte della instruzione delle pruove.

CAPITOLO I.

Della pruova generica e di fatto permanente.

SEZIONE I.

Dell'ingenere.

54. L'*ingenere* è diretto a stabilire la pruova della esistenza del reato: per esempio, se effettivamente sia avvenuto un omicidio, una falsità, un furto ec. ec. *Pp*. 55 *s*.

55. Quante volte nel riceversi la notizia giudiziale di un reato, esista tuttavia il sogetto materiale su cui questo è commesso, se ne disegnerà lo stato, se ne descriveranno ad uno ad uno i caratteri, s' indicherà l'istrumento, ed il modo come un tale istrumento abbia potuto produrre l'effetto.

L' *ingenere* in questo caso chimasi *principale*. *Pp*. 54. 56 *s*. 64 *ss*. — *St*. 141. 151.

56. Se il soggetto materiale su cui si è commesso il reato, non più esista, o per qualunque causa non possa essere sotto gli occhi dell' ufiziale di polizia giudiziaria: se la natura del reato sia tale che non possa lasciare di se tracce permanenti: se queste tracce sieno state in qualunque guisa distrutte: in questi casi l' ufiziale di polizia giudiziaria descriverà lo stato attuale della cosa, e procurerà di verificare lo stato in cui essa era prima che fosse divenuta il soggetto del reato.

Quando però le tracce ne sono state distrutte, allora procurerà di rischiarare anche il modo e la cagione per la quale queste si son sottratte alla sua ispezione; e raccorrà tutte le pruove che sieno atte a dimostrare che il reato sia stato effettivamente commesso.

Così, per esempio, per gli omicidî di cui non si abbia il cadavere dell' ucciso,

---

55. — *R. 19 ap. 1820* — Per interesse della giustizia è talora necessario che si proceda nelle Chiese alla disumazione de' cadaveri. — A conciliare in questo caso il bene della giustizia e la venerazione dovuta a' sacri tempi, Sua Maestà ha ordinato, che le autorità giudiziarie, prima di far eseguire l' indicata disumazione, debbano chiederne il permesso al Vescovo o al suo Vicario generale, se la Chiesa in cui il cadavere è inumato è sita nella loro residenza; e che essendo sita in altri luoghi, la richiesta debba farsi al rispettivo Vicario foraneo, ed in sua mancanza alla persona ecclesiastica più degna: che dopo questa domanda le autorità giudiziarie, senz' attendere altro, possono procedere agli atti di loro giurisdizione. Inoltre la Maestà S. ha ordinato, che tale misura debba aver luogo sino alla costruzione de' camposanti, dopo la quale non vi sarà bisogno di permesso per la indicata disumazione de' cadaveri.

R. 16 ag. 1847 — 13. Qualora sia evidente di essere le morti repentine avvenute per cagion naturale e non si elevi alcun sospetto di reato, non si procederà alla sezione del cadavere e ad altri atti istruttori: nel caso opposto, ove il cadavere non si trovi nel capoluogo, la sezione si eseguirà da' periti locali, se vi siano, e non esistano giusti motivi ad escluderli: in tale ipotesi si farà trasportare il cadavere sul capoluogo, purchè non concorrano tali circostanze da rendere indispensabile l'accesso del giudice. Ne' detti casi di morte repentina dovrà redigersi ed inviarsi tra 24 ore al procurator generale un processo verbale contenente le ragioni che han determinato il giudice tanto a procedere ad istruzione, che ad astenersene.

VS. **Camposanti** — **Gendarmeria**, Istr. 27 dic. 1827 art. 39 a 42.

si verificherà la esistenza precedente della persona uccisa; si designerà il tempo da che non se ne sia avuta più notizia; il modo come il cadavere sia stato ridotto in cenere, gettato in mare o in altra maniera fatto scomparire; e generalmente si procurerà di raccogliere tutte quelle pruove che si potranno avere per supplirsi a quella dell'esistenza attuale del cadavere.

Ne' fatti transitorî, come per esempio ne' furti, si verificherà che prima del reato la cosa involata esisteva, e che dall' epoca del reato essa sia mancata; e si riuniranno tutte le pruove che si potranno raccorre del modo con cui essa sia stata sottratta.

Questa specie d'*ingenere* chiamasi *suppletorio*. *Pp*. 54 *s*. 57. 64 *ss*. — *St*. 147 *ss*.

57. Se una parte soltanto della esistenza del soggetto materiale su cui è stato commesso il reato, può essere provata dal fatto permanente, questa parte sarà verificata come un *ingenere principale*; il rimanente come un *ingenere suppletorio*.

Così, per esempio, nel furto con effrazione e nel furto di strada pubblica, la effrazione e la strada pubblica saran riconosciute come fatti permanenti; il furto come fatto transitorio.

In un omicidio in cui il cadavere della persona uccisa sia stato prematuramente sepolto, lo stato delle sue reliquie è un fatto permanente; il resto è materia d'*ingenere* suppletorio. *Pp*. 55 *s*.

58. L'*ingenere* ne' misfatti e delitti appartiene al giudice d' istruzione, al giudice di circondario, o a chi ne fa le veci. *Pp*. 13. 20. 22 *s*. 54.

Può anche la gran Corte criminale assodare essa stessa in quel numero di giudici che creda convenevole, tutta o parte della pruova generica: può anche il presidente di accordo col ministero pubblico delegarla ad un solo de' giudici della stessa gran Corte.

Ne' delitti forestali o relativi a caccia, pesca o contrabbando, l'*ingenere* può essere assodato dagli agenti delle rispettive amministrazioni. *Pp*. 9, 2.° e 3.° 14.

59. Se l'*ingenere* fosse assodato da altri ufiziali di polizia giudiziaria, che da quelli indicati nell' articolo precedente, quante volte o in tutto o in parte possa essere ripetito, lo sarà dagli ufiziali di polizia giudiziaria indicati in detto articolo.

Se non possa esser ripetito, gli ufiziali nominati nell' articolo precedente esamineranno di nuovo i testimoni ed i periti impiegati; e potranno, se lo credano convenevole, chiamare altri periti, per dar giudizio su' fatti che formano il soggetto dell' atto. *Pp*. 52 *s*. 76.

SEZIONE II.

De' reperti.

60. L'atto legale con cui l' ufiziale di polizia giudiziaria sorprende o si assicura di ciò che sia stato il soggetto materiale di un reato, o che ne indichi la esistenza o ne mostri le reliquie, o che ne sia stato l' istrumento, il mezzo o il prodotto, o che serva alla pruova così del corpo del reato, come dell' autore del medesimo, o della innocenza o scusa dell' imputato, chiamasi *reperto*.

Ogni carta, ogni oggetto materiale che dà notizia, spiegazione o argomento

---

56. — *M. 20 nov. 1849* — Se in causa di furto non vi sia chi deponga la esistenza e la mancanza delle cose involate, potranno sentirsi per lo stabilimento dell' ingenere suppletorio i testimoni, che oltre l' immediato con questo, la buona vita e fama del dirubato, depongano che questi poteva avere le cose involate. Appartiene al giudice il valutare queste dichiarazioni col suo criterio morale. Secondo la parola e lo spirito dell' indicato articolo 69 (*della procedura penale*) i testimoni esaminati sopra una circostanza dell' ingenere suppletorio, potranno essere intesi ancora sulle altre circostanze.

del reato, o della reità o innocenza dell'imputato, chiamasi *documento*. *P.* 44 — *Pp.* 56. 61 *s.* 64 *ss.* 567 *ss.*

61. L'uficiale di polizia giudiziaria, quando legalmente sta procedendo per un misfatto o delitto, può trasferirsi anche di ufizio nel domicilio dell'imputato, per farvi la perquisizione delle carte, degli effetti, e generalmente di tutti gli oggetti che crede necessarî alla manifestazione della verità. Può anche far perquisizione nelle altrui case, quando abbia raccolto indizî che quivi si trovi alcuno degl'indicati oggetti: sempre però secondo il prescritto nell'articolo 16 per gli uficiali di polizia giudiziaria quivi indicati, e secondo le regole delle visite domiciliari. *Pp.* 16. 72 *ss.*

62. Se un capo di casa richiegga un uficiale di polizia giudiziaria, perchè si porti in essa onde assicurarsi di un misfatto o delitto, o delle pruove del medesimo, l'uficiale di polizia giudiziaria vi accorrerà, e procederà colle forme medesime. *Pp.* 61.

63. In niun altro caso, fuorchè negl'indicati ne' due articoli precedenti e negli articoli 16, 28 e 41, può l'uficiale di polizia giudiziaria far perquisizione di carte, effetti o oggetti qualunque nella casa di un cittadino. *P.* 223 — *Pp.* 61 *s.*

CAPITOLO II.

Regole comuni all' ingenere ed a' reperti.

64. Nella pruova generica ed in ogni specie di reperto l'uficiale di polizia giudiziaria condurrà seco, o chiamerà sul luogo due o più periti di ciascun'arte o mestiere atti a riconoscer le tracce lasciate dal reato, e lo stato ed i caratteri del fatto permanente; quali verisimilmente abbian potuto essere i mezzi materiali con cui il reato sia stato commesso; quali effetti abbia questo prodotti; quali altri possa in seguito produrne, e la loro probabile durata. *Pp.* 55 *ss.* 69. 71 — *St.* 144.

---

60. — *M. 18 dic. 1859* — Le carte originali su cui in affari penali è fondata la causa, soprattutto quando faccian esse oggetto di perizia, come le scritture attaccate di falso, verranno custodite in un volume separato dagli altri atti della processura. In luogo di tali carte si porranno nella processura le copie delle medesime, collazionate e vidimate dall'autorità che nella istruzione delle pruove le avrà ricevute. Sarà questo adempimento a cura del presidente, o del ministero pubblico presso la gran Corte criminale, ove le carte di che trattasi vengano nella stessa prodotte. Anche quando l'invio delle processure facciasi alla Corte suprema di giustizia, non si spedirà con esse il volume delle carte originali che rimarrà sempre sotto la cura particolare, e la risponsabilità del cancelliere. Ove però si tratti di registri, di protocolli, o di processure intere attaccate di falso, o per altro oggetto presentate in cancelleria, l'atto d'invio dovrà particolarizzarlo, indicandone con precisione non solo i fogli e le parole per esteso de' primi versi del primo foglio, e degli ultimi dell'ultimo foglio, ma ancora lo stato, cifrandosi pagina per pagina dal presidente e dal giudice commessario della causa, e dal procuratore generale del Re.

VS. **Gendarmeria**, Istr. 26 dic. 1827 art. 24 — **Spedizione di carte**, M. 26 sett. 1849.

— *Se in giudizio di asportazione di arma vietata, la identità dell'arme, confessata dall'imputato e raccolta dal labbro di più testimoni, costituisce un fatto non controverso, il difetto di legale assicurazione, mediante atto di reperto e suggellazione, della identità dell'arme sorpresa, non mena a conseguenze per la definizione del reato.* 8 ap. 1850, Alleva.

64. — *M. 29 mag. 1824* — I casi dell'intervento simultaneo de' periti e de' testimoni per gl'ingeneri vengono indicati dal bisogno dei fatti e delle circostanze da verificarsi. — La verifica di tali fatti, e di tali circostanze esige talvolta la perizia di facoltà o di arte; richiede talora la semplice osservazione ordinaria di persona dotata di retti sensi. — Quando nell'ingenere medesimo concorrono fatti di perizia e fatti ordinari, allora è il caso in cui fa d'uopo adoperare periti e testimoni simultaneamente.

R. 26 mag. 1832 — Gli agenti comunali, i capi di amministrazione, i regi giudici e le Corti non possono avvalersi di persona qualunque dell'arte salutare, se non sia munita di carta auto-

65. Ne' reperti delle armi e di tutto ciò che sembrerà di aver servito al reato, o di essere stato destinato per eseguirlo, ugualmente che di tutto ciò che apparisca esserne stato il prodotto, e finalmente delle carte e di ogni altro documento che potrà servire allo scoprimento della verità, l' ufiziale di polizia giudiziaria con-

rizzante, dovendo esprimere ne' verbali la natura e l'epoca della rispettiva carta.

R. 10 ag. 1833 — **10.** Elasso questo termine (*un anno*), chiunque eserciterà l'agrimensura, o l'architettura, senza la corrispondente redola o laurea, sarà soggetto alle leggi generali in vigore contro di chi eserciti facoltà, in cui non è autorizzato. In pari tempo rimane espressamente vietato a qualsivoglia autorità amministrativa e giudiziaria di valersi, dopo l'indicato termine, di siffatti abusivi esercenti, dovendosi, a scanzo di nullità, indicare negli atti di giuramento e di perizia la cedola o laurea, di cui l'agrimensore o architetto deve essere munito.

D. 8 dic. 1833 — **1.** Negli atti di giuramento e ne' rapporti de' periti agrimensori, architetti o ingegneri dovrà farsi menzione della cedola o laurea che loro trovasi conceduta giusta i regolamenti in vigore. — La omissione di questa menzione sarà punita con una multa di ducati sei. — **2.** La disposizione del precedente articolo comincerà ad aver vigore dal primo maggio 1834 in poi; fino e qual tempo coloro i quali fossero sprovveduti di cedola o di laurea, potranno provvedersene a norma delle disposizioni vigenti.

R. 12 feb. 1837 — Sua Maestà ha ordinato che gli ufiziali de' reali corpi del genio, sia di terra o di mare, e gl' ingegneri del reale officio topografico, sieno nominati nelle perizie ogni qualvolta ne' correlativi giudizi vi sia interesse pe' rami di Guerra e Marina.

R. 31 ott. 1840 — Niuna autorità del regno potrà ammettere verbale o dichiarazione di un esperto di campagna che non sia cedolato, dovendosi citare ne' relativi atti la data della spedizione della cedola.

R. 16 ag. 1847 — **1.** Per la qualificazione del luogo negli abigeati non è permesso lo accesso de' giudici, de' cancellieri, de' periti e de' testimoni, potendo lo istruttore ne' casi ove vi sia fondato dubbio udire de' testimoni, o incaricare di questa verificazione il supplente giudiziario del comune nel quale si dice avvenuto il reato; ed anche, dove lo creda, domandare de' chiarimenti all'autorità municipale. — **2.** La stessa regola è applicabile a'furti di strada pubblica.— **3.** Non farsi perizie sul valore degli oggetti derubati quando la natura di essi ne fa indubitatamente riconoscere il valore tanto pe' furti semplici, che pe'qualificati. — **4.** Prescriversi che con due soli periti di arti meccaniche o liberali, e due soli cerusici, ed in unica volta fosse assodato l'ingenere nella istruzione de' processi, salvo i casi di dimostrata necessità per un maggior numero di periti, o per la ripetizione delle perizie. I motivi della necessità debbono essere consegnati in un processo verbale.

R. 24 ap. 1850 — Essendovi necessità di entrare in monistero di clausura per qualche misfatto ivi commesso, vi ha bisogno del permesso dell' Ordinario diocesano, o del superiore regolare, se il monistero dal medesimo dipende.

M. 31 ag. 1850 — Non può pretendersi la menzione della cedola da' falegnami, muratori, coloni, o pittori.

R. 6 ott. 1851 — Ho sommesso a Sua Maestà la deliberazione del Consiglio di pubblica istruzione concernente gli sconci che provvengono dall'essere i componenti di esso chiamati come periti dalle autorità giudiziarie. — Ed in vero il real decreto de' 28 gennaio 1849 che istituiva quel Consiglio generale, affidavagli larghi poteri lo ordine a sottomettere avvisi a questo real Ministero di Stato (*della Pubblica Istruzione*), perchè la istruzione, ramo rilevantissimo della pubblica amministrazione, sempreppiù migliorasse. Si che fortemente ne scapiterebbe la dignità di quel Collegio, se i membri di esso potessero essere investiti di tal comune incarico. Ma oltre a ciò potrebba eziandio derivarne collisione, imperocchè non essendo obbligato il giudice penale a seguire l'avviso del perito, potrebbe rigettarlo; ed intanto avvenire che il Collegio avesse già deliberato sopra quella materia in sensi diversi.— Per siffatte precipue ragioni la Maestà Sua si è degnata di approvare che i componenti del Consiglio generale di pubblica istruzione non potessero essere chiamati come periti dalle autorità giudiziarie.

V. Pp. 434, *R. 11 nov. 1818 e seguenti.*

VS. **Contenzioso de' dazii indiretti**, L. 20 dic. 1826 art. 57, e R. 4 sett. 1841 in nota.

— *Non è nullo un ingenere in causa di omicidio perchè, domandandolo la necessità, un salassatore sia stato adoperato come perito. — I periti debbono eseguire gli esperimenti ed i processi scientifici che la loro arte ed il loro mestiere suggerisce: ma che la omissione meni alla nullità di quello ancora che è stato possibile di eseguire, ciò non è nella legge.* 8 lug. 1853, Bubici.

Le regole dalla legge imposte all' istruttore per assodare una circostanza di fatto, non privano la Gran Corte del potere di convincersi della circostanza istessa su qualunque elemento, purchè discusso. 14 dic. 1854, La Vozza.

durrà seco ugualmente, o chiamerà nel luogo due o più periti dell' arte o rispettivo mestiere, per riconoscere le qualità, lo stato e l' uso dell' oggetto su cui cade il reperto. P. 55. 60 s. 69. 71.

66. Sugli oggetti del reperto i periti faranno tutte le osservazioni e gli sperimenti che la loro arte o il loro mestiere suggerisce, e faranno sì le une, che gli altri alla presenza dell' ufiziale di polizia giudiziaria; e gl' indicheranno i fatti da cui desumono quelle loro osservazioni, e daranno in sua presenza il giudizio richiesto ne' due articoli precedenti. P. 194 — Pp. 64 s. 67 s. 70.

67. Se il giudizio de' periti, quando sieno due, non è concorde, l' ufiziale di polizia giudiziaria ne chiamerà sul luogo uno o più altri, in modo però che tutti formino un numero dispari; farà rinnovare in loro presenza le operazioni già fatte, o se queste non possano ripetersi, le farà loro indicare da' primi periti; e dopo i rischiaramenti scambievoli riceverà il giudizio di tutti. Pp. 66. 69.

68. Se un perito non voglia dare, o dica di non poter dare il suo giudizio sul luogo, in perizie che esigono esperienze chimiche o altri processi scientifici, se ne farà espressa menzione nel processo verbale, e gli si accorderà un termine non maggiore di tre giorni per fare la sua dichiarazione o il suo rapporto. Pp. 66.

69. Ogni circostanza d' *ingenere principale* debbe essere verificata per lo meno da due periti: può essere anche verificata da due testimoni, se la loro osservazione basti a scoprire e dimostrare il fatto permanente che si vuole assicurare. Pp. 55.

Ogni circostanza d'*ingenere suppletorio* ne esige almeno un numero doppio. Pp. 56. 64 s.

70. I periti dell' *ingenere* e di ogni sorta di reperti e di ricognizioni di oggetti o documenti qualunque, prima di cominciare le loro osservazioni, presteranno innanzi all' ufiziale di polizia giudiziaria il giuramento di fare la loro dichiarazione o il loro rapporto, e dare il loro giudizio sul proprio onore e sulla propria coscienza. Pc. 401 —Pp. 64 ss. 188. 246 s.

71. Ne' reperti, oltre le osservazioni de' periti de' quali si è parlato negli articoli precedenti:

1.° L' ufiziale di polizia giudiziaria debbe essere assistito da due testimoni.

2.° Se gli oggetti sono di lor natura capaci di alterazione o corrompimento, se ne formeranno le convenienti perizie e le più esatte descrizioni, a' termini degli articoli precedenti: quella parte di oggetti che può rimanere, sarà conservata.

---

65 a 68. — V. Pp. 64, *M. 29 mag. 1824 e seguenti.*

69. — V. Pp. 56, *M. 20 nov. 1819*; e 64, *M. 29 mag. 1824 e seguenti.*

70. — V. Pp. 64, *M. 29 mag. 1824 e seguenti*; e 246, *R. 23 mag. 1823.*

— *Se dopo fatta regolarmente una perizia, occorre che i periti diano qualche chiarimento, il secondo atto essendo connesso col primo, non v' è bisogno di nuovo giuramento.* 22 lug. 1830, Massucci.

Leggendosi in un verbale questa formola di giuramento: abbiamo fatto prestare a' testimoni medesimi di dire tutta la verità e null' altro che la verità, *non si ha la pruova che il giuramento siasi prestato, perchè manca nella formola la parola* giuramento, *e perchè l' adempimento di tal formalità non devesi desumere per via di congetture, ma dallo stesso contesto dell' atto in cui si adopera.* 27 gen. 1831, Ferraiuolo — 10 feb. 1831, Mencini.

Il giuramento che i periti dell' ingenere hanno prestato prima di procedere alle loro operazioni, non dev' essere ripetuto pel solo prescritare che poscia facessero una pianta topografica annessa al loro rapporto. 23 giug. 1831, Pepere ed altri — 27 ap. 1833, Rizzi.

Un verbale di dissuggellazione giurato è valevole a sanare qualunque irregolarità incorsa nel verbale di suggellazione per mancanza di giuramento. 16 ap. 1832, Mascioli.

Prestato il giuramento una volta da' testimoni di reperto, non hanno l'obbligo di ripeterlo quante volte l'operazione non si compisse nel giorno stesso in cui si è cominciata, e si dovesse perciò ripetere nel giorno seguente.— Un verbale di reperto non è nullo quando uno de' testimoni viene indi scoverto per autore di quel reato al cui reperto assistette nella detta qualità. 31 mar. 1836, Gerrese.

3.° Se l'oggetto in tutto o in parte conservato sia nello stato di ricevere caratteri di scrittura, dovrà essere segnato col nome dell'ufiziale di polizia giudiziaria e di tutti gli assistenti all'atto, e quindi avvolto in una carta o in una tela.

4.° Se non sia nello stato di ricevere caratteri di scrittura, verrà riposto in un vase, in un sacco, in una cassa, in una camera, e quivi verrà chiuso alla presenza di tutti coloro che intervengono nell'atto.

5.° L'involto di carta o di tela, o la bocca del vase o del sacco saranno assicurati con istrisce di carta o di tela, e quindi suggellati e segnati dall'ufiziale di polizia giudiziaria e da tutti gl'intervenuti nell'atto. Il coperchio della cassa e la porta della camera, oltre la chiusura ordinaria, saranno ugualmente assicurati con istrisce di carta o di tela, o con pezzi di legno; e saranno anche suggellati e segnati dall'ufiziale di polizia giudiziaria e da tutti gli assistenti al reperto. *Pc.* 985.

6.° Il suggello verrà riconosciuto da tutti gl'intervenuti. *Pc.* 1012, 7.° — *Pp.* 92.

72. Quante volte il reperto debba farsi nella casa di abitazione di alcuno, o nei recinti chiusi, o in qualunque edifizio appartenente ad un cittadino, sarà adempiuto alle seguenti ordinazioni: salvo sempre ciò che si è detto nell'articolo 16 per gli agenti de' dazi indiretti, per le guardie urbane, rurali e forestali, e pe' guardacacce. *Pp.* 61. 71. 73.

1.° Se la casa sia l'abitazione dell'imputato, e costui si trovi nel comune, egli verrà chiamato per assistere all'atto.

2.° L'ufiziale di polizia giudiziaria potrà escludere dal luogo ogni altra persona.

3.° Comincerà la visita dalla prima camera o dal primo luogo d'ingresso, e così di mano in mano fino all'ultima: e descriverà minutamente tutto ciò che vi si rinviene, purchè sia relativo al reato, o che alcuno degl'interessati lo richiegga.

4.° Adempirà in seguito a tutti gli atti prescritti nello articolo precedente.

73. Se l'imputato è sottoposto ad alcuno de' modi di custodia, nello stesso comune ove si esegue il reperto, e non voglia o non possa assistere alla visita della sua casa, può nominare o autorizzare una persona a quest' atto. *C.* 1859.

Se non lo fa, o se egli è fuori del comune, può l'ufiziale di polizia giudiziaria, anche senza interpellarlo, scegliere questa persona tra' di lui congiunti, famigliari o vicini.

Gli oggetti saranno mostrati all'imputato o alla persona che assiste per lui, affinchè li riconosca e li segni, se possono ricevere caratteri di scrittura; o pure riconosca e segni le strisce colle quali sarà assicurato l'involto, o il vase, o il sacco, o la cassa, o la camera, e soscriva anche il processo verbale: e se non sa o non vuole sottoscrivere, ne sarà fatta menzione. *Pp.* 71 *s.*

74. Nelle visite domiciliari, ne' reperti e nell'*ingenere*, qualunque persona non ubbidisca all'ufiziale di polizia giudiziaria per l'adempimento degli atti che le sono attribuiti dalla legge, sarà fatta arrestare; e sulle conclusioni del ministero pubblico sarà condannata dal giudice di circondario, o dal presidente della gran Corte criminale, secondo la differenza delle giurisdizioni, dopo citata ed intesa, e non comparendo, anche in contumacia, alla pena di detenzione di polizia. Può la pena essere anche pecuniaria, da uno a venti ducati. *P.* 243 — *Pp.* 54 *ss.* 60 *ss.* 82 *ss.*

---

72. — VS. **Contenzioso de' dazi indiretti**, L. 20 dic. 1826 art. 91 e 93, e note corrispondenti — **Militari**, Ord. 26 gen. 1831 num. 106.

TITOLO IV.

Terza parte della instruzione delle pruove. Pruova specifica.

CAPITOLO I.

Atti precedenti all'esame de' testimoni.

75. L'ufiziale di polizia giudiziaria esaminerà i testimoni designati ne' rapporti, nelle querele o nelle denunzie, e chiunque altro egli crederà utile allo scoprimento del vero. *Pp.* 24 *a* 27. 33. 76 *ss.* 85 *ss.*

76. Ogni ufiziale di polizia giudiziaria potrà ricevere le dichiarazioni di quei testimoni, il di cui detto può indicare le prime nozioni del reato; le distenderà in un processo verbale come meglio le circostanze il permettono; e quando sia incompetente, invierà il processo verbale all'ufiziale competente.

L'ufizial competente nel detto caso ripeterà l'esame de' testimoni, e serberà e farà osservare le regole indicate ne' seguenti articoli 77 ad 81. *Pp.* 10 *s.* 52 *s.* 59. 487.

77. Spedirà in primo luogo la *cedola di assegnazione*, la quale conterrà *Pp.* 75 *s.* 78 *ss.* — *St.* 174.

1.° l'indicazione dell'ufiziale di polizia giudiziaria, innanzi a cui il testimone dee presentarsi;

2.° il nome, il cognome, il domicilio e l'autorizzazione dell'usciere incaricato di citare il testimone;

3.° il nome, il cognome, il domicilio o la dimora de' testimoni da citarsi;

4.° il luogo, il giorno, l'ora in cui debbono i testimoni presentarsi;

5.° la pena de' testimoni renitenti. *Pp.* 82 *ss.*

---

76. — *M. 21 gen. 1854* — Le autorità pubbliche non possono far testimonianza giudiziale nello interesse de' privati per fatti relativi al proprio ufizio. Le persone rivestite di carattere pubblico non possono negare la loro testimonianza in giudizio, secondo le forme stabilite dalla legge, per fatti privati indipendenti dalla loro qualità pubblica.

77. — *L. 6 ag. 1816* — 9. Resta similmente convenuto che le autorità limitrofe le quali hanno contatto con Benevento e Pontecorvo, possano corrispondere e debbano reciprocamente prestarsi allorchè si tratta di requisizioni e citazioni di testimoni. Quindi tutte le volte che le autorità del regno ne sieno richieste da giusdicenti pontifici, e viceversa, faranno prontamente trasmettere le persone soggette alla loro giurisdizione, per essere esaminate in qualità di testimoni; ma avranno special cura perchè i medesimi sieno sollecitamente disbrigati e soddisfatti delle loro diete dal Governo requirente, a norma dello stile tenuto in passato.

R. 16 mag. 1818 — Sua Maestà comanda che per la chiamata a far testimonianza innanzi a' pubblici funzionari de' Vicari capitolari e de' Vicari generali, degli Abati, dei parrochi, de' curati, delle dignità e de' canonici delle cattedrali, in vece di adoperarsi la solita citazione, i pubblici funzionari facciano uso di una decente lettera di ufficio, nella quale sarà indicato il giorno, l'ora e il tempo in cui dovrà farsi il loro esame.

R. 7 feb. 1825 — Con real rescritto de' 16 maggio 1818 si stabilì ec. — Sua maestà ha ordinato, che si continui ad osservare il disposto nel cennato rescritto, e che se ne inculchi l'esatta e generale osservanza.

R. 7 mar. 1825 — Sua Maestà ha risoluto che quando bisognerà citare testimoni domiciliati nello Stato di Roma, le autorità giudiziarie del regno, in vece di spedire le cedole, passino a quelle autorità uffizi con lettere, e che sulla esibizione delle corrispondenti risposte vengano i testimoni pagati, esigendo per effetto di reciprocanza, che il sistema medesimo si serbi dalle autorità pontificie allorchè dovranno citare testimoni dimoranti in regno, facendo loro pagare le indennità sulla esibizione delle lettere responsive.

D. 18 lug. 1827 — 1. Se ne' giudizi penali

78. La cedola di assegnazione sarà consegnata all' usciere indicato. Quando le persone da citarsi dimorino fuori della provincia o valle, la cedola sarà diretta al procurator generale presso la gran Corte criminale, perchè la rimetta al procuratore

---

sia necessaria la testimonianze di persona dimorante fuori del regno, saran diretti gli uffizi ministeriali al Governo nel di cui territorio il testimonio rattrovasi, onde ne sia fatto l' esame dall' autorità competente, nelle giurisdizione della quale egli dimora. — 2. Per la esecuzione del precedente articolo, il nostro procurator generale presso la gran Corte della provincia o valle in cui il giudizio è pendente, dirigerà il foglio de' fatti su di cui il testimonio dovrà essere esaminato al Ministro di grazia e giustizia in questa parte del regno, ed al nostro Luogotenente generale pe' domini al di là del Faro. Ciascun di essi farà pervenire l' enunciato foglio per mezzo del Ministero degli affari esteri al suo destino. — 3. La dichiarazione del testimonio esistente nell' estero sarà ricevuta con giuramento, purchè non sia egli minore di anni quattordici. — 4. La dichiarazione ricevuta nell' estero potrà esser letta nelle discussione pubblice, e per gli effetti legali terrà luogo di dichierezione orale. — 5. Non rimane con questo decreto alterato il disposto dall' articolo 9 delle legge de' 6 agosto 1816, sulla convenzione conchiusa tra il nostro Governo e quello della Santa Sede circa le requisizioni e citazioni de' testimoni che dimoreno rispettivamente negli Stati di Benevento e di Pontecorvo, e nelle provincie del regno a tali Stati finitime. — Pe' testimoni poi dimoranti in altri luoghi di entrambi i Governi, rimane in vigore il sistema pel quale ciascun di essi seconda la requisizione dell'altro nell' unico caso che sia fatta pe' soli testimoni necessari per *atti di affronto*, o di *ricognizione*.

Ord. 30 ag. 1827 — 109. Negli altri giudizi in cui occorrono le deposizioni degl'individui di gendarmeria, se si troveranno questi in lontane provincie, saranno essi fatti interrogare da' magistrati locali, onde non distrarli dal servizio con lunghi viaggi; quante volte però non sia assolutamente necessaria la loro deposizione orale.

D. 27 ag. 1829 — 1. Le disposizioni comprese nelle *leggi di procedura civile* e *penale* relativamente alle dichiarazioni degli offesi e de' testimoni nelle materie penali, ed al giuramento o elle dichiarazioni di parti o di testimoni nelle materie civili, saranno osservate per le claustrali colle segnenti modificazioni. — 2. L'autorità giudiziaria competente accederà sopra luogo per ricevere il giuramento, o la dichiarazione delle claustrali. — 3. Le dichiarazioni delle claustrali, allorchè queste non sieno minori di anni quattordici, saranno ricevute con giuramento, e sarenno lette ed esaminate nelle pubblica discussione a norma della legge. — 4. L' autorità giudiziaria sempre che accederà sopra luogo, dovrà anticipatamente avvertire l'autorità ecclesiastica del luogo ove è la clausure. La notizia sarà data con lettera di uffizio, in cui si esprimerà in generale l'accesso del magistrato per affari di giustizia nel tale giorno ed ora. — 5. L'autorità ecclesiastica potrà, se lo creda conveniente, accedere anch'essa sopra luogo nel tempo indicatole, o delegare a quest'uopo altro ecclesiastico che lo rappresenti. Essa però non potrà in alcun caso prendere ingerenza negli atti giudiziari, il cui adempimento non sarà nè sospeso, nè ritardato per la di lei assenza o impedimento. — 6. Negli affari civili l'autorità ecclesiastica o il suo rappresentante potrà starsi presente alle dichiarazioni delle claustrali.

M. 28 ag. 1833 — D'accordo col Ministro Segretario di Stato della guerra e marina si è stabilito, che le autorità giudiziarie, allorchè spediscono cedole da intimarsi a' militari, ond' essere intesi in affari di giustizia, debban nello stesso tempo farne prevenzione in Napoli al Governatore militare, ed altrove a' Comandanti delle piazze in cui si trovano i militari da esaminarsi, affinchè i medesimi possano emettere le disposizioni che crederanno convenienti al servizio militare.

D. 25 ott. 1844 — 1. Ne' giudizi penali la dichiarazione de' condannati esistenti nel presidio, ne' bagni e nell'ergastolo si riceverà nei luoghi stessi di pena, salvo le eccezioni in questo decreto espresse. — 2. Riceverà nella istruzione delle pruove le dichiarazione di que' condannati il giudice istruttore o il giudice del circondario dove il luogo di pena rattrovasi. — 3. Il condannato che, non inteso nell' istruzione delle pruove, venga nel termine delle ore ventiquattro messo in nota con posizione di fatto, a norma dell' articolo 193 delle leggi di procedura penale, sarà esaminato dal giudice istruttore o del giudice di circondario che la gran Corte delegherà dopo la riduzione, ove siavi luogo, così delle posizioni di fatto, come delle persone date in nota, uniformemente agli articoli 196 e 200 delle leggi medesime. — Potrà nel bisogno la gran Corte criminale aggiungere nuove posizioni di fatto alle prime, analogamente all' articolo 332 delle leggi di procedura penale. — 4. Delle delegazione conlidata a norme del precedente articolo al giudice istruttore o al giudice di circondario di maggior fiducia della gran Corte, saranno interpellati, a norma dell'articolo 237 delle cen-

generale della provincia o valle ove dimorano le dette persone: nel qual caso dal magistrato che fa eseguire la cedola, verrà indicato il nome dell' usciere nel modo detto nel n.° 2.° dell' articolo precedente. *Pc.* 646 — *Pp.* 12. 77 — *O.* 179.

79. L' usciere incaricato della citazione farà tante copie della cedola di assegnazione, quanti sono i testimoni. *Pp.* 77 *s.*

In ciascuna copia non designerà che un solo nome di testimonio.

L' usciere rilascerà siffatta copia nelle mani o al domicilio del testimone ivi scritto, colla designazione del giorno in cui lo ha citato. *Pc.* 162.

Vi apporrà la sua soscrizione. *Pp.* 80.

80. Dopo che l'usciere avrà eseguite queste citazioni, ne certificherà in piè della cedola di assegnazione l'adempimento nel modo seguente.

1.° Designerà ad uno ad uno tutti i nomi de' testimoni, con ispiegare per esteso se li abbia citati personalmente o al domicilio.

2.° Se tutti sono stati citati in uno stesso giorno, apporrà una sola data alla sua citazione: altrimenti la distinguerà sotto tante date, quanti sono stati i giorni ne' quali ha citato i testimoni.

3.° Per coloro che sono citati a domicilio, spiegherà se siano nel comune, o se si trovino altrove: e per coloro che sono fuori del comune, esigerà un certificato del sindaco o di uno degli eletti, che attesti il luogo della dimora attuale del testimonio, o dica che questa è ignota.

4.° Se alcuno de' testimoni sia morto, l' uficiale dello stato civile, a richiesta dell'usciere, ne rilascerà l'attestazione.

5.° L' usciere soscriverà l' atto, e segnerà col suo nome i certificati e le carte anzidette, e le unirà al suo verbale. *Pp.* 77 *ss.* 81.

81. La cedola di assegnazione col processo verbale di notificazione nella forma indicata nell' articolo precedente, verrà legata in processo. *Pp.* 80.

---

nate leggi, il ministero pubblico, l'accusato, la parte civile, affinchè, volendo, possano rispettivamente destinare presso del giudice delegato persona, che sia presente in tutto l'atto dell'esame, e possa esercitarvi i diritti espressi nell' articolo 237 delle stesse leggi. Il non intervento nell' esame di persona come sopra destinata non sarà di ostacolo al ricevimento delle dichiarazioni de' condannati. — 5 Queste dichiarazioni depositate nella cancelleria della gran Corte diverranno pubbliche uniformemente all' articolo 166 delle *leggi di procedura penale.* — Il difensore dell' avvocato e la parte civile, che ne saranno cerziorati, potranno farne in essa lettura. — 6. Nella discussione pubblica le dichiarazioni de' condannati precedentemente ricevute verranno lette e messe colle altre pruove in discussione a' termini dell' articolo 242 delle *leggi di procedura penale.* — 7. Il disposto co' precedenti articoli riceverà eccezione — *1.°* se occorresse il condannato per atto di affronto o di ricognizione; — *2.°* se la gran Corte deliberasse necessaria la sua dichiarazione orale nella discussione pubblica. — In ciascuno di questi casi verrà il condannato dal luogo di pena tradotto all' autorità che procede. — 8. Le determinazioni di leggi preesistenti non contrarie a questo decreto rimangono in vigore.

R. 24 lug. 1846 — Sua Maestà ha disposto che fino a nuovo provvedimento Sovrano si estendano a' coloni in Tremiti, ed alle autorità che sono destinate nell' isola, le prescrizioni del decreto de' 25 ottobre 1844; talchè le deposizioni che occorrono di aversi ne' giudizi penali da coloro che dimorano in Tremiti colla qualità di coloni o d' impiegati, si ricevano dall' autorità che vi tiene funzioni di giudice regio; che tali deposizioni sieno affermate con giuramento; che si leggano in pubblica discussione e facciano fede.

R. 16 ag. 1847 — 3. Salvo i casi in cui il bisogno della unità della istruzione, o altri gravi motivi nol permettano, i testimoni saranno sentiti nello stesso circondario dal supplente, e fuori circondario dal giudice del loro domicilio.

V. Pp. 6 e 7, *D. 22 dic. 1834.*

VS. **Guardie d'onore**, R. 8 nov. 1837 — **Militari**, M. 2 ap. 1831 — **Ricevitori del registro e bollo**, M. 14 feb. 1827 — **Sindaci**, M. 26 feb. 1844.

78. — *R. 16 ag. 1847* — 9. Negli accessi degl' istruttori e de' giudici di gran Corte criminale devonsi adoperare gli uscieri locali, salve le eccezioni in caso di dimostrata necessità, le cui ragioni si esprimeranno in un verbale.

V. P. 298, *D. 27 lug. 1842.*

82. Chiunque è citato per far testimonianza o perizia, sarà tenuto a comparire; altrimenti potrà esservi astretto in forza di un mandato di accompagnamento dell'ufiziale di polizia giudiziaria, che ha spedito l'ordinanza di citazione: salve le pene stabilite nelle *leggi penali*, e le disposizioni dello articolo 549 e seguenti. *P.* 243 — *Pc.* 358 — *Pp.* 83 *s.* 100. 241. 369. 410.

83. Oltre al mandato di accompagnamento, il testimone renitente, sul processo verbale della sua notificazione, e sul certificato della non comparsa non giustificata da legittimo impedimento, sarà nelle cause di misfatti condannato dal presidente della gran Corte criminale, sulle conclusioni del ministero pubblico, ad un' ammenda di tre a venti ducati; e nelle cause di delitti, dal giudice competente, ad un' ammenda da uno a dieci ducati: salve le pene maggiori stabilite nelle *leggi penali*. *P.* 30. 243 — *Pp.* 82. 84. 241.

84. Il testimone che sarà stato condannato a' termini dell' articolo precedente, se produrrà scuse legittime di sua mancanza, potrà in seguito di conclusioni del ministero pubblico esser liberato dall' ammenda. *Pc.* 360 — *Pp.* 82 *s.*

CAPITOLO II.

Dell' esame de' testimoni.

85. I testimoni citati, nel presentarsi innanzi all'ufiziale di polizia giudiziaria competente, gli esibiranno l'atto di citazione. *Pp.* 77 *ss.*

86. I testimoni saranno intesi dall' ufiziale di polizia giudiziaria l'uno separatamente dall'altro, fuori della presenza delle parti e di ogni estranea persona. *Pc.* 357 — *Pp.* 245.

87. Sarà il testimone avvertito di parlare senza timore, e gli si rammenterà l'obbligo di dire il vero.

Verrà domandato del suo nome, del suo cognome, del suo stato, della sua professione e del suo domicilio; se sia famigliare delle parti; se ne sia parente o affine, ed in qual grado. Quindi in forma di dialogo verrà interrogato sulla causa. *C.* 658 *s.* — *Pc.* 357 — *Pp.* 88 *ss.* 188. 247.

---

82. — *M. 1 ap. 1818* — Si è fatta quistione se i certificati da esibirsi alle autorità giudiziarie per comprovare la malattia o altro impedimento delle persone citate a comparire innanzi le dette autorità per affari riguardanti la giustizia punitiva, debbono essere scritti sopra carta da bollo e sottoporsi a dritto di registro. — Di accordo col signor Ministro delle Finanze si è stabilito, che gli enunciati atti si debbano scrivere in piedi delle cedole di citazione; e che qualora ciò non possa aver luogo, possano scriversi sopra fogli di carta non bollata, senza sottoporsi alla formalità del registro. In quest'ultimo caso però i medici e le autorità che formano i detti certificati, debbono apporre in piedi dell'atto di dichiarazione, che il medesimo riguarda il servizio della giustizia penale. Coloro che mancheranno d'indicare questa circostanza, incorreranno nelle ammende fissate pe' contravventori alle leggi de'25 dicembre 1816 e de'30 gennaio 1817.

R. 20 gen. 1854 — L' infermità de' testimoni citati deve farsi constare non solo colla relata dell' usciere intimatore, ma anche con appositi certificati che debbono essere sottoscritti dall'usciere, ed uniti agli atti d' intimazione.

85. — *R. 5 ag. 1822* — Volendo Sua Maestà che gli ufiziali incaricati della investigazione de' reati non incontrino impedimento alcuno nella ricerca del vero, ha ordinato che le gran Corti criminali potran decidere, che durante la istruzione si tengano lontani da un determinato luogo tutti coloro i quali portano ostacoli allo scovrimento della verità. Vuole però la Maestà Sua che di questa misura si usi con prudenza, e quando effettivamente il bisogno lo esiga.

VS. **Gendarmeria**, Istr. 26 dic. 1827 art. 46 e 47.

86. — V. P. 77, *D. 27 agosto 1829.*

87. — *R. 30 ottobre 1819* — Si è domandato se i funzionari di polizia giudiziaria incaricati della istruzione in materia penale possano arrestare per esperimento i testimoni che ricusano deporre i fatti de' quali hanno conoscenza. — Considerando Sua Maestà che questi funzionari

88. Per ogni fatto che il testimonio depone, debbe esprimere la causa della scienza, o sia il modo come ne ha notizia. *Pp*. 87.

89. Se la testimonianza è relativa ad un oggetto di fatto permanente, può il giudice condurre in continuazione dello stesso atto il testimone sopra luogo, riceverne le spiegazioni, e nella forma soprindicata assicurare i reperti. *Pp*. 60 *ss*. 90.

90. Se la testimonianza riguarda un documento assicurato già con un reperto, può l'ufiziale di polizia giudiziaria farne fare la ricognizione al testimone. *Pp*. 89. 91.

91. La *ricognizione* è l'atto legale con cui si espone un oggetto al riconoscimento dell'imputato, del querelante, del testimone, o di chiunque altro si creda utile per assicurare la verità di un fatto, o l' identità dell'oggetto medesimo.

L'oggetto dee mettersi in mostra fra consimili.

Si farà menzione nel processo verbale del numero di questi oggetti. *Pp*. 90. 92. 97.

92. Se l'oggetto di cui si fa la ricognizione, sia stato precedentemente chiuso e suggellato, si dissuggellerà alla presenza de' testimoni del reperto, i quali riconosceranno prima le chiusure ed i suggelli, e quindi se l'oggetto sia lo stesso che fu in loro presenza chiuso e suggellato. *Pp*. 71. 91.

So alcuno de' testimoni sarà morto, o assente, o impedito, in modo che non possa attendersi senza nocumento della giustizia, l'istruttore gli surrogherà un altro testimonio che riconoscerà se le chiusure e i suggelli sieno stati alterati; e quindi si procederà all' apertura ed al dissuggellamento. L'oggetto in seguito sarà messo fra' simili.

Questi atti saran fatti fuori della presenza di coloro che debbono riconoscer l'oggetto: saranno essi di poi introdotti l'uno separatamente dall'altro: e saranno richiesti ad indicare se tra gli oggetti che loro si mostrano, siavi quello di cui nella dichiarazione intesero di far parola.

Dopo di ciò verrà l' oggetto risuggellato, secondo le forme indicate pe' reperti, colla giunta che alle soscrizioni preesistenti si aggiungeranno quelle di coloro a' quali è stata fatta l' esibizione. *Pp*. 71.

93. Il testimone dovrà indicare colla maggior chiarezza possibile e col loro nome e cognome, gl' imputati, i querelanti, i testimoni, de' quali ha fatto parola nella sua dichiarazione, o co' loro connotati.

Quando una persona non sia indicata per nome e cognome, ma soltanto per connotati, gli verrà presentata in un atto di affronto. *Pp*. 94.

94. L'*affronto* è l'atto legale con cui la persona si presenta al riconoscimento di un testimone, o di un imputato, o di un querelante, o di chiunque altro.

L'atto di affronto non può essere eseguito so non in presenza o della gran Corte,

---

per conseguire l'oggetto delle loro cure, debbono essere necessariamente forniti di mezzi propri ad allontanare gli ostacoli che si oppongono allo scovrimento del vero, ha ordinato che essi possano impiegare l'indicata misura contro i testimoni renitenti a deporre la verità che risulta essere a loro notizia.

88. — *M. 4 nov. 1835* — L'articolo 88 delle leggi di procedura penale vuole che il testimone per ogni fatto che depone, debba esprimere la causa della scienza, o sia il modo come ne ha notizia. — Nell' intimo nesso tra la causa e la scienza di cui è parola, contribuisce la nozione della prima ad avvalorare o indebolire la testimonianza, e giunge fino ad escludervi il vero, ove il mezzo ed il modo co' quali il fatto portasi conosciuto, si trovassero nell'assoluta incapacità di menare alla sua cognizione: quindi la necessità di non trascurarli nella istruzione delle proove, specialmente nel caso di misfatti, di cui si fa consapevole il testimonio per averne intesi o veduti i particolari ed i rei in certa distanza dal punto di esecuzione. Con assicurar ne' primi momenti del reato dove si è delinquito, dove il testimonio ne fu spettatore, qual sia in tempo dell' avvenimento la posiziona dello spazio che tra gli enunciati luoghi intercede, con ricevere, ove occorre, dal testimonio stesso spiegazioni, ed elevar anche in caso di necessità una pianta topografica, si toglie al testimone l'arbitrio di variare impunemente le località, i fatti, e cedere in danno della giustizia all'influenza di seduzioni.

o di un giudice delegato dal presidente, o del giudice d'istruzione, o del giudice di circondario: vi assisterà sempre il pubblico ministero.

Nelle istruzioni per misfatto, quando l'atto di affronto non si fa nella residenza della gran Corte, le parti del pubblico ministero saranno esercitate dall'ufiziale pubblico che fa da pubblico ministero nelle cause correzionali. *Pp*. 93. 95. 98. 343 *s*.

95. Per farsi l'atto di affronto sarà scelto un numero di tre o più persone approssimativamente simili a quella che debbe essere riconosciuta.

Queste si disporranno in fila: e colui che debbe essere riconosciuto, può farne togliere chi vuole, perchè vi sia altri sostituito; e può prendere fra le persone messe in fila quel luogo che gli aggrada, e cangiarlo quando gli piace.

È nelle facoltà del magistrato innanzi a cui si fa l'affronto, il raffrenare l'abuso che l'imputato potesse fare di questo dritto.

Disposte così le persone in fila, verrà introdotto colui che dee fare il riconoscimento; sarà interrogato di nuovo sulla persona da lui imperfettamente indicata; e quindi gli si domanderà, se dopo fatta la sua dichiarazione, l'abbia più veduta, e dove. Sarà in fine interrogato di dichiarare, se in quella fila la riconosce: e riconoscendola, gli si ordinerà di toccarla con mano.

Le sue indicazioni e le sue risposte verranno tutte notate.

Se più persone debbon fare l'atto d'affronto, sarà fatto successivamente; essendo vietato che due persone il facciano al tempo stesso. *Pp*. 94.

96. I testimoni e gli offesi nell'*atto di ricognizione* o nell'atto di affronto, prima d'eseguirlo, presteranno giuramento di dire la verità, e d'indicare secondo la verità tutto ciò che loro verrà richiesto. *Pp*. 70. 246 *s*.

Gl'imputati non dovranno prestar giuramento.

97. Gli ufiziali di polizia giudiziaria competenti sono i soli che possono far eseguire la ricognizione. *Pp*. 13 *ss*. 91.

98. Se un atto di affronto siasi eseguito da ogni altro ufiziale di polizia giudiziaria, che da quelli notati nell'articolo 94, i magistrati quivi indicati richiameranno le persone approssimativamente simili, colle quali venne l'atto eseguito; e si assicureranno della forma e della verità con cui l'atto venne adempito.

99. L'osservanza delle formalità ordinate negli articoli 91 a 96, ed in difetto di alcuna di esse, la menzione delle cagioni che ne hanno impedito l'adempimento, sarà a carico del cancelliere sotto pena di tre a venti ducati di ammenda. L'ufiziale di polizia giudiziaria potrà ancora, se vi ha luogo, esser soggetto all'azion civile, o sia *presa a parte*. *P*. 30 — *Pc*. 569 — *O*. 168 *s*.

100. Quante volte con certificato di un ufiziale di sanità sia assicurata l'impossibilità de' testimoni a comparire, l'ufiziale di polizia giudiziaria si trasferirà nella loro dimora, se questa sia nell'ambito della sua giurisdizione.

Che se poi il testimonio dimori nella stessa provincia o valle, l'ufiziale di polizia giudiziaria ne scriverà al giudice istruttore, o al giudice di circondario del luogo ove risiede il testimone, rimettendogli le note e le istruzioni su' fatti, su de' quali egli debbe essere interrogato. Che se poi il testimone si trovi fuori della provincia o valle, si rimetteranno queste note ed istruzioni al procurator generale presso la gran Corte criminale, perchè da questo ne sia dato l'incarico al procuratore generale della provincia o valle ove il testimonio risiede. *Pp*. 82 *ss*. 242. 246.

---

195. — *Non è nullo l'atto di affronto perchè prima di procedersi ad esso l'imputato sia stato riveduto dal querelante*. 23 giug. 1851, Pepere ed altri.

La reiterazione di un atto di affronto, può influire nella soluzione di esso, e nel calcolo morale della pruova, ma non è tal vizio che meni alla nullità dell'atto stesso. 1 sett. 1851, De Meo ed altri.

96. — V. Pp. 246, *R*. 25 *mag*. 1823.

100. — V. Pp. 82, *M*. 1 *ap*. 1818; e *R*. 20 *gen*. 1834.

TITOLO V.

De' mandati contro gl'imputati, e del loro interrogatorio nel corso della istruzione.

CAPITOLO I.

Della spedizione de' mandati, e del primo interrogatorio.

101. Ogni depositario di forza pubblica sarà tenuto di arrestare l'imputato colto nella flagranza di misfatto o delitto portante almeno a pena di prigionia; e lo menerà innanzi all'ufiziale di polizia giudiziaria competente, senza che siavi bisogno di alcun mandato. *P*. 2 — *Pp*. 9. 13 *ss*. 50. 102 *ss*. 108 — *F*. 127.

Questi lo interrogherà immediatamente, e lo invierà al giudice competente, o lo riterrà a sua disposizione.

102. Anche fuori de' casi di flagranza, l'imputato che prima di cominciarsi, o pendente la istruzione, verrà sorpreso con oggetti appartenenti al misfatto o delitto, sarà menato innanzi all'ufiziale di polizia giudiziaria della istruzione, o innanzi al giudice competente, se il processo sia stato già spedito a costui; e verrà subito interrogato. *Pp*. 101. 103 *s*. 108.

103. Se l'imputato è sorpreso ne' casi de' due articoli precedenti dallo stesso ufiziale di polizia giudiziaria competente, egli lo interrogherà e lo invierà al suo giudice. *Pp*. 101 *s*. 104. 108.

104. Nel corso della istruzione intorno a' misfatti, il procurator generale presso la gran Corte criminale, il giudice d'istruzione ed il giudice di circondario potranno spedire *mandati di deposito* contra gl'imputati pe' quali siensi raccolti indizî.

L'imputato contro di cui siasi eseguito un tal mandato, sarà subito interrogato dall'ufiziale di polizia giudiziaria, che sta istruendo il processo. *Pp*. 101 *ss*. 105 a 108. 110 *ss*. 545. 547 *s*. 593 — *O*. 42, *5.°* 202 — *Rg*. 10 — *St*. 70 *s*.

---

101. — *M. 30 lug. 1831* — Per impedire che l'arresto de' delinquenti in Chiesa non alteri punto la venerazione dovuta alla santità del luogo, il Ministro degli affari ecclesiastici ha inteso il bisogno di disporsi che nel caso enunciato, pria di darsi esecuzione all'arresto, debba farsene una prevenzione di rispetto al Vescovo, Parroco, o Rettore: che l'arresto si esegua in ore in cui non si celebrino officî divini, e non vi sia gente in Chiesa; ed in fine, che qualora si prevegga del rumore e del chiasso, si preghi il superiore ecclesiastico del luogo sacro, a scanso d'irriverenza, di togliere il Santissimo dalla Chiesa, e custodirlo nella sagrestia o altrove.

VS. **Amministrazione civile**, L. 12 dic. 1816 art. 288; e L. 25 mar. 1817 art. 13 — **Gendarmeria**, Ord. 30 ag. 1827 art. 100; ed Istr. 26 dic. 1827 art. 31, 32, 59 e 67 — **Militari**, Ord. 26 gen. 1831 num. 107, 597, 843, 844 e 845 — **Polizia**, Istr. 22 gen. 1817 art. 7 n.° *1.°* — **Riserve reali**, L. 3 ott. 1836 art. 22.

— *Un gendarme non è competente a ricevere un interrogatorio dell'imputato. — Ma questa nullità non si riversa sulla decisione, se tale interrogatorio non fu dato in nota dal pubblico ministero, nè fu tenuto presente dalla gran Corte.* 25 gen. 1834, Giannino.

104. — *R. 13 ott. 1819* — Sua Maestà spiegando l'articolo 104 delle leggi di procedura ne' giudizî penali, ha dichiarato che la facoltà di spedire mandati di deposito ne' casi permessi dalla legge, può essere esercitata non solo dal regio procuratore generale criminale, dal giudice istruttore e dal giudice di circondario, ma ancora dal presidente e da' giudici della gran Corte criminale allorchè da' medesimi si assumono le funzioni di ufiziali di polizia giudiziaria a' termini dell'articolo 13 delle indicate leggi di procedura.

V. P. 5, *L. 30 sett. 1839 art. 3*; e Pp. 9, *M. 10 sett. 1836*; 101, *M. 30 lug. 1831*; 114, *M. 19 dic. 1819*, e 131, *M. 19 ott. 1819*.

VS. **Agenti consolari esteri**, M. 30 giug.

105. Se però l'imputato sia menato innanzi al procurator generale presso la gran Corte criminale, o si trovi arrestato in luogo diverso da quello in cui risiede l'istruttore, può essere interrogato dalla gran Corte stessa, dal presidente, da un giudice della gran Corte delegato dal presidente, o da un giudice d'istruzione, o da un giudice di circondario, che il presidente designerà di accordo col ministero pubblico.

In questi casi, se si creda necessario, potrà la gran Corte o il presidente richiedere dall'istruttore le notizie indispensabili sullo stato delle pruove, per regolare su di esso *l'interrogatorio*. *Pp*. 104. 106.

106. Se il *mandato di deposito* sia eseguito dopo che il processo è già passato alla gran Corte criminale, il procurator generale richiederà che l'imputato sia interrogato dal presidente, o da un giudice da lui delegato.

Se l'imputato non è nelle prigioni della residenza della gran Corte, *l'interrogatorio* in questo caso può essere anche delegato al giudice d'istruzione, o al giudice di circondario del luogo ove si trova l'arrestato, inviandoglisi il processo o i rischiaramenti necessari. *Pp*. 104 *s*.

107. Ne' delitti portanti a pena di prigionia il giudice competente potrà spedire anche il *mandato di deposito* contra l'imputato pel quale siensi raccolti indizi. Eseguito il mandato di deposito, il giudice interrogherà immediatamente l'imputato.

Ne' delitti non portanti a pena di prigionia, e nelle contravvenzioni può il giudice competente spedire un *mandato di comparsa* contra l'imputato: sarà interrogato tosto che comparisce. *P*. 2. 22. 26 — *Pp*. 104.

108. L'*interrogatorio* dell'incolpato comincerà dalla domanda del suo nome, del suo cognome, della sua età, della sua professione, della sua patria, e del suo domicilio: e gli verranno nell'atto stesso indicati i motivi del suo arresto. Le risposte saranno registrate. Da queste il magistrato trarrà le sue successive interrogazioni. *Pp*. 101 *ss*. 109.

109. Le circostanze di fatto a carico o discolpa, dichiarate dall'imputato nel suo *interrogatorio*, saranno rischiarate nel corso della istruzione, per quanto conducano ad accertare la verità. *Pp*. 108.

1849 — **Artiglieri littorali**, R. 6 sett. 1833 — **Gendarmeria**, Ord. 30 ag. 1827, art. 105; e Istr. 26 dic. 1827 art. 61 e 63 — **Militari**, Ord. 26 gen. 1831 num. 846 — **Ricevitori del registro e bollo**, Mm. 30 ott. e 4 dic. 1833.

107. — V. le note all'art. 104.

108. — *M. 10 giug. 1826* — Essendo il potere della grazia riserbato interamente a Sua Maestà, è chiaro che qualunque promessa d'indulgenza fatta da' pubblici funzionari forma sempre un abuso che deve farsi cessare. L'esemplare punizione de' misfatti, nella quale è interessato il pubblico bene, e la circostanza di essersi inutilmente fatte replicate ricerche de' loro occulti autori, potrebbero qualche volta rendere ammissibile la misura di ricevere la confessione di alcune de' colpevoli colla espressione di cui è fatta parola (*di poter essi confidare nella clemenza di Sua Maestà*); ma in questo caso al ricevimento della confessione dovrebbe precedere l'autorizzazione di Sua Maestà. Quindi nella circostanza di non potersi per mancanza di tracce istruir processo, le autorità pubbliche, in vece di accogliere le domande di clemenza, ed all'effetto ricevere la confessione degl' incolpati coll' espressione di poter essi confidare nella Reale indulgenza della Maestà Sua, debbono dirigersi a questo Ministero (*di grazia e giustizia*), ed attendere le Superiori determinazioni.

R. 6 mar. 1828 — Con circolare de' 10 di giugno 1826 ec. — Si è fatto il caso in cui quella determinazione non è stata osservata. La Maestà Sua, di ciò consapevole, si è benignata disporre, che si richiamino le autorità pubbliche alla rigorosa osservanza della determinazione contenuta nella enunciata circolare.

109. — V. Pp. 131, *M. 30 nov. 1841*.

— *L'interrogatorio che offre i semplici detti dell'accusato senza il corredo di una corrispondente giustificazione, non può considerarsi come posizione a discarico che meriti di essere indispensabilmente vagliata.* 5 ag. 1850, Grieco ed altri.

Il fatto di non essersi istruito sull'interrogatorio non costituisca nullità, essendo sempre all'imputato aperta la via a far valere le sue ragioni nel termine delle ore ventiquattro. 20 gen. 1850, Ferrara.

CAPITOLO II.

Della conferma e rivocazione de' mandati presso le gran Corti criminali.

110. Tra le ventiquattr' ore dall' esecuzione di un mandato di deposito per imputazione di misfatto, la gran Corte criminale debbe esserne informata per mezzo del procurator generale. *Pp.* 104. 111 *ss.* — *Rg.* 85.

111. La gran Corte criminale delibererà sul mandato col numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre, esaminerà a tal uopo l'istruzione delle pruove fino allora raccolte, se è in suo potere; o se questa non l' è stata ancora trasmessa, fonderà il suo esame sul rapporto dell'uffiziale di polizia giudiziaria, che la sta compilando. *Pp.* 110. 112 *ss.* 129 — *O.* 146.

112. Le parti non possono essere intese in udienza in questa discussione: potranno bensì presentare memorie scritte, senza che però la esibizione di queste memorie o la loro mancanza possa in verun conto sospendere il giudizio della gran Corte. *Pp.* 111.

113. Se il fatto che ha dato luogo al mandato di deposito o all' arresto in flagranza, porti a pena minore del secondo grado di prigionia, l' imputato potrà essere liberato e rimesso al giudice competente, fatto l' obbligo di presentarsi a giorno fisso innanzi al medesimo: salve le eccezioni indicate nell' articolo 132. *P.* 22. 26 — *Pp.* 101 *s.* 104. 114. 147.

114. La gran Corte criminale nell' esaminare il mandato di deposito, se troverà che il fatto non sia qualificato reato, o che gl' indizî raccolti non colpiscano l' arrestato, ordinerà la di lui liberazione: se troverà che per l' arresto dell' imputato vi sieno indizî sufficienti, convertirà il mandato di deposito in mandato di arresto: finalmente se conoscerà esservi bisogno di ulteriori indagini, sospenderà di pronunziare l' arresto o la liberazione dell'incolpato; e potrà ordinare che il medesimo continui a rimanere sotto lo stesso mandato di deposito, o che sia scarcerato con mandato per la residenza della gran Corte, o con consegna, secondo che stimerà più conveniente al caso. *P.* 1 *s.* — *Pp.* 111. 113. 115 *ss.* 129. 131. 145. 149 *ss.* 278. 280 — *Rg.* 563.

---

110 e seg. — *R. 21 giug. 1812* — Ne' giudizî penali suole pronunciarsi talora contro le requisitorie scritte del pubblico ministero, senza che nella discussione sia esso oralmente inteso dalla gran Corte criminale. Con questo sistema si perdono gli utili chiarimenti, che aver si potrebbero dal ministero pubblico, quale agente primo di polizia giudiziaria in sostegno delle sue conclusioni. Altronde se è irregolare decidere contro la istanza scritta dell'accusato senza udirne il difensore, la irregolarità non manca quando senza sentire il ministero pubblico, parte principale in giudizio, si profferisca contro le sue conclusioni. Il cennato sistema, non iscompagnato da un certo rilasciamento di disciplina, non incontrasi ne' giudizî civili, ancorchè di maggiore importanza non sia l' intervento in essi del pubblico ministero. — Sua Maestà, veduto il parere della Consulta generale del regno, ha disposto che nel deliberarsi sulle requisitorie scritte del pubblico ministero, debba questi nelle discussioni essere sempre oralmente inteso.

VS. **Polizia**, Istr. 22 gen. 1817 art. 11.

114. — *M. 13 nov. 1819* — Si è domandato se la gran Corte criminale può spedire il mandato di arresto fuori del caso in cui debba convertire il mandato di deposito già eseguito in mandato di arresto. — L' articolo 459 delle leggi della procedura ne' giudizî penali ordina il procedimento contumaciale, quando il mandato di arresto spedito dalla gran Corte sia rimasto ineseguito per tre mesi. Da ciò si rileva che il mandato di arresto possa essere spedito anche contro l' imputato assente.

M. 29 dic. 1819 — È nato il dubbio se dopo il prosieguo delle indagini ordinate dall' articolo 114 delle leggi di procedura penale, debba darsi l' interrogatorio all' imputato, prima che la gran Corte criminale profferisca sulla conferma o rivocazione del mandato

115. Il *mandato per la residenza della gran Corte* è un ordine della stessa gran Corte accettato dall'imputato, con obbligo fatto nella cancelleria di non uscire da' confini del comune ove la gran Corte risiede. *Pp.* 114. 135.

A quest' ordine si può aggiungere la condizione di trattenersi nella sala del palazzo di giustizia in tutti i giorni, e durante il tempo in cui la gran Corte si regge.

In entrambi i casi può esigersi la malleveria per una determinata somma ad arbitrio della gran Corte. *P.* 31 *s.* 118.

116. La *consegna* importa l' obbligo d' un mallevadore di presentar l' imputato ad ogni ordine della gran Corte, qualunque sia il modo di custodia sotto cui si rimane l' imputato.

Alla consegna si debbe aggiungere la pena di una somma determinata, in caso che il mallevadore non presenti l' imputato nel termine fissato. *Pp.* 114. 117 *s.* 121.

117. La gran Corte può anche ne' casi men gravi esigere solamente l' obbligo dell' imputato di presentarsi ad ogni ordine, colla stessa pena di somma determinata in caso d' inadempimento. *Pp.* 114. 116. 118. 125 *ss.*

118. L'importare della cauzione sarà determinato dalla gran Corte, tenendo pre-

di deposito. — Deve prevalere la risposta affermativa, giacchè l' interrogatorio del prevenuto potrà somministrare alla giustizia utili schiarimenti, soprattutto per decidere sulla regolarità del mandato di deposito. — Per la stessa ragione il ministero pubblico oltre la facoltà di spedire il mandato di deposito contro il prevenuto, potrà chiedere al Collegio la spedizione di un mandato di arresto.

R. 16 giug. 1841 — A'termini degli articoli 149, 154, 280 e 281 delle leggi di procedura penale, se nel giudizio di sottoposizione ad accusa, ovvero in quello consecutivo alla discussione pubblica non si abbiano indizi sufficienti di reità, nè tracce conducenti ad acquistarli, dovrà essere profferita decisione di libertà provvisoria. Questa decisione lascia aperto il periodo di anni due alle ulteriori investigazioni. Quante volte a carico dell'accusato non sopravvengano in tal periodo pruove novelle, che bastino per sottoporlo ad accusa, la decisione dovrà essere di libertà assoluta, uniformemente agli articoli 162, 163 e 282 delle stesse leggi di procedura penale. Con questa determinazione il tempo a prescrivere in tali casi l'azione penale nascente da misfatto diviene di anni due, portandosi così eccezione agli articoli 613 e 614 delle cennate leggi. — Prima del giudizio di sottoposizione ad accusa potrà esservi l' arresto dell' imputato, e potrà ne' casi dell'articolo 114 darsi luogo alla sua liberazione dal carcere. Si è dubitato se in vigore di quest'articolo possa pronunziarsi la libertà provvisoria, ed avere la decisione l'effetto determinato ne' cennati articoli 163 e 282. Rassegnato a Sua Maestà l'affare, la Maestà Sua veduto il parere della Consulta generale del Regno ha dichiarato: — 1.º Che la libertà provvisoria, la quale al difetto di maggiori pruove in un biennio, si trasmuta in libertà assoluta, sia e s'intenda pronunziata per gli effetti indicati negli articoli 162, 281 e 282 soltanto nel giudizio di sottoposizione ad accusa giusta gli articoli 142 e 151, e nella decisione finale nel caso preveduto dall'articolo 280. — 2.º Che in vigore dell'articolo 114 di procedura penale se la liberazione sia pronunziata perchè gl' indizi non colpiscono l' imputato, non sarà diffinitiva la liberazione se non nel solo senso che tolga il produrre su quegli stessi e soli indizi l'azione, salvo il riprodurla finchè non sia prescritta, o in altro modo estinta, dove altri sopraggiungano argomenti di colpabilità personale. — 3.º Che pronunziata la libertà ed il divieto di ogni ulteriore procedimento nel primo caso dell' articolo 114, e ne' casi varî contemplati dall' articolo 145, che non tutti di natura a torre l' azione, ed il procedimento penale, sia quella una decisione definitiva di cui gli effetti saranno il divieto dell' ulteriore procedura.

V. P. 217, *D. 12 dic. 1830.*

VS. **Polizia**, Istr. 22 gen. 1817 art. 7, 2.º

116. — *La consegna semplice, non importando altro che l' obbligo di presentare l'imputato ad ogni ordine della giustizia, il consegnatario ha dritto alla restituzione della somma depositata a titolo di penale, quando giustifichi di aver adempito a quest' obbligo, o il medesimo cessi per una causa qualunque, come sarebbe l' indulto che abolisca l' azione penale o condona la pena. Non si può in tal caso vincolare la restituzione della somma alla condizione di doversi prima pagare le spese.* 21 gen. 1852, Capuano.

Colui che si obbliga di presentare un imputato ad ogni ordine della giustizia sotto cauzione, finito il giudizio, ha dritto a domandare che la cauzione gli sia restituita, avendo egli contratto l'obbligo in judicio sistendi, *non già l' altro* judicatum solvi. 10 ag. 1855, Galluccio.

senti la qualità del reato e della persona, la valuta de' danni e la domanda della parte civile. *Pp.* 1 *s.* 35. 119 *a* 124.

119. La discussione della somma e della idoneità della cauzione non può essere ritardata per la non comparsa della parte civile.

La deliberazione sulla somma e sulla idoneità della cauzione non è soggetta ad opposizione nè appello. *Pc.* 600 — *Pp.* 118. 120.

120 La cauzione dovrà essere fondata sul prezzo d' immobili liberi corrispondente alla somma della cauzione e ad un sesto di più. Può in vece il mallevadore depositare in denaro nella cassa del registro e del bollo l' importare della cauzione. *C.* 1890 *s.* 1912 — *Pp.* 118. 121.

121. Salvi i casi ne' quali la gran Corte creda necessaria la consegna semplice o la consegna con cauzione ad altra persona, l' imputato sarà ammesso ad essere anche il mallevadore di se stesso, o depositando l'importare della cauzione, o giustificando su d' immobili liberi l'importare della cauzione ed un sesto in sopra. *Pp.* 117 *s.* 122.

122. Il mallevadore ammesso in forza della discussione ordinata ne' quattro articoli precedenti farà il suo obbligo nella cancelleria della gran Corte di pagare alla cassa delle ammende l'importare della cauzione; o se la cauzione è stata rilasciata in denaro, di permettere che venga liberata in favore della detta cassa in caso che l' incolpato, o che egli stesso, se l' incolpato è il mallevadore di se medesimo, manchi all'obbligo contratto. *P.* 35 — *Pc.* 601 *s.* — *Pp.* 118 *a* 121. 123.

Quest'obbligo porterà seco la coazion personale in ogni caso d' inadempimento. *C.* 1912 — *Pc.* 602 — *Pp.* 125.

123. Il denaro depositato, e gl' immobili che servono di cauzione, saranno destinati per privilegio *Pp.* 122.

1.° al pagamento delle riparazioni civili e delle spese fatte dalla parte civile; *Pp.* 2 *s.*

2.° alle ammende: *P.* 30.

il tutto senza pregiudizio del privilegio dell'amministrazione generale del registro e del bollo per le spese di giustizia anticipate. *C.* 1988 *ss.*

124. Il ministero pubblico, la parte civile e gli agenti dell' amministrazione del registro e del bollo potranno prendere la iscrizione ipotecaria dopo che l'obbligo è stato fatto in cancelleria.

La iscrizione presa ad istanza della parte civile sarà anche a profitto del tesoro pubblico, e viceversa. *C.* 1999. 2049 — *Pp.* 122.

---

120. — *M. 14 ap. 1832* — Ogni qualvolta si faccia un deposito nella cassa delle ammende presso i ricevitori del registro e bollo per malleverie ne' giudizi penali, e di cui deve allegarsi al processo la quietanza del ricevitore, le autorità giudiziarie ne istruiscano officialmente il Direttore del registro della rispettiva provincia, affinchè questi possa operare il controllo di tali depositi.

R. 19 ott. 1833 — Surto il dubbio se conveniva o pur no alle pubbliche amministrazioni di accettare per cauzioni i biglietti di deposito delle società anonime, Sua Maestà ordinò di sentirsi il parere della Consulta del regno. — La Consulta generale dopo matura discussione all' unanimità ha manifestato l' avviso, che non sieno da preferirsi a quelli dei negozianti i biglietti di deposito delle società anonime, nè conveniente sia all'interesse delle pubbliche amministrazioni e dello Stato l'accettarsi così fatti biglietti. — Rassegnato al Re un tale affare, la Maestà Sua si è degnata approvare l' avviso della Consulta.

124. — *M. 23 dic. 1837* — L' imputato di misfatto vien sottoposto talora ad un modo di custodia fuori del carcere con malleveria per una somma determinata. In questo caso è nelle facoltà del ministero pubblico, della parte civile e degli agenti dell'amministrazione del registro e bollo prendere la iscrizione ipotecaria uniformemento all' articolo 124 delle leggi di procedura penale. — Quante volte la gran Corte criminale decide in seguito di sciogliersi l' imputato dal modo di custodia, cessando allora con esso la malleveria, avrà la parte obbligata il dritto di far cancellare la iscrizione presa. — Ad agevolare l' esercizio di questo dritto, la gran Corte criminale che pronuncia lo scioglimento dell' imputato dal mo-

125. Il presidente, sulle domande della parte civile o sulle conclusioni del ministero pubblico, verificato il fatto che l' imputato abbia mancato all' obbligo, darà fuori una ordinanza pel pagamento della somma della cauzione. *Pp*. 122 *s*. 127.

126. Il presidente farà nella medesima forma, ed a richiesta del ministero pubblico una ordinanza di coazione personale contra il mallevadore o i mallevadori di un individuo sottoposto alla malleveria in forza delle disposizioni delle *leggi penali*, allorchè questi sia stato condannato con decisione divenuta irrevocabile per un misfatto o delitto commesso nell' intervallo determinato nell' atto della malleveria. *P*. 29. 31 — *Pp*. 125. 127.

127. Oltre le azioni contra il mallevadore, l' imputato sarà arrestato con ordinanza del presidente, o con mandato di deposito del procurator generale. *Pp*. 425 *s*. 128.

128. L' imputato che avrà la prima volta lasciato costringere al pagamento se stesso o il suo mallevadore, non sarà più per l' avvenire ammesso nella stessa causa a domanda di libertà provvisoria con cauzione. *Pp*. 125. 127.

129. Quando il processo è compilato, può cumularsi il giudizio sul mandato di deposito o di arresto con quello della sottoposizione all'accusa. *Pp*. 110 *ss*. 138 *ss*.

130. Ne' misfatti portanti a pena minore del quarto grado de' ferri, l' imputato contro di cui non siasi nè spedito nè eseguito alcun mandato di arresto personale, può presentarsi alla gran Corte, e vi sarà rilasciato sotto mandato per la residenza della gran Corte, o sotto consegna o cauzione, secondo l' indole del misfatto e la qualità dell'imputato. Questi modi di custodia possono essere dal giudice in tutto o in parte cumulati.

Quando l' imputato si presenta alla gran Corte, se il mandato di arresto sia già spedito, sarà questo rivocato di dritto. L' imputato anche arrestato per misfatto che non porta a pena di relegazione, può essere rilasciato sotto i modi di custodia indicati nell'articolo precedente; purchè non si tratti di reati indicati nell' articolo 426. *Pp*. 114 *ss*. 131. 133.

---

do di custodia, ed in conseguenza dalla malleveria, pronuncierà colla decisione medesima che si cancelli l'iscrizione ipotecaria di cui si preciserà la somma per la quale si è presa, l' epoca così della iscrizione come della conservazione della provincia, ed il numero sotto il quale la iscrizione è stata presa. Divenuta la decisione esecutiva, l' estratto legale della medesima servirà di titolo per ottenere dal conservatore delle ipoteche la cancellazione della iscrizione ipotecaria. L' estratto di cui è parola dovrà essere in carta bollata, ed adempito di registro, uniformemente all' articolo 11 num. 5.° della legge de' 21 giugno 1819, ed all' articolo 27 num. 14.° della legge dei 2 gennaio 1820.

125. — *Non può ordinarsi a danno di un consegnatario il pagamento di una penale convenuta senza che il medesimo sia stato citato ed inteso prima di pronunziare*. 22 gen. 1845, Mastrobuono.

130. — *M. 1 ott. 1817* — L' individuo contro di cui il giudice raccoglie indagini per fatti de' quali egli possa essere imputabile, non vi è ragione perchè intervenga nella istruzione sino a che le pruove raccolte non abbiano dato luogo a spedizione di mandato per comparire o per essere tradotto avanti il giudice. Fino a questo punto egli è estraneo alle operazioni della giustizia penale, non potendo esser considerato nello stato d' imputabilità prima di compiersi le condizioni che la legge richiede perchè sia lecito al magistrato di perseguitare i cittadini che danno indizi di reità. Quindi le gran Corti criminali si asterranno dal ricevere la presentazione di quegl' individui contro i quali non si trova spedito mandato di arresto, di deposito, o di accompagnamento.

M. 16 gen. 1822 — Per regola generale non deve accordarsi alcun congedo a' prevenuti sottoposti a mandato. Se per circostanze imperiose convenga in qualche caso particolare portarsi eccezione alla regola, la gran Corte, inteso il ministero pubblico, potrà ordinarlo, prendendo le precauzioni opportune ad impedire che la giustizia non ne soffra. In questo caso mi faranno elleno (*i procuratori generali criminali al Ministro di grazia e giustizia*) pervenire copia della decisione colle loro osservazioni, quante volte ne abbiano a fare.

M. 18 dic. 1824 — L' articolo 130 delle leggi di procedura penale dispone ec. — Si è

131. Rilasciato un imputato di misfatto sotto mandato, consegna o cauzione, egli è arrestato di dritto in forza di mandato di arresto della gran Corte, o di mandato di deposito del procurator generale, nell' atto stesso che questo magistrato fa la requisitoria sulla di lui sottoposizione all'accusa. *Pp.* 114 *ss.* 130. 134. 138.

Come l'imputato è arrestato, verrà subito interrogato di nuovo. Questo interrogatorio sarà sempre eseguito dalla gran Corte nel numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre, o da un giudice da lei delegato, in presenza del ministero pubblico.

Se l'imputato trovasi già in arresto quando il ministero pubblico presenta il suo

dubitato se in questa disposizione è compreso l' evasore dal carcere, quando il reato di evasione e l' altro pel quale era egli arrestato, portano s pene minori del quarto grado dei ferri. — La parola e lo spirito della legge garentiscono la risposta negativa. — L' articolo 130 esclude espressamente da'modi di custodia fuori carcere l' imputato contro cui siasi eseguito un mandato di arresto. — Or verificandosi questa circostanza nell' individuo che fugge dal carcere, dove per simile mandato trovavasi ristretto, è chiaro che non può egli essere ammesso che alla sola presentazione in carcere. Si aggiunge che per l' articolo 128 delle leggi medesime l'individuo abilitato provvisoriamente con malleveria, il quale abbia la prima volta lasciato costringere al pagamento se stesso o il suo mallevadore, non potrà più essere ammesso nella stessa causa a domanda di libertà provvisoria con cauzione. Il saggio principio sul quale è presa questa determinazione, esclude anche per più forte ragione la misura di abilitarsi l'autore di evasione ad un modo di custodia fuori carcere, non essendovi luogo a sperare che egli l'osservi dopochè si è sottratto con mezzo criminoso dalle prigioni. — Finalmente, a' termini dello stesso articolo 130 seconda parte, l' imputato in arresto per misfatto punibile con la relegazione e con pena maggiore non può essere abilitato fuori carcere. Or sarebbe strano supporre, che l' individuo in arresto non ammissibile a questa abilitazione per le qualità del suo misfatto, ne divenga meritevole per mezzo del reato di evasione. Non si potrebbe ammettere questo pernicioso assunto senza rinforzare ne' delinquenti l' incentivo di attentare contro la sicurezza de' luoghi di custodia.

D. 1 ott. 1832 — 1. D'ogni domanda che sarà fatta dagl' imputati di misfatti per essere ammessi alla presentazione, deciderà, inteso il ministero pubblico, la gran Corte criminale della provincia o valle cui appartiene il giudizio. Conformemente alla decisione che sarà pronunziata, si rilascerà loro un salvocondotto. — 2. Ne' casi pe' quali la legge permette la presentazione in carcere soltanto, la gran Corte criminale destinerà, secondo le circostanze, o uno de' carceri di circondario, o il carcere centrale, ove sarà ricevuto colui che si presenta. — 3. Se la presentazione dell' incolpato avvenga in un carcere di circondario, l' autorità giudiziaria del luogo formerà processo verbale della seguita presentazione, e ne trasmetterà sollecitamente copia legale al nostro procurator generale presso la gran Corte criminale. — L' autorità stessa inoltre disporrà il trasporto degl' imputati nelle prigioni centrali per mezzo della gendarmeria, la quale combinerà i mezzi necessari di custodia co' riguardi che sono dovuti a coloro che si presentano spontaneamente. — 4. Negli altri casi, pe' quali è permessa la presentazione fuori carcere, la gran Corte criminale destinerà l'autorità di circondario o di distretto che dovrà riceverla. — L' autorità che sarà destinata, rilascerà agl' incolpati in seguito della presentazione un foglio di rotta, cui saranno essi tenuti di conformarsi. — 5. Coloro che saranno sorpresi fuori la linea prescritta nel foglio di rotta, saranno arrestati, e non si terrà più conto per essi della presentazione. — 6. Ogni nuovo reato commesso dagl' imputati nel termine prescritto nel salvocondotto concesso loro, o nel foglio di rotta, sarà punito con un grado maggiore della pena ordinaria.

R. 28 sett. 1837 — Si è dubitato se il beneficio concednto all' imputato per la sua spontanea presentazione in giudizio competa al militare in attività di servizio il quale, giudicabile per imputazione di reato pagano dalla gran Corte criminale, si offre di presentarsi alla medesima spontaneamente colla domanda di essere ammesso in alcuno degli enunciati modi di custodia fuori carcere. — In considerazione delle determinazioni vigenti analoghe alla disciplina, al servizio ed allo stato militare, Sua Maestà ha Sovranamente dichiarato, che l'articolo 71 dello statuto penale militare relativo alla custodia del militare giudicabile dall'autorità ordinaria, ha luogo anche nel caso che per incolpazione di misfatto portante a pena minore del quarto grado de' ferri, l'incolpato militare faccia domanda per la presentazione a norma dell' articolo 130 delle leggi di procedura penale.

V. Pp. 475, *R. 11 mag. 1833.*

VS. **Polizia**, M. 7 giug. 1843 — **Salvocondotti.**

atto di accusa, verrà anche nella stessa forma nuovamente interrogato. L'interrogatorio indicato in questo articolo si distingue col nome di *costituto*. *Pp.* 101 *a* 108. 138. 140.

131. — *M. 4 ott. 1825* — La istruzione in materia penale è completa allorchè si son seguite le tracce tutte essenziali ad accertare la verità. Nel caso che l'imputato nel costituto offra importanti dilucidazioni sulle quali convenga versare onde iscovrire il vero nettamente, e poter procedere agli atti ulteriori, allora sulle nuove tracce dovrà istruirsi. È ciò uniforme al rito vigente, ed analogo specialmente alle determinazioni degli articoli 130 e 131, delle leggi di procedura penale.

M. 14 sett. 1839 — Si è creduto che la presentazione della requisitoria di accusa non porti di necessità nella gran Corte il dovere di ordinare l'arresto dell'accusato; ma che sia nelle sue facoltà disporlo ove il trovi convenire agli elementi raccolti. — Non corrisponde questa opinione alle parole, nè al senso dell'articolo 131. Se di dritto è l'arresto dopo la requisitoria per sottoposizione ad accusa, di dritto non meno esser deve l'esercizio de' mezzi di esecuzione, tra' quali è il mandato della gran Corte criminale. — Sull'oggetto medesimo è bene aggiungere che nel generale il mandato di deposito del ministero pubblico non giunge a legittimare la restrizione dell'imputato in carcere, che quando dalla gran Corte sia convertito in mandato di arresto uniformemente all'articolo 114 delle leggi di procedura penale; ma questa conversione non ricercasi nel caso dell'articolo 131 in cui l'arresto portasi come conseguenza della requisitoria per sottoposizione ad accusa; salvo a poterlo in seguito rivocare.

M. 16 ott. 1819 — Dalla combinazione degli articoli 103 e 106 delle leggi di procedura nei giudizi penali, e del precedente articolo 104 risulta che il primo interrogatorio dovrà darsi al prevenuto quando è arrestato in tempo che la istruzione è incompleta. Arrestandosi quando la istruzione è già ultimata, gli si dovrà dare l'interrogatorio ordinato dall'articolo 131 delle indicate leggi di procedura, denominato propriamente costituto.

M. 30 nov. 1841 — Le leggi di procedura penale che ingiungono l'interrogatorio dell'imputato caduto in potere della giustizia, dispongono coll'articolo 109, che le circostanze di fatto a carico ed a discolpa dichiarate dall'imputato nel suo interrogatorio, siano rischiarate nel corso della istruzione per quanto conducono ad accertare la verità. — Allorchè la istruzione delle pruove è compiuta, ed il ministero pubblico trovi luogo a formare l'atto di accusa, lo imputato in arresto s'interrogherà di nuovo; e questo interrogatorio è distinto dal primo col nome di costituto, come risulta dagli articoli 131 e 138 delle leggi medesime. Si è preveduto il caso che l'imputato venga in potere della giustizia quando la istruzione delle pruove si trovi nello stato di potersi dar fuori l'atto di accusa. Si domanda se in tal caso abbia luogo il primo interrogatorio, ovvero il costituto richiesto quando la istruzione delle pruove è al completo. — Al proposito è da osservarsi, che la istruzione delle pruove rivolta alla ricerca di pruove da servire in giudizio è compiuta quando all'uopo nulla rimanga a fare; e propriamente quando non abbiansi tracce a seguire per dilucidazioni in fatti giudicabili. Tra' fonti da' quali sogliono emanare tracce di tal natura, entrano i detti della persona incolpata, che nel senso del cennato articolo 109 potrà dichiarare circostanze di fatto da chiarirsi per quanto conducono ad accertare la verità. — Or nel caso preveduto può avvenire — 1.° Che l'imputato cui si dà l'interrogatorio tengasi nella negativa, o dichiari cose che non esigono investigazioni, come indifferenti per la decisione da pronunziarsi. In tale ipotesi mancano tracce che richieggono prosegnimento di istruzione, si andrà al giudizio di sottoposizione all'accusa, senza arrestarsi alla inutile ripetizione dell'interrogatorio. — 2.° Che l'imputato dichiari fatti de' quali interessa indagare la sussistenza in merito, prima di progredire ad atti ulteriori. Converrebbe allora versare su di essi con un proseguimento di istruzione; e dandosi in seguito luogo ad atto di accusa, sarebbe il caso del costituto dell'imputato. Colla non curanza di fatti espressi, sarebbe facile trovare inutile la proseguita procedura, ed inutilmente prolungata la restrizione dell'imputato in carcere.

— *Eseguito un mandato di arresto quando la istruzione è completa, se il pubblico ministero crede presentare senza indugio l'accusa, l'interrogatorio può essere unico, e dicesi costituto.* 23 giug. 1848, Tomaino.

CAPITOLO III.

Della conferma o rivocazione di mandati presso i tribunali correzionali.

132. In tutti i delitti può l'imputato arrestato chiedere al giudice competente di esser messo in libertà provvisoria. *P*. 2.

Il giudice determinerà solamente, se questa debba accordarsi sotto mandato per la residenza del giudice, o sotto consegna, o sotto cauzione. Questi modi di custodia possono essere dal giudice in tutto o in parte cumulati. Quando in giudizio vi sia parte civile, o il fatto porti al terzo grado di prigionia, la libertà provvisoria non può accordarsi che sotto cauzione. *P*. 22. 26 — *Pp*. 113 *ss*. 133.

Dal beneficio del presente articolo saranno esclusi gl'imputati di furto e di asportazioni d'arme vietate.

133. Se l'imputato non è in arresto, può presentarsi spontaneamente per esser rilasciato sotto i modi di custodia indicati nell'articolo precedente. *Pp*. 130. 132.

---

132. — *M. 5 gen. 1828* — Il di lei rapporto de' 17 novembre ultimo cc. — Il beneficio dell' abilitazione è stabilito espressamente, ed indistintamente per tutt' i delitti; tranne alcuni, pe' quali si è portata cccezione alla regola. — L' articolo 130 delle leggi medesime cstendc il favore dell' abilitazione anche all'arrcstato per misfatto, che non porta a pena di relegazione, e quest' abilitazione accordata in considerazione dalla natura del fatto criminoso, che per l'interesse della giustizia non richiede necessariamente l' arresto dell' incolpato. La distinzione tra l' arresto nella flagranza, e l'erresto per mandato non avvelora la limitazione che vuol portarsi alla disposizionc generica adottata per gl'incolpati di delitto in generale. — Tanto nel caso di flagranza, quanto nell'altro di mandato dovranno esservi sempre gli clementi di reità indispensabili per devenire all'arresto dell'incolpato. — L'esempio di essersi accordata abilitazionc ad incolpati di misfatto, a' quali non era dovuta, dovrà animare il di lei zelo a prendere le misure che impedissero di riprodursi l'abuso, senza restringere punto il beneficio, che la legge accorda. — Altronde il divieto di concedere all'imputato di delitto l'abilitazione provvisoria (accordata dall'enunciato art. 132) unicemente perchè potrebbe trovarsi incolpato anche di misfatto, non è giustificato da questa possibilità: ella conosce che la restrizione in carcere non può essere che l'effetto d' imputazione punibile almeno colla prigionia, cd avvalorete da sufficienti pruove di reità.

R. 24 sett. 1857 — Essendosi promosso il dubbio se in conseguenza del reele rescritto del 6 aprile ultimo dovesse concedersi l'abilitezione del carcere agli ecclesiastici sorpresi in flagranza per delitti di furto, di asportazione o di detenzione d' arme vietata, pe' quali reati l' articolo 132 leggi di procedura ne' giudizi penali ed il reel decreto de' 4 febbraio 1828 non consentono di accordarsi a coloro che ne sono imputati la libertà provvisorie sotto modo di custodia, — Sua Maestà si è degnata disporre che debba essere risoluto negativemente, rimanendo gli ecclesiastici soggetti al disposto dell'erticolo 132 leggi di procedura ne' giudizi penali.

V. P. 131, *Dd. 4 feb. 1828 e 18 ott. 1849*; e Pp. 219, *R. 6 ap. 1857*.

VS. **Matrimonii clandestini**, D. 9 ott. 1842.

— *Nel facoltare i giudici a prescrivera la consegna con cauzione, o la consegna semplice, o l'obbligo dell'imputato stesso di presentarsi sotto pena pecuniaria, scopo della legge fu quello di utilizzare i suoi benefici anche pei poveri, e non restringere i vantaggi a' soli possideati. Qualora il giudice adunque, accordando all' imputato la libertà provvisoria che per legge non può negargli, lo obblighi contemporaneamente a prestare tale cauzione a cui per notoria impotenza non può adempire, viene a negare sostanzialmeate ciò che apparentemente concede; ed implicitamenta viene ad inutilizzare un beneficio dalla legge stabilito per non far soffrire ad un imputato di delitto la prigionia prima di esservi condannato. La qual condotta offre uno studiato eccesso di potere, e contiene una espressa contravvenzione alla legge, poichè importa lo stesso che negara la libertà provvisoria dalla legge accordata.* 12 mar. 1828, Maenza.

Gl' imputati di asportaziona d' armi vietate che non sono in carcere, possono ottenere un modo di custodia esteriore, allorchè vogliono esser presenti al giudizio a difendersi. 30 ott. 1818, Esposito.

134. Chiunque per delitto è rilasciato sotto cauzione, consegna o mandato, sarà arrestato di dritto in forza di un mandato di arresto del giudice di circondario, tostochè la sua condanna è divenuta irrevocabile; purchè questa importi prigionia. *P*. 21 *s*. 26 — *Pp*. 131 *s*. 374. 380. 383 *s*.

Se la sua condanna importi pena minore, ed il condannato trovisi rilasciato sotto cauzione, consegna o mandato, egli non può essere arrestato che in caso d'inadempimento alla condanna o alla cauzione. *Pp*. 125. 135.

135. Tutti gli articoli relativi al mandato per la residenza delle gran Corti, alla consegna, alla cauzione ed alla malleveria ne' giudizî di misfatti, son comuni ai giudizî correzionali. *Pp*. 115 *ss*. 132.

Le funzioni di presidente espresse negli articoli 125, 126 e 127 sono eseguite dal giudice di circondario.

LIBRO II.

DE' GIUDIZII ORDINARII.

—

TITOLO I.

Disposizioni generali.

136. Tutti i giudizî penali, ancorchè portino a pene di semplici ammende o confische stabilite da regolamenti o da ordinanze di qualsivoglia autorità, saranno trattati dalle autorità giudiziarie, secondo le presenti leggi e colle forme in esse stabilite, qualunque sia la specie di reato che debba giudicarsi. *P*. 1 *s*. — *Pp*. 8. 137. 485 *ss*.

137. I giudizî de' reati militari non sono compresi nella disposizione del precedente articolo. Questi giudizî saran trattati dalle autorità militari, e colle forme ordinate nei regolamenti militari, a' termini dello *Statuto penale militare*. *P*. 469 — *Pp*. 493 — *St*. 1 *s*. 61 *a* 73.

---

136. — *D. 28 gen. 1824* — Volendo far cessare le ambiguità che si sono finora sperimentate nell' applicazione delle pene per le contravvenzioni a' dazî di consumo che i comuni legalmente s'impongono, e stabilire una regola certa ed uniforme che tolga ogni idea di arbitrio; ec. — 1. Per le contravvenzioni a' dazî di consumo che i comuni s' impongono a' termini della legge de' 12 dicembre 1816, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 36 e seguenti delle *leggi penali*. — 2. I giudici di circondario su' processi verbali delle autorità amministrative, che contestano le contravvenzioni, sono le autorità competenti per l'applicazione delle pene.

D. 12 set. 1831 — 1. A' contravventori a dritti delle privative volontarie e temporanee che si stabiliscono ne' comuni a' termini dell'articolo 206 della legge de' 12 dicembre 1816, sono applicabili le disposizioni del citato real decreto de' 28 di gennaio 1824 pe' contravventori a ' dazî comunali di consumo.

V. P. 33, *D. 2 gen. 1822*.

VS. **Amministrazione civile**, L. 12 dic. 1816 art. 277, 278 e 282; Istr. 29 ott. 1834 art. 13 e 14 — **Contenzioso amministrativo**. L. 21 mar. 1817 art. 19 e 20 — **Conflitti di giurisdizione** — **Polizia**, Istr. 22 gen. 1817 art. 6.

TITOLO II.

De' giudizii de' misfatti co' rei presenti.

CAPITOLO I.

Della sottoposizione all'accusa.

138. Compiuta l'istruzione delle pruove, quando l'imputato si trovi in legittimo stato di arresto o di altro qualunque modo di custodia, il procurator generale presso la gran Corte criminale, se crede ben assodata la pruova, ed esser competente a giudicare del fatto o la gran Corte criminale o la gran Corte speciale, formerà l'atto di accusa. *Pp.* 110 *ss.* 132 *ss.* 139. 426 *s.* — *O.* 77. 154.

139. L'*atto di accusa* esporrà

1.° la natura del misfatto che ne forma la base;

2.° le indicazioni che possano darsi, del tempo e del luogo in cui il misfatto è accaduto, e tutte le circostanze che possano aggravarne o diminuirne la pena;

3.° la chiara designazione dell'imputato;

4.° l'articolo della legge che prevede il misfatto.

5.° Terminerà col reassunto seguente: *In conseguenza il procurator generale presso la gran Corte criminale della provincia o valle N. accusa N. N. di omicidio volontario in persona di . . .*, o pure *di furto in danno di . . . .*, o pure *di tal altro misfatto colla tale o tal altra circostanza, a' termini dell'articolo . . delle leggi penali ec. ec. Per lo che richiede che si proceda secondo le regole di rito innanzi alla gran Corte criminale*, o pure *innanzi alla gran Corte speciale.* *Pp.* 140. 156. 159 *s.* 430.

140. L'atto di accusa sarà rimesso dal procurator generale alla cancelleria: il cancelliere vi noterà al margine il giorno in cui vi è pervenuto. *Pp.* 131.

L'atto di accusa non sarà pubblicato fin tanto che la gran Corte non vi abbia deliberato. *Pp.* 141.

141. L'atto di accusa, quando anche comprenda la competenza speciale, sarà nel più breve tempo esaminato dalla gran Corte nel numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre. *Pp.* 177. 217 — *O.* 146 — *Rg.* 533.

---

138. — *M. 20 ott. 1819* — Si è proposto il dubbio seguente. — Se il procuratore generale stima di non poter formare l'atto di accusa, ha egli la facoltà di promuovere con requisitoria le disposizioni permesse dagli articoli 145 e seguenti delle leggi di procedura penale? — Essendo generalmente ne' doveri del pubblico ministero il promuovere tutto ciò che stima conducente alla giustizia, è indubitato che egli possa sollecitare con requisitoria le suddette disposizioni.

M. 25 mar. 1825 — L'articolo 138 delle leggi di procedura penale dispone che ne' giudizi de' misfatti il regio procurator generale criminale formerà l'atto di accusa, quando creda ben assodata la pruova a carico dell'incolpato. — Accade talvolta che quel funzionario opina di non esservi luogo ad accusa per mancanza di pruova, nell' atto che la gran Corte riconosce stabiliti sufficienti indizi di reità. Quindi è nato il dubbio, se in questo caso il procurator generale debba formare l'atto di accusa. — La risposta affermativa, essenzialmente analoga all' attuale sistema di rito penale, trova appoggio nella considerazione che il decidere ne' giudizi de' misfatti sulla sussistenza della imputazione compete esclusivamente alla gran Corte. Il pubblico ministero, cui è attribuita la facoltà di requirere, non può far prevalere alla decisione del Collegio il suo particolare avviso, nè render libero l'individuo contro cui i giudici riconoscano acquistati gli elementi di reità per tradurlo a giudizio.

Il rapporto della causa si farà dal presidente, o da un giudice da lui delegato. *Pp.* 142 *ss.*

142. Nell'atto del rapporto il presidente può ordinare al cancelliere di dar lettura di quella parte di processo, che crede convenevole; e può, se la gran Corte lo creda necessario, ordinare che vengano portati innanzi ad essa i documenti di convinzione relativi alla causa. *Pp.* 60.

143. Il procurator generale assiste all'esame del processo. *Pp.* 177.

È vietato alla parte civile, all' imputato ed a' testimoni di comparirvi.

Nondimeno la parte civile e l'imputato possono presentare memorie scritte, senza che questa facoltà ritardi in alcun caso la spedizione del giudizio di accusa. *Pp.* 35. 112.

144. Esaminata l'accusa, il procurator generale si apparta: la gran Corte delibera in segreto. *Pp.* 145 *ss.* 270.

145. Se il fatto risultante dalla istruzione non sia dalla legge qualificato per reato: se l'azione penale sia estinta: o se la innocenza dell'imputato risulti chiara dagli atti; la gran Corte pronunzierà la di lui libertà e vieterà contro di lui ogni ulteriore procedimento. *Pp.* 114. 184. 278 *s.* 377. 392. 613 *s.* — *Rg.* 563.

146. Se risulti, dagli atti che il fatto appartenga alla competenza di altri giudici, la gran Corte ne ordinerà il rinvio. *Pp.* 147. 177. 342. 399. 485.

147. Nel caso dell'articolo precedente, se il fatto porti a pena inferiore del secondo grado di prigionia, l' imputato sarà rinviato libero al tribunal competente; fatto solamente l'obbligo di presentarvisi a giorno fisso. *Pp.* 113. 182.

148. Se il fatto principale contenga per sua natura un misfatto, ma per le sue qualità minoranti o scusanti, per l'età e per lo stato del colpevole, questo non sia in grado di ricever pena, o debba riceverne una correzionale o minore, il giudizio sarà sempre della gran Corte criminale; e l'incolpato sarà sottoposto all'accusa, riserbandosi alla *pubblica discussione* l'esame di queste circostanze. *P.* 61 *a* 66. 377 *a* 391. 453 — *Pp* . 287.

Essendo il misfatto di competenza speciale, se si creda necessario che le anzidette qualità sieno sviluppate e rischiarate in *pubblica discussione*, sarà l' incolpato sottoposto all'accusa, ed inviato alla gran Corte speciale. *Pp.* 426 *s.*

149. Se gli atti non solo non presentino indizî sufficienti di reità, ma nè meno tracce conducenti ad acquistarli, la gran Corte pronunzierà la libertà provvisoria dell'imputato e rimetterà nuovamente gli atti al ministero pubblico, perchè ponga in opera i mezzi d'investigazione, che gli dà la legge, per meglio rischiarare la cosa. *Pp.* 154. 162. 165 — *Rg.* 563.

150. Se nella mancanza degl'indizî sufficienti, gli atti offrano delle tracce conducenti a stabilirli, la gran Corte ordinerà più ampie indagini, nominerà l' istruttore,

---

141. — V. Pp. 217 , *D. 12 dic. 1850.*

145. — V. Pp. 114 , *R. 16 giug. 1841.*

146. — *Nella discussione dell' atto di accusa quando risulta che il fatto appartiene alla competenza di altro giudice, la gran Corte è nel dovere di ordinarne il rinvio. Ed allorquando risulta un delitto coverto da Sovrana indulgenza , deve rinviare al giudice correzionale che ne faccia l' applicazione.* 23 sett. 1846 , Anelli.

Ne' giudizî che si rendono sul processo scritto e fuori della pubblica discussione, se la gran Corte crede che sia insussistente il misfatto che solo determinava la sua competenza, non può discendere a conoscere de' delitti connessi , ma deve questi inviare al giudice competente. 6 nov. 1854 , Pascarella ed altri.

148. — V. P. 2 , *R. 9 lug. 1839.*

— *Tranne il caso di questo articolo, se prima della pubblica discussione la istruzione offre chiaro che il reato è delitto o contravvenzione , la gran Corte non può pronunziarvi, senza cadere nel vizio d'incompetenza per ragion di materia , anche quando assolvesse il reo , o dichiarasse non esistere delitto, o non esservi luogo a procedimento.* 9 lug. 1834 , Rocco.

149. — V. Pp. 114, *R. 16 giug. 1841.*

e darà a costui quelle norme che crederà utili alla dilucidazione del vero; e sospenderà intanto il giudizio della sottoposizione all'accusa. *Pp.* 13. 151 *ss.*

151. Nel caso dell'articolo precedente può la gran Corte, quando lo stimi convenevole, interrogare nuovamente l'imputato: può anche proseguire essa stessa l'istruzione in residenza, o delegarla ad uno de' suoi giudici. *Pp.* 13. 108. 152 *s.*

152. Può la gran Corte ordinare che, pendente la più ampia istruzione, l'imputato rimanga in istato di arresto.

Ma se fra un anno, contando dal giorno di questa deliberazione, la nuova istruzione non sia in tutte le sue parti compiuta, l'imputato ha il diritto di chiedere la libertà provvisoria, e la gran Corte è nell'obbligo di accordarla. *Pp.* 149. 162 — *Rg.* 563.

153. Compiuta la novella istruzione, sarà esaminata colle stesse regole indicate negli articoli 138 e seguenti.

Quando il procurator generale, dietro la nuova istruzione, nulla creda dover cangiare all'atto di accusa, si riporterà al medesimo, e verrà esaminato di nuovo. *Pp.* 141.

154. Se non ostante il proseguimento della istruzione, la reità non rimanga sufficientemente fondata, la gran Corte pronunzierà la libertà provvisoria dell'imputato, e rinvierà le carte al ministero pubblico, a' termini dell'articolo 149. *Pp.* 114.

155. Se nel caso in cui non sieno credute necessarie le ulteriori indagini, o nel caso che queste sieno state praticate, risulti sufficientemente fondata la reità dell'imputato, la gran Corte lo dichiarerà in legittimo stato di accusa; ed ordinerà che si proceda contro di lui per lo misfatto di cui è accusato, o innanzi alla gran Corte criminale, o innanzi alla gran Corte speciale, secondochè il reato porti all'una o all'altra competenza. *Pp.* 114. 149 *s.* 154. 166 *s.* 426 *s.* 430 — *O.* 88.

156. Può anche la gran Corte ordinare che l'atto di accusa sia rettificato; e può escluderne quei reati pe' quali abbia rilevato dagli atti o l'innocenza dell'imputato, o una tale deficienza di pruove, che non possa supplirsi.

Il procurator generale vi adempirà, rettificando l'atto di accusa, e presentandolo a' termini della deliberazione della gran Corte. *Pp.* 139.

157. L'incompetenza per ragion di materia può opporsi dal ministero pubblico e dagl'imputati presenti, in qualunque stato della causa. *Pp.* 486.

Se però vien proposta prima del giudizio di sottoposizione all'accusa, può la gran Corte o deciderla, o riportarne la decisione al tempo in cui il giudizio della sottoposizione anzidetta verrà fatto; e intanto continuerà ad istruire.

---

154. — V. Pp. 114, *R. 16 giug. 1841.*

155. — *M. 5 ap. 1820* — Allorchè nei giudizî criminali è compiuta la istruzione, e 'l pubblico ministero ha formato l'atto di accusa contro l'imputato, la gran Corte criminale che troverà abbastanza fondata la reità di costui, dovrà dichiararlo in legittimo stato di accusa a' termini dell'articolo 155 delle leggi di procedura penale. — Alcune gran Corti criminali nel rediger questa dichiarazione, sogliono diffondersi inopportunamente in dettagli sulle pruove raccolte, e sopra gli elementi da' quali sono esse desunte — A far cessare questo inconveniente, e serbare all'oggetto l'uniformità, bisogna che nel proposto caso il Collegio senza riportare nuovamente il fatto contenuto nell'atto di accusa, ed estendersi in considerazioni sugl' indizî, dichiari la sottoposizione all'accusa sulla considerazione in termini generali, che le indagini compilate abbiano sufficientemente stabilita la pruova della reità dell'imputato.

156. — *Per l'articolo 156 la rettifica dell'atto di accusa è permessa nel corso del giudizio di accusabilità; e lo sviluppo della discussione pubblica appena permette l'aggiunzione o la detrazione di una qualifica al reato stabilito nell'atto di accusa, ma non mai questa rettifica è permessa nè si può permettere all'apertura del dibattimento in grave danno della difesa degli accusati.* 5 dic. 1821, Conza.

La gran Corte non può ordinare la rettifica dell'atto di accusa presentato dal pubblico ministero sol per avere costui data al reato una cattiva definizione. 28 ap. 1826, Lollo.

Non è aperto ricorso contro alle decisioni di competenza fatte nel giudizio di accusa, o precedentemente, se non nel termine de' cinque giorni fissato nell'articolo 175. *Pp*. 177. 305 — *O*. 118.

158. Quando uno stesso individuo è imputato di più misfatti, è ne' doveri del ministero pubblico di procurare che le istruzioni si compiano con sollecitudine, e si mettano in istato di essere sottoposte ad un medesimo giudizio; purchè il pubblico esempio non suggerisca alla prudenza del pubblico ministero, che per qualche misfatto portante a pene di morte, ed indipendente da altro reato, si proceda in separato giudizio. *P*. 85 *s*. — *Pp*. 159.

159. Se le istruzioni sieno messe in istato da potervisi pronunziare giudizio, l'atto di accusa contra uno stesso individuo imputato di più misfatti debbe essere un solo, ed una sola la dichiarazione che lo precede. *Pp*. 138 *s*. 158.

160. Quando si tratti di più individui complici in un misfatto medesimo, o pure imputati di misfatti diversi che abbiano connessione tra loro; se le istruzioni contra ciascun di essi si trovino in istato da potersi pronunziare giudizio, l'atto di accusa debbe esser uno, e la gran Corte dee pronunziare con una sola decisione. *P*. 74 — *Pp*. 138 *s*. 161. 427. 480 *ss*.

In tali casi una debbe esser anche la *discussione pubblica*, ed uno il giudizio diffinitivo. *Pp*. 218 *ss*.

161. Sono *connessi* i misfatti, *Pp*. 160.

1.° quando sieno commessi nel tempo medesimo da più persone riunite;

2.° quando in tempi diversi, in luoghi diversi, e da diverse persone, sieno commessi in seguito di concerto formato preventivamente fra loro;

3.° quando un misfatto sia stato commesso per procurare il mezzo a commetterne un altro;

4.° quando un misfatto sia stato commesso per facilitare la esecuzione dell' altro, per consumarlo, o per assicurarne la impunità.

162. Pronunziata la libertà provvisoria, l'imputato non può per lo stesso misfatto esser tradotto nuovamente davanti la gran Corte, a meno che non sopravvengano nuove pruove a di lui carico dentro due anni. *Pp*. 149. 163 *ss*. 280 *ss*.

---

157. — *M. 27 ott. 1819* — Secondo l' articolo 157 delle leggi di procedura penale non è aperto il ricorso contro alle decisioni di competenza fatte nel giudizio di accusa o precedentemente, se non nel termine de' cinque giorni fissato nell'articolo 175 delle stesse leggi. — Questa disposizione sarebbe ineseguibile ove la gran Corte si dichiarasse incompetente, e rimettesse l' imputato ad altro giudice, poichè in tal caso non potendosi procedere innanzi alla gran Corte medesima fino al termine dell' articolo 175, il dritto di attaccare tale decisione non potrebbe sperimentarsi. Quindi è evidente che nel caso proposto l' adito al ricorso presso la Corte suprema di giustizia si apre senza attendere il detto termine. Il ricorso sospende la esecuzione della decisione, e deve essere prodotto fra tre giorni, secondo la regola generale fissata nell'articolo 310 delle leggi di procedura penale.

— *Pronunziato il giudizio di accusa, la impartizione del termine de' cinque giorni si rende di assoluta ed indispensabile necessità, o che esista o che non esista un precedente ricorso; poichè non esistendo si ha dritto a produrlo, esistendo si ha dritto a riprodurlo e meglio ragionarlo.* 10 ap. 1833, Canonico ed altri.

162. — *R. 28 feb. 1832* — Le leggi di procedura penale negli articoli 149 e 280 dispongono che se a carico dell' imputato di misfatto non si abbiano indizi sufficienti di reità, nè tracce conducenti ad acquistarli, dovrà pronunziarsi la di lui libertà provvisoria. Designando le leggi medesime negli articoli 162. 281 e 283 gli effetti legali della libertà provvisoria, prescrivono che l' imputato provvisoriamente liberato può essere nuovamente tradotto a giudizio quante volte sopravvenga nuova pruova. Nel caso di non sopravvenienza di pruova nel corso del biennio, l' imputato è da mettersi in libertà assoluta. — Sulla intelligenza degli enunciati articoli si è dato luogo a' seguenti dubbi: — 1. Se all' imputato messo in libertà provvisoria possa concedersi prima che si compia il biennio la libertà assoluta, allorchè abbiasi sviluppo tale di fatti, che faccia credere di non potervi essere sopravvenienza di nuova pruova. — 2. Se profferita dopo il biennio la libertà assoluta dell'imputato, debba cancellarsi il titolo del processo a di lui carico compilato, e darglisi la fede di perquisizione negativa. — Sua Maestà ha Sovranamente dichiarato sul primo dubbio, che non siavi mai luogo a pronunziare la libertà assoluta a favore di un reo messo in istato di

163. Si riguardano come nuove pruove i processi verbali che non fossero stati già sottoposti all'esame della gran Corte, i nuovi indizi, i nuovi documenti e le nuove dichiarazioni de' testimoni; purchè questi atti avvalorino le pruove sulle quali fu prima giudicato l'affare, e stabiliscano sufficientemente la reità dell'imputato, a' termini dell'articolo 155. *Pp*. 162. 164 *s*.

164. Nel caso dell'articolo precedente, dopo che l'istruttore ha compilato un nuovo processo, debbono osservarsi tutte le regole già stabilite, per metter l'imputato in istato di accusa, a' termini degli articoli 138 e seguenti. *Pp*. 165.

165. Se il nuovo processo compilato dopo essersi ordinata la libertà provvisoria dell'imputato, non somministri tanto da poter sottoporre il reo medesimo all'accusa, la gran Corte col numero dispari di votanti non maggiore di cinque e non minore di tre pronunzierà la di lui libertà assoluta. *Pp*. 138. 162 *ss*.

---

libertà provvisoria, se non decorreranno pria i due anni compiuti dalla decisione che porti alla libertà provvisoria, comunque si adducano presunzioni e conietture qualsivogliano, che non si acquisteranno nuove pruove contro il reo. Potrà solo compilarsi un nuovo processo, e farsi giudicare sulle nuove pruove, a' termini dell'articolo 162 e seguenti delle leggi di procedura penale.— Relativamente al secondo dubbio la Maestà Sua ha del pari dichiarato, che non s'intenda cancellato il titolo del processo, nè si permetta la fede di perquisizione negativa per quegl' imputati che ottennero pria la libertà provvisoria, e furono poi dichiarati in libertà assoluta pel solo decorrimento de' due anni dal dì della prima decisione. Le fedi di perquisizione indicheranno in questi casi, come negli altri, ciò che risulta dalle processure esistenti contra i prevenuti.

M. 16 giug. 1852 — A' termini degli articoli 281 e 282 delle leggi pi procedura penale, l'incolpato liberato provvisoriamente avrà la libertà assoluta quando nel corso del biennio non abbiansi nuove pruove di reità a suo carico. Sul dubbio se in questo caso colla libertà assoluta debba anche disporsi il cancellamento della rubrica del processo, e la fede di perquisizione negativa, fu dichiarato col Sovrano rescritto de' 28 febbraio ultimo, che la fede di perquisizione indicherà in tal caso, coma *negli altri*, ciò che risulta dalle processure esistenti contro l'incolpato. — Si è creduto che la Reale determinazione emessa in occasione del dubbio sulla fede di perquisizione per l'incolpato ammesso a libertà assoluta in forza degli enunciati articoli, non comprenda altri incolpati. — Ad allontanare l'equivoco è da osservarsi che il Sovrano rescritto ritiene il principio che la fede di perquisizione sul conto di un individuo deve contenere il dettaglio di quant'offre a suo carico l'esame de' registri e degl'incartamenti esistenti presso l'autorità giudiziaria. Ove egli dunque sia incolpato, dovrà la fede di perquisizione designare il reato che s' incolpa, ed esprimere se il giudizio sia tuttavia pendente, ovvero ultimato: in questo caso si paleserà il risultamento del giudizio così favorevole come contrario. — Lo stesso Sovrano rescritto, in cui è disposto che la fede di perquisizione debba nel caso indicato esprimere, *coma negli altri*, ciò che risulta dall'esame delle processure esistenti, mostra chiaro colle parole *come negli altri*, che la Reale determinazione non è limitata all' incolpato cui è data la libertà assoluta dopo il biennio, ma ad altri incolpati ancora.

V. P. 114. *R. 16 giug. 1841.*

— *Quando una decisione ha dichiarato che i fatti non costituiscono reato — che l'innocenza degl'imputati risulti chiara dagli atti — o che in mancanza d'ingenere sia frustranea ogni altra investigazione; ed ha in conseguenza vietato ogni ulteriore procedimento — dichiarato di non esservi luogo a procedimento penale* — o *ordinato di conservarsi gli atti in archivio, non sono applicabili il rescritto de' 28 febbraio 1832, e la ministeriale de' 16 giugno detto anno; e la fede di perquisizione deve rilasciarsi negativa.* 7 gen. 1833, Barbone — 15 mar. 1833, Diaferia — 17 giug. 1833, Pepe — 4 mar. 1839, Buonerba— 1 mag. 1840, De Ruggiero.

L'articolo 162 della procedura ne' giudizi penali non è applicabile al caso in cui la gran Corte, procedendo a giudizio contumaciale contro un reo assente, dichiari non esservi luogo ad ammettere l' accusa, e che si conservino gli atti in archivio, ritirandosi il mandato di arresto. 22 dic. 1832, Valessini.

165. — V. Pp. 114, *R. 16 giug. 1841*; e 162, *R. 28 feb. 1832 e seguenti.*

CAPITOLO II.

Degli atti che precedono la pubblica discussione.

166. Messo l'imputato in legittimo stato di accusa, l'atto di accusa originale, l'intero originale processo, e tutti i documenti ed oggetti di convinzione che vi son relativi, vengono depositati nella cancelleria. Da questo istante tutti gli atti diventano pubblici così pel difensore, che pe' congiunti ed amici dell'accusato, i quali prendano parte alla di lui difesa: il tutto a pena di nullità. *Rg*. 485.

Non sarà mai permesso di trasportar carte, documenti o oggetti qualunque fuori dell'ufizio della cancelleria. *Pp*. 155. 167.169.

167. L'atto di accusa colla decisione di sottoposizione ad accusa verranno notificati all'accusato, rilasciandosegliene copia legale soscritta dal cancelliere. *Pp*. 139. 459.

Ne sarà anche cerziorato il suo difensore, se si trovi da lui precedentemente nominato e se abbia espressamente accettato l'incarico. *Pp*. 170.

Ne sarà anche cerziorata la parte civile. *Pp*. 49. 168.

Pel difensore però e per la parte civile basta l'avvertimento che possono andare ad osservare l'atto di accusa e tutto il processo in cancelleria.

168. Cerziorata la parte civile a' termini dell'articolo precedente, essa può formare il suo atto d'intervenzione nella causa, esibendosi a somministrare dalla sua parte le pruove pe' danni ed interessi ricevuti dal misfatto. *Pp*. 35. 235.

Questo atto sarà notificato all'accusato, e presentato quindi in cancelleria.

169. Il difensore dell'accusato, dal momento in cui si son pubblicati gli atti, potrà conferire coll'accusato, e potrà estrarre o far estarre a sue spese, o a spese dell'accusato, quelle carte del processo, che crederà utili alla difesa. *Pp*. 166. 170.

170. Se l'accusato non avesse scelto il suo difensore precedentemente all'atto di accusa, verrà interpellato dal presidente, o dal giudice delegato, a sceglierlo tra ventiquattr'ore.

Scorso questo termine, il difensore gli sarà assegnato di ufizio, a pena di nullità degli atti che seguono. *Pp*. 171 *a* 174. 320. 359. 559 *s*.

Il difensore nell'atto di esser cerziorato della nomina, sarà anche cerziorato ai termini dell'articolo 167.

171. Il difensore dell'accusato non potrà essere scelto da lui, o designato dal giudice, se non fra gli avvocati e patrocinatori autorizzati ad esercitarne la professione presso la gran Corte criminale; a meno che l'accusato medesimo non ottenga dal presidente il permesso di prendere per difensore uno de'suoi parenti o amici. *O*. 172 *ss*. 176.

La nomina del difensore debbe essere accettata in iscritto. *Pp*. 170. 172 *s*.

172. Se il difensore nominato di ufizio rifiuti l'incarico, il presidente ne esaminerà i motivi.

Se i motivi sussistano, il presidente sceglierà altro difensore: se non sussistano, gli rigetterà. *Pp*. 170 *s*. 173. 559 *s*.

173. Quando il difensore persista nel rifiuto dopo che i motivi ne saranno stati giudicati insussistenti, il presidente stesso ne farà parola alla gran Corte la quale, secondo le circostanze, in linea di misura disciplinare o ammonirà a porte chiuse il renitente, o gli farà una riprensione pubblica, o gli vieterà, se il caso lo esiga, l'esercizio delle funzioni per un tempo che non sarà minore di un mese, nè maggiore di sei. È anche in facoltà della gran Corte cumulare le anzidette misure disciplinari. *P*. 206 *a* 212 —*Pp*. 172. 561.

166. — *Reso pubblico il processo, aperto il termine di cinque giorni, tutte le decisioni debbono pronunziarsi intese le parti*. 6 sett. 1839, Gaeta.

174. Per la difesa di più complici può esser destinato un solo difensore, quando l'interesse dell'uno non si opponga a quello dell'altro. *P.* 74 *s.*—*Pp.* 560.

175. Adempiti gli atti sopraccennati, il presidente o il giudice delegato aprirà con sua ordinanza un termine di cinque giorni, in cui possono allegarsi tutti i mezzi d'incompetenza o di nullità di atti antecedentemente avvenute, e chiedersi gli sperimenti di fatto, di cui può esser capace la natura del reato, e delle vestigia che il reato ha lasciate. *Pp.* 177 *s.* 185 *s.* 481.

Questo termine è comune al ministero pubblico, alla parte civile ed all'accusato.

Si avvertirà nell'ordinanza, che le domande per nullità non proposte in questo termine non saranno più ammessibili. *Pp.* 176. 185.

176. Se all'accusato non sia stata fatta l'anzidetta avvertenza conformemente al precedente articolo, le nullità non saranno coverte dall'essersi progredito nella difesa senza averle allegate; e verrà all'accusato conservato il diritto di farle valere dopo la decisione diffinitiva. *Pp.* 303. 326.

177. Nel termine di cinque giorni da decorrere dal momento della notificazione alla parte, e per tutto il corso di questo termine può prodursi il ricorso alla Corte suprema di giustizia tanto dal ministero pubblico, quanto dall'accusato, contro la decisione di sottoposizione ad accusa. *Pp.* 155. 178. 182 *s.* 305. 431.

Questo ricorso però non è ammessibile che ne' tre casi seguenti:

1.° se il fatto non porti alla competenza che si è spiegata: *Pp.* 146. 148.

2.° se il ministero pubblico non sia stato inteso: *Pp.* 143 *s.*

3.° se la decisione non sia stata pronunziata da un numero dispari di votanti non maggiore di cinque e non minore di tre. *Pp.* 141.

178. Nel medesimo termine e per tutto il corso dello stesso è anche aperto l'adito alla Corte suprema per le decisioni di competenza pronunziate prima del giudizio di sottoposizione all'accusa, secondo ciò che è detto nell'articolo 157.

Il ricorso sospenderà il giudizio. *Pp.* 182 *s.* 305.

179. Per le decisioni poi, le quali si fanno sulle domande prodotte nel termine di cinque giorni, se queste riguardino eccezioni perentorie, sarà ugualmente aperto l'adito alla Corte suprema. Il ricorso non sospenderà il giudizio, ma verrà unito a quello che può presentarsi avverso la decisione diffinitiva. *Pp.* 180 *s.* 184. 288. 305.

---

175. — *Se sien due gli accusati ed uno il difensore, il quale dopo il termine de' 5 giorni rinunzi alla difesa di uno di essi come incompatibile con la difesa dell'altro, il termine non deve rinnovarsi col novello difensore, massimamente se dal primo furono fatte domande tali da giovare entrambi.* 9 giug. 1853, Cosina.

177. — *M. 19 lug. 1820* — A norma degli articoli 177, 193 e 201 delle leggi di procedura penale i termini a difesa in essi stabiliti debbono essere notificati alla parte.— Qualche gran Corte criminale ha adottato il principio che sotto il nome di parte debba intendersi unicamente l'accusato, e che perciò sia necessario di farsi a lui solo, e non al suo difensore la notificazione de' termini indicati.— La suprema Corte ha riprovato questo principio, perchè il difensore che è stabilito per garentire le ragioni dell'accusato, non potrebbe soddisfare sempre con esattezza all'oggetto della sua istituzione, quante volte non gli fossero notificati i termini di difesa. — Oltre a ciò le leggi stesse di procedura penale comprendono espressamente nella denominazione di parte anche il difensore, come rilevasi dalla combinazione de' loro articoli 187, 188 e 192.

R. 16 dic. 1823 — Sua Maestà, spiegando il senso dell'articolo 177 n. *1.°* delle leggi di rito penale, ha Sovranamente dichiarato, che a norma di questo numero il ricorso contro la decisione di sottoposizione ad accusa è ammissibile nel solo caso che nel fatto, il quale forma oggetto della detta accusa, non concorrono i caratteri preveduti dalla legge per costituire la competenza (criminale o speciale), che si è spiegata: che alla quistione di competenza, riferibile unicamente alla facoltà di profferire sull'azione penale istituita, non deve la Corte suprema di giustizia cumulare altra quistione qualunque che si riporti al merito dell'azione medesima. Siffatta quistione il cui scioglimento è proprio dal giudice del merito, dovrà dallo stesso esser presa in esame dopo fissata irrevocabilmente la sua competenza.

179. — *R. 17 lug. 1839* — Sua Maestà ha Sovranamente dichiarato, che salvo i casi di

180. Avverso le decisioni pronunziate nel termine di cinque giorni il ricorso non è ammessibile, se non sia prodotto fra le ventiquattr'ore dal dì della notificazione, o dal dì della pubblicazione in presenza delle parti, o de' loro difensori. *Pp*. 175. 181.

181. Quando il ricorso alla Corte suprema non opera la sospensione del giudizio, basta che nel termine indicato nell'articolo precedente si faccia protesta di volerlo produrre. La protesta può essere fatta o in cancelleria, o nell'atto della notificazione. *Pp*. 179 *s*. 182. 212 *s*.

182. Quando il ricorso alla Corte suprema opera la sospensione del giudizio, la dichiarazione del ricorso debbe esser fatta in cancelleria, e dee individuare le nullità che si oppongono. *Pp*. 178. 305. 311.

Il ricorso del ministero pubblico fra le ventiquattr' ore successive alla presentazione di esso debbe essere notificato all' imputato ed al suo difensore: il tutto a pena di decadenza dal ricorso.

183. Per lo ricorso prodotto nel termine di cinque giorni, o per decisioni pronunziate in questo termine, produca o non produca la sospension del giudizio, non sarà mai inviato alla Corte suprema di giustizia il processo originale; nè la Corte suprema potrà richiederlo. *Pp*. 177 *s*.

S'invieranno alla Corte suprema le copie soltanto dell' atto di accusa, della decisione di sottoposizione all' accusa, delle domande e della decisione di competenza, e di quelle carte che si crederanno necessarie pel rischiaramento della quistione.

La Corte suprema sarà tenuta di pronunziarvi in preferenza di ogni altro affare. *Pp*. 431—*O*. 118.

184. Avverso le decisioni di eccezioni perentorie risolute a favore dell' imputato non sarà aperto adito al ricorso del ministero pubblico, se non sopra il solo motivo di manifesta contravvenzione al testo delle leggi. *Pp*. 179. 318.

185. Se nel termine di cinque giorni da decorrere dal momento della notificazione alla parte, vengano proposte eccezioni di atti nulli, e queste sieno giudicate sussistenti, gli atti nulli saranno rifatti. *Pp* 175.

186. Se la domanda di sperimento di fatto verrà accolta, il presidente o il giudice delegato, di accordo col ministero pubblico, stabilirà la giornata in cui questo sperimento dovrà eseguirsi; ne disporrà la notificazione alle parti, a' testimoni ed ai periti co' quali dee farsi lo sperimento; e si eseguirà il disposto negli articoli seguenti. *Pp*. 187 *ss*.—*Rg*. 548 *ss*.

---

ricusa, di che trattano gli articoli 498 e seguenti delle leggi di procedura penale, non evvi luogo a ricorso degl' imputati anche contro decisione di quistioni pregiudiziali, o di eccezioni perentorie, se non che nel modo, ne' termini, e sotto le condizioni esplicitamente stabilite dalle leggi medesime. Ha del pari Sua Maestà dichiarato, che nondimeno non sia vietato al ministero pubblico di produrre ricorso in Corte suprema anche prima del termine indicato dall' articolo 175 delle leggi di procedura penale contro ogni decisione che ammetta una eccezione pregiudiziale, o perentoria, la quale estingue il giudizio.

— *Il ricorso contra la decisione della gran Corte che rigetta una eccezione perentoria proposta dall' imputato prima del termine de' cinque giorni, è irrecettibile e deve riunirsi al ricorso contro la decisione diffinitiva, al pari di quello che riguarda la stessa eccezione proposta nel detto termine. Se il rescritto del 17 luglio 1839 dà al pubblico ministero il dritto di produrre ricorso anche prima del termine indicato nell' articolo 175 proc. pen. contro ogni decisione che ammette una eccezione pregiudiziale o perentoria la quale estingue il giudizio, non si può questa disposizione trasportare all' imputato per parità di ragione, perciocchè, ammessa la eccezione perentoria, il giudizio è estinto, ed il pubblico Ministero non ha opportunità di attendere il termine de' cinque giorni che non può più aprirsi, come l'ha l' imputato il quale, in quel termine, può esercitare tutti i suoi diritti*, 9 ag. 1850, Violante ed Alfano.

186. — *R. 21 feb. 1827* — Sua Maestà si è degnata approvare — 1.° Che la domanda di esperimento di fatto presentata dagli accusati non possa essere esaminata dalla gran Corte criminale, se non sia accompagnata dal deposito delle spese che occorrono allo sperimen-

187. Il giudice delegato si recherà nel luogo coll' intervento del procuratore generale, e del cancelliere, ed in mancanza di questo, col cancelliere sostituito, o con un *commesso giurato* destinato a farne le veci: non v' interverrà mai l' accusato, ma sarà notificato il suo difensore perchè possa intervenirvi. *Pp*. 186. 188 *s*. 191. 193 *s*. — *lig*. 376. 552.

La parte civile può anche intervenirvi. *Pp*. 188. 191.

188. Il giudice delegato in presenza delle parti esigerà da' testimoni e da' periti il giuramento. *Pp*. 70. 187. 247.

Quindi farà al testimone o al perito le dimande che stima utili allo scovrimento del vero.

Le parti hanno dritto ancor esse di far le osservazioni opportune. *Pp*. 187.

189. I testimoni ed i periti eseguiranno sulla faccia del luogo quelle ispezioni che convengono; ed indi faranno le deposizioni risultanti dallo sperimento. *Pp*. 64 *ss*. 190.

190. Il cancelliere ne farà processo verbale; ed alla presenza del giudice ne darà lettura a' testimoni, a' periti, ed alle parti. *Pp*. 189.

Il processo verbale sarà in seguito sottoscritto da tutti gl'intervenuti all'atto. *Pp*. 11.

191. Il procurator generale, non istimando d' intervenire sul luogo dell' esperimento, può delegar le sue veci ad alcuno de' funzionari giudiziari del luogo medesimo, a' quali la legge accorda le facoltà di ministero pubblico nelle cause correzionali, o di polizia. *Pp*. 187. 343 *s*. 401.

L' accusato e 'l suo difensore possono benanche deputar persona che gli rappresenti sul luogo nell' atto dello sperimento. *Pp*. 187.

192. Il processo verbale dello sperimento verrà depositato in cancelleria; e le parti ne saranno cerziorate.

---

to. — 2.° Che da tale deposito sieno dispensabili gli accusati che son poveri nel senso della legge. — 3.° Che il deposito debba farsi nella cassa del registro. — 4.° Che negandosi lo sperimento di fatto, il deposito si debba restituire all'accusato. — 5.° Che resti sempre salva alle gran Corti la facoltà di ordinare a richiesta del pubblico ministero gli esperimenti di fatto, o di ordinarli di uffizio nella pubblica discussione; ne' quali casi le spese saranno anticipate dall' amministrazione del registro. — Inoltre vuole Sua Maestà che siccome i magistrati non possono senza l' autorizzazione del *Ministro di grazia e giustizia* uscire di residenza per gli esperimenti di fatto, così non si dia la detta autorizzazione ne' casi in cui le spese debbono anticiparsi dall'amministraziono del registro e bollo, vale a dire allorchè gli esperimenti di fatto sono accordati a richiesta degl' imputati poveri, o del pubblico ministero, o ordinati di ufizio dalle gran Corti, se non quando *il medesimo* conosce che l'interesse della giustizia lo esiga indispensabilmente, onde non si rechi una spesa superflua al real Tesoro.

191. — *D. 13 ap. 1839* — Veduti gli articoli 191 e 193 *delle leggi di procedura penale* in materia di esperimento di fatto nei giudizi penali; — 1. Nello sperimento di fatto, che uniformemente all' enunciato articolo 193 la gran Corte delegherà al giudice istruttore, o ad alcuno de' giudici di circondario, le parti del ministero pubblico verranno esercitate dal giudice regio che la stessa gran Corte, inteso il nostro procurator generale, destinerà tra quei de' circondari vicini al sito ove lo sperimento è da eseguirsi.

M. 18 mag. 1839 — Negli esperimenti di fatto delegati al giudice istruttore o ad un giudice di circondario, eserciterà le funzioni di ministero pubblico il giudice regio che la gran Corte destinerà a norma del real decreto de' 13 aprile ultimo che ora le invio. — Nell' aver luogo tali delegazioni si baderà che per l'esecuzione facciasi cadere la scelta sopra magistrati di accorgimento e fermezza nell'esercizio di funzioni penali. Oltre la decisione che precisi le operazioni e lo scopo dell' esperimento, non si ometteranno, ove occorre, le norme proprie a ben regolarne la esecuziono non ultima fra gli oggetti di vigilanza sugli ufiziali di polizia giudiziaria. — Alla cura di eseguir con diligenza gli sperimenti unirà l' esperto inquisitore l' impegno di renderne raro il bisogno allorchè si occupa della istruziono delle pruove. All' effetto con diligenza che non sarà mai soverchia, verserà su' particolari dell' avvenimento, e supra tutto nelle circostanze locali, l' ispezione de' quali occorresse onde assicurarsi se il testimone poteva veder la cosa dichiarata.

Le parti ed il loro difensore han dritto di osservarlo con tutto il rimanente degli atti. *Pp.* 166. 169.

193. La gran Corte, secondo le qualità de' casi, può anche delegare per lo sperimento o il giudice istruttore, o il giudice del circondario, o quello di un circondario vicino.

Ne' casi più gravi può la gran Corte, se il crede necessario, assistere essa stessa allo sperimento; purchè abbia luogo nel territorio del comune di sua residenza. *Pp.* 187. 194.

194. Se lo sperimento non si faccia in residenza, ed esiga l'intervento di magistrati che non possono allontanarsi dalla loro residenza senza autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, la deliberazione non sarà notificata, nè renduta pubblica, nè posta in processo se non dopo l'approvazione del Ministro. *Pp.* 187. 193 — *Rg.* 549 *ss.*

195. Adempite le deliberazioni su' mezzi di nullità, e compiti gli sperimenti, se abbiano avuto luogo, il presidente o il giudice delegato apre un termine di ventiquattr'ore, nel quale il ministero pubblico e la parte civile debbono presentare in cancelleria la lista de' testimoni rispettivamente sottoscritta. L'inculpato presenta ancor egli le sue posizioni a discolpa e la nota de' testimoni sottoscritta dal suo difensore. In queste note ogni testimonio sarà designato chiaramente pel suo nome, cognome, professione e domicilio. Se alcuna di queste indicazioni sia ignota, verrà supplita co' *connotati* personali, o in qualunque altro modo che renda circostanziata l'indicazione della persona. *Pp.* 196 *ss.* 291. 243.

L'ordinanza che apre questo termine, egualmente che la sua notificazione alle parti, è prescritta a pena di nullità.

---

192. — *Non è a pena di nullità il dover cerziorare le parti del deposito del verbale di esperimento in cancelleria, quando questo ha luogo nel corso della pubblica discussione.* 9 sett. 1846, Sorrentino.

193. — *M. 17 dic. 1834* — Le leggi di procedura penale attribuiscono alle gran Corti criminali coll' articolo 193 la facoltà di delegare lo sperimento di fatto al giudice istruttore, al giudice del circondario, o a quello del circondario vicino. — Per eccesso di zelo suole non usarsi di questa facoltà destinata a prevenire che i componenti delle gran Corti si allontanino troppo facilmente dalla residenza e dalle ordinarie occupazioni della carica. Nelle deliberazioni per autorizzazioni d'accesso portansi comunemente motivi, che in modo generico enunciano diffidenza nella delegazione del disimpegno a quei funzionari. E pure lo sperimento di fatto richiesto per verificare se un testimone potea vedere o sentire le cose da lui dichiarate, non è il più difficile fra gli atti di polizia giudiziaria, di cui son essi gli agenti naturali. Con questo carattere raccolgono nell'abituale esercizio della carica gli elementi non sempre facili ad aversi, e compilano processure che d'ordinario servono utilmente a' giudizi criminali. Ne' verbali sulla visita mensile delle medesime da quelle gran Corti che han fatto domanda per autorizzazione di accesso, nulla trovasi esposto, che palesi in quei funzionari a' quali non si è creduto di delegare lo sperimento, alcun demerito per difetto di attitudine, fermezza ed imparzialità. — Perchè non si renda inutile la disposizione dell' enunciato articolo 193, e perchè ne' casi particolari io possa risolvere se convenga permettersi l' allontanamento dei componenti delle gran Corti dalla residenza, è necessario che oltre la deliberazione per autorizzazione d' accesso, mi sia inviato un verbale compilato riservatamente dalla gran Corte, in cui vengano precisati i particolari motivi valevoli per giustificare la diffidenza sulla esattezza del disimpegno, ove non fosse riservato a' componenti della gran Corte.

V. P. 191, *D. 15 ap. 1839 e seguenti*

195.— *R. 18 ap. 1843* — Rassegnato a Sua Maestà il dubbio incontrato sulla presentazione delle liste de' testimoni nel termine delle ore ventiquattro, la Maestà Sua ha Sovranamente dichiarato, che la cennata reale risoluzione presa nel Consiglio ordinario di Stato del 9 maggio 1838 (*Vedi questo rescritto all' art. 310*), comprenda altresì il caso di che trattasi; di maniera che il termine delle ore ventiquattro dato dall' articolo 195 delle leggi di procedura penale, non comprenda mai il di festivo che succede l'intimazione dell'ordinanza prescritta nell' articolo stesso.

V. P. 177, *M. 19 lug. 1820.*

— *L' unica limitazione al dritto che l' articolo 195 accorda all' accusato di presentare le sue posizioni a discolpa, è la condizione di dover essere la posizione pertinente alla*

196. Le posizioni a discolpa debbono esser tutte appartenenti alla causa: altrimenti possono dalla gran Corte col numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre esser ridotte alle sole pertinenti; sempre però inteso l'accusato o il suo difensore a pena di nullità. *Pp*. 217.

197. Le liste de' testimoni entro lo stesso termine saranno scambievolmente notificate alle parti. *Pp*. 195. 201.

198. I denunzianti, la parte civile ed il principale offeso non possono nelle liste esser confusi co' testimoni. La loro qualità di denunzianti, di parte civile e di principale offeso debbe esservi espressamente indicata. *Pp*. 195. 205.

199. Nella nota de' testimoni presentata dal ministero pubblico per la *pubblica discussione* si debbono comprendere que' testimoni ascoltati precedentemente nel corso della istruzione scritta, o chiamati in contesto da qualche individuo esaminato in processo, o dati in nota dalla parte civile, che il pubblico ministero crederà conducenti al giudizio. *Pp*. 75 *s*. 195.

200. Se la nota de' testimoni presentata dall' accusato sia soverchiamente estesa, il presidente o il giudice delegato, sulla domanda del ministero pubblico, ordinerà all' accusato medesimo di ridurla ad un numero discreto.

Se l' imputato tra ventiquattr' ore da decorrere dal momento della notificazione, non adempie a questa ordinanza, il presidente o il giudice da lui delegato proporrà l'affare alla gran Corte, la quale, inteso l'imputato, può fare l'indicata riduzione. *Pp*. 195.

---

causa. 7 ag. 1840, Ciarletta — 30 sett. 1840, Bonzini.

L' articolo 195 non vieta di ammettersi le parti alla esibizione delle loro liste a carico o discarico, scorso il termine delle ore ventiquattro. Se però la gran Corte rifiuti ricevetle, e contro tal rifiuto non si produca protesta, ogni nullità rimane coverta dal silenzio. 1 lug. 1840, Longano — 23 nov. 1840, D'Elia e Carrione.

In quella guisa che è ammessibile un discarico prodotto dopo il termine delle ore ventiquattro quando la gran Corte non abbia proceduto a positivi atti ulteriori, così anche in pari circostanze non può non ammettersi una seconda posizione a discolpa pertinente alla causa, quantunque già un'altra ne sia stata precedentemente ammessa. 7 lug. 1854, Acerbo.

196. — *Le posizioni che un giudicabile faccia in discarico del correo assente per attaccare un elemento di pruova comune ad amendue, non possono considerarsi non pertinenti alla causa*. 1 dic. 1823, Lambiase.

Il giudizio sulla pertinenza d'una posizione a discolpa è giudizio di fatto non soggetto a censura; ma la gran Corte, dopo dichiarati non pertinenti i fatti esposti con le posizioni, non può ritenere fra gli elementi di sua convinzione le circostanze istesse che con le pruove delle posizioni si sarebbero annientate. 20 gen. 1854, Ferrara.

Per l' ammissione delle posizioni a discolpa la gran Corte non ha oltre facoltà, che di esaminarne l'appartenenza alla causa, senza doversi addentrare nel merito di esse. — E però, escluderle per motivi riguardanti il merito, è violare l' articolo 196 della procedura ne' giudizi penali. — La censura è tanto più meritata in questo caso, se la gran Corte non abbia intesa il difensore dell' accusato dopo le conclusioni orali del pubblico ministero, con le quali chiedeva la esclusione delle posizioni. 20 nov. 1854, d' Errico.

Dall' avere ammessa una posizione a discolpa non si può trarne l' obbligata conseguenza che il magistrato si leghi a credere quel che in essa si racchiude. 18 dic. 1854, Pinto.

198. — *Al denunziante non può attribuirsi il carattere di principale offeso*. 31 gen. 1823, Pirone.

Al principale offeso non può darsi il carattere di testimone. 9 gen. 1824, Napoletano.

200. — *Sebbene la legge dia alla gran Corte il dritto di fare la riduzione della nota dei testimoni a discarico soverchiamente estesa ad un numero discreto, quante volte l'accusato si niega a farla, pure tal dritto è solamente relativo ad indicare la cifra de' testimoni, e non già alla indicazione delle persone de' testimoni che devono dalla lista depennarsi, perciocchè la riduzione nominativa si spetta all'accusato*. 10 mar. 1843, Sarrubbi.

Non è mestieri sentire il difensore, quando trattasi di ridurre il numero de' testimoni a discarico. Basta che, notificato l' accusato, a' termini dell' articolo 200 delle leggi di procedura ne' giudizi penali, abbia da se fatta tale riduzione. 4 giug. 1851, Carrino.

201. Tra due giorni dopo quello in cui è stata notificata la nota de' testimoni, può il ministero pubblico, la parte civile o l'accusato opporre le eccezioni di ripulsa contro le persone de' testimoni, indicandone contemporaneamente le pruove. *Pc*. 363 *s*. — *Pp*. 197. 202 *ss*. 206 *s*.

Può nel termine stesso chiedere spiegazione su' testimoni male indicati: nel qual caso il termine di due giorni relativo a questi testimoni correrà dopo il dì in cui saranno date le richieste spiegazioni.

Il termine dato in forza di questo articolo è a pena di nullità. Questa però, ugualmente che la nullità prevista nell'articolo 195, anche dopo che è opposta, può essere rettificata colla rinnovazione de' termini: e se non è opposta prima che si passi ad altri atti, rimane coverta dal silenzio. *Pp*. 203.

202. A pena di nullità, non possono essere ammessi a deporre nella *pubblica discussione Pp*. 203.

1.° gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle di secondo grado, il marito o la moglie dell'accusato, o di uno de' coaccusati presenti e sottoposti alla medesima *pubblica discussione*; *C*. 645 *s*. — *Pc*. 363. 378.

2.° il denunziante la cui denunzia è pecuniariamente ricompensata dalla legge;

3.° i difensori delle parti su' fatti la cui scienza dipende dalla fiducia che le parti stesse hanno riposto nel loro patrocinio.

203. La nullità nascente dalla violazione del divieto dell' articolo precedente debbe essere opposta prima dell' esame del testimone in *pubblica discussione*; altrimenti rimane coverta dal silenzio. *Pp*. 201 *s*.

204. Ogni altra eccezione non toglie al testimone la facoltà d' intervenire nella *discussione pubblica*, nè lo fa cancellare dalla lista, ma entra soltanto nel calcolo della fede della sua deposizione. *Pc*. 379 — *Pp*. 240.

---

201. — V. P. 177, *M. 19 lug. 1820*.

202. — *Colui che nell'istruzione scritta sia stato indicato come complice di un reato, non può per questo essere spogliato della qualità di testimone nel dibattimento sul reato istesso*. 31 mar. 1837, Lancellotti.

Non può eliminarsi dalla pubblica discussione un testimone che non sia parente dell' accusato, ma per la sola ragione d' esser parente di uno il quale potrebbe risultare autore del reato qualora l' accusato ne venisse assoluto. Alla violazione dell'articolo 202 della procedura ne' giudizi penali si unisce, in tal caso, la violazione ancora della difesa, qualora il testimone era stato prodotto in sua discolpa dallo stesso accusato. 24 gen. 1831, Manzi.

Il difensore della parte civile nelle cause civili non è escluso dal fare testimonianza nella causa penale, quando non trattasi di fatti la cui scienza dipende dalla fiducia in lui riposta come difensore. 14 feb. 1831, Costantini.

Sebbene l' articolo 202 delle leggi della procedura ne' giudizi penali non elimini dalla pubblica discussione il cognato dell' accusato presente, qualora la gran Corte lo escluda sulla domanda dello stesso accusato, non può poscia costui della stessa sua domanda, consentita dalla gran Corte, farsi un mezzo d'annullamento. 16 giug. 1831, Andolfi.

Provato a discolpa che un testimone tenga parentela co' nemici dell'accusato, non ne siegue che la sua dichiarazione debbe aversi come mendace. Crederla, o no, s' appartiene al criterio del magistrato il quale non è soggetto ad un termometro invariabile di pruove. 21 mar. 1833, Di Placido e Pasquale.

La nullità preveduta dall'art. 202 della procedura ne'giudizi penali non è applicabile al caso, che alcun parente dell' accusato, di quelli nell'articolo medesimo contemplati, si presenti a deporre, non come testimone, ma in qualità principale offeso. 25 lug. 1831, Barbati.

Cessa il divieto dell' articolo 202 del rito penale quando il parente in uno de' gradi dal detto articolo dichiarati, figura nella lista del pubblico Ministero da principale *non da testimonio. Cessa ancora la nullità quando si lascia fare al testimone la sua deposizione senza opporvisi*. 4 ag. 1832, Gugliotta.

L' articolo 202 della procedura ne' giudizi penali risguardante quelli che non possono essere intesi come testimoni nella pubblica discussione, è di stretta osservanza, e non può allargarsi a persone non contemplate, quale sarebbe la matrigna dell'accusato. 24 ap. 1834, Leone.

205. Coloro che per decisione o sentenza non possono essere ammessi a deporre in giudizio, fuorchè per dare semplici indicazioni o spiegazioni, debbono essere nella nota espressamente indicati con questa qualità. *P.* 17 — *Pp.* 198. 251.

206. Se la pruova delle eccezioni presentata nel termine a repulsa risulti dagli atti o da' documenti, la gran Corte con numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre vi pronunzierà prima della *pubblica discussione*. *Pp.* 201. 207 *s.* 217.

207. Se l' eccezione si troverà sussistente, la gran Corte ordinerà che si rettifichi la nota.

I testimoni che cadono nell' eccezione dell' articolo 202, ne saranno esclusi: quelli che soffrono altre eccezioni, le porteranno indicate nella nota che andrà a rettificarsi. *Pp.* 201. 240.

208. Se le pruove delle eccezioni non sieno pronte nel termine, o pure sieno testimoniali, la deliberazione sulla repulsa sarà differita all' apertura della *pubblica discussione*. *Pp.* 206. 216. 239.

209. Se nel corso de' termini ed anche dopo, prima però della *pubblica discussione*, sopraggiungeranno nuove circostanze, le quali si crederanno necessarie ad essere sviluppate, può la gran Corte sentir nuovi testimoni, e riunir nuove pruove.

210. Le nuove pruove saranno depositate in cancelleria; e le parti ne saranno cerziorate.

211. Nel caso de' due articoli precedenti i termini saranno rinnovati.

212. Contra qualunque decisione o ordinanza che si fa dopo il termine de' cinque giorni fino alla decisione diffinitiva dopo la *pubblica discussione*, ancorchè riguardino eccezioni di competenza, il ricorso non sospende il procedimento; ma si discute nella Corte suprema, cumulandolo col ricorso contro la diffinitiva: e basta la protesta indicata nell' articolo 181. *Pp.* 305.

213. Se avverso le ordinanze o decisioni interlocutorie e preparatorie suscettive di ricorso pronunziate nel corso de' termini, di qualunque natura esse sieno, non venga prodotto ricorso o protesta per annullamento fra le ventiquattr' ore del dì dalla notificazione, o dal dì della pubblicazione in presenza delle parti, la loro nullità rimarrà coverta dal silenzio.

214. Messa la causa in istato di essere diffinitivamente decisa, il presidente di accordo col ministero pubblico fisserà la giornata per la *pubblica discussione*. *O.* 143 — *Rg.* 514.

Questa deliberazione sarà notificata così all'accusato, che alla parte civile. *Pp.* 215.

215. Le parti possono tra ventiquattr' ore dopo la notificazione dimandare che la *pubblica discussione* sia differita. Il presidente trovandone ragionevoli i motivi, inteso il ministero pubblico, la differirà per un discreto tempo. *Pp.* 214. 481 *s.*

216. Rimasta fissa la giornata della *pubblica discussione*, il presidente o il giudice delegato spedirà le *cedole di assegnazione* pe' testimoni dati in nota dal ministero pubblico, dalla parte civile e dall' accusato, secondo le note prodotte, o secondo le note rettificate a' termini degli articoli 200 e 207. *Pp.* 77 *s.* 195.

217. Le deliberazioni che la gran Corte dee prendere sino alla *pubblica discussione*, senza eccezione debbono essere prese con un numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre. *Pp.* 141. 177. 196. 432. 502 — *O.* 146 — *Rg.* 533.

Quelle che prende nel corso della *pubblica discussione*, esigono, a pena di nullità, il numero de' giudici che la legge prescrive per la decisione definitiva. *Pp.* 272. 388. 421. 428. 521. 535 — *O.* 79 *s.* 82.

---

205. — V. Pp. 77, *D.* 25 *ott.* 1844. — *Il condannato chiamato a dar semplici schiarimenti a' termini dell' articolo 17 delle leggi penali, non deve prestar giuramento.* 15 giug. 1825.

217. — *D.* 8 *mar.* 1826 — Veduti gli ar-

CAPITOLO III.

Della pubblica discussione.

218. La pubblica discussione delle pruove e di tutte le domande del ministero pubblico nel corso della medesima, debbe esser fatta innanzi a tutti i giudici che debbono pronunziar sull' accusa, e a porte aperte. Il ministero pubblico, l' accusato ed il suo difensore debbono esservi presenti: il tutto a pena di nullità; salve le eccezioni indicate ne' due articoli seguenti e negli articoli 225 e 256. *Pp.* 219 *ss.* 225. 228 *ss.* 246. 254. 256. 408 — *O.* 83 *s.* — *Rg.* 494. 497. 519. 524. 874 — *St.* 72.

219. È permesso di discutere a porte chiuse una causa, quando la discussione in udienza pubblica possa offendere il buon costume, o cagionare scandali e gravi inconvenienti. È però necessario che vi preceda una deliberazione motivata della intera gran Corte di accordo col pubblico ministero, e che dopo l' esecuzione se ne dia conto al Ministero di grazia e giustizia. Può anche il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia ordinare per le additate ragioni, che la discussione sia fatta a porte chiuse. Questa facoltà ne' domini al di là del Faro sarà esercitata da quel Ministero di Stato. *Pp.* 218.

---

ticoli 217 e 432 delle *leggi di procedura penale* ec. — 1. Ne' giudizi di gran Corte criminale, ed in quelli di gran Corte speciale saranno prese, fino alla discussione pubblica, col numero dispari di votanti non maggiore di cinque, nè minore di tre, le deliberazioni di sottoposizione ad accusa, e le altre relative ai mezzi d' incompetenza e ad eccezioni perentorie, a' termini degli articoli 175 e 179 delle enunciate leggi di procedura penale. — 2. Tutte le altre deliberazioni che ne' giudizi medesimi precedono la discussione pubblica, saranno prese col numero di tre votanti.

D. 12 dic. 1850 — 1. Ne' giudizi di gran Corte criminale o speciale le deliberazioni che precedono la discussione pubblica saranno prese col numero dispari di votanti non minore di tre, nè maggiore di cinque, uniformemente agli articoli 217 e 432 delle *leggi di procedura ne' giudizi penali*, salvo i casi di eccezione designati nell' articolo 302 delle *leggi*, ed il caso della decisione di sottoposizione ad accusa, che per quanto è possibile sarà renduta da cinque giudici. — 2. L' articolo 2 del real decreto del dì 8 di marzo 1826 rimane abrogato.

219. — *M. 20 feb. 1820* — A norma dell' articolo 219 delle *leggi di procedura penale* può la gran Corte criminale trattare a porte chiuse le cause la cui discussione in udienza pubblica potrebbe offendere il buon costume, e cagionare scandali e gravi inconvenienti. — Bisogna badare attentamente che non si abusi di questa facoltà, e che sieno ben rari i casi ne' quali si porta un' eccezione alla regola della pubblica discussione. — Allorchè i *procuratori generali criminali* crederanno che qualche causa debba essere discussa a porte chiuse, prima di presentare al collegio la corrispondente requisitoria, ne faranno distinto rapporto al *Ministro di grazia a giustizia*, ed attenderanno le *sue* disposizioni.

R. 6 ap. 1857 — Sua Maestà ad accrescere la distinzione e riverenza verso la dignità del sacro carattere, e fermo rimanendo quanto trovasi stabilito negli articoli della convenzione con la santa Sede del 16 aprile 1834 pubblicata in settembre 1839 intorno a' riguardi da usarsi agli ecclesiastici; si è degnata ordinare, che d' ora innanzi i magistrati criminali e correzionali, secondo la rispettiva competenza, debbano nelle cause penali a carico di persone ecclesiastiche evitare per quanto è possibile da parte loro ogni pubblicità, e trattarne la discussione sempre a porte chiuse. Dovranno inoltre i procuratori generali della gran Corte criminale, ed i giudici di circondario nelle cause di rispettiva competenza, dietro la decisione della causa stessa, dare all'Ordinario diocesano la notizia ufficiale della pena inflitta all'ecclesiastico, per gli opportuni provvedimenti da adottarsi verso il medesimo. Permette inoltre la Maestà Sua che l' Ordinario diocesano, in caso di condanna correzionale, possa, se lo crede espediente, per la più sicura emenda, impetrare dalla clemenza Sovrana che la condanna medesima sia espiata in un convento di stretta osservanza, od in altra casa di correzione ecclesiastica. — Non ha poi Sua Maestà annuito all' altra domanda del cardinale arcivescovo di Capua, di darsi notizia a'vescovi del reato commesso dagli ecclesiastici prima della discussione.

— *Per procedersi legalmente alla discus-*

220. È in facoltà del presidente il disporre per motivi gravi, che una persona sia ascoltata nella *discussione* in presenza delle parti, e fuori della presenza del pubblico. *Pp.* 554.

221. Se l'accusato, il querelante o un testimonio non parli la lingua italiana, il presidente, a pena di nullità, destinerà di ufizio un interpetre.

Le parti, prima che comincì l'esame, possono ricusare l'interpetre nominato: la gran Corte delibererà sulla ricusa. *Pp.* 222 *s.* — *St.* 186. 192.

222. L'interpetre non può mai essere scelto fra' giudici, nè fra' testimoni, nè fra gli uscieri o altri individui addetti al servizio della cancelleria, o della officina del ministero pubblico.

Debbe avere almeno l'età di diciotto anni compiuti. *Pp.* 221.

223. Se l'accusato, o il querelante, o il testimone sia sordo-muto e sappia scrivere, le domande e le osservazioni dovranno fargliisi per iscritto; ed egli risponderà per iscritto.

Le domande e le risposte saranno lette pubblicamente dal cancelliere.

Se non sappia scrivere, il presidente nominerà di ufizio per interpetre una persona che abbia famigliarità con lui.

All'accusato, al querelante, al testimone che sia semplicemente muto e non sordo, si dirigeranno le domande come ad ogni altro accusato o testimonio. Egli risponderà in iscritto, se sappia scrivere; e se non sappia scrivere, gli si destinerà un interpetre: il tutto a pena di nullità. *Pp.* 222. 224.

224. Se l'accusato finga di esser muto, o ricusi di rispondere, il presidente lo ammonirà.

Se persista nella sua finzione, la gran Corte può decidere che non sia egli interrogato in alcun'altra parte del giudizio. *Pp.* 250.

225. Se l'accusato turbi l'ordine e la decenza della udienza pubblica con ingiurie, con minacce o in qualunque altra maniera, e non sia docile a' richiami del presidente, la gran Corte può deliberare che sia allontanato dalla udienza, e che il giudizio si prosegua coll' intervento del solo difensore: salve ne'casi particolari le pene maggiori stabilite dalle *leggi penali*. *P.* 173 *ss.* — *Pp.* 218. 254 — *O.* 143 — *Rg.* 173. 522.

226. Quando la *discussione* non possa compiersi in un giorno, il tribunale la prorogherà per altro giorno, secondo la qualità de' casi. *Pp.* 227 *s.* — *Rg.* 523.

227. Se dalla prima all'ultima udienza, cominciando a numerare dal primo giorno in cui si è aperta la *discussione*, sieno passati sei mesi, la discussione debbe, a pena di nullità, ricominciarsi. *Pp.* 226. 230.

---

sione pubblica a porte chiuse in causa d' infanticidio, basta che la gran Corte ne abbia fatto obbietto di apposita deliberazione. Il rapporto al Ministro vien dopo che la deliberazione è stata eseguita, ed è dalla legge ordinato, non già nell' interesse del giudicabile, ma in un interesse meramente disciplinare; e però non si richiede che ne esista notizia in processo. 20 nov. 1854, Pellera.

224. — *L'articolo 224 che contempla il caso di un accusato che finge di esser muto, non è applicabile al caso di presentarsi al dibattimento un accusato che sia effettivamente o finga di esser demente. In questo, e molto più quando la pruova della demenza si sia intrapresa nel difensivo, la prudenza esige di assicurarne con un esperimento temporaneo la idoneità a presenziare alla discussione pubblica.* 11 dic. 1833, Adabbo.

227. — *M. 26 mar. 1834* — Col rapporto de' 15 andante ella enuncia i motivi per i quali erede necessario provocarsi da Sua Maestà gli ordini per lo prolungamento del termine di sei mesi ad oggetto di eseguirsi l' esperimento di fatto chiesto dall' imputato Francesco Gargano. Prima di rassegnarsi l'affare a Sua Maestà è necessario che siavi l' adesione de' giudicabili e de' loro difensori al prolungamento dell' enunciato termine, non che della gran Corte che lo chiegga. Quante volte dunque non possa eseguirsi lo sperimento prima che passi il detto termine, dovrebbero curarsi gli enunciati adempimenti. È poi un zelo prevenire, ove fosse possibile, il bisogno di siffatta misura

228. Se la *discussione* sia tale che fin dal principio si vegga che dovrà protrarsi a più giorni, può il presidente disporre cho vi assista, oltre il numero ordinario de' giudici, un altro giudice o della stessa gran Corte o del tribunale civile, il quale faccia le veci dell'ordinario nel caso di suo impedimento o non intervento. *O*. 83 *s*.

Tosto che costui lo ha effettivamente supplito, l'ordinario non può più riprendere il suo luogo. *Pp*. 229 *s*.

229. Nel corso della discussione non possono variarsi i giudici: la decisione non può profferirsi che da coloro che hanno assistito a tutte le udienze della *discussione pubblica*, a pena di nullità. *Pp*. 218. 228. 230.

230. Se l'impedimento di uno de' giudici, che ha assistito alle prime sessioni, sia tale che la sua presenza non possa facilmente aversi nelle sessioni successive, la discussione sarà ricominciata. *Pp*. 229.

231. La discussione è diretta dal presidente: egli può anche delegarne la direzione in tutto o in parte ad uno de' giudici. *Pp*. 232. 250 — *O*. 143 — *Rg*. 173. 522.

232. In tutto il corso della discussione il ministero pubblico, l'accusato e la parte civile possono fare le domande che credono convenevoli. Sopra ogni domanda pertinente alla causa o la gran Corte, o il presidente, se ciò è nelle sue attribuzioni, è in obbligo o di accordar la domanda, o di deliberare e rispondere sulla medesima. *Pp*. 267. 330.

L'adempimento della domanda equivale alla risposta.

---

straordinaria, premurando la celere esecuzione dello sperimento.

— *La deliberazione con la quale si domanda una proroga al termine di sei mesi per espletarsi la pubblica discussione, non riguarda il merito della causa. Onde non s'induca nullità se non vi sia intervenuto un giudice che poi è intervenuto nella diffinitiva.* 16 feb. 1846, Vernieri e De Lucia.

229. — *M. 22 nov. 1828* — L'assenza del procurator generale del Re non forma ostacolo al proseguimento del giudizio. Le parti del ministero pubblico potranno esercitarsi in tal proseguimento dal magistrato che lo rimpiazza. È vero che l'art. 218 delle leggi di procedura penale esige a pena di nullità, che nella discussione pubblica oltre i giudici, l'accusato ed il suo difensore, intervenga il ministero pubblico; ma non deve confondersi il pubblico ministero cogli ufiziali incaricati di esercitarlo: molto meno la nullità stabilita pel non intervento del pubblico ministero è da estendersi al caso in cui lo ufiziale che lo ha esercitato nelle prime udienze, venga rimpiazzato nelle rimanenti da altro ufiziale. In questo caso non manca nella discussione il ministero pubblico, giacchè il medesimo è indivisibile tra gli ufiziali, che presso la gran Corte vi esercitano le funzioni.

M. 12 dic. 1838 — È vero che le leggi di procedura penale esigono che nel corso della pubblica discussione non sieno variati i giudici, e che la decisione si profferisca da coloro che hanno assistito a tutte le udienze della discussione, ma sembra non urtare allo scopo della legge se la pubblica discussione si ripigli coll'intervento del giudice Navarra dal punto ove rimase sospesa quando il detto magistrato si assentò. In tal caso è chiaro che niuna parte del pubblico esame può dirsi sfuggita a' suoi lumi e darne giudizio. Quindi lungi di ravvisarsi in ciò alcuna nullità di rito, penso anzi che rimanga adempito esattamente il voto degli articoli 218 e 272 delle leggi di procedura penale.

— *Nel corso della pubblica discussione i giudici non possono variarsi, e la decisione non può esser profferita se non da coloro che hanno assistito a tutte le udienze. Non è lo stesso del pubblico ministero, il quale viene considerato come un ente morale, in modo che i suoi agenti possono supplirsi l'uno all'altro nella medesima causa.* 17 ap. 1850, Pettinato.

230. — *Per ricominciare una pubblica discussione per impedimento d'un giudice, non è necessario far constare negli atti l'elemento dell'impedimento, o che una deliberazione ne faccia espressa menzione. — Ricominciata la discussione, niun fatto si può attingare dalla discussione caduta, che nella nuova non sia stato ritualmente dibattuto.* 27 gen. 1851, Caccinni.

È nullità trarre argomenti di convinzione da circostanze di fatto deposte da testimoni uditi in una pubblica discussione caducata, e non ripetute nell'altra cui ha tenuto dietro la decisione di condanna. 27 ap. 1855, Zizzari.

232. — *La legge non riconosce la limitazione che un testimone dato a discarico su di una posizione non possa essere interrogato su di un'altra sulla quale non sia stato prodotto.* 14 nov. 1832, De Stefano.

233. Il presidente comincia la *discussione* dall'interrogare l'accusato del suo nome, cognome, età, patria, condizione, domicilio; lo avverte a prestare a quanto si fa, l'attenzione corrispondente alla serietà dell' atto; e gli manifesta che egli ha il dritto di dedurre per suo mezzo tutto ciò che influisca alla propria difesa. *Pp*. 237 *s*.

234. Il pubblico ministero legge quindi l'atto di accusa. *Pp*. 139. 155. 236.

235. Il cancelliere legge l'istanza dell' offeso, se trattasi di misfatto in cui questa è necessaria pel procedimento. *Pp*. 38 *s*.

Quando l'offeso siasi costituito parte civile, si leggerà l'atto della sua intervenzione. *Pp*. 35. 168. 236.

236. Il ministero pubblico e la parte civile possono quindi reassumere e spiegare i loro atti. *Pp*. 234 *s*. 237.

237. In seguito il presidente domanderà all' accusato, se abbia cosa ad osservare in sua discolpa sopra questi atti. *Pp*. 236.

238. Il cancelliere darà lettura di tutti gl' interrogatori dell'accusato. *Pp*. 101 *ss*.

Le risposte dell'accusato, sia che ne confermino, modifichino, spieghino o ritrattino il contenuto, saranno registrate. *Pp*. 267.

In niun caso egli dovrà prestar giuramento sul suo detto.

239. Si leggeranno in seguito le liste de' testimoni secondo l'ultimo loro stato. *Pp*. 216. 243.

Se vi sono ripulse riserbate alla *pubblica discussione*, a' termini dell'articolo 208, saranno esaminate. *Pp*. 201. 240.

240. Se i documenti apportati o i testimoni esaminati per la repulsa convincano la gran Corte, che il testimone repulsato cada in una delle eccezioni prevedute dall'articolo 202, questo testimone sarà escluso, a pena di nullità, dalla *pubblica discussione*. *Pp*. 239. 248.

So ne risulti qualunque altra eccezione, la gran Corte la valuterà, a' termini degli articoli 204 e 205.

241. Se l'offeso o alcuno de' testimoni citati sia stato renitente a presentarsi, può la gran Corte obbligarlo a comparire, e correggerlo, a' termini degli articoli 82 ed 83: salve le pene stabilite nelle *leggi penali*.

Può benanche obbligarlo a pagar le spese cagionate dalla sua reniteuza. *P*. 243 — *Pp*. 242.

---

240. — *M. 25 ap. 1852* — Le leggi di procedura penale attribuiscono coll' articolo 201 al ministero pubblico, alla parte civile, ed all' accusato, la facoltà di opporre tra due giorni dalla intimazione della nota de' testimoni la loro ripulsa. Inoltre le leggi medesime dispongono coll' articolo 208, che ove le pruove della eccezione di ripulsa non sieno pronte, ovvero siano testimoniali, dovrà differirsi la deliberazione sulla ripulsa all' apertura della discussione pubblica. — Accade sovente che nell'incominciarsi tal discussione mancano i testimoni della ripulsa opposta dall' accusato, mentre si han gli altri così a carico, come a discolpa. Differendosi l'esame di questi testimoni sino all' arrivo di quei di ripulsa, si avrebbe un prolungamento del giudizio, l' incomodo de' testimoni intervenuti, ed un aumento di spese giudiziarie. Si è intesa la necessità di una misura che valga a prevenire siffatto inconveniente. — L' ordine circa l'esame de' testimoni in discussione pubblica non è stabilito a pena di nullità dall' articolo 245 delle leggi di procedura penale. A proveder nel caso in esame all' interesse della giustizia senza punto compromettere la difesa, è mestieri che si adotti la seguente misura. — Tutte le volte che all' apertura della discussione pubblica manchino i testimoni prodotti all' appoggio delle ripulse, dovrà procedersi all' esame dei testimoni a carico, e nel bisogno anche a quello de' testimoni a discolpa, escluso il testimone ripulsato. Per esso dovrà attendersi l'esito dell'esame de' testimoni di ripulsa, e la decisione sulla medesima. — Due casi si potranno dare: 1.° che la ripulsa venga rigettata, ed allora si riceverà la testimonianza delle persone ripulsate senza alcuna distinzione: 2.° che la ripulsa sia ammessa, ed allora non si riceverà la deposizione del testimone incluso nella determinazione dell' articolo 202 delle leggi di procedura penale: si riceverà quella di ogni altro testimone, rimanendo alla prudenza del giudice il calcolo della fede della sua deposizione, uniformemente all' articolo 204 dell' enunciate leggi di procedura penale.

242. Se l'offeso o alcuno de' testimoni non abbia potuto presentarsi, perchè assente, infermo, impedito da causa pubblica o da altra grave cagione, o dimorante fuori del regno, la gran Corte, inteso il ministero pubblico, la parte civile e l'accusato, può sospendere la *discussione pubblica* per attenderlo; può dichiarare il testimone non necessario, e non leggere nè far conto nella *discussione pubblica* della sua dichiarazione scritta; può infine far leggere in udienza pubblica la dichiarazione scritta, benchè non giurata, e metterla in discussione colle altre pruove.

La deliberazione della gran Corte, colla quale dichiara o che un testimone non sia necessario, o che si legga la sua dichiarazione scritta, può essere dalla gran Corte stessa cangiata nel corso della *discussione pubblica*, secondo i fatti che vi saranno sviluppati. *Pp*. 241. 251. 256.

243. Niun testimone può presentarsi nella *pubblica discussione*, nè esservi ascoltato, se non è compreso nella nota del ministero pubblico, della parte civile o dell'accusato. *Pp*. 195.

Pur tuttavolta se nel corso della *pubblica discussione* sorga la necessità o la utilità di ascoltare alcun testimonio non dato in nota da alcuno, o di aver sotto l'occhio alcun documento non indicato nella istruzione scritta, può la gran Corte far chiamare il testimonio nella *discussione pubblica* e riceverne la deposizione; e può farsi esibire e mettere in esame il documento non indicato. *Pp*. 256. 259.

244. Il presidente farà situare i testimoni in una stanza separata ove non possa vedersi nè udirsi ciò che si fa nella pubblica udienza, e disporrà che non abbiano comunicazione cogl' interessati nè co' testimoni già intesi. *Pc*. 366 s. — *Pp*. 245. 255.

---

242. — V. Pp. 6 e 7, *D. 22 dic. 1834*, e 77, *D. 18 lug. 1827 e seguenti.*

— *È nelle facoltà della gran Corte dar lettura della deliberazione scritta d'un testimone, quando la specie versa in alcuno dei casi dell'art.242 della procedura penale. Fuori di questi casi la lettura non è permessa, ma la nullità resta sanata dal silenzio dell'accusato e del suo difensore.* **17 ap. 1830**, Pelunato.

243. — *I diritti di difesa sono imprescrittibili: se nel corso della pubblica discussione l'accusato indichi nuovi testimoni a discarica, la gran Corte non può negarne la dichiarazione di utilità per non essere stati prodotti nel termine a difesa.* 27 giug. 1821, Mercadante.

Qualora per nuove indicazioni ricevute nella pubblica discussione da' querelanti la gran Corte dichiari necessaria l'udizione di altri testimoni, perchè le dichiarazioni di costoro potessero essere ricevute, bisogna che a' termini dell' articolo 195 sia dato nuovo termine a difesa. **17 ag. 1827**, Narlè e Marcolivio.

Le gran Corti sulle indicazioni de' querelanti non sono autorizzate a dichiarare necessari in dibattimento, ed esaminare testimoni in numero così esteso da compilarsi un nuovo processo nella pubblica discussione, senza che gli accusati avessero il tempo ed i mezzi onde per la loro difesa eccepire i testimoni medesimi ne' modi prescritti dalla legge. **30 ap. 1828**, Gembacorta e Pentifalli.

Non può essere ammesso a deporre in pubblica discussione un testimone a carico non compreso nella nota del pubblico ministero. Cessa tale divieto sol quando sorge la necessità e la utilità di udirlo; ma ciò sempre intorno alle pruove preparate nel processo scritto, e non mai sopra fatti nuovi e non menzionati nella precedente istruzione. **14 mar. 1831**, Palma e Verdoliva.

Perchè la gran Corte possa usare dell'arbitrio che la legge le accorda di far citare nuovi testimoni, bisogna che nella pubblica discussione sia surta la necessità e la utilità di ciò fare; e però in niun caso potrebbe mai usarne sulla semplice domanda del pubblico ministero, massimamente se si tratta di testimoni già esaminati nel processo scritto, e che il pubblico ministero poteva ma non volle comprendere nella sua lista. **24 ap. 1834**, Lione.

Se ne sorga in pubblica discussione la utilità e necessità, possono esser chiamati a deporre anche i testimoni già uditi nel processo scritto, ma non messi in nota da nessuna parte. **19 lug. 1834**, Santoro.

Alla gran Corte non è interdetta dichiarare la utilità e necessità di sentire in pubblica discussione testimoni non compresi nella lista del pubblico ministero, quantunque sieno stati già uditi nella istruzione scritta, e malgrado che nessuno nuovo fatto si fosse aggiunto a quelli già noti del processo, potendo la necessità di esaminarli derivare da un dubbio, da una incertezza, da un attrito qualunque con l'accusato. **22 giug. 1835**, Stornaiuolo.

245. L'esame comincerà dal principale offeso.

In seguito si ascolteranno i testimoni dati in nota dal ministero pubblico o dalla parte civile, nell'ordine che al presidente sembrerà migliore.

Quindi si ascolteranno i testimoni dell'accusato, salvo ciò che si è detto nell'articolo 239 pe' testimoni a repulsa.

Tutti saranno intesi l'uno separatamente dall'altro. *Pp.* 246 *s.*

246. I periti e testimoni generici, e tutti i periti e testimoni di reperto o di sperimenti di fatto, se prima della *pubblica discussione* abbiano fatto le loro dichiarazioni con giuramento, non è necessario che vi sieno chiamati. *Pp.* 70 *s.* 186. 188.

Possono però le parti ed il ministero pubblico metterli nelle rispettive loro note: può la gran Corte chiamarli anche di ufizio.

Se nè le parti nè il ministero pubblico abbiano ciò chiesto nel termine, e se la gran Corte non li abbia chiamati di ufizio, le loro dichiarazioni saranno lette in *pubblica discussione*, in quel luogo che al presidente sembrerà più convenevole. *Pp.* 195. 251.

Quante volte non abbiano dato giuramento, le loro dichiazioni scritte non potranno, a pena di nullità, esser lette nella *pubblica discussione*, se non ne' soli casi di morte o asseuza dalla provincia o valle de' dichiaranti. In caso d' infermità o altro impedimento la gran Corte, se non crede necessario di sospendere la *pubblica discussione*, deputerà o un giudice della gran Corte stessa, o un giudice istruttore, o un giudice di circondario a ricevere il giuramento mancato nell' istruzione; e quindi farà dare lettura della deposizione.

---

245. — *M. 16 ott. 1819* — Le leggi della procedura ne' giudizi penali fissano negli articoli 245 e seguenti le norme che regolano l'esame del principale effeso e de' testimoni nella discussione pubblica. — Hanno esse tra l'altro stabilito che i testimoni, prima di fare la loro dichiarazione, debbano a pena di nullità prestare il giuramento di dire il vero. Non essendosi ciò espressamente ordinato per la dichiarazione del principale offeso, è nato il dubbio se debba anch'egli prestare il giuramento.— La risposta affermativa corrisponde perfettamente al senso delle indicate leggi. Esse han disposto nell' articolo 96, che prima di procedersi all' atto di affronto o di ricognizione, il principale offeso deve prestare il giuramento di dire la verità. Sarebbe strano supporre che la legge, la quale richiede indispensabilmente il giuramento dell' offeso in alcuni atti della istruzione scritta, lo escluda negli atti della istruzione orale, su' quali ordinariamente si fonda la convinzione de' giudici.

M. 18 giug. 1828 — L' articolo 245 che fissa l' ordine con cui nella discussione pubblica in materia penale son da esaminarsi i testimoni, non riconoscendo In tale ordine una forma sostanziale di rito, non lo ha stabilito a pena di nullità. Quindi la Corte suprema di giustizia nella causa di un tal Giovanni Gruosso adottò la massima, che non porti a nullità la circostanza di essersi fatto l' esame de' testimoni a discarico prima che fosse compito quello de' testimoni a carico.— È vero che i magistrati obbligati ad uniformarsi alle disposizioni legali, hanno il dovere di seguire nell' esame de' testimoni l' ordine stabilito nell' enunciato articolo 245; ma questa regola potrà ricevere eccezione nel caso che imponenti motivi esigessero l' esame de' testimoni a discarico prima che sia compito quello de' testimoni a carico. In tal caso, senza offesa della giustizia, verrebbe utilmente a prevenirsi l'inconveniente di cui il ritardato esame de' testimoni a discarico potrebbe esser sorgente.

V. Pp. 553, *D. 4 feb. 1828.*

— *Il concorso nella medesima persona della due qualità di querelante ed imputato, non può fare eccezione al principio generale che la querela debb' essere confermata col giuramento.* 5 giug. 1850, Capogrosso.

246. — *R. 25 mag. 1825* — Sua maestà ha Sovranamente dichiarato, che a norma dell'articolo 246 la lettura nella pubblica discussione delle dichiarazioni che i periti ed i testimoni generici han fatte nelle istruzioni scritte, non porta a nullità quantevolte le medesime sieno giurate, ancorchè il giuramento non si trovi prestato nelle forme indicate negli articoli 70 e 96 delle leggi di procedura penale.

— *Non s'incorre in nullità, e questa per altro resta pure coperta dal silenzio dell'imputato, qualora si traggano elementi di pruova specifica dalla pruova generica letta in pubblica discussione.* 9 lug. 1832, De Feo.

L' elemento di pruova specifica, inerente alla natura di un atto di affronto, e pubblicamente discusso, può entrare nel calcolo del criterio morale, senza che incontri alcuno ostacolo dal canto della legge. 7 lug. 1834, Ignico.

Per l' articolo 246 della procedura pena-

247. I testimoni prima di deporre presteranno, a pena di nullità, il giuramento di *dire tutta la verità, null'altro che la verità*. *Pp*. 252. 264 *s*.

Da' testimoni minori di anni quattordici non sarà dato giuramento. *Pp*. 550 *s*.

248. Il presidente domanderà a' testimoni il loro nome, cognome, la loro età, condizione e 'l loro domicilio. *Pc*. 357.

Quindi domanderà loro, se conoscevano l'accusato prima del fatto che forma il soggetto dell'accusa; se sien congiunti o affini dell'accusato o dell' offeso, ed in qual grado; se sieno dipendenti dell'uno o dell'altro. *Pp*. 202. 240.

Ciò fatto, verranno interrogati sulla causa, e faranno oralmente le loro deposizioni; salvo ciò che si è detto nell'articolo 223. *Pp*. 87 *ss*. 249 *s*.

249. Il presidente farà notare nel processo verbale tutte le addizioni, tutti i cangiamenti e tutte le variazioni che si faranno dal principale offeso, o da' testimoni alle loro precedenti dichiarazioni. *Pp*. 248. 264. 267.

250. Dopo ogni deposizione il presidente domanderà l'accusato, se voglia rispondere o fare osservazioni a ciò che il testimonio ha detto. *Pp*. 254.

Il testimonio non può essere interrotto: la parte civile, l'accusato ed i loro difensori potranno dopo la deposizione del testimonio interrogarlo per mezzo del presidente, e potran dire, tanto relativamente alla sua persona, quanto relativamente alla sua testimonianza, tutto ciò che può esser utile alla rispettiva difesa. *Pp*. 231 *s*. 253.

I giudici ed il procurator generale avranno la stessa facoltà, domandando la parola al presidente.

251. È vietato, a pena di nullità, di leggere in *pubblica discussione* qualunque attestazione o dichiarazione scritta di persona che poteva esser citata come testimonio, fuori de' casi preveduti negli articoli 242, 246, 258, 550 e seguenti.

---

le l'accusato ha il dritto di produrre in suo discarico i periti generici che avessero prestato giuramento nell' istruzione scritta, e non dati in nota dal P. M. È una nullità sopprimere tale posizione come illegale. 8 gen. 1847, Santoro.

La nullità nascente dall' essersi letto in pubblica discussione un verbale di reperto non giurato, non può esser sanata dal silenzio dell' accusato. 17 feb. 1851, Schieriti.

Non può leggersi in pubblica discussione la dichiarazione non giurata d' un testimone generico, e ciò a pena di nullità, a sanar la quale non vale la dichiarazione d' essersi letta col consenso delle parti. — La formola del giuramento è sacramentale quantevolte non trattasi di dichiarazione che i periti ed i testimoni generici abbiano fatto nella istruzione scritta, ma sì di dichiarazioni rese in pubblica discussione o avanti un magistrato delegato dalla gran Corte con deliberazione presa nel corso della pubblica discussione. 12 mar. 1831, Morello.

247. — V. Pp. 245, *M. 16 ott. 1819*.

— *Il giuramento prestato da' testimoni con la formola di dire la verità, null' altro che la verità, omessa la parola* tutta, *importa manifesta violazione della legge*. 11 mar. 1822, Ciancinlli — 20 mar. 1822, Freda — 3 giug. 1832, Forgione.

La formola del giuramento che debbono prestare i principali, deve essere, sotto pena di nullità, quella stessa richiesta pe' testimoni. 3 giug. 1822, Merzano e Pelosi.

In dibattimento ogni testimone deve essere esaminato separatamente, e separatamente prestar giuramento. 28 lug. 1828, Flegiello.

Tutt' i testimoni, sieno generici, sieno specifici, nella pubblica discussione debbono giurare con la formola dell' articolo 247 procedura penale. 18 lug. 1849, Seggese.

Non è nullità far prestare il giuramento ad un testimone minore di anni 14. 19 ep. 1834.

Mancando l'atto di nascita d'un testimone, se avvenga che egli nel processo scritto siasi data l'età di anni 15 e nella P. D. quella di anni 14, non è nullità lo averlo inteso senza giuramento, massimamente se la gran Corte allo aspetto del testimone siasi convinto esser egli di età minore, e l'accusato non l'abbia contraddetto. 12 feb. 1835, Crecca.

249. — *Un testimone che inteso nel processo scritto fa due dichiarazioni, una negativa, affermativa l' altra; ed inteso nel dibattimento, conferma l' una e l'altra contemporaneamente, si risolve in testimone che nulla dice. La gran Corte in tal caso è nell' obbligo di far dichiarare al testimone in dibattimento quale delle due deposizioni intendesse confermare. Libera nella sua convinzione, può accogliere il secondo detto, e rifiutare il primo, se mai il testimone questo confermi; ma nel secondo caso deve specificare quale de' due detti ella accoglie.* 10 nov. 1819, Puzo.

Cessa la nullità, se il ministero pubblico o l'accusato non siensi opposti a questa lettura.

E vietato di leggere al testimonio così nel principio, come nel corso del suo esame, la dichiarazione da lui precedentemente fatta nella istruzione scritta. Cessa questo divieto nel caso solo in cui risulti contraddizione, variazione o differenza tra l'una e l'altra, cosicchè il presidente creda necessario di richiamare alla memoria del testimone ciò che altra volta questi ha dichiarato. *Pp.* 265 *s.*

252. Fatta la deposizione, occorrendo che il testimonio o sulla istanza delle parti, o pure di ufizio, nel corso della *pubblica discussione* venga richiamato in udienza, non vi è bisogno che egli giuri nuovamente, qualunque sia il cangiamento o la addizione che egli faccia alle antecedenti deposizioni o dichiarazioni. *Pp.* 247.

253. Quando siavi discordanza fra l'un testimonio e l'altro, può nella *pubblica discussione* aprirsi tra loro, non meno che tra le parti, un dialogo per mezzo del presidente. *Pp.* 244. 250.

Il cancelliere ne farà menzione nel processo verbale, e ne darà lettura. *Pp.* 267.

254. Può il presidente nel corso della deposizione di un testimonio, o anche prima che costui cominci a deporre, ordinare che l'accusato o uno de' coaccusati si ritiri dalla *pubblica discussione*, facendolo tener custodito in disparte. Può anche sentire i coaccusati l'uno separatamente dall'altro. *Pp.* 218.

Prima però di ripigliare gli atti ulteriori, dee nell'udienza pubblica richiamar l'accusato ed istruirlo di ciò che si è detto o fatto in sua assenza, a pena di nullità. Se però l'accusato richiamato o il suo difensore non ne faccia la domanda, la nullità rimane coperta. Di tal domanda ne sarà fatta memoria nel processo verbale. *Pp.* 267.

255. Ciascun testimonio, dopo aver fatta la sua deposizione, può, se il presidente non disponga altrimenti, rimanere nell'udienza. *Pp.* 244.

256. Se un testimonio dato in nota dal ministero pubblico, o dalla parte civile, o dall'accusato, sia impedito a presentarsi, e debba esser interrogato sopra circostanze che la gran Corte creda necessarie, la gran Corte può delegarne l'esame ad uno de' suoi giudici, ad un giudice istruttore, o ad un giudice di circondario.

Può anche farsi la delegazione medesima, se sia impedito alcuno de' testimoni che la gran Corte giudica necessari, a' termini dell'articolo 243.

I testimoni in questi casi, a pena di nullità, presteranno avanti al giudice delegato il giuramento prescritto nell'articolo 247. *Pp.* 257 *s.* 551.

257. In ambedue i casi contenuti nell'articolo precedente si debbono interpellare il ministero pubblico, l'accusato e 'l suo difensore, onde, volendo, possano destinare presso del delegato persona che sia presente in tutto l'atto dell'esame; la qual persona avrà i dritti mentovati nell'articolo 250.

La parte civile può domandare di esservi anch'essa presente, o di farvisi rappresentare. *Pp.* 258.

258. La deposizione formata a' termini de' due articoli precedenti, verrà letta, a pena di nullità, all'udienza pubblica. *Pp.* 251.

259. Se vi sieno scritture, istrumenti del misfatto o altri oggetti di convinzione, il presidente, quando lo stima opportuno, disporrà nel fine o nel corso della *pubblica discussione*, che si mettano sotto gli occhi dell'accusato e del suo difensore.

Disporrà benanche, se lo crede convenevole, che si mettano sotto gli occhi del prin-

---

251. — *Nella pubblica discussione a carico del complice, quando voglia farsi alcun uso del detto del reo principale, non può darsi lettura dell'interrogatorio di costui, ma il nome di lui deve essere notato nella lista de' testimoni colla indicazione prescritta dall'articolo 205, e quindi debb' essere oralmente inteso.* 27 lug. 1835, Piccolo.

Una decisione non è un' attestazione ma sibbene un documento; e però della medesima non può negarsi la lettura. 4 feb. 1848, Cantera.

cipale offeso e de' testimoni, quando gli oggetti anzidetti sieno mentovati nelle loro dichiarazioni. *Pp*. 60. 166.

260. Se nel corso della *pubblica discussione*, o di ufizio o ad istanza delle parti, si scorga la necessità di un esperimento di fatto sulla faccia del luogo, la gran Corte l'ordinerà, e sospesa la *pubblica discussione*, l'eseguirà nelle forme prescritte negli articoli 187 e seguenti. *Pp*. 261 *ss*.

261. Nel caso del precedente articolo il giuramento prescritto nell'articolo 188 è a pena di nullità. *Pp*. 263.

262. Quando la *pubblica discussione* sarà ripigliata, il processo verbale dell'esperimento, a pena di nullità, vi sarà letto. *Pp*. 190. 260. 263.

263. Cessano le nullità indicate ne' due articoli precedenti, quando i testimoni ed i periti impiegati nello sperimento sieno esaminati sullo sperimento stesso nella *pubblica discussione*, e prestino quivi il giuramento. *Pp*. 246 *s*.

264. Un testimonio che vacilli nella sua deposizione, può esser ricondotto alla verità con essere avvertito o tenuto in disparte, ed anche col mandato, o arresto.

Questa facoltà è confidata alla probità e prudenza della gran Corte. *Pp*. 247 *s*. 265.

265. Se dalle discussioni delle pruove risultassero gravi argomenti della falsità di una deposizione di testimonio, il procuratore generale può richiedere che il testimoonio anzidetto si metta in istato di arresto.

La gran Corte può dare tali ordini anche di ufizio. *P*. 188 *ss*. — *Pp*. 247 *s*. 264. 266.

266. È nelle facoltà della gran Corte il riserbarne le deliberazioni al tempo che essa si riunirà nella camera del consiglio per pronunziare sulla causa principale.

Pendente tal decisione, può il testimonio dietro gli ordini del presidente, esser guardato dalla forza pubblica, o esser messo in prigione con un mandato di deposito spedito dal presidente. *Pp*. 265.

267. Il cancelliere forma un processo verbale della *pubblica discussione*; nota le conferme, le spiegazioni, i cambiamenti e le aggiunte che hanno avuto luogo nelle deposizioni; fa menzione delle disposizioni che si danno, e de' mandati che si spediscono, delle osservazioni e domande delle parti, delle domande del ministero pubblico e delle deliberazioni della gran Corte; trascrive per intero le deliberazioni; e generalmente prende registro di ogni atto come si conchiude, e ne dà pubblica lettura. *Pp*. 238. 249. 253 *s*. 268 — *Rg*. 530.

Questo processo verbale sarà segnato in ogni pagina e soscritto da tutti i giudici, dal ministero pubblico e dal cancelliere. *Rg*. 531.

---

259. — *I sospetti elevati contro la esibizione di un oggetto repertato, non hanno nulla di comune con la eccezione di atti nulli. Valutarli si aspetta a' giudici del merito, ma il verbale non è nullo, perchè il fatto sia poco credibile.* — *Non viola alcuna legge la gran Corte allorchè nega la dissuggellazione degli oggetti repertati chiesta in dibattimento, poichè l'art. 259 procedura penale è scritto in termini facultativi*. 8 lug. 1853, Bubici.

260. — V. Pp. 186, *R. 21 feb. 1827*; 191, *D. 13 ap. 1839 e M. 18 mag. 1859*; e 193, *M. 17 dic. 1854*.

— *Quando la domanda di esperimento di fatto sia stata innoltrata nel corso della pubblica discussione, la gran Corte non è obbligata di accoglierla, ma di esaminarla sotto l'aspetto di necessità o utilità. Non ammettendola, non cade in alcuna violazione di legge*. 10 ott. 1832, Procaccini — 15 nov. 1850, Boccia.

Ordinato un esperimento di fatto nel corso della pubblica discussione, quando il giudice delegato ha adempito a tutte le prescrizioni degli articoli 187 a 191 della procedura penale, se il patrocinatore legalmente citato non comparisce, nè fa intervenire sul luogo persona delegata a rappresentarlo, non è il giudice nel dovere di destinare all'accusato un difensore officioso. 26 gen. 1842, Nuzzo.

265. — *Il giudisio di falso cui alcun testimone può essere sottoposto, non arreca impedimento al giudisio principale; e la fede dovuta al medesimo rientra nel calcolo del criterio morale*. 7 ap. 1857, De Giorgio — 5 nov. 1851, Mauria e Musolo — 11 giug. 1852, Giacovazzo.

268. Le deliberazioni che prenderà la gran Corte o il presidente nel corso della *pubblica discussione*, non produrranno mezzi di annullamento presso la Corte suprema, se non vi è protesta tosto che l'atto vien letto alla pubblica udienza. *Pp.* 267. 305 *s.*

269. Terminato l'esame de' testimoni, e la lettura e discussione degli altri mezzi di pruova, il presidente inviterà la parte civile ed il ministero pubblico a dar le loro conclusioni. *Pp.* 35.

Il ministero pubblico, a pena di nullità, dee pronunziare le sue conclusioni. *O.* 154 — *Rg.* 181. 522.

Passa indi il presidente ad invitare il difensore dell'accusato a parlare de' suoi mezzi di difesa.

L'ultimo cui si dà la parola, è l'accusato ed il suo difensore, a pena di nullità. Costoro però possono rinunziare al dritto di aringare, con rimettersi alla giustizia della gran Corte. *Pp.* 170 *s.* 270 — *Rg.* 180. 522.

270. Adempiuti questi atti, il presidente dichiara sospesa l'udienza, ed invita i giudici a portarsi nella camera di consiglio per deliberare. *Pp.* 269. 271.

271. La deliberazione, a pena di nullità, dee farsi immediatamente dopo l'ultimo atto della *pubblica discussione*. *Pp.* 270. 272 *ss.*

CAPITOLO IV.

Della decisione.

272. La *deliberazione* si fa da' giudici nel numero determinato dalle leggi organiche dell'ordine giudiziario pe' domini al di quà e al di là del Faro, nella camera di consiglio, a porte chiuse, esclusa ogni altra persona ed anche il pubblico ministero, a pena di nullità. *Pp.* 271. 388. 421 — *O.* 81. 83 *s.* 160.

Il cancelliere assisterà alla deliberazione e terrà il registro de' voti. *Pp.* 267 — *O.* 168 — *Rg.* 347 *a* 354. 534. 544.

273. Il presidente riassumerà l'affare, se lo crede convenevole; e farà osservare ai giudici le pruove sviluppate in favore o contro dell'accusato.

Quindi stabilirà la quistione di fatto risultante dall'atto di accusa. *Pp.* 274 *ss.* 277 *s.* — *O.* 219 — *Rg.* 311. 534.

---

273. — *M. 22 feb. 1834* — Fra le interessanti funzioni di presidente di gran Corte criminale non è in ultimo luogo la posizione della quistione di fatto, atteso lo influenza che il modo di presentarla suole avere sopra la sua risoluzione. Le leggi di procedura penale trattano della quistione in esame negli art. 273, 275 e 291, qualche volta o non ben intesi, o non bene applicati. Data perciò alla questione una forma complicata, la risoluzione non ha sfuggito l'inconveniente della confusione. — L'articolo 275 lascia alla prudenza del presidente di porre in deliberazione prima il fatto principale, e quindi ciascuna delle sue circostanze, ove la complicazione delle medesime lo esiga. Suole omettersi l'esercizio di questa facoltà anche quando la complicazione di circostanze lo consigli, affin di ridurre la quistione a punti semplici, che non dividano, ma fissino meglio l'attenzione de' giudici. — Inoltre s'intenda bene che la quistione medesima di fatto, la quale forma la prima parte della decisione definitiva, comprende oggetti diversi. L'avvenimento colle sue circostanze costituisce oggetto puramente di fatto: la qualità legale che esso prende colle circostanze, che gli sono necessarie, costituisce oggetto puramente di dritto. Cumulare in una sola proposizione più oggetti, in modo da renderla soverchiamente complicata, suole non favorir la semplicità, e la chiarezza della risoluzione. Nel caso di falso l'inconveniente del metodo può anche più agevolmente incontrarsi, ove la quistione se l'accusato sia colpevole di falsità si presenti indivisa dall'altra se la falsità sia in pubblica, o in privata scrittura. Senza questa distinzione potrebbe esservi equivoco anche nell'applicazione dell'enunciato art. 291 che nel concorso di più di due opinioni sostenute da egual numero di suffragi, vuole che si escluda l'opinione più rigida. Implicandosi in una sola quistione oggetti variati, potrebbe rin-

274. La quistione di fatto sarà proposta ne' termini seguenti: *Consta che l' accusato N. abbia commesso il tal omicidio, il tal furto, il tal altro misfatto, con tutte le circostanze comprese nel riassunto dell'atto di accusa?* *Pp.* 273. 275 *s.*

275. Se il presidente creda più convenevole alla qualità dell' accusa, di mettere in deliberazione prima il fatto principale e quindi ciascuna delle sue circostanze, il potrà fare se la complicazione delle circostanze lo esige. *Pp.* 274.

276. Se il ministero pubblico abbia nelle sue conclusioni aggiunta o tolta qualche circostanza aggravante il fatto principale su cui è fondata l' accusa, il presidente aggiungerà la seguente quistione: *Consta che l'accusato ha commesso il misfatto colla tale o tal' altra circostanza?* *Pp.* 274. 279.

277. La gran Corte scioglierà le quistioni di fatto con una delle tre formole seguenti. *Pp.* 274 *ss.* 285 *s.* 289 *ss.* 592 *ss.*

Consta che l' accusato non abbia commesso ec. ec. *Pp.* 278 *s.*

Non consta che abbia commesso ec ec. *Pp.* 280.

Consta che abbia commesso ec. ec. *Pp.* 283 *s.* 287.

278. La gran Corte, adottando la prima risposta, ordinerà che l'accusato sia messo subito in libertà: salvi i casi espressi negli articoli 299 e 300. *Pp.* 145. 277. 279. 318 — *Rg.* 563.

279. Può la gran Corte nella stessa decisione di libertà assoluta secondo il precedente articolo soggiungere che si apra una procedura di calunnia o di falso contro i querelanti, i denunciauti, le parti civili ed i testimoni.

Può egualmente soggiungere che si spedisca contro di costoro un mandato di arresto.

Ove nol faccia, resta salvo il diritto all'assoluto d'intentare un separato giudizio. *C.* 1103. 1336 — *P.* 186 *ss.* — *Pc.* 221. 569 *s.* — *Pp.* 3. 5. 278.

280. Se la gran Corte adotti la seconda risposta *non consta ec.*, è nelle sue facoltà di disporre o che l' accusato sia messo in istato di libertà provvisoria, o pure che si prenda una istruzione più ampia, ritenendo intanto l' accusato medesimo nello stato di arresto, o mettendolo in istato di libertà provvisoria con quel mandato o con quella cauzione che si creda convenevole.

La gran Corte in questo secondo caso indicherà nella decisione le pruove che debbono supplirsi. *Pp.* 114. 149. 152. 154. 162. 277. 281 — *Rg.* 563.

281. Se la più ampia istruzione ordinata in forza dell' articolo precedente non sia terminata dentro l'anno, l'incolpato, qualora continui ad essere in istato di arresto,

---

novarsi l'errore di estendere ad ambidue la varietà de' voti caduta sopra di un solo, e richiamare in esame anche l'altro, quantunque definitivamente risoluto ad unanimità o a maggioranza di voti. Si han le stesse osservazioni nel l'accusa di omicidio premeditato, ed in altri simili casi.

— *Il riassunto della causa in camera di consiglio è rimesso al presidente, nè è prescritto che l' adempimento di tale precetto risulti dalla decisione medesima.* 2 mar. 1853, Salvatore ed altri.

274. — *È vero che la gran Corte, a' termini dell'art. 274 della procedura penale, ha l'obbligo di proporre la quistione di fatto nel modo e con le circostanze espresse nell'atto di accusa; ma per esservi luogo a censura bisogna che la circostanza taciuta sia una qualità aggravante ovvero minorante, la quale influisca a determinare la vera indole del reato. Così il citato articolo va sempre inteso con la modificazione e limitazione contenuta nell'altro articolo 276 dette leggi; e questa medesima ragione che dispensa la gran Corte dal far parola nella quistione della circostanza inutile ed oziosa, la dispensa anche del farvi sopra alcuna motivazione.* 1 feb. 1850, Sentiui.

La quistione di fatto deve essere sempre proposta a' termini dell' accusa, e solamente dopo di avere così operato possono esser proposte tutte le altre quistioni alle quali dan luogo le posizioni della difesa. 9 sett. 1853, Durante.

Il non aver proposta la quistione a' termini dell'accusa orale non è nullità quando la gran Corte secondo questa accusa per lo appunto abbia esaminato il fatto della causa. 26 feb. 1855, Jannuzzi.

debbe esser messo in quello di libertà provvisoria; e continuata l'istruzione, può esser portato ad un secondo giudizio dentro il termine di due anni. *Pp.* 149. 152. 162. 280. 282.

282. In seguito di questo secondo giudizio cessa nella gran Corte la facoltà di ordinare una istruzione più ampia, o di mettere nuovamente l'accusato in istato di libertà provvisoria; e la decisione, quando non sia di condanna, dovrà essere, a pena di nullità, di libertà assoluta. *Pp.* 280 *s.*

283. Adottandosi dalla gran Corte la terza risposta *consta che abbia commesso ec.*, se sia stato opposto dall'accusato, dal suo difensore, dal pubblico ministero, o da uno de' giudici anche nella camera di consiglio, un fatto ammesso come scusante dalla legge, o tale che indichi il misfatto portato nell'accusa comandato dalla necessità attuale della propria difesa; e se queste quistioni non sieno comprese nella soluzione delle precedenti, si dovranno, a pena di nullità, proporre separatamente e risolvere. *P.* 63. 373 *s.* 375 *s.* 377 *ss.* — *Pp.* 277. 284. 287.

284. Nel caso dell'articolo precedente, alle quistioni già risolute il presidente aggiungerà, se vi ba luogo: *consta il tal fatto*, . . o pure: *consta che l'accusato era nella necessità attuale della propria difesa?*

La risposta sarà: *Consta. Non consta. Pp.* 283.

285. Se si tratti di più misfatti, le quistioni debbono proporsi e risolversi separatamente sopra ciascun misfatto. *Pp.* 277. 286.

286. Se si tratti di più accusati del medesimo misfatto, può il presidente proporre le quistioni separatamente per ciascuno di essi. *Pp.* 277. 285.

287. Se l'accusato contro di cui siasi profferita la formola *consta che abbia commesso ec. ec.*, nell'epoca del misfatto aveva un'età minore di anni quattordici compiuti, la gran Corte, a pena di nullità, risolverà la quistione se abbia agito con discernimento. *P.* 64 *s.* — *Pp.* 148. 283.

Il presidente potrà proporre la quistione ne' termini seguenti: *Consta che l'accusato abbia agito con discernimento?*

288. Risolute le quistioni di fatto, il presidente passerà, se vi ba luogo, a proporre la quistione sull'applicazione della legge penale. Su tal quistione dovranno votare tutti i giudici, qualunque sia stata la loro opinione sulle quistioni precedenti. *Pp.* 277. 289 *ss.* 294 *s.*

Se la risoluzione di qualche eccezione perentoria sia stata riserbata al tempo della decisione sul merito, vi si adempirà o prima o dopo le quistioni di fatto o di dritto, secondo la loro natura. *Pp.* 179.

289. Sopra ciascuna quistione il primo a dare il voto sarà l'ultimo giudice, secondo l'ordine della precedenza; eccettuato il commessario il quale dovrà il primo pronunziare. Il presidente sarà sempre l'ultimo a pronunziare il suo voto, benchè sia stato commessario. *Pp.* 277. 288. 290 *ss.* — *Rg.* 312 *a* 317. 534.

---

283. — *La gran Corte non è obbligata ad elevare tante quistioni di scusa quante risultino dall'interrogatorio, ma quelle soltanto che risultano da' fatti veri che essa ha ritenuti.* 27 sett. 1847, Annami.

Quando la gran Corte propone dapprima tutte le quistioni che poi separatamente risolve, non può dirsi che le quistioni non siansi separate perchè proposte contemporaneamente, cioè l'una immediatamente dopo l'altra. 17 ap. 1850, Rossi.

289. — *M. 11 giug. 1823* — L'articolo 289 delle leggi di procedura ne' giudizi penali che prescrive l'ordine secondo cui si dee votare nelle gran Corti criminali, stabilisce che il presidente sarà sempre l'ultimo a pronunziare il suo voto, benchè sia stato commessario. — Ella ha chiesto se questa disposizione si estende anche al giudice decano, allorchè in mancanza o impedimento del presidente si trovi ad esercitare gli atti presidenziali. — La risposta è negativa, avuto riguardo alle parole ed allo spirito della legge. Quanto alle parole, il citato articolo stabilisce la regola che il commessario debba essere il primo a votare, ed a questa regola fa una sola eccezione nella per-

290. Le quistioni saranno risolute alla pluralità assoluta de' voti. *Pp.* 291 — *Pp.* 542 *ss.*

Nondimeno in caso di parità dee seguirsi l'opinione più favorevole all'accusato: il tutto a pena di nullità. *O.* 81. 90.

291. Se vi sieno più di due opinioni, il presidente metterà di nuovo la quistione in deliberazione; ed in caso che l'esito di questo secondo sperimento non sia difforme dal primo, allora il parere che ha un numero minore di suffragi, sarà escluso di dritto. In caso che le opinioni sieno più di due, e vengano sostenute da ugual numero di suffragi, sarà esclusa di dritto l'opinione più rigida.

Così ridotte a due le opinioni, i giudici che han votato per la opinione rigettata, dovranno determinarsi o per l'una o per l'altra di quelle che rimangono: il tutto a pena di nullità. *Pp.* 290.

292. I giudici risolveranno tutte le quistioni di fatto, secondo il loro criterio morale. *Pp.* 277.

La parte della decisione, colla quale si decidono le quistioni di fatto, non è soggetta a ricorso per la parte che riguarda la convinzione de' giudici. *Pp.* 295. 305 *s.* — *O.* 113 *s.*

293. Il fatto dal quale deriva la risoluzione delle quistioni, debbe essere espresso, a pena di nullità, nella decisione.

---

sona del presidente, prescrivendo che sia sempre l'ultimo a votare anche quando sia commessario. — Ora una eccezione così concepita dee strettamente applicarsi, e sarebbe contro le regole della interpetrazione estenderla dal presidente a colui che ne fa le veci. Se la legge lo avesse voluto, potea esprimerlo con poche parole, e l'avrebbe certamente espresso. — Di poi il motivo per cui la legge ha voluto che il presidente sia sempre l'ultimo a votare, si è quello di allontanare la idea che i giudici conoscendo il voto del presidente abbiano potuto, votando dopo, deferire all'autorità di lui. Ma questo che si può temere ne' giudici rispetto al presidente che è di grado ad essi superiore, non si presume dalla legge ne' giudici fra loro che sono tutti di pari grado. E per questa ragione, secondo lo stesso articolo 289, il giudice commessario è sempre il primo a votare, qualunque sia l'ordine della sua precedenza.

M. 4 gen. 1832 — Il presidente ed il procuratore del Re presso il tribunale civile son chiamati nel bisogno a far da supplenti nella gran Corte criminale. Allorchè alcuno di essi v'interviene con tale qualità, ha sede alla destra del presidente del Collegio. — Questa distinzione di sede ha fatto dubitare, se la facoltà di emettere il voto in ultimo luogo, attribuita al presidente della gran Corte, sia trasferita in sua mancanza al supplente di cui è fatta parola. — Il regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie collo stesso articolo 302, mentre fissa la sede che ciascuno di quei magistrati deve occupare nel Collegio quando interviene da supplente, affida al giudice criminale più anziano le funzioni di presidente che manca. Quindi è a cura del giudice stesso la polizia dell'udienza, la direzione della discussione pubblica, e l'esercizio di altre funzioni conferite al presidente. La facoltà di emettere il voto in ultimo luogo, essendo tra gli oggetti di funzioni e prerogative del presidente, compete al giudice incaricato di rappresentarlo in giudizio. — A buon conto per espressa determinazione del regolamento la facoltà in esame non segue la distinzione per sede; ma è inerente alle funzioni di presidente confidate in preferenza al giudice criminale più anziano della gran Corte, il quale abitualmente vi esercita funzioni penali.

292. — *M. 6 ott. 1819* — Con rapporto da' 2 andante relativo alla causa di Michele Torella, mi ha ella fatto conoscere, che cotesta gran Corte opina di non potersi trarre elemento di pruova dalle dichiarazioni de' condannati alla pena de' ferri, perchè ammessi dall'articolo 17 delle leggi penali a somministrare in giudizio semplici indicazioni solamente. — La legge ha rimesso interamente al libero criterio del giudice il decidere le quistioni sul fatto; quindi potranno essi trarre elementi di convinzione da qualunque carta, da qualunque dichiarazione che influisca allo scovrimento della verità.

— *L'articolo 292 dalla leggi di procedura ne' giudizi penali, col quale è dichiarato incensurabile il convincimento del magistrato, riguarda solamente la Corte suprema di giustizia, la quale è giudice delle violazioni di dritto; e non è applicabile alle gran Corti criminali le quali sono giudici di fatto.* 31 mar. 1836, Scalzi.

Ad onta del contrario esperimento di fatto, la gran Corte non è impedita a convincersi della veracità de' detti di un testimone. 3 feb. 1841, Barone.

Anche a pena di nullità alcun fatto non può esservi espresso che non sia stato esaminato in *pubblica discussione*, menochè non si tratti di fatti non messi in controversia. *Pp.* 277. 394 — *O.* 219.

294. Le quistioni di fatto debbon essere sempre distinte da quelle dell'applicazione di legge; ed in ogni decisione dovrà essere, a pena di nullità, trascritto il te-

293. — *M. 27 sett. 1857* — Le sentenze e le decisioni debbono essere motivate nel fatto e nel dritto, a norma dell'articolo 219 della legge organica giudiziaria, e dell'articolo 293 delle leggi di procedura penale. La motivazione con presentar le deliberazioni fondate su' fatti comprovati e sul testo della legge, assicura la giustizia de'giudicati, e richiama in essi il rispetto del pubblico. — Ancorchè ben intesa la importanza della motivazione in esame, pure si hanno decisioni non poche, in cui la medesima o manca od è inesatta. Dipendono in gran parte le irregolarità dal divisamento che la motivazione si ricerchi nelle sole decisioni consecutive alla discussione pubblica, come se non si avesse ragione di assicurare anche nelle altre la giustizia del giudicato. La mancanza di motivazione può tollerarsi in qualche preparatoria o interlocutoria, la ragione della quale sta allo spesso nel titolo della sentenza o della decisione; ma in tutte le altre, ed in particolare in quelle che dan fine alla causa coll'assoluzione o col dichiarare l'azione penale abolita o perenta, la motivazione è per volere della legge necessaria.

—*La gran Corte può convincersi a suo modo delle conseguenze che risultono da' fatti assodati, ma non può stabilire nella decisione per fatto materiale ciò che non è se non il risultamento de' suoi raziocinî.* 5 ag. 1822, Modola.

Il dovere prescritto dall' articolo 293 della procedura penale di esprimere nelle decisioni il fatto dal quale deriva la risoluzione delle quistioni, è applicabile non solo alle decisioni in seguito della pubblica discussione, ma anche a tutte le altre che si prendono nella camera del Consiglio sul processo scritto, quando esse riguardano giudizi di non imputabilità per difetto di materia punibile, o di incompetenza per ragion di materia. 9 gen. 1829, Uccella.

Tutto quello che la legge non ordina al giudice d' inserire nella decisione non entra sotto l' impero dell' articolo 293. Tali sono i fonti di pruova. La legge non ordina che si dica se il fatto sia deposto da Pasquale o da Gennaro, nè che renda conto da qual processo verbale ei l' ha tratto, Se egli talvolta trasmuta in fastidiosi volumi la semplicità del sillogismo giudiziario, narrando a lungo quanto depose il tale, o quanto il tal' altro, non è certo lodevole questa sua fatica vana : va come non fosse scritta ; e perciò se intricatosi il giudice in questi volontari ravvolgimenti, erra in dire raccolto un fatto da un testimone, o da un verbale mentre è scritto in un altro, basta che ei sia stato esaminato in pubblica discussione.— Così pure se il concetto morale del fatto è diverso da quello del testimone che lo ha deposto, è da rammentare che il concetto morale è tutto del giudice. I fatti particolari da' quali esso deriva debbono essere esaminati nella pubblica discussione; ma nè trascritti, nè esaminati nella decisione come li enuncia a li estima il testimone. — In fine vi ha de' modi complessi di dire, attribuendo al testimone un giudizio ed una idea astratta la quale è tutta del giudice. Così per esempio, il testimone non deriva dal fatto che ei depone l' ira o l' inimicizia, o l' amore o l' odio di alcuno ; viene bensì a derivarnelo il giudice, ed intanto nel riferire il fatto espresso dal testimone ed esaminato nella pubblica discussione, vi attacca così tenacemente il suo giudizio, che nell' esprimerlo dice deposto da quel testimone quell' inimicizia a quell' amore. Valet quod acti est. *La proposizione deve interpetrarsi dal vero, nè calunniarsi perchè s' impiega un modo comune di esprimerla. La legge vuole che questi fatti siano esaminati nel dibattimento. Quando ciò è seguito, l' esprimerlo inesattamente, confondendovi l'operazione intellettuale del giudice, non mena a nullità perchè niuna legge lo dice.* 10 ag. 1832, De Pippo.

I fatti discussi col discarico, debbono essere mentovati ne' fatti semplici della decisione, e vi si deve sopra ragionare appositamente. 22 ag. 1834, Andolfi — 14 gen. 1835, Bartolo — 21 gen. 1835, Martusciello — 16 ap. 1845, Bellanova — 23 lug. 1845, Vallonchini ed altri — 27 ag. 1845, Pacca.

La prescrizione dell' articolo 293 che la decisione debba, sotto pena di nullità, contenere il fatto da cui nasce lo scioglimento della quistione, è comune ad ogni decisione diffinitiva. 2 ag. 1837, Di Napoli.

I giudici del merito sono liberi di accordar fede alle dichiorazioni scritte anzicchè alle orali de' testimoni; nè di questo convincimento hanno il dovere di esprimere i motivi. 5 giug. 1839, Del Rio.

I magistrati penali non hanno il dovere di motivare il rigetto o l' accoglienza delle domande fatte nel corso del giudizio, poichè potrebbero co' ragionamenti pregiudicare il diffinitivo sulla reità o innocenzà dell'imputato. 12 mar. 1856, Astore.

sto della legge sulla quale è fondata. *P.* 60 — *Pp.* 288. 372. 414. — *O.* 124. 219 — *Rg.* 1029 *s.*

295. Tutte le violazioni sull'applicazione della legge portano a nullità. *Pp.* 288. 292.

296. Pronunziandosi la condanna dell'accusato, dee colla decisione stessa pronunziarsi la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, sia in favore della reale tesoreria, sia in favore della parte civile. *C.* 1988 *s.* — *P.* 46 *a* 50 — *Pp.* 35. 297. 377 *s.* 392. 412 *s.*

Nella decisione medesima possono pronunziarsi le restituzioni e le indennizzazioni a favore di chi vi ha dritto. *Pp.* 298.

297. La gran Corte debbe esprimere nella stessa decisione di condanna la quantità delle spese giudiziali.

Non potendovisi comprendere, verranno dalla gran Corte fissate con altra decisione, inteso il ministero pubblico e gl'interessati. *Pp.* 296.

298. La gran Corte può nella stessa decisione determinare benanche la quantità de' danni ed interessi dovuti alla parte civile, se il processo offra pruove chiare per determinarli.

Se la gran Corte non gli determina nella decisione definitiva, le parti si provvederanno presso il giudice civile. *Pc.* 221. 600 *s.* — *Pp.* 296.

---

294. — *M. 5 luglio 1815* — Presso alcuni Collegi si è introdotto il sistema di citare le lettere ministeriali nelle decisioni o altre deliberazioni, e d' inserirle talvolta ne' processi. Bisogna che scomparisca questo abuso: allora solamente potrà seguirsi il suddetto sistema, quando le lettere ministerioli porteranno ordini di Sua Maestà ; ed in tal caso conviene che nella citazione si faccia special menziono di questa circostaza.

R. 14 mar. 1820 — Per intelligenza dell' articolo 294 delle leggi di procedura penale circa la forma delle decisioni definitive ne' giudizi criminali, Sua Maestà ha dichiarato, che la pena di nullità in tale articolo stabilita, ha luogo non solo quando nelle indicate decisioni non sia trascritto il testo della legge applicata, ma ancora quando non siano in esse distinte le quistioni di fatto e di dritto.

R. 10 ap. 1820 — L'articolo 294 delle leggi di procedura penale stabilisce, che in ogni decisione dovrà essere, a pena di nullità, trascritto il testo della legge sulla quale è fondata.— Sua Maestà spiegando il senso di questo articolo, ha dichiarato che la mancanza di trascrivere nelle decisioni definitive il testo della legge, porta a nullità nel solo caso in cui il testo omesso contenga la pena applicata al condannato, o la liberazione dell'imputato.

— *Ne' casi di complicità debbono essere trascritti anche gli articoli di legge notati nel cap. V lib. I tit. II delle leggi penali che sono ad essi relativi.* 3 mar. 1826, Santucci e Pannone.

L'articolo 451 delle leggi penali che nei furti commessi con violenza fa eccezione alle regole del tentativo espresse negli articoli 69 e 70, dev'essere, a pena di nullità, trascritto nella decisione. 23 lug. 1836, Scaltari.

È inutile trascrivere il testo della legge su cui poggia la motivazione, come l' articola 351 delle leggi penali, che definisce la premeditazione. 3 ag. 1836, Ruscillo.

L'articolo 385 della procedura penale per la decadenza dell'appello, non menando di per se ad assoluzione o condanna, non importa che non sia trascritto. 8 giug. 1838, Palma.

Quando nella decisione sono distinte le quistioni di fatto e di dritto, se il presidente abbia aggiunto delle parole superflue a quelle richieste dalla legge per la proposta della quistione, ciò non costituisce violazione dell' articolo 294 della procedura penale. 1 lug. 1840, Longano.

La trascrizione del testo di legge non è necessaria nella decisione colla quale si rigetta l'appello. 12 sett. 1849, Colilli—1 mag. 1850, Lattanzio ed altri.

296. — V. C. 1990, *D. 15 ag. 1832.*
VS. **Spese di giustizia.**

297.— *M. 29 nov. 1817* — Spesso avviene, che dopo pronunziate le condanne, e liquidate le spese del giudizio che debbono rimborsarsi da' condannati, occorra farsi altre spese per la esecuzione de' giudicati. Queste non trovandosi comprese nella liquidazione, non possono ricuperarsi dalla cassa del registro che le anticipa, e però il regio erario ne soffre la perdita. Per assicurare gl' interessi fiscali sotto questo rapporto si è stabilito tra il signor Ministro delle finanze e me, che fino a quando non sarà definitivamente adottata una misura sul proposito, quelle spese di giustizia che occorrono dopo la liquidazione finale, debbano comprendersi in un supplimento di liquidazione, renduto esecutivo dal presidente della gran Corte criminale.

299. Se nel corso delle discussioni risulti un misfatto nuovo che non sia stato mentovato nell' atto di accusa, la gran Corte, a pena di nullità, non può giudicarne in quello stesso giudizio. L' imputato sarà rimesso ad un giudizio novello, sarà nuovamente interrogato, se vi ha luogo; ed in seguito di altra istruzione, se è necessaria, si procederà alla dichiarazione di accusa ed agli altri atti dalla legge ordinati. *Pp.* 276. 300 *s.*

300. La gran Corte conoscendo nel corso della discussione, che l' accusato risulti colpevole di delitto o di contravvenzione, deciderà la causa; ed applicherà la pena correzionale o di semplice polizia, se è dovuta. *O.* 82.

Se il reato non compreso nell' atto di accusa, e sviluppato nella *pubblica discussione*, sia un delitto il quale meriti una maggiore istruzione, la gran Corte rinvierà l' imputato al giudice competente con quel modo di custodia che corrisponde al delitto. *Pp.* 299. 301. 375.

301. Se nel corso della discussione risultino circostanze che imprimono al misfatto il carattere di misfatto speciale, la gran Corte criminale continuerà a procedere colle sue facoltà ordinarie, e deciderà ed applicherà la pena, se vi ha luogo. *Pp.* 299 *s.* 376. 426. 433 *s.*

302. Il presidente, i giudici ed il cancelliere sottoscriveranno la decisione. *Pc.* 570 *s.* — *Pp.* 303 *s.* — *Rg.* 535.

303. Fatta le decisione, la gran Corte ritornerà nella pubblica udienza, ed il cancelliere pubblicherà la decisione medesima, o leggendola per intero, ovvero, quando la Corte lo stimerà, leggendo le quistioni di fatto e di dritto, e le risoluzioni colle considerazioni che han determinata la decisione. *Pp.* 274 *a* 277. 288 — *O.* 145 — *Rg.* 545 *s.*

304. La decisione debbe essere notificata al ministero pubblico, all' accusato ed alla parte civile. *Pp.* 167. 334.

---

299. — *Quando i fatti che si svolgono nella pubblica discussione sono quei medesimi mentovati nell'atto di accusa, e pe' quali l' accusato si è difeso, la gran Corte non viola l'art. 299, se senza aprire nuovo giudizio, dà loro una definizione diversa da quella che ricevettero nell'atto di accusa* 18 lug 1845, Belletlieri.

L'articolo 299, secondo il quale, se nel corso della discussione risulti un misfatto nuovo, che non sia stato mentovato nell'atto di accusa, la gran Corte, a pena di nullità, non può giudicarne in quello stesso giudizio, ma l'imputato deve essere rimesso ad un giudizio novello, essere nuovamente interrogato, se vi ha luogo, ed in seguito di altra istruzione, se è necessaria, procedersi alla dichiarazione di accusa ed agli altri atti dalla legge ordinati; si applica al solo caso in cui il reato che risulta dalla discussione differisca da quello indicato nell'atto di accusa per la natura, e non per la specie. Così, a modo di esempio, se uno fosse reato contro le persone, mentre l'altro era reato contro le proprietà. Ma se appartenessero al medesimo genere, quantunque differissero per la specie, la disposizione del detto articolo non troverebbe più luogo. 20 giug. 1836, Di Stasio.

300. — VS. **Spese di giustizia**, R. 22 sett. 1816.

— *Se nel corso della pubblica discussione l'accusato di misfatto risulti colpevole di delitto non compreso nella eccezione dell' articolo 39 della procedura penale, per applicarsi la pena bisogna che vi sia la istanza di punizione.* 2 sett. 1833, Carrera.

303. — *L. 9 dic. 1823* — 1. La omissione di pubblicare a norma dell' art. 303 delle *leggi di procedura ne' giudizi penali*, le decisioni diffinitive delle gran Corti criminali, porta a nullità.

— *La decisione che rigetta le eccezioni di nullità prodotte nel termine di cinque giorni, non deve essere pubblicata all'udienza; ma basta che sia notificata al giudicabile ed al suo difensore. La pubblicazione all'udienza è richiesta per le decisioni che si fanno nel corso della pubblica discussione.* 25 lug. 1845, Di Matteo.

304. — *D. 3 giug. 1834* — 1. La decisione debbe essere notificata al ministero pubblico, all'accusato, ed alla parte civile. — La decisione portante a condanna di morte debbe essere notificata altresì al difensore del condannato. — 2. Se la condanna è di morte, il difensore non potrà fare a meno, sotto la sua personale risponsabilità, di produrre il ricorso nel termine stabilito dalla legge, quando anche il condannato per tedio della vita o del carcere nol volesse. — Ove il ricorso non sia stato prodot-

TITOLO III.

Del ricorso presso la suprema Corte di giustizia avverso le decisioni delle gran Corti criminali.

305. Contra le decisioni, sieno diffinitive, sieno interlocutorie o preparatorie, profferite dalle gran Corti criminali, non compete altro rimedio, che il ricorso alla suprema Corte di giustizia. *Pp.* 177 *ss.* 306 *s.* 326 *ss.* 396. 423. 425. 431. 433 *ss.* — *O.* 85. 112 *a* 115.

I soli ricorsi contro le decisioni diffinitive, e contra quelle di accusa e di competenza nel termine dell'articolo 177, sospendono il corso del giudizio e del procedimento. Generalmente tutti gli altri ricorsi si debbono riunire al ricorso che può esser prodotto contra la decisione definitiva, e per conseguenza non sospendono nè il procedimento nè il giudizio, salve le eccezioni degli articoli 503 e 505. *Pp.* 157. 177 *ss.* 310. 316.

306. Ha dritto al ricorso

1.° il reo o il suo difensore; *Pp.* 308.

2.° il ministero pubblico; *Pp.* 318 *s.* — *O.* 125.

3.° la parte civile. *Pp.* 35. 42. 167 *s.* 317 *ss.*

---

lo affatto dal difensore, o sia stato prodotto fuori del termine indicato dalla legge, il nostro procurator generale presso la gran Corte criminale (restando intanto sospesa la esecuzione della decisione) manderà di uffizio per mezzo del Ministero di grazia e giustizia gli atti alla suprema Corte di giustizia, la quale destinerà un avvocato, ed esaminerà i mezzi di annullamento che egli produca tanto in dritto, che nelle parti sostanziali del rito; salvo alla Corte suprema ed al ministero pubblico l'attributo di elevarne degli altri di uffizio; e salvo alla stessa Corte suprema anche l'attributo di pronunziare, se vi ha luogo, delle pene disciplinari contro del difensore che omise di produrre entro i termini legali il ricorso.

305. — V. Pp. 179, *R. 17 lug. 1839.*

— *Pendente l'esito del ricorso la giurisdizione della gran Corte rimane di dritto sospesa tanto per la causa a carico de' principali imputati, quanto per le sue dipendenze: quindi non può procedere pel reato di falsa testimonianza a cui si fosse dato luogo nella causa istessa.* 18 ag. 1828, Passarelli.

Pendente la discussione del ricorso l'individuo condannoto da una gran Corte a pena criminale o correzionale, deve essere riguardato come condannato e non come giudicabile. 23 lug. 1838, Dello Jacono.

Le rinunzie a' ricorsi dipendenti da condizioni apposte dagli stessi rinunzianti, non possono avere alcun effetto legale. 7 ag. 1850, Giampaolino.

La decisione che rigetta l'eccezione perentoria dalla prescrizione, o qualunque altra eccezione di simil natura proposta dall'imputato prima o nel corso de' termini, può essere impugnata col ricorso; il quale però non è sospensivo, ma deve essere cumulato al ricorso contro la decisione diffinitiva pronunziata in seguito della pubblica discussione. Prodotto prima, esso è irrecettibile. — Il carattere di diffinitiva che distingue una decisione non è generale, come si suppone; ma si applica unicamente alle decisioni sul merito, che sono la espressione solenne della giustizia e della legge. 19 ag. 1850, Ricci.

È irrecettibile il ricorso contro la decisione non contenente altra condanna che alle spese del giudizio. 17 gen. 1851, Romano.

All' accusato non compete ricorso contro la decisione interlocutoria di non constare del reato che gli era stato addebitato. 26 mar. 1851. De Angelis.

306. — *Il pubblico ministero può prodarre ricorso anche quando sia stata della gran Corte secondata la di lui opinione.* 7 lug. 1847.

La liberazione dell' imputato operata dal pubblico ministero prima di notificarsi la decisione dalla quale è stata ordinata, non è motivo legale per l'inammissibilità del ricorso che poscia egli produca contro la decisione medesima. 24 gen. 1851, Bosco ed altri.

Il pubblico ministero è inammessibile a produrre ricorso contra una decisione che abbia fatto dritto alla sua requisitoria. Nè importa che la requisitoria sia del sostituito ed il ricorso del procurator generale titolare, dappoichè l' una e l'altro muovono sempre dal pubblico ministero, quantunque rappresentato da agenti diversi. 11 dic. 1851, Strommillo.

L'articolo 506, il quale accorda il dritto

307. Il ricorso avverso le decisioni definitive debbe essere presentato in termine nella cancelleria della gran Corte, e sottoscritto da chi lo produce, a pena di decaderne. *Pp*. 310. 323.

Se però chi produce il ricorso non sappia o non possa scrivere, il cancelliere ne farà menzione.

308. Se la condanna è di morte, il difensore non potrà far a meno sotto la sua personale risponsabilità di produrre il ricorso nel termine stabilito dalla legge, quando anche il condannato per tedio della vita o del carcere nol volesse. *P*. 3, *1*.° — *Pp*. 306, *1*.° 310

309. I ricorsi alla Corte suprema sono iscritti in un registro che si tiene a quest'uso nella cancelleria. *Rg*. 547.

Ognuna delle parti ha dritto di richiederne copia a sue spese.

310. Il termine a presentare il ricorso avverso la decisione definitiva è di tre giorni a contare da quello in cui la decisione definitiva è stata notificata. *Pp*. 304. 307. 323.

In pendenza del termine la decisione non può essere eseguita. *P*. 305.

311. Il ricorso debbe essere motivato; ed i motivi saranno distinti in capi numerati. Verranno in essi indicate con precisione le violazioni di legge penale, e le violazioni delle forme che portano a pena di nullità. *P*. 182. 320 *s*. 324. 330 *s*.

Gli articoli del codice violati debbono esservi indicati.

312. Il ricorso prodotto dal condannato è manifestato per mezzo del cancelliere al procurator generale dentro ventiquattr'ore.

Il procurator generale può farvi le sue osservazioni. *Pp*. 306, *1*.° 313 *s*.

---

di ricorrere per annullamento al reo ed al suo difensore, abbraccia non solo l'autore del reato, ma anche colui che, risponsabile civilmente, è stato citato nello stesso giudizio. 10 nov. 1855, Marinelli.

308. — V. Pp. 304. *D. 5 giug. 1854*.

VS. **Morte**, Mm. 18 giug. 1831 e 17 dic. 1853.

310 — *R. 9 mag. 1838* — È preveduto il caso che il giorno ultimo del termine sia festivo; e domandasi se nel termine debba essere computato tal giorno festivo, in modo che il ricorso prodotto nel dì al medesimo consecutivo sia da dichiararsi irrecettibile. — L'enunciate leggi, che danno coll'articolo 310 il termine di tre giorni a produrre il ricorso, esigono, a pena di decadenza, coll'articolo 307 che il ricorso si presenti nella cancelleria della gran Corte criminale. Questa presentazione costitutiva dell'atto legittimo necessario all'esistenza ed all'effetto legale del gravame, non dipende dal solo condannato e dal suo difensore; ma richiede il concorso del cancelliere in officio aperto al pubblico per l'esercizio di atti legali. In conseguenza se festivo l'ultimo giorno del termine, non potendo presentarsi ricorso in cancelleria per circostanze indipendenti dal condannato, non conviene che la non presentazione sia rivolta a suo danno sino alla perdita di un dritto di tanto interesse alla difesa. La prescrizione per omissione di atti di un termine dato mal si ammette contro di chi è interdetto ad agire. — Altronde i giorni del termine debbono essere tutti utili. Facendosi entrar nella computazione del medesimo l'ultimo giorno festivo, si ridurrebbe, contro il voto della legge, a due il termine di tre giorni trovato necessario onde determinare, disporre e presentare il ricorso. — Sua Maestà ha determinato, che se nel tridno assegnato al ricorso avverso la decisione diffinitiva dall'articolo 310 delle leggi di procedura penale, da correre dopo il giorno della notificazione della medesima, l'ultimo de' tre giorni sia festivo, non debba questo computarsi in termine, cosicchè in conseguenza il ricorso presentato non sia da dichiararsi irrecettibile.

— *È ricettibile il ricorso del ministero pubblico prodotto fra tre giorni dalla notifica della decisione; e dall'averne avuto scienza prima della notifica, non si può indurre acquiescenza alla decisione, poichè niuno toglie a se stesso lo sperimento di un dritto se non quando, messo in mora, non l'abbia sperimentato.* 19 giug. 1843, Ayala.

Quando il ricorso è stato prodotto in tempo utile, in vano s'impugna di nullità la intimazione della decisione perchè fatta in dì festivo. Nè questa nullità potrebbe mai esser motivo di ricorso contra la decisione medesima la quale è un fatto precedente e tutto distinto, opera del magistrato, non dell'usciere da cui parte la notificazione. 26 giug. 1850, Liberatore e Galasso.

312. — *M. 15 nov. 1826* — Le leggi di procedura penale coll'articolo 312 relativo alla notifica, ossia manifestazione del ricorso per annullamento prodotto dall'accusato al ministero pubblico, dispongono che la medesima

313. Il ricorso prodotto dal ministero pubblico o dalla parte civile, debbe essere notificato dentro lo stesso termine al reo con rilasciarsene copia nelle sue mani.

Ha egli il dritto di farvi le sue osservazioni.

La notificazione al reo del ricorso del ministero pubblico o della parte civile è a pena di decadenza dallo stesso ricorso. *Pp*. 306, *2.° e 3.°* 312. 314 *s*.

314. Il ministero pubblico è tenuto a rimettere tra un mese i ricorsi mentovati negli articoli precedenti, le osservazioni, se ve ne sieno, e tutti gli atti della causa alla Corte suprema per mezzo del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia. *Pp* 315.

315. Qualora il ricorso sia prodotto dal ministero pubblico, e gli atti non sieno stati trasmessi tra un mese, l' incolpato può di dritto dimandare la esecuzione della decisione impugnata.

In questo caso il ricorso non potrà discutersi che nell'interesse della legge. *Pp*. 314. 337.

316. Quando trattasi di causa individua, il ricorso di uno de' condannati avverso la decisione definitiva sospende di dritto l'esecuzione che riguarda il correo. *Pp*. 305.

317. La parte civile non ha dritto al ricorso, che pe' danni ed interessi civili; e questa sola parte di decisione definitiva è dal ricorso sospesa. *P*. 46 *s*. — *Pp*. 306, *3.°* 318 *s*.

318. Contra le decisioni di libertà, sia provvisoria, sia assoluta, nascenti dalla sola quistione di fatto risoluta colle formole *consta che l'accusato non ha commesso ec.*, o *non consta che abbia commesso ec.*, non compete al ministero pubblico nè alla parte civile il diritto del ricorso. *Pp*. 145. 149. 152. 154. 277. 280. 306, *2.° e 3.°* 319.

---

debba esser fatta per mezzo del cancelliere. I motivi che han suggerito questa determinazione pel ricorso per annullamento, fan del pari sentirsi per la manifestazione di altri atti giudiziarl.

— *L'usciere è il solo ufiziale ministeriale che ha dritto d'istrumentare, e dar data certa alle notifiche delle decisioni; e la comunicazione fattane direttamente dal cancelliere non ha questa forza*. 8 feb. 1833, Avallone.

313. — *D. 22 nov. 1843* — 1. Quante volte la persona alla quale pel cennato articolo 313 delle *leggi di procedura ne' giudizi penali* deve notificarsi il ricorso del ministero pubblico o delle parte civile, non si trovi nel luogo stesso di residenza dell'autorità che ha profferito la decisione impuguata, si aggiungeranno al termine delle ore ventiquattro altre ventiquattro ore per ogni quindici miglia di distanza.

— *L' articolo 313 della procedura penale riguardo alla notificazione del ricorso prodotto dal pubblico ministero o dalla parte civile, è comune anche a' giudizi correzionali; meno per la parte che impone di* rilasciarsi la copia nelle mani del reo. *Non essendo costui nelle carceri, la notificazione può legalmente farsi al domicilio*. 16 sett. 1846, Campanella.

315. — *Quantunque il ministero pubblico abbia prodotto ricorso prima della notifica della decisione, purtuttavolta il termine di un mese per la spedizione degli atti stabilito nell'art. 315 delle leggi di procedura penale, non decorre se non dal dì della legale notificazione*. 27 giug. 1845, Marino ed altri.

316. — V. P. 52, *Rr. 26 lug. 1826 e 3 ott. 1840*.

— *Non vi è individuità tra una condanna difinitiva ed una decisione interlocutoria di più ampia istruzione*. 17 ag. 1811, Torcia ed altri.

Se da più condannati sia prodotto ricorso contro la decisione di condanna in causa non individua (furto e ricettazione di oggetti furtivi), ed il ricorso sia ammesso per l'uno, rigettato per l'altro, non può quest'ultimo giovarsi dell'art. 316 della procedura penale per chiedere un novello giudizio; richiedendosi per l'applicazione di questo articolo che la causa sia individua e nel tempo istesso che il condanato siasi acquietato alla sentenza. — In questo caso la domanda del condannato d'esser sottoposto a novello giudizio, non deve discutersi in sua presenza o del suo difensore, nè pubblicamente; e la decisione va fatta col numero dispari di votanti di tre o cinque, senza bisogno di pubblicazione. 15 gen. 1833, Priore ed altri.

317. — *È irrecettibile il ricorso della parte civile quando non vi è ricorso del pubblico ministero. — L'articolo 317 delle leggi di procedura penale suppone che l' azione pubblica sia stata ammessa; nel qual solo caso è ammissibile il ricorso della parte civile pei danni ed interessi non aggiudicati in tutto o in parte, anche senza il ricorso del pubblico ministero*. 6 ag. 1847, Boccia.

318. — *La quistione di prescrizione è sem-*

319. Se le decisioni di libertà nascano dalla risoluzione di quistioni di dritto, allora il ricorso del ministero pubblico impedisce l'esecuzione, ed è esaminato nell' interesse della parte.

La parte civile ha dritto in questo caso di aggiungere il suo ricorso a quello del ministero pubblico. *Pp*. 288. 305. 318.

320. Il presidente della Corte suprema o il vicepresidente della camera criminale, in tutti i casi ne' quali vi sia ricorso del condannato senza indicazione de' motivi di annulla-

---

pre quistione di dritto sotto qualunque forma si propongn, fosse anche la forma di una quistiona di fatto. In conseguenza è ricettibile il ricorso del P. M. contro una decisione la quale, mentre apparentemente propone e risolve una quistiona di fatto dichiarando constare che l'accusato non sia colpevole , pure , in sostanza , col suo ragionamento ad altro non mira che a stabilire essersi verificata la prescrizione del reato dedotto in accusa. 14 sett. 1846, D' Apuzzo.

In niun caso contra le decisioni di libertà , sia provvisoria , sia assoluta , nascenti dalla sola quistione di fatto, risoluta con la formola del non costa, o del costa che non, compete al P. M. dritto al ricorso, essendochè la disposizione dell' art. 318 procedura penale è assoluta , e non ammette eccezione alcuna. 17 nov. 1851 , Citrino.

Poichè il vedere se un fatto sia stato o no maturato , è quistione di dritto , l' art. 318 LL. di PP., il quale interdice al P. M. l'uso del ricorso contro la decisione di assoluzione, che contiene assoluzione di fatto , dev' essere inteso nel senso che il fatto compreso nella decisione discenda dal processo: ma se il fatto è alterato, allora cessa la disposizione di quell' articola. 9 gen. 1856, Treita.

319. — *M. 15 ott. 1819* — Secondo l'articolo 319 delle leggi di procedura penale le decisioni di libertà nascente dalla risoluzione delle quistioni di dritto possono essere dal pubblico ministero impugnate con ricorso. — Si è domandato se possa prodursi ricorso contro siffatte decisioni allorchè vengano pronunziate nel giudizio di sottoposizione all' accusa o precedentemente. — Avendo le dette decisioni la forza di diffinitive, è manifesto che quando emergono da risoluzione di principio di dritto, possono essere impugnate con ricorso, il quale dee prodursi nel termine fissato coll'articolo 310 delle leggi di procedura penale.

R. 26 ott. 1831 — A' termini dell' articolo 319 delle leggi di procedura penale, se le decisioni di libertà nascono dalla risoluzione di quistioni di dritto , allora il ricorso del pubblico ministero impedisce l'esecuzione , ed è esaminato nell'interesse delle parti. — La parte civile ha dritto in questo caso di aggiungere il suo ricorso a quello del ministero pubblico. — Si è proposto sulla seconda parte di questo articolo il dubbio , se possa la parte civile produrre ricorso contro la decisione di libertà quando non venga la medesima impugnata dal ministero pubblico. — Nei giudizi penali , istituiti per la vendetta pubblica, è parte principale il pubblico ministero che ha esclusivamente l'esercizio dell'azione penale. L'offeso, che v' interviene pe' suoi interessi civili, non vi ha che una parte accessoria ; e come tale seguir dee la direzione che il giudizio riceve dal ministero pubblico. Allorchè questi accoglie, come uniforme alla legge, la decisione di libertà, che arresta il corso del giudizio animato dall'azione penale, la parte privata, cui non è dato l'esercizio di quest'azione, non ha dritto di farlo proseguire; e la facoltà di ricorrere, quando siavi ricorso di quel funzionario, o sia la facoltà di aggiungere il ricorso a quello prodotto dal ministero pubblico, non è ammessibile, ove quelli non reclami. — Altronde le leggi di procedura penale che danno coll' articolo 306 alla parte civile la facoltà di ricorrere, dispongono coll'articolo 317 che il ricorso sospende la *sola parte* della decisione relativa a'danni ed interessi. — È chiaro che gli enunciati articoli relativi a decisione di cui una parte disponga de' danni ed interessi , non possono comprendere la decisione di libertà che manca di siffatta disposizione. — Sua Maestà ha Sovranamente dichiarato, che la parte civile non ha dritto a produrre ricorso per annullamento pe' danni ed interessi civili contra una decisione di libertà non impugnata dal ministero pubblico.

— *Le amministrazioni dello Stato non hanno ne'giudizi penali i dritti del pubblico ministero, ma quelli soli accordati alla parte civile. Per conseguente , se la sentenza del giudice correzionale e la decisione della Corte non sono impugnate dal pubblico ministero, l'amministrazione forestale non può impugnarle, in vigore degli art. 317, 318 e 319 delle leggi di procedura penale, e del sovrano rescritto del 26 ottobre 1831.* 6 nov. 1844, Flocco e d'Agostino.

Il pubblico ministero può ricorrere avverso la decisione che accoglie l'eccezione perentoria del giudicato nella linea civile, e può la parte civile aggiungere il suo ricorso contra la decisione medesima. 19 nov. 1852, Montenaro.

mento, destinerà di ufizio un difensore uffizioso, purchè il condannato stesso non l' abbia scelto con suo speciale mandato.

Negli altri casi il presidente o vicepresidente può anche nominare l'avvocato, se crede che la causa ne esiga l'assistenza. *Pp*. 170 *s*. 311. 321. 359. 559 *s*. — *O*. 176.

321. L'avvocato ha dritto di presentare alla Corte suprema nuovi motivi di annullamento.

I motivi possono anche elevarsi di ufizio dal pubblico ministero e dalla Corte suprema. *Pp*. 320. 331.

322. Il modo con cui le cause si distribuiscono e si trattano nella Corte suprema, è determinato da leggi, o regolamenti particolari della Corte medesima. *Rg* 568 *a* 576.

323. Quando la Corte suprema trovi il ricorso o prodotto fuori termine, o da persona che non ne avea dritto, o contra decisione o sentenza che non poteva essere attaccata da ricorso, dichiarerà il ricorso irrecettibile. *Pp*. 157. 177 *s*. 180. 306. 310. 324 *s*.

324. Similmente verrà dichiarato irrecettibile il ricorso che non indichi alcun testo di legge violato; quante volte però il ministero pubblico o la Corte suprema non trovi doversi supplir di ufizio a siffatta mancanza. *Pp*. 311. 321. 323.

325. Quando il ricorso non si dichiara irrecettibile, la Corte suprema, se non lo trova sussistente, ne pronunzierà il rigetto.

326. Se la Corte suprema giudicherà di essersi in qualche atto violata nella causa qualche forma di rito voluta dalla legge a pena di nullità, esaminerà la quistione, se questa nullità sia stata coverta o poteva covrirsi dal silenzio della parte: e nel solo caso in cui o siavi la protesta della parte, o la mancanza della protesta non tolga di mezzo la nullità, annullerà l' atto con tutto ciò che ne è seguito, compresa la decisione definitiva. *Pp*. 327 *s*. 330.

L'annullamento della *pubblica discussione* porta di dritto la rinnovazione del termine prescritto nell'articolo 195. Se però la gran Corte cui è rimessa la causa, crede necessario qualche sperimento di fatto prima di rinnovar questo termine, può o di ufizio o a richiesta delle parti, ordinarlo, secondo ciò che è disposto negli articoli 186 e seguenti.

327. Se la definizione del reato è in contraddizione co' fatti espressi nella decisione impugnata, la Corte suprema pronunzierà esservi nullità nell' applicazione della legge, e quindi annullerà la sola definizione, e l' applicazione della legge: e ritenuti i fatti espressi nella decisione, rinvierà la causa per nuova definizione di reato e per nuova applicazione di legge. *Pp*. 293 *ss*. 326. 328. 330.

---

320. — *L'avvocato officioso in C. S. non si dà alla causa, ma alla persona del condannato, essendo l'avvocata delle cause il P. M. presso la stessa: in conseguenza non può elevare mezzi di annullamento, che riguardassero altri condannati, da lui non difesi e neppure ricorrenti.* 22 ag. 1849, Conca.

321 — *L'art. 521 della procedura penale dà dritto al ministero pubblico di presentar motivi di annullamento, anche scorso il termine per lui del ricorso, insieme co' motivi di annullamento del reo; ma in sostegno, non in contraddizione del ricorso del reo.* 17 dic. 1849, Melillo.

327. — *La gran Corte di rinvio non può alterare i fatti stabiliti dalla prima gran Corte, che sieno stati ritenuti dalla Corte suprema.* 21 mar. 1827, Aliuzzi.

I fatti espressi nella decisione debbono servir di regola per dire se due persone che hanno preso parte in un omicidio siano autori principali o complici corrispettivi. In conseguenza, se da' fatti espressi nella decisione nasce l'idea legale della complicità corrispettiva, e nella definizione del reato la gran Corte abbia detto: consta che gli accusati han commesso omicidio volontario; *siccome con queste parole si viene a dire che ambedue gli accusati sono autori principali dell'omicidio, la decisione merita censura, perchè viola gli art. 74 a 77 delle leggi penali, e l'art. 327 delle leggi di procedura penale.* 20 nov. 1844, Fattorusso ed Imperatore.

Annullata una decisione per la sola definizione del reato ed applicazione della pena, e ritenuti in conseguenza i fatti semplici, i mezzi del ricorso contro la decisione della Corte in rinvio, che non versano sulla definizione del reato e sulla pena, ma sì sul valore de' fatti ritenuti ed esaminati dalla prima Corte punitrice, non possono formare soggetto di annullamento. 5 lug. 1850, Tamburrino e Giurgito.

328. Se le nullità dichiarate sussistenti riguardino la sola quistione di dritto, questa parte sarà annullata; e tutta la parte che riguarda la quistione di fatto, verrà ritenuta. *Pp*. 294. 327. 329.

329. Se le nullità non riguardino che una o più parti delle disposizioni contenute in una decisione, e le altre parti possano stare senza di queste, la Corte suprema annullerà le une e riterrà le altre.

330. Non esiste nullità nell' applicazion della legge, se non siasi espressamente contravvenuto alla sua disposizione testuale. *Pp*. 295.

Non esiste nullità nelle violazioni delle forme, se la legge non abbia queste espressamente elevate a nullità.

Tuttavia quando il ministero pubblico, la parte civile o l' imputato facciano domande tendenti ad esercitare un dritto o una facoltà loro conceduta dalla legge, e la gran Corte criminale ometta o ricusi di deliberarvi, la omessione o il rifiuto porterà a nullità, quantunque la pena di nullità non sia testualmente attaccata alla mancanza della forma di cui si è domandata l'esecuzione. *Pp*. 232.

Se però la parte, dopo aver avuto conoscenza di questa omessione o di questo rifiuto, non se ne è protestata per annullamento, la nullità rimarrà coverta dal silenzio. *Pp*. 321. 323.

331. Tutti i mezzi di annullamento motivati a' termini dell' articolo 311 o elevati di ufizio debbon essere discussi dalla Corte suprema, e ciascun di essi o dichiarato irrecettibile, o rigettato, o ammesso. *Pp*. 321.

332. La decisione della Corte suprema, qualunque ne sia l'oggetto, sarà sempre motivata sopra ciascun de' mezzi del ricorso.

Se pronunzia l'annullamento, vi si trascriverà per intero il testo della legge, sul quale l'annullamento è fondato. *Pp*. 294. 333 *s*. — *O*. 219

333. La Corte suprema, allorchè pronunzia l'annullamento di una decisione, indicherà espressamente gli atti i quali rimangono annullati. *Pp*. 328 *s*. — *O*. 124.

334. Annullata una decisione e rimesso ad altra gran Corte il giudizio , sia di competenza, sia di decisione definitiva, la decisione della Corte suprema sarà notificata al reo. *Pp*. 304. 337 — *O*. 118. 121.

335. Quando il corso del novello giudizio esiga il bisogno della *pubblica discussione*, allora l'imputato sarà spedito, a pena di nullità, alla nuova gran Corte, perchè vi si proceda a tutti gli atti ne' quali la sua presenza è richiesta. *Pp*. 326. 336.

336. Finchè non è necessaria la presenza dell' imputato, come anche quando l' annullamento riguardi solo la definizione del reato o l'applicazione della legge, l' imputato dovrà essere avvertito a nominare un difensore tra gli avvocati o patrocinatori della gran Corte che va a decidere di nuovo sulla causa, perchè vi deduca le sue ragioni. *Pp*. 327.

Se egli dica di rimetterseue alla scelta della gran Corte, o tra quindici giorni non faccia quivi pervenire la sua nomina, il difensore, a pena di nullità, sarà dato di ufizio. *Pp*. 170. 174. 559.

337. Le decisioni della Corte suprema , che annullano nell' interesse della legge una decisione di una gran Corte criminale, saranno fra venti giorni notificate al condannato , coll' avvertimento del dritto che gli accordano le seguenti disposizioni. *Pp*. 315. 334. 338.

1.° Il condannato avrà dritto ad un nuovo giudizio, quando nella sentenza o decisione annullata per violazione di legge si fosse applicata una pena erroneamente in di lui danno. Nel caso però che la pena applicabile sia maggiore della inflitta, l' annulla-

---

330. — *Tanto vale omettere o rifiutarsi di pronunziare su di una domanda dell' accusato tendente ad esercitare un dritto accordato a lui dalla legge , quanto illegalmente negare il dritto istesso.* 9 mar. 1821, Rubino e de Gregorio.

mento non pregiudicherà al condannato; e la decisione della Corte suprema si considererà emanata per lo solo oggetto di ricondurre i giudici alla osservanza della legge. *O.* 128.

2.° Se l'annullamento sia stato pronunciato per mera violazione di forme essenziali della procedura, sarà nella facoltà del condannato di scegliere tra lo sperimento di un nuovo giudizio e la esecuzione del primo, benchè annullato. *O.* 129.

338. Il condannato ed il suo patrocinatore hanno il dritto di far pervenire direttamente alla stessa Corte suprema la loro dichiarazione non più tardi di tre mesi dal dì della notificazione ricevuta. *Pp.* 337. 339.

339. Se la dichiarazione contenga la domanda di un nuovo giudizio, la Corte suprema nominerà allora la gran Corte criminale cui dovrà rinviarsi la causa. *Pp.* 334. 337 *s.* — *O.* 118. 121. 125.

340. Se il condannato che ha prodotto il ricorso avverso la decisione di condanna, muoia prima della discussione, si citeranno gli eredi innanzi alla Corte suprema, perchè il ricorso sia discusso per gl' interessi civili solamente. *C.* 638 *s.* — *Pp.* 1. 35 *s.* 296.

341. Tutte le altre disposizioni della legge organica, relativamente a' poteri della Corte suprema ne' giudizi penali, sulle materie non prevedute dalle presenti *leggi* rimangono in osservanza. *O.* 123. 131. 141.

TITOLO IV.

Del giudizio de' delitti.

CAPITOLO I.

Del giudizio de' delitti in prima istanza.

342. I giudici di circondario conosceranno, come giudici correzionali, di tutti i delitti sulla sola dimanda del ministero pubblico, quando questi possano essere puniti senza istanza di parte privata. *P.* 2 — *Pp.* 38 *ss.* 148. 343 *s.* 346 *s.* — *O.* 20, 2.° 37.

Possono anche commetterne la cognizione a' loro supplenti. È in loro facoltà, quando lo eredano convenevole, di richiamare a loro la causa, purchè il facciano prima che cominci la *pubblica discussione*. *Pp.* 399 — *O.* 16. 45.

---

337. — *R. 20 lug. 1838* — Si è fatto il dubbio se, annullata nello interesse della legge una decisione di gran Corte *speciale*, sia lecito a' condannati provocare il giudizio di riesame, ne' casi e ne' termini stabiliti dall' articolo 337 leggi di procedura penale, e dagli articoli 125 e seguenti della legge organica giudiziaria pe' domini continentali, rispondenti all' articolo 141 legge organica per la Sicilia. — Sua Maestà, veduto il parere unanime delle Consulte de' suoi reali domini continentali ed insolari, e sull' uniforme avviso del consiglio de' Ministri, si è degnata risolvere per l' affermativa il dubbio proposto, e quindi dichiarare che, annullata nell' interesse della legge una decisione di gran Corte speciale, sia lecito a' condannati provocare il giudizio di riesame ne' casi e ne' termini stabiliti dagli articoli 337 procedura penale, 125 e seguenti legge organica giudiziaria de' domini al di quà del Faro, corrispondenti all' articolo 141 legge organica giudiziaria pe' domini al di là del Faro.

342 — *M. 25 sett. 1837* — Nelle cause correzionali e nelle cause contravvenzionali alcuni giudici di circondario tengono il sistema di non chiamar l' intervento del ministero pubblico, che pe' soli atti cui si procede nella pubblica discussione. In conseguenza di tal sistema le sentenze che la precedono, son da essi profferite senza udire il pubblico ministero, ancorchè dian fine alla causa con assolvere, con dichiarare estinta, abolita o perenta l' azione penale. Inoltre si omette di fargli l' intimazione delle enunciate sentenze, come se fossero estranee al suo ministero. — Poichè essenzialmente pubblica è l' azione penale, ed

343. Le funzioni del ministero pubblico ne' giudizi correzionali saranno in Napoli ed in Palermo esercitate da' commessari di polizia, o da chi di diritto li supplisce. *Pp.* 344. 401 — *O.* 36. 41.

344. Negli altri comuni le funzioni di ministero pubblico nelle cause correzionali saranno esercitate dal primo eletto.

Quando questi sia impedito, interverrà il secondo eletto o uno de' decurioni. *Pp.* 343. 345 — *O.* 36. 41.

345. Per l'esecuzione della seconda parte dell'articolo precedente, appena saranno stati approvati i membri del decurionato, ogni sindaco ne invierà la nota al procuratore generale presso la gran Corte criminale; e questi presenterà al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia uno di essi per supplente del primo o del secondo eletto nell' ufizio di pubblico ministero.

346. Se si commetta un delitto nel locale del giudicato di circondario, e pendente la durata dell' udienza, il giudice, sospeso ogni altro affare, formerà sul momento processo verbale del fatto, ed udirà l' imputato ed i testimoni. Se nella udienza non è assistito dal pubblico ministero, lo chiamerà sul momento; e prima di sciogliere l' udienza, applicherà le pene sanzionate dalla legge. *Pp.* 342 *ss.* 347. 543 *a* 548.

La discussione, a pena di nullità, sarà pubblica. *Pp.* 218. 408.

Tutti gli atti della discussione saranno abbreviati ed adattati al procedimento ordinato in questo articolo. Le sole forme della sentenza saranno le stesse che verranno in appresso designate: salvo sempre l'appello alla gran Corte criminale, se compete. *Pp.* 360 *ss.* 380 *ss.*

347. Similmente se si commetta un delitto nel locale di un tribunale civile, o di una gran Corte civile o criminale, o della Corte suprema di giustizia pendente la durata dell' udienza, il presidente formerà processo verbale del fatto, udirà l' imputato ed i testimoni; ed il tribunale, o la gran Corte, o la Corte suprema, prima di scio-

---

esclusivamente commessa al pubblico ministero, mostrasi abusivo il sistema di decider sul merito della medesima senza udirlo, e di non intimargli la sentenza profferita. Non si avrebbe poi nella giustizia correzionale e contravvenzionale tutta la necessaria garentia, ove fosse sottratta alla vigilanza del ministero pubblico. In più cause la Corte suprema ha per eccesso di potere annullate le sentenze profferire nel sistema di cui è parola; e coll' annullamento ne ha fatto giustamente censura. Da che al giudice di circondario è data l'esecuzione delle sentenze, non ne segue di potersi le medesime emetter sul merito dell'azione penale senza udire l' ufiziale cui ne è attribuito l' esercizio.

—*Impossessandosi la gran Corte del procedimento a carico di un imputato perchè prevenuto di misfatti e di delitti, ove per i primi non si trovi luogo a procedere, riprende il suo impero la regola ordinaria, che il giudice competente a conoscere di tutte le controversie che possono insorgere in ordine alle imputazioni di delitti, è il giudice correzionale. Quindi a questo giudice soltanto appartiene la cognizione in primo grado di qualunque quistione possa insorgere, dimodochè la gran Corte ritenendola per se, verrebbe manifestamente a trasgredire gli articoli 37 della legge organica giudiziaria, 342 e 383 delle leggi di rito penale.* 31 ott. 1831, Rossi.

La gran Corte che in grado d'appello abbia ordinata la ripetizione della pubblica discussione per un delitto rimasto poi compreso in una Sovrana indulgenza, non può in prosieguo spingere il procedimento innanzi a se in un solo giudizio tanto pel delitto istesso, quanto per un altro posteriormente commesso dall'imputato, e che abbia dato luogo alla ravvivazione del primo. 2 dic. 1840, Girolamo.

343. — *D. 16 giug. 1824* — 9. L'esercizio delle funzioni di ministero pubblico presso i giudici di circondario sarà disimpegnato da un ispettore di prima classe, che destinerà il Prefetto, dietro approvazione del nostro Ministro Segretario di Stato della polizia generale.

344 e 345. — *D. 21 nov. 1826* — 2. Allorchè contemporaneamente siano in un comune mancanti o impediti il sindaco ed il secondo eletto, il primo eletto ed il secondo eletto, le loro funzioni saranno provvisoriamente esercitate dal decurione il più anziano in ordine di nomina.

V. Pp. 342, *M. 25 sett. 1837.*

VS. **Amministrazione civile**, L. 12 dic. 1816 art. 59.

gliersi, inteso il ministero pubblico, potrà applicare le pene sanzionate dalla legge; il tutto secondo le forme indicate nell'articolo precedente. *Pc.* 186 — *Pp.* 342. 546.

Può anche rinviar l'imputato al giudice competente.

I giudici inappellabili pronunzieranno senza appello: i giudici appellabili pronunzieranno, salvo sempre l'appello alle gran Corti criminali secondo la competenza dei giudici di circondario. *Pp.* 380 *ss.*

348. Ne' delitti il giudice o di ufizio, o a richiesta del ministero pubblico, o degli agenti delle amministrazioni dello Stato, farà citar l'imputato, se non sia in arresto, e le persone civilmente risponsabili, perchè compariscano innanzi a lui nel giorno determinato nell'atto stesso della citazione, per trattarsi la causa. *C.* 1338 — *P.* 342. *ss* 349 *a* 352 — *Pc.* 162.

Sarà fatta comunicazione della citazione al pubblico ministero.

349. Ne' delitti ne' quali vi è istanza di parte, sarà enunciata nell'atto di citazione. *Pp.* 38 *s.* 348.

Se l'offeso si costituisce parte civile, dovrà fare elezione di domicilio nel luogo ove risiede il giudice. *C.* 116 — *Pp.* 1 *s.* 35. 49.

350. L'atto di citazione dee contenere *Pp.* 348. *s.* 351.

1.° la copia del rapporto o processo verbale, della querela o della denunzia che ha dato principio al procedimento; *Pp.* 10. 24 *a* 27. 33 *s.* 351.

2.° la nota de' testimoni a carico;

3.° l'enunciazione de' documenti che sostengono l'accusa, se ve ne sieno;

4.° la designazione del giorno in cui l'imputato dee comparire all'udienza;

5.° l'avvertimento, che egli può osservare nel corso del termine tutti gli atti, processi verbali e documenti; e che può far uso di patrocinatore, e presentare tutte le sue pruove a discolpa; *Pp.* 357.

6.° l'indicazione del domicilio della parte civile, se essa è in giudizio; e se vi è interesse di qualche amministrazione dello Stato, l'indicazione della persona che per essa agisce, e del suo domicilio. *Pp.* 349.

351. Se la causa verrà trattata per rinvio fattone alla giustizia correzionale da magistrato superiore, la decisione di rinvio verrà trascritta nell'atto di citazione, in vece del rapporto, processo verbale, della querela o denunzia indicati nel n.° *1.°* dell'articolo precedente. *Pp.* 113. 300.

352. Intercederà, a pena di nullità, almeno un termine di tre giorni, oltre di un giorno per ogni quindici miglia, tra l'atto di citazione e l'apertura della *pubblica discussione*.

Questa nullità non potrà esser proposta, che innanzi ad ogni altra eccezione o difesa, nella prima udienza cui l'imputato viene a presentarsi. *Pc.* 1109 — *Pp.* 350, *4.°*

---

348. — *M. 29 dic. 1819* — Gli articoli 348 e seguenti delle leggi di procedura penale stabiliscono le forme di rito correzionale, che interessando i prevenuti in generale, comprendono nelle loro disposizioni tanto il prevenuto assente, che il prevenuto in arresto. Sono eccettuate da questa regola le sole disposizioni relative alla presentazione del prevenuto ed al procedimento contumaciale, le quali si applicano unicamente nel giudizio de' prevenuti assenti.

350. — *Ne' giudizi correzionali l'atto di citazione tien luogo di atto di accusa; e comechè niuno possa essere condannato per un delitto di cui non sia stato accusato, non si può esser condannato per un reato che non sia stato in essa compreso.* 21 mar. 1832, Quaglia.

Ritenuto il principio che ne' giudizi correzionali l'atto di citazione tien luogo di atto di accusa, quando in esso non siasi fatta menzione di reiterazione o di recidiva, il giudice non può tener conto nella sentenza di tali circostanze aggravanti. 17 sett. 1833, Gelimi.

Ne' giudizi di calunnia e falsa testimonianza innanzi i giudici di circondario, non si richiede che nella citazione siano trascritte le deposizioni de' testimoni contro de' quali si procede, nè che l'imputato le presenti al magistrato. Basta l'invito a prenderne comunicazione. 10 mar 1834, Petitu.

352. — *La disposizione dell' articolo 352 procedura penale deve essere osservata anche*

353. Ne' delitti che non portano a pena di prigionia, l' imputato potrà farsi rappresentare da un patrocinatore. *C.* 1859 — *P.* 21 *s.* — *Pp.* 354. 390. 407 — *O.* 172.

Il giudice però potrà sempre ordinare che egli comparisca di persona. *Pp.* 354 *ss.* 390.

354. Quando l' imputato è assente, o in altro modo impedito a presentarsi o ad esibire le sue pruove a discolpa, il giudice, a domanda dell' imputato o di un suo patrocinatore, o di un suo amico o congiunto, intesa la parte civile ed il pubblico ministero, ed in caso di delitti relativi alle amministrazioni dello Stato, intesi gli agenti di esse amministrazioni, può accordargli un' altra dilazione. *Pp.* 355.

355. Se la dilazione accordata in forza dell' articolo precedente sarà maggiore di venti giorni, ed i testimoni non sieno stati ancora intesi, può il giudice istruire il processo, secondo le regole fissate per la istruzione delle pruove, affinchè le tracce non si disperdano. *Pp.* 54 *ss.* 73 *ss.* 354. 356.

356. Quando si è fatta una istruzione, a' termini dell' articolo precedente, l' imputato debbe essere chiamato al giudizio con una nuova citazione. *Pp.* 348. 350.

357. Nel tempo designato nell' atto di citazione o nella dilazione accordata, potranno l' imputato ed il suo difensore osservare nella cancelleria gli atti ed i documenti. *Pp.* 350, 5.° 354.

Almeno ventiquattr' ore prima che cada il termine, dovrà l' imputato presentare, se lo vuole, le posizioni a discolpa e la nota de' suoi testimoni. Queste saranno comunicate al ministero pubblico, alla parte civile; e nelle cause appartenenti alle amministrazioni dello Stato, agli agenti dell' amministrazione interessata. *Pc.* 164 — *Pp.* 343 *s.* 358.

358. Se l' esibizione delle pruove presentato dall' accusato mostri il bisogno di un termine maggiore, per essere esaminate in *pubblica discussione*; o se il giudice crederà convenevole di procedere prima della *pubblica discussione* ad uno sperimento di fatto, in ciascuno di questi casi potrà il giudice stesso prorogare il giorno della discussione. *Pp.* 186 *ss.* 226.

359. Se l' imputato presente non sia assistito da un difensore e lo richiegga al giudice, questi, a pena di nullità, glielo destinerà di ufizio. *Pp.* 170 *s.*

---

quando non avendo potuto eseguirsi la pubblica discussione per motivo qualunque, sia novellamente spedito l' avviso per la discussione medesima. 9 lug. 1847, Esposito.

354. — *Il differimento a giorno fisso in causa correzionale non può contestarsi con semplice certificato del cancelliere.* 24 sett. 1847, Allegrino.

355. — *M. 27 ott. 1819* — Non vi è contraddizione tra il libro primo e l'articolo 355 delle leggi della procedura ne' giudizi penali. Il primo libro dà le regole per la istruzione scritta de' reati in generale; il citato articolo determina il caso in cui dee compilarsi la istruzione scritta pe' delitti. Le regole dunque stabilite pe' reati dovranno osservarsi nel caso preveduto dall' indicato articolo. — Inoltre non è vietato al giudice correzionale di procedere alla istruzione scritta, e di chiamare le parti in contraddizione tutte le volte che sia indispensabile di eseguir ciò prima della pubblica discussione.

359. — *R. 25 ag. 1841* — Le leggi di procedure penale, che coll'articolo 170 esigono a pena di nullità ne' giudizi criminali la destinazione di uffizio di un difensore all'imputato che non l'abbia scelto, dispongono coll'art. 359 relativo a' giudizi correzionali, quanto segue: *Se l'imputato presente non sia assistito da un difensore, e lo richiegga al giudice, questi, a pena di nullità, glielo destinerà di ufizio.* Per la destinazione del difensore ne' giudizi correzionali credesi necessaria la domanda del giudicabile ancorchè di età minore. Quindi da non darsi di uffizio se non richiesto. — Nella cennata età di debole consiglio si provederebbe male alla sorte del minore privato di soccorsi di che vaglia a difenderlo. Se non gli è permesso trattare da se affari civili, si abbandonerebbe indiscretamente alla sua debolezza in affari correzionali senza il presidio di ben regolata difesa. — Veduto il parere della Consulta generale del regno, S. M. ha dichiarato, che nel senso dell' art. 359 delle leggi di procedura ne' giudizi penali, dove l' imputato sia di età minore che non abbia e che non chieda un difensore, sia il giudice, a pena di nullità, in dovere di assegnarglielo.

— *Il Rescritto del 25 ag. 1841 che prescrive doversi dare al minore imputato di delitto un difensore officioso, quantunque non lo di-*

360. Nel giorno ed ora designata il giudice di circondario assistito dal ministero pubblico e dal cancelliere tratterà la causa. *Pp*. 369.

Questa, a pena di nullità, si farà in udienza pubblica. *Pp*. 218. 408.

361. Se l'imputato è in arresto, sarà tratto dalle prigioni, e libero e sciolto da ogni legame, a pena di nullità, guardato solamente per impedirne la fuga, assisterà alla *pubblica discussione*. *Pp*. 362.

362. Se l'imputato non è in arresto, e debitamente citato non comparisca, si procederà in contumacia. *Pp*. 373 *s*. 406. 459 *ss*.

Prima però di procedersi agli altri atti, si leggerà la citazione ed il processo verbale di notificazione. Quante volte in questi atti non si trovino adempite tutte le formalità di rito, se ne ordinerà, a pena di nullità, la rinnovazione. *Pp*. 350 *ss*.

363. Se non comparisce la parte civile, o agente dell'amministrazione dello Stato interessata, non è necessario di sospendere il giudizio ed attendere l'intervento di costoro. *Pp*. 357.

364. Aperta la *pubblica discussione*, il cancelliere darà lettura del rapporto, o processo verbale, o della querela, o denunzia, o decisione di rinvio, che han dato principio al procedimento. *Pp*. 10. 24 *a* 27. 33. 351.

365. In seguito il giudice procederà all'interrogatorio dell'imputato, se è presente: e quante volte fosse egli stato precedentemente interrogato, farà adempiere quanto è prescritto nell'articolo 238.

366. Fatto ciò debbono proporsi tutte le eccezioni di fatto e di dritto, ugualmente che le repulse contro i testimoni.

Queste eccezioni o repulse debbono per la loro ammessibilità discutersi all'udienza pria di ogni altro esame sul merito della causa.

Non proposte in questo tempo, non possono più allegarsi dalle parti, meno che non riguardino l'incompetenza del giudice per ragion di materia. *Pp*. 157. 485 *s*.

367. Il giudice, inteso il ministero pubblico e le parti, delibererà sopra siffatte eccezioni.

Se queste riguardano il procedimento, ed egli le rigetta, qualunque protesta o atto di appello non sospenderà la discussione: ogni specie di gravame sarà cumulato al gravame, se compete, avverso la sentenza diffinitiva. *Pp*. 380 *s*.

---

mandi, non è applicabile al caso in cui col minore sia imputato nella stessa causa il padre, che può, volendolo, difendere se stesso ed il figlio, o domandare al giudice un avvocato officioso. 5 ap. 1850, Palmisani.

366. — *L'eccezione d'incompetenza per ragion di materia non è di quelle che, ne' giudizi correzionali, vogliono esser proposte prima di ogni altro esame; ma può esserlo in ogni stato di causa*. 27 feb. 1852, Marcucci.

367.— *D. 21 giug. 1838*— Veduti i titoli IV e V del libro II delle *leggi di procedura ne'giudizi penali*; — Atteso il bisogno di portare nel rito correzionale e nel rito contravvenzionale in vigore la variazioni dall'esperienza suggerite nell'interesse della legge; — 1. Il gravame contro le sentenze di qualunque specie profferite nel corso de'giudizi di delitti o di contravvenzioni in prima istanza, non sospenderà il procedimento, ma verrà unito all'appello che potrà essere prodotto avverso la sentenza diffinitiva. — 2. La sentenza diffinitiva, sia di assoluzione, sia di condanna, profferita ne'giudizi di delitti e di contravvenzioni in prima istanza, potrà impugnarsi coll'appello alla gran Corte criminale. — Contro la sentenza medesima non compete direttamente ricorso alla Corte suprema di giustizia. — 3. L'appello non sospenderà il pagamento dell'ammenda di polizia. — 4. Non si riceverà nella cancelleria del giudicato di circondario l'appello del condannato se nel termine datogli per appellare non si trovi sotto un modo qualunque di custodia, o non offra idonea cauzione. — La discussione della cauzione sarà fatta preliminarmente alla discussione dell'appello nella gran Corte criminale. — Se la cauzione offerta non si trovi idonea, si avrà come non data; nè si avrà dritto a darne una migliore. — 5. In piè dell'istanza dell'appello attesterà il cancelliere, se il condannato appellante si trovi sotto un modo di custodia, o abbia offerto cauzione. — 6. Il condannato appellante che si sottopone a mandato, dovrà presentarsi di persona in ogni udienza del giudicato di circondario. — Tal modo di

368. I processi verbali degli agenti de' dazi indiretti e dell'amministrazion forestale avranno i privilegi voluti dalle leggi di queste amministrazioni. *Pp*. 9 *s*.

369. Le disposizioni degli articoli 218 a 271 per la *pubblica discussione* delle cause criminali, sono comuni alle cause correzionali.

Nel caso dell'articolo 265 il giudice non può spedire che il mandato di deposito, e rimettere l'arrestato al procurator generale presso la gran Corte criminale. *Pp*. 104.

370. Terminata la *pubblica discussione*, il giudice si ritirerà per deliberare: il

---

custodia potrà dalla gran Corte criminale di appello essere convertito, a seconda delle circostanze, in mandato pel palazzo della medesima.— 7. L' importare della cauzione verrà, secondo i casi, determinato nella sua prudenza dal giudice di circondario. — Ove la condanna sia di ammenda, l'importare della cauzione non potrà eccedere il doppio della medesima. — 8. La gran Corte criminale deciderà tra un mese sullo appello. Se l' imputato è in arresto può domandare di essere condotto innanzi alla G. C. per essere inteso ; e la G. C. può anche ordinarlo di uffizio. Se l' imputato è sotto mandato , può domandare che gli sia permesso di recarsi innanzi la G. C. stessa per esservi inteso; e la G. C. può accordar la domanda a giorno fisso.—Può l' imputato esservi anche rappresentato da un patrocinatore. Può la stessa G. C. ordinare di uffizio la presentazione dell' imputato. — 9. Se la G. C. per giudicare l'appello non creda sufficiente la istruzione che l' è stata trasmessa, può ripetere la pubblica discussione. — In questo caso, se l' imputato è in arresto, deve intervenire nella discussione a pena di nullità; e le altre regole delle pubbliche discussioni correzionali saranno tutte osservate. — Se l' imputato è sotto mandato, dee interpellarsi ad intervenire nella discussione. Se interpellato non interviene, il giudizio non rimane sospeso.—10. Il presidente, di accordo col ministero pubblico presso la medesima, potrà, ove occorra, per la spedizione celere delle cause correzionali e contravvenzionali in appello, dividere la gran C. in due commissioni , se composta di una camera ; di tre se è composta di due camere. — A compiere in ciascuna commissione il numero legale de' votanti, verranno chiamati nella G. C. i supplenti a norma della legge. — Ne' giorni, che il presidente d'accordo col pubblico ministero destinerà, le commissioni si occuperanno separatamente della spedizione de' giudizî in appello. — 11. Contro la decisione in appello profferita così per delitto , come per contravvenzione punibile colla detenzione, competerà il ricorso alla Corte suprema di giustizia. — Nel caso però di condanna all' ammenda competerà il ricorso , ove la stessa sia maggiore di duc. trenta. — 12. Il ricorso del condannato non si riceverà nella cancelleria della G. C. criminale s' egli non si trovi , o non si costituisca in un modo legale di custodia, o non offra idonea cauzione. — Sul modo di custodia cui il condannato è sottoposto si formerà dal cancelliere della G. C. criminale un atto in piè del ricorso prodotto. — 13. La Corte suprema di giustizia deciderà tra un mese su' ricorsi prodotti. — Ove la quantità delle cause fosse di ostacolo alla loro spedizione nel termine indicato, il nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia potrà sul rapporto del presidente, e del nostro procurator generale presso la medesima, disporre che la camera criminale si divida in due commissioni, ciascuna delle quali composta di 5 votanti, oltre il ministero pubblico. — Ne' giorni che il presidente d' accordo col nostro procurator generale destinerà, le commissioni separatamente procederanno alla discussione degli enunciati ricorsi. La facoltà di dividere in due commissioni la camera criminale della Corte suprema di giustizia oltre il Faro è attribuita al nostro Luogotenente generale in quella parte del regno. L' anzidetta misura avrà la durata che, secondo il bisogno, si determinerà rispettivamente dal nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, e dal nostro Luogotenente generale in Sicilia. — 14. La misura indicata nel precedente articolo non avrà luogo ne' casi in cui il ministero pubblico presso la Corte suprema di giustizia promuova l' annullamento della decisione profferita in appello ne' giudizî contravvenzionali nello interesse della legge. — 15. Le determinazioni vigenti su tali giudizî non contrarî a questo decreto, rimangono in osservanza.

369. — *M. 2 febb. 1820* — L'articolo 369 delle leggi di procedura penale nel caso di gravi argomenti di falsità contra il testimone che depone nella pubblica discussione correzionale, ordina la spedizione del mandato di deposito, e l' invio dell'arrestato al procurator generale. Or siccome il più delle volte avviene che la falsa deposizione in materia correzionale sia punibile correzionalmente, e che non divenga misfatto se non in casi rari, e per qualche circostanza particolare, così l'invio dell'arrestato al procurator generale diverrebbe spesso frustraneo, dovendo essere restituito al giudice del circondario per procedersi al giudizio. — Quindi per prevenire questo inconveniente, il giudice di circondario nel caso in quiquistione, prima di eseguire l'invio dell'arrestato, farà un distinto rapporto al procurator generale, ed attenderà le sue disposizioni.

ministero pubblico, a pena di nullità, non potrà più conferire con lui fino alla pubblicazione della sentenza.

Può il giudice farsi assistere dal cancelliere, se lo stima convenevole. *Pp*. 272.

371. La sentenza si farà dal giudice, a pena di nullità, in continuazione dell' ultimo atto della *pubblica discussione*. *Pp*. 271.

372. La sentenza sarà distinta, a pena di nullità, in due quistioni, la prima di fatto, la seconda di dritto. *Pp*. 274 *ss*. 294 — *O*. 219.

La formola sarà la medesima designata per le cause criminali. *Pp*. 274 *ss*.

Se ne farà pubblicazione in udienza. *Pp*. 303.

373. La sentenza sarà notificata al ministero pubblico, all' imputato, alle persone civilmente risponsabili de' danni ed interessi, alla parte civile ed agli agenti delle amministrazioni dello Stato, se i delitti lo riguardino. *C*. 1338 — *Pc*. 161 — *Pp*. 304. 343 *s*. 349.

Se l' imputato non è presente, la notificazione della sentenza si farà al suo domicilio. *C*. 107 *ss*.

374. La condanna in contumacia non sarà eseguita, se tra' cinque giorni dalla notificazione che ne sarà stata fatta all' imputato o al suo domicilio, oltre di un giorno per ogni quindici miglia di distanza dalla residenza del giudice, sia prodotto appello alla gran Corte criminale. *Pp*. 1109 — *Pp*. 362. 373. 379 *s*. 384.

Ciò non ostante le spese del giudizio già fatte, e quelle della notificazione della sentenza contumaciale rimarranno a carico dell' imputato, qualunque sia l' esito del giudizio in grado di appello. *Pp*. 378.

375. Se dalla discussione risulta che il fatto contiene una contravvenzione di polizia, il giudice vi pronunzierà; salvo l' appello ne' casi in cui le sentenze contravvenzionali pronunziate da' giudici di circondario sieno soggette ad appello. *P*. 2. — *Pp*. 300. 393. 418 *s*.

376. Se il fatto è di natura tale che meriti una pena di giustizia criminale, il giudice potrà spedire incontanente un mandato di deposito contro l' imputato; e lo invierà cogli atti al procurator generale presso la gran Corte criminale. *P*. 3 — *Pp*. 104. 394.

Se il misfatto però sia tale da poter l'imputato essere ammesso a spontanea presentazione, ed egli si trovi fuori carcere nel giudizio correzionale, il giudice di circondario potrà inviarlo sotto cauzione provvisoria innanzi alla gran Corte criminale la quale delibererà poi sul suo modo di custodia. *Pp*. 120 *s*. 130.

377. Se il fatto non si giudica reato, il giudice annullerà l' istruzione, la citazione e gli atti seguenti; assolverà l'imputato; o potrà condannare la parte civile a' danni ed interessi. *C*. 1336 — *Pp*. 145. 392.

378. Ogni sentenza che pronunzierà pena contra l' imputato, o contra le persone civilmente risponsabili del delitto, o contra la parte civile, li condannerà benanche alle spese anticipate dall'amministrazione del registro e del bollo.

Le spese potranno essere liquidate nella stessa sentenza: lo potranno essere anche in seguito dallo stesso giudice di circondario. *C*. 1338. 1988 *s*. — *P*. 48. 51 — *Pc*. 222 626 *ss*. — *Pp*. 241. 297. 413.

379. La sentenza sarà eseguita dal giudice, a richiesta del ministero pubblico, della parte civile o dell' imputato assoluto, ciascuno in ciò che lo concerne. *Pp*. 35. 43 *s*. 415 — *O*. 31.

---

372. — *Le prescrizioni contenute nell' articolo 372 procedura penale, riguardano le sentenze pronunziate in risultamento di pubblico esame; non già le decisioni profferite in grado di appello correzionale, senza che si faccia precedere la ripetizione del dibattimento*. 3 nov. 1831, de Marte.

378. — VS. **Spese di giustizia**. D. 13 gen. 1817 art. 6, e D. 17 mag. 1830 art. 1 a 4 in nota.

CAPITOLO II.

Dell' appello ne' giudizii correzionali.

380. Le sentenze pronunziate in materia correzionale potranno essere impugnate coll'appello, se sieno di condanna ad una delle pene indicate nell'articolo 21 delle *leggi penali*, qualunque ne sia la durata, o di condanna di ammende, o danni ed interessi eccedenti i ducati venti. *P*. 381 *s*. 419 — *O*. 39. 78.

Fuori di questi casi, non competerà che il ricorso alla Corte suprema di giustizia alle persone che han dritto di proporlo, ma per solo motivo d'incompetenza, di eccesso di potere o di manifesta contravvenzione al testo delle leggi. *Pp*. 305. 485 *s*. — *O*. 116.

381. L'appello non potrà prodursi che avverso le sentenze diffinitive.

382. La facoltà di appellare si apparterrà *P*. 306. 383.

1.º alle parti incolpate o risponsabili; *C*. 1388 — *Pp*. 378.

2.º alla parte civile in quanto a' soli interessi civili; *Pp*. 3. 35. 317.

3.º all'amministrazione forestale ed all'amministrazione de' dazî indiretti ne' delitti forestali o di contrabbando, solamente per le ammende, riparazioni e spese;

4.º al ministero pubblico presso il giudice correzionale. *Pp*. 343 *s*.

383. L'imputato, la parte civilmente risponsabile, la parte civile, gli agenti forestali e de' dazî indiretti, ed il ministero pubblico presso il giudice correzionale decaderanno dal dritto di appellare, quante volte la dichiarazione di appellare non sia fatta nella cancelleria del tribunale che ha pronunziato la sentenza nel termine fissato nell'articolo 374. *Pp*. 382. 384. 386.

384. Pendenti i termini e pendente l'istanza di appello, sarà sospesa l'esecuzione della sentenza. *Pp*. 383. 420.

385. Quante volte l'atto di dichiarazione di appello non ne contenga i mezzi motivati, si decaderà dall'appello, se ventiquattr'ore prima della discussione nella gran Corte criminale questi non sieno prodotti e notificati. *Pp*. 311. 353 *s*. 383.

---

380. — V. Pp. 367, *D. 21 giug. 1838 art. 2.*

382. — *L'amministrazione generale delle acque e foreste, avendo facoltà di appellare da una sentenza correzionale solo per le ammende, riparazioni e spese (articolo 382, 3.º pp.), se la sentenza abbia dichiarato abolita l'azion penale contro l'imputato, ed il ministero pubblico non abbia appellato, l'appello dell'amministrazione è inammessibile, e non si può sopra di esso rianimare l'azion penale.* 20 gen. 1845, Petrilli.

L'appello nelle cause correzionali può esser prodotto anche per mezzo di procuratore, ed anche da persona che gerisce gli affari dell'imputato assente; specialmente se l'operato del gerente venga poi approvato dal vero interessato. — L'errore sul nome dell'imputato incorso nella notifica della sentenza, non mena a nullità quando il vero interessato non se ne risenta, anzi insiste per la discussione dell'appello da altri prodotto nell'assenza sua. 4 ap. 1831, Rosati.

Non è prodotto da persona legittima lo appello in causa correzionale, quando lo produca il pubblico ministero presso il giudice di circondario, non per impulso proprio e nella sua propria qualità, ma per ordine ed in nome e parte del procurator generale presso la gran Corte criminale. 25 mag. 1835, Spezzano.

384. — V. Pp. 367, *Decreto 21 giugno 1838 articolo 3.*

385. — *Quando i mezzi motivati sono stati prodotti prima del termine delle ore ventiquattro precedenti alla pubblica discussione, la mancanza di notifica de' medesimi non può produrre la decadenza dell' appello.* 29 mag. 1826, Petrucci.

Non si decade dall'appello perchè non sieno stati depositati in cancelleria i motivi nel termine dell'articolo 385 procedura penale, quando del resto furono a tempo debito notificati al pubblico ministero, ed i due giorni antecedenti alla discussione si trova d'essere stati festivi. 7 nov. 1851, Botta.

386. Decaderà dall' appello l' imputato che nel termine datogli per appellare non si trovi sotto un modo qualunque di custodia, o non offra idonea cauzione. *Pp.* 374. 383.397.

La discussione della cauzione dee farsi preliminarmente alla discussione dell' appello nella gran Corte criminale.

Se la cauzione offerta non si trovi idonea, si avrà come non data; nè si avrà dritto a darne una migliore.

386.—*D. 12 feb. 1852* — 1. L' articolo 386 delle *leggi di procedura penale* si applicherà in tutti i casi ne' quali si proponga appellazione innanzi alle gran Corti criminali delle sentenze de' giudici di circondario pronunziate in linea correzionale ; talchè comunque s'impugni o ritenga la competenza correzionale, l' appellante decada sempre dall' appello se non si costituisca in istato di custodia o non dia cauzione.

D. 6 giug. 1842—Visti gli articoli 4, 5 e 12 del real decreto de' 21 giugno 1838 così concepiti, ec. — 1. La cauzione del condannato sarà prestata congiuntamente per l'appello e pel ricorso per anoullamento che possa competere nelle sentenze de' primi giudici negli affari correzionali, talchè il fideiussore si consideri obbligato per l'un gravame e per l' altro.— 2. La discussione della cauzione o di altro modo di custodia de'prevenuti sarà fatta dalla gran Corte criminale intese le parti, ed a preferenza di ogni altro affare : la deliberazione della gran Corte che ammette la cauzione sarà certificata dal cancelliere della gran Corte medesima a piè del ricorso per annullamento, quando siavi il caso di giusto gravame.—3. La decisione proferita intorno alla cauzione potrà essere anche impugnata con ricorso alla Corte suprema di giustizia, che procederà sullo stesso colle regole di sua istituzione al pari che in altri ricorsi per annullamento.

M. 3 sett. 1856 — In fatto di appello e di ricorso per annullamento ne' giudizi correzionali è per legge disposto che non trovandosi il condannato sotto un modo di custodia, o non offrendo idonea cauzione nel termine a produrre il gravame, ne incorre nella decadenza. Or si è dubitato se i cancellieri de' giudicati regi e delle gran Corti criminali avessero rispettivamente la facoltà di non ricevere l'appello ed il ricorso per annullamento, mancando la idonea cauzione ; ovvero i processi coi gravami dovessero in ogni caso inviarsi al magistrato competente, affinchè venga deciso come per legge: il quale dubbio si è creduto desumere dal confronto degli art. 4 e 12 del decreto del 21 giugno 1838 con gli art. 386 e 397 delle leggi di procedura penale; reputandosi avere il decreto recata una modifica alle suddette leggi. — Ad oggetto che venga fissata la retta intelligenza de 'citati articoli del decreto del 1838, ho stimato opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. e delle Corti alle seguenti osservazioni.—Se invece di fermarsi alle prime parole degli art. 4 e 12 del decreto del 1838, fossesi posto mente allo insieme delle disposizioni in esso decreto contenute, non si avrebbe avuto motivo da credere modificate le LL. di proc. pen. sul punto in esame: il che era stato già avvertito dalla Corte suprema di giustizia. — I cancellieri, per ragione del loro uffizio, sono propriamente chiamati ad attestare, e non difinire il merito e la validità di un atto. Qualora poi ad essi fosse dato di non ricevere un gravame, il loro rifiuto potrebbe talvolta importare un fatto di denegata giustizia; onde sarebbe sempre un arbitrio pericoloso quello che si vorrebbe loro attribuire : senzachè in questa ipotesi, se contra il rifiuto del cancelliere la parte se ne richiamasse al magistrato, questi non potrebbe negarsi di pronunziare. Così il rifiuto del cancelliere sarebbe sottoposto al giudizio del magistrato: il che torna al medesimo di dire che al magistrato veramente spetta di decidere sull' incidente della cauzione.— Ancora (come pure ha osservato la Commissione consultiva di giustizia), se lo scopo del decreto del 1838 è stato di ritenere sempre più semplice e spedita la giustizia correzionale, l'arbitrio lasciato a' cancellieri riuscirebbe contrario a questo scopo. Imperocchè, negatisi costoro a ricevere un atto, e richiamatasene la parte al magistrato, quando questi trovi giusto il rifiuto del cancelliere , non rimarrebbe la medesima impedita di gravarsi della decisione , e per tal modo il Collegio superiore sarebbe chiamato a discutere due , in luogo di un solo gravame. — Da ultimo, quantunque vi sia una differenza tra una cauzione non idonea , e la mancanza di ogni cauzione , d'onde potrebbe dedursi doversi almeno lasciare a' cancellieri la facoltà di non ricevere un gravame sfornito di cauzione ; nulladimeno, prescindendo sempre non essere esente da inconvenienti affidar loro somigliante facoltà , è da avvertire che la differenza è solo apparente : imperciocchè una cauzione non idonea si risolve in mancanza di cauzione; e poi basterebbe presentare una informe cauzione per fare svanire la facoltà dei cancellieri , senzachè , nella specie, non si potrebbe neppure invocare il decreto del 1838 , nel quale è solamente parola della idoneità della cauzione — Per le accennate osservazioni è da ritenere che le leggi di procedura penale ed il decreto del 1838 sono di accordo sul punto in discorso , e che le parole degli articoli 4 e 12 suddetto decreto non esprimono altro concetto se non quello della decadenza dal diritto, e non della presentazione del gravame, secondo che

387. Gli atti de' giudizî correzionali, siasi o no interposto l'appello, saranno sempre

ha altresì conchiuso la medesima Commissione consultiva di giustizia.

V. Pp. 367, *D. 21 giug. 1858 art. 4, 5, 6, 7 e 12.*

— *L' imputato che abbia offerta una cauzione, prima che la medesima sia discussa può darne altra migliore.* 7 mar. 1823, De Luca.

Il condannato che chiegga al giudice di essere ammesso ad un modo di custodia, se non vi resti sottoposto per incuria del giudice medesimo , non decade per ciò dal dritto di far discutere il suo appello. 28 mag. 1827, Arpaia.

La facoltà di determinare la somma della cauzione appartiene al magistrato, e non al cauzionante. 14 sett. 1827 , Aufieri — 6 feb. 1828, De Paolo — 1 feb. 1830, De Marco.

L' imputato che nel termine datogli ad appellare si sottopone a mandato , adempisce al voto della legge. 1 ott. 1827, D' Angelo.

La semplice consegna dell' imputato non è tra i modi legali di custodia. 14 dic. 1827, Canonico.

L' esame e discussione sulla esistenza ed idoneità o legalità del modo di custodia, debb' essere preliminare a qualunque esame sull' appello, non esclusa la mancanza de' motivi. 7 ag. 1840, Urciuoli.

Quando si produce ricorso avverso una decisione che dichiara decaduto l'imputato dallo appello per non idonea o non giustificata cauzione, vi è sempre bisogno di sottoporsi ad un modo di custodia per rendere ricettibile il ricorso. 22 dic. 1847, Juci.

Quando la cauzione data per discutersi l'appello si trovi non idonea dall' appellante , può bene egli sostituirne un' altra in luogo della prima, purchè questa non sia stata discussa. 22 feb. 1850, Pironti.

Se l' appellante ammesso al modo di custodia del mandato per la residenza, aggiuntavi la consegna con penale, domandi alla gran Corte che l' appello sia discusso , malgrado di non essersi giustificata la penale, allegando la sua povertà, e dicendo dover bastare il modo di custodia del mandato per la residenza, la gran Corte deve discutere tale domanda, e non fermarsi solo a rilevare che manca la giustificazione della penale. — Entrando in discussione la legalità o illegalità del modo di custodia, il ricorso è ricettibile, non potendo darsi per fatto ciò che è ancora indeciso. 10 ap. 1850 , Staiano .

Quando la gran Corte sulla domanda dell' appellante concede all' udienza un termine per documentare la cauzione, tale deliberazione non debb' essere notificata alla parte; e dal difetto di questa notificazione non si può conchiudere che l' appellante non sia stato posto in mora a giustificare il modo di custodia. 15 ap. 1850, Di Nella.

La domanda di riduzione della cauzione non presentata personalmente, o per mezzo di un procuratore, ovvero di un difensore, quando un tal carattere importi un tacito mandato, è illegale, e ben fa la gran Corte a non tenerla in conto veruno. — È nel potere discrezionale della gran Corte di ridurre, a tenore delle circostanze, la somma della cauzione disposta dal primo giudice , o ammettere l' appellante a darne un'altra migliore. Ma la domanda debbe essere fatta prima che si pervenga alla discussione dell' appello, ed in tempo che questa non si differisca. 5 giug. 1850, di Giacomo ed altri.

Se prima della discussione dell' appello l' imputato , dichiarando egli stesso non idonea la cauzione offerta, domanda di essere ammesso a darne una migliore, la gran Corte viola la legge se si crede non facoltata ad accogliere tale domanda. 8 gen. 1851 , del Giudice — 24 mar. 1851, Buonomo.

Se l'appellante, prima della discussione dell' appello, dimostri la sua indigenza, e quindi la impossibilità di prestare la cauzione impostagli dal primo giudice, la gran Corte viola l'articolo 330 della procedura penale se, senza discutere il fatto della indigenza , dichiari l'appellante decaduto dal suo gravame. 30 ap. 1851, Costantino.

Se un terzo dia cauzione per un imputata di delitto, terminato il giudizio, la fede di credito depositata dal cauzionante in testa sua , per far fronte alla cauzione , a lui debb' essere restituita senz' altro vincolo, che del pagamento delle spese. È illegale la restituzione che si volesse farne all'imputato, inteso il cauzionante. 20 ag. 1851, Miele.

Non può dirsi giustificata la cauzione con un certificato di fondiaria in testa del padre del cauzionante, quando non sia provato nel tempo stesso , che il cauzionante sia del padre unico erede. Nè a far questa pruova è obbligata la G. C. a dare un termine; massimamente se non vi fu domanda dell'appellante, e costui non comparisce nella discussione dell' appello. Indarno poi vorrebbe farsi innanzi alla C. S. quella pruova che non fu fatta innanzi a' giudici di merito. 26 set. 1851, Sammartino.

L' imputato appellante che si rende contumace nella discussione dell'appello, non contravviene, solo per la sua contumacia, al modo di custodia a cui si è assoggettato nell'interesse della giustizia per la esecuzione del giudicato; ed in conseguenza non può esser dichiarato decaduto dall' appello, scambiandosi e confondendosi gli effetti della contumacia con quelli dell'inadempimento al modo di custodia. 2 mag. 1853, d'Auna.

Da che nel sottoporsi l'imputato al mandato

fra dieci giorni dal dì della sentenza inviati al procuratore generale presso la gran Corte criminale. *Pp.* 12. 342 *ss.*

388. In caso di appello la gran Corte criminale nel numero di quattro giudici lo giudicherà nel corso, al più lungo, di un mese all'udienza pubblica sul rapporto fatto dal presidente, o da uno de' giudici. *Pp.* 380 *ss.* — *O.* 79. 146.

389. Le parti vi saranno debitamente citate.

Questa citazione debbe essere fatta, a pena di nullità, almeno tre giorni prima della decisione, a persona o a domicilio, oltre un giorno per ogni quindici miglia dalla residenza della gran Corte. *C.* 107 — *Pc.* 1109 — *Pp.* 382.

---

per la residenza del Regio Giudice siasi detto durante la discussione dell'appello, *non ne viene che l'imputato istesso debba riguardarsi come non sottoposto a legale modo di custodia quando si fa a produrre il ricorso per annullamento, e quindi doversi questo ricorso dichiarare irricettibile.* 9 dic. 1853, Schiavoni-Querta.

I militari giudicabili per delitti o contravvenzioni sono tenuti in custodia da' loro superiori militari, e non possono essere dichiarati decaduti dall'appello per mancanza d'idonea cauzione. 23 gen. 1834, Compagno.

La discussione della cauzione deve andar innanzi ad ogni altra cosa negli appelli correzionali. Non fatta questa discussione, la G. Corte manca di giurisdizione per dichiarar prescritta l'azione penale, essendo la prescrizione una eccezione perentoria che tocca il merito, di cui essa non si è ancora impossessata dichiarando legale il modo di custodia. — Ed è tanto più in questo caso censurabile la gran Corte, se, essendo più gli appellanti nella stessa giuridica condizione, per uno abbia dichiarata la decadenza dell'appello, per gli altri prescritta l'azione penale. 18 sett. 1834, De Vita ed altri.

La decisione con la quale la gran Corte dichiarò taluno decaduto dall'appello per mancanza di cauzione, può bene essere impugnata con ricorso alla Corte suprema di giustizia. — Non può arrogarsi la gran Corte l'arbitrio di porre ostacolo al ricorso, col non riceverlo, o lasciando che il cancelliere si tolga questa licenza, il cui uffizio è quello soltanto di attestare e legalizzare gli atti della procedura.— Sono del pari suscettive di ricorso tutte le decisioni pronunziate intorno a domande che riguardano un giudizio già compiuto, come sarebbe quella di essere sottoposto a modo di custodia per produrre ricorso contro la decisione che ha pronunziato la decadenza dell'appello per mancanza appunto di un modo di custodia.— La disposizione della legge del 1838 che estende la cauzione per appellare anche a garentigia del ricorso, non importa che la gran Corte debba negare un modo di custodia a produrre ricorso, quando quello ad appellare sia stato giudicato illegale. 1 ag. 1835, Nardi.

La cauzione offerta dall'appellante in causa correzionale non ha bisogno d'esser giustificata nello stesso termine ad appellare, ma può esserlo anche davanti la gran Corte prima che incominci l'esame preliminare dell'appello. 6 lug. 1835, d' Uva.

Se un giudice regio ammette un imputato ad un modo di custodia illegale cui lo stesso adempie, la gran Corte non può dichiarare inammessibile l'appello, nè discuterlo; ma deve ordinare che il modo di custodia venga rettificato. 7 apr. 1836, Greco — 23 lug. 1836, Perrotta.

387. — *R. 27 dic. 1841* — Sua Maestà ha disposto — 1. Che fermo rimanendo a' giudici di circondario il dovere di trasmettere, nel termine di dieci giorni segnato dall' articolo 387 delle leggi di procedura penale, gli atti ne' giudizi correzionali a' procuratori generali presso le gran Corti, sia lor debito, dove in alcun caso raro veramente non possano, farne motivato rapporto; — 2. Che i procuratori generali nel richiamare i giudici ed i cancellieri ad un tal dovere, a' termini dell' articolo succitato e dell' articolo 86 del regolamento dei 15 novembre 1828, procedano nel caso di ritardo imputabile a quelle misure di disciplina che sieno nelle loro facoltà, o ne provochino delle maggiori dal Ministero di giustizia; — 3. Che ne' casi di ritardo maggiore allo invio degli atti fino a due mesi dal dì della sentenza, siano a' giudici ed a' cancellieri significate le spese, di che il ricupero sia per quel fatto riuscito imppossibile all' Amministrazione.

388. — V. Pp. 367, *D 21 giug. 1828 art. 8 e 10.*

389. — *La nullità derivante dalla mancanza di citazione alla parte a' termini dell' articolo 389, non rimane sanata perchè all' udienza si presenti il patrocinatore dell' appellante.* 10 mar. 1834, Pellecchia.

Fatta la citazione per discutersi l' appello in un dato giorno con la continuazione, *s'intende che l'appellante sia avvisato che, non potendo la discussione del gravame aver luogo per quel giorno, potesse discutersi, senza altra citazione, in alcuno de' giorni successivi.* 30 ott. 1830, Calabrese.

390. Se l' imputato è in arresto, può domandare di essere condotto innanzi alla gran Corte per esservi inteso; e la gran Corte può anche ordinarlo di ufizio.

Può esservi anche rappresentato da un patrocinatore. *Pp.* 353. 391 — *O.* 172.

391. Se la gran Corte per giudicare l' appello non creda sufficiente l' istruzione che le è stata trasmessa, può ripetere la *pubblica discussione*.

In questo caso se l' imputato è in arresto, dee intervenire nella discussione a pena di nullità; e le altre regole delle ***pubbliche discussioni*** correzionali saranno tutte osservate. *Pp.* 348 *ss.* 390.

---

390. — *M. 6 mar. 1824* — Si è dubitato se ne' giudizi correzionali i condannati che si trovano sottoposti ad un modo di custodia, o che abbiano offerta cauzione, possano nella discussione dell'appello farsi rappresentare da un difensore, ovvero debbano sempre ed indistintamente assistervi di persona. — Nell' attual sistema di rito penale è sanzionato il principio, che la presentazione personale dell' imputato in giudizio è necessaria sol quando in esso debbano essere discusse le pruove di fatto. Non così quando la discussione ha unicamente per oggetto quistione di dritto: in quest' ultimo caso è bastante il ministero del difensore. Tal principio che s'incontra nelle diverse disposizioni delle leggi di procedura penale, è precisamente espresso negli articoli 335 e 436 delle medesime. Non formando oggetto del giudizio correzionale in appello la discussione dei fatti, compete all' appellante la facoltà di farsi rappresentare da un difensore. — Uniformemente all' esposto principio gli articoli 390 e 391 delle leggi medesime preveggono il caso che l'imputato correzionale sia in arresto, e stabiliscono come indispensabile la di lui presenza sol quando debba ripetersi nel giudizio di appello la discussione di fatti. Gl' imputati sottoposti ad un altro modo di custodia, e che abbiano offerta cauzione, essendo al pari dei detenuti considerati legalmente presenti al giudizio, sono anch' essi compresi in tale disposizione. — Non è in alcun luogo delle leggi di procedura penale ordinato il contrario; anzi la necessità di presentarsi l' appellante di persona nella gran Corte risulta esclusa tanto dall' articolo 380, che nel fissare i motivi pe' quali si decade dall' appello non vi annovera la mancanza di questa presentazione; quanto dall' articolo 389 delle leggi medesime, che ordina di citarsi l' appellante di persona o al domicilio. — Non si può in contrario trarre ragione dall' articolo 353 delle anzidette leggi, che restringe la facoltà dell' imputato di farsi rappresentare da un difensore nel solo caso di delitti che non portano a pene di prigionia, giacchè tale articolo si riferisce a' giudizi correzionali in prima istanza, non e quelli in appello.

V. P. 367, *D. 21 giug. 1838 art. 8.*

391. — *R. 14 ag. 1840* — È surta quistione, se la gran Corte criminale possa in appello riformare il fatto stabilito in prima istanza dal giudice correzionale, senza rinnovare la discussione pubblica. — Sua Maestà, veduto il parere della Consulta generale, ha emessa la seguente dichiarazione. — « Ne' giudizi correzionali in appello la gran Corte criminale se ritiene i fatti semplici, e la loro valutazione circa l' imputabilità del giudicabile, come nella sentenza appellata, deciderà in merito sulla processura in prima istanza compilate senza novella pubblica discussione. — Ove i fatti semplici e la enunciata loro valutazione non sieno ritenuti in appello, dovrà per la decisione in merito rinnovarsi la pubblica discussione. Non è compresa in questa determinazione la definizione del reato, potendo la gran Corte variarla senza novella discussione pubblica, quando le trovi in contraddizione coi fatti ritenuti. »

R. 30 gen. 1847 — È quistione se nel giudizio correzionale in appello prodotto dall' accusato debba darsi, a pena di nullità, la parola in ultimo luogo a lui ed al suo difensore, ancorchè non siasi ripetuta la discussione pubblica. — Sua Maestà ha dichiarato che ne' giudizi correzionali, si rinnovi o no la discussione pubblica innanzi alla gran Corte criminale in grado di appello, abbia sempre l' accusato il dritto di portar la parola in ultimo luogo, nè rimanga altro atto a compiersi, dopo udite le difese di lui, che la decisione in camera di consiglio.

V. Pp. 367, *D. 21 giug. 1838 art. 9.*

—*Senza ripetere la pubblica discussione non può la gran Corte profferire in grado di appello il non consta, quando in prima istanza siasi pronunziata la* dichiarazione di reità. 20 gen. 1823, Massese.

Se la gran Corte nel rinnovare la pubblica discussione trova de' testimoni sottoposti a giudizio per falsa testimonianza, non può ricevere i loro detti e sentirli nuovamente come testimoni, 18 ag. 1828, Pirrone.

Tutte le volte che in grado di appello la gran Corte ripeta la pubblica discussione, non può trarre elementi di convinzione dal dibattimento tenuto innanzi al primo giudice, qualora i fatti che col medesimo rimasero assodati, non sieno stati innanzi alla gran Corte stessa esaminati e discussi. 24 ag. 1832, Grammatico.

392. Se la sentenza è riformata perchè il fatto non è da alcuna legge riputato reato, la gran Corte assolverà l' imputato, e delibererà, se vi ha luogo, sopra i suoi danni ed interessi. *C*. 1336 — *Pp*. 145. 377.

393. Se la sentenza è riformata perchè il fatto non presenta che una contravvenzione di polizia, la gran Corte pronunzierà inappellabilmente la pena, e del pari delibererà, se vi ha luogo, su' danni ed interessi. *P*. 2 — *Pp*. 300. 375. 392.

394. Se la sentenza è riformata perchè l' imputazione contiene un misfatto, la gran Corte spedirà, se vi ha luogo, il mandato di arresto, e proseguirà il giudizio secondo le regole de' procedimenti criminali. *P*. 2 — 301. 376.

Il convincimento de' primi giudici non può dirsi sottratto all' impero del giudice di appello, poichè le gran Corti criminali, giudici del merito delle cause, hanno il dovere di esaminare i fatti, e di rettificare la convinzione che i giudici inferiori ne abbiano attinta con poca logica ed accorgimento. 9 sett. 1833, Leone.

La gran Corte non può senza dibattimento formarsi una persuasione diversa da quella del primo giudice, ammettendo nel fatto una scusante dal medesimo esclusa. 19 feb. 1838, Perretti.

È riposto nella facoltà della gran Corte ripetere o no la pubblica discussione, e l'uso di tale facoltà non è soggetta a censura. 8 ap. 1850, Berganlino.

In grado di appello la gran Corte se ritiene i fatti semplici e la loro valutazione come nella sentenza appellata, non può aumentare la pena nella sua gradazione e durata. Ma se decide di ripetersi la P. D., può in seguito di questa applicare una pena anche più grave di quella risultante dalla sentenza del primo giudice. Il medesimo è nel caso di annullamento d'una decisione criminale. 22 apr. 1850, Colafella.

Qualora il Regio giudice ritenga il fatto non come sorge dalla pubblica discussione, e la sua sentenza non sia motivata abbastanza intorno a' caratteri legali del delitto di cui conosce, è indispensabile che la gran Corte in grado di appello ripeta la pubblica discussione. 23 lug. 1850, Angeloni.

La nullità che discende dal non avere il primo giudice dato lettura dell' atto generico nella P. D. non può ripararsi altrimenti che col ripetere la pubblica discussione. 6 ag. 1852, Amorosi.

La nullità nascente dalla violazione del R. Rescritto del 30 gen. 1847, il quale vuole che negli appelli correzionali sia data in ultimo luogo la parola al difensore dell'appellante, rimane coverta dal silenzio quando non vi sia protesta da parte dell'appellante medesimo. 3 set. 1852, Figliola ed altri.

Non può la gran Corte, diversamente da quello che fece il primo giudice, valutare i fatti d'una causa, senza ripetere la pubblica discussione. Tal'è il caso di escludersi dal fatto il dolo e la colpa, per venire alla conseguenza che il fatto medesimo non costituisce reato. 1 ott. 1052, Angelillo — 17 nov. 1852, Rizzacasa ed altri.

Trovando la gran corte in grado di appello necessario di ripetere la pubblica discussione, non può ordinare che sieno innanzi a se esaminati alcuni testimoni, o che si dia lettura del dippiù della P. D. celebrata avanti al giudice del circondario, ma deve anzi ripeterla per intero, essendo la pubblica discussione tal atto da non potersi scindere. 14 sett. 1835, Siclari.

Non potendo il giudice di appello sostituire il proprio al convincimento del giudice di prima istanza senza novello dibattimento, non può nemmeno dare ad una pruova generica un valore diverso da quello che ebbe dal detto giudice, nè ammettere una scusa che non risulta da' fatti ritenuti nella sentenza appellata. 21 lug. 1856, D' Avenza.

394. — *Giudicato un misfatto come delitto, qualora la competenza correzionale spiegato dal primo giudice non sia stata dal pubblico ministero impugnata con gravame nel termine legale, la gran Corte in grado di appello non può sul gravame dell' imputato avverso la sentenza di condanna resa contro di lui dallo stesso regio giudice, dichiarare la competenza criminale.* 6 mar. 1839, Carotto e Cibelli.

Se un giudice di circondario procedendo per un delitto (resistenza per via di fatto contro un istimatore di fondiaria), e nel tempo istesso per un misfatto (attacco e resistenza contro un guardia di pubblica sicurezza), dichiari constare del primo fatto, e per il secondo constare di non essere l' imputato colpevole, e costui produca appello nel suo interesse contro la parte della sentenza che lo condanna a pena di prigionia; la gran Corte viola la cosa giudicata se, riformando la sentenza del primo giudice, dichiari la competenza criminale, ed ordini che col rito criminale il processo venga istruito. 24 mar. 1851, Tullo.

Non viola la cosa giudicata quella G. Corte la quale, sull' appello del condannato dal giudice correzionale, veduto che il fatto costituisce un reato criminale, ordina procedersi a nuovo giudizio per misfatto. 12 mar. 1852, De Benedictis.

395. Se la sentenza è riformata per nullità di rito o per cattiva applicazione di legge, la gran Corte criminale delibererà sul merito.

396. Avverso la decisione di appello non compete che il ricorso per annullamento nella suprema Corte di giustizia.

Le regole relative alle persone che possono ricorrere, al tempo in cui è aperto l'adito al ricorso, ed al modo di discuterlo nelle cause criminali, sono comuni anche alle cause correzionali. *Pp*. 305 *ss*. 423 *ss*.

397. Il ricorso del condannato sarà dichiarato irrecettibile, quante volte egli non si trovi sottoposto ad uno de' modi di custodia, o non abbia dato idonea cauzione. *Pp*. 386.

398. Nella Corte suprema di giustizia non possono presentarsi che le nullità incorse nel giudizio di appello.

Le nullità avvenute innanzi al giudice di circondario non possono esservi proposte, se non quando, prodotte innanzi alla gran Corte criminale, questa non le abbia riparate.

TITOLO V.

De' giudizii delle contravvenzioni di polizia.

399. Il giudice di circondario è il solo giudice delle contravvenzioni di polizia, di qualunque specie esse sieno. *P*. 2 — *O*. 20, 3.° 33.

Può egli anche commetterne a'supplenti il giudizio. *Pp*.342.400.416 *s*. —*O*.16. 45.

Se però le contravvenzioni sieno accadute fuori del capoluogo del circondario, il funzionario che quivi supplisce il giudice, procederà senza sua commessa, e gliene farà rapporto. *Pp*. 400.

400. Il giudice di circondario può prima della discussione, tanto nel caso che egli abbia commessa la causa al supplente, quanto in quello in cui questi procede senza sua commessa, richiamarne a se il giudizio. *Pp*. 399 — *O*. 45.

401. Il ministero pubblico nelle cause di polizia sarà lo stesso che nelle cause correzionali. *Pp*. 343 *s*.

402. Le citazioni per contravvenzioni di polizia saranno fatte ad istanza della parte che reclama, o a richiesta del ministero pubblico, o anche di ufizio in tutti i casi ne' quali pel procedimento non vi è bisogno d' istanza di parte privata. *Pp*. 38 *ss*. 401. 403 *s*.

Un usciere ne lascerà copia all' imputato, o alla persona civilmente risponsabile, o al loro domicilio. *C*. 107. 1338 — *Pc*. 153.

403. Ne' casi non dichiarati urgenti dal giudice il termine fissato nella citazione non può esser minore di ventiquattr' ore, oltre un giorno per ogni quindici miglia. *Pc*. 1109.

Se si trasgredisce questa regola, l' imputato può domandarne l' osservanza alla prima udienza, innanzi ad ogni eccezione e difesa.

Ne' casi che il giudice dichiara urgenti, i termini potranno essere abbreviati, e le parti citate a comparire anche per giorno ed ora fissa indicata nella cedola. *Pc*. 108.

404. Le parti potranno comparire volontariamente o sopra un semplice avvertimento, senza che vi sia d'uopo di citazione. *Pc*. 109 — *Pp*. 402 *s*.

396.— V. Pp. 367, *D. 21 giug. 1838 art. 11*; e 386, *D. 6 giug. 1842 art. 3*.

397.—V. Pp. 367, *D. 21 giug. 1838 art. 12*. —*Non è ricevibile il ricorso di un individuo il quale, tradotto a giudizio per misfatto e dichiarato colpevole di delitto, sia stato escarcerato per effetto d' indulto, e quindi, offrendo una cauzione in luogo del modo di custodia del carcere assegnotogli dalla gran Corte, abbia impugnata la decisione che lo condannava al ristoro de' danni ed interessi alla parte civile.* 7 ag. 1837, De Martino.

401. — V. Pp. 342, *M. 23 sett. 1837*; 343, *D. 16 giug. 1824*; 344 e 345, *D. 21 nov. 1826*.

405. Prima del giorno dell' udienza il giudice potrà, sulla richiesta del ministero pubblico o della parte civile, apprezzare i danni, formare o far formare i processi verbali, fare o ordinare ogni atto che richiegga celerità.

406. Se la persona citata non comparisca al giorno o all' ora fissata nella citazione, sarà giudicata in contumacia.

407. Ne' giudizî di polizia l'imputato può sempre comparire da se stesso o per mezzo di un suo procuratore speciale. *C.* 1789— *Pc.* 111 — *Pp.* 353. 390.

408. La discussione dell'affare, a pena di nullità, sarà pubblica. *Pp.* 218. 346. 409.

409. La discussione pubblica verrà fatta nell'ordine seguente.

I processi verbali, se ve ne sono, saranno letti dal cancelliere. *Pp.* 10.

I testimoni, se saranno stati chiamati dal ministero pubblico o dalla parte civile, verranno intesi, se vi ha luogo : la parte civile darà fuori le sue conclusioni. *Pp.* 35.

La persona citata proporrà le sue difese, e farà sentire i suoi testimoni, se ne abbia presentato o fatto citare, e se, a' termini dell'articolo seguente, è ammessibile a produrli.

Il ministero pubblico esaminerà l'affare, e darà fuori le sue conclusioni. La parte citata potrà proporre le sue osservazioni.

Il giudice pronunzierà la sentenza nell' udienza in cui la discussione sarà stata terminata.

410. Gli articoli 369 e 379 sono comuni a' giudizî di polizia.

411. Se il fatto creduto prima contravvenzione risulti essere un delitto, il giudice col consenso del ministero pubblico e delle parti potrà pronunziare sul medesimo. *Pp.* 301. 342. 401.

Se il ministero pubblico o una delle parti reclami al giudizio correzionale regolare, si ricomincerà , a pena di nullità , il procedimento correzionale dalla citazione in poi. *Pp.* 348 *ss.*

412. Se l'imputato è convinto di contravvenzione di polizia, il giudice pronunzierà la pena, e colla medesima sentenza giudicherà sulle domande di restituzione, e di danni ed interessi.

413. La parte che succumberà, sarà condannata alle spese, anche a favore della parte pubblica.

Le spese saranno liquidate nella sentenza. *Pp.* 296 *s.* 378.

414. Ogni giudizio diffinitivo di condanna sarà, a pena di nullità, motivato in fatto ed in dritto. *Pp.* 294. 372 — *O.* 219.

I termini della legge applicata vi saranno inseriti.

415 Il ministero pubblico e la parte civile solleciteranno l'esecuzione della sentenza, ciascuno in ciò che lo concerne. *Pp.* 25. 379. 401 — *O.* 31.

416. Il cancelliere comunale sarà il cancelliere ne' giudizî di polizia, allorchè questi vengono renduti da' supplenti del giudice di circondario fuori della sua residenza. *Pp.* 399 — *O.* 17.

---

409. — V. P. 367, *D. 21 giug. 1838 art. 1.*

413. — **Spese di giustizia**, D. 13 gen. 1817 art. 6, e D. 17. mag. 1830 art. 1 a 4 in nota.

414 — *M. 18 feb. 1826*—Non poche decisioni correzionali profferite in appello vengono annullate dalla Corte suprema di giustizia, perchè invece di motivazione sopra ciascuno de' mezzi su de' quali è poggiato l'appello, si enuncia vagamente in esse che *tali mezzi non sono fondati nè in fatto nè in dritto.*—Baderanno elleno che l' inconveniente cessi per l' avvenire , e che si proceda con accuratezza nella redazione delle decisioni.

— *La decisione in appello deve esser motivata sopra ciascuno de' mezzi su cui l' appello è poggiato.* 22 mar. 1824, Salomone—1 mag. 1835, Valvano.

La trascrizione nella decisione dell' articolo di legge corrispondente alla definizione del reato , importa motivazione in dritto. 10 lug. 1833, Cecere.

La gran Corte che propone la quistione della scusa, e poi in vece di ragionarvi sopra, ragiona sulla quistione intenzionale, cade nel vizio del difetto di motivazione, e quindi nella nullità fulminata dagli art. 219 legge organica , e 414 procedura penale. 24 ap. 1836, Pautucelli.

417. I servienti comunali faranno le veci di uscieri ne' giudizî di polizia esercitati fuori del capoluogo del circondario. *Pp*. 399 — *O*. 179.

418. Le sentenze profferite in materia di polizia dal giudice di circondario o dal suo supplente, potranno essere impugnate per via di appello innanzi alla gran Corte criminale. *Pp*. 419 *ss*. — *O*. 35.

419. Perchè si dia luogo all'appello a' termini dell'articolo precedente, le sentenze di polizia dovranno contenere una condanna di detenzione, di mandato in casa, o di pubblica riprensione: per le ammende, restituzioni ed altre riparazioni civili ivi espresse, quando eccedano la somma di ducati venti, avrà anche luogo l'appello. *P*. 36 *ss*. 41 — *Pp*. 423.

420. L' appello non sospenderà il pagamento dell' ammenda. *P*. 39. 48.

Sarà sospensivo per le condanne di detenzione o di mandato in casa, o di pubblica riprensione. *P*. 37. 38. 41.

421. Il tempo dentro il quale il giudice di polizia dee rimettere il processo al procurator generale presso la gran Corte criminale, i termini ad appellare, le persone che ne hanno il dritto, le regole della discussione dell'appello, sono le stesse che ne' giudizî correzionali. *Pp*. 382 *ss*. 422.

422. Se però la gran Corte criminale crede necessario di rinnovare la discussione, serberà le regole de' giudizî di polizia : salvo il caso della prima parte dell' articolo 411, nel quale serberà le forme de' giudizî correzionali. *Pp*. 391. 409 *ss*. 421.

423. Avverso le sentenze inappellabili in materia di polizia pronunziate da' giudici di circondario e loro supplenti, compete il ricorso per annullamento nella Corte suprema di giustizia al ministero pubblico ed al condannato, pel solo motivo d'incompetenza, per eccesso di potere, e per manifesta contravvenzione al testo della legge. *Pp*. 305. 424. 485 *s*. — *O*. 116.

424. Negli altri casi competerà il ricorso al ministero pubblico ed al condannato avverso le decisioni della gran Corte criminale pronunziate in appello , così per le violazioni di forme a pena di nullità e non coverte dal silenzio, come per manifesta contravvenzione al testo delle leggi. *Pp*. 305. 326. 423.

425. Gli articoli 396, 397 e 398 sono comuni anche alle cause di polizia.

418.—V. Pp. 367, *D. 21 giug. 1838 art. 2.*

420.—V. Pp. 367, *D. 21 giug. 1838. art. 3.*

421.—V. Pp. 387, *R. 27 dic. 1841.*

422. — V. Pp. 367, *D. 21 giug. 1838 art. 9* ; e 391, *Rr. 14 ag. 1840 e 30 gen. 1847.*

423.— V. Pp. 367, *D. 21 giug. 1838 art. 2 e 11*; e 386, *D. 6 giug. 1842 art. 3.*

LIBRO III.

DI ALCUNE PROCEDURE PARTICOLARI, E DEGLI OGGETTI COMUNI A TUTTI I GIUDIZII PENALI.

—

TITOLO I.

Del giudizio di rito speciale.

CAPITOLO I.

Della competenza e della composizione delle gran Corti speciali.

426. Le gran Corti speciali sono competenti a procedere *Pp*. 130.

1.° ne' misfatti compresi ne' capitoli I e II, titolo II, libro II; nelle sezioni I e II, capitolo I, titolo V, libro II; e negli articoli 309, 310 e 311 delle *leggi penali;*

2.° ne' misfatti di pubblica violenza; *Pp*. 147.

3.° ne' misfatti di evasione da' luoghi di pena o di custodia; *P*. 253 *s*.—*Pp*. 477.

4.° in ogni recidiva di misfatto, quando nel giudizio del primo sia stata competente una gran Corte speciale. *P*. 78. 89 *s*. — *O*. 86. 88.

---

426. — *R. 30 lug. 1821* — Le gran Corti ed il rito straordinario aboliti col decreto del 12 luglio 1820, furono richiamati in vigore con quello de' 9 giugno ultimo pel giudizio de' misfatti designati nell' articolo 426 delle leggi di procedura penale. — È surto il dubbio se le cause relative a tali misfatti, nelle quali prima della pubblicazione di quest' ultimo decreto trovavasi profferita la sottoposizione all'accusa, debbano essere giudicate dalle gran Corti criminali con rito ordinario, ovvero debbano essere inviate alle gran Corti speciali. — Sua Maestà, prendendo in considerazione la regola generale di dritto riconosciuta dalla giurisprudenza in vigore, cioè, che le leggi di competenza e di procedura si impadroniscono all' istante delle cause tanto nuove che preesistenti le quali non si trovino diffinitivamente decise, ha ordinato che ne' giudizi penali questa regola non deve ricevere altre eccezioni oltre quelle espressamente stabilite dalle leggi di procedura penale, come sono le eccezioni determinate negli articoli 300, 301 e 433 delle leggi medesime. —A tale effetto la Maestà Sua ha del pari ordinato che i magistrati per qualsivoglia motivo non devono introdurre nuove eccezioni alla regola di cui è fatta menzione.

D. 21 giug. 1826 — 1. I misfatti designati dalla legge di competenza delle gran Corti speciali, lo sono sempre o che l' imputato sia presente, o che sia contumace in giudizio.

D. 11 nov. 1826 — Veduto il decreto dei 21 di maggio ultimo che ha conferito alla competenza delle Commissioni Supreme il giudizio de' reati contro la sicurezza interna dello Stato, preveduti negli articoli 120 a 146 delle leggi penali, e de'reati in materia di setta preveduti negli articoli 9, 10 ed 11 della legge de' 28 di settembre 1821: — Volendo Noi estendere ec. — 1. Le Commissioni Supreme procederanno ne' reati di calunnia, di falsa testimonianza e di subornazione de' testimoni che avran luogo nella imputazione e nel giudizio de' fatti criminosi, che dall' enunciato decreto de' 21 di maggio scorso trovansi attribuiti alla loro competenza.

D. 1 lug. 1846 — 1. Le Commissioni supreme pe' reati di Stato, istituite col real decreto de' 21 di maggio 1826, sono abolite. —

427. L' incolpato di cui uno o più misfatti sieno di competenza della gran Corte speciale, sarà collo stesso rito e nel giudizio medesimo sottoposto alla stessa accusa. Se abbia delle altre imputazioni, benchè non soggette al rito speciale, saranno queste comprese nella stessa accusa.

Il complice nel fatto di competenza della gran Corte speciale sarà similmente per tutte le altre sue imputazioni giudicato col rito speciale.

Se un imputato giudicabile con rito speciale abbia complici, in un misfatto non sottoposto per ragion di materia alla competenza speciale, i complici saranno giudicati separatamente col rito ordinario. *P.* 74 *s.* — *Pp.* 480 *s.*

428. Le gran Corti speciali sono composte di otto giudici votanti.

Per le provincie di Napoli e di Terra di lavoro dove le gran Corti criminali contengono due Camere, il numero de' votanti sarà completato col chiamarsi da una Camera all'altra i giudici che occorrono.

Per le gran Corti civili di Palermo, di Messina e di Catania, allorchè funzioneranno da gran Corti speciali, se mancherà il numero degli otto votanti, sarà completato aggiungendo prima il regio procuratore del tribunale civile, indi il presidente, e poi i giudici dello stesso tribunale.

Per tutte le altre provincie e valli saranno aggiunti a' giudici criminali prima il regio procuratore del tribunale civile, indi il presidente, e poi i giudici dello stesso tribunale.

In ogni caso in cui il numero de' votanti nelle gran Corti speciali debba esser completato, non potranno mai intervenirvi più di tre de' componenti del tribunale civile. (*) *O.* 87. 146 — *Rg.* 566.

CAPITOLO II.

Del procedimento di rito speciale.

429. Il processo de'misfatti di competenza della gran Corte speciale sarà istruito, secondo le forme stabilite ne' giudizî criminali. *Pp.* 24 *ss.* 54 *ss.* 426.

430. Allorchè il pubblico ministero presso la gran Corte criminale formerà, a'termini degli articoli 138 e 139, l'accusa contro un imputato, se il di lui misfatto sia di competenza speciale, richiederà che la gran Corte criminale ne faccia la dichiarazione.

La gran Corte criminale nel caso che ammetta l'accusa, farà contemporaneamente, a' termini dell'articolo 155, la sua dichiarazione che si proceda con rito speciale. *O.* 88.

---

2. Tutti i giudizî che erano di competenza dell'enunciate supreme Commissioni sono rimessi alle gran Corti speciali di ciascuna provincia.

V. P. 123, *D. 6 ag. 1837 e M. 26 ag. 1834*; 142, *R. 30 ap. 1822* ; 154, *Dd. 30 ag. 1821 e 7 dic. 1832*; 178 , *Ll. 9 dic. 1825 e 12 ott. 1827, e D. 6 mar. 1834*; 253, *M. 5 dic. 1851*; e 309 , *L. 28 sett. 1822.*

VS. **Bagni** , Sp. 30 giug. 1819 art. 53 — **Presidio** , Sp. 29 mag. 1826 art. 32.

— *Le disposizioni dell' articolo 426 numero 3.° non fanno distinzione tra evasione violenta ed evasione semplice: quindi per spiegarsi la competenza speciale non è necessaria la violenza nell' evasione.* 2 dic. 1833, Esposito.

Per aver luogo la disposizione del numero 4.° dell'articolo 426 , bisogna che il primo giudizio sia stato pronunziato con forme solenni da una gran Corte speciale legalmente costituita. 21 ap. 1837, Pantalena.

Sebbene i reati di calunnia in materia politica siano stati dichiarati di competenza della gran Corte speciale co' decreti degli 11 ottobre 1826 e 1 luglio 1846 , nondimeno per quanto riguarda il modo di custodia sono soggetti alle regole comuni. 11 lug. 1855 , Martucci.

430. V. Pp. 155, *M. 5 ap. 1820.*

(*) *La lezione di questo articolo 428, variante da quella della prima edizione uffiziale, è stata prescritta con real decreto de' 9 di settembre 1819.*

431. Dopo questo atto l'accusato sarà provveduto del difensore, a' termini dell' articolo 170.

Si adempirà immediatamente alle ordinazioni dello articolo 167; ed il difensore dell' accusato avrà le facoltà espresse nell'articolo 169.

Tra le ventiquattr'ore dall'atto dell'adempimento dell'articolo 167, può presentarsi il ricorso alla Corte suprema di giustizia avverso la competenza speciale: niun'altra quistione può cumularsi a questa. *Pp.* 178 — *O.* 89.

La Corte suprema giudicherà queste cause come urgentissime, in preferenza di ogni altro affare, sulle carte e nel modo indicato nell'articolo 183.

432. Se non vi è ricorso, o il ricorso vien rigettato, si procederà agli atti successivi dalla gran Corte criminale in nome della gran Corte speciale, come nel giudizio di rito ordinario.

Si comincerà però dall'ordinanza delle ventiquattr'ore, secondo l'articolo 195.

In questo termine potranno domandarsi gli sperimenti di fatto, di cui può esser capace la natura del misfatto, e delle vestigia dal misfatto lasciate: nel qual caso si adempirà alle ordinazioni degli articoli 186 a 194.

Le deliberazioni fino alla *pubblica discussione* si faranno col numero dispari di votanti non maggiore di cinque e non minore di tre, come ne' giudizî ordinarî.

Nella *pubblica discussione* interverranno i componenti della gran Corte speciale, ai termini dell'articolo 428.

Il presidente potrà far uso delle facoltà mentovate nell'articolo 228.

433. Nel caso che nella *pubblica discussione* svanisca il misfatto di competenza speciale, o svanisca la circostanza che aveva dato luogo a tal procedimento, sarà ciò non ostante decisa la causa da tutti gli otto giudici che hanno assistito alla *pubblica discussione*. *Pp.* 300 *s.* 434 *s.* — *O.* 92.

434. Alle decisioni pronunziate a' termini dell' articolo precedente, ugualmente che a quelle per condanne a morte, o a pene perpetue, profferite dalle gran Corti speciali a sola maggioranza e senza il concorso di sei fra gli otto voti, è aperto l'adito al ricorso presso la suprema Corte di giustizia. *Pp.* 305 *ss.* — *O.* 91.

Il ricorso non competerà in questo ultimo caso, che per la sola parte che riguarda l' applicazione della legge, quante volte questa sia stata fatta colla discrepanza indicata nel detto articolo.

Nel caso poi dell' articolo precedente non può essere elevata a nullità la mancanza delle forme, dalle quali dispensa la legge nel rito speciale. *Pp.* 433. 435.

---

431. — *M. 23 ap. 1831* — Se pe'misfatti punibili colla morte la decisione di sottoposizione ad accusa, e di competenza speciale, non fosse impugnata con ricorso per annullamento, i *procuratori generali criminali* dovranno renderne consapevole *il Ministro di grazia e giustizia*. In questo caso *gli* paleseranno il nome, il cognome, la patria e condizione degli accusati, non che il misfatto che forma oggetto dell'accusa.

432. — V. Pp. 217, *Dd. 8 mar. 1826* e *12 dic. 1830.*

433 e 434.—*R.27 mar. 1857* — Le leggi di procedura penale dispongono negli art. 433, 434 e 438 quanto segue: ec.— Sulla intelligenza ed applicazione de' detti articoli sono surte le seguenti quistioni. — 1. Se per l'inappellabilità della decisione di gran Corte speciale si esiga dall'articolo 434 delle leggi di procedura penale il concorso del numero di sei voti uniformi nella risoluzione delle sole quistioni che han rapporto all'applicazione della pena di morte o di pena perpetua, ovvero se si esiga pure nella risoluzione della quistione di competenza; in modo che dichiarandosi la competenza speciale senza il concorso di sei voti uniformi, debba darsi luogo al ricorso alla Corte suprema di giustizia. — 2. Se aperto l'adito al ricorso perchè non risoluta uniformemente all' art. 434 col numero almeno di sei voti la quistione, debba la Corte suprema limitarne la discussione alla parte sola risguardante l'applicazione della pena, ovvero estenderla sulla competenza, come pure sulla legalità di atti, ordinanze, deliberazioni anteriori alla decisione diffinitiva. — 3. Se la revisione di uffizio delle decisioni di condanna a morte, o a pena perpetua, che gli articoli 91 e 137 della

435. Tranne il solo caso de' due articoli precedenti, avverso qualunque deliberazione, ordinanza o decisione delle gran Corti speciali non compete alcun ricorso.

Le decisioni diffinitive saranno eseguite inappellabilmente. *Pp.* 433 *s.* 436 *s.* — *Rg.* 567.

---

legge organica giudiziaria attribuirono alla Corte suprema, sia rimasta in vigore dopo l'emanazione dell' articolo 334 delle leggi di procedura penale.—Sua Maestà ha Sovranamente dichiarato — 1. Che per la sola applicazione di pena di morte, o di pena perpetua, si richiegga nelle gran Corti Speciali il concorso del numero di sei voti uniformi per non dare adito al ricorso alla suprema Corte di giustizia; ma che nella dichiarazione, o a dir meglio nella conferma della dichiarazione di competenza speciale, un tal numero non si richiegga, e basti la sola maggioranza per togliere il diritto a qualunqne ricorso: — 2. Che sulla semplice applicazione della legge, ossia della pena, debba versare il ricorso, e conseguentemente la decisione della suprema Corte, quante volte la condanna sia avvenuta con numero minore di sei votanti: — 3. Che per l'articolo 434 delle leggi della procedura penale la revisione di uffizio delle decisioni di condanna a morte o a pena perpetua, che gli articoli 91 e 137 della legge organica giudiziaria attribuivano alla Corte suprema, non debba considerarsi rimasta in vigore.

R. 9 mag. 1838 — Sua Maestà ha Sovranamente dichiarato, che se in uno stesso giudizio di più accusati taluno sia condannato da gran Corte speciale a pena di morte o di ergastolo col concorso di sei o più voti, ed altro senza tal concorso, il ricorso di costui vale a sospendere l' esecuzione della decisione a beneficio del primo, salvo che questi, se sia condannato a pena perpetua, acquietandosi alla condanna, a tal beneficio non dissenta.

V. O. 92, *R. 24 sett. 1817 e M. 25 mar. 1818.*

— *Nel giudizio di un accusato gravato di più reati, alcuni de' quali di competenza della gran Corte speciale, altri della gran Corte criminale, se dietro la pubblica discussione svanisca la circostanza che ha dato luogo al procedimento straordinario, la gran Corte per decidere de' reati ordinari non può spogliarsi del carattere speciale, ed assumer quello di gran Corte criminale.* 22 feb. 1833, Melaccio ed altri — 22 ap. 1833, Porlido.

Similmente nel giudizio stesso le prime quistioni di fatto non possono versare che su' reati che han dato luogo alla riunione del collegio di eccezione; e secondariamente debbono prender posto le altre quistioni su' reati ordinari. 18 mar. 1835, Acciano.

Annullata la decisione di una gran Corte speciale, la quale, essendo svanita la circostanza che dava luogo a quella competenza, ha deciso come Corte criminale, la gran Corte cui si rinvia la causa procede col rito ordinario. 10 set. 1845, Moricchio o Radogna.

Allorchè nella decisione diffinitiva una gran Corte trova insussistente la competenza speciale, non commette nullità se serba silenzio di esser passata a decidere in rito ordinario. 10 nov. 1845, Cioffi.

Procedendosi in rito speciale, ancorchè nell'atto della decisione diffinitiva si dovesse discendere a pena correzionale pel reato che ha dato luogo a quella competenza, senza però che sia svanita la circostanza, causa della specialità, non è lecito tornare al rito ordinario. Quindi se una gran Corte dopo di aver dichiarato la competenza speciale per reato di mancata fuga dal carcere, nella pubblica discussione viene a giudicare il colpevole col rito ordinario, perchè si convinca essere il medesimo reo non di mancata ma di tentata fuga, e quindi punibile con pena correzionale, viola l'articolo 453 procedura penale. 25 nov. 1846, Falcone.

Se la gran Corte procedendo col rito speciale per reato di furto accompagnato da violenza pubblica, dichiara il non consta per il furto, e condanna l'accusato come ricettatore, il ricorso contro tale decisione è ricettibile, non potendosi la competenza speciale estendere dal furto alla semplice ricettazione.— Ma dire che la ricettazione era un nuovo misfatto non compreso nell'atto di accusa, quando in questa veniva mentovata come elemento e pruova di furto; e pretendere che dovea rinviarsene l'esame ad altro giudizio, non è legale argomento di ricorso. 18 dic. 1850, Mancini.

L'articolo 434 della procedura penale, che permette il ricorso avverso le decisioni delle gran Corti speciali che portano condanna a morte o pena perpetua, quando siano profferite a sola maggioranza e senza il concorso di sei voti fra gli otto, limita la sua disposizione alla sola parte della decisione che riguarda l'applicazione della legge. Ora, per applicazione della legge non si può intendere che l'applicazione della pena. E questa eccezione al rigore del principio non saprebbe estendersi ad altre quistioni, come quella se sia o no applicabile un indulto, la quale fosse stata decisa contro l'accusato alla sola maggioranza di cinque voti sopra tre. 17 sett. 1851, Cimino.

435. — *M. 8 gen. 1842* — Le leggi di procedura penale che coll' articolo 305 dan luogo a ricorso contro le decisioni diffinitive in giudizio ordinario, precisano nell' articolo 423

436. In caso però di condanna, le gran Corti speciali potranno per motivi gravis simi raccomandare il condannato alla sovrana clemenza.

Se ne farà un processo verbale motivato e segreto, inteso il pubblico ministero. Questo sarà inviato al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Intanto la esecuzione rimarrà sospesa. *Pp*. 434 *s*. 437 — *O*. 93.

437. Per ogni imputato di misfatto speciale, che siasi presentato spontaneamente in prigione, verrà, in caso di condanna a morte, sospesa la esecuzione, e se ne farà rapporto al Ministero di grazia e giustizia. *P*. 4 *s*. — *Pp*. 435 *s*.

438. I processi di competenza delle gran Corti speciali saranno istruiti e giudicati a preferenza degli altri. Le regole per la pubblica discussione, e per le decisioni delle cause criminali sono applicabili allle cause speciali. *Pp*. **218** *ss*. **272** *ss*.

TITOLO II.

Del giudizio di falsità.

439. In tutti i giudizi di falsità di scrittura, il documento attaccato di falso, subito che sarà stato prodotto, verrà numerato in tutte le pagine, e sarà fatto un processo verbale circostanziato del suo stato materiale, e vi sarà designata la persona che l'ha prodotto.

---

i casi in cui la Corte suprema di giustizia pronunziar deve sul ricorso la irricettibilità. Le decisioni diffinitive poi profferite in giudizio speciale, contro le quali non è dato ricorso, salve le eccezioni stabilite negli art. 433 e 434, son da eseguirsi inappellabilmente in vigor dell'art. 435.—Ancorchè precisa la determinazione di questo articolo, pure non mancano esempi di decisioni speciali impugnate con ricorso, e non eseguite dal ministero pubblico, sulla idea che alla esecuzione debba necessariamente precedere la dichiarazione d'irricettibilità del ricorso, da pronunziarsi a norma del cennato articolo 423 dal supremo Collegio. Ma questo articolo limitato espressamente a decisioni appellabili, erroneamente si estende a decisioni speciali da eseguirsi inappellabilmente. La confusione delle due specie di decisioni inconciliabile colla istituzione del rito speciale, finirebbe con isnaturarlo in parte fondamentale. — Avranno elleno la cura di non incorrere in equivoco di tanta evidenza, ed all'effetto terran fermo, che avverso le decisioni profferite delle gran Corti speciali non vi ha luogo a ricorso, nè ad invio della processura alla Corte suprema, tranne le eccezioni segnate negli anzidetti articoli 433 e 434; e molto meno a sospensione dello eseguimento delle indicate decisioni delle gran Corti speciali.

436. — *M. 16 mar. 1825* — Le raccomandazioni per grazia ammessibili unicamente per *motivi urgentissimi*, non debbono esser fatte con soverchia facilità. Bisogna riservarle a'soli casi in cui la inflessibilità della legge debba cedere alla forza di particolari circostanze, che la legge medesima non ha potuto comprendere nelle sue generali disposizioni; e propriamente a'casi in cui ragioni imponenti esigano di preferire alla severità la clemenza. — I magistrati a'quali è dato il potere di richiamare la Sovrana commiserazione a favore de' condannati, non devono dimenticare che gli esempi d'inopportune indulgenze non sono indifferenti alla sicurezza pubblica: a forza di diminuire la certezza dalla pena, finirebbero col portare il disprezzo nella legge che la minaccia, ed il potere della punizione indebolito non darebbe al riposo pubblico la garentia di cui ha bisogno. — Non deve inoltre dimenticarsi, che al ministero dei magistrati è disadatto non meno consultar la pietà che la indignazione. Impassibili al pari della legge, in vece di prendere inconsideratamente interesse per la salvezza de' rei, hanno essi il dovere di custodire gelosamente inviolato il deposito della giustizia confidata alla loro religiosità ed alla loro imparziale sollecitudine. — L'abusivo esercizio della facoltà di raccomandare non è poi al coverto d'inconvenienti. Le indiscrete raccomandazioni per grazia, ancorchè giustamente rigettate per considerazioni di pubblico interesse, pure influirebbero a portare odiosità nel rifiuto Sovrano, e ad alterare il sentimento di devozione dovuto alla dignità della real Corona.

437. — V. P. 5, *L. 30 sett. 1859 art. 5*.

438. — V. Pp. 434, *R. 27 mar. 1857*.

Il processo verbale dovrà descrivere le cancellature, le aggiunzioni, le interlinee del documento e tutte le altre circostanze che ne additano l'alterazione. *Pc.* **118**. 289. 314. 322.

Tanto il documento attaccato di falso, quanto il processo verbale saranno sottoscritti, ed in tutte le pagine contrassegnati dal magistrato che istruisce il processo, e dal cancelliere: e saranno anche sottoscritti e contrassegnati dalle parti in giudizio. *P.* 272 *ss.* 287 *ss.* 289 s. — *Pc.* 292 — *Pp.* 9. 441. 458.

440. Quando un documento attaccato di falso si trova in deposito presso di un pubblico ufizio, o presso un particolare qualunque, il procurator generale presso la gran Corte criminale ordinerà che sia presentato senza indugio nella cancelleria.

Un giudice istruttore può dare anch'egli lo stesso ordine.

Il depositario è tenuto, sotto pena d'arresto personale, di presentarlo. *C.* 1934 — *Pc.* 316 — *Pp.* 12. 439. 441. 444 *s.*

441. Il documento che il depositario esibisce, dovrà essere da lui numerato, sottoscritto e contrassegnato in tutte le pagine. Il cancelliere gli darà un certificato del deposito dalle carte in cancelleria; e farà in esso menzione che sia stato sottoscritto e contrassegnato. *Pp.* 439 *s.* 442 *ss.*

442. L'ordinanza per la consegna del documento, ed il certificato di esibizione terranno luogo al depositario di quietanza verso tutti coloro che abbiano interesse per l'esistenza del documento. *Pp.* 440 *s.* 444.

443. Sarà data in oltre al depositario copia del documento esibito, collazionata dal presidente; e ne sarà fatta menzione dal cancelliere nel certificato di esibizione. *Pc.* 297 — *Pp.* 441 *s.* 458.

Il depositario riporrà questa copia in luogo dell'atto originale esibito: potrà da questa rilasciare altre copie, facendo menzione in esse, che l'atto originale trovasi depositato in cancelleria perchè attaccato di falso. *C.* 1271 *ss.* — *Pc.* 297. 340. 444.

444. So l'atto attaccato di falso faccia parte di un registro in guisa da non poterne essere distaccato, potrà ordinarsi che si rechi il registro intero, dispensando dalle formalità stabilite ne' quattro precedenti articoli. *Pp.* 440 *a* 443.

445. I particolari che sono possessori di scritture private, non possono esser costretti ad esibirle, se prima non sieno stati citati innanzi alla gran Corte criminale per farne la consegna, o per dedurre il motivo del loro rifiuto.

Nel caso che questo non sia ammesso, la gran Corte criminale ordinerà che vi sieno astretti anche coll'arresto personale. *C.* 1934 *ss.* — *Pc.* 863 *ss.* — *Pp.* 440.

446. Se un documento prodotto viene attaccato di falso, ed il giudizio sia di falso in privata scrittura, l'imputato sarà citato a dichiarare se intenda far uso, o se vo-

---

440. — *M. 22 gen. 1820*—Allorchè le polize bancali sono attaccate di falso, il Reggente dovrà esibirle a semplice richiesta del giudice incaricato della istruzione. In questo caso formando le polize la base del procedimento, la esibizione dovrà aver luogo nel principio dell'istruzione. Si osserverà, per assicurare l'identità delle polize esibite, l'interesse del banco e de' privati, la norma stabilita dall'art. 443 delle leggi di procedura penale. — Allorchè le polize bancali non sono attaccate di falso, ma servono in giudizio per la comparazione de'caratteri, il giudice incaricato per la istruzione dovrà per tale comparazione conferirsi co'periti nel banco. In questo caso però le polize dovranno essere esibite quando i giudici le richiederanno, perchè loro bisognano o per la spedizione di un mandato contro il prevenuto, o per l'interrogatorio dello stesso, o finalmente per la contraddizione fra le parti.

443. — *M. 4 dic. 1819*—Secondo lo spirito degli articoli 440 e 443 delle leggi di procedura penale, *la copia del documento attaccato di falso* dovrà essere collazionata dal presidente della gran Corte criminale allorchè il documento è presentato nella cancelleria del Collegio. Presentandosi nella cancelleria del giudice istruttore, la copia sarà collazionata dal giudice istruttore, che dovrà prendere le indagini sulla falsità.

V. Pp. 60, *M. 18 dic. 1859.*

glia desistere da far uso del documento. *P.* 293 — *Pc.* 310 *s.* — *Pp.* **447** *s.* — *E.* 633.

447. Nel caso dell'articolo precedente se la parte dichiara di non volersi più servire del documento, sarà il documento rigettato dal processo, e non vi sarà più luogo a procedimento penale.

Questa dichiarazione non è più rivocabile nè nel giudizio criminale, nè nel giudizio civile.

La dichiarazione non produce effetto, che solamente per colui che la fa, e per coloro che hanno causa da lui.

Se la parte o non risponda fra otto giorni, o dichiari che intenda servirsi del documento, l'istruzione, sulla falsità, sarà proseguita; nè la dichiarazione successiva dell'imputato di non più volersene servire produrrà alcun effetto. *Pc.* **312** *s.* — *Pp.* 446 — *E.* 633.

448. Se una gran Corte, o un tribunale civile, o un giudice di circondario, o altra pubblica autorità trovi in un processo o in altri atti alcun indizio di falsità, o vi scuopra pruove contro chi l'ha commessa, sarà tenuta di trasmetterne gli atti alla gran Corte criminale. *Pc.* 334 — *Pp.* **24**. **27** *s.*

449. Se qualche atto autentico, o pubblico registro sarà stato dichiarato falso in tutto o in parte, la gran Corte o il tribunale che avrà giudicato sulla falsità, ordinerà che sia ristabilito, cancellato o riformato; e del tutto ne sarà fatto processo verbale. *C.* 1271 — *Pc.* 336 *s.*

Se l'atto sia stato estratto da un deposito, sarà, nel modo come è stato riformato, restituito al suo luogo; e ne sarà fatta menzione nel detto processo verbale. *Pp.* **10** *s.*

450. Le scritture che dovranno servire di comparazione nelle cause di falsità, verranno numerate e sottoscritte dal giudice, dal cancelliere, e dalle parti che son presenti in giudizio. *Pp.* 439. 441 *s.* 458.

Per carte di comparazione non s'impiegheranno carte private, se non nel caso che non possa l'istruttore aver facilmente carte pubbliche o tratte da pubblici archivi.

Si farà uso con preferenza delle carte che portano uoa data prossima a quella della scrittura impugnata. *C.* 1271 *ss.* — *Pc.* 294 *s.*

---

446 e 447.—*D. 21 giug. 1842*—1. Le citazioni a dichiarare se voglia usarsi o no di un documento arguito di falso verranno eseguite due volte coll'intervallo di un giorno per mezzo di un usciere destinato specialmente dall'autorità competente pe' giudizi di falso. Dopo la seconda citazione avvenuta decorrerà il termine a dichiarare secondo la legge.

R. 17 dic. 1845—Al procedimento per falsità in privata scrittura provveggono gli articoli 446 e 447 delle leggi di procedura penale così concepiti ec. — Si è dubitato se l'autore ed il complice nella falsità in privata scrittura sieno compresi nelle determinazioni de'menzionati articolo 446 e 447.—Sua Maestà ha dichiarato che gli articoli 446 e 447 in esame comprendono quei che facciano uso della carta privata, e coloro che si accusano di esserne autori.

— *Il testamento olografo deve esser considerato come una scrittura privata; epperò se l'imputato dichiara di non volersene avvalere, non può darsi luogo a procedimento penale.* 19 ap. 1826, Tatasciore.

La eccezione di non essere stata fatta nei modi giuridici la interpellazione la quale è richiesta dall'articolo 446 delle leggi di procedura penale ne' giudizi di falso in privata scrittura, dev'essere prodotta fra cinque giorni a norma dell'articolo 175 dette leggi; altrimenti è inammessibile. — La interpellazione voluta dall'articolo 446 della procedura penale per dare ingresso al giudizio di falso in privata scrittura è richiesta nel fine di mettere il colpevole nel caso di pentirsi e risparmiare a' terzi i danni che potrebbero derivare dall'uso della scrittura falsificate. Or quando quest'uso è avvenuto, poichè il danno è già consumato, la interpellazione diviene una formalità inutile; laonde la omissione non mena ad alcuna conseguenza. — La interpellazione non è neppur necessaria all'autore della falsità quando nulla contenga in suo favore, essendochè anche in questo caso l'atto non menerebbe ad alcuna conseguenza; e fu per questo che il decreto del 21 giugno 1842 con cui venne regolato il metodo della interpellazione, non parlò di questo caso. 13 feb. 1836, Finelli e De Nicolais.

450. V. Pp. 440, *M. 22 gen. 1820.*

451. Le perizie ne' giudizi di falsità saranno fatte da notai, da calligrafi o da altri periti, a' termini degli artcoli 64 a 70. *Pc.* 298. 327. 398 *s.*

452. Oltre i modi preveduti in questo titolo, le regole date pe' reperti e per le visite domiciliari saranno tutte osservate nella ricerca e nella sorpresa delle false monete, delle carte bancali false e di ogni altra falsa carta o falso documento. *Pp.* 60 *s.* 72. 439 *ss.*

453. Il giudice ne' processi di falsità potrà nel principio o nel corso della istruzione chiamare le parti a contraddizione in sua presenza, quando creda poter questo atto contribuire allo scoprimento della verità.

454. Ne' reati di falsa moneta la instruzione dovrà esser sempre accompagnata da una verificazione fatta delle monete attaccate di falso dalla direzione della zecca. *P.* 263 *ss.* — *Pp.* 455 *s.*

455. Se il processo vien istruito nel luogo dove risiede il regio ufizio della zecca, l' istruttore accompagnato dal regio procurator generale presso la gran Corte criminale, e coll' intervento di due testimoni assisterà allo sperimento. Il cancelliere ne distenderà processo verbale che sarà sottoscritto dal direttore della zecca o da un ufiziale dell' amministrazione da lui delegato, e dagli altri intervenuti all' esperimento. *Pp.* 454. 456. 458.

456. Se per falsità di monete si proceda in luogo ove non risiede la direzione della zecca, il pubblico ministero presso la gran Corte criminale che sta procedendo, invierà le monete sospette di falsità, in un invoglio chiuso legalmente, al pubblico ministero presso la gran Corte criminale del luogo ove la zecca risiede.

L' esperimento sarà fatto come nell' articolo precedente alla presenza di un giudice della gran Corte delegata, e del regio procurator generale presso la medesima.

Il processo verbale che si farà, sarà rimesso alla gran Corte presso cui si tratta il giudizio, cogli oggetti nella forma in cui si son rimasti dopo lo sperimento, secondo le regole dell'articolo 71. *Pp.* 454 *s.*

---

451. — VS. **Periti calligrafi**, D. 25 mag. 1838.

454, 455 e 456. — *R. 11 nov. 1818* — Per la pruova della falsità ne' biglietti del lotto, oltre della perizia su' bolli e su di altri oggetti della lotteria bisogna spesso la testimonianza degl' impiegati in questa amministrazione. — Allorchè per questo reato si procede nelle provincie, sarebbe assai imbarazzante se dovessero inviarsi da Napoli i bolli e gl'indicati oggetti. Inoltre nuocerebbe al servizio della lotteria, se gl'impiegati della medesima dovessero sempre conferirsi alla gran Corte criminale che procede.— Per allontanare questi inconvenienti ha ordinato Sua Maestà che ove giudizi di tal natura si trattano presso le gran Corti criminali delle provincie, debbano esse inviare alla gran Corte criminale in Napoli le carte per la perizia su i bolli e gli oggetti della lotteria. Per mezzo della stessa gran Corte di Napoli si riceverà l'esame degl' impiegati nell' amministrazione de' lotti, quante volte allo sviluppo della verità fossero sufficienti le dichiarazioni scritte de' suddetti impiegati, e la gran Corte che procede non giudicasse necessario di esaminarsi i medesimi nella pubblica discussione.

Reg. 17 mag. 1829 — **8**. Il Direttore generale nella perizie che per falsità di bolli, di monete, e per qualunque altra ricognizione d'incisione si ordineranno dalle gran Corti criminali, da'giudici regi e dalle amministrazioni, designerà quelli del gabinetto che dovranno intervenirvi, i quali non possono ricusarsi, sotto qualunque pretesto.

D. 2 ag. 1830 — Veduto il decreto de' 3 di aprile 1825 relativo a' lavori di lustrini, galloni, frange, ed altre opere di argento ed oro filato, del pari che alla repressione di coloro che trasgrediscano le determinazioni quivi contenute pel miglioramento di siffatti lavori. — Poichè la pruova generica di tali trasgressioni richieda saggi chimici, e l'uso d'istrumenti di cui si avvale l' officina di garentia stabilita nell' amministrazione della regia zecca; — **1**. Per la pruova generica delle trasgressioni che in materia degli enunciati lavori d' oro e d' argento accadono in questa parte de' nostri reali domini, la perizia verrà esclusivamente eseguita dall' officina di garentia stabilita nella regia zecca, nel modo stesso che per disposizione degli articoli 455 e 456 delle *leggi di procedura penale* si pratica nei reati di falsità di monete.

D. 2 gen. 1833 — Volendo Noi render comuni le disposizioni dell' enunciato decreto a tutte le specie di perizie sopra lavori di oro e di argento; — **1**. Le determinazioni dell' enunciato decreto de' 2 di agosto 1830 avranno luo-

457. Nel resto del procedimento pe' reati di falsità si procederà come per gli altri reati.

458. Il cancelliere che avrà omesso ne' processi verbali o in altri atti enunciati del presente titolo una delle formalità in esso stabilite, sarà tenuto ad una multa di ducati dieci a cinquecento. Potrà essere anche destituito se la gravezza del mancamento lo esige. *Pp*. 439. 441. 443. 450. 455.

TITOLO III.

Del giudizio per contumacia contro gl' imputati di misfatto.

459. Ne' giudizi di misfatti, qualunque sia la loro qualità, spedito il mandato di arresto dalla gran Corte criminale, e scorsi tre mesi senza essere stato eseguito, o senza che l' imputato siasi volontariamente presentato, avrà luogo il giudizio per contumacia. *Pp*. 110 *ss*.

---

go in questa parte dei regno per l' ingenere de' reati in materia di lavori di oro e di argento indistintamente.

D. 17 lug. 1833 — **1**. Le perizie le quali dovranno aver luogo nelle istruzioni per falsità di bolli doganali, saranno eseguite a'termini degli articoli 434,435 e 456 delle *leggi di procedura ne' giudizi penali*.

D. 13 ott. 1834 — **1**. Il modo di perizia ordinato col decreto de'17 di luglio 1833 per la falsità de'bolli doganali, avrà luogo anche nel caso che il bollo doganale per essere stato trasferito da uno in altro tessuto, abbia ricevuto alterazione.

VS. **Poste e procacci**, D. 28 sett. 1857 art. 52 a 59.

457. — *M. 29 ott. 1817* — Allorchè nella pubblica discussione un atto del processo è impugnato come falso, i giudici, alla cui prudenza è abbandonato il calcolo de' fatti, potendo desumere la loro convinzione dal complesso e da' rapporti de' diversi elementi di pruova, e da altre dilucidazioni, che se sia di bisogno raccoglieranno nel tempo stesso, dovranno pronunziare sul giudizio principale, e riserberanno poi ad altro giudizio la dedotta falsità, nel modo stesso che si pratica allorchè la dichiarazione di un testimone nella pubblica discussione è arguita di falso.

M.16 mag. 1855 — Con circolare de'29 ottobre 1817 veniva disposto: « Allorchè nelle pubbliche discussioni ec. » — Sebbene questa circolare, avuto riguardo al caso in allora presentatosi, avesse preso specialmente in mira il falso dedotto durante la pubblica discussione, pure nella parte che precede il trascritto dispositivo, accennava al falso contra uno o più atti del processo, opposto in ogni stato del giudizio; considerando all'uopo, che per siffatto modo si sarebbe introdotto un sistema pernicioso, che metteva nello assoluto arbitrio degli accusati di sospendere qualunque giudizio ancorchè capitale. —Ad eliminare intanto ogni dubbio sul proposito, giova osservare che i motivi che consigliarono la suddetta circolare del 1817, acquistano maggior forza ove la querela di falso si produca nello stadio degli atti ordinatori del giudizio. — In questo periodo la condizione dell'accusato mostrasi più favorevole, imperocchè gli compete il dritto d'impugnare i fatti e le pruove su cui poggia l'accusa, con tutti i mezzi valevoli ad annientarli, tra i quali figura quelli di mostrarne la falsità. Vasto è d'altronde il campo della difesa, e potentemente dalla legge tutelata, senza che, tranne i verbali degli agenti forestali e de'dazi indiretti, quando siano compilati ne' modi e ne' casi designati dalle rispettive leggi, gli atti istruttori di qualunque natura non fanno fede che sino all'iscrizione in falso. — Laonde la norma racchiusa nella circolare de'29 ottobre 1817 di doversi pronunziare sul giudizio principale, rinviando ad altro giddizio la querela di falso contra uno o più atti del processo, mossa durante la pubblica discussione, conviene che sia osservata anche quando si produca nel corso dei termini e dopo il giudizio di accusa; nel qual periodo l'accusato può valersi di tutt' i mezzi della legge per provare il suo assunto.

459. — V. Pp. 426, *D. 21 giug. 1826*.

— Contro gli stranieri non si può dar luogo a giudizio contumaciale, e però all' iscrizione nell'albo de'rei assenti. Cosiffatto giudizio suppone nel reo il dovere di ubbidire all'invito della giustizia, che reclama contro di lui una riparazione ed una espiazione. Contumaces non videntur, nisi qui eum obedire deberent, non obsequuntur: id est, qui ad jurisdictionem ejus cui negant obsequi, pertinent. D. lib. 42, tit. I,L. 53, § 3.— *Ora non avendo i magistrati del regno giurisdiziona contra gli stranieri, que-*

460. Comincerà il giudizio per contumacia dalla spedizione d' un mandato col quale si ordinerà all' imputato di presentarsi in carcere fra 'l termine di giorni dieci a disposizione della gran Corte criminale, colla comminazione di procedersi in contumacia. *Pp.* 461 *s.* 468.

461. L' intimazione di questo mandato si farà nella forma seguente. *Pp.* 460.

1.° Il mandato verrà pubblicato nel comune ov' è stato l' ultimo domicilio dell' imputato. Questa pubblicazione si farà con affiggersene copia alla porta della casa comunale. *C.* 107 *ss.*

2.° Il mandato medesimo verrà di più notificato a due de' congiunti dell' imputato, ed in mancanza di questi a due de' suoi vicini. *Pc.* 162.

3.° Se ne affiggerà parimente copia nella piazza del comune dove risiede la gran Corte criminale. *Pp.* 462.

462. In caso di mandato contro uomini vagabondi e senza stato, i quali non abbiano certo domicilio, basterà l'affissione nella piazza del comune ove risiede la gran Corte criminale. *Pp.* 461.

463. Chiunque nel termine stabilito nell' articolo 460 verrà ad allegare delle cause che impediscono all'imputato di presentarsi, potrà dalla gran Corte ottenere un secondo termine della durata che le sembrerà convenevole.

La gran Corte prolungherà questo secondo termine, qualora le si dimostri che l' allegato impedimento non sia ancora cessato. *Pp.* 464.

464. Se nell' ultimo termine l' imputato non si presenti innanzi la gran Corte, si farà il giudizio di accusa a' termini degli articoli 138 e seguenti; e se vi ha luogo a sottoposizione ad accusa, la gran Corte colla stessa decisione dichiarerà il reo contumace, e disporrà che il suo nome sia annotato nell' albo de' rei assenti. *Pp.* 466 *s.* 469.

Un tal albo dovrà sempre tenersi affisso nella sala di udienza della gran Corte, ed in quelle di tutte le giustizie di circondario della provincia o valle, e delle cancellerie de' giudici d' istruzione. *Pp.* 465.

465. Quando il misfatto non sia punibile di morte o di ergastolo, o del quarto e terzo grado di ferri, anche nel presidio, l' annotazione nell' albo de' rei assenti si riguarderà come l'ultimo atto del giudizio in contumacia. *Pp.* 4. 7 *ss.* 464.

Ogni individuo della forza pubblica, ancorchè non sia portatore di un mandato di deposito o di arresto, può arrestare l' imputato inscritto nell' albo de' rei assenti; e gli sarà data in premio dell'arresto una gratificazione da due a dodici ducati, da fissarsi dal procurator generale, secondo la gravezza del misfatto. *Pp.* 473. 593.

466. L'annotazione all'albo de' rei assenti produrrà i seguenti effetti:

1.° il reo sarà considerato come esule da tutto il territorio del regno : *P.* 13.

2.° rimarrà sospeso da ogni diritto di cittadinanza, e interdetto della facoltà di fare ogni atto legittimo col quale possa contrarsi obbligazione. *C.* 1077 *s.* — *P.* 27.

Gli effetti suddetti cesseranno subito che l' iscritto diverrà presente al giudizio.

---

sti non hanno alla loro volta neppure dovera di ubbidire a' loro ordini. — Nel caso suddetto gli atti del giudizio contumaciale non acquistano valor giuridico neppure se in seguito lo straniero diventa, o viene riguardato come nazionale; non potendosi dare effetto retroattivo ad un atto posteriore. 13 lug. 1856, Pace ed altri.

460. — V. Pp. 475, *R. 11 mag. 1835.*

465. — *M. 2 ott. 1819* — Gli articoli 465 e 473 delle leggi di procedura ne' giudizi penali fissano i premi da darsi a coloro che eseguano arresti di colpevoli inscritti nell'albo de' rei assenti. — Per eseguimento de' citati articoli *i procuratori generali criminali*, altorchè avranno luogo detti arresti, rimetteranno *al Ministero di grazia* e *giustizia* un estratto dell' albo indicato e delle condanne contumaciali secondo la diversità de' casi; ed oltre a ciò la copia del processo verbale dell'arresto.

R. 31 ag. 1835 — Gli articoli 465 e 473 delle leggi di procedura penale stabiliscono dei premi a favore degl' individui della forza pubblica, che procedono all' arresto d' imputati inscritti nell'albo de' rei assenti. — Sua Maestà si è degnata di risolvere, che i medesimi sieno pagati dall'amministrazione del registro e bollo.

467. La parte privata, pendente l'assenza dell'iscritto nell'albo, può far uso dell'azione civile pe' danni ed interessi presso i giudici civili. *C.* 1336 — *Pc.* 221. 606 — *Pp.* 5.

Il documento della seguità annotazione le servirà fino a che il reo non sia presente al giudizio, tanto di titolo contro di esso, quanto contra le persone civilmente risponsabili del misfatto.

L' iscrizione nell'albo de' rei assenti costituisce un titolo indubitato della pruova dell' assenza. Il giudizio ne' tribunali civili relativamente a' rei assenti sarà fatto colle stesse forme che si praticano ne' giudizî degli assenti, escluse quelle che son ordinate alla pruova dell' assenza. Questa pruova si ha per compiutamente fatta colla inscrizione nell' albo. *C.* 118 *ss.* 141 *ss.*

468. Ferma restando l' iscrizione nell' albo de' rei assenti, se il misfatto di cui l' assente è imputato, sia punibile di morte o di ergastolo, o del quarto e terzo grado di ferri, anche nel presidio, allora la gran Corte spedirà un secondo mandato con nuovo ordine perentorio di doversi il reo iscritto presentare in carcere fra giorni quindici, colla comminazione che non presentandosi, la gran Corte procederà contro di lui alla decisione di condanna in contumacia. *P.* 4. 7 *ss.* — *Pp.* 460. 470.

L' intimazione di questo secondo mandato si farà nelle forme espresse dagli articoli 461 e 462.

469. Scorso il termine ordinato nell'articolo precedente, copia dell'atto di accusa sarà affissa alla porta della sala di udienza della gran Corte, e vi rimarrà per otto giorni. *Pp.* 464.

470. Scorsi gli otto giorni, verrà destinato un giorno di pubblica udienza per procedersi alla discussione della causa in contumacia. Il presidente o il giudice delegato inviterà con un editto i congiunti, gli amici dell' imputato e chiunque del popolo, affinchè nel giorno destinato possano presentarsi nel giudizio a fare da scusatori. Tal editto sarà affisso alla porta della sala di udienza della gran Corte, e vi rimarrà ancho otto giorni. *Pp.* 468 *s.* 472.

---

470. — *M. 4 sett. 1833* — Si è primieramente dubitato, se la discussione in pubblica udienza, di cui è parola nell'articolo 470 delle leggi di procedura penale, debba farsi col numero pari di sei giudici. Deve prevalere la opinione che nelle cause di competenza criminale la discussione in udienza pubblica debba farsi col numero ordinario di sei giudici, e nel caso di competenza speciale col numero di otto giudici. Questo avviso ha l' appoggio nella considerazione, che mentre le leggi della procedura penale esigono coll' articolo 464 nel giudizio di accusa il numero dispari de' votanti, non istabiliscono pel procedimento contumaciale in pubblica discussione un particolar numero di votanti: rientrando l' affare nella regola generale di rito, il numero de' votanti dev' esser quello determinato secondo la competenza negli articoli 80 e 87 della legge organica dell' ordine giudiziario de' 29 maggio 1817. — Si è dubitato inoltre se nella discussione in udienza pubblica, in cui si procede per disposizione dell'articolo 470 delle leggi di procedura penale, debba darsi lettura di tutti gli atti, non escluse le dichiarazioni de' testimoni, sulle quali è fondata l'accusa. Basta a giustificare la negativa la semplice lettura dell' articolo 472 della citate leggi di procedura penale. A norma di questo articolo l' escusatore dell'accusato, intervenuto nella pubblica udienza, non può aver comunicazione che del solo volume di atti contumaciali separato dagli altri. Rimarrebbe indubitatamente violata tale determinazione, quante volte degli altri atti fosse data lettura nell' udienza pubblica. A scanso di equivoco però giova avvertire, che il presidente dopo la discussione in udienza pubblica entrando co' giudici nella camera delle deliberazioni, e riassumendo le cose, deve dare a' medesimi comunicazione del processo scritto non ancora pubblicato; altrimenti nè egli avrà gli elementi onde proporre le quistioni di fatto e di dritto, nè i giudici onde risolverle. — Finalmente si è dubitato, se nelle discussioni contumaciali debba proporsi la quistione di fatto nelle forme stabilite dall'articolo 273 delle leggi di prosedura penale pe' giudizî col reo presente, e quindi deliberarsi sulla pena. È da rispondersi al dubbio affermativamente, giacchè gli articoli 273, 274, 293 e 294 delle leggi medesime dispongono in termini generali, che ne' giudizî di misfatto le decisioni delle gran Corti criminali debbono contenere le quistioni di fatto, e le quistioni sull' applicazione della legge. Nè la legge ha determinata una formola particolare per le decisioni, che le me-

471. Di tutti gli atti per esecuzione dell'articolo 460 e seguenti si farà un volume separato.

472. Chiunque si presenti col titolo di scusatore del reo, dovrà essere ascoltato.

Di tutti gli atti egli non potrà aver comunicazione, che del volume indicato nell' articolo precedente. *Pp*. 471.

Lo scusatore potrà solamento allegare le nullità degli atti per incompetenza di giudice, o per violazione delle forme stabilite nel presente titolo.

Potrà ancora dedurre quelle ragioni di giustizia, che non abbiano bisogno di altre pruove, fuorchè di quelle che risultano dal solo volume mentovato nell'articolo precedente. *Pp*. 471. 474.

473. Se la decisione sarà di condanna ad una delle pene indicate nell' articolo 465, sarà intimata, a'termini degli articoli 461 e 462; ed elassi quindici giorni, sarà eseguita facendosi alla precedente inscrizione nell'albo de'rei assenti l'aggiunzione della condanna. La sentenza sarà eseguita per gli effetti civili, a' termini delle *leggi penali*. Se l' assente non sarà condannato ad una delle dette pene, si rimarrà nell'albo de' rei assenti a' termini dell'articolo 464. *Pp*. 475.

Che se poi la condanna sarà di morte, scorso il termine de' giorni quindici, e ferma intanto la sua esecuzione, come sopra, per gli effetti civili, la gran Corte riesaminerà di ufizio la causa senza ammessione di scusatore. Confermando la condanna di morte, dichiarerà che se nel corso di un mese il condannato spontaneamente non si presenti, o non sia dalla forza pubblica arrestato, sarà proceduto alla dichiarazione solenne di *pubblico inimico*. Questa sentenza di conferma sarà parimente affissa, a' termini degli articoli 461 e 462.

Scorso questo ultimo termine, e non essendosi il condannato presentato, o non essendo stato arrestato, la stessa gran Corte darà di ufizio un difensore officioso al condannato anzidetto. Sarà questi ascoltato nella pubblica udienza; e quindi la gran Corte col numero di sei giudici pronunzierà o la rivocazione della sentenza, o la sua conferma. Nel caso di rivocazione sarà tolta l'aggiunzione della condanna di morte fatta nell' albo de' rei assenti: nel caso di conferma si dichiarerà il condannato *pubblico inimico*. *Pp*. 170 *s*. — *O*. 146.

Sarà fatta l'ultima pubblicazione della sentenza colla *dichiarazione di pubblico inimico*, a' termini degli articoli 461 e 462. *Pp*. 475.

Di questa dichiarazione sarà fatta annotazione alla precedente iscrizione nell' albo dei rei assenti.

L'effetto di questa dichiarazione sarà che qualunque individuo della forza pubblica nel procurarne l' arresto, per qualunque leggiera resistenza anche presunta che il condannato opponesse, potrà impunemente ucciderlo. *Pp*. 465.

Per l' arresto de' condannati a morte in contumacia sarà dato un premio di cinquanta a cento ducati alla forza pubblica, a giudizio del procurator generale. Il premio sarà doppio, se l'arresto segua dopo la *dichiarazione di pubblico inimico*. *Pp*. 465.

---

desime gran Corti criminali profferiscono nei giudizi contumaciali di misfatti. Altronde essendo la pena conseguenza di un fatto qualunque elevato a reato, deve precedere essenzialmente alla quistione sulla medesima la risoluzione dell' altra relativa alla sussistenza del fatto.

473 — *D. 3 giug. 1854* — Veduto l'articolo 473 nel titolo III del libro III nelle *leggi di procedura penale* nel quale tra gli altri provvedimenti è prescritto: « Sarà fatta l'ultima pubblicazione... potrà impunemente ucciderlo. » — Volendo Noi rischiarare lo spirito di questa ordinazione su gli effetti della dichiarazione di pubblico inimico ; — **1. Sarà fatta l' ultima** pubblicazione della sentenza colla dichiarazione di pubblico inimico, a' termini degli articoli 461 e 462. — Di questa dichiarazione sarà fatta annotazione alla precedente iscrizione nell' albo de' rei assenti. — L' effetto di questa dichiarazione sarà che qualunque individuo della forza pubblica nel procurarne l' arresto, per qualunque leggiera resistenza, anche presunta che il condannato opponesse, potrà far uso delle armi.

V. P. 463, *M. 2 ott. 1819, e R. 31 ag. 1833.*

474. Contra tutte le decisioni nel corso del giudizio contumaciale, non esclusa la *dichiarazione di pubblico inimico*, nè al condannato nè a' suoi scusatori compete il ricorso alla suprema Corte di giustizia.

Il ricorso compete soltanto al pubblico ministero. *Pp.* 306. 472.

475. Tutte le volte che il contumace anche dichiarato pubblico nemico pervenga nelle mani della giustizia, il giudizio contumaciale si avrà come non fatto. Egli verrà subito interrogato, e si procederà al giudizio nelle forme o di rito ordinario, o di rito speciale, secondo la diversità della competenza. *Pp.* 473.

Non avrà dritto il contumace a chieder compenso de' danni ed interessi a lui cagionati per effetto del giudizio contumaciale, nè potrà attaccar gli effetti legali dell'annotazione nell'albo de' rei assenti, o della condanna in contumacia, qualunque sia l'esito del nuovo giudizio, ancorchè fosse di libertà assoluta. *Pp.* 475.

TITOLO IV.

Del giudizio de' condannati fuggiti e nuovamente arrestati.

476. Il giudizio contro i condannati fuggiti dal luogo di pena e nuovamente arrestati, sarà fatto sulla semplice ricognizione della identità della persona. *P.* 253 *ss.*—*Pp.* 477 *s.*

477. Se si tratta di condannato per misfatto, la gran Corte speciale della provincia o valle ove il condannato stava ad espiare la pena, procederà a riconoscere la di lui identità. *P.* 2 — *Pp.* 426, 3.°

Nel caso d' infrazione dell'esilio dal regno o della rilegazione, tal ricognizione apparterrà alla gran Corte criminale o alla gran Corte speciale della provincia o valle ove è stata profferita la condanna. *P.* 12 *s.* —*Pp.* 476. 479.

478. Se si tratta di condannato per delitto o contravvenzione, la ricognizione dell'identità della persona si farà dal regio giudice del circondario ove il condannato si ritrovava ad espiare la pena. *P.* 2 — *Pp.* 479.

479. Nel caso che il condannato, nell'atto della evasione o dopo, si renda colpevole di altro reato, il giudizio della evasione si cumulerà al giudizio del nuovo reato, e verrà fatto dalla gran Corte speciale della provincia o valle dove il nuovo reato è stato commesso. *P.* 85 — *Pp.* 477 *s.*

---

475. — *R. 11 mag. 1835* — Si è dubitato se il modo di custodia dell'imputato che presentasi nel corso del giudizio contumaciale, debba essere sempre il carcere, ovvero debba esserlo nell' unico caso di misfatto portante a pena non minore del quarto grado de' ferri, come è stabilito dall' articolo 130 delle leggi di procedura penale. — Sua Maestà ha dichiarato che il contumace il quale non trovasi arrestato per opera della forza pubblica, debba presentarsi sempre in carcere per godere della disposizione dell' articolo 475 delle leggi di procedura penale.

V. Pp. 246, *D. 21 giug. 1826.*

478. —V. P. 24 e 25, *Rr. 15 ott. 1819.*

479. — *L' articolo 479 della procedura penale, che sottopone i condannati fuggiti e nuovamente arrestati al giudizio della gran Corte speciale nella cui giurisdizione abbiano essi commesso alcun novello reato, è applicabile mai sempre, qualunque sia il nuovo reato di che si tratta; non già solamente quando esso sia un misfatto.* 25 nov. 1853, Forcella.

TITOLO V.

Del giudizio de' complici.

480. I complici presenti sono giudicati nello stesso giudizio, secondo le regole stabilite nell'articolo 160, e salvo il caso preveduto nell'ultima parte dell' articolo 427. *P*. 74 *ss*.— *Pp*. 481 *ss*.

481. L'autore principale di un reato, se si trovi in potere della giustizia mentre l' altro autor principale o il complice è assente, potrà nel termine stabilito dall' articolo 175 chiedere che si soprassegga dal giudizio fino a che il complice divenga presente. Il complice potrà fare la stessa domanda, se l' autor principale è assente. *Pp*. 158. 427. 459 *ss*. 480. 482 *s*.

482. La gran Corte criminale, udito il pubblico ministero, delibererà sulla domanda indicata nell'articolo precedente; ma non potrà mai accordare una sospensione maggiore di sei mesi.

Accordata la sospensione una volta, niun imputato nella causa, benchè non ne abbia mai fatta la domanda, ha più diritto di chiederla.

L'ammessione o il rigetto della domanda è rimesso alla prudenza della gran Corte; nè vi è luogo a ricorso alla Corte suprema di giustizia. *Pp*. 305. 481.

483. Quando nel corso della *pubblica discussione* si scopra esservi un altro autor principale o un complice dello stesso reato, si spedirà contra il medesimo un mandato di custodia personale più o meno grave, secondo i casi. *Pp*. 104. 218 *ss*.

Si potrà in tal caso sospendere il giudizio, se così detta la prudenza de' giudici : ma per darsi luogo a questa sospensione in causa di misfatto, conviene che nelle gran Corti speciali concorrano sette voti, e nelle gran Corti criminali cinque. *Pp*. 432. 480 *ss*. 484.

484. Se nel corso de' termini dopo il giudizio di sottoposizione all'accusa, o in tempo della *pubblica discussione* sopravvenga in potere della giustizia il reo principale o un complice, contro il quale è già istruito il processo, basterà la sola maggioranza di voti per ricominciare il giudizio dall' atto di accusa, ancorchè la gran Corte giudichi per rinvio fatto dalla Corte suprema. *Pp*. 482 *s*.

TITOLO VI.

Del giudizio di competenza e de' conflitti giurisdizionali.

485. Ogni giudice, a pena di nullità, è tenuto di rimettere al giudice competente per ragion di materia tutte le procedure e gli affari che appartengono alla di lui giurisdizione : e ciò quando anche non vi sia richiamo di parte. *Pp*. 9 *a* 23. 486 — *O*. 42. 94.

Lo farà anche nelle cause nelle quali è incompetente per ragion di persona : ma s'egli nol faccia, non si dà luogo a nullità fino al momento in cui non vi è richiamo di ministero pubblico, o di parte. *Pp*. 495. 520 *s*.

486. Se un giudice di polizia pronunziasse sopra delitti o misfatti; se un giudice correzionale pronunziasse in materia di misfatti; se un giudice di eccezione pronunziasse sopra reati ordinari; o un giudice non rivestito di poter punitivo pronunziasse sopra reati di qualunque specie, eccetto il caso dell'articolo 347; l' incompetenza è per ragion di materia. *P*. 2 — *Pp*. 342. 399. 426 — *O*. 20. 31. 72. 77 *s*. 86. 108. 112 *ss*. — *St*. 61 *ss*.

---

485 e 486. — *M. 20 ott. 1819* — Si è fatto il dubbio se dovendosi oggi giudicare un reato commesso sotto l' impero dell' abolito Codice penale, e questo reato veniva dal

487. Non si può dall'imputato nel corso della istruzione produrre la incompetenza dell'ufiziale di polizia giudiziaria, che istruisce il processo. *Pp*. 488 *ss*.

488. Vi è conflitto di giurisdizione nell'istruzion di un processo, allorchè più ufiziali di polizia giudiziaria prendono parte nella sua compilazione. *Pp*. 9. 21 *s*. 75 *s*. 489 *ss*.

489. Nel caso dell'articolo precedente, se gli ufiziali di polizia giudiziaria dipendono dalla stessa gran Corte criminale, la gran Corte medesima, inteso il pubblico ministero, deciderà a chi di loro si appartenga l'istruzione. *Pp*. 496.

Contra tal decisione non compete ricorso alla suprema Corte di giustizia. *Pp*. 490.

490. Se poi gli ufiziali di polizia giudiziaria dipendano da diverse gran Corti criminali, la più diligente con una decisione *motivata* dichiarerà qual sia l'ufiziale competente ad istruire il processo.

Questa decisione sarà rimessa per mezzo del pubblico ministero all'altra gran Corte criminale la quale fra tre giorni formerà anche la sua decisione.

Se le due decisioni sono di accordo sull'ufiziale competente ad istruire il processo, saranno esse eseguite senza ricorso alla suprema Corte di giustizia.

Se sono discordi, la suprema Corte di giustizia deciderà il conflitto. *Pp*. 489. 497.

491. Fino alla decisione diffinitiva del conflitto, l'istruzione sarà continuata dall'istruttore che è stato il primo a procedere.

Dopo la decisione tutte le carte saranno riunite presso l'ufiziale di polizia giudiziaria, che sarà stato dichiarato competente ad istruire. *Pp*. 488 *ss*. 494.

---

detto Codice punito correzionalmente ed oggi viene dalle nuove leggi sottoposto a pena criminale, il giudizio debba essere criminale o correzionale. — La competenza in materia penale è fissata dalla qualità della pena stabilita dalle legge. Or nel confronto delle due legislazioni ec.

V. P. 24 e 23, *Rr. 13 ott. 1819*; 81, *Reg. 9 mar. 1835*; 123, *D. 6 ag. 1837 e M. 26 ag. 1834*; 134, *D. 7 dic. 1832*; 178, *Ll. 9 dic. 1825 e 12 ott. 1827, e D. 6 mar. 1834*; 309, *L. 28 sett. 1822* — Pp. 6 e 7, *D. 27 ag. 1829*; 136, *Dd. 28 gen. 1824 e 12 sett. 1831*; e 426, *R. 30 lug. 1821* e segg. — O. 16, *D. 16 nov. 1849*; e 94, *R. 5 gen. 1840* — St. articoli 61 a 76, e note corrispondenti.

VS. **Amministrazione civile**, L. 12 dic. 1816 art. 58 — **Bagni**, Sp. 30 giug. 1819 art. 43 a 53, e 59; D. 15 sett. 1830; e Mm. 20 mag. 1840 e 11 sett. 1841 — **Commessioni protomedicali**, Regg. 6 lug. 1839 e 10 ap. 1850; e D. 5 ag. 1833 art. 2 — **Contenzioso amministrativo**, L. 21 mar. 1817 art. 6, 7, 19 a 22, e 23; L. 25 mar. 1817 art. 4 e 5; e Rr. 27 dic. 1817 e 30 lug. 1821 — **Contenzioso de' dazii indiretti**, L. 20 dic. 1826 art. 47; e M. 9 mag. 1829 — **Contrabbandi**, D. 2 gen. 1828 — **Duello**, L. 21 lug. 1838 art. 12 — **Ergastolo**, D. 13 dic. 1835 art. 4 — **Funzionarii pubblici**, D. 3 ap. 1820 — **Pesi e misure**, Reg. 5 gen. 1841 art. 8 a 12 — **Polizia**, Istr. 22 gen. 1817 art. 6 — **Poste e procacci**, D. 25 mar. 1819 art. 9 a 13; M. 22 ap. 1854; D. 4 lug. 1837 art. 1 a 7, e 16; e Reg. 28 sett. 1857 art. 52 a 59 — **Presidio**, Sp. 29 mag. 1826 art. 12, 13, 32 a 34 — **Terre paludose del Volturno**, Reg. 14 dic. 1841 art. 16 — **Tratta de' negri**, L. 14 ott. 1839 art. 12 — **Tratturi**, Reg. 8 ag. 1832 art. 3, 4, 7 e 8 — **Usura**, L. 2 ap. 1828 art. 8 e 9.

— *Pubblicata una legge di eccezione, il giudice ordinario deve subito spogliarsi di giurisdizione nella causa per la quale procedeva, e rimetterne la cognizione al giudice delegato specialmente per ragion di materia; dappoichè non avendo il magistrato giurisdizione nella causa, se ciò non ostante proceda o decida, la sua decisione scomparisca all'occhio della legge.* 1 giug. 1827, De Lucia.

Se avviene un furto il quale a primo aspetto abbia i caratteri di misfatto, e la gran Corte trovando dubbie le qualifiche dichiari la competenza correzionale, e dall'altra parte il giudice regio si dica incompetente ed ordini respingersi il processo alla detta gran Corte, il conflitto negativo di giurisdizione che ne sorge, deve essere risoluto per la competenza della gran Corte, la quale può sempre applicare una pena minore, se nel giudizio diffinitivo si trovi che la pena dovuta sia correzionale o di semplice polizia, dove che il giudice regio non potrebbe decidere senza incompetensa assoluta, se il reato conservasse i caratteri di misfatto. 1 ott. 1843, Troilo.

Per dichiarare di officio la sua incompetenza ratione materiae *il giudice non ha bisogno di sentir l'incolpato.* 20 gen. 1831, Vitocolonna.

492. Se diversi giudici correzionali e di semplice polizia stiano procedendo sul medesimo reato, il più diligente con una deliberazione farà la dichiarazione di competenza, e la invierà all'altro giudice il quale fra tre giorni farà anch'egli la sua dichiarazione.

Se queste dichiarazioni sono di accordo, verranno eseguite: in contrario ciascuno rimetterà la sua dichiarazione alla gran Corte criminale da cui dipende. *Pc.* 455.

Si procederà in questo caso a dichiarare il giudice competente, colle norme stesse fissate negli articoli precedenti secondo i casi ivi contemplati tanto allorchè i suddetti giudici sono dipendenti dalla stessa gran Corte criminale, quanto allorchè dipendono da diverse gran Corti criminali. *Pp.* 489 *s.* 493 *s* 496.

493. Se pel medesimo misfatto stiano procedendo più gran Corti criminali, la più diligente farà la dichiarazione di competenza e la rimetterà all'altra.

Se queste decisioni sieno di accordo, verranno eseguite: altrimenti verrà deciso il conflitto dalla Corte suprema di giustizia. *Pp.* 497.

La stessa norma sarà seguita nel caso di conflitto tra una gran Corte criminale ed un tribunale militare, o altra gran Corte, o tribunale di eccezione. *Pc.* 455*s.* — *Pp.* 494 — *St.* 77 *ss.*

494. Ne' casi de' conflitti preveduti ne' due articoli precedenti, subito che un' autorità fa la sua dichiarazione di competenza per rimetterla all'altra, dee desistere da ogni atto ulteriore sul giudizio, a pena di nullità. Potrà soltanto proseguire gli atti d' istruzione a' termini dell'articolo 491.

Similmente dee desistere l'altra autorità subito che abbia ricevuto la suddetta dichiarazione.

Si proseguirà il giudizio allorchè la competenza sarà diffinitivamente decisa; e tutte le carte andranno a riunirsi in potere dell'autorità dichiarata competente.

Le stesse norme stabilite negli articoli precedenti saranno osservate pe' conflitti negativi, allorchè le due Corti si dichiareranno incompetenti. *Pp.* 492 *s.*

495. Ne' conflitti di giurisdizione si avrà principalmente in mira la competenza territoriale. *Pp.* 21 *s.*

Ogni imputato è soggetto alla giurisdizione del giudice nel cui territorio commette il reato, salve le eccezioni espresse dalle *presenti leggi* o da altre leggi particolari.

Nel caso di più reati commessi dagli stessi individui in diverse giurisdizioni, il reato maggiore trarrà a se la cognizione del minore, se pure il minore non sia misfatto speciale. *Pp.* 426 *s.*

Nel caso di più reati commessi in diverse giurisdizioni, e che portano alla stessa competenza, il giudice del luogo nel cui territorio l' imputato è stato arrestato, procederà per tutti i reati.

I complici di uno stesso misfatto, se sono imputati di altri reati particolari a ciascuno, e si trovino tutti in istato di esser giudicati, saranno sottoposti alla medesima accusa per tutti i reati; ed un solo giudice procederà secondo le regole espresse in questo articolo. *P.* 74 *s.* — *Pp.* 160. 427. 480 *ss.*

496. Nelle gran Corti criminali le decisioni di competenza e di conflitto si faranno da un numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre. *Pp.* 217.

---

493. — VS. **Conflitti di giurisdizione.**

495. — *R. 15 sett. 1845* — L'articolo 495 delle leggi di procedura relativo a' conflitti giurisdizionali è così concepito: ec. — È quistione sulla competenza a procedere a carico dell'imputato di più misfatti speciali commessi in due provincie diverse. Propriamente domandasi se il procedimento competa in preferenza pe' misfatti tutti alla gran Corte speciale della provincia in cui è avvenuto l'arresto dell' imputato, ovvero alla gran Corte speciale dell'altra provincia dove il misfatto più grave è seguito. — Sua Maestà ha Sovranamente dichiarato che ne' casi contemplati nell'art. 495 delle leggi di procedura penale, la competenza è del giudice del territorio in cui è avvenuto il maggior reato quando trattasi di conflitto per reati soggetti alla stessa competenza.

497. Tutte le cause di competenza, incluse quelle delle gran Corti speciali, e tutti i conflitti giurisdizionali nella suprema Corte di giustizia saranno trattate in linea di regolamento di giudici, inteso il pubblico ministero.

Le parti non hanno diritto, che di presentare memorie scritte. *Pp*. 490. 493 — *O*. 118. 134.

Ciò che nell'articolo 183 è detto per le cause di competenza, sarà eseguito anche per le cause de' conflitti giurisdizionali.

TITOLO VII.

De' giudizii di ricusa, e del giudizio di rimessione per motivo di pubblica sicurezza.

498. Nelle materie penali ogni ufiziale di polizia giudiziaria può essere allegato a sospetto. *Pp*. 9 *ss*. 487.

I motivi legali di ricusa sono quelli preveduti dalle *leggi della procedura nei giudizi civili*. *Pc*. 147 *ss*. 470 *ss*. 474.

---

497. — *L. 4 lug. 1817* — 1. L'imputato di reati commessi ne' nostri dominl al di quà del Faro, o commessi ne' nostri dominl al di là del Faro, sia egli reo principale, o complice, sarà giudicato dall'autorità, nel di cui territorio sono stati commessi i reati. Se i reati sono stati commessi nel Faro, procederà l'autorità del territorio più vicino al luogo de'reati.—2. L'imputato di più reati, de' quali parte sia stata commessa ne' dominl al di quà del Faro, e parte ne'dominl al di là del Faro, sarà per tutt'i reati giudicato dall'autorità nel cui territorio è stato commesso il reato punibile con pena più grave, a'termini delle leggi.—Dall' autorità medesima sarà giudicato ancora ogni correo o complice del reato men grave nel caso che trovandusi presente al giudizio, può essere giudicatu contemporaneamente coll'imputato del reato più grave. Nel caso che non può essere tradotto allo stesso giudizio, avrà luogo la competenza territoriale, a' termini dell'articolo 1.— 3. Se i reati commessi ne' dominl al di quà del Faro, ed i reati commessi ne' dominl al di là dal Faro sieno di egual gravezza, l'imputato sarà giudicato per tutti i reati da quell' autorità che ha prevenuto l'altra nell'arrestarlo o tenerlo presente al giudizio in altro modo permesso dalla legge. Per lo correu u complice in uno de' reati vale la regola dell'articolo precedente.—4. Se l'autorità dei nostri dominl al di quà del Faro crede esser competente a procedere in giudizio pel quale sta procedendo un'autorità de' nostri dominl al di là del Faro, o viceversa, esporrà in una ragiunata dichiarazione i motivi della sua competenza, e la invierà per mezzo dell' ufiziale del pubblico ministero all'autorità che crede incompetente. Se questa autorità non cede alla dichiarazione che l'è stata comunicata, n'esporrà i motivi in una dichiarazione che dovrà fare tra otto giorni, e la rinvierà alla prima autorità. — Da tal momento si dirà esistere conflitto di giurisdizione tra le due autorità. L'effetto del conflitto è di sospendere il procedimento presso ambedue le autorità, dalla contestazione della lite in poi, fino a che l' autorità superiore non dirimerà il suddetto conflitto.

498. — *R. 9 sett. 1825* — A' termini dell'articolo 498 delle leggi di procedura penale i motivi legittimi di ricusa in materia penale son quelli stessi determinati dalle leggi di procedura ne' giudizi civili. Secondo l'articolo 470 n. *8.°* di queste leggi è ricusabile il giudice nelle cause in cui precedentemente ha preso cugnizione *come giudice*. — È nato il dubbio se un giudice istruttore promosso a giudice di gran Corte criminale è ricusabile, e nella incapacità di votare nelle cause in cui prima della sua promozione abbia egli compilata la istruzione.— La Consulta generale del regno che per disposizione Sovrana ha fatto l' esame del dubbio, ha opinato per la negativa. — Questo parere trova appoggio nelle leggi in vigore, che lungi dal riconoscere nella compilazione delle istruzioni motivi che ispirino diffidenza sulla imparzialità dell' istruttore, o che lo rendano incapace di votare nelle cause in cui ha egli istruito, attribuiscono espressamente a' giudici di gran Corte criminale, ed alla stessa gran Corte la facoltà di procedere ad atti d' istruzione nelle cause medesime che decidono. Altronde l' indicato articolo 470 che dichiara ricusabile il giudice nelle cause in cui ha precedentemente presa cognizione come giudice, non è applicabile al compilator d' istruzione, che nella qualità d' ufiziale di polizia giudiziaria procede ad atti che la riguardano.— Sua Maestà, prendendo in considerazione i motivi

499. Ne' giudizi di ricusa si procede colle norme stabilite dalle medesime *leggi della procedura ne' giudizi civili*. *Pc*. 448 *ss*. 475 *a* 481 — *Pp*. 508.

Il giudizio di ricusa contro un ufiziale di polizia giudiziaria non impedisce fino alla sua decisione il proseguimento della istruzione. *Pc*. 474 *ss*. — *Pp*. 500 *ss*.

500. Se viene allegato a sospetto un giudice istruttore, o un giudice di circondario, o un ufiziale di polizia giudiziaria qualunque, il giudizio si appartiene alla gran Corte criminale, e sarà pronunziato col numero dispari di votanti non maggiore di cinque nè minore di tre. *Pp*. 9 *ss*. 217. 501.

È nelle facoltà della gran Corte il decidere della ricusa, prima o dopo che sieno compiute le istruzioni. *Pp*. 499. 503.

501. Allorchè la gran Corte fa dritto alla ricusa, annullerà tutti gli atti fatti dal giudice di polizia giudiziaria ricusato, tranne l'*ingenere* ed ogni pruova di fatto permanente; e destinerà un nuovo istruttore che compili il processo. *Pp*. 54 *ss*. 503.

Il nuovo istruttore avrà la facoltà di riesaminare i testimoni degli atti conservati, a' termini dell' articolo 59.

---

espressi perfettamente analoghi all' attuale sistema di procedura penale, si è benignata di dichiarare che il giudice istruttore promosso a giudice di gran Corte criminale ha la facultà di votare nelle cause in cui prima della sua promozione abbia proceduto ad atti d'istruzione.

R. 4 ap. 1836 — Quante volte un congiunto od affine, sino al quarto grado inclusivamente, di alcuno de' giudici di gran Corte criminale v' intervenisse qual difensore di cause, sarebbe il suo intervento non indifferente al servizio giudiziario. Primieramente si metterebbe per tali cause il giudice nella inazione; ed inoltre l' imputato che nelle sue mire trovasse vantaggioso di non averlo in giudizio, troverebbe a soddisfare agevolmente il suo disegno col nominare alla difesa un congiunto od affine di quel magistrato. — A prevenir l' inconveniente ha ordinato Sua Maestà, che ne' giudizi penali si debbano astenere sempre dal prendervi parte il patrocinatore e l' avvocato congiunti o affini ne' gradi proibiti dalla legge ad uno de' giudici, se questi all'epoca del commesso reato faceva parte del collegio che per legge deve giudicare; o se vi sia sopravvenuto anche dopo del reato, ma prima di essere affidata la difesa a quel patrocinatore od avvocato.

V. Pc. 147, *D. 15 mag. 1845*; e 470, *D. 16 nov. 1825*.

VS. **Ricusa.**

—Sebbene sia libero alle parti di ricusare un *giudice, pure produtta una volta la ricusa, non è permesso di rinunziarvi, e la rinunzia rimane inefficace. — Le cause di ricusa espresse nell' articolo 470 della procedura civile sono le sole ed esclusive, nè possono per analogia estendersi ed ampliarsi.* 20 mar. 1830, Sollazzaro ed altri.

Proseguite le istruzioni dietro una decisione di non costare, e domandandosi dal pubblico ministero la spedizione del mandato di arresto contro l'imputato messo in libertà provvisoria in virtù di quella prima decisione, i giudici che nel precedente giudizio avvisarno di constare della reità, non possono astenersi dal prender parte nel giudizio novello, quasi si trovassero nel caso preveduto dal numero 8.° dell'articolo 470 delle leggi di procedura civile. 19 ap. 1834.

Essendo i motivi di ricusa de' giudici tassativi, non si possono estendere a' casi non preveduti. Perciò se il magistrato non avesse mangiato e bevuto coll'imputato, ma col di lui zio, l'articolo 470 procedura civile, che secondo l'articolo 498 della procedura penale, si applica anche a' magistrati penali, poichè ha preveduto il solo primo caso, non si può estendere all'altro. 5 mar. 1836, Gaibisso.

499. — V. Pc. 477, *D. 1 giug. 1842*, e *R. 7 feb. 1844* — O. 133, *D. 12 sett. 1828*.

—Ricusare i giudici di una gran Corte criminale all'apertura della pubblica discussione senza precedente dichiarazione fatta in cancelleria a norma dell' articolo 477 della procedura civile, non è modo legale di proporre la ricusa. — Dall' avere i giudici di una gran Corte presa cognizione di alcune eccezioni proposte dall'accusato, e queste rigettate, non segue che possano essere ricusati nel giudizio del merito: l'art. 470 n.° 8.° procedura civile dev'essere inteso nel senso che i giudici abbiano preso cognizione della causa in altra sede, ossia collegio, e non nella stessa gran Corte. 13 lug. 1846, Cristina.

Il decreto del primo di giugno 1842, che vuole sia la ricusa proposta contro i giudici firmata dall'avvocato in causa, o dal patrocinatore quando non vi sia avvocato, altrimenti la ricusa istessa deve dichiararsi inammessibile, è relativo alle ricuse contro i magistrati di collegio, non già a quelle che vanno proposte contro i giudici circondariali. 28 ap. 1834, Greco.

502. Se viene allegato a sospetto uno de' componenti la gran Corte criminale, questa stessa discuterà la ricusa col numero di cinque giudici. *Pp*. 217. 499. 503.

503. Nel caso de' tre articoli precedenti, se la ricusa viene ammessa, non è aperto ad alcuno il ricorso presso la suprema Corte di giustizia: se viene rigettata, è salvo il ricorso alle parti nel termine di tre giorni dalla notificazione della decisione. *Pp*. 181. 306 *s*. 506.

La Corte suprema non potrà esaminare il fatto stabilito dalla gran Corte. Non le saranno trasmesse che le carte originali o copie delle carte relative alla ricusa, delle quali si farà un volume separato. *Pp*. 314.

Il ricorso non sospenderà il procedimento fino alla pubblica discussione. Il giudice ricusato dovrà intanto astenersi. *Pp*. 181 *s*. 218. 505.

504. Allegandosi a sospetto un consigliere della suprema Corte di giustizia, si osserveranno le *leggi della procedura ne' giudizi civili* ed i regolamenti della Corte suprema. *Pc*. 475 *ss*.

505. Se si allega a sospetto una intera gran Corte criminale o una tal parte di essa, che la rimanente non sia sufficiente a procedere, la ricusa sarà discussa dalla suprema Corte di giustizia, la quale, nel caso che la troverà sussistente, destinerà la nuova gran Corte che dovrà procedere nella causa. In questo caso il ricorso sospende il procedimento. *Pp*. 181 *s*. 502 *s*. — *O*. 133.

506. Ogni giudizio di ricusa può esser promosso e proseguito dal pubblico ministero, dalla parte civile e dall'imputato presente in giudizio. *Pp*. 2 *ss*. 306 *s*. 507.

507. La parte che avrà proceduto volontariamente presso un'autorità, non sarà ammessa ad allegare la ricusa se non per motivi legittimi posteriormente scoverti o avvenuti. *Pc*. 461. 475.

508. Nelle cause di ricusa non saranno intese le parti in udienza. *Pp*. 218.

Il ministero pubblico porterà le sue conclusioni, e le parti potranno presentar solamente memorie scritte, senza che il non uso di questa facoltà ritardi il corso del giudizio. *Pp*. 511.

509. In ogni caso che la ricusa sarà rigettata, la parte che l'avrà prodotta, dovrà essere condannata ad una multa da ducati sei a dugento. *Pc*. 483.

510. La rimessione di un affare penale da un'autorità all'altra, oltre i casi della ricusa e della incompetenza, ha luogo ancora per motivi di sicurezza pubblica. *Pp*. 511. *ss*.

511. La rimessione per motivi di sicurezza pubblica non può esser in alcun caso

---

502. — *M. 12 mag. 1844* — Per semplice scrupolo di alcuno de'giudici di gran Corte criminale espresso nello scopo di non intervenire nel giudizio di cause, si è in qualche collegio con facilità deciso il non intervento, e la decisione si è profferita senza sentire il ministero pubblico.— È fuori regola dispensare, in mancanza di motivi legittimi, un giudice dall'uffizio che nel pubblico interesse gli è ingiunto dalla legge; e lo è del pari non ritenere all'uopo le norme legali, fino a decidere all'insaputa del ministero pubblico.

— *Il giudice non può farsi scrupolo, se non ne' casi pe' quali la legge permette a' contendenti di ricusarlo*. CM. 7 lug. 1853.

504. — V. O. 133, *D. 12 sett. 1828*.

505. — V. Pc. 477, *D. 1 giug. 1842*.

509. — V. Pc. 147, *D 3 feb. 1835*; e 477, *D. 1 giug. 1842* — O. 133, *D. 12 sett. 1828*.

— *Il real decreto degli 8 di febbraio 1835 fu promulgato pe' reali domini oltre il Faro, ed è limitato alla ricuse ne'giudizi civili contro a' giudici di circondario, ed a' supplenti circondariali e comunali — Laonde per le ricuse contro i giudici di circondario in quest'altra parte de'reali domini, e per le cause correzionali, vige l'articolo 509 della procedura penale per ciò che concerne la multa, ed il decreto del 1 giugno 1842 per l'obbligo della soscrizione, e la condanna alla multa della parte principale e del patrocinatore o avvocato solidalmente. È però censurabile la decisione che, nel rigettare la ricusa, condanni alla multa solo le parti ricusanti, applicando il mentorata real decreto degli 8 febbraio 1835*. 20 giug. 1853, Vetere ed altri.

promossa che da' soli ufiziali pubblici, secondo le norme fissate negli articoli seguenti. *Pp*. 510. 512 *ss*.

Le parti non potranno prendervi alcuna ingerenza: se presenteranno qualche memoria, questa servirà di solo rischiaramento, e sarà inserita nel processo. *Pp*. 508.

512. La rimessione, per motivi di sicurezza pubblica, di un affare correzionale o di semplice polizia da un giudice di circondario ad un altro, si fa dalla gran Corte criminale, inteso il pubblico ministero.

Ne sarà data parte al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, e non sarà pubblicata che dopo l'approvazione del Ministro. *Pp*. 510. 515.

513. Non solo per motivi di sicurezza pubblica, ma anche per ogni altro motivo grave potrà rimettersi una istruzione criminale da un giudice istruttore ad un altro. La gran Corte criminale però dietro requisitoria del regio procurator generale dovrà chiedere l'autorizzazione dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia. *Pp*. 512.

Nella deliberazione debbbono essere enunciate le cause che hanno indotto il procurator generale a chiederla, e la gran Corte a deliberarvi; o debbe essere indicato l'altro giudice cui si vuol delegare l'istruzione.

514. La rimessione della causa da una gran Corte criminale ad un'altra per motivi di sicurezza pubblica, si fa colle norme seguenti.

Le carte che contengono i motivi di rimessione, saranno trasmesse di ufizio dal pubblico ministero al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, il quale, se lo crederà espediente, potrà anche prenderne de' rischiaramenti da pubblici funzionarî di sua fiducia. *Pp*. 515 *ss*.

515. Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, se dalla lettura delle carte o da' rishiaramenti che ha presi, non trova svanito ogni dubbio, le trasmetterà alla suprema Corte di giustizia, onde deliberi se vi sia o no luogo alla rimessione della causa. *O*. 133.

Nel caso che deliberi per la rimessione, la Corte suprema destinerà per regolamento di giudici la nuova gran Corte criminale che dovrà procedere nella causa. *Pp*. 516 *ss*.

516. Può la suprema Corte di giustizia, in vece di rimettere la causa ad altra gran Corte criminale, disporre che uno o più giudici della gran Corte da cui si vuol fare il rinvio, si astengano dallo intervenire nella causa; purchè la mancanza della parte de' giudici che debbe astenersi, non renda l'altra insufficiente a giudicare. *Pp*. 272. 428. 515. 517 *s*.

517. Può anche la Corte suprema ordinare che la commessa della causa passi dal giudice delegato ad un altro. In tal caso disporrà che il presidente deleghi nuovamente la causa: e se il delegato era il presidente, la commessa si farà dalla stessa Corte suprema.

Il primo giudice delegato non potrà più intervenire nella causa. *Pp*. 516. 518.

518. In tutte le decisioni per rimessione, a' termini degli articoli 514 e seguenti, non saranno espressi i motivi su' quali è poggiata.

Le carte saranno restituite al Ministero di grazia e giustizia, e quivi rimarranno. Nella Corte suprema non si conserveranno che le lettere di corrispondenza e l'originale della decisione. *Pp*. 514 *ss*.

519. Se i motivi di sicurezza pubblica possano cessare coll'allontanamento di uno o più de' componenti la gran Corte, rimossi costoro, gli ufiziali che istruiscono i processi, il pubblico ministero e la gran Corte criminale continueranno il procedimento, a' termini delle rispettive loro facoltà. *Pp*. 510 *ss*.

TITOLO VIII.

Del giudizio contro i funzionarii dell'ordine giudiziario.

520. Se i regi giudici di circondario, o gli agenti del pubblico ministero presso di loro, o altri ufiziali inferiori dell' ordine giudiziario; se i cancellieri presso qualunque gran Corte o tribunale, eccetto il cancelliere della Corte suprema di giustizia, incorrano in reati relativi alle loro funzioni, il giudizio ne appartiene alle gran Corti criminali. *Pp.* 522 *s.* 537.

521. Il giudizio de' reati per ragion di ufizio de' giudici istruttori, ed in generale de' presidenti, vicepresidenti e giudici di qualunque gran Corte o tribunale, degli agenti del pubblico ministero presso i medesimi, e del cancelliere della Corte suprema di giustizia, spetta alla Camera criminale della suprema Corte di giustizia. *Pp.* 522. 524. 535. 539 *ss.* — *O.* 109.

---

520. — *M. 5 gen. 1820* — L'articolo 520 delle leggi di procedura penale relativo al giudizio contro i funzionari dell'ordine giudiziario comprende nella sua disposizione anche i cancellieri sostituti de'giudicati di circondario.

R. 22 mar. 1820 — Sua Maestà si è degnata dichiarare che le norme fissate negli articoli 520 e seguenti delle leggi di procedura penale per lo procedimento ne' giudizi contro i funzionari giudiziari non sono applicabili ai giudizi contro i patrocinatori, i notai, gli uscieri, gli ufiziali dello stato civile, e gl'impiegati di qualunque classe della cancelleria, e degli uffizi del pubblico ministero pe' reati risguardanti il rispettivo uffizio.

R. 22 mar. 1824 — Le leggi di procedura penale hanno stabilito un particolar sistema di rito pe' funzionari dell' ordine giudiziario che incorrano in reato relativo alle loro funzioni. Sono essi ripartiti in due classi distinte. La prima comprende i funzionari che le leggi medesime han designati nell'articolo 520; ed il loro giudizio è attribuito alle gran Corti criminali. La seconda comprende i funzionari espressi nel consecutivo articolo 521; ed il loro giudizio è attribuito alla Camera criminale della suprema Corte di giustizia. — Si è preveduto il caso, che un funzionario della prima classe sia elevato al rango de'funzionari inclusi nella seconda, e che dopo la di lui promozione venga egli imputato di reato in ufficio commesso nell esercizio della prima carica. Si è domandato se in questo caso il procedimento sul di lui conto appartenga alla gran Corte criminale, ovvero alla Camera criminale della Corte suprema di giustizia. — Sua Maestà ha Sovranamente dichiarato, che nel caso di cui è parola, la competenza è determinata dalla qualità della carica che il funzionario occupa in tempo del giudizio: e che all'effetto il procedimento (nelle forme che le leggi di procedura penale han sanzionate) appartiene alla gran Corte criminale se in quel tempo egli si trovi nel rango de'funzionari designati nell'articolo 520 delle leggi medesime; alla Camera criminale della suprema Corte di giustizia ove sia tra'funzionari espressi nel consecutivo articolo 521.

M. 29 ag. 1827 — Ne'cancellieri sostituti deve considerarsi doppio carattere. Sono essi da reputarsi primi commessi delle cancellerie, quando non sono chiamati a supplire funzioni di cancellieri proprietari; e delinquendo con tal caratteristica, sono esclusi dal beneficio della garentia, a'termini dell'articolo 4 della legge de'19 ottobre 1818. Pel contrario, se funzionando in rimpiazzo de'cancellieri proprietari, commettono reati in uffizio, in tal caso non vi cade dubbio, che la legge li covre di garentia.

R. 15 mar. 1828 — Si è dubitato se la disposizione dell' enunciato articolo 528 sia applicabile a' cancellieri comunali pe' reati relativi, sia alle funzioni di cancelliere del giudice conciliatore, sia alle funzioni di cancelliere del supplente comunale. — Sua Maestà si è degnata dichiarare, che nella generica espressione di ufiziali inferiori dell' ordine giudiziario, usata nell'enunciato articolo 520 delle leggi di procedura penale, sono compresi i cancellieri comunali pe' reati relativi alle funzioni di cancelliere presso il conciliatore e presso il supplente comunale.

D. 29 dic. 1828 — 1. I cancellieri de' commessari di polizia pe' reati commessi nell' esercizio di funzioni di *polizia giudiziaria*, sono compresi nelle determinazioni delle leggi di procedura penale sul giudizio degli ufiziali inferiori dell' ordine giudiziario che incorrono in reati relativi alle loro funzioni. — I cancellieri medesimi, pe' reati commessi nell'esercizio di funzioni *amministrative*, non sono coverti della garentia che la legge de' 13 ottobre 1818 attribuisce a' funzionari pubblici.

VS. **Funzionarii pubblici**, L. 19 ott. 1818 e seguenti.

Questa Camera procederà in tali cause con otto votanti nelle sole decisioni diffinitive; e negli altri atti interlocutori o preparatori, con numero dispari di votanti non minore di tre nè maggiore di cinque. *O.* 110. 146.

L'articolo 290 vi avrà esecuzione.

522. Il giudizio contra ogni funzionario dell'ordine giudiziario per reati relativi alla sua carica non può cominciare, se prima non se ne ottenga l'approvazione dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia. *Pp.* 520 *s.* 523 *ss.*

523. Le indagini sommarie per conoscere la condotta degli ufiziali pubblici enunciati nell'articolo 520, possono ordinarsi e compilarsi dal regio procurator generale presso la gran Corte criminale.

Per la istruzione sopra imputazioni determinate è necessaria l'autorizzazione enunciata nell'articolo precedente.

L'istruzione dopo l'autorizzazione sarà compilata da un giudice istruttore, o da un giudice della gran Corte criminale delegato dalla stessa gran Corte. *Pp.* 520. 524.

---

523. — *M. 26 ap. 1828* — L'articolo 523 delle leggi della procedura ne' giudizi penali distingue indagini degli uffiziali pubblici enunciati nell'articolo 520 da istruzione sopra imputazione determinata pe' reati di ogni funzionario dell'ordine giudiziario relativi alla carica. Per le indagini permette al procurator generale di ordinarle e compilarle: per la istruzione dichiara necessaria la precedente autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia. — Ora la esperienza mi ha fatto conoscere che non rare volte la compilazione delle dette indagini si ordina da' procuratori generali sopra imputazioni determinate per reati relativi alla carica, e si esegue nello stesso modo onde si compila la istruzione su tali imputazioni, cioè adoperando uscieri che citano testimoni, testimoni che depongono, giudice che gli ascolta, cancelliere che scrive le deposizioni, e formando così de' processi spesse volte ben voluminosi, e quindi le corrispondenti non lievi tasse d'indennità per spese di giustizia. — Egli è chiaro che in questo modo sotto nome d'indagini sommarie non si fa che compilare una vera istruzione, e che si elude manifestamente la legge, procedendo a tale atto giudiziario contro i cennati funzionari senza la prescritta ministeriale approvazione. — Un disordine così grave, e da cui altri non meno gravi derivano, ha richiamata la mia attenzione a prevenirlo. Da oggi innanzi i procuratori generali criminali si atterranno alle seguenti istruzioni: — 1. Le indagini sommarie che il citato articolo 523 permette a' procuratori generali di compilare sono diversissime dalla istruzione così nell'oggetto come ne' mezzi. — 2. L'oggetto è il conoscere non già se il fonzionario abbia commesso un reato in uffizio, ma bensì quale in generale sia la sua condotta, quale l'opinione che si ha stabilita. — 3. I mezzi delle indagini debbono essere riservati, onde la opinione del funzionario non si adombri: son lasciati alla prudenza de' procuratori generali, e si confondono con quelli della censura, e della vigilanza ch'è loro affidata su i funzionari inferiori. — 4. Il principale de' detti mezzi ne' casi di denuncia o di querela consiste in un diligente esame degli atti a cui la denunzia o la querela si riferisce, bastando bene spesso questo solo esame a farne formare un giusto e sicuro concetto. — 5. Ne' detti casi i procuratori generali debbono evitare due estremi, il primo di fare più di quello che possono, il secondo di fare meno di quello che debbono. — 6. Incorrono nel primo estremo allora quando sotto nome d'indagini sommarie fanno compilare di loro autorità una vera istruzione sopra imputazioni determinate. Si asterranno per l'avvenire da tanto abuso. — 7. Incorrono nell'altro estremo allorchè ricevendo una denunzia o querela che contenga imputazioni determinate, si limitano a farmela semplicemente pervenire, perchè io autorizzi, se lo creda, la istruzione. — 8. I procuratori generali debbono accompagnare la detta denunzia o querela con un giudizioso rapporto, con cui mi esporranno i motivi onde credano che si debba o nò autorizzare una giudiziaria istruzione. — 9. I principali motivi saranno: *1.°* il carattere del funzionario, il carattere del querelante o denunziante; 2.° ciò che risulta dall'esame degli atti, a cui la denunzia o querela si riferisce, giusta il numero 4 di queste istruzioni. — Io ho creduto sufficiente l'accennare queste cose: lo svilupparle, il farne una giudiziosa applicazione a' casi s'appartiene alla sagacia ed alla prudenza de' procuratori generali cui, per compimento di queste istruzioni, inculco la massima diligenza nell'osservarle. I mali che con ciò si eviteranno, i beni che se ne verranno a conseguire, saranno assai considerevoli. — I funzionari locali son rivestiti di molto potere: possono dunque abusarne. D'altra parte, specialmente perchè giudici singolari, sono esposti all'urto delle passioni private, e non rare volte le richiamano sopra di loro per avere

524. Contra gli ufiziali pubblici enunciati nell' articolo 521 non potrà nè anche darsi principio alle indagini senza l' autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Ottenuta l' autorizzazione, il presidente della Corte suprema sulla domanda del procurator generale delegherà l' istruzione ad un consigliere della Corte stessa. Se gli atti d' istruzione si debbono fare fuori della città ove risiede la Corte suprema, l' istruttore verrà destinato tra i presidenti o vicepresidenti delle gran Corti civili o criminali, o tra i giudici delle medesime. *Pp.* 521 *ss.*

525. Pendente la istruzione, l' ufiziale pubblico imputato può essere d' ordine del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia sospeso dalle sue funzioni, o allontanato dal luogo. *Pp.* 542.

526. Compilata la istruzione, sarà rimessa al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro dopo averla esaminata, nel caso dell' articolo 520 ordinerà, trovandovi sussistenza, che la gran Corte competente faccia noti all' imputato i suoi carichi e riceva sopra di essi le sue giustificazioni in iscritto, e gliele rimetta.

Per gli ufiziali pubblici indicati nell' articolo 521 lo stesso Ministro comunicherà direttamente i carichi, e riceverà in iscritto le giustificazioni. *Pp.* 527 *s.*

527. Se le giustificazioni non sieno sufficienti ed esigano altra istruzione di pruove, il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia rimetterà le carte colle discolpe dell' imputato al giudice competente. *Pp.* 520 *s.* 526.

528. Compiuta la istruzione, il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, quando non trovi che le giustificazioni escludano ogni carico dell' incolpato, disporrà preliminarmente che l' autorità competente faccia l' esame, se sia il caso e se convenga di abbandonare l' imputato ad un regolare giudizio. *Pp.* 526. 529 *s.*

529. La stessa autorità competente può, se lo crede necessario, prender nuovi rischiaramenti sull' affare.

Quando ogni dubbio di fatto sia cessato, allora darà fuori il suo avviso o perchè si vieti ogni ulteriore procedimento, o perchè si adottino misure disciplinari, o perchè l' incolpato sia sottoposto ad un regolare giudizio. *Pp.* 526 *ss.* 530.

530. Questo avviso sarà *motivato* e rimesso cogli atti al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia. *Pp.* 529.

531. Se viene autorizzata la sottoposizione dell' imputato al giudizio, se ne darà subito comunicazione al giudice competente con tutti gli atti relativi alla causa. *Pp.* 520 *s.*

---

esattamente eseguite le regole della giustizia. Bisogna dunque da un lato contenerli dall' abuso del potere col timore derivante dalla certezza che saranno esposti a giudizio, e saranno puniti; e dall' altro lato ispirar loro fiducia, che adempiendo a' loro doveri, invano si armerà contra di essi la malvagità di quegli, a cui han fatto sentire la mano della giustizia; e che lungi di essere puniti non si darà luogo neppure a cominciamento di un giudizio. Ma questo timore e questa fiducia non si può altrimenti ispirare a' detti funzionari, che coll'accordare o negare opportunamente il permesso di aprirsi una giudiziaria istruzione contro di loro: ed a ciò appunto conducono le giudiziose indagini sommarie, che i Pr. Gen. prenderanno, e mi faranno in ciascun caso conoscere nel modo additato in questa circolare.

528 — *M. 25 ott. 1857* — Quante volte un funzionario dell'ordine giudiziario, imputato di reati in uffizio, non escluda colle sue giustificazioni i carichi attribuitigli, si affida per parere all'autorità competente l'esame, se sia il caso e se convenga abbandonare l'imputato ad un regolare giudizio, a norma dell'art. 528 delle leggi di procedura penale. — Confidato questo incarico ad una gran Corte criminale, dovrà avervi parte il ministero pubblico presso la medesima, come quegli che nell' interesse della giustizia interviene nella direzione e discussione degli affari che vi son trattati. All'effetto è ne' suoi doveri di presentare al Collegio sul parere, che troverà legale, una domanda motivata anche a norma del Sovrano rescritto de' 26 novembre (*7 sett.*) 1836. — L' esame delle decisioni che in seguito dell'enunciato incarico han profferite alcune gran Corti criminali, mi determina a ricordare l'adempimento dell'enunciato dovere messo a cura delle SS. LL.

V. Pp. 532, *R. 7 sett. 1836.*

Da questo momento l' incolpato resterà di dritto sospeso dalla sua carica, durante il giudizio. *Pp*. 532. 542.

532. L'autorizzazione a' termini dell'articolo precedente, equivarrà nelle cause di misfatti al giudizio di sottoposizione all'accusa. *Pp*. 138 *ss*. 155. 531. 533 *s*.

533. Ne' casi preveduti dall'articolo 130 l' incolpato sarà rilasciato, sotto mandato o consegna o cauzione, fino al dì della *pubblica discussione*.

Negli altri casi di misfatti più gravi si spedirà contro di lui un mandato di arresto. *Pp*. 114. 531.

534. Tutto il rimanente del giudizio avrà luogo con le forme ordinarie. *Pp*. 166 *ss*. 218 *ss*. 272 *ss*. 535 *s*.

---

532. — *R. 7 sett. 1836* — Gli articoli 520 a 542 delle leggi di procedura penale istituiscono, come è noto, forme particolari pel procedimento contro i funzionari dell'ordine giudiziario incolpati di reati in officio. Le indagini e le istruzioni raccolte, e le giustificazioni dall'imputato ricevute, se i carichi non rimangono esclusi, è autorizzata la sottoposizione del funzionario al giudizio. Questa autorizzazione, siccome è espresso nell' articolo 532, equivarrà nelle cause di misfatto al giudizio di sottoposizione all'accusa.—Nondimeno si è dubitato se, l'autorizzazione data, si esiga ancora che il P. M. formi, e produca innanzi al Collegio l'atto di accusa secondo le regole degli articoli 138 e 139 procedura penale, e che il Collegio deliberi sopra tale atto conformemente alla procedura ne'giudizi ordinari; ovvero se dopo l'autorizzazione il giudizio continui colle forme indicate negli articoli 166 e seguenti delle leggi stesse. — Ora intorno a tal dubbio è stato osservato—1. Il significato proprio delle parole dell'articolo 532 che dà all'autorizzazione Sovrana il valore stesso, e gli effetti del giudizio di accusa. — 2. Gli articoli che precedono il 532 contengono tutti gli estremi che costituiscono il giudizio di accusa nei reati comuni, il che si fa manifesto dal paragone degli articoli 526 e 531 cogli articoli 138 e seguenti. Quel che è la istruzione e l'interrogatorio ne'reati comuni, sono del pari la istruzione, la comunicazione de'carichi, e le giustificazioni scritte che sono richieste pe' reati in officio. E come il P. M. dà l'atto di accusa nell'un caso se crede doversi dichiarare l'imputato in legittimo stato di accusa, così appartiene al P. M. domandare che il funzionario imputato si abbandoni o nò ad un procedimento regolare; perciocchè niuno incarico, o niuna specie di giurisdizione, ch'è affidata alla gran Corte, può procedere senza che vi tenga le sue parti il procuratore generale per l'interesse della legge.— La gran Corte delibera che rimanga in legittimo stato di accusa l'imputabile di reati ordinari, e la gran Corte dà l'avviso di esservi luogo a procedimento penale pe' funzionari, i cui atti prendono natura di reato in officio; la qual varietà di forme di deliberazione della gran Corte dipende, come è noto, dal benefizio di garentia che è concesso agl'impiegati regi. Un giudizio adunque compiuto con solennità tutte sue presso l'autorità ordinaria propone di aprirsi l'accusa pria d'intervenire l'autorizzazione superiore, ed a questo giudizio lascia libero il corso di giustizia l' autorizzazione che s'interponga: di maniera che sta tra gli atti dell' autorità giudiziaria l' accusa dei funzionari, atto soltanto sospeso finchè si permetta che continui il procedimento, e si tolga l'ostacolo della garentia che il ricovre.— 3. Anche un'altra idea: la domanda del P. M. e la deliberazione della gran Corte che intervengono per le cose dette ne' casi degl'imputati in officio, non hanno altri elementi che l'istruzione ed i discarichi degl' imputati. Su le cose ritenute come le ha indicate la gran Corte, e sulle quali ha essa fondato il parere sul procedimento penale, è data l'autorizzazione. Nella serie degli atti che prescrive la procedura penale per somiglianti reati, ninn'altra regola vi è che tratti di novella istruzione dopo il parere della gran Corte, che l'autorizzazione ha renduto esecutivo. E rimane solo che si vada alla discussione pubblica, dalla quale può attendersi che si rischiari o si cangi il primo giudizio della gran Corte; la quale discussione pubblica (come è noto) porta alla decisione diffinitiva. Or manca così l'occasione e l'utilità di stabilire che dopo l' autorizzazione si pronunzii una seconda deliberazione della gran Corte, che sopra nuovo atto di accusa dichiari l'imputato soggetto ad un giudizio penale; perciocchè senza aversi mezzo di variar la prima deliberazione, ogni atto ridurrebbesi ad una vana forma di ripetizione di ciò che poco innanzi erasi già manifestato. La quale superfluità di atto sa ognuno quanto sia lontana dalla presente procedura. — Sua Maestà ha dichiarato, che dopo l'autorizzazione a'termini dell'articolo 532 delle leggi di procedura penale, non siavi luogo ad atto di accusa, ed a formale giudizio di sottoposizione ad accusa; ma che debbansi continuare gli atti seguenti alla precisa lettera dell' articolo stesso. — Ha dichiarato inoltre Sua Maestà, che la decisione sopra la quale è intervenuta l' autorizzazione al giudizio, debba essere intimata all' imputato.

535. Se il giudizio appartiene alla Camera criminale della suprema Corte di giustizia, si eseguiranno da questa tutte le forme prescritte per le gran Corti criminali. *Pp*. 534.

Il numero de' giudici per ogni decisione definitiva esser debbe di otto, e per le interlocutorie e preparatorie, esser debbe di un numero dispari non maggiore di cinque nè minore di tre.

Contro le sue decisioni non vi è luogo ad alcun rimedio legale, nè anche di ricorso per annullamento. *Pp*. 536.

536. Se in esito del giudizio la gran Corte o la Corte suprema che avrà proceduto, non trovi luogo a pena, potrà proporre al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia qualche misura disciplinare contra l' imputato, quando il caso lo esiga. *Pp*. 520 *s*.

537. Se gli ufiziali pubblici indicati nell' articolo 520 saranno imputati di misfatti o delitti non relativi alla carica, verranno giudicati dalle gran Corti criminali, se pure il misfatto non sia di competenza speciale. *Pp*. 342. 426. 538 *s*. 541.

Il giudizio per delitti sarà inappellabile: il rito che si osserverà, sarà lo stesso che si osserva in tutti gli altri giudizi correzionali. *Pp*. 342 *ss*. 380 *ss*.

---

537. — *R. 21 ott. 1836*—Le leggi di procedura penale con l' articolo 520 dispongono che se i giudici di circondario, gli agenti del ministero pubblico presso di loro, gli altri ufiziali inferiori dell' ordine giudiziario, i cancellieri delle Corti o tribunali, tranne il cancelliere della Corte suprema di giustizia, incorrano in reati relativi alla loro funzioni, il giudizio ne appartiene alle gran Corti criminali, il quale giudizio, per l'articolo 322, non può iniziarsi senza la preventiva approvazione del Ministero di grazia e giustizia. Con reale rescritto dei 13 marzo 1828, dichiaravasi che nella generica espressione di ufiziali inferiori dell' ordine giudiziario adoperata nello enunciato articolo 520, vanno compresi i cancellieri comunali pei reati relativi alle funzioni di cancelliere presso il conciliatore ed il supplente comunale. Ancora le medesime leggi di procedura penale, con l'articolo 537, prescrivono che, se gli ufiziali indicati nell' articolo 520 sieno imputati di misfatti o delitti non relativi alla carica, verranno giudicati dalle gran Corti criminali, se pure il misfatto non sia di competenza speciale: il giudizio per delitti sarà inappellabile, ed il rito lo stesso che si osserva negli altri giudizi correzionali.—Alla base degli articoli e del rescritto riferiti si è dubitato, se l'articolo 537 torni applicabile a quelli ufiziali dell' ordine amministrativo chiamati, ne' casi determinati dalla legge, ad esercitare funzioni giudiziarie, quando sieno imputati di reità non relativi alla loro carica amministrativa o alle funzioni giudiziarie ad essi attribuite.—In tale dubbio sono state intese le due Consulte de' reali domini, le quali hanno opinato per la negativa, ritenendo essere l' articolo 537 applicabile solo a' funzionari menzionati nell' articolo 520, che propriamente appartengono all' ordine giudiziario. — Sul proposito si è osservato — Che l' articolo 520 contiene un' eccezione affatto diversa dall'altra racchiusa nell'articolo 537; — Che la eccezione dell'articolo 520 riguarda i reati in uffizio, ed è una conseguenza della garentia accordata a' funzionari dell'ordine giudiziario: è una eccezione che poggia principalmente sul fatto che dà luogo al giudizio. Laonde gli ufiziali amministrativi, se nello esercizio delle funzioni giudiziarie loro attribuite dalla legge commettono reati in uffizio, vengono ancora essi coverti di garentia al pari di ogni funzionario giudiziario; — Che la eccezione poi contenuta nell'articolo 537 concerne il giudizio de' funzionari pubblici pe' reati comuni, e deroga alla regola dell' ordine de' giudizi penali unicamente a riguardo della persona imputata: ad evitare l'eccessivo rigore e la soverchia indulgenza, l' ufiziale giudiziario indicato nell' articolo 520 vien tradotto innanzi a' giudici di un tribunale più elevato; —Che la ragione dell'articolo 537 mostra chiaramente non essere essa applicabile agli ufiziali amministrativi, chiamati talvolta ad esercitare funzioni giudiziarie. Niuna rivalità o favore può avverarsi tra funzionari di ordine diverso. Le funzioni giudiziarie conferite in taluni casi agli ufiziali amministrativi sono circoscritte ad un breve tempo, cessate le quali, essi non si possono considerare di appartenere all' ordine giudiziario. Manca quindi per essi il motivo su cui poggia la disposizione dell' articolo 537, la quale per essere eccezionale, non può ricevere interpetrazione estensiva; — Che infine il rescritto de' 13 marzo del 1828, anzicchè sparger dubbio su gli esposti principi, li riferma; imperocchè limitavasi a comprendere i cancellieri comunali nella disposizione dell'articolo 520 per i reati relativi alle funzioni di cancelliere presso il conciliatore ed il supplente comunale, ossia per i reati in uffizio commessi con la qualità di ufiziali giudiziari; ma non dichiarava loro applicabile la disposizione, essenzialmente diversa dalla prima, compresa nell'articolo 537, ossia che avessero a reputarsi ufiziali giudiziari an-

538. La gran Corte criminale nominerà il magistrato che farà le funzioni di giudice istruttore tanto ne' giudizî per misfatto, quanto ne' giudizî per delitto.

Tosto che ne comincia il procedimento, ne sarà subito data parte al Ministro di grazia e giustizia, senza sospenderne l' istruzione. *Pp.* 537.

539. Per gli uliziali pubblici indicati nell' articolo 521 può la gran Corte criminale, quando si tratti di contravvenzione di semplice polizia non relativa alla carica, sospendere il procedimento; e dietro autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia sottoporre l' incolpato a misure disciplinari, salvi i dritti della parte civile. *Pp.* 399.

540. Contra gli ufiziali pubblici mentovati nell'articolo 521, se sono imputati di misfatti non relativi alla carica, procederà del pari l' autorità competente, come pel resto dei cittadini.

Il giudizio però non sarà mai fatto presso il collegio di cui l' imputato fa parte. *Pp.* 541.

Le carte saranno rimesse al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia: questi le invierà alla Corte suprema, da cui verrà destinata una gran Corte di provincia o valle vicina.

Da questo istante negli atti d' istruzione s' impiegheranno ufiziali di polizia giudiziaria non dipendenti dalla gran Corte o dal tribunale di cui l' incolpato fa parte.

541. Nel caso di delitti commessi fuori di ufizio ed imputati agli ufiziali pubblici mentovati nell'articolo 521, si procederà dalla gran Corte criminale, facendosene però prevenzione al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia. *Pp.* 342. 537.

L' imputato sarà rimesso ad una gran Corte diversa da quella di cui fa parte, secondo ciò che è stato stabilito nell'articolo precedente. *Pp.* 540.

542. Anche pe' reati non relativi all'ufizio può il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, pendente la istruzione, disporre la sospensione dalla carica, o l' allontanamento dell'ufiziale pubblico imputato. *Pp.* 525.

La sospensione è di pieno dritto allorchè si è spedito contra il medesimo un mandato di arresto, o è stato già sottoposto all'accusa. *Pp.* 114. 138 *ss.* 531.

TITOLO IX.

Del giudizio su' fatti che violano il rispetto dovuto alle pubbliche autorità.

543. La polizia dell'udienza in ogni tribunale o Corte è affidata al presidente, o a colui che ne fa attualmente le veci. *Rg.* 173.

544. Gli astanti debbono stare nell'udienza a capo scoperto. *Pc.* 112. 183 — *Rg.* 182.

È vietato prorompere in voci indicanti approvazione o disapprovazione, o turbare in qualunque modo l'attenzione de' giudici o degli astanti. *Pp.* 545.

---

che pe' reati comuni. — Queste osservazioni con i pareri della Consulta essendo state rassegnate a Sua Maestà, la Maestà Sua si è degnata approvare lo avviso uniforme delle due Consulte.

542. — *R. 10 dic. 1857* — Rassegnato alla Maestà del Re il dubbio, se un funzionario dell' ordine giudiziario sottoposto a mandato di arresto per reato non relativo alla carica, ed ammesso al beneficio della spontanea presentazione, sia a riguardarsi come incorso di dritto nella sospensione dello ufficio, stabilita dall'articolo 542 della procedura penale; sul quale dubbio le Consulte delle due parti de' reali dominî avevano opinato, che i funzionari dell' ordine giudiziario, i quali trovansi sottoposti a mandato di arresto per reati non relativi alla carica, quantunque sieno ammessi al beneficio della spontanea presentazione, sieno a riguardarsi come incorsi di diritto nella sospensione dello ufficio; — la Maestà Sua si è degnata approvare il riferito parere uniforme delle due Consulte.

545. In caso di contravvenzione all'articolo precedente il presidente intimerà il silenzio e ne richiamerà l'osservanza; e se lo crede conveniente, farà espellere il trasgressore dall'udienza.

La Corte può anche farlo arrestare e detenere per ventiquattr'ore, e ne sarà fatto processo verbale. *Pc*. 184 — *Pp*. 10 *s*. 548.

546. Se alcuno con parole o con gesti indecenti manchi al rispetto dovuto a' giudici o al pubblico ministero, o minacci o ingiurii chiunque altro degli astanti, verrà condannato sul momento dalla Corte, o dal tribunale medesimo alla detenzione per un tempo che può estendersi fino a nove giorni; il tutto colle forme prescritte negli articoli 346 e 347. *Pc*. 113. 186.

In caso che gli atti degenerassero in delitti perveduti dalle *leggi penali*, o nel recinto dell'udienza, nell'atto che questa si tiene, si commettessero delitti di altra specie, lo stesso articolo 347 verrà sempre osservato. *P*. 174 — *Pc*. 187.

547. In caso di misfatti il presidente farà con sua ordinanza arrestare il colpevole: lo interrogherà, farà stendere processo verbale del fatto; e rinvierà la causa al giudice competente. *P*. 1 *s*. 174 *s*. — *Pc*. 114 187 — *Pp*. 10. *s*. 24 51. 548.

548. I regi giudici di circondario, salvo il caso preveduto nell'articolo 346, gl' Intendenti, i sottintendenti, i sindaci, gli uf'ziali della polizia giudiziaria, ordinaria o amministrativa, quando sono nel pubblico esercizio di qualche atto del loro ministero, eserciteranno anch'essi il potere accordato a' presidenti nello articolo 545 e nell' articolo precedente; e ne ordineranno il processo verbale corrispondente soscritto da essoloro e da due almeno degli astanti. *Rg*. 10.

TITOLO X.

Del modo di ricevere le deposizioni di alcuni funzionarii pubblici.

549. Niun grado esonera le persone costituite in dignità ed in carica dal prestare la loro testimonianza ne' giudizi penali.

Godono bensì del diritto di prestarla in una forma particolare le persone indicate nel presente titolo, ne' casi e ne'modi nello stesso dichiarati. *Pp*. 550. 553.

550. Gli Ambasciadori, i Ministri e gl'Inviati straordinari residenti presso i Governi stranieri, durante la loro dimora fuori del regno non potranno esser citati come testimoni nè nella istruzione nè nella *pubblica discussione*. Essi risponderanno per iscritto a' quesiti che saranno loro trasmessi dal regio procurator generale presso la gran Corte in cui pende la istruzione o il giudizio. *Pp*. 77 *s*. 216.

Nel giudizio di delitti i quesiti saranno parimente rimessi dal procurator generale presso la gran Corte criminale da cui dipende la giustizia di circondario.

A' suddetti agenti diplomatici sarà fatto l'invio de' quesiti dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia per mezzo del Segretario di Stato Ministro degli affari esteri. *Pp*. 549. 551 *s*.

551. Le dichiarazioni fatte su'quesiti saranno lette ed esaminate nella *pubblica discussione*: se mancano di giuramento, questa mancanza non può essere elevata a nullità. *Pp*. 218. 247 *s*. 550.

552. È nelle facoltà della gran Corte aggiungere nuovi quesiti a'primi. *Pp*. 550 *s*.

---

548. — VS. **Contenzioso amministrativo**, L. 25 mar. 1817 art. 13.

550. — V. Pp. 6 e 7, *D. 22 dic. 1834*; e 77, *D. 18 lug. 1827*.

553. I Consiglieri di Stato, i Segretari di Stato Ministri, i Segretari di Stato, i Cardinali, gli Arcivescovi e Vescovi, i quattro Capi di corte della casa del Re ed i Capitani generali saranno esaminati nella istruzione dal giudice istruttore, o dal giudice commessario della gran Corte criminale della provincia o valle ove riseggono. Il giudice istruttore o il giudice commessario dovrà trasferirsi nella loro abitazione per prendere le dichiarazioni. *Pp*. 77 *s*.

Questa dichiarazione verrà letta ed esaminata in *pubblica discussione*, a' termini dell'articolo 551. *Pp*. 554.

554. Quando la gran Corte in casi gravissimi creda necessaria la deposizione orale de' testimoni indicati nell' articolo precedente, allora farà una deliberazione motivata che sarà sottoposta al Re dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Ove il Re accordi l'autorizzazione dell'esame orale, questo avrà luogo in una sala chiusa innanzi a' soli giudici nel numero opportuno, presente il ministero pubblico e presenti le parti che vi hanno interesse. *Pp*. 220.

555. Tutti gli altri uficiali pubblici che non possono abbandonare la loro residenza senza uno special permesso del Re, o di uno de'Ministri Segretari di Stato, saranno nella istruzione esaminati dal giudice istruttore, o da uno degli uficiali della polizia giudiziaria del luogo ove risegono, al quale dovranno presentarsi ad ogni richiesta.

La gran Corte nella *pubblica discussione* delibererà se basti la sola lettura di questa dichiarazione, o sia necessario l'intervento del testimonio. *Pp*. 242.

TITOLO XI.

Del procedimento in caso di distruzione o involamento di qualche atto.

556. Quando per effetto d'incendio, d'inondazione, o di qualunque altra causa, qualche processo, sentenza o scrittura in materia penale fosse stata distrutta, involata, o si fosse in altro modo smarrita, si procederà come segue. *Pp*. 557 *s*.

---

553 e 554. — *D. 22 ag. 1827* — Vedute le determinazioni delle *leggi di procedura penale* circa la testimonianza ec. — 1. Presteranno testimonianza ne' giudizi penali a seconda delle norme stabilite negli articoli 553 e 554 delle *leggi di procedura penale* — i Consiglieri Ministri di Stato, ed i Consiglieri di Stato; — i Ministri Segretari di Stato, il nostro Luogotenente generale in Sicilia, o chi ne faccia le veci, ancorchè non fosse Ministro Segretario di Stato, ed i Direttori de' nostri Ministeri e reali Segreterie di Stato; — i Capi di Corte della nostra real Casa; ed i Capi di Corte delle reali Case della REGINA nostra augusta Consorte, del Duca e della Duchessa di Calabria; — i Cavalieri gran croce del nostro real Ordine di S. Ferdinando e del merito, ed i Cavalieri del nostro real ordine di S. Gennaro; i Cardinali, gli Arcivescovi ed i Vescovi; — i Tenenti-generali, i Marescialli di campo, ed i Brigadieri del nostro real esercito, — i Vicepresidenti ed i Consultori della Consulta generale del regno; i Presidenti ed i Procuratori generali delle Corti supreme di giustizia, e delle gran Corti dei conti de' nostri reali domini di qua e di là del Faro, il Prefetto di polizia in Napoli, il Direttore di polizia in Sicilia, ed i Direttori generali; — i Presidenti ed i Procuratori generali delle gran Corti civili delle provincie o valli, e gl'Intendenti ed i comandanti delle provincie o valli nell'ambito delle rispettive loro giurisdizioni.

D 12 ott. 1827—1 La disposizione dell'enunciato decreto del dì 22 di agosto ultimo, è estesa a' vicepresidenti, agli avvocati generali, ed ai consiglieri delle due Corti supreme di giustizia de' nostri reali domini di qua e di là del Faro.

D. 4 feb. 1828 — 1. Le determinazioni delle *leggi di procedura penale*, che regolano il modo particolare in cui debbono prestar testimonianza le persone costituite in dignità ed in carica, designate negli articoli e ne' decreti enunciati, avranno luogo anche quando sieno esse da sentirsi come querelanti ne' giudizi penali.

557. Se esiste copia legale delle indicate carte, la copia verrà considerata come originale, e sarà posta in suo luogo. *C.* 1289 — *Pp.* 556. 558.

A questo effetto ogni ufiziale pubblico, o qualunque depositario di tal copia legale è tenuto di rimetterla alla cancelleria della gran Corte criminale sull' ordine che ne verrà dato dal presidente o dal procurator generale.

Quest' ordine scioglierà il depositario da ogni obbligazione verso coloro che avessero interesse a questa carta.

I particolari possono essere astretti a siffatta esibizione anche coll'arresto personale. Avranno dritto però di farsene rilasciare una copia senza spese.

558. Quando in materia penale non esisterà copia legale della carta distrutta, involata o smarrita, verrà supplita per mezzo di testimonianze o di altri atti che ne assicurino l'esistenza precedente: e l'istruzione si riprenderà dal punto in cui comincia la mancanza. *Pp.* 556 *s.*

TITOLO XII.

De' difensori.

559. Gli avvocati ed i patrocinatori sono tenuti di prestare il loro ufizio a coloro alla cui difesa il presidente li destina.

Tal difesa è gratuita, se riguardi persone povere. *Pp.* 170 *s.* 560 — *O.* 172 *ss.* — *Rg.* 525. 968 *ss.*

560. Qualunque difensore che per privato o per pubblico ufizio assume il patrocinio simultaneo di più autori principali o complici del medesimo reato, quando trovi che la difesa dell'uno si opponga all'interesse di uno o più degli autori o complici, è tenuto di rinunziare sul momento ad una o più di tali difese, per ritenere quella o quelle che non soffrano la detta opposizione. *P.* 74 *s.* — *Pp.* 174.

La rinunzia debbe essere sull' istante manifestata al presidente, del pari che alla stessa parte. Il presidente destina di ufizio un altro difensore, se la parte non se lo abbia scelto ella stessa. *Pp.* 172. 559. 563.

561. Gli avvocati e i patrocinatori, se porranno, con cavillazioni e rigiri, dilazioni nelle cause, e ne intralceranno la spedizione, saranno ammoniti, o anche sospesi dalle gran Corti criminali, a' termini dell' articolo 173: salve sempre le disposizioni delle *leggi penali* nei casi de' misfatti e delitti. *P.* 206 *ss.* — *Pp.* 562 *s.* 565 *s.*

562. Il difensore sottoposto una volta in via disciplinare alla interdizione dal proprio ufizio pel tempo indicato nell' articolo 173 a ragion de' motivi espressi nello stesso articolo e nell' articolo precedente, se dopo il termine della sospensione incorra in un fatto che meriti la stessa misura, può anche in via disciplinare rimanere interdetto per un anno. L' interdizione in questo caso non può essere mai minore di due mesi.

Il recidivo per la terza volta sarà in via disciplinare condannato alla interdizione dal proprio ufizio da un anno a cinque. *P.* 27. 78 — *Pp.* 173. 561. 563. 565.

563. Ne' casi de' due articoli precedenti sarà il difensore interdetto condannato benanche dalla gran Corte ad un'ammenda di ducati dieci a cinquanta. *P.* 35. 48.

La Corte suprema di giustizia può estendere quest' ammenda a ducati trecento. *Pp.* 565 *s.*

564. I regi giudici di circondario negli affari di lor competenza potranno avvalersi della facoltà accordata alle gran Corti nel presente titolo. *Pp.* 559 *ss.* 565 *s.*

Dalle loro deliberazioni vi è appello alla gran Corte criminale. *Pp.* 380 *ss.*

---

559. — V. Pp. 498, *R. 4 ap. 1836.* V. S. **Militari.** Ord. 26 gen. 1831 num. 1358.

565. Le sentenze de'regi giudici di circondario, e le decisioni delle gran Corti criminali e della suprema Corte di giustizia pronunziate in via disciplinare contra i patrocinatori e gli avvocati, non saranno precedute da altre forme, che dal processo verbale che attesti la loro mancanza. Eglino quindi saranno citati a giorno fisso per venire a discolparsi.

La deliberazione si farà, inteso l'imputato, se comparisce: se l'imputato non comparisce, la deliberazione si farà in contumacia. *Pp.* 10 *s.*

566. Se le mancanze enunciate nell'articolo 561 si scoprano nell'udienza pubblica nella quale l'avvocato o patrocinatore ha parte, può il giudice di circondario, la gran Corte, o la Corte suprema adottare in via disciplinare, e prima di sciogliere l'udienza, le misure indicate negli articoli precedenti. *Pp.* 561 *ss.*

TITOLO XIII.

Degli oggetti che pervengono presso gli atti de'giudizii penali.

567. Gli oggetti che pervengono presso gli atti de'giudizi penali, quando sieno d'ignoto padrone, saranno venduti all'asta pubblica colle forme che saranno appresso indicate, dopochè ne sarà stato fatto l'uso convenevole nel giudizio. *Pp.* 568 *ss.*

568. Il prezzo che si ritrae dalla vendita di tali oggetti, sarà depositato nella cassa delle ammende, a'termini delle *leggi penali*. *P.* 35. 45 — *Pp.* 569 *s.*

569. Gli oggetti medesimi, o i depositi fatti in forza dell'articolo precedente saranno restituiti in natura o in prezzo a'padroni legittimi, se costoro compariranno prima di spirare il termine fissato dalla legge per la prescrizione. *C.* 2185 — *Pp.* 570.

570. Prima della vendita o della restituzione degli oggetti indicati ne'tre articoli precedenti si osserveranno le seguenti regole. *Pp.* 567 *ss.* 571 *ss.*

571. Gli oggetti di ogni genere, che pervengono presso gli atti di qualunque giudizio, rimangono affidati alla custodia de'cancellieri, e se ne farà una esatta descrizione sul registro di cancelleria stabilito da'regolamenti. *Pp.* 570. 572.

572. Gli oggetti menzionati nell'articolo precedente possono esser posti sotto una custodia diversa, quando il pubblico ministero *o* l'interessato il richiegga. *Pp.* 571.

573. Se sieno furtivi, o acquistati in qualunque guisa per mezzo di reato, o abbiano col medesimo alcuna relazione, allora si terranno fino a che sarà necessario all'andamento del giudizio, e sino a che si potrà disputare della loro indole e qualità.

Subito che cesseranno i sopraddetti motivi, si restituiranno a'padroni legittimi senza alcun dispendio. *Pp.* 569. 574.

574. Quando non sieno furtivi, nè sieno acquistati col reato, nè abbiano col reato stesso alcuna relazione, si restituiranno a'padroni legittimi appena che saranno essi conosciuti, senza alcun dispendio. *Pp.* 569. 573. 578. 582.

575. Quando ne sia ignoto il padrone, se ne pubblicherà l'elenco per mezzo di manifesto da inserirsi ne'giornali ed affiggersi ne'luoghi del commesso reato, del domicilio dell'imputato o accusato, e della residenza della gran Corte.

L'indicazione si farà in modo che possa avvertire il vero padrone della esistenza degli oggetti, e nel tempo stesso prevenire le frodi di chi volesse appropriarsele senza diritto. *Pp.* 567. 576 *s.*

576. Nel manifesto si dichiarerà che gli oggetti verranno custoditi pel corso di un anno, spirato il quale, se alcuno non comparirà a ripeterli dimostrandoli suoi, saranno venduti all'asta pubblica; ed il prezzo resterà in deposito fino allo spirare del termine fissato dalla legge per la prescrizione. *Pp.* 569. 575. 577.

571.—Vs. **Oggetti di convinzione.** Mm. 3 feb. 1838 e 29 feb. 1840.

577. Scorso l'anno dalla pubblicazione di tal manifesto, si eseguirà quanto in esso è dichiarato.

Il termine sarà abbreviato, e la vendita verrà fatta anche al momento che gli oggetti saran pervenuti nelle mani del giudice, se non potranno conservarsi senza pericolo di deterioramento, o senza dispendio notabile. *Pp.* 575 *s.*

578. Se gli oggetti si appartengano all' imputato e non abbiano col reato alcuna relazione, gli si restituiranno immediatamente. *Pp.* 574.

Se egli fosse inabilitato a riceverli, si consegneranno alla persona legittima che amministra il di lui patrimonio, o a quella che egli indicherà. *Pp.* 16 *s.* — *Pp.* 579.

579. Dalla esecuzione del precedente articolo è permesso recedere, *Pp.* 578. 580 *s.*

1.° quando il valore della cosa sia ragguardevole, e l' imputato di povera o di sospetta fortuna;

2.° quando l'imputato sia tratto a giudizio per falsità a fine di appropriarsi l' altrui roba, o per furto, o per altri reati che offendono le proprietà ;

3.° quando a richiesta della parte civile, o del pubblico ministero si ordini il sequestro per cautela delle spese del giudizio, de'danni ed interessi, e delle ammende.

580. L' eccezione preveduta nel precedente articolo cessa se l' imputato dia idonea cauzione. *Pp.* 118. 579.

581. Le robe appartenenti alla persona dell'imputato, quando abbiano relazione co'reati, o quando si verifichino i casi contemplati nell' articolo 579, si riterranno fino a che sarà terminato il giudizio, e scorsi i termini di ogni richiamo legale. *C.* 2185 — *Pp.* 582.

582. Finito il giudizio , se la decisione assolve l' imputato, le robe a lui pertinenti gli si restituiranno senza alcun suo dispendio. *Pp.* 574.

Nel caso di condanna le robe a lui pertinenti gli si restituiranno ancora, deducendone prima le spese del giudizio, i danni ed interessi, e le ammende ; purchè le robe stesse non sieno di tal natura che debbano confiscarsi per disposto delle *leggi penali. P.* 35. 44 *s.* 167. 465 — *Pp.* 1. 3. 35.

583. Se l'imputato è assente, potranno gli oggetti esser restituiti a' proprietarî dopo la di lui condanna in contumacia.

Se non potranno esser conservati, saranno restituiti anche prima. *Pp.* 459 *ss.* 573 *s.* 584 *s.*

584. Restituiti gli oggetti a'proprietarî, a' termini dell'articolo precedente , si esigerà da essi l'obbligo di presentarli nuovamente, se vi ha luogo, ad ogni ordine del giudice. *Pp.* 583.

585. La restituzione a'proprietarî sarà preceduta da un processo verbale in cui si conterrà un'esatta descrizione degli oggetti renduti, da sottoscriversi dal pubblico ministero, dal giudice commessario, da due testimoni, e dal cancelliere. *Pp.* 10 *s.*

Se possono aversi i testimoni del reperto, saranno essi preferiti. *Pp.* 71, *1.°*

Le suggellazioni e disuggellazioni si faranno a'termini degli articoli 71 e 92.

586. Le vendite, le pubblicazioni e le restituzioni disposte dal presente titolo saranno eseguite, previa deliberazione della gran Corte, udito il pubblico ministero e gl' interessati. *Pp.* 217.

587. Tutte le norme stabilite in questo titolo per le gran Corti criminali sono applicabili alle giustizie di circondario per gli oggetti che pervengono presso gli atti de' giudizî penali di loro pertinenza.

588. Il prezzo delle robe delle quali non si conoscono i legittimi proprietarî sino al termine indicato nell'articolo 576, o che in vigore degli articoli precedenti, o delle disposizioni delle *leggi penali* non debbano ad essi restituirsi, rimarrà aggiudicato alla cassa delle ammende. *P.* 35. 44 *s.* 167. 465.

TITOLO XIV.

Delle prigioni.

589. In ogni provincia o valle si formerà un elenco delle prigioni, delle case di custodia o di pena, inclusi i così detti *corpi di guardia*, e degli altri luoghi di questa destinazione, qualunque si sia la loro denominazione.

Questo elenco sarà stampato colla indicazione del distretto, del circondario, e del comune ove le suddette case esistono. *Pp*. 590 *s*.

590. L'elenco formato a'termini dell'articolo precedente debbe essere affisso in ciascuna provincia o valle nelle sale di udienza della gran Corte criminale, de'giudici istruttori, de'giudici di circondario e de'supplenti, nelle case comunali, e negli atri delle stesse prigioni. *Pp*. 589. 591.

591. Qualunque luogo di custodia o di pena, che non sia notato nell'elenco prescritto ne'due articoli precedenti, sarà considerato come un carcere privato; e qualunque sia la specie di detenzione che in questo si esegue, darà luogo al procedimento, a'termini delle *leggi penali*. *P*. 241 — *Pp*. 589 *s*.

592. In ogni luogo autorizzato per pubblica prigione esisterà un registro pe' detenuti che vi entrano e ne escono.

Il registro sarà numerato nella residenza della gran Corte criminale, sarà in ogni pagina segnato e munito del proprio suggello dal presidente e dal procurator generale. In piè del registro eglino attesteranno di quante pagine esso sia composto.

Nelle residenze de'giudici istruttori ciò si eseguirà da costoro e dal sindaco; nelle residenze de' giudici di circondario, da essoloro e dal sindaco: negli altri comuni, dal supplente, dal sindaco e dall'incaricato del ministero pubblico nelle cause correzionali: nei corpi di guardia e in tutte le prigioni appartenenti a corpi militari, dal comandante militare e dal sindaco. *Pp*. 593 *s*. 597. 604.

593. Ogni individuo incaricato dell'arresto di una persona non potrà eseguirlo, se non avrà ricevuto in iscritto il mandato corrispondente. *Pp*. 101. 465. 495.

L' esibitore del carcerato sarà tenuto di far iscrivere sul registro l'atto di cui è latore. *Pp*. 592. 594.

594. L'annotazione nelle prigioni sarà sottoscritta dal custode e dal latore del mandato, se sappia scrivere.

Ove costui non sappia scrivere, il custode ne farà menzione. *Pp*. 593.

595. Alcun custode non potrà ricevere nè ritenere qualsiasi persona, se non in forza di un mandato di un'autorità che abbia questo potere dalle leggi, e nel quale si esprima formalmente l'ordine dell'arresto e l'articolo della legge per la di cui esecuzione è ordinato.

In mancanza di queste indicazioni il custode sarà punito a'termini delle *leggi penali*. *P*. 239 — *Pp*. 593 *s*. 596. 598 *s*.

589.— *R. 7 sett. 1819*—L'articolo 589 delle leggi di procedura ne' giudizi penali prescrive che in ogni provincia o valle debba formarsi un elenco delle prigioni, delle case di custodia o di pena, inclusi i così detti *corpi di guardia*, e degli altri luoghi di questa destinazione, qualunque si sia la loro denominazione.—Sua Maestà ha dichiarato che in questo elenco non debbono essere compresi i luoghi di custodia, che i Vescovi possono stabilire ad oggetto di restringervi gli ecclesiastici per misure disciplinari ordinate da'canoni.

V. P. 5, *L. 30 sett. 1839 art. 2 e 4*.

VS. **Ecclesiastici**, R. 9 lug. 1819 e R. 6 ap. 1857 — **Gendarmeria**, Ord. 26 ag. 1827 art. 186; ed Istr. 26 dic. 1827 art. 65— **Monasteri**, Reg. 14 feb. 1827 — **Militari**, Ord. 26 gen. 1831 num. 189, 984 a 909 — **Nobili**, D. 8 giug. 1831.

592.— VS. **Custodi**, D. 14 ott. 1839 art. 4; D. 21 giug. 1848 art. 8; e R. 5 dic. 1848.

594. — VS. **Gendarmeria**, Ord. 30 ag. 1827 art. 106.

595. — VS. **Polizia**, R 29 lug. 1822.

596. Niun individuo potrà essere escarcerato se non in forza di una ordinanza dell' autorità alla quale la legge accorda questa facoltà.

Ogni custode che sprigioni un individuo senza questa ordinanza, sarà punito come negligente o connivente di evasione, a' termini delle *leggi penali*. *P*. 234 *s*. — *Pp*. 595.

597. Il registro di sopra mentovato conterrà la data dell' ingresso del detenuto , come ancora quella dell' uscita dal carcere, e l'ordinanza in forza della quale questa liberazione avrà avuto luogo. *Pp*. 592 *ss*. 596. 599.

598. Ne' casi indicati negli articoli 101, 102 e 465 l'arrestato sarà presentato all'ufiziale di polizia giudiziaria del luogo ove è il carcere. Questo ufiziale spedirà il corrispondente mandato che verrà notato nel registro, a' termini degli articoli precedenti. *Pp*. 595.

599. Trattandosi di un individuo che dalla forza pubblica si trasporta in un carcere lontano per ordine dell'autorità competente, se la medesima forza è obbligata nei luoghi di riposo a depositarlo in un carcere per riprenderlo al momento di proseguire il cammino, si farà sul registro menzione dell'ordine di trasporto , dell' ora e del giorno in cui il detenuto viene consegnato, ed in cui vien riconsegnato.

L'ordine di trasporto che ha la forza pubblica , dovrà in questo caso essere *vistato* dal giudice di circondario , o dal funzionario locale che lo supplisce.

Il custode , senza questa formalità della quale sarà fatta menzione sul registro, non potrà ricevere il detenuto. *Pp*. 595. 597.

600. È ammesso chiunque a denunziare, sia al giudice di circondario, sia al giudice istruttore , o al pubblico ministero presso la gran Corte criminale , o al presidente della medesima , ed a qualunque ufiziale incaricato della polizia giudiziaria , ordinaria ed amministrativa , che un individuo si trovi illegalmente detenuto o perchè il luogo di detenzione non è descritto nell' elenco menzionato nell' articolo 589, o perchè il detenuto non è regolarmente annotato nel registro.

Chi ometta o ricusi di deferire a questo richiamo , cade nella disposizione delle *leggi penali*. P. 238. 241 — *Pp*. 27. 589. 592. 601 *s*.

601. Verificata la illegalità dall' arresto nel capoluogo della provincia o valle dal presidente della gran Corte criminale , o dal pubblico ministero , entrambi di accordo fra loro faranno subito mettere in libertà il detenuto.

Se la illegalità dell' arresto è verificata nel capoluogo della provincia o valle da altri ufiziali pubblici, costoro ne faranno subito rapporto o al presidente , o al procurator generale ; ed il presidente , di accordo col procurator generale, ordinerà che il detenuto sia messo in libertà : il tutto sotto la pena stabilita dalle *leggi penali*, e senza pregiudizio delle pene più gravi ne' casi preveduti dalle medesime *leggi*. *P*. 74 *s*. 169 *s*. 172. 238 — *Pp*. 600. 602 *s*.

602. Se però si adducesse qualche motivo legale dell' arresto, cosicchè non ne sia d'illegale altro che la forma , può il presidente di accordo col ministero pubblico prendere i rischiaramenti necessari , porre in regola l'affare e rimettere legalmente il detenuto a disposizione dell'autorità competente. Questa disposizione non impedirà che sia subito tratto dal luogo non riconosciuto per pubblica prigione , nel caso che egli sia quivi in arresto. *Pp*. 589.

Le ordinanze per la esecuzione di questo e dell'articolo precedente saranno soscritte dal presidente , o *vistate* dal pubblico ministero.

Di tutto si farà processo verbale che sarà inscritto nel registro. *Pp*. 10 *s*. 592. 601. 603.

603. In ogni altro comune, che il capoluogo della provincia o valle , la facoltà espressa ne' due articoli precedenti sarà esercitata da' giudici istruttori , o da' regi giudici di circondario. *Pp*. 601 *s*.

---

599. — VS. **Detenuti**. D. 14 ott. 1839 art. Ord. 30 ag. 1827 art. 105 — **Militari**, Ord. 2 e 3; e R. 25 ott. 1851 — **Gendarmeria**. 26 gen. 1831 num. 2098.

604. Ogni custode che avrà ricusato di mostrare al portatore dell'ordine del giudice di circondario, del giudice istruttore, del presidente o del pubblico ministero presso la gran Corte criminale, la persona del detenuto, o di mostrare l'ordine che glielo proibisce; ugualmente che ogni custode che ricusa di far loro l'esibizione de' suoi registri, o di lasciarne prendere copia, sarà punito come colpevole di restrizioni vietate, a' termini delle *leggi penali*. *P.* 240 — *Pp.* 592. 605.

605. La presentazione della persona detenuta non potrà esser negata a' portatori dell' ordine, secondo l' articolo precedente; non potrà esser negata nè anche a' suoi parenti, ed amici, a meno che il custode non presenti una ordinanza del giudice competente per tenere la persona in segreto. *Pp.* 604.

606. Le autorità giudiziarie ed amministrative, a norma de' regolamenti, prenderanno cura perchè i luoghi di custodia o di pena sieno non solamente sicuri, ma mondi, e tali che la salute de' detenuti non ne venga alterata. *Pp.* 607 s.

607. Le autorità medesime invigileranno perchè il nutrimento de' detenuti sia sufficiente e sano, ed il loro trattamento sia conforme a' regolamenti. *Pp.* 606.

Vigileranno particolarmente perchè non si commettano su' detenuti le restrizioni vietate dalle *leggi penali*. *P.* 240 — *Pp.* 604.

Le dette autorità saranno perciò nell' obbligo di fare le visite periodiche in detti luoghi, a norma de' regolamenti.

608. Se qualche detenuto trascorra in minacce, ingiurie o violenze contra i custodi, o contra gli altri carcerati o qualunque altra persona, sarà soggettato a restrizioni maggiori, secondo i luoghi di detenzione, in seguito degli ordini del pubblico ministero presso la gran Corte criminale, del giudice istruttore, o del giudice di circondario, o di chi soprantende in Napoli ed in Palermo alle carceri. Questa misura disciplinare non esenterà il colpevole dalle pene nelle quali abbia potuto incorrere. *P.* 184, *3.*°

---

606 e 607. — VS. Prigioni.

608. — *R. 6 giug. 1826* — Sua Maestà si è degnata ordinare, che la Commessione incaricata dell' ordinanza de' 5 agosto sia autorizzata a punire con un determinato numero di legnate, da non oltrepassare le cento, i detenuti nelle prigioni della capitale i quali rendonsi colpevoli delle seguenti eccedenze: —1. per detenzione, distribuzione o formazione di armi, o di strumenti qualunque atti a ferire, a scassinare o bucare; —2. per risse; —3. per voci allarmanti; — 4. per riunioni criminose; —5. per detenzione, distribuzione o formazione di carte, emblemi o figure criminose; —6. per fatti ed eccedenze occasionanti la perturbazione del buon ordine in detti luoghi; —7. per altri casi consimili. — Ha inoltre prescritto la Maestà Sua che tale punizione debba eseguirsi nell' atrio delle prigioni, o in altro luogo da dare esempio agli altri detenuti; che la Commessione giudichi sommariamente e senza forme rituali, ma con semplice processo verbale, sentendo oralmente gl' imputati nelle loro escolpazioni; e che rimetta in fine i colpevoli stessi, dopo pronunciata ed eseguita la pena economica delle legnate, al magistrato competente quando vi sia luogo ad altra pena legale. — Ha parimente Sua Maestà ordinato, che queste disposizioni abbiano vigore per tutto l'anno 1827, e che si estendano le medesime ai detenuti nelle prigioni centrali de' capoluoghi ne' reali domini al di qua del Faro per lo stesso intervallo di tempo, con incaricarsi dell' applicazione penale una commessione, che in ciascuno de' divisati capoluoghi verrà composta dal Segretario generale dell' Intendenza, dall' Ispettore commessario di polizia, e dal Capitano di gendarmeria.

R. 26 lug. 1826 — Sua Maestà ha ordinato che a' detenuti nel carcere di Montefusco sia applicabile la misura delle legnate stabilite pe' casi enunciati nella Sovrana determinazione de' 6 giugno ultimo; —Ha inoltre Sua Maestà prescritto, che nell' anzidetto luogo i funzionari formanti la commessione sieno il sindaco, il supplente del giudice regio, e l' uffiziale della gendarmeria comandante in quel luogo. Ben inteso che in mancanza di un simile uffiziale debba adoperarsi un basso uffiziale che vi si trovi a comandare la gendarmeria.

R. 2 sett. 1826 — Ne' casi di assenza (de' funzionari di cui si compongono le commissioni che debbono applicare il castigo delle legnate a' detenuti colpevoli degli eccessi contemplati nel rescritto de' 6 giugno 1826) i rimpiazzi si facciano nel modo seguente: — Al Segretario generale d'Intendenza verrà sostituito il Consigliere d'Intendenza, ultimo in or-

TITOLO XV.

De' registri generali delle condanne.

609. I cancellieri delle gran Corti criminali, de' giudici di circondario e della suprema Corte di giustizia allorchè questa ne' casi preveduti dall' articolo 521 fa le veci di gran Corte criminale, saranno tenuti di trascrivere sopra un registro particolare il nome, cognome, professione, età, patria e domicilio di tutti i condannati.

Oltre a ciò, questo registro conterrà una notizia sommaria della causa e della condanna: il tutto sotto pena contro il cancelliere di dieci ducati di ammenda per ciascuna omessione. *P.* 30. 35. 48 — *Pp.* 610.

610. In fine d' ogni tre mesi i cancellieri passeranno al procurator generale, sotto pena dell' ammenda indicata nel precedente articolo, una copia di questi registri; ed il procurator generale la invierà al Ministero di grazia e giustizia, presso il quale sarà tenuto un registro generale di tutte le condanne, ritratto da queste copie. *Pp.* 609.

TITOLO XVI.

Della revisione de' giudizii penali.

611. Vi sarà luogo a revisione ne' giudizi penali, quando esistono due giudicati irrevocabili e contraddittori in modo che ammettendo la giustizia della condanna per l'uno, dee per necessità trovarsi ingiusta per l'altro. *Pe.* 568 — *Pp.* 492 *s.* 612.

612. Nel caso preveduto dall' articolo precedente il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia tanto di ufizio, quanto sul richiamo de' condannati, o di uno di essi, o del pubblico ministero, incaricherà la suprema Corte di giustizia di esaminare le due condanne.

Se la suprema Corte le troverà irreconciliabili, e tali che sieno la pruova dell' innocenza dell' uno o dell' altro condannato, le annullerà amendue, e rimetterà l' affare per trattarsi in giudizio ad un giudice diverso da quelli che hanno pronunziato le due condanne.

Questo giudice procederà dall' atto che la Corte suprema avrà indicato per rinnovare il giudizio. *Pp.* 334 — *O.* 121.

---

dine di nomina. — Al funzionario di polizia il supplente del giudicato regio. — Al capitano della gendarmeria il capitano relatore presso il Consiglio di guerra di guarnigione.

R. 13 mar. 1827 — Sua Maestà ha risoluto che l' uffiziale di gendarmeria funzionante da capitano, rimpiazzi il capitano relatore del consiglio di guerra di guarnigione ne' casi di assenza o impedimento di questo funzionario.

R. 7 apr. 1827 — Sua Maestà ha ordinato, che la pena economica delle legnate a' detenuti nelle prigioni centrali, ne' casi e nel numero prescritto colla Sovrana risoluzione dei 6 giugno 1826 sia estesa anche a' detenuti di tutte le prigioni distrettuali. — Ha la Maestà Sua ulteriormente prescritto, che ne' capoluoghi de' distretti la Commessione punitrice di tali detenuti sia composta a norma del reale rescritto de' 26 agosto dell' anno scorso dall' Ispettore di polizia, dal sindaco e dall' uffiziale di gendarmeria; e che in mancanza di costui sia adoperato il basso uffiziale che si trovi a comandare la gendarmeria.

VS. **Detenuti.**

TITOLO XVII.

Della prescrizione.

613. Non si prescrivono mai le condanne a pena di morte, nè a pene di ergastolo, o del quarto e terzo grado de' ferri. *P*. 4 *s*. 7 *ss*. — *Pp*. 303 *s*. 475. 619.

L' azione penale per misfatto che porti a queste pene, si prescrive nel termine di anni venti. *Pp*. 2. 614.

614. Le condanne a pene criminali minori delle pene indicate nell' articolo precedente, si prescrivono in venti anni. *P*. 3. 55.

L' azione penale per misfatto che porti alle pene anzidette, si prescrive in dieci anni. *Pp*. 2. 613. 618 *s*.

615. Le condanne a pene correzionali si prescrivono in cinque anni.

L' azione penale per delitto si prescrive in due anni. *P*. 21 — *Pp*. 613. 617 *s*.

616. Le condanne a pene di semplice polizia si prescrivono in un anno.

L'azione penale per contravvenzione si prescrive in tre mesi. *P*. 36 — *Pp*. 613. 617.

617. Le ingiurie punibili correzionalmente e i delitti verbali si prescrivono come le contravvenzioni.

Se le ingiurie sono punibili di pena di polizia, la condanna se ne prescrive in tre mesi, l' azione in un mese. *Pp*. 615 *s*.

618. La prescrizione ne' misfatti sarà interrotta dalla recidiva in misfatto; e nei delitti dalla recidiva in delitto o misfatto. *P*. 78 *ss*. 89 *s*. — *Pp*. 613 *s*.

Il tempo non comincerà a decorrere nuovamente che dal giorno in cui decorrerà la prescrizione dell' ultimo reato. *F*. 155. 158.

---

613 a 618. — *R. 28 feb. 1832*— Le leggi di procedura penale fissano negli articoli 613 a 617 il tempo, in cui rimane prescritta l'azione penale nascente da misfatti, delitti e contravvenzioni rispettivamente. È nato il dubbio se la prescrizione stabilita dalle enunciate leggi sia interrotta dagli atti giudiziari; ed all'effetto se il tempo a prescrivera incomincia a decorrere dal giorno del reato, ovvero da quello dell'ultimo atto giudiziario.—Sua Maestà ha Sovranamente dichiarato, che la prescrizione di cui è fatta parola, è interrotta da ogni atto cui si proceda per la persecuzione de' reati, tal che si computa soltanto dall' ultimo atto giudiziario che siasi emesso.

R. 22 dic. 1845—Le leggi di procedura nei giudizi penali nel determinare le norme di rito contumaciala a carico dell' imputato di misfatti, han conto del grado di loro gravità. Se il misfatto sia punibile col secondo grado di ferri o con pena minore, la procedura si porta fino all' annotazione del contumace nell' albo de'rei assenti, come ultimo atto del giudizio in contumacia, a'termini dell'articolo 465 delle enunciate leggi. Ove poi si tratti di misfatto punibile col terzo grado de' ferri, o con pena maggiore, la procedura s'inoltra ad atti consecutivi fino alla condanna di alcune delle enunciate pene nel caso di comprovata reità.—Le leggi medesime sulla prescrizione delle pene e dell'aziona penala contengono negli articoli 613 e 614 la seguenti disposizioni . . . . . — Per misfatto portante al primo o al secondo grado di ferri è nato il dubbio intorno al termine a prescrivera quando l'accusato contumace siasi iscritto nell'albo de'rei assenti.—Sua Maestà, veduto il parere della Consulta generale del regno, ha dichiarato che il termine a prescrivere ne'giudizi contumaciali pe'reati che portino al primo e secondo grado de' ferri, è di anni dieci a norma della parte seconda dall'articolo 614 delle leggi di procedura penale.

VS. **Prescrizione.**

— *Il tempo che trascorre dall' invio delle processure alla Corte suprema per la discussione de' ricorsi sino al dì che le medesime ritornano alle gran Corti, non è utile alla prescrizione. Il pubblico ministero in questo intervallo è costituito nella necessità di non poter agire; e la prescrizione quindi non può ricominciare che dal momento in cui il medesimo è nella possibilità di agire.* 22 lug. 1839.

In grado di appello il tempo che trascorre fino alla pubblica discussione, senza interruzione legale, è utile a costituire la prescrizione. 29 sett. 1843, Melillo.

L'ordinanza del giudice delegato, colla quale in grado di appello si richiede alla parte

619. Per le condanne le quali non possono essere prescritte, a' termini dell' articolo 613, nulla opera che esse sieno state pronunziate prima della pubblicazione delle *presenti leggi*, e che la prescrizione sia già per le leggi abolite, cominciata.

Per ogni altra pena pronunziata prima della pubblicazione delle *presenti leggi*, e per l' azion penale di ogni reato ugualmente commesso prima della loro pubblicazione, si eseguirà la norma delle nuove leggi o delle antecedenti, secondo che le une o le altre saranno più favorevoli al reo o all' imputato. *P.* 60 — *Pp.* 613 *ss.*

620. Nel caso di prescrizione di pene criminali inferiori al terzo grado de' ferri anche nel presidio, pronunziate per omicidio o per altro misfatto contro alle persone, il condannato sarà obbligato all' esilio correzionale nel *maximum* del tempo ; se pure gli offesi non consentissero che il reo rimanesse sciolto da questa pena accessoria. *Pp.* 614.

621. Le prescrizioni dell' azione civile risultante da un reato qualunque, se l'azion civile sia stata intentata unitamente all' azione penale, saranno regolate secondo la prescrizione del reato dal quale essa nasce: altrimenti saranno regolate colle disposizioni delle *leggi civili*. *C.* 2125 — *Pp.* 3 *ss.* 613 *ss.*

---

civile di fare il deposito per le spese, è un atto che interrompe il corso della prescrizione. 24 sett. 1847, Fano.

Gli atti d' istruzione interrompono il corso della prescrizione. — La prescrizione d' un delitto non toglie la qualità di reiteratore al colpevole di un oltro delitto. 1 feb. 1850, Cosentini.

Se un misfatto ed un delitto sono compresi nella medesima istruzione, e pel misfatto la gran Corte ordini conservarsi gli atti in archivio, dichiarondo pel delitto la competenza correzionale, il tempo che si è consumato nella istruzione, fino alla dichiarazione della competenza, non vale ad operare la prescrizione del delitto; e ciò anche perchè, durante quel tempo, fu chiusa la via ad agire al pubblico ministero presso la giustizia correzionale, dovendo in tal caso aver luogo la regola di dritto; contra non valentem agere , non currit praescriptio. 20 mar. 1850, Fascino.

Concorrendo nello stesso giudizio il reato minore d'ingiurie verbali ed il reato maggiore di danno volontario, è su questo secondo reato che va computato il tempo della prescrizione anche pel primo. 30 ott. 1850. Franciulli.

La pubblicazione dell' albo de' rei assenti è un atto giudiziario ed importante, che produce l'effetto d'interrompere la prescrizione. 16 feb. 1852, Cremonini.

La sola prescrizione dell'azione penale per misfatto, non dà all'imputato il dritto di domandore ed ottenere la fede di perquisizione netta. 16 sett. 1853, Silvestri.

Una gran Corte criminale può bene far valere d'ufficio la prescrizione, quantunque l' imputato ne rifiuti il beneficio e domandi d'essere giudicato, perchè crede di trovare il suo meglio nel giudizio. 19 lug. 1852, Silvestri.

Alla prescrizione dell'azione penale per misfatto non è di ostacolo nè un atto di accusa contro il complice, nè la reiterazione che apparisce dal certificato di perquisiziane. 18 nov. 1853, Alvero.

Il reato esiste appena sia consumato, e da questo momento incomincia a correre la prescrizione, senza doversi avere considerazione alcuna se colui a danno del quale sia stata commesso lo abbia o no abbia conosciuto, e quindi se abbia o no potuta sporgerne querela. 28 nov. 1853, Terracciano.

Decisa la causa diffinitivamente con la condanna dell'imputato, non può costui portare innanzi alla stessa gran Corte una eccezione di prescrizione prima non dedotta. — La legge parla di prescrizione di azione penale, e si fonda sul ritardo nello esercizio di essa. Quando però la discussione è cominciata, e si verifica tale ritardo nel corso della procedura, la prescrizione non può aver luogo. — Del resto, se il reato si presentava come delitto, ed in seguito nella decisione sia ritenuta per contravvenzione, è chiaro che, proposta la eccezione prima della decisione diffinitiva , trarrebbe l'ostacolo del tempo necessario a compirsi la prescrizione. 9 gen. 1854, Parisi.

Il giudizio contumaciale allora non impedisce la prescrizione dell'azione penale quando si è ne' casi in cui finisce con la iscrizione dell'imputato nell' albo de' rei assenti. Che se vi sia stata una decisione di condanna al quarto grado de' ferri, o ad altre delle pene contemplate dall'articolo 613 della procedura penale, non vi ha luogo a parlare nè di prescrizione dell'azione penale, la quale con la condanna è rimasta consumata; nè di prescrizione di pena, per la espressa disposizione del citato articolo. 13 mar. 1854, Pelozzo.

620.—V. P. 333, *D. 28 mar. 1825* , *M. 21 ag. 1824 e seguenti*,

Le prescrizioni però delle condanne civili pronunziate in materia penale saranno sempre regolate colle disposizioni delle *leggi civili*. *C.* 2135 *s.* 2168.

622. Le disposizioni del presente titolo non derogano alle leggi particolari relative alla prescrizione delle azioni risultanti da certi delitti, o da certe contravvenzioni. *F.* 143.

TITOLO XVIII.

Della riabilitazione de' condannati.

623. Ogni condannato ad una pena temporanea criminale, compiuto il tempo, potrà essere riabilitato. I condannati alla interdizione perpetua da' pubblici ufizi potranno essere riabilitati dopo venti anni di pena. *P.* 14 — *Pp.* 625 *ss.* 632 *s.* — *F.* 598 *s.*

La *riabilitazione* fa cessare di dritto tutti gli effetti della condanna precedente; salvi quelli della recidiva. *P.* 90.

624. I condannati a' ferri non potranno formar domanda di riabilitazione, se non cinque anni dopo che abbiano legalmente cessato di essere sottoposti alla pena.

I condannati a pene criminali minori non potranno farla se non dopo tre anni. *P.* 3. 8 *s.* 17. 55 — *Pp.* 623. 625 *ss.* 632. 634.

625. La domanda di riabilitazione debbe essere accompagnata da' seguenti documenti.

1.° Da un certificato del sindaco e decurionato, con cui si attesti che il condannato abbia negli ultimi due anni avuto un domicilio stabile nel comune. *C.* 107 *ss.*

2.° Da uno o più certificati di buona condotta, de' sindaci e decurioni de' comuni ove ha fatto dimora, durante tutto il tempo trascorso dopo l' espiazione della pena.

Questi certificati dovranno esser vistati dal giudice di circondario, dal giudice istruttore e dal sottintendente del distretto, e nel distretto capoluogo dall' Intendente.

3.° Da una fede di perquisizione degli archivi giudiziari, che dimostri non aver la persona che chiede la riabilitazione, commesso nuovi misfatti o delitti.

4.° Dalla copia legale della condanna. *Pp.* 624. 626.

626. La domanda di riabilitazione co' documenti richiesti dal precedente articolo, verrà depositata nella cancelleria della gran Corte criminale, ove ha il suo domicilio colui che domanda la riabilitazione; qualunque sia stato il giudice che abbia profferito la condanna.

627. La domanda di riabilitazione dovrà essere pubblicata in tre settimane consecutive nel giornale della provincia o valle dell' ultimo domicilio del condannato, e nel giornale di quella ove fu pronunziata la condanna. *Pp.* 628.

628. Dopochè saranno scorsi tre mesi dall' ultima pubblicazione, il procurator generale presso la gran Corte criminale darà sulla domanda le sue conclusioni motivate e per iscritto. *Pp.* 627. 629 *s.*

629. La gran Corte ed il ministero pubblico potranno prima della deliberazione ordinare nuove informazioni. *Pp.* 628.

630. La gran Corte nel numero di sei giudici manifesterà il suo parere sulla domanda, con una deliberazione motivata. *Pp.* 272. 631.

631. Se la gran Corte è di parere che la domanda di riabilitazione non possa essere ammessa, il condannato potrà ricorrere nuovamente dopo l' intervallo di tre altri anni nel caso di pene di ferri, e di un anno nel caso di pene criminali minori. *Pp.* 673 *s.* 631. 633.

632. Se la gran Corte crede che la domanda di riabilitazione possa essere ammessa, la sua deliberazione e tutte le carte che l' appoggiano, saranno per mezzo del pubblico ministero nel più breve termine trasmesse al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Se la gran Corte che delibera sulla riabilitazione, non è il tribunale che pronunziò la

condanna, questo potrà esser consultato dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia. *Pp*. 628 *ss*. 633.

633. In seguito se ne farà dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia rapporto a Sua Maestà.

Se Sua maestà aderisca alla deliberazione della gran Corte criminale, si spedirà il decreto di grazia, il quale verrà inviato tanto alla gran Corte che avrà deliberato per la riabilitazione, quanto all' autorità che avrà pronunziato la condanna.

La prima gran Corte darà lettura della grazia al riabilitato nelle forme ordinarie di grazia: la seconda la trascriverà nel processo di condanna e nel registro de' condannati. *Pp*. 644.

Perchè la riabilitazione cancelli la interdizione da' pubblici ufizî, sia perpetua, sia temporanea, bisognerà che nel decreto di grazia se ne faccia espressa menzione. *Pp*. 623 *s*.

634. Il condannato per recidiva in misfatti non potrà far dimanda di riabilitazione, se non dopo il triplo del tempo enunciato nell'articolo 624. *P*. 78 *s*. — *Pp*. 624.

TITOLO XIX.

Delle amnistie complessive di più reati; de' rescritti particolari di abolizione, e de' decreti di grazia dopo le condanne.

635. Le amnistie complessive di più reati, dette volgarmente *indulti generali*, sono annunziate con real decreto.

Questo decreto definisce i reati che vi sono compresi, le condizioni per esservi ammesso, e finalmente se il consentimento degli offesi sia o no necessario. *P*. 89 — *Pp*. 38 *s*. 636 *s*.

---

633. — V. P. 16 e 17, *R. 13 ott. 1834*.

635.—*R. 19 ap. 1832* — Proposto il dubbio se debba procedersi a carico dell' imputato che ricusi valersi della Sovrana indulgenza; — Sua Maestà ha risoluto il dubbio per l' affermativa, sulla considerazione che essendo l' indulto un beneficio, i prevenuti possono rinunciarvi.

R. 29 ap. 1822 — Sua Maestà ha Sovranamente dichiarato, che i reati di Stato non s'intendono mai compresi negl' indulti, se non quando vi sieno espressamente nominati.

R. 14 lug. 1833 — Sua Maestà ha ordinato di permettersi generalmente che possa rinunciarsi al beneficio dell'indulto, e che sieno giudicate le cause di coloro che, comunque fossero comprese nella indulgenza Sovrana, domandino di sperimentare un procedimento ordinario secondo le leggi in vigore.

R. 11 ag. 1838 — Uniformemente al reale rescritto de' 29 aprile 1822 che trovasi in piena osservanza, l'atto Sovrano del dì primo del corrente agosto che le trasmetto, essendo applicabile colle regole del rescritto medesimo, nel Real Nome lo partecipo alle Signorie loro perchè ne curino l' adempimento.

— *L'indulto non dà dritto all'accusato di ottenere la perquisiziona negativa*. 20 nov. 1829, Cocozzelli.

Se l'indulto condona parte di una data pena che si sta attualmente espiando, eccettuandone altre, ed alcuno si trovi condannato a due pene (ferri e reclusione), l'una compresa, l'altra non compresa nell'indulto, e quella che si trova attualmente espiando è l'eccettuata, non può goder diminuzione neppure per l'altra 13 mar. 1846, Boffone.

Nell'applicazione delle grazie Sovrane non lice dare interpretazione più rigida di ciò che esprime il Sovrano. 1 mag. 1846, Salvatore.

Le decisioni pronunziate di uffizio senza udir le parti quando dichiarano efficace una Sovrana indulgenza, possono essere sempre rivocate, quando non sia trascorso il termine della prescrizione dell'azione, o la parte non le abbin impugnate dopo la notificazione. 8 nov. 1848, Falanga.

L'indulto rimette la pena nella quale è incorso colui che, in dispregio dell'ordinanza in proposito emanata dall'Intendente della provincia, non rinsaldisce le terre dissodate; ma non lo proscioglie dall'obbligo che la ordinanza medesima gl'impone, per lo quale non si richiede che altra ordinanza sia emanata dopo l'indulto. Conseguentemente, in tal caso, non pure vi è luogo a pena, ma a pena maggiore per la recidiva. 21 feb. 1853.

È modo illegale di ragionare quello di trar-

636. L'eccezione dell'amnistia non può opporsi, se l'incolpato non sia presente al giudizio. Se egli è assente, per poterla opporre si dee render presente. In caso che l'eccezione sia rigettata, rimane egli soggetto al giudizio ed alle sue conseguenze. Gli rimane però salvo il ricorso alla Corte suprema di giustizia. Il ricorso non sospenderà il giudizio, ma sarà riunito all'esame del ricorso avverso la decisione diffinitiva. *Pp*. 635. 637.

637. Le amnistie complessive non comprendono le condanne passate in giudicato, sia il condannato passato al luogo della pena, o che tuttora si rimanga in carcere, o sotto altra custodia, o cauzione. Le amnistie non riguardano che i giudizi pendenti; e per conseguenza impediscono soltanto l'ulteriore procedimento pe' reati che vi si comprendono, quando l'eccezione dell'amnistia sia stata ammessa. *Pp*. 635 *s*.

L'ammessione dell'incolpato all'amnistia non reca alcun pregiudizio all'azione civile nascente dal reato, e lascia salva all'amministrazione del registro e del bollo, ed alla parte civile l'azione per la ricuperazione delle spese. *P*. 48 — *Pp*. 1 *s*. 35. 296 *ss*. 639. 645.

638. Il *rescritto particolare di abolizione* è una grazia che il Re accorda pe' soli delitti e contravvenzioni, esclusi i misfatti. Questa grazia si accorda o pienamente, o sotto condizione, sulla domanda autentica dell'incolpato o del suo difensore, e sul consenso dell'offeso. Essa produce l'effetto di abolire l'azione penale, e la dichiara

re elementi di reità contro l'imputato dall'aver egli accettato l'indulto, perchè chi si avvale di un beneficio di legge non confessa la propria colpa. 4 nov. 1853, Nicodemo.

Il fondamento razionale e legale dell'indulto è la verità della cosa giudicata. Perciò non si accorda se non a due classi di condannati; a quelli che stanno espiando la pena, ed a quelli che avendo attaccato la condanna con appello o ricorso per annullamento, vi abbiano poi rinunziato per giovarsi dell'indulto — Coloro al contrario che non abbiano impugnata la condanna, o il cui gravame sia stato già reietto, e non si sieno offerti ad espiare la pena, non sono ammessi al benefizio dell'indulto, sappiano o non sappiano, che esiste un giudicato contro di loro. 11 ap. 1855, Montaruli.

637. — *M. 23 lug. 1823* — Il decreto degli 8 agosto 1820 abolì l'azione penale pe' misfatti anteriori a' 7 luglio di quell'anno. Siccome l'amministrazione del registro e del bollo si trova di avere anticipate le spese per la persecuzione di molti tra i misfatti compresi nell'indulto, così son surti de' dubbi circa il ricupero delle spese additate. — Primieramente si è dubitato se con tale indulto sia rimasto abolito il dritto di quell'amministrazione pel ricupero delle spese di giustizia. — Deve prevalere la risposta negativa, giacchè a norma delle leggi in vigore la Sovrana indulgenza si limita alla parte penale, lasciando libera l'azione civile sia per l'indennizzazione a favore dell'offeso, sia pel ricupero delle spese del giudizio. Questa regola generale non incontra alcuna eccezione nel decreto degli 8 agosto 1820 che ha ristretto espressamente l'amnistia all'azione penale. — In secondo luogo si è dubitato se pel ricupero di tali spese debba agirsi presso la gran Corte criminale ovvero presso il tribunale civile. — Poichè il giudizio sulle azioni civili in generale è attribuito alla giurisdizione civile, compete alla stessa profferire sul ricupero delle spese di giustizia, per le quali si agisce in linea civile. È vero che a' termini dell'articolo 296 delle leggi di procedura penale, nel caso di reati la gran Corte criminale che pronunzia la pena, deve simultaneamente condannare il colpevole al pagamento delle spese di giustizia; ma questa determinazione limitata al caso in cui l'azione civile forma un accessorio dell'azione penale, non è applicabile allorchè quest'ultima azione è abolita, ed in conseguenza è cessato il procedimento della gran Corte criminale. — Finalmente si è dubitato se gl'incolpati compresi nell'indulto sieno tenuti di dritto al rifacimento delle spese di giustizia, ovvero se debbano esservi sottoposti dopo che sarà legalmente provata in linea civile la sussistenza delle loro imputabilità.—Siccome le spese erogate nella persecuzione de' reati sono a carico solamente di quei che li han commessi, così non potrà essere obbligato a farne il pagamento, che l'individuo convinto e condannato come autore de'misfatti compresi nell'indulto.

— *In un giudizio correzionale dichiarato uno colpevole di danno e condannato ad una pena, dichiarato un altro responsabile civilmente e condannato a' danni ed interessi; se una Sovrana indulgenza sopraggiunge quando la sentenza del primo giudice era impugnata col rimedio dell'appello dal condannato civilmente, la gran Corte criminale deve esaminare l'appello, e non può rigettare la domanda dell'appellante salvo a lui di sperimentare le sue ragioni innanzi al magistrato competente*. 23 lug. 1845, Arnesano.

graziosamente prescritta: in conseguenza impedisce ogni ulterior pro cedimento. Se vi sono delle condizioni, se ne dovrà prescrivere l'osservanza, sotto pena di aversi per ravvivata l'azione penale. *P*. 89 — *Pp*. 2 *s*. 639.

639. Il rescritto di abolizione lascia intatta l'azione della ricuperazione delle spese tanto all'amministrazione del registro e del bollo, se saranno state anticipate, quanto alla parte civile: lascia pur anche nel suo pieno vigore l'azione civile nascente dal reato abolito. *P*. 48 — *Pp*. 1 *s*. 35. 296 *ss*. 637. 645.

640. Il *decreto di grazia* riguarda una condanna passata in cosa giudicata. La grazia può esser piena, condonando interamente la pena: può essere di minorazione nel grado della pena, o per la sua durata, o per l'una e l'altra insieme. *P*. 90 — *Pp*. 641 *ss*.

641. Dee precedere al decreto di grazia la domanda autentica del condannato da lui sottoscritta, o dal suo difensore. Il decreto debbe essere fatto a proposizione soltanto del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia. *Pp*. 640.

642. La grazia può esser fatta sotto alcune condizioni, alla trasgressione delle quali si può stabilire una pena. Questa pena non può essere maggiore della condanna di cui è stata fatta la grazia. *Pp*. 640.

643. Il real decreto di grazia vien rimesso dal Ministero di grazia e giustizia alla gran Corte criminale della provincia o valle in cui il graziato si trova, qualunque sia il tribunale o il giudice che abbia profferita la condanna.

Sarà rimesso ancora al tribunale che avea profferito la condanna, onde l'inserisca nel processo e ne prenda conto su' registri. *Pp*. 640. 644.

644. Il presidente della gran Corte criminale darà nella pubblica udienza lettura del decreto di grazia al condannato, e gli leggerà gli articoli delle *leggi penali* relativi alla recidiva. *P*. 78 *a* 91 — *Pp*. 640. 643.

645. Il decreto di grazia lascia intatta l'azione per la ricuperazione delle spese, e l'azione civile nascente dal reato. *P*. 48 — *Pp*. 1 *s*. 35. 296 *ss*. 637. 639.

---

640. — *R. 18 mag. 1845* — Si è creduto che la grazia per le pene, come quella conceduta nel Venerdì Santo di ciascun anno, faccia cessare le conseguenze tutte delle condanne, e con esse l'allontanamento dell'omicida dal domicilio dei parenti dell'ucciso. — Sua Maestà si è benignata dichiarare, che i decreti de' 28 marzo e 27 giugno 1823 siano applicabili a tutti i colpevoli di omicidio condannati da quell'epoca in poi, di cui la pena sia finita per decorrimento di tempo, o per grazia Sovrana.

— V. P. 16 e 17, *R. 13 ott. 1834*.

VS. **Grazie Sovrane — Militari**, Ord. 26 gen. 1831 num. 903.

FINE DELLE LEGGI DELLA PROCEDURA NE' GIUDIZII PENALI.

APPENDICE

—

LEGGI DELLA PROCEDURA

NE' GIUDIZII PENALI.

Art. 77. — *R. 4 mag. 1850* — Sua Maestà si è degnata dichiarare, in conformità dell' unanime parere del Consiglio di Stato, che il luogo proprio per riceversi deposizioni o giuramenti delle claustrali sia il *parlatorio*, il quale, a seconda delle circostanze, potrà rendersi anche segreto; e che essendovi poi necessità di entrare nel monistero di clausura, sia per qualche misfatto ivi commesso, sia perchè ammalata qualche claustrale, la quale dovesse dare una deposizione, allora esservi bisogno del permesso dell'Ordinario Diocesano o del Superiore regolare, se il monistero dal medesimo dipendesse, osservandone il modo.

420. — *D. 27 dic. 1858* — Avendo fatto sperimentare i tratti della nostra Sovrana clemenza alla maggioranza de' condannati contro la sicurezza interna dello Stato per gli avvenimenti degli anni 1848 e 1849; — Dovendo per lo avvenire tutelare sempre più la tranquillità interna dello Stato, prima base della pubblica prosperità; — Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, e del Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia; — Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; — Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue. — 1. Chiunque sia sorpreso in flagranza, a' termini dell' articolo 50 *leggi di procedura ne' giudizi penali*, commettendo qualcuno degli attentati contro la sicurezza interna dello Stato, preveduti dagli articoli 120 a 124, 130 a 134 *leggi penali*, sarà giudicato da un Consiglio di guerra subitaneo colle forme stabilite nel capitolo IX, titolo II, libro II *statuto penale militare*. — 2. Sono chiamati a convocare i Consigli di guerra subitanei, oltre le Autorità designate dallo articolo 348 del citato *statuto penale militare*, anche i Generali ed Uffiziali superiori comandanti le colonne o le riunioni di truppe spedite per l' oggetto di reprimere la perturbazione dell' ordine pubblico. — 3. Il Consiglio di guerra subitaneo, ove trovi a pronunziare condanna penale contro un imputato, dovrà condannarlo ben anco al pagamento delle spese del giudizio, alle restituzioni ed indennizzazioni civili, e procedere di uffizio alla loro liquidazione, a norma de' casi designati dagli articoli 296, 297 e 298 *leggi di procedura penale*. — Nella liquidazione de' danni-interessi dovranno essere calcolati quelli sofferti dallo Stato o da' danneggiati; vi si dovranno in oltre comprendere i danni-interessi, che sono derivati a' privati dal fatto della turbolenza o del reato commesso; non che le ricompense che si sono concedute a coloro che si sono renduti meritevoli di considerazione per avere colla loro opera personale concorso alla repressione del misfatto. — 4. Tranne i casi stabiliti coll' articolo primo del presente decreto, per tutti gli altri giudizi relativi a reati contro la sicurezza dello Stato, sieno misfatti, sieno delitti, procederanno le gran Corti speciali, a' termini del decreto del primo di luglio 1846. — Le gran Corti speciali, nelle cause di loro competenza, osserveranno il prescritto dell' articolo precedente quanto al modo di eseguirsi la liquidazione de' danni-interessi.

TAVOLA ALFABETICA

DELLE MATERIE

CONTENUTE

NELLA SECONDA E QUARTA PARTE

DEL CODICE PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE,

LE QUALI RIGUARDANO LE LEGGI PENALI E LE LEGGI DI PROCEDURA PENALE;

E NE' VARII **Atti Sovrani** RIPORTATI PER COMMENTO ALLE MEDESIME.

La citazione in numeri arabi è relativa agli articoli non già alle pagine

A

B

C

E

F

G

V

CONSIGLIO GENERALE

DI

PUBBLICA ISTRUZIONE

—

Napoli 13 febbraio 1858 — N. — Vista la domanda del tipografo Raffaele Ghio, con la quale ha chiesto di porre a stampa l'opera intitolata — Le leggi penali, e le leggi della procedura ne' giudizii penali, annotate dall' avvocato D. Giuseppe d' Ettore ; — *Visto il parere del Regio Revisore signor D. Alessandro Gualtieri; — Si permette che tale opera si stampi ; ma non si pubblichi senza un secondo permesso che non si darà, se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuto nel confronto esser l' impressione uniforme allo originale approvato.* — Il Consultore di Stato Presidente provvisorio , CAPOMAZZA — Il Segretario Generale — GIUSEPPE PIETROCOLA.

COMMESSIONE ARCIVESCOVILE

PER LA REVISIONE.

Nihil obstat
H. AB ALEXANDRO
C. TH.

Imprimatur
Pel Deputato
L. RUGGIERO Segr.